DOCUMENTI

PER LA

STORIA DELL' ARTE SENESE

RACCOLTI ED ILLUSTRATI

DAL DOTT. GAETANO MILANESI

DOCUMENTI

PER LA

STORIA DELL' ARTE SENESE

DOCUMENTI

PER LA

STORIA DELL'ARTE SENESE

RACCOLTI ED ILLUSTRATI

DAL DOTT. GAETANO MILANESI

TOMO I.

SECOLI XIII. e XIV.

SIENA
PRESSO ONORATO PORRI
1854

AVVERTIMENTO

Scrissero delle Arti e degli Artisti Senesi prima il Ghiberti, poi il Vasari, ed in ultimo il Baldinucci: fra i nostrali il Mancini, e l' Ugurgieri. Ma più largamente d' ogni altro ne trattò il P. della Valle, piemontese, nelle sue Lettere Senesi, *ajutandosi, non sempre con buon giudizio, degli spogli di libri e di scritture antiche fatti dal Benvoglienti, e de' materiali raccolti con la sua solita diligenza ed ordine dall' abate Gian-Girolamo Carli. Le* Lettere Senesi, *sebbene mal digerite, e di giudizi e di opinioni spesso strane ed avventate, ebbero allora molto incontro: nè oggi sono dimenticate. Alla pubblicazione di queste* Lettere *si deve ascrivere, se l' Abate Lanzi si consigliò di separare nella sua Storia della Pittura, dalla fiorentina scuola, la senese; togliendo così la confusione, che per un suo sistema di far tutto derivare da Giotto, vi aveva portato il Baldinucci. Ebbe poscia il Barone di Rumohr opportunità di illustrare maggiormente la Storia de' primi tempi delle Arti presso di noi, cavando dai documenti che egli ricercò con diligenza ed usò con molto acume di critica, assai mate-*

ria propria a mostrare il valore de' nostri maggiori artefici di quella età, e sopra ogni altro di Duccio, *maraviglioso fra quanti gli furono innanzi, e vissergli contemporanei. Ma la più compiuta ed ordinata Storia fu tentata da Ettore Romagnoli in quella sua* Biografia degli Artisti Senesi, *che si ha tuttavia in penna. E dico tentata; imperciocchè se si riguardi all' amore, alla pazienza, alla diligenza che vi pose, certo egli fece opera degna per ogni rispetto di essere lodata; ma se vuolsi ricercare in essa, ordine, critica, lingua e stile, è forza di confessare, che di queste qualità pate grande difetto. Oltre a ciò non pare che egli dell' idioma latino avesse bastante notizia, nè pratica nella lettura delle antiche carte. Senza le quali due cose, che giovano assai, anzi sono indispensabili alle ricerche ed agli studi eruditi, non sia nessuno che speri di riuscire degnamente in somiglianti imprese. Nondimeno l' opera del Romagnoli sarà sempre un magazzino di molte utili cose, e massime una indicazione delle fonti da cui egli attinse tante svariate notizie. Di queste indicazioni fece suo prò il Gaye nell' opera del* Carteggio Inedito d' Artisti; *dove dei molti documenti senesi che pubblicò, parte trasse dal Romagnoli, che li aveva già riferiti per intiero, o per suo mezzo seppene l' esistenza e il luogo. Ed è peccato che i 30 anni spesi dal Romagnoli in questa fatica paziente, non gli sieno bastati che a rovistare quasi il solo nostro Archivio delle Riformagioni. E quanto copiosa messe avrebbergli dato anche altri archivi della città, apparisce dalla presente raccolta, della quale è venuto ora il tempo di discorrere.*

Essa, che è il frutto di molti anni di ricerche pazienti e continue, si compone di scritture la più parte inedite. Le pubblico, perchè mi è parso che potessero essere di non mediocre giovamento non solo alla storia dell' Arte in Siena, ma anco-

ra a quella di altri luoghi. Le quali, a chi le leggerà attentamente e a parte a parte andrà esaminandole, se egli è alcun poco informato di siffatte materie, appariranno nel loro compreso, di grandissimo momento.

Intendendo di far servire questa raccolta, come ad una dimostrazione per via di documenti, della vita che ebbero le arti belle ne' tre secoli che segnano il sorgere, il progredire e lo scadere loro presso di noi; vi ho allogato anche i documenti già stampati da altri; non trascurando, quando ne avessi comodità, di conferirli nuovamente cogli originali: il che con quanto benefizio sia stato, si manifesterà dal paragone.

E perchè gran parte della Storia delle Arti nostre è nella fabbrica del Duomo d' Orvieto, dove, fin dai principii di quel magnifico tempio, gli artefici Senesi ebbero per lunghi anni il primato; copiai perciò dall' Archivio della Fabbrica; annuente cortesemente l' Operaio a quel tempo Nob: Leandro Mazzocchi, ed ajutato dai miei amici Avv: Scipione Borghesi, Giovanni Palmieri, e Marchese Filippo-Antonio Gualterio; tutte le memorie che facevano al proposito mio.

Per le note illustrative ho amato meglio giovarmi quasi sempre di ricordi e memorie tratte da scritture a penna, antiche ed autentiche, piuttostochè dai libri a stampa: e ciò per due ragioni: la prima, perchè spesso erano di compimento al documento che pubblicavo; e la seconda, perchè mi davano occasione opportuna di metter fuori certe notizie che per la loro brevità non potevano aver luogo fra i documenti.

La presente Raccolta sarà divisa in due tomi; nel primo si comprenderanno i documenti dei Secoli XIII e XIV; nel secondo quelli dei Secoli XV e XVI.

Innanzi che finisca la stampa, penso di mandare fuori, come a modo d' introduzione di tutta l' Opera, un Discorso Sto-

rico *sui principii e sulle vicende dell' Arte in Siena fino a tutto il Secolo XVII.*

Ma nè così abbondante, nè così preziosa messe avrei potuto raccogliere, nè questa impresa del pubblicarla avrebbe forse avuto effetto, se non mi fossero stati cortesissimi e liberalissimi il Cav: Pietro Bambagini, Rettore dell' Opera del nostro Duomo; Ottavio Macucci, Archivista di essa Opera; i Dottori, Guglielmo Betti, e Gio: Battista Tolomei, l' uno, Archivista alle Riformagioni, l' altro, Cancelliere ai Contratti; e finalmente Pirro Lamberti, Commesso nell' Uffizio del Registro; i quali prego, che vogliano accettare questa pubblica testimonianza che rendo loro del molto obbligo e della gratitudine mia.

BREVE DELL' ARTE DE' PITTORI SENESI

DELL' ANNO MCCCLV [1]

Nel cominciamento, nel mezzo et ne la fine di dire et fare, nostro ordine sia nel nome de lo onipotente Idio et de la sua Madre Vergine Madonna a santa Maria (*sic*). amen.

Imperciochè noi siamo per la gratia di Dio manifestatori agli uomini grossi che non sanno lectera, de le cose miracolose operate per virtù et in virtù de la santa fede: e la fede nostra principalmente è fondata in adorare et credare uno Idio in Ternità, et in Dio et infinita potentia, et infinita sapientia, et infinito amore et clementia: et neuna cosa, quanto sia minima, può aver cominciamento o fine senza queste tre cose, cioè: senza potere, et senza sapere et senza con amore volere; et perciochè in Dio è sommamente ogni perfetione: acciochè in questo nostro, quantunque si sia, piccolo affare noi abbiamo alcuna sofficientia di buon principio et di buon fine in ogni nostro detto et fatto; desiderosamente chiamaremo de l'aiuto de la divina gratia, et cominciaremo titolando ad onore del nome e nel nome de la santissima Ternità. Et perchè le cose spirituali debbono essere e sono eccellentemente innanzi, et pretiosissimamente sopra le temporali, cominciaremo a dire come si faccia la festa nostra del venerabile et glorioso missere santo Luca, el quale fu non solamente figuratore della statura et de la portatura de la gloriosa vergine Maria, ma fu scriptore de la sua santissima vita et de suo santissimi costumi, und'è onorata l'arte nostra.

(1) Codice della Pubblica Biblioteca di Siena segnato C. II. 12. È di carte 112 delle quali le prime 45 in pergamena, contengono il Breve originale scritto di diverse mani: Le rimanenti in carta comune, sono una copia di esso Breve del Secolo XVII. Le approvazioni dall'anno 1355 giungono all'anno 1645.

Capitolo I.

Di guardare la festa di santo Luca e di portare lo cero

Ordiniamo che la venerabile festa del beato santo Luca, capo et guida dell' arte de' dipintori, sia solennemente guardata e onorata in questo modo, cioè: che 'l dì de la sua festa sia tenuto ciaschuno dipintore, siccome maestri e lavorenti ad anno, o a mese, o a dì, o a lavorio, di portare uno cero a la detta festa a le sue propie spese; et che si portino due doppieri, e quali s' offergano per quel modo che parrà a l' università dell' arte, secondo che vederanno la dispositione de' tempi; et che 'l rectore sia tenuto octo dì dinanzi a la festa fare una racolta generale di quello che si à da fare intorno a l' opera de la festa; et se avenisse che neuno dipintore non fusse cogli altri a portare el cero, el quale non avesse legitima schusa, sì paghi al camarlengo x s., e nondimeno porti a la chiesa di santo Luca uno cero di libra.

Capitolo II. (1)

Anche ordiniamo, che tutte le feste comandate da la santa Chiesa, da ciaschuno sieno guardate, e generalmente tutte quelle che fussero comandate per li consoli de la mercantia; e chi contrafacesse sia punito e conpdennato per ciaschuna volta in x s.

Capitolo III

Chome el rectore sia tenuto di fare richiedere quegli de l' arte per alchuno parente morto di quegli de l' arte

Ancho ordeniamo, che qualunque persona congionta a quelli de l' arte de' dipintori passasse di questa vita, sicome o padre, o madre, o moglie, o figliuolo, o fratello carnale, overo cugino, o nipote carnale, o vero cugino dal lato del padre, che il rettore sia tenuto di fare richiedare per suo messo gli uomini de l' arte, cioè uno et due per buttiga, sì come richierrà la disposizione del

(1) Manca la rubrica.

morto; et qualunque non anderà al detto morto, non avendo legittima scusa, sia punito et conpdennato di V s.

Capitolo IV.

Chome debbiano essere uno rectore et uno camarlengho e tre consiglieri

Ancho ordiniamo, che sia et esser debia uno rectore et uno camarlengo e tre consiglieri, et dilegarsi (1) in questo modo, cioè: che 'l rectore vechio faccia convocare gli huomini dell' arte, e quando saranno raunati ne la racolta generale, si si debbano fare sei brevi, ne' quali ne sieno tre scripti e tre none scripti; et puoi s' eleggano sei buoni huomini, e prendano ciascuno uno di questi due brevi, e quali brevi, sieno pieghati si che non si possa vedere qual sia scripto o no; e quelli tre brevi scripti che verranno a tre di questi sei huomini, quelli tre stiano da parte senza parlare a persona; et che 'l rectore sia tenuto di farli giurare di fare la nuova electione de' sopradetti officiali, et migliori et più sofficienti che conosciaranno per la detta arte; et sien tenuti e detti electori d' eleggiare due de la detta arte, e quali sieno sindachi a udire quante et quali petitioni fussero portate dinanzi da loro degli officiali vechi, le quali petitioni fussero di cose fatte in giustamente contra coloro che si sentissero gravati da loro; e detti sindachi così electi, a loro sia licito d' udire ed intendere e di conosciare ognie et ciaschuno eccesso commesso per gli officiagli vechi; e secondo conosciarianno, con diliberato consiglio, possano et a loro sia licito potere condanpnare et asolvere secondo che la colpa richerrà.

Capitolo V.

Di fare racolta fra XV dì ne l' entrata de l' offitio del rectore

Ancho ordeniamo, che 'l nuovo rectore sia tenuto infra XV dì a l' entramento del suo officio fare una racolta generale, et ine si proponga el rectore in presentia di tutti, se neuna cosa sia da fare, la quale sia in bene et in salute dell' arte; et allora, fatta la

(1) Così nel Codice; ma leggi *d' elegiarsi*, cioè eleggersi.

proposta, sia licito a ciascheduno levarsi ritto, e ine dire quello che gli parrà; e se dirà cosa che paia a la racolta di mettarla a partito, sì si metterà, sì veramente che mentre che quel cotale che dirà, o che suo detto si partirà, neuno altro ardisca di dire alcuna cosa, se prima non è fatto el partito a bossoli et a pallotte; agiugnendo che se 'l rectore non farà infra XV dì la racolta generale, cagia in pena per ogni volta in XL s.

Capitolo VI.

Del salario del rettore

Ancho ordiniamo, che acciò che gli uficiali sieno solliciti et attenti di fare el loro officio che 'l rectore abbia per suo salaro per sei mesi XX s. el camarlengo abbia per suo salaro per sei mesi XV s.

Capitolo VII.

Chome l' arte abbia uno messo

Ancho ordiniamo, che l' arte abbia uno messo per fare imbasciate, richieste e comandamenti, et abbia per suo salaro per VI mesi V s.; e che 'l messo debba tollere de le richieste de' richiami due denari, e se andasse di fuore dell' arte, ne possa tollare quatro denari.

Capitolo VIII.

Che neuno presuma di tollere lavorio l' uno a l' altro

Ancho ordiniamo, che niuno dipintore di figure o d' arme o di mura, o lavorente, che stesse co' neuno di questi dipintori, ardisca overo presuma di tollare neuno lavorio l' uno a l' altro, del quale lavorio si fusse ricevuta tenuta, o che n' apparisse scripta overo testimonianza, senza spressa licentia di colui che prima avesse cominciato o vero fermato cotale lavorio; accettata ogne legiptima scusa la quale producesse colui che fosse accusato d' avere tolto tale lavorio: e chi contrafacesse a le predette cose, sia punito et condenato in X libr., sempre reguardato la conditione e la qualità del fatto.

Capitolo IX.

Che colui che si richiama d' alcuno, paghi certa quantità

Ancho ordiniamo, che qualunque persona si richiamasse d'alchuno, che quel cotale che si richiama, paghi per decima, in fino alla quantità di vinti soldi, uno denaio per ciascheuno soldo; e da XX s. in su, paghi XII denari per livra; e quando si facesse comandamento senza mettare in livro (1), si paghi VI denari; e quando si mette in libro, XII denari; e se bisognasse esaminare testimoni, si paghi per ogne testimone disaminato XII denari.

Capitolo X.

Di non lavorare e dì de le feste: e de le guardie segrete

Ancho ordiniamo, che neuno dipintore possa nè debba lavorare e dì de le feste comandate da la santa Chiesa, nè qualunque festa fusse comandata da' consoli della merchantia. E però ordiniamo, che 'l rettore sia tenuto nell' éntramento del suo officio, ordinare uno overo più, come sarà di suo piacere, che sia overo sieno guardie segrete che accusino chi lavorasse; e che 'l rettore sie tenuto di farli giurare di non acusare neuno per odio o per malavoglienza, ma puramente debbano fare el loro officio; e che 'l nome de le guardie alpostutto sieno segreti (2), sempre inteso et dichiarato che 'l rettore possa dare licentia di lavorare a chi la dimandasse giustamente e discretamente, raguardando sempre la dispositione de' tempi et de' lavorii, sempre inteso che nel lavorio di Comune non bisogni licentia.

Capitolo XI.

Che qualunque forestieri (3) volesse lavorare paghi uno fiorino

Ancho ordeniamo, che qualunque dipintore forestiere vorrà venire affare l' arte ne la città di Siena, che inanzi che cominci a

(1) Cioè nel libro de' *Richiami.*

(2) Dice così, accordandolo a *nomi*, o uomini e non a *guardie*. Esempio non raro negli scrittori non solo di questa età, ma sì ancora di due secoli dopo.

(3) Forma non propria del dialetto senese, ma comune anche oggidì nel pisano, e nel livornese.

lavorare, paghi e pagar debbia all'università de' dipintori, ricevendo el camarlengo per la detta arte, uno fiorino d'oro, e che 'l detto forestieri debba dare buona et soficiente ricolta (1), infino a la quantità di XXV lire, e che neuno dipintore debba nè possa tenere neuno forestiere al lavorare, se prima non à pagato el dritto dell'arte e data la ricolta; se già quel cotale dipintore non gli volesse fare la ricolta, sia tenuto ciascuno rectore a 'l entramento del oficio far comandare a tutti e maestri de le buttighe e de le mura, che non debbano tenere neuno dipintore forestiere, se prima non à data la ricolta, e pagato il dritto all'arte: e chi contrafacesse a le predecte cose, sia punito e condennato in XL s.

Capitolo XII.

Che colui che si richiama d' alchuno di que' de l' arte debbia dare ricolta

Ancho ordiniamo che qualunque persona di fuori dall' arte (2) d'alchuno depintore, che al detto dipintore sia licito di dimandare una ricolta a colui che si richiama di lui, acciò che, se quel cotale che si richiama avesse affare neuna cosa al dipentore, che 'l rectore possa stringnere la ricolta, e la detta ricolta (3) debba essere dell'arte de' dipintori; e incontanente che 'l rectore vede che 'l dipintore dimanda la ricolta, si debba incontenente dimandare e comandare per saramento al detto dipintore, se egli debba avere neuna cosa da colui che si richiama di lui; e se truova ched elli debba avere, si gli comanda di potere adimandare la ricolta, e se truova che non debba avere neuna cosa, allora el rectore sia tenuto di tenere spressa ragione a colui che si richiama del dipentore.

Capitolo XIII.

Di ponere alcuna inposta, e della sua quantità

Ancho ordiniamo, acciò che s' abbiano denari pelli bisogni dell' arte, che ogni rectore sien tenuti di ponare o di far ponare

(1) Cioè: mallevadoria, ed anche per persona che da o presta garanzia.
(2) Manca: si richiama.
(3) Obbligare cioè, a dar garanzia colui che ne fosse stato richiesto.

una inposta a ciascheduno dell' arte de' dipentori; sì veramente che non si possa ponare da due s. in su, ma fino a questa quantità: e da ine in giù per livra e per soldo, come parrà a li ponitori; e che l' arte abbia una chassetta, ne la quale si mettano et stieno e denari che perverranno a le mani del camarlengo; e ne la detta cassetta stia el Breve, (1) el livro d' entrate e d' escite e de' richiami, acciò ch' e denari e l' altre cose dell' arte stieno e si rendano salve.

Capitolo XIV.

Di non mettere uno oro per uno altro, o uno colore per altro

Ancho ordiniamo, che nullo de 'l arte de' dipentori ardisca over presuma di mettare ne' lavorii che facesse altro oro o ariento o colori che avesse promesso, sì come oro di metà, per oro fino, e stagno per ariento, azzurro de la Magna per azurro oltramarino, biadetto overo indico per azzurro, terra rossa o minio per cinabro; e chi contrafacesse per le predette cose sia punito et condannato per ogni volta in x libr.

Capitolo XV.

Di non revelare nè palesare alchuna cosa ragionata

Ancho ordiniamo, acciò che nullo ardisca di rivelare o palese fare alchuna cosa, la quale fusse ragionata overo posta in segreto per lo rectore de l' università de' dipentori, che quel cotale sottoposto che rivelasse neuna delle predette cose, sia in prima privato d' ogni e ciascuno officio che onor portasse ne la detta arte, per tempo di due anni; non di meno paghi al camarlengo dell' arte v libr.

Capitolo XVI.

Che neuno offitiale possa eleggere rectore a se prossimo o consanguineo

Ancho ordiniamo, acciò che la electione degli oficiagli proceda con ordine di ragione, e sia privata d' ogne spetialità, che

(1) Cioè il Libro degli Statuti dell' Arte.

coloro che saranno affare la nuova electione degli oficiali, non possano nè debbano elegiare neuno de' detti officiali el quale sia congiunto de' de' (*detti*) electori, sì come fratello carnale overo fratello cugino, o cognato carnale overo cugino, over compagno in buttiga: e chi contrafacesse paghi per ogni volta xx s.

Capitolo XVII.

Che neuno ardisca di lusinghare o sottrare alcuno lavorente altrui

Ancho ordiniamo, che neuno dipintore ardisca overo presuma da tentare, overo lusingare, o sottrarre neuno lavorente, el quale fusse posto co' neuno dipintore ad anno o a mese, per volerlo tollere a quel cotale con cui fusse posto, per qualunque cagione sia; se già non fusse di volontà di colui che tenesse el detto lavorente, come per colui che 'l sottraesse; e cagia in quella medesima pena quando la colpa venisse da lui: però chi contrafacesse paghi xxv lire.

Capitolo XVIII.

Che neuno debbia dire parole che fussero vergogna del rectore

Ancho ordiniamo, che conciò sia cosa che onesto sia di rendare onore al rectore e agli altri officiali, neuno ardisca di sparlare con parole villane e disoneste, le quali parole possano tornare in vergognia (*e*) in vitopero del rectore et de' suoi officiali, e spetialmente quando fussero dette in atto d' officio; e (*chi*) contrafacesse sia punito e condannato per ogni volta in xx s. e più e meno, considerato la conditione de la persona e la qualità del fatto.

Capitolo XIX.

Che 'l rectore debbia mettere pace

Ancho ordiniamo che, se avenisse che neuno de la detta arte avesse alchuna mala voglienza l' uno coll' altro o per parole o per fatti, che incontanente che 'l rectore saprà ch' e detti sotto-

posti abiano insieme briga o controversa neuna, gli deba a suo potere riduciare a pace e a concordia; e sia tenuto e rectore, almeno una volta nel tempo del suo officio, mandare per tutti quelli de l'arte ad uno ad uno, e tenere segreta esaminazione se sanno se neuno de l'arte stesse male l'uno co l'altro, e se troverrà infra neuno briga o mala voglienza, sì li riduca a pace e a unità quanto gli è possibile.

Capitolo XX.

Che 'l rettore nanzi la fine del suo offitio debbia ricogliere ogni bando

Ancho ordiniamo, ch' ogne rectore enanzi la fine del loro officio deba avere riscosso ogni bando e condannagioni che avesse fatto nel tempo del suo officio; sempre inteso et dichiarato che non s' intenda per coloro che fussero condapnati a certo termine, el quale termine si distendesse oltre al tempo che dura l' officio *(di)* quello rectore ch' avesse fatta la detta condannagione: e se avenisse per molte e varie cagioni, le dette condanpnagioni non potesse avere riscosse ne la fine del tempo suo, che per autorità e balìa del presente ordenamento abbia a potere riscuotare, termine quindici dì, con quella potestà e balia che aveva quando era nel sopradetto officio: e chi contrafacesse paghi per pena xx s.

Capitolo XXI.

Che neuno camarlengo possa condempnare o toller pena, se non secondo li statuti

Ancho ordiniamo, che neuno camarlengo possa nè debba per neuno richiamo overo quistione che fusse dinanzi da lui, distendarsi oltre a quello che parlano e nostri statuti, cioè de le pene e bandi e decime che si debbono pagare secondo la forma de' nostri capitoli, senza la volontà del rectore e del suo consiglio: e chi contrafacesse, paghi per pena xx s.

Capitolo XXII.

Che neuno debia contradicere al messo del rectore

Ancho ordiniamo, acciò che 'l rectore sia ubidito e temuto, che neuno de la detta arte, el quale fosse pegnorato per lo rectore, non debia nè ardisca di contradire al suo messo, che volesse tollare alcuno pegno: e chi per così fatto modo spregiasse el comandamento del rectore, sia punito e condennato per ciascheuna volta in x s.

Capitolo XXIII.

Che 'l rettore possa fare raunare racolta a' bisogni

Ancho ordiniamo, che 'l rectore possa fare racolta quando gli piace, secondo che vedrà ch' e bisogni richierranno; e chi contrafacesse, per cholui che non ubidisse paghi x s.

Capitolo XXIV.

Che 'l rectore col suo consiglio debbiano elegere due o più e quali possano corregere el Breve

Ancho ordiniamo, che 'l rectore debba e sia tenuto inanzi la fine del suo officio, elegiare col suo consiglio due over tre buoni huomini de la detta arte, de' migliori e de' più savi che saranno nell' arte; e quali huomini così eletti si debbano recare el Breve per le mani, e mirino se lo' pare d' acresciare o di menovare alcuna cosa al detto Breve, e a loro sia licito di fare statuti di nuovo, come conosciaranno che sieno utili e necessarii; e che 'l rectore faccia ricordare per suo messo agli uomini dell' arte se vogliono dare neuna petitione a' detti officiali, et ogni cosa che provederanno, si riducano in iscriptura, e dienla in mano del rectore: el detto rectore faccia convocare la racolta generale, acceptato (1) che non vi sieno e fanciulli, e ine si legano per li detti statutari gli ordini che avaranno fatti, et anco ogne petitione che

(1) Intendi: eccettuato.

lo' fusse data; e poi che saranno così lette, si si partiranno ad una ad una, e quello che si prendarà e s'aprovarrà per le due parti o più de la racolta, si si scriva solenemente nel Breve cogli altri ordinamenti; e quando e rectore a le predette cose fusse nigligente, sia punito in x s. per ciascheduna volta.

Capitolo XXV.

De la pena di colui che si spergiurasse

Ancho ordiniamo, che qualunque dipintore farà alchuno saramento, el quale saramento gli fusse fatto fare per lo rectore o per lo camarlengo, e quel cotale saramento gli fusse riprovato con soficiente pruova, che quel cotale sia punito in LX s.

Capitolo XXVI.

Che neuno possa rifiutare alcuno offitio

Ancho ordiniamo, che neuno dipintore possa nè debba rifiutare neuno offitio che gli fusse dato overo conceduto per l'università dell'arte, acceptato che non avesse vacatione, accio chè le fadighè e li onori dell'arte sieno participati a ciascheduno; e chi contrafacesse sia punito e condenpnato in v lire.

Capitolo XXVII.

Di portare el cero a la festa di santo Lucha

Ancho ordiniamo, aggiongendo al capitolo che parla de la festa di santo Luca, cioè di portare el cero, che non sia neuno che possa nè debia scamozzare el cero che porta a la festa; conciosia cosa che non sia onesto nè onore del Santo; e però chi contraffarà al capitolo sia punito in x s.

Capitolo XXVIII.

Che 'l rectore possa e debbia rendere ragione de' sottoposti dell' arte

Ancho ordiniamo ch' e rectore overo el signore de la detta arte possa et a lui sia licito di servare e di rendere ragione de' suoi

sottoposti, et cognoscere summariamente in ogni tempo de le depincture e de l' uopare e de' facti dell' arte a chiunque domandasse, et ancora de l' altre cose che si dimandassero per alchuno dipentore ad alchuno dipentore dinanzi a rectore che decto ene.

Capitolo XXIX.

Che ciascheduno offitiale renda ragione de la sua signoria

Ancho ordiniamo, ch' e rectore overo signore, et il camarlengo et ciascheduno uficiale della decta arte renda la ragione della aministratione e della signoria sua, e di tucte quelle cose le quagli ane facte nel tempo del suo oficio, agli ufficiali electi spetialmente a ciò; e quagli ufficiali sieno et essere debino tre, et elegansi quando se elegge el nuovo rectore overo signore della decta arte. Et i decti tre ufficiali overo sindici debiano asindicare gli uffitiali vechi, et cercare et invenire chome ànno facto l' oficio loro, et se sono stati neglegenti et pigri, e truovino essi overo alcuno di loro avere peccato overo avere commesso alcuna cosa contra a la forma degli statuti e degli ordinamenti della sopradecta arte, overo abiano facto contra loro giramento (1) o loro ufficio, puniscano e condannino e detti tre ufficiali per qualunque truovano colpevole, ciascheduno in XL s., et in magiore et in minore quantità, come a loro parrà, considerata la qualità del peccato; et questo recitino nella racolta, la quale sì si faccia a loro volontà et richiesta; et le predecte cose si debiano fare et conpire infra XV dì dipo' l' escimento del vechio rectore et chamarlengho.

Capitolo XXX.

De la pena di choloro che sono richiesti et non comparischono

Ancho ordiniamo, che se alcuno che sia rinchesto non verrà a l' ora ordinata a la racolta, o non comparirà dinanzi al rectore o al signore de la decta arte, paghi incontanente di facto V s., già se (2) non stesse con parola del rectore o del signore; la qual parola et licentia non debia dare se non per iusta chagione.

(1) Per giuramento.

(2) Invece di - se già Così nel Capitolo seguente e nel XXXII.

Capitolo XXXI.

Di chi tollesse alchuna buttiga a pigione a suo proprio nome

Ancho è ordinato, che neuno tolgha o faccia torre a pigione alcuna butigha a suo proprio nome, et s' egli à compagno uno overo più, tolghala a pigione per se et per li compangni o compangno; et chi contrafacesse sia punito per cias. . . . *(sic: ciascuna volta)* in x lire, già se non fussero in concordia o fusse per pacto in fra loro.

Capitolo XXXII.

Che neuno tenga alchuno gignore se non ha giurato a la detta arte

Ancho è ordinato, che neuno tengha alchuno gignore overo descepolo o vero alcuno altro a inparare o a fare l' arte de li depintori in buttigha overo altrui (1) già se non fusse sottoposto et abbia iurato a la decta arte et a la università, et se non à dato quello, che ne lo statuto de la decta arte si contiene.

Capitolo XXXIII.

Che neuno debbia fare contro l' arte o contro l' università

Ancho è ordinato, che neuno faccia o dica o cometta o sia ardito di comectere o di fare comectere contro l' arte et l' università predecta, o contro l' onore et lo bene et lo stato de la decta arte et de la università predecta; et chi contra facesse, sì che così apaia manifesto a rectore, al camerlengo et a' consiglieri de la decta arte o a l' università predecta o a le due parti di loro, sia punito et condempnato per ciascheuna volta in xl s.

Capitolo XXXIV.

Che ciascheduno sia tenuto di denunziare chi contra facesse alli statuti

Ancho è ordinato, che ciascheuno sia tenuto per iuramento di dinunptiare chi cometesse o contrafacesse alli statuti della predecta

(1) Intendi - in bottega propria ovvero in bottega altrui -

arte; et chi acusarà o dinunptiarà, abia la metà della condempnagione che si farà di quel cotale accusato o denunziato, e siali tenuto credenza.

Capitolo XXXV.

Di guardare le pasque e le vilie di santa Maria

Ancho è ordinato, che qualunque hora el rectore o el messo da parte del decto rectore comandasse el sabato o le vigilie di santa Maria o le pasque; che neuno lavori in tal dì, quando li fusse comandato, come decto ene, et debia lassare ogni lavorio; già se non fusse con parola del rectore: e chi contrafacesse paghi per ogni volta v s.

Capitolo XXXVI.

Robrica delle feste comandate da la santa Chiesa

Qui di sotto sirano scripte tutte le feste le quali sono commandate per la santa Chiesa di Roma, et anco ci sono agiunte certe feste che sono comandate per gli consoli (1) le quali noi siamo tenuti di guardare secondo e nostri stantiamenti et ordini.

FESTE

Feste del mese di Genaio

La Circumcisione di Cristo
La Epyphania di Cristo
S. Agnesa Vergene
La conversione di S. Paulo

Del mese di Feraio

La Purificatione di S. Maria
S. Biagio Veschovo
La Cathredra di S. Pietro
S. Mathya Apostolo

Del mese di Marzo

S. Gregorio Papa
L' Anunptiatione di S. Maria
S. Ambruogio di S. (2)
El Venardì Santo

Del mese d' Aprile

S. Marcho Evangelista
S. Pietro Martire

Del mese di Magio

S. Iacomo et S. Phylippo
La Envenzione di S. ✠
S. Johanni Porta Latina
S. Michele Angelo
L' Ascensione del nostro Signore
S. Iusto

Del mese di Giugno

S. Barnabe
S. Giovanni Baptista
S. Pietro et S. Paulo

(1) Cioè: i Consoli della mercanzia.

(2) Di Siena: cioè il beato Ambrogio Sansedoni.

Del mese di Luglio
S. Margarita V.
S. Maria Magdalena
S. Iacomo et S. Cristoforo
Del mese d' Agosto
S. Pietro in Vincula
S. Domenico Confessore
S. Lorenzo Martire
L' Assunptione di S. Maria
S. Bartolomeo Apostolo
S. Agostino
La Decollatione di S. Giovanni Bapt.
Del mese di Settembre
La Natività di S. Maria
La Exaltatione di S. ✠
S. Matteo Apostolo
S. Michele Arcamgelo principe
Del mese d' Otobre
S. Francescho confessore
S. Luca Evangelista
S. Undici milia Vergini et S. Ursule
S. Simone et Iuda
Del mese di Novembre
La festa di Tucti e Santi
S. Salvatore de l' universo seculo
S. Martino Vescovo
S. Clemente Papa
S. Katherina Vergine
S. Andrea Apostolo
S. Pietro Alissandrino Papa
Del mese di Dicembre
S. Amsano Martire
S. Nicolò Vescovo
S. Lucia Vergene
S. Thomè Apostolo
La S. Nativitate del nostro Signore
S. Stefano Martire
S. Giovanni Apostolo et Evangelista
S. Inocenti
S. Silvestro Papa

Capitolo XXXVII.

Di chiunque facesse contra 'l breve

Amcho è ordinato, ch' e rectore sia tenuto di cercare come a lui meglio parrà, se alcuno della decta arte fa, overo avesse facto, overo farà contra el Breve overo statuto della decta arte, overo contra el suo iuramento; et si provato fusse contra le predecte cose avere facto, paghi quello cotale che comtrafacesse, per ciascheuna volta al camarlengo della decta arte, ricevendo per la decta arte, x s.; et più e meno a la volontà del rectore, considerata la conditione della persona e la qualità del facto.

Capitolo XXXVIII.

Che 'l rectore debbia procedere contra chi facesse contra lo Breve

Amcho è ordinato et aiunto è, che e rectore della decta arte debia procedere contra ogni et ciascuno della detta arte che con-

trafacessero overo commettessero alcuna cosa contra lo statuto, overo che non fussero ubidienti al rectore, overo al signore: per accusamento overo per inquisitione overo per alcuno altro modo: servati o non servati (*sic*) le sollenità della ragione.

Capitolo XXXIX.

Della pena di chi offendesse l' arte

Ancho è ordinato, che se alcuno offendesse l'arte, overo l'università de' dipentori in deto o in facto, et dinuntiato fusse a rectore; sia tenuto quel medesimo rectore di cercare e punire chi contrafacesse, secondo la forma de lo statuto de la decta arte, et essi ne la publica convocatione e racolta dinuntiare e divetare e manifestare.

Capitolo XL.

Della pena di colui che non pagasse la sua condannagione

Ancho è ordinato, che se alcuno dipentore sarà condennato overo punito da rectore overo dal signore: e non pagasse la sua condennagione infra 'l termine a lui assegnato dal rectore sopradecto, ovvero none ubidisse al rectore della decta arte et de l' università predetta; comandisi a tutti quanti gli altri dipentori, che col detto divietato non abbiano a fare, nè esso riceptino, nè con lui participino in alcuno modo.

Capitolo XLI.

Come ciascheduno debbia dare et prestare aiuto e favore al rectore

Ancho è statuto et ordinato, che ciascheuno della decta arte sia tenuto di fare et di prestare et di dare aiuto et conseglio et favore al rectore overo al signore della decta arte, in mandare (*a*) executione gli statuti et gli ordinamenti della decta arte, et in acrescere et mantenere et tractare et fare gli onori et l'utilitadi della sopradecta arte, et in ogni et ciascheduna cosa, la quale s'apar-

tenesse overo se potesse apartenere al suo uficio per alcuna chagione, o in alcuno modo, a la sua volontade et richesta.

Capitolo XLII.

Che ciascheduno sia tenuto di tenere in credentia ogni segreto imposto per lo rectore

Ancho è ordinato, che ciascheduno della decta arte sia tenuto di tenere in segreto ogni credentia che gli fusse inposta dal rectore della decta arte a lengua (1) overo per iscriptura o per lo messo, del facto o per lo facto dell' arte de' dipentori, et altrui in alcuno modo o per alcuna cagione non manifestare, socto pena di xx s. et più et meno, a la volontà del rectore: considerata la conditione della persona et la qualità del facto.

Capitolo XLIII.

Chi facesse cosa che pertenga à danno o a vergona, (sic) e de la sua pena

Ancho è ordinato et statuito, che se avenisse che alcuno della decta arte facesse o dicesse alcuna chosa che paia al rectore et ài soi consiglieri che torni o pertenga a dampno o disinore della decta arte, overo contra lo onore et lo stato dell' arte predecta; sia punito et condempnato per lo decto rectore quello chotale che contrafacesse, per ciascheduna volta in x s. et in magiore et minore quantità, a la volontà del decto rectore, considerata la conditione della persona et la qualità del facto.

In nomine domini amen. Anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo quinto (stile comune: 1356), indictione nona, die decimo nono mensis Februarii

Correcta et approbata fuerunt omnia suprascripta statuta per sapientissimum et eloquentissimum virum dominum Richum de Morrano de Mutina, excellentissimum legum doctorem, iudicem appellationum, et maiorem sindicum comunis Senarum et officiales mercantie, et alios sapientes electos ad predicta per dominos Duodecim defensores et

(1) *Lengua* - senesismo, per lingua.

gubernatores reipublice et comunis Senarum, secundum formam statutorum comunis Senarum, cassantes omnia statuta quae contra honorem et statum comunis Senarum in aliquo loquerentur, et mandantes quod nullus utatur aliquo statuto raso vel abrogato sub poena in statutis comunis Senarum contenta.

Ego Symon quondam domini Rastauri de Rastauris de Mutina, imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius et ufficialis dicti domini Richi, predicte approbationi interfui, et de mandato ipsius domini Richi sindici, me subscripsi et publicavi.

Capitolo XLIV.

Di fare stime et pagare la taxa e in che modo

Ancho è ordinato et statuito per l'arte de' dipentori, che niuno possi stimare niuno lavoro senza licentia del rectore, et che non possi fare stima se non è de l'arte de' dipentori, e che niuno possi stimare, se prima coloro che vogliano far fare alcuna stima, non pagano al rectore de l'arte la taxa d'otto soldi per lira, al rectore, da quaranta lire in giù, et da quaranta in su, soldi quaranta, et la metà de la stima sia de l'arte, et l'altra delli stimatori. Et chi contrafà a tucto el soprascritto capitolo, caggia in pena di v lire per volta.

Vi è poi scritto così in carattere corrente del secolo XVII: Manca una carta, dove forse era l'approvazione di detti statuti fatta da' signori Nove, e fatta levare da' Dodici.

Capitolo XLV.

Che il kamarlengo ubidisca el rectore e in che modo

Ancho ordinato è, che se il camarlingo non mette ad essecutione quello che lo rectore gli imporrà o comanderà, acciochè non sia negligente nè timido, ch'elgli abbia un messo buono et sofficiente da fare ogni ambasciata e richiesta, e se a ciò il camarlengo fosse pigro, caggia in pena buona et grossa per ogni volta che contrafacesse, cioè in pena di xv s. per ogni volta.

Capitolo XLVI.

Che lo rectore possi fare racolta e del modo

Ancho ci pare di fare una adgiunta al capitolo che parla: che 'l rectore possa fare racolta quando li piace: cioè che non possa fare raccolta in minore numero che di diece conselglieri; sempre inteso in quello numero e conseglieri del rectore et de li detti diece conselglieri, o da ine in suso, sieno et essere debiano d'ogni mestiero, cioè delle figure e dell' arme et delle mura per iguale parte quanto più si pò; et lo rectore che in ciò fosse negligente, caggia in pena per ogni volta di xxv̄ s.

Capitolo XLVII.

Di portare el cero per la festa di santo Luca

Ancho ci pare che al capitolo che parla della festa di santo Luca, cioè di portare el cero, che non ostante che el rettore faccia la raccolta octo dì innanzi la festa, nondimeno faccia comandare a ciaschuno per se che porti el cero, però che non è mai che tutti sieno a la raccolta: et però ci pare di farne questa adgiunta: et se nol fa, caggia in pena di xx soldi.

Capitolo XLVIII.

Della eletione del rectore e Kamarlengo

Ancho; agiugnendo al capitolo che parla della electione del rettore; che come e tre electori ànno a fare el rettore, così facciano et fare debbano electione di tre buoni huomini, li quali sieno li migliori et li più sofficienti ch' eglino conosceranno in tutta l' arte; et che questi tre così eletti si debbiano scruttinare nella raccolta generale a boci segrete. Et colui delli decti tre che averà le più voci, sia et essere debbia rectore della decta arte; et se avenisse che due de' decti tre avessero le voci uguali, cholui che sarà di più tempo, rimanga rectore. El decto scruttinio sia tenuto per lo rectore vecchio, si veramente che lo rectore vecchio con suoi conseglieri dieno in prima le loro voci, acciochè al dietro non potessero fare rectore al loro senno; perochè

per una voce più o meno, potrebbbero fare e disfare chui ellino volessero; si veramente che quelli tre che saranno sopra decta electione, possano fare et fare debbano el camarlingo et li consiglieri dell'arte et sindichi, come prima facevano. Et lo rettore vecchio et suo consiglieri giurino nelle mani del camarlingo di tenere lo scruttinio bene et lealmente senza usare alcuna malizia di non dicere le voci a chui saranno date: et quando el rectore questo non facesse, caggia in pena di soldi xxxx.

In nomine domini. Amen. Anno millesimo trecentesimo LVII (stile comune 1358) indict. XI die XX mensis Februari.

Correcta et approbata fuerunt supradicta statuta et brevia per nobilem et sapientem virum dominum Lodovicum de Spoleto, iudicem appellationum, et maiorem sindicum comunis Senarum, et dominos officiales mercantiae, et alios sapientes electos ad predicta per dominos Duodecim gubernatores et defensores reipublicae comunis Senarum: cassantes et irritantes omnia statuta et brevia, quae contra honorem statum et libertatem comunis Senarum in aliquo loquerentur. Non intendentes per hanc approbationem derogare aliquibus statutis vel reformationibus factis vel fiendis comunis Senarum: volentes quod per hanc approbationem non derogetur iurisdictioni vel statuto alicuius officialis comunis Senarum vel iurisdictioni vel statuto officialium mercantiae, quam haberent de consuetudine vel de iure: et mandantes quod nullus utatur aliquo statuto casso vel abrogato, sub penis in statutis comunis Senarum contentis.

Ego Franciscus Angelitti de Trevio, imperiali auctoritate notarius, et nunc notarius et officialis dicti domini Syndici, predicte approbationi interfui, et de ipsius domini Syndici mandato me subscripsi et publicavi.

Seguono poi altre due approvazioni, una dell' ultimo Febbraio 1359 (1360), *e l' altra del* 21 *Aprile del* 1361.

Capitolo XLIX.

Come si faccia l' offerta per la festa di santo Andrea de' Ghallerani (1) *a la Misericordia*

Anco providero e ordinaro, che l'università de l'arte de' dipentori ogn' anno in perpetuo paghi overo spenda per la festa di

(1) Santificato dal popolo Senese, non dalla Chiesa.

santo Andrea de' Ghallerani quattro libre di danari, le quagli si debbano ponare e stribuire a ciascheuno per livra e per soldo, chome toccha e come parrà a l' imponitori de' detti denari, si veramente che le decte quatro libre si convertano in ceri e nel presto di due doppieri, sì come parrà e piaciarà a la detta università de' dipentori; sempre inteso, e dichiarato che la detta festa e offerta si faccia e fare si debba alla chiesa de la Misericordia de la città di Siena, e che ogni e ciascheuno dipentore sia tenuto e debba sotto pena di diece soldi per uno, essare a portare el ciero, come gli toccarà a la decta festa.

Seguono di poi cinque approvazioni, la prima del 15 *Febbraio* 1361 (1362), *la seconda del* 21 *Febbraio* 1362 (1363), *la terza del* 27 *Febbraio* 1364 (1365), *la quarta del* 24 *Febbraio* 1365 (1366), *la quinta del* 16 *Maggio* 1384.

CAPITOLO L.

Al nome dell' onipotente idio e de la sua benedecta madre vergine Madona Sancta Maria e di tucti Sancti e Sancte de la corte celeste e spetialmente del beato sancto Luca evangelista, capo e guida dell' università de' dipentori, el quale dipense e figurò la immagine de la Vergine Maria, madre del figliuolo di Dio.

Ordeniamo, che la festa del venerabile sancto Luca sia da ciascheuno dipentore solempnemente guardata, dentro e di fuore de la cictà che fusse, e che per la sua festa ciascheuno dipentore, cioè maestri, lavorenti che stieno ad anno, o a mese, overo a dì, o a lavorio, portino e portar debbano uno cero a le loro propie spese. E se avvenisse che alcuno fusse fuore de la città, cioè nel contado di Siena, che allora in quello caso, el suo compagno overo maestro sia tenuto di mandare uno cero a la decta festa per quel cotale che non fusse a Siena; sempre raguardata la conditione de la persona e la qualità del facto; e che la festa si debba fare e celebrare e onorare in perpetuo nella chiesa di santa Maria de la Misericordia da Siena, sicome fu deliberato ne la generale raccolta dell' università de' dipentori, facto el partito infra loro a lupini bianchi e neri, e vento (*vinto*) oltre alle due parti de le boci. Facta la sopradecta dilibaratione, ne la casa de la Misericordia da Siena, a dì XXX d' agosto MCCCLXVII.

Capitolo LI.

Che nessuno parli contro la dicta deliberatione di socto (1)

Ancho ordeniamo, che neuno dipentore ardisca overo prosuma i' neuna racolta overo di fuore da racolta, ragionare, arengare overo consegliare contra la sopradecta diliberatione, facta per la decta università; e se neuno contrafacesse a le predette cose, paghi e pagar debba al camarlengho della decta arte, ricevendo per la decta arte, x libre, e nondimeno quel cotale che contrafacesse, non possa avere nè offitio nè benefitio ne l'arte da ine a x anni prossimi che verranno.

Capitolo LII.

Che niun forastiero possi fare niuna trabalderia (2)

Ancho, acciocchè neuno forestiere possa fare alcuna trabaldaria o alchuna archimia, ordeniamo, che se nella cictà di Siena venisse alcuno forestiere, e in essa cictà con alcuno maestro lavorrà o ad anno o a mese o a dì o a lavorio; che sì tosto come cominciarà a lavorare, che 'l suo maestro dia sicortà all'arte per lui di vinti e cinque livre di denari senesi, *o veramente pigliando lavorio in suo capo. (Queste parole sono aggiunte dopo.)*

Capitolo LIII.

Se niun forestiero facesse botigha (3)

Anco ordeniamo, che se alcuno forestiere nella città di Siena facesse boctigha, o se con alcun altro dipentore s'aconpagnasse, che 'l decto forestiere paghi al camarlengo de l' arte cinque livre di denari, *o veramente pigliando lavorio in suo capo. (Queste parole sono aggiunte dopo.)*

Capitolo LIV.

Che nessun facci insegne da taverne (4)

Anco ordiniamo, che neuno dipentore possa nè debba fare

(1) Questa rubrica è scritta di mano più moderna.

(2) Di scrittura più moderna.

(3) Rubrica scrittavi modernamente.

(4) Anche questa, come sopra.

alcuna insegna da taverna, se none el camarlengo de l' arte in questo modo, cioè; che la 'nsegna non si possa vendare più che octo denari, e l'una metà di detti denari sia ed esser debba del-l' università de l' arte, e l' altra metà sia del camarlengo; e se 'l camarlengho non volesse fare le decte insegne, che esso possa farle fare a cui più gli piacerà, per quello medesimo prezzo.

In nomine domini amen. Anno domini millesimo CCCLXVII (1368) indictione V, die XXVI Februarii

Correcta et approbata fuerunt dicta statuta et ordinamenta per nobilem et egregium dominum Angelum Perilli de Guadagiaris? de Fulgineo, legum doctorem, iudicem appellationum, et maiorem sindicum comunis Senarum, et per sapientes offitiales mercantiae dicte civitatis, nec non per officiales electos per officium dominorum Duodecim. Cassantes et irritantes etc. etc.

Et ego Iohannes quondam Puctii de Camerino etc.

Segue di poi altra approvazione del 26 *di Marzo del* 1370.

Capitolo LV.

Che la festa di santo Luca sia celebrata et honorata da' dipentori nella chiesa de lo Spedale di santa Maria de la Scala di Siena

Al nome de l' omnipotente Dio e de la sua madre Madonna santa Maria et de lo benedetto missere santo Luca evangelista, guida et difensore, capo et padrone dell' arte de li dipentori, et di tutti li santi et sante de la corte del cielo. Amen.

Certi savi huomini dell' arte de' dipentori, electi et chiamati ensieme col rectore de la detta arte ne la genarale raccolta de' dipentori, insieme ragunati per dare ordine dove per ennanzi si debba honorare la festa del beato santo Luca evangelista per l' arte detta; per vigore de la balìa a loro data nella genarale raccolta; dirogato in prima solennemente ogni statuto che in contrario parlasse, come appare nel libro del camarlengo; furono in concordia et dilibararono, che nel nome di dio da quinci innanzi per lo rectore et tutti li sottoposti de la detta arte de' dipentori si s' honori la festa del detto santo Luca in ne la chiesa de lo spedale di santa Maria de la Scala, con quelli modi, con quella cera et con

quelle conditioni et a quella pena, che s'honorava la detta festa da quinci a dietro nella chiesa di santa Maria de la Misericordia. Si chè ognuno dipentore, maestri et lavorenti et loro maestri et compagni sieno tenuti et debbano, nel die del beato misser sancto Luca, a portare lo cero a la festa a lo spedale Sante Marie de la Scala, ad accompagnare el suo rettore, come doveva portare et accompagnare a lo spedale de la Misericordia. Et questo statuto vaglia et tenga, non obstante alcuno altro statuto, che in contrario parlasse.

In dei nomine Amen. Anno domini ab incarnatione eiusdem millesimo trecentesimo setuagesimo nono, indictione tertia, tempore domini Urbani divina providentia Papae VI, die ultimo mensis Novembris

Correcta et approbata fuerunt suprascripta statuta et ordinamenta per nobilem et egregium legum doctorem, dominum Iohannem quondam domini Bernardini de Lapis de Bononia, honorabilem iudicem etc.

Ego Iohannes Iacobi de Sacilio, publicus imperiali auctoritate notarius etc.

CAPITOLO LVI.

Che ciascuno sia tenuto a portare il cero per la festa di santo Lucha

Ancho ordiniamo, acciocchè la festa di misser santo Lucha si faccia orevole e bella, che ciascuno dipentore el quale è a Siena o presso a quattro miglia, debba in persona rechare uno cero di lira, e aconpagnare il rectore infino ch'è tornato nell'arte. E'ntendasi in questo modo: ch'e maestri de le butighe overo de le mura debano portare un cero di libra; e garzoni debano portare un cero di meza libra; e chi non fusse sano overo chi fusse nel contà (sic) di Siena, mandi uno cero per lo sopradetto modo: e chi a ciò contrafacesse, paghi a l'arte cinque lire, si veramente che la mità torni a l'arte, e l'altra agli uficiali della merchantia.

CAPITOLO LVII.

Di non fare alcuna cosa a zondadari contro forma di statuto

Ancho ordiniamo, che neuno sottoposto de l'arte de' dipintori possa nè debba prestare o vendare o donare a neuno zonda-

daio o loro garzone neuna massarizia atta a dipigniare, nè pennegli nè colori nè colore mordente, nè disignare alcuna cosa in carta overo in zondado, se non a colui di chui fusse overo a suo factore, nè i' neuno acto che tornasse in danno de l'arte, o in vergognia; e chi contrafacesse al decto capitolo, sia punito e condannato in diece lire, si veramente che la metà torni a l'arte, e l'altra agli ufficiali de la mercantia; e ch' e rettore sia tenuto a fargli pagare; e che ciaschuno possa accusare a rectore chi contrafacesse, e abi la quarta parte del bando, e 'l suo nome sia tenuto segreto.

Capitolo LVIII.

Di chi dicesse vilania o parole ingiuriose al retore

Ancho ordiniamo; agiognendo al capitolo che parla di chi dicesse vilania al rectore; che qualunque sottoposto d' essa arte dicesse a retore mentre ch' è in oficio, alcuna vilania o parole che li tornassero in vergognia overo minacciatorie; paghi per ciascuna volta cinque lire al camarlengho, ricevendo per la detta arte, si veramente che la metà torni a l' arte, et altra agli uficiali de la mercantia.

Capitolo LIX.

Di chi tolesse alcuno lavorio che fusse tolto per altro dipentore

Ancho ordiniamo; agiognendo al capitolo che parla di non tollare lavorio l' uno a l' altro; che chi tolesse alcuno lavorio, el quale avesse tolto a fare alcuno sottoposto, del quale si fusse ricivuta tenuta, o che n' aparisse scritta overo testimonanza: e chi a ciò contrafacesse, sia punito in xxv̄ lire a pagare al camarlengho de l' arte, si veramente che la metà torne (sic) a l' arte e l' altra agli uficiali de la mercantia; e nondimeno renda il detto lavorio a cholui che prima l'aveva tolto: e questo non s' intenda, facendolo con parola di chi prima avesse tolto tale lavorio. E s' e rectore fusse nigrigente a fare pagare la sopradetta pena; che a la fine del suo uficio sia strecto dal nuovo rectore a pagare essa pena per simile modo.

Capitolo LX.

Come il chamarlengho sia tenuto a rendare la sua ragione infra xv dì

Ancho ordiniamo, acciochè l' arte abi el suo dovere, che ciascuno chamarlengo che pei tempi sarà, sia tenuto a rendare la sua ragione infra quindici dì a l' escita del suo uficio, e assegnare al camarlengho nuovo ogni mobile e pegni e massarizie de l' arte, e che la sua ragione si legha a la prima racolta ch' e rectore nuovo farà; e se non rende infra 'l dicto tempo la ragione e le cose de l' arte, s' intenda essare condannato a pagare a l' arte quaranta soldi; e se 'l rectore fusse nigrigente a fare pagare la sopradecta pena, chagia in pena a pagare a l' arte cinque lire, sì veramente che la metà torni a l' arte, e l' altra agli uficiali de la mercantia.

Ancho fu proveduto nel consiglio de' XXXVI de l' università de la mercantia de la città di Siena a dì XXVIII d' aprile MCCCCII che al presente Breve s' agiunga el capitolo qui sotto scritto, del quale questo è el tenore (1).

Capitolo LXI.

Di non comprare le cose sospette di essere furate e della sua pena (2)

Volendo provedere, che difetti non si comettano e massimamente furti, fu proveduto et ordinato in esso consilio, che neuna persona sottoposta al presente Breve compri per se o per altrui, nè faccia comprare alcuna cosa, come sono, vestimenta, ferramenta, pannamenta, uopera di lino, oro o ariento, da alcuna persona sospetta, la quale si potesse presumere tal cosa essare venuta a le mani sue non licitamente nè lealmente, nè etiandio essere comprata meno che debitamente; a la pena di perdare tal cosa comprata, e d' essare condannato tale compratore in altrettanto, quanto vale tale cosa comprata; e 'l camarlengo de l' arte sia tenuto mettare ad sua intrata tale condennagione, e rettore così faccia

(1) Questo paragrafo e il seguente Capitolo sono di scrittura del secolo XV.

(2) La rubrica è di mano del secolo XVI.

fare oservare, a la pena del doppio, se in tale cose fussoro negligenti ad mandare ad executione; Et ciascuno possa dinuntiare et accusare, e 'l suo nome sia tenuto secreto.

Vi è scritto in piedi sotto rogito di Salerno di Giannino che i detti capitoli e statuti furono approvati il 10 *Maggio* 1402.

A fol. 20 *verso, senza che vi sia scritto altro, vi sono notati i nomi, come appresso:*

(N. B. *Ho raccolto qui le notizie di quei pittori dei quali non verrà altra occasione di parlare in seguito.*)

Lippo di Vanni (1) Iacomo di frate Mino

(1) Fu pittore e miniatore. Abitava nella parrocchia di San Maurizio. Risiedè nel supremo magistrato della Repubblica nel 1360 per i mesi di luglio e di agosto; e nel 1373 per i mesi di gennajo e di febbraio. Nel 1352 dipinse nell' antico ufficio della Bicherna una incoronazione di Nostra Donna, la quale fu ricoperta dall' intonaco, allorchè nel 1445 Ansano di Pietro dipinsevi lo stesso soggetto che tuttavia è in essere. Fino ai nostri giorni si era conservata la iscrizione che ricordava il pittore e l' anno di quella antica Incoronazione. Il Padre della Valle, e il Romagnoli la riferiscono in questa forma:

LIPPVS . VANNIS . DE . SENIS . FECIT . HOC . OPVS . ANNO . DOMINI . MILLESIMO . TRECENTESIMO . LII .

Dipinse ancora nel 1372 una Nunziata nel chiostro di S. Domenico, ora quasi perduta, essendosi a fatica ai nostri giorni scoperto di sotto il bianco di calce, la testa della Vergine e quella dell' Angelo. Sotto eravi scritto:

SEPTANTA . E . DVE . E . TRECENT' . ANNI
DA . SIENA . QUI . DIPINSE . LIPPO . VANNI

Ecco le memorie di cose d' arte che ho trovato di lui.

1344. 14 Agosto. -- Lippo di Vanni miniatore ebbe ij fiorini vij soldi; le quagli sette libre li demo in sua mano contanti per compimento della miniatura che fecie del nostro lezionario, el quale avia cominciato Simone di Gheri (*Bulgarini*) (Archivio dello Spedale di Santa Maria della Scala di Siena Libro de' Debitori e Creditori dal 1317 al 1416 a carte 101.)

-- 31 Settembre. -- Lippo miniatore ebbe iij fiorini d' oro, e quali pagamo per lui a Niccolò di misser Filippo deli Scotti per lo nostro Lezionale, che haveva posto pegnio: et sono posti che li debbia dare al libro darricogliare (*da ricogliere*) fiorini xlvi (Archivio detto; Libro detto: a carte 176 verso.)

1352. 30 Giugno. -- Item magistro Lippo di Vanni (*sic*) pintori, pro pictura quam fecit in biccherna, videlicet Coronatio Nostre Domine, lxxxv libras, xvj sol: viij den. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Libro d' entrata e uscita della Biccherna, ad annum, a carte 144.)

Lucha di Thomè (1)

1375. Marzo. -- A maestro Lippo di Vanni sei fiorini d'oro, trentun soldi, per la dipentura che fecie degli sportelli del Crociefisso di Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro d' entrata e uscita del Camarlingo ad annum a carte 76.)

(1) Luca di Tommè di Nuto del popolo di S. Pellegrino sposò ai 3 di agosto del 1375 madonna Miglia (*Emilia*) del fu Giacomino. Risiedè per luglio e agosto del 1373 e per settembre e ottobre del 1379. Fu Luca, secondo il Vasari, discepolo del Berna. Ma nella vita di questo artefice senese (Vasari: edizione del Le Monnier Tomo II. pag. 164.) noi abbiamo sospettato che piuttosto da Simone Martini, o da Lippo Memmi apprendesse egli i principj dell' arte, trovandosi che già nel 1355 e nel 1357 era pittore. E qualora volesse tenersi col Vasari, bisognerebbe dire che il Berna, o meglio il Barna, come si ha dal Ghiberti, non fosse così giovane allorchè nel 1381 morì. Anzi se potesse credersi che il Berna fosse quel tale Barna di Bertino pittore del Popolo di S. Pellegrino che nel 1340 si trova nominato fra i giurati al Tribunale della Mercanzia, sarebbe forza il concludere che questi al tempo della sua morte dovesse essere in età di oltre sessant' anni. La qual cosa farebbe probabile che Luca fosse stato suo discepolo.

Le tavole che restano ancora di lui, e che ce lo mostrano pittore molto ragionevole, sono le seguenti.

Dietro l' altar maggiore della Chiesa de' Cappuccini fuori del castello di S. Quirico in Osenna è la parte di mezzo di una tavola, dove è figurata la Vergine col divin figliuolo in braccio seduta sulle ginocchia di Sant' Anna. Sotto vi è scritto: LUCAS . THOME . DE . SENIS . PINSIT . HOC . OPVS . M . CCC . LXVII. I laterali sono in Sagrestia.

Nell' Oratorio detto Monasterino alle Tolfe fuori della Porta San Viene, a due miglia da Siena, è un' Ancona molto guasta nella quale è dipinta in mezza figura la Vergine col bambino Gesù, e due santi per ciascun lato. Nella cornice a fatica si legge: LVCHAS . THOME . DE . SENIS . PINXIT . HOC . OPVS.

Una terza tavola di lui si conserva nell' Accademia delle Belle Arti di Pisa, e rappresenta un Crocefisso nel mezzo, e la Madonna e S. Giovanni ai lati. Sopra la croce è il Padre Eterno. In basso è scritto: LVCAS · TOME . PINXIT . HOC . A . S . M . CCC . LXVI.

Le memorie che ho potuto raccogliere intorno a questo artefice sono queste.

1373. A maestro Luca di Tommè pittore, per suo salario d'una tavola che fu fatta d' ordine del Generale Consiglio ad onore et reverenza di sancto Pavolo apostolo, nel tempo che il Comune di Siena vense la Conpagnia del Cappelluccio: e per legname, oro e colori e altre cose necessarie: la quale fu stimata da maestro Jacomo del Pellicciaio, e da Cristofano di Cosona, sufficienti pittori (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Uscita della Biccherna, ad annum carte 42 verso.)

1389. 25 Aprile. Maestro Lucha e compagni dipintori ebero contanti in lo-

Christofano di Chosona (1)

ro mani, tutti e tre presenti, fiorini otto per fare la tavola de' calzolai. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Memoriale di Domenico Venturini, segnato D. 10. a carte 89 verso e 90 verso.

(1) Si vuole che fosse dei Ponzi, famiglia diversa dai Ponzi nobilissimi e de' *Grandi*, i quali ebbero la loro sepoltura in S. Francesco. Nacque da un Ser Benuccio, o Nuccio, e pare che il cognome o soprannome di *Cosona* venissegli o dalla villa di questo nome nel contado di Siena, da cui discendessero i suoi, o dall' essere stato discepolo di un tal Cosona di Cello pittore nominato nel 1518. Cristoforo abitò nel popolo di S. Cristoforo ed ebbe un figliuolo per nome Antonio, marito nel 1585 di Andrea di Centi Maggioli, cuoiaio; e due figliuole, Bartolommea cioè, sposata a Cristoforo di Giovanni, rigattiere; e Costanza moglie nel 1584 di Tegliaccio d' Angelo Tegliacci. Appartenne al Monte o Ordine de' Riformatori e nel 1568, dopo la cacciata dei Dodici dal governo, fu uno dei diciotto Riformatori del nuovo Reggimento della Repubblica.

Risiede ancora nel 1570 e 1571 per i mesi di settembre e di ottobre. Fu nel 1570 uno de' Dodici uomini eletti a impegnare o vendere i beni del Comune, per far denaro onde comprare grano. Nel 1571 è uno degli Ambasciatori al nuovo Senatore Nel 1575 stette a riformare Casole. Nel 1576 fu castellano di Sassoforte; nel 1578 fu uno degli Alliratori. Nel 1581 era Operajo della Chiesa di S. Cristoforo; e nel 1579 uno de' Consiglieri dell' Opera del Duomo. Cristoforo di Cosona morì nel febbraio del 1589, e fu sepolto in S. Domenico.

Ecco le memorie che ho raccolto intorno alle sue opere d' arte.

1564 23 Luglio. Cristofano di chosona dipengnitore aue dato adì xxiij di luglio 1564 per la dipentura di stagiuoli di quatro dopieri e l' arme de' Petroni e l' arme de' Rossi per l' anovale di Franciescho di Nicolacio (Archivio dello Spedale. Libro de' Conti correnti segnato C dal 1564 al 1571 a carte 5.)

1569. Cristoforo di Cosona lavora pel Duomo. (Archivio dell' Opera del Duomo. Entrata e Uscita ad annum.)

1570. A Cristofano di Chosona dipentore per dipentura el detto lanpanaio (*di legno, fatto per maestro Cecco del Giucca pella Cappella del Campo*) a sue ispese di giesso e di cholla e d' azuro e di vernicie e di doratura e d' oglio di semellino, sei fiorini e mezzo. (Archivio detto. Libro della Cappella del Campo, ad annum carte 107.)

1573. 20 Novembre. A Vincenti di Lutino e Agnolo di Piero, e Cristofano di Cosona, lire otto di denari per una chasa (*cassa*) ferata o dipenta, per mettervi dentro gli uficiali nuovamente fatti (*cioè i nomi loro*). (Archivio delle Riformagioni Entrata e Uscita della Biccherna ad annum).

1574. A Cristofano di Chosona dipentore, quaranta soldi per mettare di colore i quattro Santi che sono a chapo el leggio. (Archivio dell' Opera del Duomo. Entrata e Uscita, ad annum.)

1578. Cristoforo di Cosona de Senis, pro mille pezze auri fini battuti pro depectura Tribune. (Archivio dell' Opera del Duomo di Orvieto. Entrata e

Fede di Nalduccio	Pietro di Ser Dota (2)
Giovanni di Sera (1)	Paolo del maestro Neri (3)

Uscita, ad annum.)

1389. Febbraio. Christoforus di Cosona pictor, sepultus est in claustro in sepulcro suo die xvij februarii. (BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA. Necrologio di S. Domenico carte 34 verso.)

(1) Credo che fosse figliuolo di Ser Giovanni di Bindo miniatore, che lavorava fra il 1294 e il 1315. Il nostro pittore fu in prima detto Giovanni del Sere, poi corrottamente Giovanni di Sere e di Sera. Ebbe in moglie Caterina che fu figliuola di maestro Donato di Martino, pittore e fratello del celebre Simone. Giovanni di Sera nel 1368 risiedè nel supremo magistrato per i mesi di luglio e di agosto: e nel 1373 fu centurione del Terzo di S. Martino.

Ho di lui questa sola memoria artistica:

1340. Iohanni Sere pictori, novem solidos denariorum, quia depinxit xxvij libros notariorum Capitanei Populi, cum arma dicti Capitanei. (BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA Entrata e Uscita della Biccherna ad annum).

(2) Fu del popolo di S. Cristofano, e nel 14 di febbrajo del 1348 sposò Margherita di maestro Tino di Camaino, scultore. Nel 1377 si trova che egli aveva in moglie Becca di Andrea di Fuccio, e che nello stesso anno risiedè per i mesi di novembre e di dicembre. Nel 1388 era già morto. Di Pietro di Ser Dota ho questa unica memoria come pittore.

1360. A Pietro di Ser Dota dipentore, trenta soldi, e quali ebe per lavatura e netatura due tauole; quella di santo Sano e quella di santo Bartalomeio. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita del Camarlingo, ad annum a carte 66 verso).

(3) Abitò nel popolo di S. Quirico e nel 5 Luglio del 1343 sposò Margherita di Ambrogio di Salvi, bastiere. Risiedè nel novembre e dicembre del 1363 e nel settembre ed ottobre del 1378.

Io non dubito di asserire che Paolo sia stato discepolo di Ambrogio Lorenzetti. Nel Portico della Chiesa del Convento di Lecceto esistono pitture a verde terra che rappresentano le opere di Misericordia, il Paradiso e l' Inferno. Il Padre della Valle, che nel Volume II. pag. 226 delle Lettere Senesi le descrisse, ne fa autore il Lorenzetti: ma nell' estratto di un Libro di quel Convento, nel quale sono notate dal 1317 al 1373 le spese fatte per la edificazione e l' ornamento della nuova Chiesa di Lecceto, si legge la seguente partita, la quale ci accerta dell' autore di quelle pitture.

1343. Giugno. Item a Pauolo che dipense il portico a suo rischio L. 16. B. 12.

Ecco altre sue memorie artistiche:

1349. Pauolo del maiestro Neri dipegnitore die dare ij fiorini d' oro, i quali li prestò frate Bartolomeo Vanegli a le Sere. (*Serre*) Di questi denari auemo auti ij fiorini d' oro, i quali li schontiò in dipegniare al tempo di misser Mino, l' archo che va al Pelegrinaio. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA. Libro di Conti correnti segnato A dal 1338 al 1355 a carte 203 verso).

Angnolo di Nalduccio
Bartalo del maestro Fredi
Iacomo di Cino Arrighi (1)
Andrea di Vanni
Nicholò di Buonachorso (2)

1366. A Maestro Pavolo del maestro Neri, raconciatura la madona e gli angeli che stano apicati, di Duomo, con cieri. Istetivi tanto tempo quanto maestro Jacopo (*del Pellicciajo*) ch' ebe due lire e oto soldi (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Entrata e Uscita ad annum carte 30 verso).

1366. A maestro Paolo vintiquattro fiorini d'oro per dipintura la siconda volta di Duomo a chapo il coro. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum).

1382. 12 Luglio. Paulo di maestro Neri adi 13 luglio, 4 lire, diei per lui ad Andrea del Bora che gli aitò a dipegniare e ceri.

--- 18 Luglio. E die dare a di 18 luglio uno fiorino d' oro; diei per lui a Lando di Stefano dipentore che gli atò (aiutò) a dipegniare i ceri.

--- E die dare a di 19 luglio, diei per lui a Simone di pauolo di bosco dipentore.

--- E a di 25 Luglio die uno fiorino, tre lire e sei soldi, diei per lui a Galgano dipintore. (ARCHIVIO detto. Memoriale di Duccio di Viva di Guido, segnato D. 7 a carte 2).

(1) Il ricordo più antico che io abbia trovato dell' esser suo, è del 1352. Ebbe in moglie Giovanna di Donato ed abitò nel popolo di S Pietro a Ovile. Nel 1361 era castellano del cassero di Paganico. Risiedè per il bimestre di luglio e agosto del 1375; per marzo e aprile del 1381; e per settembre e ottobre del 1382. Nel 1385 era castellano del cassero di Seggiano.
Son queste le memorie delle sue opere:

1361. (1362) Marzo. A Jachomo dipentore vinti soldi per dipigniare el muro dietro a le due tauole di duomo che si mutaro. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Entrata e Uscita ad annum).

1376. A Jacomo di Cino dipentore, fiorini vintuno d' oro, soldi vinti, per quatro mesi, otto di che servì all' uopera a dipègniare el chapello della tavola di duomo per fiorini cinque d' oro al mese. (ARCHIVIO detto. Uscita ad annum a carte 76 verso).

1379. (1380) 5 Febbraio. Jachomo di Cino dipentore, die dare lire tre, soldi quindici per parte di paghamento di dipegniare gli sportegli, e 'l tabernacolo de la inpeschiata di San Danielo: a di 5 di Ferraio. (ARCHIVIO detto. Memoriale, ad annum a carte 42 verso).

1380. A Jachomo di Cino dipentore fiorini uno, lire sei, soldi diciotto, denari due, per dipengnitura gli sportegli e la tettoia di San Danielo e per dipentura la chasetta (cassetta) di San Danielo. (ARCHIVIO detto. Libro di entrata e uscita ad annum a carte 54).

(2) Fu forse figliuolo di Buonaccorso di Pace pittore. Niccolò risiedè pel bimestre di maggio e di giugno del 1372, e di marzo e di aprile del 1376 (1377). Nel 1381 era Confaloniere del Terzo di S. Martino. Morì nel 1388. Esistono tuttora due pezzi d' una tavola da lui dipinta nel 1387, ma gua-

Galgano del maestro Minuccio (1) Biagio di Ghoro (2)

sti e sformati. Sono essi nella chiesetta di S. Margherita presso il villaggio della Costa al Pino fuori della Porta di S. Marco, a due miglia da Siena. Era rappresentato in uno, che è il laterale, un S. Lorenzo, ora divenuto una Santa Margherita, e nell' altro, che era il pezzo di mezzo, la Vergine seduta in trono che ha in braccio il Bambino Gesù. Sotto il trono è questa iscrizione.

NICHOLAVS : BONACHVRSI . ME . PINXIT . A . DNI . 1387.

Queste sono le sue memorie di arte:

1376. Aprile. A chocchо (*Niccolò*) dipentore fiorini trentadue, soldi vinti per sei mesi e tredici dì, tre quarti, che servì all' uopera a dipegnare el chapello della tavola, per fiorini cinque d' oro el mese. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro del Camarlingo, Entrata e Uscita, ad annum, carte 79.)

1383. Nicholò di buonachorso dipentore diè dare sei fiorini, lire trenta; apare a liro (*libro*) di Giorgio d' Andreia a fo: 123. Fuor (*fuoro*) significhati a giorgio, per giovani del Fonda chamarlengho de l' uopara.

Schontiò (*scontò*) e detti denari ne la tavola che fecie di santo Danielo. (ARCHIVIO detto. Libro Nero dal 1394 al 1404 carte 71.)

1388. Maggio. Nicholaus bonachorsi, pictor, sepultus est in claustro, die XVII. Madii. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico, carte 34 verso.)

(1) Abitò nel popolo di S. Antonio, e le memorie che ho di lui sono dal 1360 al 1387 nel qual anno morì. Fece dal 1360 al 1370 all' Opera del Duomo lavori di poca importanza. Ecco altre sue notizie:

1373: 15 d' Agosto. A Galghano dipentore per dipegnare e pennoni de le trombe e 'l ghonfalone del Duomo: lire xxvij e sol. xvj.

--- 21 Novembre. A Ghalgano del maestro minuccio, lire vinti due per dipentura e penoni de le trombe e de le nachere del Chomune di Siena. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA, Entrata e Uscita della Biccherna Libro segnato di N. 153.)

1386 (1387). Galganus magistri Minuccii, sepultus est die viiij Martii in platea ante portam Ecclesie mulierum. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di San Domenico, carte 33 verso.)

(2) Credo che sia l' avolo di Martino di Bartolommeo, pittore, del quale verrà occasione di ragionare a lungo più innanzi. Di Biagio di Goro ho memorie che dal 1363 giungono fino al 1377. Egli risiedè nel 1371 pel bimestre di novembre e di dicembre; e nel 1377 per i mesi di luglio e di agosto.

Di cose d' arte ho di lui queste notizie:

1369. A Biagio di Goro dipintore, lire quatro e quatordici soldi per C pezze d' or fino, che si mise a la madonna sopra la porta dinanzi, verso lo spedale: e per sua fatiga, vinti soldi. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Entrata e Uscita ad annum a carte 44 verso.)

1370. A Biagio di ghoro dipentore, perchè misse d' oro el chapitello della cholona del metallo che fecie Miche (*le*) di Ser Memmo, e missella a cho-

Christofano del maestro Bindoccio (1)

lori e mordente: per sua fatiga soldi 40. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita della Cappella del Campo, ad annum a carte 104.)

(1) Ebbe il soprannome di *Malabarba*. Fu dei Consiglieri del Terzo di S. Martino nel 1386. Dalle non poche opere d' arte fatte da lui dal 1361 al 1406 apparisce artefice di qualche valore. Eccone i documenti:

1361. 27 Settembre. A Cristofano del maiestro bindoccio, e Francio di Vannuccio dipentori, per dipentura e lavorio, le quagli (*cose*) fecero ne la tera di Montalcino in più luoghi: la quale (*dipentura*) è stata dichiarata e veduta per Pietro Franchini operaio de la chamera, chon più altri dipentori, fiorini quatordici, soldi cinque. Lire 48. 4. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1382. Meio di pero e Cristofano di maestro Bindoccio, dipintori, dieno auere per due agnioletti che fero e rinfrescàro che stano in su l' altare magiore di Duomo, diece fiorini d' oro. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale di Duccio di Viva Guidi. D. 7. a carte 52 verso.)

1392. A Cristofano del maestro Bindoccio, e Meio, dipintori, fiorini cinque, lire due, per parte di paghamento del Salvadore che feciero a la Capela del Champo. (ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Uscita del Camarlingo, ad annum, a carte 51.)

--- Cristofano del maestro Bindoccio, dipegnitore, ànne dati fiorini sei d' oro, e quagli sonno per paghamento, cioe per parte di fiorini diciotto d' oro de' avere d' una tavola dipense alla Chapella del Champo. (ARCHIVIO detto. Libro Nero, a carte 132.)

1393. 7 Settembre. Deliberaverunt quod Cristoforus magistri Bindoccii et Meus pieri, pictores, pro ipsorum labore et manifactura tantum, ultra alias concurrentes expensas colorum, pro pictura armorum domini Comitis Virtutum, que pinxerunt ad Januam Camollerie; habeant viginti florenos auri, computata omni quantitate quam habuissent dicta causa. Et hoc, quia Paulus Johannis Fei, et Johannes Jacobi, pictores, in quos commissum extitit per Dominos Priores predecessores, declaraverunt ipsos habere debere xviij florenos, ut supra. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Concistoro ad annum.)

1395. A Cristofano del maestro Bindoccio, dipentore, soldi cinquanta, i quali ebe infino a dì 13 d' Aghosto, per suo lavorio fece a la madona dinanzi a la facciata del duomo verso lo spedale; chè la rinfreschò. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum a carte 53 verso.)

1403. 12 Aprile. A Cristofano di maestro Bindoccio, dipentore a di xij d' aprile, fiorini tre d' oro, soldi vinti, e quali sonno per resto di fiorini xviij dovea avere d' una tavola nella chappella del Champo: chome ci fe' chiaro franciescho di Vannuccio che fu hoparaio: e troviamo il resto lui avere auti per l' uscita di Giovanni d' Andrea, pizicaiolo, et ghabriello di Giannino di Gucci che furo chamarlinghi dell' opera. Dati per diliberazione di Benedetto d' Alesso hoparaio. Contati a lui in sua mano. (ARCHIVIO detto. Libro detto a carte 35 verso.)

Francesco di Piero (1)
Nello Betti (2)
Iacomo di Bindo (3)
Franciescho di Neri (4)
Niccholò del maestro Vannuccio

1406. Cristofano di maestro Bindoccio detto *Malabarba* die auere fiorini diecie, e quali furo per una uolta che esso compì: la quale auena chominciata Giusafà di filipo, a chapo la chapella di santo Antonio. La quale lodò Giovanni di Jachomo, Piero di Bacharello, dipentore (ARCHIVIO detto. Creditori e Debitori dal 1404 al 1419 a carte 196 verso.)

(1) Di Francesco di Piero di Bertuccio che fu de' *Giovannelli*, ed abitò nel popolo di S. Antonio, le memorie che ho, vanno dal 1371 al 1380. Nei mesi di gennaio e di febbraio del 1371 risiedè nel supremo magistrato della Repubblica. Nel 1373 diede in moglie a Lorenzo di Vanni, pittore, Margherita sua figliuola. Furono pittori ancora Piero ed Antonio, suoi figliuoli. Di lui ho questo solo documento che riguardi lavori artistici.

1380. A Franciescho di Piero, dipentore, fiorini due, soldi trentasette, denari sei, per dipengnitura el tabernacolo di san Danielo, dentro, senza gli sportegli. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita del Camarlingo, ad annum, a carte 54.)

(2) Fu del popolo di S. Antonio, e nel gennajo del 1357 sposò Caterina di Giacomo. Lo trovo nominato dal 1336 al 1396. nel qual anno forse morì. Tuccio di Betto di Tuccio, parimente pittore, fu suo fratello, e se ne ha ricordo fin dal 1343. Maestro Nello nel 1359 dipinse nella Sala del Consiglio del Pubblico Palazzo in compagnia di Lippo di Vanni. Di Tuccio di Betto è questo il solo documento artistico che io conosca.

1338. Lunedì 3 Gennajo anco a Tuccio di Betto di Tuccio, dipentore, lire dieci che furono per dipentura di schudiccioli a' libri della Podestà vecchia. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

(3) Fu della parrocchia di San Donato. Le memorie di lui vanno dal 1329 al 1385. Eccole.

1329. 30 Dicembre. In primis x sol: Jacobo Bindi pictori, quia pinxit quindecim libros domini maioris Sindici.

--- Item j. libram, iij. solidos, iiij. denarios Jacobo bindi pictori, pro pictura quadraginta scudicciolorum super libris domini potestatis. (LIBRERIA PUBBLICA DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1385. Jacomo di Bindo dipentore dipinge i regoli della tettoia dello Spedale. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DELLA SCALA. Libro di fra Matteo di Raffaello, camarlingo, ad annum, a carte 17.)

(4) Fu del popolo di S. Giorgio. Le sue memorie sono dal 1350 al 1370. Questa sola è d' arte.

1370. A maestro Francesco di Neri, e 'l figliuolo (*Neri*) cinque libre, dodici soldi, per scialbare le mura della chiesa per dipegniare la chapella di santo Savino. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum a carte 67.)

Francio di Vannuccio (1)
Andrea di Francieschо
Pavolo di Viva (2)
Andrea di Turino (3)
Tomasso di Nicch† luccio
Chele di Vanni (4)
Francieschо di Vanni (5)
Ghabriello di Saracino (6)
Lorenzo di Vanni (7)

(1) Credo che quest' artefice sia persona differente da Francesco di Vannuccio detto *il Chiancianese*, il quale visse nei medesimi tempi, e fu parimente pittore. Di Francio di Vannuccio la più antica memoria che io abbia, è del 1361; la più recente è del 1388. Parlando di Cristoforo del maestro Bindoccio detto *Malabarba*, ho riferito un documento che riguarda anche il presente artefice. Aggiungo ora i seguenti.

1362. A Francio dipentore sono dati 15 soldi per lavori fatti di sua arte all' Opera del Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA Entrata e Uscita ad annum, carte 86.)

1388. A Francio dipentore per la tavola de' frategli, soldi sedici. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro d' entrata e uscita della Compagnia di S. Antonio, a carte 29.)

(2) Nessuna memoria d' opere d' arte ho potuto trovare di lui. Fu forse figliuolo di Viva di Lando, orafo, il quale in compagnia di Ugolino del maestro Vieri, lavorò per la chiesa di S. Giovenale di Orvieto il tabernaculo di ottone dorato per conservarvi la testa di S. Savino: come apparisce dalla iscrizione appostavi, che dice così: VGOLINVS . ET . VIVA . DE . SENIS . FECERVNT . ISTVM . TABERNACVLVM . Ora il tabernacolo si conserva nella Cattedrale di quella città. Paolo risiedè per i mesi di settembre e di ottobre del 1378.

(3) Lo trovo nominato nel 1362 e nel 1378. Risiedè nel 1382 pel bimestre di maggio e di giugno.

(4) Risiedè per i mesi di maggio e di giugno del 1366. Altra memoria non ho di questo artefice.

(5) È il fratello del celebre Andrea di Vanni, pittore. Abitò nel popolo di S. Antonio, ed ebbe in moglie Angela di Francesco di Goro Monaldetti, morta nel gennaio del 1398. Da Francesco nacque nel 1381 Vanni, orafo, il quale nel 1404 era schiavo in Barberìa. Il nostro pittore, che fu consigliere pel Terzo di S. Martino nel 1386, morì ai 6 di Novembre del 1394 e fu sepolto in S. Domenico: Eccone il documento

1394. VI Novembris. Franciscus pictor, sepultus est die VI Novembris in introitu cimiterii ad sinistram in sepulcro suorum. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico a carte 38.)

(6) Abitò nel popolo di S. Egidio e fu figliuolo di Saracino di Mato, e di Giovanna. Nel 1385 sposò Margherita. Indorò la tavola che Spinello Aretino dipinse nel 1385 ai Monaci di Montoliveto maggiore. (Vedi Vasari Vita di Spinello Vol. II. pag. 194, Firenze; Lemonnier.)

(7) Lorenzo di Vanni di Domenico del popolo di S. Egidio, sposò nel 1373 Margherita figliuola di Francesco di Piero Bertucci, pittore. Non conosco di lui

Piero di Bacharello (1)
Giusaffà di Filippo (2)
Nuccio di Neruccio
Meo di Piero (3)
Nanni di Franciescho
Angnolino di Gintile

che questa sola memoria d' arte.

1376. A Lorenzo di Vanni dipenttore, fiorini trentadue d' oro, soldi quattro per suo salario di sei mesi e dodici dì e mezzo, che servì all' uopara a dipegnare el chapello della tavola di duomo, per fiorini cinque d' oro al mese. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro del Camarlingo, Entrata e Uscita ad annum, carte 79.)

(1) Abitò in prima nel popolo di S. Pellegrino e poi in quello di S. Egidio. Tora sua madre morì nel 1343. Nel 1359 ai 24 di Marzo sposò Pia di Gucciarello, morta nel Dicembre del 1377. Pietro ai 19 Luglio del 1378 prese per sua seconda moglie, Tessa del maestro Cervagio di Vannuccio. Egli risiedè ne' mesi di gennaio e di febbraio del 1372, e nel 1380 era Castellano di Grosseto.

Nel 1406 dipinge due volte del Duomo di Siena, e nell' anno seguente muore. Eccone il documento.

1407. 25 Decembris. Petrus bacharelli pictor, sepultus fuit die 25 decembris extra portam hominum ingressus ad ecclesiam per novam, videlicet testudines (*sic*). (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico a carte 50.)

(2) Giusaffà di Filippo di Meo fu del popolo di S. Pietro in Castelvecchio, e nel 1379 ai 20 di Marzo, sposò Margherita di Giacomo, detto Corto, di Cecco, barbiere. Nel 1374 fu Camarlingo delle otto Gabelle; nel 1377 Operaio sopra le opere della Città, e nel 1378 e 1384 Castellano del Cassero di Massa.

Dipinse nel 1393 la Biscia sulla porta del Palazzo del Comune, in compagnia di Bartolo di maestro Fredi, e di Cristoforo del maestro Bindoccio. Morì nel 1405.- Queste sono le altre memorie che ho di lui, come pittore.

1404. 26 Maggio. Memoria che a dì 26 di Maggio Giusaffà di Filippo dipentore, si pose a lavorare choll' uopara, et chominciò el detto di a lavorare con quelli medesimi patti et modi che à facto maestro Taddeo dipintore, per tempo d' uno anno prossimo avvenire, per prezzo di fiorini quatro e mezo sanesi al mese: (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Nero a carte 196.)

1405. dicembre. Mona Marghi dona di Giussà dipentore de avere adì xxiij di dicembre per 2 agnioli di legnio comprò da liei l' oparaio, i quali si sono comprati per gli atari (*sic*). (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo, ad annum, carte 61.)

1406. Maestro Cristoforo di maestro Bindoccio dipinge una mezza volta lasciata non finita da Giusaffà dipentore. (ARCHIVIO detto. Libro Rosso dal 1404 al 1419 a carte 189 tergo.)

(3) Meo o Bartolommeo di Pero di Castellano del popolo di S. Clemente, fu figliuolo di quel Pero o Piero di Castellano da Gerfalco, pittore nominato nel Libro delle Arti compilato nel 1363. Nel 1383 per Luglio e Agosto è fra i ri-

Lando di Stefano — Pavolo di Giovanni Fei (1)

sieduti: così nel 1384 per i mesi di Maggio e di Giugno, e di Novembre e di Dicembre. Le memorie sue dal 1382 vanno fino al 1407. Queste sono le notizie di cose d' arte.

1383. Meo di pero dipintore ane schontiati trentasei soldi per rinfreschare la Madonna de la porta del Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale di Duccio di Viva Guidi, segnato D. 7. a carte 29 tergo.)

(1) Risiedè nel 1372 per gennaio e febbraio. Nella Chiesa Parrocchiale di S. Maurizio era di lui una tavola fatta nel 1381 per l' altare de' Mannelli. In essa era scritto questo terzetto di Dante

DONNA SE' TANTO GRANDE E TANTO VALI,
CHE CHI VUOL GRAZIA E A TE NON RICORRE,
SUA DISIANZA VUOL VOLAR SANZ' ALI.

PAVLVS . JOHANNIS . DE . SENIS . PINXIT . A . D . MCCCLXXXI.

E in S. Domenico nell' altare degli Accarigi era una volta un' altra sua tavola con questa iscrizione;

PAVLVS . IOANNIS . FEI . MCCCLXXXVII .

Ecco altre notizie dei suoi lavori.

1395. A Pavolo di Giovanni Fei dipentore, fiorini quattro d' oro sanesi di lire 4 per fiorino, perchè dipinse santo pavolo nel coro a chapo l' uscio della sagrestia nel tabernacholo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro del Camarlingo, ad annum, a carte 53.)

1395. 26 Aprile. Pavolo di Giovanni Fei dipintore, die avere a dì 26 Aprile, sei fiorini d' oro, perchè ci dipense sancto Sano, i (*sic*) quale stà ed è nel tabernachololo a lato a l' uscio de la sagrestia di duomo; e per uno banboccio dipense, il quale sta su l' altare magiore. (ARCHIVIO detto. Libro Nero a carte 151.)

1397. (1398) 9 Febbraio. A Pavolo di Giovanni Fei dipentore a dì VIIII di febraio fiorini tre e soldi settanta, e quali doveva avere del resto de la figura di santo Ansano che è nel coro di duomo, intorno all' altare magiore, et per uno bambino. (ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 56.)

1398. A Pavolo di giovanni Fei dipintore fiorini cinquanta d' oro per la tavola di sancto piero e sancto pavolo, per sua fatiga e colori per pato fecie l' operaio cho' lui. ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 64.)

1399. A la tauola di san buonifazio, cinque fiorini, dodici soldi, per chagione di 560 peze d' ariento, il quale ariento ebe pavolo di giovani dipentore. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum carte 69.)

1400. 6 Aprile. Pavolo di Giovanni Fei dipintore die auere a dì 6 d' aprile 1400 cinque fiorini d' oro e quagli furo per dipegnitura a la fighura di san Savino, il quale è sul choro di duomo, a ogni spesa del deto pavolo: il quale san Savino fecie al tempo di misser Sozo bandinegli alota operaio. E die avere

Franciescho di Vanni deto *Chiancianese*
Neri di Franciescho di Neri (1)
Jacomo di Piero (2)
Pavolo di Giovanni
Nerino di Jacomo (3)
Simone di Giovanni (4)
Piero di Donato

quindici fiorini d' oro per chagione di cierto lavorio che fecie a la capella di sant' antonio in duomo, cioè, di dipentura, per oro e azuro, e ogni altra sua spesa. (Archivio detto. Libro Nero a carte 173 tergo.)

1403. A Pavolo di Johanni Fei, fiorini ciento quatro d' oro, e quali à auti chontiati per dipentura le due passine, tolse a fare nella chapella magiore di duomo: quelle che seghuono a quella dipinsse tadeio dipentore. Apare ne' patti fatti col detto pavolo al libro nero fo: 185. (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum.)

---- 30 d' Aprile. A Pavolo di Giovanni Fei dipentore a di xxx d' aprile, fiorini uno sanexe el quale li do per sua faticha per dorare la lupa stà sulla colonna de la piaza del duomo, e per uno fregio fe' nelle volte, dove lui dipense ne la chapella magiore. El detto fregio non era ne' patti lui el dovesse dipengniare choll' altre storie. (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 37.)

1408. A pavolo di giovanni Fei, dipintore fiorini diecie d' oro sanesi e quagli dei per detto di missere Catherino, per dipentura della chapella de la passione a lato al chrocifisso, e per lo pano del telaio d' essa passione. (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 49.)

1410. 3 Settembre. A Pavolo di Giovanni Fei dipentore, a di 3 di settembre, fiorini quattro, e quagli sono per dipentura de' quatro santi, la quale si dicie la chapella de' maestri. (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 54 tergo.)

(1) È figliuolo di Francesco di Neri, pittore, ricordato più indietro. È nominato anche nel 1426.

(2) Giacomo di Pietro fu del popolo di S. Egidio. Risiedè nel 1363 per i mesi di novembre, e dicembre. Nel 1370 prese in moglie Giovanna figliuola di Giovanni di Sera di Bindo, pittore. -- Non ho altre notizie.

(3) Di Nerino di Giacomo conosco questo solo ricordo.

1371. A Nerino di Jachomo batteloro per C peze d' oro fino, tre lire e quindici soldi, per la madona del marmo, fecie maestro Giovanni di ciecho. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 82 tergo.)

(4) Di questo artefice ho memoria che nel 1382 ai 13 di Dicembre desse in sposa Domenica sua figliuola a Bartolommeo d' Antonio del Cappia. Nella Chiesa Parrocchiale di S. Stefano a Cerreto Selva a quattro miglia da Siena, è nella parete a cornu Evangelii una pittura ora molto guasta dal ritocco, che rappresenta la Vergine seduta col libro in mano: forse l' Annunziata. (L' angelo non vi si vede più) Sotto eravi un tempo questa iscrizione:

SIMON . IOANNIS . PINXIT . QVAM . GRATIA . DEI . TINXIT , ANNO . DNI . 1381.

Domenicho di Buonachorso (1)	Ghuido di Domenico (5)
Andrea di Ghuido	Tadeo di Bartolo
Franciescho di di (*sic*) Mano (2)	Jahomo (*sic*) di Lippo
Giovanni del maestro Lippo (3)	Franciesco d' Antonio
Brandino di Ser Cicio	Nicolò d' Ambruogio (6)
Antonio di Giovanni (4)	Maestro Jachomo del Vetro
Anttonio di Giovanni (*sic*) (4)	Mochata di Chontro (7)

(1) Di lui, che fu figliuolo di Bonaccorso di Donato del popolo di S. Donato, non ho altra memoria se non del 1392.

(2) Francesco o Cecco di Manno di Vannuccio, ligrittiere, fu prima del popolo di S. Salvadore, poi di quello di S. Antonio. Nel 1384 sposò Cristofora di Salvestro Pacini. Risiedè nel supremo Maestrato della Repubblica pel bimestre di luglio e di agosto del 1374; poi pel bimestre di marzo e di aprile del 1378, e di maggio e di giugno del 1398. Nuovamente risiedè nel maggio e giugno del 1406, e nel novembre e dicembre del 1415. Fu ancora nel 1400 dei Signori dieci della Balia, e de' 4 Provveditori della Biccherna, e nel 1404 degli esecutori della Gabella. Nel 1376 era operaio sopra le fortificazioni della Badia a Isola; nel 1380 castellano pel Cassero d' Arcidosso. Nel 1408 stima le pitture fatte da Taddeo Bartoli nel Concistoro, cioè le figure di S. Tommaso e di Gesù Cristo. Di cose d' arte non conosco altra memoria che questa.

1402. A Checco di manno dipentore per fatura de' pennoni e de la biscia, in tuto lire XVI per sua fatica. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro della Biccherna, ad annum, a carte 44.)

(3) Forse fu figliuolo di Lippo di Vanni, pittore. Non ho nessuna memoria.

(4) Vissero in questo secolo due artefici di questo nome, cioè Antonio di Niccolò; come apparisce dal seguente documento.

1398. 13 Luglio. Ad Antonio di Niccolò dipintore a dì XIII di Luglio per contanti a lui per macinatura colori a maestro Andrea depintore Lire V. soldi XII. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro d' Entrata e Uscita ad annum, carte 52.)

Ed un Antonio nominato *Bue* nel 1349 all' Archivio dello Spedale.

(5) Fu de' Tantucci. Ebbe in moglie Pietra di Gabbriello di Francesco, la quale gli partorì Giacomo che fu pittore, e Giovanna, che nel 1401 sposò Niccolò di maestro Pietro detto Cerra. Le memorie sue vanno dal 1380 al 1409. Di cose d' arte ho questa solamente.

1398. A maestro Ghuido di tantuccio dipentore, vintiquatro soldi per otto schudi che fecie a oto pagli per la festa di Santa Maria. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita, ad annum, a carte 67 tergo.)

(6) Lo trovo nominato nel 1400 in un Libro di Entrata e Uscita della Compagnia di S. Lucia dal 1398 al 1412. (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Libro detto al Registro C. I. carte 139.)

(7) Risiedè per Maggio e Giugno del 1390, e nello stesso anno morì, come apparisce dalla seguente testimonianza.

Nicholo di Magino
Bartalomeo di Nutino (2)
Nanni di Giovanni (3)
Tadeio di Francescho (1)
Gianino . . . . . .

Ruolo dei Pittori ascritti al Breve dell' Arte, cominciato nel 1389.

Jacomo di frate Mino
Lucha di Tomè
Fede di Nalduccio
Bartalo di maestro Fredi
Agniolo di Nalduccio
Andrea di Vanni
Cristofano di maestro Bindoccio
Niccholò di maestro Vannuccio
Francio di Vannuccio
Gabriello di Saracino
Chele di Vanni
Franciescho di Vanni
Giusafà di Filippo
Piero di Baccharello
Lorenzo di Vanni
Meio di Pero
Giovanni di Jacomo (4)
Lando di Stefano

1390. Mocata Contri sepultus est die dicta (9 Octobris) in platea, iuxta murum Comunitatis. (Bib. Pubblica. Necrologio di S. Domenico ad annum.)

(1) Forse fu figliuolo di Nutino di Piovano. Di lui manco di memorie artistiche.

(2) Di questo pittore, che fu figliuolo di maestro Giovanni di Ser Cecco, scultore, architetto e capomaestro dell' Opera del Duomo di Siena nel 1376, non ho altre memorie, se non queste.

1411. 13 Dicembre. A Nanni di . . . . dipentore che fa la Nuziata de la conpagnia a dì 13 di diciembre lire vij. soldi xi. (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Compagnia di San Bernardino. Entrata e Uscita dal 1408 al 1416. Registro B. XXXV. a carte 165.)

1414. Nanni di Giovanni dipintore ha limosina per andare al Sepolcro. (Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Libro della Compagnia di S Lucia, Entrata e Uscita dal 1411 al 1467. Registro C. I. a carte 106.)

(3) Taddeo di Francesco goffanaio, cioè maestro di goffani o cofani, è nominato dal 1391 al 1408.

1408. Tadeio di franciescho dipitore, die avere fiorini sette per sua fadigha dene a metare due di quele fighure stanno in su l' altare el dì de la sagra. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro di Debitori e Creditori dal 1407 al 1419 ad annum.)

(4) Giovanni di Giacomo d' Angelo detto *d' Ungheria o Unghero,* abitò in prima nella Parrocchia di S. Maurizio; poi in quella di S. Salvadore, e finalmente in quella di S. Giovanni. Nel 1386 sposò Angela di Andreino di Francesco. Risiedè pel bimestre di settembre, e di ottobre del 1388, e per maggio e giugno del 1393. Fu Capitano del Popolo pei mesi di gennaio e di febbraio del 1395 e per settembre, e ottobre del 1403. Risiedè nuovamente nel 1407 per il bimestre di gennaio e di febbraio, e per quello di settembre e di otto-

Pavolo di Giovanni Fei	Tadeio di Bartalo
Francieschо di Vannuccio Martini	Andrea di Bartalo (1)

bre del 1415. Nel 1408 fu vicario di Farnetella. Le memorie sue giungono fino al 1422. Di cose d' arte ho queste.

1388. A maestro Giovanni d' iacomo dipentore, fiorini uno d' oro contanti, portò nanni di simone: so' (*sono*) per parte di paghamento d' una tavola ci dipinse. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita della Compagnia di S. Antonio e di S. Martino a carte 31.)

1393. 23 Giugno. Decreverunt quod fiat commissio in Operarium Camere Comunis Senarum, quod faciat extimare laborerium bisciarum pictarum ex parte Comunis Senarum, ad instar illius quam pinxit magister Johannes pictor, et secundum formam extimationis future de ipsis biscis, solvatur -- pictoribus. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Concistoro ad annum.)

1402. A maestro giovanni di Jacomo dipentore, soldi sessanta per dipentura una voltarella sopra 'l choro della passina della Sagrestia. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum a carte 134 tergo.)

1404. Maestro giovanni di Jacomo dipentore, ànne dati fiorini due sanesi, e quali scontamo per detto dell' oparaio, per sua fadigha dipense a la voltarella dell' altare di sancto Savino. (ARCHIVIO detto. Bastardello del Camarlingo ad annum a carte 9.)

(1) Figliuolo unico di Bartolo di maestro Fredi, pittore, ebbe per moglie una madonna Cristofora, morta nell' aprile del 1444. Egli risiedè nel bimestre del novembre e del dicembre del 1409, e nel settembre e ottobre del 1424. Fu ancora de' *Regolatori* nel 1411; degli Ufficiali della mercanzia nel 1422; e de' Quattro nella Biccherna nel 1424. Morì nel 3 di giugno del 1428.

Gli eruditi senesi ricordano due sue opere in S. Domenico: la prima delle quali era nell' altare dirimpetto alla porta della chiesa, con la seguente iscrizione, che io credo mal letta

ANDREAS . BARTOLI . MAGISTER . DE SENIS .

e la seconda posta nell' altare de' Malavolti, dove si leggeva, secondo che si dice, pure io ci ho qualche dubbio:

ANDREAS . BARTALI . FREDI . BATTILORI . M . CCC . LXXXXVII .

Queste tavole sono perdute; ma ne esiste tuttavia una appesa alla parete destra della Pieve di Buonconvento. Sono quattro pezzi che formavano un quadro, e vi è rappresentato, l' Angelo Gabbriello; la Vergine Annunziata; Sant' Antonio abate; e Santa Maria Maddalena. In basso, dentro la cornice del pezzo ov' è l' Angelo, si legge

ANDREAS . BARTOLI . MAGISTRI . FREDI . DE SENIS . D . . . . (depinxit)

Fece nel 1389 in compagnia di suo padre la tavola per l' altare dell' Università de' Calzolari in Duomo.

Ecco altre sue notizie.

1405. (1406) gennaio, Maestro Andrea di Bartolo di maestro Fredi, dipentore die avere a dì . . . di genaio fiorini settanta d' oro sanessi, i quali so' per

Checcho di Manno
Ghuido di Domenicho Tantucci
Maiestro Iacomo di Chastello
Nuccio di Neruccio
Domenicho di Buonacchorso
Simone di Giovanni
Andrea del Borra (1)
Charlo d' Ambruogio merciaio e dipintore (2)
Mochata di Contro
Sano d' Agniolo di Nalduccio (3)
Filippo di Franciesco di Piero (4)
Niccholò di Magino
Nanni di Giovanni ser Cecchi
Bartalomeio di Nutino
Piero di Franciesco di Piero (5)
Tadeo di Franciescho
Gianino di Giovanni
Bindino di Jacomo (6)
Martino di maestro Agustino (7)

dipignitura de la chapella di santo vittorio di sua fadigha. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Rosso Debitori e Creditori ad annum a carte 188. tergo.

1428. Andreas Bartholi pictor de populo sancti donati die 3 Junii sepultus est in claustro iuxta refectorium: qui fuit in vita pariter et in morte, ut patet in legato perpetuo librarum 20 facto conventui, singularis benefactor conventus; cuius anime dignetur altissimus misereri. Amen. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico, a carte 73.)

(1) Questo pittore è nominato in un documento del 1382 riferito nelle memorie di Paolo del maestro Neri. Anche nel 1388 è ricordato in un Libro della Compagnia di S. Antonio e di S. Martino, che è nella Pubblica Biblioteca.

(2) Fra le memorie di Gio: di Giacomo ne ho una del 1389 18 Giugno in cui questo Carlo detto Carluccio d' Ambrogio merciajo, è fatto procuratore dal detto maestro Giovanni di Giacomo. Altro non so.

(3) Il padre suo Agnolo di Nalduccio Marretti, è nominato indietro. Di Sano non ho memoria nessuna.

(4) Figliuolo di quel Francesco di Piero di Bertuccio nominato indietro. Nel 1394 ai 3 di settembre sposa Andreoccia di Mone, cerbolattajo. Altro non so di lui.

(5) Nacque anche questi dal suddetto Francesco di Piero di Bertuccio. Non ho altra memoria di lui che questa.

1391. A Piero di Francesco dipintore per pitture e acconcimi fatti nella sala del Palazzo, lire 6, le quali sono per parte di sue huopare. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SANTA MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum.)

(6) Altro figliuolo del pittore Francesco di Piero Bertucci detto di sopra.

(7) Di questo artefice che fu pittore e miniatore non poche sono le notizie di cose d' arte, che io ho raccolto. Eccole.

1398. A Guido di . . . . . e Martino di maestro Agostino, dipentori, lire trenta per loro fatiga a mettare d' oro la madona dinanzi. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum a carte 54 tergo.)

1400. A maestro Martino di maestro Augustino, dipentore, per metitura in

Nicholò d' Ambruogio detto maestro Beltramo	Ceccho di Tomasso
Matheio di Piero di Baccharello (1)	Nanni di Lorenzo detto Serpe
Ivo di Pietro (2)	Buto di Vanni
Piero di Jachomo Pieri (3)	Giusa di Fruosino
	Boccio di Mariano

oro de la tavola di san Buonifazio, et granitura e metitura in oro la lupa de la colona de la piazza di duomo et rinfreschatura la fichura di san piero sta preso la porta, e altre chose: in tutto fiorini quatro, soldi sessanta. Quali chose stimò Andrea Vanni dipentore. (Archivio detto. Entrata e Uscita ad annum a carte 70.)

1402. A martino di maestro Aghustino, dipentore, fiorini iiij, lihre ij, soldi viij, demo per miniatura uno messale. (Archivio detto. Entrata e Uscita ad annum, a carte 134 tergo.)

1403. A Martino di maestro Aghustino soldi quindici, per uno minio dipinse in uno messale nuovo. (Archivio detto. Entrata e Uscita ad annum, a carte 35 tergo.)

1405. Maestro Martino di maestro Aghustino, dipentore, fiorini tredici, soldi trentotto, e quali li diamo per sua provisione di mesi iiij à lavorato a l' uopara, cioè a dipengniare in duomo co' maestro Spinello d' Arezzo, per fiorini tre el mese. (Archivio detto. Libro Rosso dal 1404 al 1419, a carte 39.)

(1) È figliuolo di Pietro di Bacarello pittore. Nel 1394 dipinge in compagnia d' Ivo di Piero, come apparirà qui appresso.

(2) Ivo o Ivone di Pietro di Cino di Banduccio, fu del popolo di S. Salvadore. Nel 3 di Novembre del 1393 sposa Bartolommea di Domenico di Cione d' Ancajano, maestro di legname. Io ho questa sola memoria di opere d' arte che lo riguardi.

1394. 4 agosto. A Ibio (*sic*) di pietro e mateio di piero, dipentori, insino a di 4 d' aghosto lire trentatre per cinquanta iscudicciuolli de le comunanze che dipensero ne la banda de' pagli e altre cose pe' pagli. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro del Camarlingo ad annum, a carte 51 verso.)

(3) È il figliuolo di Giacomo di Piero pittore nominato più indietro. Le memorie sue dal 1408 vanno fino al 1428. e sono queste.

1408. 23 Dicembre - Le spese de la chasa - E die dare a di xxiij di dicenbre soldi cinque, denari sei, e qua' demo a Piero d' Jacomo dipintore per sua fadigha per mettare ad oro ed ariento uno crociefisso d' attone. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Bastardello del Camarlingo ad annum a carte 21 tergo.)

1418. 17 Luglio. Pietro di Jacomo dipentore, die avere da di xiiij di luglio per ifino adi 20 deto mese, per sei huopare datte a dipigniare schudi a l' arma del comuno e popolo e uno paro agniletti a soldi 16, denari 6 al dì: montano lire quatro, soldi diecienove. (Archivio detto. Memoriale del 1408. a carte 56.)

1428. 14 Ottobre. Viso quod magister Martinus (*Bartholomei*) discessit a

Jachomo di ser Guido	Bagio di Cinello
Giuliano di Bartalomeio detto Buriano	Bagio di Charluccio (1)
Lazaro di Lonardo da Vorvieto	Daniello di Lonardo
	Gualtieri da Pisa (2)

laborerio spere turris, et illud dimisit imperfectum, sine licentia eorum; (*Officialium Concistorii*) dictum laborerium locaverunt magistro Petro Jacobi pictori de Senis, qui dictam speram et laborerium facere debeat. Et eidem mandaverunt, sub pena eorum indignationis, quatenus illud perfici debeat statim, non obstante locatione facta magistro martino, et non obstante aliquo statuto artis picture. -- Qui magister Petrus promisit, quod ipse faciet prefatum laborerium, et speram; quod durabit perpetuum. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Deliberazioni del Concistoro ad annum.)

---- 23 Ottobre. Declaraverunt salarium magistri Petri Jacobi, qui pinxit speram in Turri Comunis, esse octo librarum. (Archivio detto. Deliberazioni dette.)

(1) Credo sia figliuolo di Carlo detto Carluccio d' Ambrogio merciajo, nominato più indietro.

(2) Di Gualtieri di Giovanni detto qui da Pisa, e più innanzi, *dellunigiana* ossia di Lunigiana, ho notizie che dal 1409 vanno fino al 1445, e sono le seguenti.

1409. Ghualtieri di giovani dipentore ane dati a di detto (13 *settembre*) lire sedici, soldi otto: e quagli (*denari*) rilasò d' una volta dipense ne la sagrestia.

Anne dati a di 9 d' ottobre lire tredici, soldi 10; lasò de la volta dipense ne la sagrestia verso santo giovani. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Bastardello del Camarlingo ad annum a carte 18 tergo e 21.)

1414. Gualtieri di Giovanni e Vittorio di Domenico, dipentori, dipingono nelle volte della cappella del Crocefisso. (Archivio detto. Entrata e Uscita ad annum.)

1415. - Lire 61. soldi 10. demo a Gualtieri e Vitorio per dipentura della detta capella (del *Crocefisso*) fiorini 6. per dipengniare, e adorare, colori, oro, azzurro e uopare datte per maestro Martino e Gualtieri dipentori. (Archivio detto. Libro Rosso ad annum, a carte 110.)

---- Gualtieri di Giovanni e Vittorio di Domenico, dipingono in Duomo tre volte sopra la porta del Perdono, e sopra il Crocefisso, e due mezze volte a lato di esso. (Archivio detto. Libro detto. a carte 13 tergo.)

1424. Maestro Ghualtieri di Giovanni dipentore.

Anne datti a di 23 di ferraio lire cietto quarantanove, i quali li fe di salaro e di provisione missere bartalomeio di giovanni ciechi, oparaio, seghuendo i patti e le chouegnie fatte per e suoi anticiesori. In prima per due volte e mezzo: l' una di san bastiano et quela di santa chaterina; e da lato a la trebuna una meza: e più per uno . . . . di cierte pedate rimise a la facciatta de la trebuna e per iscarpellatura de le volte e per pane e vino; trovo aue-

Vettorio di Domenicho Sargiau (*Sargiaio*; cioè *pittore di sargie*)
Francieschо d'Agniolo (1)
Cristofano di Benedetto (2)
Martino di Bartalomeio
Giovanni di . . . . .
Benedetto di Bindo zoppo (3)
Giovanni di Jacomo

va per patto da suoi anticiesori, chome più chiaramente apare; et ancho per la conuenia: -- e più per facittura di chalcina e rechatura d' aqua che fe' chol suo gharzone e douevala auere soto al ponte. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Giallo dal 1420 al 1444, a carte 61 verso.)

1439. Novembre. Maestro Ghualtieri di Giovanni dipentore die avere a di xxviiij di novembre 1439 lire cinquanta, soldi diciassette - sono per dipintura di parte del Pelegrinaio di mezzo, ci dipesse a vaj el palcho a botto (*sic*), (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Libro de' Conti Correnti dal 1436 al 1444, a carte 477 tergo.)

1445. Maestro Gualtieri di Giovanni è nominato nel Libro de' Conti Correnti segnato O, a carte 454 tergo.

(1) Abitò nella Contrada di S. Antonio, e se ne ha ricordo nel 1410 e nel 1412, nel qual anno prese moglie. Di cose d' arte non conosco di lui niente.

(2) Ecco l' unica memoria che ne ho rintracciato.

1419. Tommè di Vannino, orafo, Giovanni Franceschi, mercante, Ghino di Bartolommeo, banchiere, eletti dalli Magnifici Signori a onorare la sepoltura di messer Giovanni di Cristofano, lire 244. 8. 11. che furono spese da loro in taffettà nero e bianco per il pennone e sopravveste dell' huomo e del cavallo per onorare detta sepoltura e per lire 6. date a *Cristofano di Benedetto dipintore*, e in cera et in altre cose. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro d' uscita degli ultimi mesi della Biccherna ad annum, a carte 37 verso.)

(3) Altrove è detto figliuolo di Bindo da Valdorcia, provincia del Senese. Le sue memorie cominciano dal 1410, nel qual anno era agli stipendj dell' Opera del Duomo, e finiscono nel 1417 in cui morì, essendo a Perugia a disegnare per la Chiesa di S. Domenico la gran finestra di vetri colorati, fatta da fra Bartolommeo, domenicano.

I seguenti documenti ci fanno conoscere altre sue opere.

1411. 20 Aprile. Benedetto di Bindo dipentore die avere a dì 20 d' aprile fiorini tredici senesi, soldi quarantadue, denari oto, restava avere a una sua ragione. -- E die avere fiorini vintiquatro senesi a soldi 82 l' uno: sonno per quatro mesi ci à aitato a lavore (*leggi: lavorare*) gli sportelli dell' arliquiera di Sagrestia. Incominciò insino a di xxvi d' aprile, e finì a di xxvij d' agosto, anno detto. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Rosso dal 1404 al 1419, a carte 238 tergo.)

---- A sua petizione furono intigite presso l' Operaio del Duomo, quattro casse di vetri di più colori da finestre, appartenenti a fra Ambrogio di Bindo, maestro di vetri. (ARCHIVIO detto. Libro detto, a carte 236.)

1414. A Benedetto di Bindo dipintore, lire 61, soldi 12, denari 8, e quagli facemogli prestare, perchè el detto Benedetto dipignesse la maestà della por-

Cristofano di maiestro Bindocci	Martino di maiestro Agustino
Pavolo di Giovanni Fei	Vetorio di Domenicho
Lando di Stefano	Martino di Bartalomeio
Ghuido di Domenicho Tantucci	Giusa di Fruosino
Chechо di Manno	Jachomo di Ghuido
Tadeo di Bartalo barbiere	Bindino di Cialli (1)
Andreia di Bartalo del maiestro Fredi	Giorgio d' Andreia di Bartalo
	Mariano di Bindino
Nanni di Giovanni ser Cechi	Giovanni di Bindino (2)
Tadeo di Francescho ghofanajo (*cò-fanaio che dipinge i còfani*)	Giorgio di Checho di Lucha (3)
	Bogio di Charlluccio

ta di Camollia a lui allogata da Tommè di Vannino e compagni, gonfalonieri. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro del Camarlingo del Concistoro Num. X. dal 1413 al 1419 a carte 20.)

1417. Benedictus proles Bindi pictor, in qua arte, licet iuvenis, multum profecerat, in conventu fratrum predicatorum de perusio mortuus est et sepultus est die 19 mensis septembris . . . . (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico, a carte 62.)

(1) Fu da Travale. Abitò nel popolo di S. Donato, ed ebbe per moglie Niccola di Maffeo Ghini, sposata nel 1385, la quale morì nel 1429 ai 18 di giugno. Di Bindino non conosco alcun lavoro di pittura. Egli morì nel 2 di Novembre del 1418, e fu sepolto in S. Domenico.

(2) Questi che fu da Travale, oltre essere stato pittore, scrisse ancora una curiosa Cronica dal 1316 al 1384, parte in prosa e parte in rima, che si conserva mss. nel suo originale presso il Nob. Sig. Cosimo Finetti di Siena. Celso Cittadini, che ebbela sott' occhio, vi scrisse che l' autore era un conte Giovanni del conte Aldobrandino Pannocchieschi de' Signori di Travale. Ma con pace di quel grande erudito ed antiquario senese , io non saprei acquietarmi alla sua opinione. Giovanni di Bindino in quella sua Cronica si dice più volte *porcajo o guardatore di porci*. Può egli credersi che un Conte disceso da così nobile ed illustre casata, fosse ridotto a tanta miseria da fare quel vilissimo mestiero? Ma che l' autore della Cronica sia il nostro Giovanni di Bindino pittore, si può congetturare ancora dal vedere che in essa sono disegnate e dipinte di tratto in tratto, sebbene rozzamente, alcune figure. Di lui ho memorie dal 1392 al 1417, nel qual anno morì ai 5 di Novembre, e fu sepolto in S. Domenico. Di lavori dell' arte sua ho questo solo documento.

1412. Giovanni di Bindino dipintore, die avere per dicienove hopare e mezzo à servito a dipigniare con benedetto di bindo a dipigniare (*sic*) l' armario di sagrestia, lire sedici. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 51.)

(3) Io dubito che nel nome di questo pittore non sia errore, e che debba emendarsi in Gregorio di Cecco di Luca. Ed allora sarebbe egli quel maestro Gregorio che Taddeo Bartoli suo maestro e compagno, adottò per figliuolo e

Nicholo di Guardi forbiciaio (1)	Franciescho d' Agniolo
Jachomo di Giovanni	Ghualtieri di Giovanni dellunigiana
Jachomo di Pepo (2)	Nicholò di Naldo da Norccia (3)
Antognio d' Andreoccio di Bindo	Masseio di Lupo da Pisa
Vannino da Perugia	Sanestro di Domenicho da Voltolina
Lazaro di Lunardo da Orvieto	due Todeschi che fano Naibi *(carte da giuoco)*
Daniello di Lunardo detto danese	
Benedetto di Bindo di Valdorcia	Adamo . . . . . (4)

fece suo erede. Nel Duomo, in una stanzetta contigua alla sagrestia esiste una sua tavola data incisa dal Rosini nella Storia della Pittura Italiana. Porta questa scritta:

GREGORIUS . DE . SENIS . PINXIT . HOC . ANNI . DOMINI . MCCCCXXIII.

ed in S. Agostino era un tempo nell' altare de' Marescotti un' altra tavola dipinta nel 1420 da Taddeo e da Gregorio. Vi si leggeva

TADDEVS . ET . GREGORIVS . DE . SENIS . PINXERVNT . MCCCCXX .

Alcuni lo dissero erroneamente, Ruggiero.

Non ho che questo documento.

1418. A Gregorio dipentore a di 24 di magio lire quattro per dipegnitura dei libri di Biccherna. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro della Biccherna ad annum.)

(1) Forse fu figliuolo di Guardi di Cambio pittore del popolo di S. Pietro a Ovile, il quale nel 22 di Settembre del 1382 sposò Margherita di Binduccio da Firenze. Non ho altre memorie.

(2) Da questo pittore, stipite della famiglia *del Germano*, del quale non ho nessuna memoria, nacque nel 1422 maestro Francesco, orafo, come verrà occasione di dimostrare più innanzi.

(3) Del presente pittore ho queste sole memorie.

1409. 9 Ottobre. Nicholò di Naldo dipentore -- ane datti a dì 9 di otobre fiorini uno soldi sesantadue, lasò de la volta dipense ne la sagrestia. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Bastardello del Camarlingo ad annum, a carte 21 tergo.)

---- 23 Novembre. Ane dati a di 23 di Novembre fiorini 2, soldi trentanove, e quagli lasò di sua fadigha dene a dipegniare la volta de la chapella di mezo de la sagrestia. (ARCHIVIO detto. Libro detto, a carte 24 tergo.)

(4) È questi quell' Adamo che nella Lista del 1428 troveremo essere nominato Adamo di Arcidosso. Nacque da maestro Colino e da Francesca del fu Cecco di Roberto da Bolseno. Le memorie sue dal 1418 vanno al 1440. Queste sono di cose d' arte.

1419. Adamo di maestro Colino, pittore, dipinge le volte del Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum.)

1440. 6. Giugno. Maestro Adamo di maestro Colino die avere a di VI di giugnio 1440 fiorini trentasei a lire iiij (*per*) fiorino: sono per la dipintura del palco de la Infermeria. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Libro de' Conti correnti dal 1436 al 1444.)

Apresso di qui sarano iscritti tuti e dipentori che si truoverano ne l' arte nel mccccxxviij.

Andreia di Bartolo di Fredi
Lando di Stefano
Gussa *(Giusa)* di Fruosino
Martino di Bartolomeio
Piero di Jachomo Pieri
Crisstofano di Benedeto
Nanni di Giovani ser Ciechi
Jachomo di Ghuido (1)
Fruosino di Nofrio
Vicho di Lucha (2)
Giovanni di Pavolo
Lazaro di Lonardo
Danielo di Lonardo
Antonio di maesstro Simone
Stefano di Giovan
Sanno di Pietro
Antonio di Giussa
Ghualtieri di Giovani
Antonio di Filippo da Pistoia
Adamo d' Arcidosso
Micho di Pietro Michi
Piettro di Giovanni d' Anbbruogio (3)
Jachomo di Meio da Magiano
Nani di Piero da Ravacciano
Simone di Salvesstro (4)

(1) Credo che sia figliuolo di Guido di Domenico de' Tantucci, pittore nominato indietro. Nel 1408 sposò madonna Lorenza. Di Giacomo ho memorie dal 1416 al 1431: di cose d' arte, questa sola.

1416. Jachomo di Guido dipentore die avere lire sei, soldi dieci e quali so' per XXI schudo a' dipenti a' pagli e per una asta di lancia da pagli. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Rosso dal 1404 al 1419, carte 263 tergo.)

(2) Vico di Luca è pittore nominato dal 1426 al 1442. Eccone i documenti.

1426. A Lodovico di Lucha e compagni dipintori, lire sesantadue -- per dipintura di quatro agnoletti stanno a' l' altare magiore di duomo e dietro: e di mettare a oro più figbure al pergholo di duomo, e dipintura una tenda a la madonna della cappella del Campo. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum, a carte 78 tergo.)

1427. (1428.) 7 febbraio. A Vico di Luca e compagni dipentori a di 7 di feraio, lire 4. 10. per dipentura di due cassette per porre in su l' altare magiore del duomo, e per dipentura d' uno santo Andrea di marmo per la cappella del Campo; cioè fregi d' oro. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum a carte 65.)

1442. Vico di Luca e compagni pittori sono nominati in quest' anno. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum a carte 18.)

(3) Nel 1438 fu mandato castellano del Cassero di Massa. Altro non so di questo artefice.

(4) Intorno al presente artefice non ho che questo documento.

1431. Maiestro Simone di Salvestro dipentore diè avere lire cinque per dipentura di cinquanta schale de la 'nsegnia de lo Spedale. (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA. Libro Giallo dal 1429 al 1443 a carte 338.)

Nicholo di Giovani Venture (1)
Lorenzo di Piero
Antonio di ser Nado
Domenicho di Bartolo d'Ascano (*Asciano*)
Nastagio di Guaspare, orafo
Lonardo di Nanni, barbiere (2)
Domenicho di Cristofano

Pittori che si trovano nominati nel Libro d lle Capitudini delle Arti fatto nel 1363 *ed esistente nell' Archivio delle Riformagioni di Siena.*

Andreas Vannis
Lucas Tonis
Lutinus Piovani (3)
Franciscus Nerii
Bartholus magistri Fredi
Filippus Vannis
Franciscus Vannis
Bartholomeus domini Bolgarini (4)

(1) Fu cerajuolo e pittore: ma in quest' ultima arte, per quanto si può giudicare dalle opere sue che ci restano, molto infelice. -- Copiò la narrazione della battaglia di Montaperti, e vi fece bruttissime miniature: nè diverse da queste sono quelle che pose nella copia del volgarizzamento della storia della Guerra di Troja di Guido Giudice delle Colonne. Ambidue questi codici sono nella Pubblica Biblioteca di Siena. Niccolò morì nel 1464 il 1 d' Aprile.

Intorno a questo artefice si può leggere la prefazione alla *Miscellanea Storica Senese* pubblicata da Giuseppe Porri nel 1844.

(2) Fu figliuolo di maestro Nanni di Biagio. Delle sue cose d' arte ho solamente questo ricordo.

1460. Maestro Lunardo di maestro Nanni deve avere lire sedici, sonno per la dipentura di 2 fighure cholorite et altri lavori fatti nella mia chapella di chalonica (*di Grosseto*) che manchavano. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro giallo segnato A e due stelle di Cipriano d' Antonio Corti a carte 61.)

(3) È anche chiamato Nutino. Fu del popolo di S. Egidio, e nel 1347 sposò Giacoma di Benino. Non ho altre memorie.

(4) Fu di famiglia dell' ordine de' Nove. Ebbe in moglie madonna Bartolommea, e risiedè nel marzo e nell' aprile del 1362. Fu frate dello Spedale di S. Maria della Scala, e morì nel 1378. Il Vasari nella vita di Pietro Laurati o Lorenzetti, lo chiama: Bartolommeo Bologhini. Ma forse è errore di stampa.

Nel 1373 dipinse per la chiesa dello Spedale una tavola alla cappella presso la porta della cappella del Sacro Chiodo: In essa si leggeva:

FRATER BARTHOLOMEUS DNI BULGARINI DE SENIS ME PINXIT TEMPORE DNI GALGANI RECTORIS HOSPITALIS SCE: MARIE A. DNI. MCCCLXXIII.

Ecco le memorie de' suoi lavori.

1345. Item Bartalo bulgarini pictori, novem florenos pro pictura unius tovaglie in domo dominorum Novem, Lire 38. soldi 4. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

Buonaccursus Pacis (1)
Nicholaus ser Sozzi (2)
Jacobus fratris Mini
Petrus ser Dote
Johannes Sere
Cristofanus Cosone
Fede Nalduccii
Blasius Marinelli
Blasius Gori
Matheus Mei
Paulus magistri Nerii
Romanus magistri Mini (3)
Pierus de Gerfalco
Jacobus Bindi
Angelus Nalduccii
Jacobus Cini

1353. Riceve due fiorini d' oro, soldi 6, e denari 8. per la pittura delle tavole dell' entrata e uscita della Biccherna del semestre di quell' anno. (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum a carte 100.)

1362. A Bartalomeio di misser Bulgarino, e Lucha dipentore e Jachomo dipentore: ebero 4 lire, 10 soldi, che furo arghomentare a levare la tavola de la madona, quaudo si trasmutò e posesi dal crociefisso. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita ad annum.)

(1) Fu dell' ordine de' Dodici, ed abitò nella parrocchia di S. Donato. Nel 27 di novembre del 1348 sposò Maddalena di Cecco di Nuccio. Risiedè nel 1354 e nel 1360 per il bimestre di novembre e di dicembre; e fu capitano di popolo nel 1362 per i mesi di gennaio e di febbraio. Nello stesso anno fece testamento, e forse morì. Non ho altre notizie di questo artefice.

(2) De' Tegliacci: e fu uno de' Sindaci a concludere nel 29 di giugno del 1353 i capitoli della dedizione de' Massani al Comune di Siena. Nello stesso anno fu degli Esecutori di Gabella; nel 1361 degli Ufficiali della Mercanzia; e finalmente negli anni 1357, 1359 e 1362 risiedè nel supremo magistrato della sua patria. Morì nel 15 di Giugno del 1363, come apparisce dal seguente documento.

1363. Nicolaus ser Sozzi, pictor, sepultus est die XV mensis Junii. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Necrologio di S. Domenico a carte 17.)

Esiste tuttavia di questo artefice una bellissima miniatura nella prima carta del Caleffo dell' Assunta nell' Archivio delle Riformagioni di Siena. Rappresenta Maria Vergine che sale in cielo contornata da angeli, e da serafini. Vi è scritto a lettere d' oro

NICHOLAVS . SER . SOZZI . DE . SENIS . ME . PINXIT.

(Vedi Vasari, Edizione di Lemonnier. Vol. VI. a pag. 185 e 308.)

(3) Forse fu fratello di Galgano di maestro Mino pittore. La più antica ricordanza che io ne abbia è del 1336; la più moderna è del 1363. Fu del popolo di S. Donato e sposò Andrea di Cecco di Martino nel 1336. Fece l' arte in compagnia di Pietro di Vannuccio, pittore. De' suoi lavori conosco questi soli documenti.

1348. (1349.) 22 Febbraio. Romanus olim magistri Mini, vendidit Antonio Karoli de gorenna (*Guienna?*) tabulas pictas, pretio LXXX florenorum auri. (ARCHIVIO DELL' UFFIZIO DEL REGISTRO DI SIENA. Denunzie di Contratti ad annum a carte 21 tergo.)

Franciscus Pieri	Chele Vannis
Landus Dominici (1)	Cechus de Bozoli
Galganus magistri Mini	Cristofanus magistri Bindocci

Dopo la tavola dei nomi dei Pittori ascritti all' Arte, si trova una approvazione del 21 di febbraio 1415-16, ed un' altra fatta nel 2 di settembre del 1441 dagli Uffiziali della Mercanzia, e dai Bonificatori delle Arti, alla quale segue la presente:

Anno, inditione, die et mense suprascriptis. (2 *Septembris* 1441.)

Supranominati domini Offitiales Universitatis mercantie et mercatorum civitatis Senarum, nec non bonificatores Artium prenominate civitatis, sedentes pro tribunali in eorum solita residentia, secundum formam statutorum Senarum; solempniter et concorditer deliberaverunt - et sic deliberantes - submiserunt et conjunxerunt dicte Universitatis (*sic*) Artis pictorum, Artem Vitreariorum: idest Universitatem Artis illorum qui faciunt fenestras vitreas vel qui in ipsis fenestris vitreis faciendis, aliquo modo se exercent. Et predicta fecerunt - virtute et potestate remissionis et autoritatis eis concesse - a generali consilio Campane Magnifici Comunis Senarum: - declarantes omnia et singula suprascripta statuta et ordinamenta super contenta in presenti Brevi, impartibus (*sic*) dumtaxat non cancellatis vel abrasis; exequi debere per omnes subditos dicte Arti vitree; videlicet omnes illos qui aliquo modo se exercent in faciendis fenestris vitreis, et per eos plenarie et inviolabiliter observari, prout - observantur per illos qui exercent Artem pictorie. Ita quod dicte Artes pictorie, et vitreorum, videlicet omnes illi qui exercent alteram dictarum artium, sint et esse intelligantur in antea de universitate artis pictorum tantum; et per eos omnes serventur suprascripta statuta et ordinamenta ac si essent omnes pictores et de universitate pictorum: ita quod sint de uno membro et una arte tantum. Et predicta fecerunt dicti offitiales omni meliori modo, via, etc.

Ego petrus filius gucci petri de Senis - notarius - scripsi et publicavi.

1355. A Romano dipentore per rinfreschatura degli Angiuoli che stanno sull' altare di Duomo. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Entrata e Uscita ad annum.)

(1) Forse è figliuolo di Domenico di Orlando o di Lando, pittore fiorito nel 1337.

AGGIUNTA AL BREVE DE' PITTORI

Ragunata la generale raccolta dell' arte nostra a dì quindici di gennaro, nello spedale di santa Maria della Scala, luogo nostro solito et consueto, con numero suffitiente di maestri, al tempo de l' honorevole rettore nostro, *Antommaria di Pavolo Lari* (1) et suoi consiglieri; *Giovanni di Neroccio* (2); *Davitte di Bartolommeo, di Davitte* (3); et di *Michelagnolo di Antonio* (4), camarlengo, ne l' anno MDXXXIII, fu fatta proposta dal sopradetto rettore, come era di necessità; considerato quanto le cose de l' arte fusseno trascorse; vedere di produr quelle a miglior termine, et a bene e utile de l' arte di fare una aggionta di nuovi capitoli al Breve nostro. Et con la autorità che in quello si contiene, fu da quello et suoi consiglieri, chiamati tre uomini, quali furono: *Giovanni di Neroccio; Giovanni di Pavolo*; et *Bernabè d' Agnolo;* li quali co' lui et consiglieri insieme, dovessero ciascuno da se et tutti insieme, rivedere il Breve, et quel correggiare et aggiogniare. E la detta correttione et aggionta referire nella prima raccolta: dovendo pigliare detti tre huomini ogni pititione di qual si voglia maestro, che a bene et utile de l' arte volesse dare. Et così fu fatto di nuovo a dì 10 d' Aprile, ragunata la generale raccolta nel sopradetto luogo con numero soffitiente: furono dal rettore posti innanzi tutti i capitoli da

(1) Di questi, soprannominato il Tozzo, che fu anche architetto civile e militare, saranno dati in seguito documenti e notizie in abbondanza.

(2) Fu figliuolo di Neroccio di Bartolommeo Landi del Poggio, pittore e scultore, del quale sarà parlato più innanzi.

(3) Figliuolo di un pittore del quale verrà occasione di discorrere a lungo nel processo di questa pubblicazione.

(4) Fu detto lo *Scalabrino*. Ne sarà parlato in seguito.

lui fatti et dalli huomini sopradetti, et dopo molti partiti, per non tediare la raccolta, fu data ampla autorità a quattro huomini chiamati da' letionari, che col rettore insieme, di ciò che fra loro si facesse, fusse ben fatto, et aprovato, quanto se dalla raccolta medesima fusse fatto. Li quali furono *Bartolommeo di Davitte; Ghino d' Antogno* (1)*; Barnabe d' Agnolo;* e *Bartolommeo di Francesco* (2). E tutti quelli capitoli che si vensero, furono per il medesimo rettore presentati dinanzi a signori uffiziali della Mercantia, et da loro signorie più volte examinati, tutti questi da quelle furono concessi et approvati.

Capitolo LXII.

È stato solennemente dal nostro offitio deliberato, che non sia nissuno di qualsivogli sorte, conditione o arte, che ardisca tener pitture, scolture colorite, cose dorate, disegni a mano, di stampa o coloriti, carte peste, gessi, o stucchi, se prima non ha pagato il dritto a l' arte de' dipentori: e di poi oltre di questo, sia tenuto pagare l' emposte ordinarie ogni anno, come ogni pittore. Et chi contrafarà, caschi in pena di perder la robba, e 'l dritto de l' arte; cioè quelle robbe, o dipente o sculte che si sieno.

Capitolo LXIII.

Ancora ordinano, che qualunque persona tanto nel contado, come nella città, vogli far buttiga o pigliar lavoro sopra di se, o vendare pitture, o cose appartenenti a l'arte, paghi al nostro camarlengo per l' arte lire quattro per suo dritto: e questo s' intendi per quelli della città, o vero dominio di Siena. E se sarà forestiero, paghi lire otto, e più e meno quello che piacerà al rettore con suoi consiglieri: considerato la conditione della persona, et la qualitade del fatto.

(1) Nacque da Antonio di Ghino di Paolo da Lucca, scultore che visse lungamente in Siena, e vi morì nel 1482. Non mancherà in seguito opportunità di dare di ambedue questi artefici maggiori notizie.

(2) È detto degli *Almi*, e ne sarà parlato più innanzi.

Capitolo LXIV.

Ancho ordeniamo, che il rettore co' suoi consiglieri possi per bisogni de l'arte porre una imposta a tutti e maestri, di soldi sette per uno, et per metà a' garzoni, in bene e utile di quella.

Anco ordenimo (sic), che non sia nissuna persona o arte che possi difendare, o forestiero o della città, che venisse con robbe appartenenti a noi o a nostri sudditi, contra l'arte nostra.

Ancora ordeniamo, che tutti li maestri, garzoni e sudditi, tanto del contado, quanto della città, debbino venire o mandare la mattina di santo Luca a udire la messa a la nostra cappella nello spedale di santa Maria della Scala di Siena, coll' offerta di un cero di valuta di soldi dieci, come parla il Breve: sotto la pena ordinata.

Tutti li pittori di qualsivoglia cosa, tanto del contado, quanto della città; pure che adoperino colori o pennelli.

Tutti li miniatori a pennello, a penna, e coloritori, *excepto che persone ecchlesiastiche (posto più modernamente)*

Tutti li disegnatori di qual si voglia cosa.

Tutti li mettitori d' oro, d' argento a pennello o in qual si vogli cosa, escetto che a fuoco.

Tutti li stampatori d' ogni cosa, escetto li stampatori di libri, cioè di lettare.

Tutti li formatori di gessi, cartepeste, stucchi, ed altre cose.

Tutti li cartai che fanno carte da giuocare.

Tutti quelli che tenessero disegni a mano, di stampa, o coloriti.

Tutti li battelori, battestagni, e simili.

Tutti li maestri e garzoni d' invetriate.

Che chi mette oro, devi dire la verità.

Ancora ordeniamo, acciò che ogniuno vadi realmente, che se fusse dato a dorare alcuna cosa; che quello che farà tal lavoro, sia tenuto et con effetto lo faccia; cioè di dire la verità di quanto oro habbi messo nel detto lavoro, senza alcuna fraude. E se fusse trovato in bugia, caschi in pena di quanto vale l' oro; ciò di

lire quattro per cento, et a ogni modo facci buono l' oro al padrone: et chi l' accusarà, guadagniarà la quarta parte, provandol con verità: del resto vadi la metà a l' arte et l' altra metà agli offitiali della mercantia.

Anco ordeniamo, che si facci ogni anno uno scrittore che debbi spogliare i libri del camarlengo, et porre al libro grosso: con salario di soldi quattordici l' anno, eletto da letionari, come la eletione del rettore: e mancando de l' offitio, caschi in pena di lire quattro.

Anco ordeniamo, che si facci ogni anno due oparari per la cappella di santo Luca et a bonificatione dell' arte.

Anco ordeniamo, che non sia nissuno che vadi profferendo alcuna sorte di premio a legniaioli o vero altri per avere lavori: et questo si fa, perchè e lavori sieno da padroni liberamente allogati a chi lor piacerà: e chi contrafarà, caschi in pena di lire dieci per volta.

Anco ci è parso aggioniare al capitolo delle stime: che non sia alcuno che dia parer in nessuno modo a' lavori fatti da altri, nè da farsi, se quello non vede con effetto el lavoro che egli proprio avesse a fare: sotto la pena che nel Breve si contiene.

Ancora ordeniamo che se i sindachi non vedranno le ragioni infra quindici dì da ch' egli aranno e libri del camarlengo, caschino in pena di lire due per volta; e se il rettore non riscotarà la detta condenagione, caschi ne la medesima.

Anco ordeniamo, che 'l rettore e camarlengo habbi vagatione *(vacazione)* anni tre, doppo la fine del suo uffitio.

Ordeniamo ancora, che 'l rettore chiami sei homini de' più honorati in sua compagnia, per accompagniare la Signoria alle feste e procissioni: et se quelli che saranno *(chiamati)*, non volessero andare, caschino in pena di soldi dieci per uno.

Ordeniamo, che 'l rettore possi gravare reale et personale fino alla somma di lire vinticinque; procedendo come il camarlengo degli offitiali della mercantia: e chi si tenesse gravato, possa appellarsi a sopradetti offitiali.

E acciò che l' infrascritte *(sic)* cose si possino eseguire, ordeniamo che 'l messo habbi per salario lire quattro l' anno et egli sia obbligato comandare raccolte, et far tenute come parrà al ret tore e camarlengo; e non bastando solo, debbi pigliare compagni

a sue spese: considerata però la qualità della causa. Et così se gli debbi usar discretione.

Anno Domini MDXXXIII Ind. VII die XXIII Jan:

Spectatissimi domini offitiales mercanzie (sic) et mercatorum magnificae civitatis Senarum in eorum solita residentia numero sufficenti convocati et congregati pro rebus eorum officio expectantibus et pertinentibus, et servatis servandis, visis statutis et reformationes (sic) factis per universitatem artis pictorum prout constant, denuo scripta in hoc volumine statutorum et brevis fo: . . . . et finientibus: se li debbi usar discretione ec. ec.

Sono approvate ec.

Gio: Batta d'Ippolito da Casole notaro della mercanzia ne fu rogato.

Le approvazioni ricominciano coll' anno 1565 27 *Agosto. Mancano quelle del* 1569, 1579, 1581, 1585, 1587. *Dopo l' approvazione del* 1592, *si trova una supplica dell' università dei Pittori porta al Granduca nel* 1592.

BREVE DELL' ARTE DEGLI ORAFI SENESI

DELL' ANNO MCCCLXI [1]

In nomine domini nostri Jesu Christi, et gloriose virginis Marie. et omnium sanctorum, et sanctarum dei. Amen.

Questo ene il Breve dell' arte degli orafi facto e riformato al tempo di *Giovanni Ghinucci* rectore, e di *Domenico* del maestro *Veri* camarlengho, e *Viva di Duccio* e *Ventura di Francescho* e *Matteo di Cino* suoi consiglieri. negli anni del nostro signore Jesu Christo Mille trecento sexanta e uno. del mese di maggio: per vigore d' una racolta di vinti capomaestri orafi. e quali elessero sei savi huomini a questo Breve riformare. E nomi de' detti sei electi sono questi: *Luca* del maestro *Veri*; *Gratia di Giovanni; Viva di Guccio; Lodovicho d' Ambruogio; Chimento di Berto;* e quali sei così ragunati, con diligente e matura diliberatione e di concordia di tutti e sei, avendo appo loro il Breve vecchio della predetta arte, e considerando a molti capitoli, che conferiva l' uno coll' altro e l' uno intrigava l' altro; per dichiare (sic) e raconciare e detti capitogli, providdero e ordinarono in questo modo; cioè:

Capitolo I.

Come l' arte debba avere uno rectore, uno camarlengo e tre consiglieri

Imprima providdero e ordinaro, che la predetta arte abbia e avere debba uno rectore e uno camarlengo e tre consiglieri,

(1) Codice membranaceo in ottavo di foglio nella P. Biblioteca di Siena, segnato: A. VIII. 41.

de' quagli duri el loro officio sei mesi, e di sei in sei mesi vada: e comincisi el loro officio in calende luglio, anno mille trecento sesanta e uno, e duri infino a calende gennaio, anno detto: e così vada in perpetuo di sei in sei mesi, di rectore in rectore.

Capitolo II.

Del modo da eleggiare el rectore, el camarlengo, e tre consiglieri

Anco providdero e ordinaro, che si chiamino in questo modo: che il rectore che ene al presente, per saramento e a pena di vinti soldi di denari, che infra otto dì all' escita di giugno, raguni tutti e capo mastri e gignori e lavorenti, ladove a lui piacerà, e faccia comandare per lo suo messo, tre volte in uno dì, che tutti e capo maestri e gignori e lavorenti sieno a la detta racolta l' altro dì; e poi che gli à ragunati, el rectore faccia leggiare quegli capitogli, che a lui parrà che sieno di necessità, e poi usi quelle savie parole che creda che sieno di bisogno; e poi debba fare tanti brevi, quanti capo mastri saranno nella detta racolta: e intendasi sempre che vi sieno le due parti, o da ine in su, capo maestri: ne' quagli brevi debba avere tre che vi sia scritto *Alfa* e *O*; e poi e detti brevi debba mettare insieme tutti in una coppa overo nappo overo confettiera d' ariento; e poi ognuno de' capomaestri vada con mano aperta a pigliare e brevi: e quegli tre a cui rimarranno e brevi pieni d' *Alfa* e d' *O*, giurino, e giurare debbano d' eleggiare uno rectore, e uno camarlengho e tre consiglieri, e più sofficienti che conosiaranno *(sic)*; salvo che non possano eleggiare loro medesimi nè loro padri, nè loro fratelli carnali, nè loro conpagni, nè loro figliuoli, nè rectore rifermare nè suo conpagno nè neuno che fusse stato per uno anno dinanzi: e similemente el camarlengho abbia la detta vacatione: e così sia tenuto l' altro rectore d' eleggiare e suoi successori, a otto dì all' escita di dicembre; e se altrementi l' aleggesse, non vaglia per essa cagione: e che neuno possa essere di minore età di vinticinque anni: e che egli abbia tenuta bottiga sopra a se cinque anni per lo meno, e che neuno forestiere non possa avere neuno officio nell' arte degli orafi.

Capitolo III.

Del modo di fare giurare gli ufficiali.

Ancho providdero e ordinaro, che inmantanente che il rectore avarà electi gli ufficiali nuovi, gli debba fare giurare nella sopradetta racolta l'ufficio loro a operare a buona fede, senza frodo, corporalmente toccando el libro degli orafi, e secondo l'antiche e buone usanze, e mantenere gli ordini che in esso statuto si contiene. Se saranno nella detta raccolta, giurino prima che si partano; se sarà (*sic*) in Siena, giurino infra due dì; e (*se*) saranno fuore di Siena, giurino infra otto dì.

Capitolo IV.

Come el rectore possa condennare e ricevare ogni condennagione, la quale esso facesse

Ancho providdero e ordinaro, che al presente colui che è e che per a tempo sarà rectore, possa condempnare e ricogliare ogni pena nella quale cadesse neuno capo maestro, lavorenti o gignori, secondo gli ordini de la detta arte; e a fare pervenire ne le mani del camarlengo si che a la fine del suo officio non abbi a ricogliare denaio niuno: se gia el camarlengo nuovo none stesse contento d' avere ricevuta la detta condenpnagione: e si così non facesse, caggia nel saramento, e a pena del doppio del condennato; se già la tale condennagione non venisse fatta infra otto dì all' escita del suo officio: se non la può ricogliare, lassila al rectore, e al camarlengo nuovo.

Capitolo V.

Di fare giurare d' ubidire e rectori.

Anco providdero e ordinaro, che ogni capo maestro, lavorente, e gignore giurino, e giurar debbano d' ubidire e rectore che è, e che per gli tempi saranno, in tutti e loro comandamen-

ti liciti, e onesti, secondo gli ordini d'essa arte, e secondo l'antiche e buone usanze.

Capitolo VI.

Di chi dicesse villania al rectore, o al camarlengo, o a consiglieri, o al messo

Anco providdero e ordinaro, che qualunque capo maestro lavorente o gignore dicesse villania al rectore o al camarlengo, o a consiglieri, o al messo dello rectore per cagione dell'uficio loro; che essendo e tre di loro in concordia, si possano condennare quel cotale o cotagli che avessero detto villania, in quaranta soldi per uno, e per ogni volta: considerato sempre la pena grande, come fusse la villania, cioè: se fusse detta al rectore villania, paghi maggior pena, che se la fusse detta al camarlengo, o a' consiglieri; e se fusse detta al camarlengo o a' consiglieri, paghi maggior pena, che se la fusse detta al messo del rectore; e se fusse detta la villania dal capo maestro, paghi maggiore pena, che se l'avesse detta lavorente o gignore: sempre con discretione.

Capitolo VII.

Che il rectore col suo consiglio possa fare racolta

Ancho providero e ordinaro, che il rectore col suo consiglio possa fare racolta tante e quante volte sarà di bisogno, nella quale racolta abbia e avere debba per lo meno, dodici capo maestri; e che comandato che sarà per lo messo del rectore, qualunque none ubidirà, caggia in pena; ogni capomaestro in due soldi, e il lavorente e gignore in dodici denari per ogniuno, e per ognivolta: e chi venisse quando il rectore avarà facta la proposta, paghi mezza pena.

Capitolo VIII.

Di chi escisse della proposta del rectore

Anco providdero e ordinaro, che quando el rectore avarà facta la proposta in ogne racolta, neuno non possa dire, se none

stà ritto in piei nel luogo usato, e che neuno non esca dalla imposta infine a tanto che la detta imposta non sarà difinita; e che a ogne imposta, possano dire quattro dicitori e non più: e chi contrafacesse, caggia in pena in cinque soldi, a la discretione del rectore: e poi che sarà consigliato, debba mettare il rectore a lupini bianchi e neri; e quando le due parti saranno acordati (*sic*) si sia fermo, e vada a seguitione.

Capitolo IX.

Del modo di fare la racolta d' ogni due mesi

Ancho providdero e ordinaro, che i' rectore sia tenuto per saramento di fare ricolta d' ogni due mesi, in que' luoghi che a lui parrà; e ine si proponga se alcuna cosa è a fare per loro 'n bene dell' arte, e quello che vi si prendarà per le due parti accordanti, vada a seguitione: e trare allora e ricercatori.

Capitolo X.

Del modo del potere lavorare e tenere lavorato ariento

Ancho providdero e ordinaro, che ogni capo maestro e lavorente e gignore sia tenuto e possa lavorare, e tenere lavorato ariento, el quale sia di tenuta di diece oncie almeno, nuovo e vecchio, ribrunito: e chi fusse trovato lavorare, overo lavorato nuovo overo ribrunito, o rimbiancato ariento, el quale fusse meno che la detta lega, sei denari piccoli a valuta, per oncia: che il rectore sia tenuto di tollare a quel cotale overo cotagli, soldi vinti, e non rendare, ma in bene dell' arte convertire. E chi fusse trovato lavorare overo lavorato nuovo o vecchio ribrunito, overo rimbiancato ariento, meno che la detta lega, dodici denari di valuta, per oncia, sia tenuto el rectore di tollare a quello cotale overo cotagli, quaranta soldi, e in bene della detta arte convertire: e ogne lavorio che fusse facto de la predetta lega, nuovo o vecchio, ribrunito overo rimbianchato, rompare e guastare, si che per fecto (*sic*; *leggi: effetto*) non vaglia niente. E chi fusse trovato lavorare overo lavorio fatto, nuovo o vecchio, ribrunito overo rim-

bianchito ariento, el quale fusse meno che la detta lega, da dodici denari infino a due soldi di piccioli l' oncia; che (*a*) quello cotale, overo cotagli, el rectore sia tenuto di tollare cinque lire, e in bene dell' arte convertire; cioè di denari. E chi fusse trovato lavorare, overo lavorato, nuovo o vecchio, brunito overo rimbianchito ariento, el quale fusse meno che la detta lega, due soldi l' oncia di denari piccioli, o da inde in su; che quel cotale overo cotagli, sieno per lo rectore condempnati overo condennato in cinque lire, e sieno la metà degli ufficiali della mercantia, e l' altra sia della detta arte. Leggi l' agiunta.

Agiunta fatta al sopradetto capitolo

Ancho providdero e ordinaro, che come el sopradetto capitolo parla, che a chi sarà trovato ariento per lo modo che nel sopradetto capitolo si contiene, mancho da dodici denari, infine a diciotto denari a valuta per oncia, paghi tre lire. E a chi fusse trovato ariento manco da diciotto denari, infine a vintiquattro denari per oncia a valuta, paghi cinque lire. E a chi fusse trovato ariento manco da vintiquattro denari, infine a trenta, paghi vinticinque lire. E a chi fusse trovato ariento manco da trenta denari, infine a trenta e sei, paghi cinquanta lire, e non possa fare arte d' orafi chi l' avesse lavorato, o fatto lavorare, dal dì che sarà trovato, a due anni a venire. E a chi fusse trovato ariento manco da trenta e sei denari, infine a vintiquatro piccioli a valuta per oncia, paghi sesanta lire, e tenga serrata la bottiga per tempo di due anni a venire, e non possa fare, nè fare fare due anni per neuno modo, arte d' orafi. E tutte queste condennagioni da vinticinque lire in suso, si intendano e sieno la metà dell' officio della mercantia, e l' altra dell' arte degli orafi. E ancho s' intendano le dette condennagioni, considerato la persona e la qualità del tempo, nel più e nel meno, come pare al rectore, e al suo consiglio e a cui vorranno avere apresso di loro.

Capitolo XI.

Di chi profferisse ariento di tenuta più o meno della lega

Ancho provvidero e ordinarono, che conciosiacosache si fanno certi lavori, i quali si profferiscono meglio che lega, et tale

fino, et tale starlino (1); che qualunque lavora o farà lavorare ariento, et profferisca meglio che lega, et non fusse; quello che profferrà, overo avesse proferto, s' intenda essere condempnato per lo rectore et suo consiglio per arrata, secondo che parla el capitolo della lega dell' arte: et così sia condennato denaio per denaio, et ogni condennagione pervenga nelle mani del camarlingo.

Capitolo XII.

Di non mettare ne' lavorii soperchia saldatura

Anco provviddero et ordinaro, che neuno possa mettare troppa saldatura ne' suoi bottoni, nè in altri lavori. E che i ricercatori dell' arte sieno tenuti per saramento e a pena di quaranta soldi, ogni semana, almeno due volte, ricercare tutti gli orafi, e 'l due (*dove*), e il quando lo' (*loro*) parrà o di dì, o di nocte; e prendare d' ogni bottiga quegli bottoni che credaranno che sia di bisogno, e ischiàccine; e se ne troveranno con soperchia saldatura, incontanente in quel dì gli debbano pórtare ne le mani del rectore, e il rectore sia tenuto di mandare per lo suo consiglio: e se diliberranno che v' abbi troppa saldatura, sia punito e condennato quello cotale orafo, per ogni volta, in quaranta soldi: e guastare el lavorio: e così ricerchino degli altri lavorii, la dove si mette saldatura: e le dette condennagioni non rendare, ma in bene dell' arte convertire: e sempre a discretione, più o meno secondo el peccato.

Capitolo XIII.

Di chi fusse condennato per ariento manco

Ancho providero e ordenaro, che qualunque orafo fusse condennato per lo rectore et suo consiglio, per ariento mancho infino alla quantità di vinti soldi, non possa rivocare nè appellare el detto condennato overo condennati per niuna cagione, in niuno modo.

(1) Forse è da intendere, argento alla lega dello *Sterlino*, moneta antica inglese: come fu detto argento *popolino*, quello alla lega dei *grossi popolini*, moneta fiorentina, che valeva due soldi.

Capitolo XIV.

Ch' e garzoni non lavorino altro che a' loro maestri

Ancho, acciocchè niuno folle non potesse fare alcuna follia di lavorare gattivo ariento; e acciò chè l' onore dell' arte delli orafi della città di Siena si conservi e accresca; provviddero che neuno maestro non possa nè debba tenere in buttiga niuno garzone, il quale lavori per se overo per altri alcuno lavorio d' arte d' orafi, di fuore da mastri dell' arte, nè a casa nè a butiga nè di dì nè di nocte; e questo lavorare a maestri, s' intenda di cuscientia del suo maestro con cui stà el detto garzone: se prima non à pagato el dritto all' arte, e non sia scripto col numero de' maestri; pena per lo mastro, diece lire per volta e per lo garzone cinque lire per volta: e non rendare, ma in bene dell' arte convertire: e che il rettore sia tenuto dal dì del detto capitolo, a otto dì che sarà rescritto sul Breve, di dare saramento a tutti e maestri di non fare contra el detto capitolo. E ancho sia tenuto el rettore per saramento, ogni mese una volta fare delle dette cose solempne disaminatione, se neuno maestro o garzone contrafacesse: e questo non s' intenda per intagliare, nè per ismaltare i smalti nè suggelli. Preso ad XXVII di gennaio Mille trecento sexanta quatro, nella racolta, per XVIII lupini bianchi et niuno nero.

Capitolo XV.

Che lavorenti e garzoni acordino e loro maestri

Ancho providero, che neuno maestro ritenga in botiga nè dia a lavorare a neuno lavorente o cignore, se prima non à acordato el maestro da cui si parte, di denari o d' altre cose che gli dovesse fare; se non fusse con licentia e volontà del mastro da cui si parte. E quale mastro el ricetta in butiga altrementi, caggia in pena all' arte per ogni dì, in diece soldi: e pagarli di fatto. E ancho sia tenuto chi contrafacesse, di dare e di pagare in fatto al maestro che dovesse avere, com' è detto, cioè ogni quantità di denari o d' altre cose, e il rettore sia tenuto di fare pagare, come detto ene.

Capitolo XVI.

Che niuno compri da niuno sottoposto cose che s' apartengano all' arte

Ancho providdero, che non si possa nè debba per niuno orafo, di qual conditione si sia, comprare neuna cosa che all' arte s' apartenga, da neuna persona sospetta, o che sia in compagnia o sia istato d' uno mese innanzi: et chi contrafacesse, sia condennato per lo rettore e suo consiglio, di fatto, in cento soldi di denari; e in bene dell' arte convertire. Et non progiudicando a neuno altro capitolo che sia in sul Bre (*sic: cioè Breve*) per costoro.

Capitolo XVII.

Che lavorenti nè garzoni non lavorino alla casa

Anco providdero e ordinaro, conciosiacosachè nell' arte degli orafi si fanno da' garzoni e lavorenti molti lavori alle case, e li maestri loro nol sanno, e ricevono molti danni; però providdero, che neuno garzone nè lavorente nè sottoposto all' arte, non possa lavorare a la casa niuno lavorio che a orafi s' apartenga, salvo che per lo maestro con cui egli stà, e non possa tenere fabrica nè fornello da fóndare nè da fare arte d' orafi: a la pena per li sopradetti lavorenti e garzoni e sottoposti per ogni volta che saranno trovati o accusati, cento soldi: e quali denari pervengano nelle mani del camarlengho, e in bene dell' arte si convertiscano. E il rettore che tale gli sarà accusato o sarà trovato, se nol condanna, s' intenda essere condennato in diece lire.

Capitolo XVIII.

Che lavorenti nè garzoni non possano vendare lavori

Ancho provviddero e ordinaro per bene e honore della università dell' arte degli orafi, e ancho acciò che chi faciesse male, si possa sapere; providdero, che niuno orafo nè sottoposto al-

l' arte nè garzone nè lavorente non possa nè debba vendare niuno lavorio d' oro nè d' ariento nuovo nè vecchio, nè ariento fondato nè rotto, a niuna persona, se prima nol mostra al suo maestro dove stane a lavorare. E se tali lavori e quali si vanno vendendo, fussero nuovi, sia tenuto tale maestro subito presentarlo al rectore, e ancho quello che vende; e il rectore col suo consiglio, veduto tale lavorio e se ene buono e ancho dove fu fatto e per cui, e così esaminato, ne facci quello che per li capitoli del Breve ene ordinato. E se tali venditori o chi comprasse, contrafacesse, sia condempnato per lo rectore e suo consiglio, colui che compra, in cento soldi, e colui che vende, in cinquanta soldi: e questo s' intenda per ogni volta che contrafacessero: e se il rectore e suo consiglio non gli condannano, intendasi essi essere condempnati nella detta pena. E di ciò sia el camarlengo tenuto iscrivare per condempnati, sotto la detta pena a lui, se in ciò sarà negligente. E il detto capitolo non s' intenda per coloro che ànno buttigha.

Capitolo XIX.

Ch' e lavorenti dell' arte degli orafi non possano lavorare per loro

Ancho providdero e ordinaro, perchè molti lavorii si fanno per le buttighe dell' arte, e non per li maestri, ancho per li lavorenti, e alcuna volta per li garzoni; e ancho si lavora fuore d' arte: per la qual cosa l' arte n' à danno e poco honore: e pertanto providdero, che neuno lavorente, nè gignore, nè sottoposto all' arte; non possa nè debba fare nell' arte nè fuore d'arte, niuno lavorio d' oro nè d' ariento, el quale non sia del suo maestro dove stà in buttigha; sotto pena di diece lire, per tale lavorente o gignore o sottoposto all' arte. E se niuno mastro lassarà fare tali lavorii, sia condempnato in diece lire. E nondimeno tali lavorii non si possano comprare per niuno orafo a la detta pena, e sieno tenuti tali lavorenti, gignori, e sottoposti all' arte, pagare diece lire, come se di nuovo facessero buttigha: e non sieno tenuti di pagare poi, quando la faranno. E se il rectore e il suo consiglio, a cui sarà denuntiato tali cose, non li punisse, paghi tale pena; e 'l camarlengo le debba scrivare per condempnati sotto la detta pena, a lui.

Capitolo XX.

Che non si compri da neuno lavorente o garzone cose d' arte

Ancho providdero e ordinaro, che niuno maestro compri nulla cosa che apartenga all' arte, nè da lavorenti nè da garzoni; se prima non ne dimanda il mastro con cui stà tale venditore: a la pena di vinti soldi.

Capitolo XXI.

Che i lavorenti e garzoni non possano nè vendere nè comprare cosa che s' apartenga all' arte

Ancho providdero, che qualunque lavorente o gignore vendesse o comprasse cose che apartengano all' arte, che il rectore sia tenuto farli pagare diece lire infra otto dì. E in quanto nol gli paghino, el rectore faccia comandamento per lo messo a tutti e maestri, che tali lavorenti nè gignori non tengano in buttiga nè li dieno a lavorare: pena per lo rectore, e suo consiglio: e se in ciò fussero negligenti, paghino soldi quaranta per uno, e per ogni volta.

Capitolo XXII.

Che neuno lavorente o gignore non possa rendare nessuno lavorio senza licentia

Ancho providdero, che niuno lavorente nè gignore non possa rendare nè vendare lavorio d' ariento, el quale abbi fatto per sè o per altrui, e non per lo suo maestro, che prima nol porti al rettore; alla pena di diece lire. E se il portaranno al rettore, subito mandi per li conseglieri, e mirino tale lavorio; e se ene buono, el rendano, e se ene manco, il condanni secondo e capitoli del Breve. E simile pena per lo maestro, dove fusse stato, se nol manda al rectore.

Capitolo XXIII.

Che si faccia saldatura di tenuta di terzo.

Ancho providero e ordinaro, che si faccia saldatura, la quale sia di tenuta di terzo ariento a lega, a pena di vinti soldi per ciascuno e per ogni volta.

Capitolo XXIV.

Del lavorare, o tenere lavorato la lega dell' oro

Ancho providero e ordinaro, che ogni capo maestro lavorente, e gignore sia tenuto di lavorare, o tenere lavorato in qualunque lavorio sia, oro di tenuta almeno di dodici chara (*sic cioè: carati*) per oncia, e quale fusse trovato lavorato overo lavorare oro di meno tenuta uno charato per oncia, sia condennato in quaranta soldi e i detti denari sieno convertiti in bene dell' arte. Et qualunque fusse trovato lavorare o lavorato o brunito, o inbianchito oro, peggio la detta lega due carati, sieno per lo rectore condempnati in cento soldi, e sia guasto el tale lavorio. E a qualunque fusse trovato lavorare, o lavorato, o rinfrescato oro di meno di tre carati tenuta o da inde in su, sia condennato in diece lire di denari, e in bene dell' arte convertirgli; e sia rotto e guasto tutto el detto lavorio, si che per lavoro fatto non sia buono.

Capitolo XXV.

Che neuno possa dorare neuna moneta

Ancho providero, e ordinaro, che neuno chapo maestro, lavorente, o gignore non possa nè debba dorare neuna moneta per veruna cagione, nè in veruno modo. Et chi contrafacesse, caggia in pena di diece lire. Et se cadesse in quello difetto el rectore, caggia in pena di vinti lire.

Capitolo XXVI.

Della electione de' ricercatori dell' arte

Ancho providero e ordinaro, che la predetta arte abbia tre ricerchatori, de' quali e due ricerchino tutta l' arte, e il terzo ricerchi e due ricercatori; e così debbano ricercare tutta l' arte tante e quante volte vorranno, a bottiga e a casa di dì e di notte, come a loro parrà, lavori fatti e non fatti. Et se neuno fusse che gli negasse o oro, o ariento, che none il lasasse tollere, caggia in pena di cinque lire: si veramente che essi ricercatori sien tenuti per lo meno due volte la semmana ricercare: e se a le predette cose saranno negligenti, caggiano in pena, per ciascuno e per ogni volta, in cinque soldi per uno. Et ogni ariento overo oro che trovaranno, el debbano serbare; e se ve ne trovassero neuno reo, tanto el tengano, che sia condempnato overo diliberato; e poi il rendano a cui l' avessero tolto. Et sieno tenuti essi ricercatori, infra due dì che torranno gli arienti o oro, gli debbano avere fregati, e incontanente che gli hanno fregati, se ve n'avesse veruno peggio che la detta lega, in quel dì el debba mettare ne le mani del rectore; e il rectore sia tenuto e debba infra due di ragunare i suoi consiglieri, e secondo l' ordine che ene dato di sopra, mandino a secutione per saramento, e a pena per lo rettore diece soldi per ogni volta.

Capitolo XXVII.

Del modo del fare e ricercatori dell' arte

Ancho providero e ordinaro, che tutti e capomaestri dell' arte degli orafi sieno messi in uno bossolo, scritti per nome e per sopranome in carta di pecora, uno per pulitia. Et poi quando il rectore farà la racolta, si traggano due e quali sieno ricercatori di tutta l' arte; e poi di questo bossolo se ne tragga un' altro, e questo sia ricercatore sopra e due ricercatori; e poi tutte e tre le dette cartuccie si mettano in uno altro bossolo: e duri questo officio due mesi. Et così si faccia di due mesi in due mesi in

perpetuo, e le vacationi sieno ne la discretione del rectore con suo consiglio. E sia tenuto el rectore quindici di innanzi che sia finito el detto officio fare la racolta, e ine trarre gli altri per lo sopradetto modo.

Capitolo XXVIII.

Del salario del rectore, et del camarlengo

Ancho providero e ordinaro, che il rectore abbia, o aver debba per suo salario dell' ufficio, uno cusliere (1) d' ariento di peso di tre quarri, el quale el camarlengo che sarà all' uscita del suo officio, si l' abbia apparecchiato; e poi ne la racolta, dove si chiamarà el rectore nuovo, el dia al rectore vecchio nella presentia della racolta. E il camarlengo compri una lira di candele di cera de' denari dell' arte e per suo salario si abbia nella detta mattina le dette candele.

Capitolo XXIX.

Che non si possa torre buttiga l' uno all' altro

Ancho providero e ordinaro, che neuno capo mastro, lavorente o gignore non tolga bottiga l' uno all' altro, nella quale stesse overo stessero o fussero stati per tredici mesi dinanzi; se già non fusse di volontà e consentimento di quelli che fussero nella detta buttiga, o che fussero stati per lo detto tempo; e di questo debba apparire carta publica o scritta di loro mano, e i loro nomi e sopranomi. E chi contrafacesse, caggia in pena di cinquanta lire di denari; la qual pena e condennagione, subitamente el rectore sia tenuto di fargli pagare nelle mani del camarlengo, e in bene dell' arte convertire.

Capitolo XXX

Di non comprare cose che s' apartengono all' arte

Ancho providero e ordinaro, che neuno capo maestro non possa comprare veruna cosa che appartenga all' arte degli orafi,

(1) cioè: *cucchiaio.*

da niuno garzone o lavorenti d' altra buttiga. E se veruno comprasse, sia tenuto di dirlo a quello altro maestro dal dì che l' à comprata, a due dì; e chi contrafacesse, caggia in pena di vinti soldi per ogni volta.

Capitolo XXXI.

Che non si possa dare a fare neuno lavoro a garzone d' altro maestro

Ancho providero e ordinaro, che non sia veruno maestro orafo, che possa nè debba dare a fare neuno lavorio a veruno lavorente o gignore d' alcuno altro maestro, senza licentia del maestro con cui stesse; e chi contrafacesse, caggia in pena di cinque lire di denari: e intendasi di quelli lavorenti o gignori che fussero obligati a' loro maestri, o ad anno o a mese, o per lavorenti che n' appaia carta, o scritta chiara. Per gli altri non s' intenda questo capitolo. E per simile modo, se veruno lavorente o gignore, el quale fusse legato per patti o per scrittura, che egli lavori veruno lavorio d' altra persona che del suo maestro, senza spressa licentia e volontà del suo maestro, ogni guadagno che farà, sia del suo maestro, e sia condennato per ogni volta in cinque lire di denari; e i quali denari pervengano a le mani del camarlengo, e in bene dell' arte si convertano. Ancho, che neuno lavorente o gignore non si debba nè possa partire dal suo maestro per veruno modo nè per veruna cagione, se prima nol dirà al suo maestro uno mese dinanzi; e se il detto lavorente overo gignore non avesse a fare dal suo maestro infra questo mese, doppo el mese, sia licito al detto lavorente overo gignore potersi partire, senza altra licentia: e chi contrafarà, paghi cento soldi. E neuno maestro el ricetti nè gli dia a lavorare, sotto la detta pena.

Capitolo XXXII.

Di dinuntiare a' rectore chi non fusse leale

Ancho providero e ordinaro, che ogni capo maestro sia tenuto e debba, a la pena di diece lire di denari, che se egli saprà per neuno modo, che egli abbia in bottiga niuno lavorente

o gignore che abbi male mani, e furigli el suo, o furato gli avesse; subitamente el detto maestro sotto la detta pena, el debba portare per escritto il nome, e il sopranome di tale lavorente o gignore al rettore. E poi el rectore subitamente sia tenuto, sotto la detta pena, di divietarlo dall' arte; e che infra uno mese el maestro suo l' abbi cacciato. E neuno altro maestro el ricetti, sotto la detta pena. E questo capitolo sia tenuto el rectore vecchio, sempre quando si chiama el rectore nuovo, farlo leggiare nella presentia de' lavorenti e gignori.

Capitolo XXXIII.

Di chi si richiamasse al rettore di niuno sottoposto

Ancho providero e ordinaro, che qualunque persona si richiamasse di veruno sottoposto dell' arte degli orafi, che il rettore debba fare ricevare e iscrivare il richiamo al suo camarlengo, e debba fare pagare per lo richiamo, e per lo messo, e per la decima, come fanno gli ufficiali della mercantia; e poi debba el rectore col suo consiglio vedere la ragione de le parti; e poi come conosciaranno, dieno la sententia, e mandino a secutione, come dilibarato avaranno. E s' è neuno, che non fusse sottoposto all' arte, ed egli voglia richiamarsi del sottoposto, che colui che non sarà sottoposto giuri, e sottopongasi all' arte in questa quistione, overo che dia ricolta al rectore, che esso aterrà ciò che per lui sara diliberato e sententiato; altrimenti el rectore nol gli debba tenere ragione.

Capitolo XXXIV.

Che venga ne le mani del camarlengo ogni mobile dell' arte

Ancho providero e ordinaro, che ne le mani del camarlengo venga e venire debba ogni mobile dell' arte, denari, ariento, massaritie, o qualunque altra cosa fusse. E come il rettore nuovo sarà intrato in officio, infra otto dì per saramento e a pena di cento soldi si faccia rendare la ragione, e poi fare una racolta, e ine leggiare l' entrata e l' uscita e il resto, nella presentia della racolta. E in quella pena di cento soldi caggia el rectore

vecchio, se nol l' à renduta infra el detto termine. E incontanente in quello dì riveduta che sarà la detta ragione, el camarlengo vecchio dia ogni denaio, massaritie, o qualunque altra cosa avesse, nelle mani del camarlengo nuovo, sotto pena di cinque lire di denari; e nondimeno sia constretto, che dia ogni cosa che avesse dell' arte, come detto ene, al camarlengo nuovo. E ancho ordiniamo, che non si possa partire neuno mobile dell' arte, se già non fusse di concordia e volontà di tutti e capo maestri, senza neuno scordante; ma e spendare possa el rectore col suo consiglio e col camarlengo in bene dell' arte, come crederanno che sia utile e bene della predetta arte.

Capitolo XXXV.

Che il rettore possa spendare extraordinarie infino x soldi

Ancho providero e ordinaro, che e rectori, che per gli tempi saranno, possano spendare in ispese extraordinarie infino alla quantità di diece soldi el mese, e non più; none intendendosi alla detta spesa, quando si chiama el rettore: allora gli sia lecito onestamente spendare come gli parrà, cioè a lui col suo consiglio: e se ispendesse oltre alla forma predetta, paghi el rectore di suo proprio.

Capitolo XXXVI.

Di mandare due ceri di lira l' uno a la chiesa di sancto Piero a le scale

Ancho providero e ordinaro, che ogni anno, per la festa principale di missere sancto Pietro, si mandino per lo camarlengo della predetta arte due ceri, che pesino due lire a la chiesa di sancto Pietro a le scale; e questo si faccia ogni anno mentre che l' arte degli orafi vorrà fare ine la sua ricolta.

Capitolo XXXVII.

Di comandare le feste, e del modo

Ancho providero e ordinaro, che tutti gli orafi sieno tenuti, e debbano guardare tutte le domeniche e tutte le pasque e tutte

le feste comandate da la chiesa; e chi contrafacesse, per ogni capo maestro paghi soldi diece soldi (*sic*) per uno; e per ogni lavorente e gignore, cinque soldi per uno. E le vigilie delle dette feste, come suona vesparo a san Pietro a le scale, el rectore mandi el suo messo a ogni buttiga d' orafo, e facci comandare che d' allora innanzi neuno lavori più; se già non fusse opera da rendare la sera, o la mattina sequente; a pena di cinque soldi per uno: e così fare pagare. E questo comandamento si faccia ogni sabato a sera; per lo simile modo, pena due soldi per uno, le vigilie delle feste e de le pasque, faccia la sera, secondo la discretione del rectore, el comandamento, e il sabato prima che suoni vesparo.

Capitolo XXXVIII.

D' amendare e capitoli

Ancho providero e ordinaro, che ogni anno del mese di marzo si debba fare una racolta di quindici capo maestri almeno; e ine tre savi huomini capo mastri della detta arte ed essi tre, abbino a rivedere tutti gli ordini dell' arte degli orafi, e procurino sed e' lo' pare che abbino bisogno d' amendarli, o di nuovo fargli e poi mettargli a la racolta. E se ine si prendarà per le due parti, vadano a seguitione; e che il rettore sia tenuto per saramento, e a pena di vinti soldi, fare scrivare infra uno mese e capitogli che ine saranno presi, in sul Breve de' nostri ordini.

Capitolo XXXIX.

Quando morisse el rectore dell' arte degli orafi

Ancho providero e ordinaro, che se il nostro signore Jesu Christo chiamasse a sè el nostro rectore che ene, e che per gli tempi avenire saranno, che niuno maestro non debba aprire la buttiga infino a tanto che sarà sotterrato, e se fusse aperta, farla serrare. E ancho vadano a la sua sepoltura tutti e maestri, lavorenti, e gignori, salvo che possano tenere aperti gli sportegli solamente. E intendasi ch' e lavorenti, e gignori abbino diciotto anni, o da inde in su. E come saranno tornati da la sepultura, subitamente

el camarlengo sia tenuto e debba fare una racolta per chimare (*sic*) un altro rectore; e chi contrafacesse, caggia in pena, el maestro in vinti soldi; el lavorente in dieci; el discepolo in cinque soldi; e 'l camarlengo sia acompagnato come se fusse rectore.

Capitolo XL.

Quando morisse neuno capomaestro d' orafi

Ancho providero e ordinaro, che se avenisse che il nostro signore Jesu Christo chiamasse a sè neuno capo maestro orafo, che ogni capo maestro aconpagni el rectore infino a la sepultura d'esso morto, e tanto vi stieno che il rectore si parta, e si l' aconpagnino, e per lo simile modo facciano, e lavorenti e gignori, cioè che sieno d' età di diciotto anni o da inde in su; a la pena per lo maestro diece soldi; per lo lavorente cinque soldi, per lo gignore tre soldi. E ancho quando morisse padre o figliuolo o moglie o figliuola o suoro carnale o fratello di veruno capomaestro, o che morisse lavorente o gignore, sieno tenuti uno capomaestro per buttiga o lavorenti e gignori ad acompagnare il rectore infin a la sepultura di tal morto, e poi acompagnare el rectore infino a la sua buttiga; a pena, el maestro di cinque soldi; el lavorente di tre soldi; el gignore di due soldi.

Capitolo XLI.

Qualunque persona perdesse veruna cosa

Ancho providero e ordinaro, che se persona verrà al rectore, e vorrà che si faccia comandamento per l' arte per alcuna cosa che abbia smarrita o perduta, sia tenuto el rectore farla scrivare al suo camarlengo, e poi comandare per tutta l'arte ch' ella sia ritenuta, e rapresentata al rectore; e in quanto a neuno capitassero le dette cose, e doppo el comandamento no' le rapresentasse subitamente al rectore, sia punito e condennato per lo rectore e suo consiglio, secondo la loro discretione, infino a la quantità di quaranta soldi; e sempre considerando la qualità del fatto. E colui che ane perduta la cosa, paghi per lo messo, e per

la scrittura infino a due soldi, secondo la discretione del rectore. E se la cosa si ritrovarrà per cagione d'esso comandamento, paghi quattro denari per lira di valuta; altrementi tal cosa ritrovata no' gli sia renduta, infin' a tanto che non à pagati e sopradetti denari.

Capitolo XLII.

Che ogni orafo debba tenere tappeto al banco

Ancho providero e ordinaro, che ogni orafo abbi e avere debba uno tappeto al bancho, e così tenerlo com'è usanza. E chi contrafacesse, caggia in pena per ogni volta in cinque soldi, e vengano ne le mani del camarlengo, e convertansi in bene dell' arte. E niente di meno sia scritto per lo rettore; e farlo tenere in ogni modo.

Capitolo XLIII.

Che si debba lavorare a buttiga aperta

Ancho providero e ordenaro, che neuno lavori d'arte d'orafi se non per lo modo qui di sotto scritto, e dichiarato in questo modo, cioè: che debba lavorare a buttiga aperta, la quale abbia banco e tappeto a modo d'orafo, sicome usato è; le quali bottighe sieno per la strada dritta da la croce al Travaglio, insino a la porta di Stallereggi; o veramente da la boccha del Casato per la via dritta infino a la porta all'Arco; o veramente da la croce al Travaglio infino ala porta a Chamollia, per la dritta strada; e da la croce al Travaglio infino a sancto Mauritio; o veramente da la bocca di Porrione alla porta Peruzzini, per la dritta via; o veramente da sancto Pellegrino per la strada dritta infino a frati di Camporegi. E ancho sia licito a ogni orafo fare buttiga presso al Campo (1) a cento braccia, in ogni luogho dove gli piacesse, infra li detti confini di cento braccia, e con buttiga aperta co' modi dichiarati di sopra. E tutti quelli che torranno le buttighe per lo modo dichiarato, eglino e i loro lavorenti e gignori possano, e a loro sia licito di lavorare a bottiga e a casa di dì, e di notte, come bisogno lo' sarà. E se veruno lavorasse per neuno altro mo-

(1) La Piazza maggiore detta del Campo.

do, se non fusse di cuscientia e di volontà del rectore della predetta arte, e con consentimento del suo consiglio e con volontà, e licentia de' signori ufficiali della mercantia. E chi contrafacesse paghi diece lire, le quali el rectore di facto li faccia pagare nelle mani del camarlengo della detta arte, e in bene dell' arte convertire.

Capitolo XLIV.

Che ciascuno sottoposto ubidisca el rectore

Ancho providero e ordinaro, che il rectore che ene al presente, e che per gli tempi avenire saranno, sieno ubiditi ne' loro comandamenti liciti e onesti. E che al rectore sia licito, che possa fare overo far fare al suo messo, uno comandamento per dì a tutti e suoi sottoposti, o in persona, o a casa, o a le loro buttiche. E qualunque sarà che none ubidisca, caggia in pena di vinti soldi. E se none ubidisse el primo comandamento, facci o faccia fare el secondo comandamento, il secondo dì, a pena di quaranta soldi; e se none ubidisse overo ubidissero el primo e 'l secondo, sia tenuto el rectore in fargli el terzo dì, el terzo comandamento, a pena di cinque lire. E se none ubidisse overo ubidissero, che il rectore co' suoi consiglieri el condannino ne le dette tre pene; e le dette condennagioni vengano ne le mani del camarlengo de la detta arte, e convertansi in bene dell' arte convertire (*sic*). E intendasi che detti comandamenti, e condannagioni sieno facti di consentimento de' suoi consiglieri, o de' le due parti di loro, e se none ubidissero, overo ubidissero (*sic*) debba avere la famiglia degli ufficiali della mercantia; e farsi ubidire, o vogliano o no; salvo le legittime scuse, sicome infermità overo uffici di Comune.

Capitolo XLV.

Di coloro che di nuovo faranno buttiga

Ancho providero e ordinaro, che qualunque forestiere volesse in Siena fare buttiga d' orafi, sia tenuto e debba pagare a la predetta arte vinticinque lire, e convèrtigli in bene dell' arte. Ancho, che qualunque cittadino volesse fare buttiga di nuovo, deb

ba pagare lire dieci di denari ne le mani del camarlengo. E neuno cittadino nè forestiere non possa nè debba fare bottiga in Siena d' orafi, se prima non fa chiaro el rectore e consiglieri, che sia stato per lo meno sei anni all' arte degli orafi, per garzone o per lavorente; acciocchè prima si vegha che sappi lavorare, e che sappi gli ordini de la predetta arte: salvo che se per niuno tempo neuno fusse che suo padre o suo fratello carnale avesse in Siena avuta buttiga d' orafi, e avesse pagato el dritto all' arte; quello cotale overò cotagli possano fare buttiga, senza pagare neuno denaio all' arte. E intendasi che sia prima stato all' arte per garzone, o per lavorente almeno sei anni, come di sopra dichiara. E di questo capitolo, el rectore nè altri ufficiali non ne possano fare nè racolta nè proposta a neuno che paghi meno, che di sopra è dichiarato. E se il rectore il facesse, debba pagare al suo successore, egli di facto, diece lire; e per neuna cagione gli sieno rendute, ma convertansi in bene dell' arte.

Capitolo XLVI.

Di chi volesse apellare di sententia data contra lui

Ancho providero e ordinaro, che qualunque sarà condennato per lo rectore e per lo suo consiglio o veramente per sententia data per loro, che quello cotale overo cotagli che diranno di volere apellare, sieno tenuti prima, di pagare all' arte diece soldi; e se vencie ne la racolta la quistione, si gli sieno renduti; e se la perde paghi all' arte altre (*sic*) diece soldi; si chè in tutto abbi pagato vinti soldi; e non gli sieno renduti, ma in bene dell' arte si convertano. E neuno di sententia o di condennagioni che gli sieno fatte per lo rectore e suo consiglio, non possa avere racolta, nè apellarne più che una volta; e se il rectore ne gli darà più, caggia in pena di vinti soldi per ogni volta. E la detta apellagione non s' intenda, se non solamente ne le cagioni de' richiami; e neuna apellagione non si possa fare nè dare di neuna cosa non parli el Breve: pena per lo rectore, se la desse o consentisse, cento soldi per ogni volta.

Capitolo XLVII.

Che il camarlengo faccia l' ufficio del rectore, quando egli non potesse

Ancho providero e ordinaro, che quando e rectore in caso che non potesse fare l' ufficio, cioè non essendo a Siena o veramente non fusse sano, o per cagione d' ufficio di Comuno, o che alcuno si volesse richiarare (*leggi: richiamare*) del rectore, o che il rettore cadesse in alcuno fallo; allora sia tenuto el camarlengo, a pena di soldi quaranta, fare l' ufficio come se fusse rectore, cioè ne' casi sopradetti. E i consiglieri debbano e intendansi essere ne' casi sopradetti, consiglieri del camarlengo, come se fusse rectore. E così sia ubidito per tutti gli orafi in quegli casi, e sempre di concordia di tutti e consiglieri; e se il camarlengo non procedesse contra el fallo del rectore, la detta pena debba fare pagare el rectore che sarà fatto di nuovo, al detto camarlengo; e se contrafacesse el detto rectore nuovo, paghi la detta pena.

Capitolo XLVIII.

Di tenere e secreti che comanda el rectore

Ancho providero e ordinaro, che quando per lo rettore sarà comandato o farà comandare el secreto, che non sia neuno sottoposto a le (*a la*) detta arte, che debba tale secreto rivelare o fare rivelare per veruno modo, nè veruna persona. E se venisse caso, che nullo rivelasse el detto secreto; colui che dinuntia e acusa colui che ane rivelato, sia tenuto secreto el nome di tale dinuntiatore in perpetuo dal rectore e da' suoi consiglieri. E come e rectore saprà di vero quello cotale che revelato avesse el secreto, per qualunque modo el saprà, incontanente el rectore per saramento e a pena di diece lire, el debba condennare. Se capomaestro cadesse in tal difetto, sia condennato in diece lire; e non rendare, ma in bene dell' arte convertire. E ogni lavorente che facesse tale fallo, paghi cinque lire. E se vi cadesse el gignore, per ogni volta paghi quaranta soldi. E se l' u-

sasse niuno di farlo più volte, e rectore ne faccia una racolta, almeno di dodici maestri, e quello che ine se ne prendarà, si metta a seguitione.

Capitolo XLIX.

Capitolo de' banchieri, et de' setaiuoli

Ancho providero e ordinaro, che conciosiacosa ch' e banchieri, e setaiuoli tengono lavorii d' oro, e d' ariento, e vendeno e comprano; e tagli banchieri sono, che sanno rinfrescare dell' ariento e dell' oro; providero, che e rectore degli orafi sia tenuto e debba fare una racolta d' orafi all' entrata dell' ufficio suo, e ine proponare e fare proponare, se bisogna fare alcuna cosa sopra e fatti loro; e quello che si pigliarà, sì vada a seghutione.

Capitolo L.

Di none aprire buttiga la quaresima, innanzi le campanelle

Ancho providero e ordinaro, che neuno sottoposto possa aprire buttiga di quaresima, infino alle campanelle, per cagione de la predica; pena per ogni capo maestro vinti soldi. E intendasi, che maestro nè lavorente nè gignore non possano lavorare nè a casa nè a bottiga infino a le campanelle, tutta la quaresima, come di sopra dice; pena vinti soldi per lo maestro; per lo lavorente e per lo gignore soldi diece; e a questo metta el rectore guardie segrete.

Capitolo LI.

Che neuno lavorente o gignore non tenga burinatura

Ancho providero e ordinaro, che neuno lavorente, o gignore non debba ritenere neuna burinatura di neuno orafo, ma tutta la debba rendare a maestri che gli danno a intagliare e lavorii. E chi contrafacesse, paghi quaranta soldi per ogni volta.

Capitolo LII.

Che neuno capo mastro si ponga nè lavorente nè gignore

Ancho providero e ordinaro, che neuno capomaestro si debba ponere nè lavorente nè gignore neuno, nè in buttiga ricettare, se prima non à acordato quello maestro con cui stava prima; cioè di denari, o di massaritie o d' altro (*sic*) qualunque cose gli dovesse dare; a pena di vincti soldi; e che e' nò gli dia a fare; e se none ubidisse, caggia in pena di trenta soldi: e nondimeno non gli dia ricetto per neuno modo, infino a tanto che il lavorente o gignore non arà fatto al suo maestro, quello che gli dovesse fare: e le dette condennagioni pervengano ne le mani del camarlengo de la detta arte; e non rendare, ma in bene dell' arte convertire.

Capitolo LIII.

Se alcuno cittadino o forestiere mercatasse

Ancho providero, et ordinaro, che se alcuno cittadino overo forestiere, el quale non sia maestro nè sappia lavorare d' arte d' orafi, el quale avesse fatta, o facesse buttiga di mercantia d'arte d' orafi, cioè d' ariento o d' oro; intendasi di cose nuove, e vecchie, ribrunite overo rimbianchite; o veramente se alcuno setaiuolo, o di qualunque arte fusse, o detenesse de le dette mercantie per vendare, nuove, o vecchie; che sin da ora lo' sia fatto sentire, doppo l' aprovatione di questo capitolo, ch' essi tengano, e vendano ariento in ogni lavorio nuovo o vechio, ribrunito, overo rimbianchito, el quale sia di tenuta di diece once, e l' oro sia di tenuta, secondo che parla el capitolo del nostro Breve. E a quale fusse trovato ariento peggio che la lega, sia per lo rettore de la predetta arte degli orafi dinuntiato a' signori officiali de la mercantia, e il nome, e il sopranome di colui a cui trovato fusse el fallo. E questo sia tenuto e' rectore e consiglieri subitamente dinuntiare, poi ch' e ricercatori gli avaranno dinuntiato e l' ariento e l' oro d' esso lavorio saggiato col suo consiglio e trovato reo. E che e rectori de la predetta arte abbino autorità

e balìa di potere ricercare e detti nomati, come se fussero orafi che lavorassero di loro proprie mani.

Capitolo LIV.

Da eleggiare uno ricercatore per lo saggio a coppella

Ancho providero e ordinaro; accio chè non si possa fare alcuna cosa malitiosa di mettare troppa saldatura ne' bottoni, e negli altri lavorii; ordiniamo, che s' elegga uno savio e buono huomo e intendente dell' arte: eleggasi in questo modo cioè: E rectore col suo consiglio, facciano una lectione di tre huomini per la forma sopradetta, e quali vadano a scontrino; dove sieno quindici capomaestri; e quello che avarà le due parti de le boci, sia ricercatore sopra tutta l' arte degli orafi, e debba ricercare ariento, bottoni e altri lavorii, di dì, e di nocte, a casa e a buttiga e in cassetta, e fuor di cassetta, come credarrà che si convenga; e ricerchi due volte la semana, el meno; e massimamente e bottoni, o altro lavorio, là dove si potesse mettare troppa saldatura; e tutto el lavorio che torni, dove sia saldatura, metta in uno borsello, el quale borsello leghi e suggelli di suo suggello, sì che non si possa aprire che non se n' aveggha; e così el lassi nella bottiga del detto maestro, overo maestri: e se il detto borsello si trovasse disuggellato overo aperto, che il detto ricercatore per saramento e a pena di diece lire, el debba di subito dire, e dinuntiare a' rectore; e i' rectore, e il suo consiglio subito che 'l sapranno, el debbano condennare, e tollare di fatto vinticinque lire; e quello maestro overo maestri che avessero disuggellato overo aperto dove fusse el detto ariento; a chi facesse tal fallo, siagli tolto el detto ariento e non gli sia renduto, ma in bene dell'arte si converta; sotto la detta pena al rectore e al suo consiglio, per ciascheduno, se nol tollessero: e così vada di rectore in rectore: e così ricercato per lo detto ricercatore, el meno una volta el mese, e più se vorrà. E poi di volontà, e consentimento del rectore che allora sarà, nella buttiga, e nella presentia del detto maestro overo maestri, fonda tutto insieme el detto ariento, el quale à così tolto, e poi ne tolga uno saggio, e l' avanzo rimetta là d' unde il trae e lásilo nella detta buttiga

suggellato, e facciane fare saggio in Siena o dove potrà fare meglio; e che il detto ariento torni el meno di tenuta d' otto oncie e mezo di fino. E a chi fusse trovato lavorio, che tornasse a saggio, meno che sia detto di sopra, tre denari peso di fino per lira, sia ed essere s' intenda condennato overo condennati in diece soldi per volta. E a chui fusse trovato ariento, che tornasse meno a saggio di tre denari infino a sei denari per lira di fino, sia condennato per ciascuna volta in vinti soldi. E a chui si trovasse ariento, che tornasse meno a saggio da sei denari infino a nove denari a peso di fino per lira, sia ed essere s' intenda condennato in quaranta soldi. E a chui fusse trovato ariento mancho di nove denari, infino a dodici denari di fino per lira, sia ed essere s' intenda condennato in cinque lire. E a chui sarà trovato ariento mancho da dodici denari infino a quindici denari di fino per lira, sia ed essere s' intenda condennato in diece lire. E a chui sarà trovato ariento mancho da quindici denari infino a diciotto denari di fino per lira, sia ed esser s' intenda condennato in vinticinque lire per lo rectore; e non rendare, ma in bene dell' arte convertire. E tutti e condennati pachino (*sic*) el saggio, e l' ariento si rimanga all' arte, cioè di quelli che saranno condennati in vinti soldi, o da inde in suso; e gli altri da inde in giuso, cioè e buoni, paghi l' arte: e così si intenda condennato di denaio in denaio, come ne tocca per arrata parte.

Capitolo LV.

Che il detto ricercatore basti vi. mesi

Ancho providero e ordinaro, che il detto ricercatore basti sei mesi per volta, e così vada in perpetuo; cominciando a dì xvj d' agosto: none annullando per questo gli altri ricercatori che ricercano l' arte al modo usato.

Capitolo LVI.

Che il detto ricercatore sia ricercato.

Ancho providero e ordinaro, che il detto ricercatore sia ricercato dal camarlengo dell' arte degli orafi, co' le dette pene, e modi che di sopra si contengono.

Capitolo LVII.

Che il ricercatore saggi.

Ancho providero e ordenaro, che se il detto ricercatore trovasse alcuno lavorio là duve fusse troppa saldatura di fuore da' bottoni; el quale fusse sì grande che non gli paresse di saggiare a copella, ma pure di vedere all'occhio; sia tenuto di saggiare per lo modo usato; e quel cotale lavorio o ariento porti a' rectore e al suo consiglio, e se 'l trovarranno in alcuna cosa difectuoso, el condannino come il Breve à detto di sopra, e caggia nel saramento, e in pena di diece lire; di tollarle di fatto per lo rectore e suo consiglio per ciascheduno mese che non saggiasse, e in bene dell' arte convertire: e che il detto ricercatore, mentre che ene in officio, non possa fare e detti saggi per neuno modo.

Capitolo LVIII.

Che non si nieghi a' ricercatori niuna cosa

Ancho providero e ordinaro, che neuno orafo, maestro, gignore, o lavorente, non nieghi al detto ricercatore neuna cosa che voglia per ricercare, a neun' otta nè per neuno modo: e chi contrafacesse, caggia in pena del saramento, e di vinticinque lire di denari per ogni volta; e che di tutte queste condennagioni non si possa dare ricolta per niuno modo; sotto la detta pena, tollare a' rectore che la desse.

Capitolo LIX.

Che non possa essere ricercatore che non abbi buttiga

Ancho providero e ordinaro, che il ricercatore sopradetto non possa essere neuno el quale non abbia buttiga nell' arte, si che esso possa essere ricercato. E che il detto ricercatore abbi vagatione dal dì che esce del detto officio a uno anno, e d' ogn' altro officio, sei mesi. E abbi il detto ricercatore per suo salario per sei mesi, sei lire di denari: e il camarlengho a quello medesimo modo per arrata.

Capitolo LX.

Che non si possa fare correggia con chiovi saldi.

Ancho providero e ordinaro, che non si possa fare nè fare fare nè tenere neuna corregia di spranche istanpate, e che non si possa saldare chiovi dentro per neuno modo, a la pena di cinque lire di denari a qualunque contrafacesse.

Capitolo LXI.

Che non si conprino cose sacre senza licentia.

Ancho providero e ordinaro; acciò che molte cose sagre per molti mali huomini si tolgono, e schiacciansi e vendonsi; acciò che questo male si levi via; providero, che neuno orafo o loro sottoposto, e neuna altra persona di qualunque conditione si sia, non possa nè debba per neuno modo conprare nè fare comprare neuno calice usato, nè neuna altra cosa sacrata, cioè croce, e altro fornimento d' ariento o d' oro, di rame, senza licentia del rectore dell' arte degli orafi. E ancho che prima si veggha che sia per utilità de la chiesa: e in questo s' abbi quella chiarezza e fede che parrà al rectore dell' arte degli orafi, e al suo consiglio che allora sarà. E chi contrafacesse in neuno modo, sia per lo rectore condennato overo condennati chi contrafacesse; si tosto come el rectore el saprà; se fusse orafo, in vinticinque lire di denari, e se fusse altra persona di qualunque conditione si sia, in quindici lire di denari. De' quali denari così condennati di fuore dell' arte, ne sieno la metà dell' università de la mercantia, e l' altra dell' arte degli orafi. E il detto capitolo si prese nella racolta degli orafi, tutti di concordia.

Capitolo LXII.

Come i' rectore si possa punire, se commette difetto.

Ancho providero e ordinaro, che considerando che molti difetti si commettono per gli rectori, e lassansi sospesi, si dilibe-

rò in questo modo, cioè: che il rectore, e suo consiglio che sono e che saranno per l'avenire, debbano mandare in essecutione ogni difetto che si commettesse per neuno orafo, e quali gli verranno a le mani infra tre dì, a la pena di cinque lire di denari per ciascuno di loro, se ciò non facessero; e che ognuno el debba acusare al camarlengho dell' arte; e 'l camarlengho el debba scrivare, e così assegnare all' altro rectore che verrà doppo lui: e il rectore nuovo debba fare pagare al rectore vecchio le dette cinque lire, a la pena del doppio, e 'l detto camarlengo el manifesti a' rectore come sarà accusato, a la pena di quaranta soldi per lo camarlengo, se non gli dicesse infra tre dì; e il nome di chi accusasse sia tenuto secreto.

Capitolo LXIII.

Dell' affinare alla casa dell' arte degli orafi.

Ancho providero e ordinaro, che per bene e utile dell' arte e accio chè la casa dell' arte si mantenga; diliberossi, che qualunque orafo vorrà affinare alla detta casa, paghi e pagare debba al camarlengho de la casa, soldi due per libra d' ariento che v' avesse affinato; e se non tenesse buttiga in Siena, pachi (*sic*) come forestiere; e forestiere s' intenda qualunque persona non à buttiga in Siena; e che cotale overo cotagli paghino quattro soldi per lira d' ariento che avessero affinato; e che il camarlengo non debba lassare affinare per altro modo; a la pena di quaranta soldi per lo camarlengo.

Capitolo LXIV.

Del fare ram' arso

Ancho providero e ordinaro, che qualunque persona vorrà fare ram' arso a la detta casa, paghi quattro denari per libbra.

Capitolo LXV.

Del modo del fare el camarlengo della casa

Ancho providero e ordinaro, che si faccia uno camarlengo per la casa per quello modo e forma che si fa quello dell' arte,

e sia tenuto di rendare ragione al camarlengo dell' arte in presentia de' rectore. E duri l' ufficio suo sei mesi.

Capitolo LXVI.

Di chi non può essere ricercatore dell' arte

Ancho providero e ordinaro, che chi non può essare ricercato d' ariento, non possa essere electo ricercatore nè al presente, nè per l' avenire.

Capitolo LXVII.

Che si facciano leggiare e capitoli ne la racolta

Ancho providero e ordinaro, che il rectore che è al presente e che seguitaranno, debbano fare leggiare e capitogli nella racolta, quando si chiama e' rectore. E sia tenuto e' rectore d' amunire ogni maestro, e di mandare in essecutione ogni capitolo dell' arte, a la pena di diece lire, se el contrario facesse per ciascuna volta; a la detta pena per lo rectore che verrà doppo lui, se nol gli facesse pagare: e così vadia di rectore in rectore, e cominci al presente.

Capitolo LXVIII.

Di condennare il rectore, se commettesse difetto

Ancho providero e ordinaro, che il camarlengo e conseglieri del rectore, possano condannare e' rectore, se in ciò fusse negligente o se cadesse in alcuno difecto all' arte, e di mandare in essecutione ogni cosa all' arte.

Capitolo LXIX.

Dì guardare la festa di Sancto Alò

Ancho providero e ordinaro, che si guardi, e guardare si debba per ogni capomaestro, lavorenti, e gignori e ogni altro sottoposto all' arte degli orafi, in perpetuo la festa di sancto Alò;

e chi contrafacesse, caggia in quella pena che nell' ordine dello nostro Breve de le maggiori feste si contiene.

Capitolo LXX.

Di portare el cero per la festa di sancto Alò

Ancho providero e ordinaro, che ogni anno per la festa di sancto Alò, ogni capo maestro, lavorenti e gignori, e ogni sottoposto all' arte degli orafi, debba e sia tenuto per saramento e portare el cero a la detta festa al lugo (*leggi: luogo*) de' frati di sancto Spirito, a quell' ora che il comandanto (*leggi: comandamento*) lo' sara fatto. E chi contrafacesse, caggia in pena, ogni capomaestro in vinti soldi, e ogni lavorente in quindici soldi, e ogni gignore in diece soldi. E che i' rectore el camarlengo, e consiglieri della detta arte, possano ponare a' detti maestri, lavorenti e gignori ogni denaio che bisognasse per fare la detta festa, si come vedaranno convenirsi.

Capitolo LXXI.

Di lassare due doppieri alla chiesa per sancto Alò.

Ancho providero e ordinaro, che ogni anno per la detta festa si debba portare quattro doppieri al luogo de' detti frati di sancto Spirito, e lassarne due di peso di diece libbre, e quali rimangano a la detta chiesa per levare el corpo del nostro signore Gesù Cristo.

Capitolo LXXII.

Di dimandare le bilancie agli ufficiali

Ancho providero e ordinaro, che il rectore e suo consiglio andassero agli ufficiali de la mercantia, e a loro dimandassero le bilancie per lo corpo dell' arte degli orafi; conciosiacosa chè essi sono informati di chi è atto a farlo; e acciò che le bilancie e pesi sieno bene acconci, e radrittati (1). E considerato quello che

(1) Cioè raddrizzati, ridotti al giusto.

porta el pesare, diliberaro che nullo maestro, o sottoposto all'arte non possa nè di palese, nè di nascosto andare, nè mandare a procacciare e' radritto nè el marco delle bilancie, se prima e' rectore e 'l suo consiglio nol l'à dimandate per lo corpo dell'arte, come detto è di sopra. E chi contrafacesse, caggia in pena di cinque lire di denari, per ogni volta. E che e' rectore e 'l suo consiglio, fatta la electione degli ufficiali della mercantia, vadano el secondo dì a informargli della detta materia; e che intrati e detti officiali in officio, che e' rectore e suo consiglio sieno tenuti andare el sicondo dì a dimandare le dette bilancie a detti ufficiali: pena a' rectore e suo consiglio, se in ciò fussero nigrigenti, in vinti soldi per uno, all'arte, e per ciascuna volta.

Capitolo LXXIII.

Di qualunque orafo o sottoposto che avesse a dare all' arte denari

Ancho providero e ordinaro, che qualunque orafo, overo sottoposto avarà a pagare all'arte niuno denaio per condennagione, o per qualunque altra cosa si sia, che dal dì che tali debitori saranno scritti per lo camarlengo dell'arte, e fattogli el comandamento per lo rectore; che tali debitori debbino avere pagato, da ine a uno mese prossimo a venire e detti denari; e chi non pagasse, come detto è di sopra, che il rectore gli faccia tollare tante pegnora, che vagliano el doppio di ciò che debbano dare, e il rectore subito le mandi per lo camarlengo a inpegnare per la quantità che debbono dare, ancho per le spese; e essi pegni stieno alle spese di tale debitore. E a queste cose fare, sia tenuto e' rectore, consiglio fare, come di sopra si contiene, a la pena di cento soldi per ciascuno di loro, e per ciascuna volta che contrafacessero.

Capitolo LXXIV.

Che i' rectore nè camarlengo non possa spendare extraordine

Ancho providero, e ordinaro, che neuno rectore nè camarlengho non possa spendare in ispese extraordinarie nel tempo

del suo officio, più che vinti soldi, e non si intenda nella detta spesa quella che si fa quando si chiama e' rectore. E chi contrafacesse, caggia in pena di quaranta soldi all'arte, e ristituisca tale spesa fatta al camarlengo nuovo, senza veruna acceptione. (*eccezione*).

Capitolo LXXV.

Di quello che si paga a chi fonde cenneracci

Ancho providero e ordinaro, che a quello capitolo che parla della casa dell'arte: che conciosiacosache il fornello da fare i cennaracci costa altrettanto o più, che non fa la mota da finare, e più si guasta; e perciò sono state guaste le mura de la casa: e questo si vede manifestamente: providero, che chi v' à fatti cennaracci da due anni in quà, che sapere si possa di vero per saramento di tutti e maestri dell'arte, o chi ve ne farà per inanzi, paghi quattro soldi per centonaio infino a le dugento lire. E da le dugento lire infino a le quattro cento, paghi tre soldi per centonaio. E da le quattro cento infino a le secento, paghi due soldi per centonaio, e sei denari. E da inde in suso, paghi due soldi per centonaio.

Capitolo LXXVI.

Che e lavorii manchi s' apresentino al rectore

Ancho providero e ordinaro, acciò chè non si possa fare neuna disleeltà o fallo ne' nostri lavorii, e se si facessero sia punito chi 'l facesse o facesse fare o in cui buttiga si facesse. E che ogni maestro lavorente o gignore sia tenuto per saramento, e a pena di quaranta soldi chi contrafacesse, che se gli verrà a le mani neuno lavorio di nostra arte, el quale lavorio fusse fatto in Siena, e fusse mancho di lega o d'altra cosa, secondo el nostro Breve, che egli el debba presentare a' rectore. E i' rectore col suo consiglio e col camarlengo, o con altri che volesse avere apresso di sè, che e' mirino, e cerchino tale lavorio, e se 'l truovano manco, sì el condannino, secondo la forma del Breve.

Capitolo LXXVII.

Che non si metta sotto e lavorii altro che ariento

Ancho providero e ordinaro: acciochè chi volesse fare male non possa, e chie el facesse sia punito: ordiniamo, che neuno maestro, lavorenti o gignore per neuno modo non possa mettare nè fare mettare in neuno lavorio, fiecta (1) di filo, o sotto fibbia o pontale, nè in neuno altro luogo nè rame nè actone nè ferro nè refe nè seta, che palesemente non si vegga. E chi contrafacesse sia e esser s'intenda quello cotale overo cotali che fatto l'avessero o fatto fare, condennato in altrettanto oro di fiorino a peso, e sia guasto ogni lavorio dove si trovasse neuno de' detti falli. E chi l'avesse fatto, o fatto fare, non possa fare arte d'orafi dal dì di tale condennagione, a due anni a venire; e ancho sia, o sieno condennati in vinticinque lire di denari; sempre inteso la conditione della persona, e la qualità del fatto, e 'l più e 'l meno come parrà a la racolta degli orafi.

Capitolo LXXVIII.

Di fare le tócche all' arte per li parragoni (2)

Ancho providero e ordinaro, che si facciano tante tócche per l'arte, che si possa saggiare gli arienti, sicondo la forma del capitolo che parla de la lega dell'ariento. E che le dette tócche stieno apo *(appo, appresso)* e' rectore, e ricerchatori, et none stieno attaccate al barragone, (*paragone*) salvo che la lega o sei denari peggio.

Capitolo LXXIX.

Come si possano fare integine di cose d' arte

Ancho providero e ordinaro, che qualunque orafo volesse fare veruna integina de' beni di niuno orafo nell' arte tanto, od

(1) Fettuccia, nastro.

(2) Pietra di paragone per saggiare la bontà dell' oro o dell' argento.

altra persona che avesse a fare a veruno orafo; che il camarlengo, e rectore la debba far fare, sicondo che si fa agli ufficiali della mercantia, di cose d' arte tanto.

Capitolo LXXX.

Di qualunque fuore d' arte si richiamasse di veruno orafo

Ancho providero, e ordinaro, che se neuno di fuore d' arte si richiamasse al nostro rectore di niuno orafo, che innanzi che sia udito nel porre e' richiamo, che i' rectore e 'l camarlingo debba farsi dare una ricolta a colui che si richiama, se avesse a fare cavelle all' orafo di cui si vuole richiamare.

Capitolo LXXXI.

Di quelli che fanno vendare o conprare

Ancho providero e ordinaro, che qualunque orafo maestro o gignore o lavorente farà vendare o comprare alcuna cosa d' arte, la quale sia di valuta di soldi vinti almeno, abbi dal maestro che la compra o vende, soldi uno. E se valesse la detta cosa venduta o comprata da vinti soldi infino a diece lire, abbi sei denari per lira. E cio ch' ella valesse da diece lire in suso, abbi quattro denari per lira. E tutti questi denari s' intenda che tale compratore o venditore dia con affetto (*effetto*), senza neuna acceptione, a quello orafo che fa vendare o comprare; e se nol gl' il desse, e' rectore o camarlengo che sarà a quel tempo gl' il faccia pagare di fatto.

Capitolo LXXXII.

Ch' e pesi e bilancie si debbano ricercare

Ancho providero e ordinaro, che ogni rectore sia tenuto a ricercare tutti e pesi, e le bilancie degli orafi, tante e quante volte vorrà, ma almeno sia tenuto due volte nel suo officio. E che niuno orafo possa tenere bilancie corsìe: e se così non facesse, caggia in pena e' rectore per ogni volta in quaranta sol-

di; e che il camarlingo gli debba mettare a entrata; e se così non facesse, caggia esso ne la detta pena. Intendasi, per ciascheduno peso che fusse marcho *(sic: mancho)* o troppo peso, si intenda esser condennato in cinque soldi per peso. E se il peso fusse troppo fuore de la ragione, o in più o in meno, s'intenda esse *(sic; leggi: essere)* condennato in cento soldi per ogni peso e per ogni volta. E se le dette cose i' rectore nol le mettesse in essecutione, caggia ne la detta pena; e similemente il camarlengo se non mette a entrata. E chi tenesse le bilancie corsìe, caggia in pena di diece lire di denari.

Capitolo LXXXIII.

Che lavorenti nè garzoni non lavorino a le case

Ancho providero, e ordinaro; conciosiacosachè nell' arte degli orafi si fanno per gli garzoni e lavorenti molti lavori a le case, de' quali lavori nol sanno e' loro maestri, e ricevenne grande *(sic)* danni; però fu provveduto e ordinato, che niuno garzone nè lavorente nè sottoposto all' arte non possa lavorare a la casa niuno lavorio che a orafi s' apartenga; salvo che per lo maestro con cui sta. E non possano tenere a le loro case nè fabrica, nè fornello da fóndare nè da fare arte d' orafi, a la pena per li sopradetti lavorenti o garzoni o sottoposti, per ogni volta di chi sarà trovato o acusato, caggia in pena di cento soldi di denari. E quali denari pervengano ne le mani del camarlengo, e in bene dell' arte si convertano. E se i' rectore non condanna tale accusato overo trovato, s' intenda condennato esso in diece lire.

Capitolo LXXXIV.

Che non si possa fare a' calici, coppa di rame

Ancho providero, e ordinaro; acciochè non si possa fare frodo a la chiesa, e anco sta male a' calici, coppa di rame; providero e ordinaro, che niuno orafo nè sottoposto all' arte non possa fare niuna coppa di calice, la quale sia di rame: a la pena di cento soldi per quello cotale che la facesse; e ancho per lo rectore sia guasta, sotto la detta pena.

Capitolo LXXXV.

Che non si fondi ariento altrui per le buttighe

Ancho providero e ordinaro, che nullo maestro lassi in sua bottiga fóndare a niuna persona nè lavorente, nè a gignore ariento nè oro, senza licentia spressa del rectore, e suo consiglio. Possano e lavorenti e gignori fóndare ne la bottiga de' loro maestri con loro licentia. E se niuno maestro contrafacesse, sia per lo rectore condennato in diece lire di denari, per ogni volta, e il garzone e il lavorente in soldi dieci per ciascuna volta: e le dette condennagioni pervengano ne le mani del camarlengo dell' arte; e il camarlengo gli converta in bene dell' arte.

Capitolo LXXXVI.

Che i' rectore non prenda pulitia (polizza)
a fare el rectore

Ancho providero e ordinaro, che e' rectore vecchio, quando si fa la lectione del nuovo, non possa andare a prendare el breve che si prende per tale lectione; e se lo tollesse, nè vaglia nè tenga. E per simile modo diliberaro, che ne la buttiga de' rectore che per gli tempi sarà, non possa essare neuno ricercatore durante il suo officio; a la pena di vinti soldi per lo rettore, e per quello che fusse tratto ricercatore, se facesse ufficio.

Capitolo LXXXVII.

Del salario che l' arte debba dare al rectore

Ancho providero e ordinaro, che i' rectore abbi per suo salario uno cusdiere d' ariento di peso di tre quarri, e non denari: e così sia tenuto el camarlengo a darli de' beni dell' arte.

Capitolo LXXXVIII.

Che si possa mettare alcuna cosa sotto gli agnusdei

Ancho providero e ordinaro; che concia (*sic*) sia cosa chè ne' lavorii si metteva alcuna cosa sotto gli smalti, e in altri luo-

ghi certe altre cose, che d' ariento; e acciò è proveduto in sul Breve; è diliberato, che non s' intenda per gli agnusdei che si fano: però chè senza, non si possano fare, e non si vendano a peso.

Capitolo LXXXIX.

Che non si faccia lavorio a crescimento altrui

Ancho providero e ordinaro; conciò sia cosa chè certi forestieri alcuna volta vogliono fare lavorare ariento, e vogliono dare l' ariento fonduto, e vogliono lo' sia renduto il peso, e ancho dimandano el ricrescimento; e però è provveduto, accio chè frodo non si possa commettare, che niuno orafo nè sottoposto all' arte non possa tóllare a fare da niuna persona lavorio, dove si renda ricrescimento: a la pena di diece lire per ogni volta. E se alcuno fusse acusato da quello che l' à dato a lavorare, sia tenuto a credare a la sua parola. E se pervenisse caso, che i' rectore desse saramento a colui che avesse lavorato, e esso si spergiurasse, sia punito per lo saramento in cento soldi, e non possa venire a la racolta per tempo d'uno anno: pena a' rectore se fusse negligente a fare pagare la detta pena, caggia in pena di diece lire.

Capitolo XC.

Di pagare el dritto

Ancho providero e ordinaro per bene de' cittadini e pace dell' arte; agiognendo al capitolo che parla di coloro che di nuovo fanno buttiga; che oservato el detto capitolo, che niuna persona possa nè debba fare buttiga in Siena d'arte d' orafi, se prima non s' apruova nella racolta dell' arte; nè ancho compagnia con alcuno orafo: pena per quello o quelli che contrafaranno, lire quindici di denari, e quali pervengano nelle mani del camarlengo della detta arte: e pena a' rectore e al suo consiglio, se non gli fa pagare, lire dieci di denari.

Capitolo XCI.

Provisione fatta per li trenta e sei, acciò che non si comettano furiti (furti) *in nullo modo*

Ancho fu proveduto e ordinato, che volendo levar via che difecti non si commettano e massimamente e furiti, fu proveduto nel detto consiglio che neuna persona sottoposta al presente Breve, compri per se o per altrui nè faccia comprare alcuna cosa; cioè, ferramenta, lini e lani, (*sic*) oro, ariento da alcuna persona sospecta; la quale cosa si potesse presumere essere venuta alle mani del venditore non lecitamente nè lealmente, nè etiamdio essere comprata meno che debitamente: a la pena di perdare tale cosa comprata e d' essere condempnato tale conpratore per lo suo rectore in altrettanto, quanto valesse tal cosa comprata. E il camarlengo dell' arte sia tenuto di mettare a sua entrata tale condempnagione. E i' rectore così faccia osservare, a la pena del doppio se in tale cosa fosse negligente ad mandare ad essecutione. E ciascuno possa dinuntiare e acusare.

Capitolo XCII.

Della vacatione di coloro che ànno a eleggiare el rectore

Ancho providero e ordinaro, che quando si chiama e' rectore, che a fare tale letione non possano essere padre et figliuolo, nè due fratelli carnali, nè compagni in buttigha insieme, ma quello che prima arà la pulitia piena di tali nominati, sia delli electori e l'altro rimanga e non sia electore, e se per altro modo si facesse, non vaglia tale electione in nullo modo.

Capitolo XCIII.

Che niuno possa fare buttiga se prima non è aprovato per l' arte

Ancho providero et ordinaro; acciò che l' arte degli orafi si governi con buoni modi e cittadini abbino loro dovere, e l' arte

sia conservata nel suo onore; providero, che niuna persona così cittadino come forestiere non possa nè debba fare buttiga d' arte d' orafi nella città di Siena, se prima non è diliberato per l' università dell' arte degli orafi: accio chè si veggha se sa lavorare e allegare gli arienti e fare l' altre cose che all' arte s' apartengono. Et neuno orafo sel possa fare compagno, se prima non è diliberato per la detta università: pena a colui che facesse buttiga, lire vinticinque, e a colui che sel facesse conpagno, diece lire. Et la metà delle sopradette vinticinque lire sieno dell' università della mercantia, e l' altra metà dell' arte degli orafi; e nondimeno non possa tenere la detta buttiga, senza licentia della detta arte degli orafi.

Capitolo XCIV.

Che neuno possa mettare vetri o pietre contrafatte in anella, o in altre cose d' oro.

Ancho providero e ordinaro, che conciosiacosachè molti huomini per ingannare l' uno l' altro, e massimamente quelli che non conoscono le pietre fine potrebbero essere ingannati; providero e ordinaro, che niuno orafo nè sottoposto all' arte degli orafi possa nè debba mettare nè fare mettare in niuno anello d' oro nè in altro lavorìo d' oro, niuno vetro nè altra pietra contrafatta per niuno modo nè per alcuna cagione, sotto pena di diece lire per ciascuna pietra, overo vetro, et per ciascuna volta che sarà trovato, e che niuno nol la possa vendare: a la pena di cinquanta lire, la qual pena sia la metà delli ufficiali della mercantia, et l' altra metà dell' arte degli orafi; et il rectore sia tenuto a farli pagare sotto pena di cento soldi.

Ego Galganus olim Cerbonii civis Senarum, publicus Imperiali auctoritate iudex ordinarius, et nunc notarius et scriba curie universitatis Mercantie, approbationi per offitiales predicte universitatis facte de supradictis capitulis, interfui, et scripsi hec de mandato officialium predictorum.

In Christi nomine amen. Anno ab eiusdem salutifera incarnatione MCCCCXIIII. Indit. VIII — die XIII mensis Februarii. Confirmata, et approbata fuerunt suprascripta statuta et ordinamenta artis aurificum — per spectabilem, et eximium legum doctorem dominum Joannem de

Milis de Brixia Judicem appellationum, et maiorem sindicum comunis Senarum; ac etiam per nobiles, et egregios viros Danielem Nerii Martini, aromatarium, Anthonium ser Bonuccii, mercatorem, licet absentem, Tomeum Vannini, aurificem, et Jacobum alias Musciattum Johannis de Cerretanis, consules, et offitiales merchantie civitatis Senarum; nec non per egregios, et peramabiles cives ad eorum sotietatem adsumptos — et deputatos vid: Bartolum magistri Laurentii, aurificem, Laurentium Jacobi ser Petri, mercatorem, et Dominichum Marini, aromatarium, secundum formam statutorum sen; — Hoc etiam excepto, et declarato, quod rectores et officiales dicte artis, nullam habeant nec exercere possint jurisdictionem contra aliquem non suppositum dicte arti, sed contra suppositos dicte arti possint jus facere, et jurisdictionem exercere, usque ad quantitatem decem librarum tantum, et non ultra; reservata cuilibet pretendenti se gravatum, potestatem reclamandi, et appellandi ab ipsorum rectorum gravaminibus, et sententiis, ad prefatos dominos consules et officiales merchantie, tamquam ad eorum superiores.

Et ego Petrus Andree de Gallesio — notarius, iudexque ordinarius, et scriba pubblicus, et nunc notarius, et officialis prefati domini Judicis et maioris sindici, predicte approbationi presens interfui, et de mandato supradicti domini Judicis et maioris sindici, predicta scripsi, et me subscripsi, et in testimonium premissorum, signum nomenque meum apposui consueta.

Capitolo XCV.

Del modo di fare el rectore

Anco providero e ordinaro, che quegli tre huomini e quali aranno presa la pùlizia piena, come dice nell' altro capitolo a fo: 58 chiamino tre huomini maestri dell' arte suffizienti et portigli in scripto al rectore e al suo consiglio: e 'l decto rectore e 'l suo conseglio sieno tenuti di mandargli a partito nella decta racholta, e quello che arà più voci, rimanga rectore. Et per simile modo si faccia el Kamarlengho, e abbino le medesime vacazioni che parla il decto capitolo a fo: 58. Et sieno tenuti e decti lezionarii di chiamare tre suffizienti maestri, che sieno consiglieri.

Capitolo XCVI.

Del modo d' aconciare arienti bassi

Anco providero et ordinaro, conciosiacosa chè moltissime volte capitano nell' arte più differentiate persone, le quali vorrebbero aconciare o ribrunire alcuni lavori, come achade, i quali lavori non sono a nostra legha; et perchè nel presente Breve, ci è uno capitolo che vieta tali lavori non potersi aconciare, et veduto questo essere dapnoso all' arte, et vergongna della città; però providero, quando tali lavori capitassero all' arte et a qualunque buctigha si sia, che quello tale maestro gli possa aconciare tali lavori, dummodo che prima vada al nostro Kamarlengho per la licentia. Et allora el nostro Kamarlengho gli dia licentia, dandoli el sacramento che quello tale lavoro non sia suo nè di nessuno soctoposto. Et quando non gli desse giuramento, s' intenda essere per sagramento al Kamarlengho. Et questo sia acciò chè 'l chamarlengho non sia negligente ad dare el sagramento. Et qualunque persona aconciasse e decti lavori senza licentia, chaggia ne la pena che dice el Breve, dove e' vieta che tali lavori non si possano aconciare: intendendo però che tucte l' aggionte che si facessero a' detti lavori, sieno a nostra legha et none altrementi; e che tali lavori non si possino vendare per alchuno sottoposto nè tenere in sul bordone per vendare, nè etiamdio fare vendare ad alcuna persona.

Ego Jacobus Pieri Jacobi de Humidis de Senis, publicus imperialis notarius, et iudex ordinarius, et in presentiarum notarius, et scriba curie mercantie, approbationi facte per officiales mercantie predicte suprascripte, legi, interfui, et de mandato dictorum officialium hic me publice subscripsi, signumque meum apposui consuetum. Anno dominice incarnationis, millesimo quadrigentesimo, quinquagesimo quinto. Indit. IIII, die XVI decembris.

Capitolo XCVII.

Del ritenere le cose sagre delle Chiese

Ancho providero et ordinaro, acciochè e furti che si fanno nelle chiese si ritruovino, che se per nisum (*sic*) tempo verrà

nella nostra arte nissuna persona che voglia vendare cose sagre d' oro, d' ariento, di rame, o altr' adornamento che si conprenda essere di chiese; colui a chi capitarà, sotto la pena di diece lire, la ritenga, e apresentila al nostro rectore, e lui sotto la detta pena la ritenga tanto, che si ritruovi el vero padrone; e di ciò abbi buona chiarezza e poi la renda. Et di questa pena che per effecto si pagarà, ne sia el terzo della casa della mercantia, e duo terzi dell' arte degli orafi; con questo inteso et dichiarato, che quando si trovasse el padrone d' essa cosa ritenuta, che tal padrone paghi et pagare debba al camerlengho, all' arte de l' orafi soldi due per lira di quello che valessero tal cose; et se in ciò il camarlengho fusse nigrigente a fare pagare detti soldi due per lira, sia tenuto et obbligato a pagarli di suo et metarseli a entrata. E tal cosa ritenuta, sia ubrigato el rectore farla metare a entrata in su' libro dell' arte per lo suo camarlengo, a ciò che sempre si trovi tal cosa e quello che se n' è facto: socto pena di lire x di denari al camarlengho che non si mettesse in entrata, come di sopra.

Anno domini MCCCCLXXXXI. Inditione X, die vero XXIII settenbris
Cristofano di Pietro di M. Gio: Cristofani;
Antonio, di Biagio di Ghuido;
Matheo di ser Arduino Arduini;
Pietro, d' Agnolo Baldi; Officiali de la mercantia de la magnifica città di Siena etc.

Li spectatissimi Officiali de la mercantia sedenti etc. — Veduta la leggie scripta i' nel presente volume, sotto la Rubrica a fo: e quella correcta, che parla che non si conpri cose sacre etc. — Examinato quella dare autorità etiam contra di quelli che non sono sottoposti all' arte de li horafi: il che pare fore del debito et de l' onesto: deliberaro, che solo tale statuto breve o autorità s' intenda havere luogho contra li horafi et loro soctoposti, et non contra de li altri: ma che sia servata l' autorità — di tali cose a li Officiali di mercantia.

Ego Bernardinus q. Mecoci de Tondis de Senis, publicus notarius etc. et in presentiarum notarius, et scriba curie mercantie, approbationi facte per Officiales mercantie predicte — legi, interfui, et de mandato dictorum Officialium hic me subscripsi etc.

Capitolo XCVIII.

Capitolo de' bullettini de magnifici Signori della città di Siena atribuiti all' arte degli orafi

Anco providero e ordinaro, ch' e bullettini de' nostri magnifici Signori s' intendano essere atribuiti in perpetuo all' arte et università degli orafi della città di Siena, come nel Breve apare etc.

Fu proveduto, et diliberato per la racolta, che per lo avenire nissuno maestro o sottoposto o lavorante a dett' arte, non possa nè debba per alcun modo marcare nè fare marcare nè far fare detti bullettini, sotto pena di lire dieci di denari sanesi, condenato di facto per lo rectore, e la qual pena, ne sia la metà della casa della mercantia, e l' altra metà dell' arte degl' orafi: ch' e detti bullettini, e marchi gli faccia in perpetuo el camarlengho de l' arte detta, et che per sua fadigha et magisterio, abbi et avere debbi soldi vinti per sua manifactura: et tenendone buono conto d' argento e oro che va in detti marchi; e ogn' altro resto e risiduo che avanzo vi fusse, si debbi mettare a entrata: essere di detta arte. Come di tucto n' apare memoria al libro dell' arte della spesa e capitale: acciò che nissuno Kamarlengo non possa difraudare dett' arte.

Capitolo XCIX.

Capitulo del marcho e pesi, e bilancie di tutti li misterii (sic) *sottoposti alla casa della mercantia di Siena*

Conciosia cosa chè ab antico gli ufficiali della merchantia ànno concesso el marco delle bilancie a l' arte degli orafi; e veduto el modo antico d' uno bossolo, che s' inbossolava tutte le buttighe; ora veduto e l' arte essere mancata, in modo indebilita, che volendo alle spese hordinarie supperire, *(sic)* se non per via di gravezze de' maestri de l' arte; e però ànno proveduto et diliberato, che per lo avenire el marcho di dette bilancie e pesi si faccia in questo modo: che el rectore che per lo avenire sarà, ogn' anno all' uscita di dicenbre la mattina che fà el nuovo Rectore, fac-

cia proposta nella racolta, che chi vuole essere marcatore di bilancie e pesi questo anno che viene, metta la sua offerta nella coppa che stà dinanzi a' rectore; non potendo offerire mancho di lire sei, ma più, sì: E colte tutte le offerte, el rectore di facto debbi vedere in presentia di detta racolta, et quella che truova di magiore offerta, a lui sien (*sic*) consegnata e data et non potendo essere se no maestro matricolato in detta arte, sicondo la forma del Breve. E chi per altro modo li cercasse, o tollesse, o facesse fare, s' intenda essere condenato, e caduto in pena di lire dieci di denari senesi. E cos' i' rectore lo debba fare scrivare in su' libro dell' arte: della quale condennagione, ne sia la metà della Casa della Merchantia, e l' altra metà de l' arte degli orafi. Et facendo in questo modo, l' arte ne sarà bonificata, e a pace e a quiete di tutti maestri di detta Arte. E ciascuno maestro ne potrà fare volendo. E non essendo ciascuno anno nissuno che proferisse, che e rectore e suo consiglio truovino uno maestro che le faccia; e la metà di tutto quello che se ne facessse, sia di detto maestro, e l' altra metà dell' arte degli orafi. Et così ogn' anno, el sicondo dì di gennaio, el retore nuovo vada a Signori Uffitiali a chiedare e fare aprovare detto marcatore, come nel capitolo inanzi a fo: appare.

Lista degli Orafi tratta dal libro delle Capitudini delle Arti fatto nel 1363.

Dominicus magistri Veri (1)	Gratia Johannis (4)
Ventura magistri Gratini (2)	Luchas magistri Veri (5)
Johannes Ghinuccii (3)	Duccinus Cini (6)

(1) Domenico di maestro Veri, è fratello del celebre Ugolino orafo, del quale verrà opportunità di parlare a lungo più innanzi.

(2) Di questi ho memoria del 1352. Fu del popolo dell' Abazia all' Arco.

(3) Lo trovo nominato anche nel 1370.

(4) Nel 1358 era camarlingo dell' università dell' arte degli Orafi.

(5) Fratello di Domenico e di Ugolino suddetti. Nel 1348 sposò Bartolommea di Vannuccio di Ser Giovanni. Risiedè nel bimestre di settembre e ottobre del 1364. Nel 1392 viveva ancora.

(6) Duccino di Cino, che ebbe per moglie Agnesa, fu sindaco in compagnia di Andrea di Vanni, pittore, ad eleggere il nuovo Senatore. Nel 1380 fu uno di quelli incaricati di far la scelta dei nomi da imborsarsi pel Gran Consiglio.

Ambrosius Naccii (1)
Viva Gucci (2)
Sozinus Cinelli (3)
Johannes Benedicti (4)
Michael Ser Mei Mini (leggi: *Ser Memmi*) (5)

(1) Ambrogio di Naccio, del popolo di S. Salvatore, sposò nel 1356 Arcolana di Marco e nel 1275 prese per sua seconda donna, Caterina del fu Giacomo Baldi.

(2) Viva di Guccio nel 1379 era consigliere di Pietro di Migliore, operaio del Duomo, e nel 1374 risiedè per i mesi di novembre e di dicembre.

1371. Ottobre. A Viva di Guccio, orafo, per raconciatura le ampolle de l'ariento de l'atare (*altare*) soldi vinti. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro d' Entrata e Uscita ad annum.)

(3) Nel 1324 Sozzino di Cinello di Burnaccio, orafo del popolo di S. Giovanni e contrada della Postierla: sposa Cecca figliuola di madonna Fiore di Viviano. Nel 1352 Sozzino abitava nel popolo di S. Pietro in Castelvecchio.

(4) Trovo che nel 1401 egli era già morto, e che Benedetto suo figliuolo abitava a quel tempo in Lucca.

(5) Credo con molta ragione che nel nome del padre del presente artefice sia errore, e che debba leggersi: Michele di Ser Memmo. Questo orafo che fu del popolo di S. Quirico risiedè nel novembre e dicembre del 1371 e morì intorno al 1375. Ebbe genio artistico universale, come apparisce dai seguenti documenti.

1340. Item Michaeli Ser Memmi. aurifici, decem libras et quindecim solidos, pro residuo unius novi sigilli de argento. (Biblioteca Pubblica. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum)

1358. A Michele di Ser Memmo, sei fiorini d' oro per la sua fadigha e magistero di santo michele agnolo a musaica (*sic*) che fecie a la facciata di duomo nel canto. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Entrata e Uscita ad annum a carte 81 verso.)

1360. A maestro Michele di Ser Memmo chapomaestro (*della Cappella della Piazza del Campo*) diece libre e diece soldi per quindici dì che à serviti del detto mese (*di luglio*) per XIIII soldi. (Ivi a carte 38.)

---- Aprilis. Camerarius et Quatuor Bicherne dent et solvant Michaeli Ser Memmi civi senensi pro eius salario unius anni quo fuit operarius fontium, buctinorum, aqueductuum civitatis, libras 56. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Deliberazioni del Concistoro - Polizze. ad annum.)

1369. 24 Settembre. A maestro Michele di Ser Memmo, fiorini tredici d' oro e terzo, per suo salario di quatro mesi finiti, cioè, magio, giungno, lulglio e aghosto prosimi pasati, per aconciare le campane e gli orinogli, a ragione di fiorini 3 e un terzo al mese - Libre 45. 6. 8. (*E lo stesso salario ha ne' 4 ultimi mesi del detto anno*) (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1370. A michele di ser memo chamarlengho vechio, trenta due lire che doveva avere per fatura della cholonna (*di metallo per la cappella della Piaz-*

Barthalomeus Angeli	Jacobus Bindi Franci
Viva Pauli	Vannuccius Vive (4)
Jacobus Guerrini (1)	Johannes magistri Martini (5)
Jacobus Dondini (2)	Francius Bindi Franci
Johannes et Riccius Tramazzini(3)	Laurentius Puccii Casini

za del Campo) che fecie: e 'l suo garzone per sua fatura, lire 32. soldi 13. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita della Cappella del Campo, ad annum).

(1) Giacomo di Guerrino di Tondo nel 1349 sposa Bartolommea. Nel 1360 è rettore dell' arte degli Orafi. Pare che nel 1375 fosse morto. Ho di lui questi documenti artistici.

1349. 4 Augusti. Jacobus Guerrini, aurifex, recepit obligationem ab Andreoccio Francisci de Piccolominibus de Senis, pro pretio unius crucis, de xxxiiij florenis auri. (ARCHIVIO DELL' UFFIZIO DEL REGISTRO DI SIENA. Denunzie della Gabella de' Contratti, ad annum a carte 23.)

1375. A Jacomo del Tondo, orafo, per soprapiù d' uno chalicie che ci fecie alla chapella (*del Campo*) el qualle diè mona bartalomeia donna che fu di Jachomo di Ghuerino; e doveva pesare trentadue oncie; pesò tanto più: chè montta e detti trentacinque soldi che gli paghò la chapella. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum a carte 46 verso.)

(2) Leggi, Giacomo di Tondino. Pare che egli sia figliuolo di Tondino di Guerrino e perciò nipote del sopraddetto Giacomo di Guerrino.

Di Tondino suo padre ho memoria artistica del 1322 che dice:

17 Mai Item xx. lib. iij. sol: vi. den. Tondino Guerrini aurifici pro uno pelvi argenti quem emerunt Domini Novem ab eo pro altare domus dominorum Novem. (BIBLIOTECA COMUNALE DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

(3) Le memorie sue dal 1352 vanno al 1378. Egli risiedè pel bimestre di settembre e di ottobre del 1375, e pel bimestre di gennaio e febbraio del 1377 (1378.)

(4) Vannuccio di Viva risiedè nel 1358 per i mesi di marzo e di aprile; nel 1365 per i mesi di luglio e di agosto; e nel 1367 per i mesi di novembre e di dicembre.

(5) Giovanni di maestro Martino fu chiamato il *Buzza*, ond' io lo credo della nobil famiglia senese *Girolami del Buzza*. Ebbe un fratello di nome Tommaso, anch' esso orafo.

BREVE DELL' ARTE DE' MAESTRI DI PIETRA SENESI

DELL' ANNO MCCCCXLI [1]

Al nome et riverenza di Dio Padre onnipotente et del suo dolcissimo figliuolo Giesù Christo, e del Spirito Santo, et della madre di Giesù Christo vergine Maria, et di tutta la Corte celestiale, et de' quattro Santi Coronati nostri patroni et avvocati. Amen.

Quì sotto saranno scritti ordini e capitoli fatti, ordinati et composti per certi huomini savii dell' arte della Pietra della città di Siena, nel tempo degli spettabili et egregij cittadini Pietro Paolo di Fatio de' Gallerani; Giovanni di Guccio Bichi; Biagio di Francesco di Dino, pellicciaio; et Antonio di Goro, mercatante, honorevoli officiali della Mercantia della città di Siena, negli anni Mccccxli. Inditione quinta, ad honore, laude, gloria, et tranquillità del presente pacifico Regimento, il quale Iddio mantenga in eterno.

Capitolo I.

Chi biastemasse Iddio, o i Santi

In prima ordiniamo, se advenisse che niuno sottoposto a l' arte della Pietra villaneggiasse o biastemasse Iddio, o santa Maria, o suoi Santi, et si provasse per doi testimonii, o per più; che l' offitiali e rettori di essa arte siano tenuti et debbano quel tale privare dell' arte: et se non osservassero, o negligenti fossero, siano puniti per ciascuno de' rettori, per ogni volta in Lir. xxv.

(1) L' originale di questo Breve è perduto. Oggi non esiste che una copia scorrettissima fatta nel secolo XVII, la quale si conserva nella Biblioteca Pubblica di Siena.

Capitolo II.

Di chi facesse contra l' officio de' Magnifici Signori et del presente Reggimento

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori con loro conseglio all' entrare del loro officio fra un mese, debbano fare raccolta de' sottoposti et ine fare a ciascuno giurare alli santi Evangeli di Dio che secreto et palese di mantenere, et osservare, difendere, honorare, et guardare l' onore, lo stato et il mantenimento de' nostri Magnifici Signori che sono, et per li tempi saranno, a tutta loro possanza; et chi contrafacesse, sia punito per ogni volta che provato gli fusse, in xxv lire, et s' e rettori non facessero tale esecutione, paghino per uno cento soldi.

Capitolo III.

Come si chiamino i rettori et camerlengho

Anco statuimo et ordiniamo, che l' officio de' rettori che saranno, et che si chiamaranno, cominciando in prima in calende di Gennajo che viene, si chiamino in questo modo, cioè, a voci, et a scontrino: che il detto scontrino e voci debba ricevere, et ricogliere et tenere uno notaio, overo Frate, presenti i rettori et il camarlengho; et essi rettori, et camarlengho nella detta raccolta e ciascuno sottoposto debba fare nominare et vociare chi gli piace che sia rettore, et nomini di ogni Terzo (1) uno rettore, et uno camerlengho. Alhora e vociati col forestiere debbano trarne sei huomini; et chi ha le più voci; il forestiere le debba da ciascuno, presente l' ufficio vecchio, ritenere, et segnare da ogniuno de' sottoposti che vi saranno; e chi ha le più voci, sia rettore per li sei mesi a venire: et così il camerlengho rimanghi a le più voci. Et quando il detto capitolo per gli ufficiali non si osservasse, che di loro salario paghino per uno v lire; et di ciò facciano carta o scritta della esecutione del detto capitolo.

(1) Terzo o Terziere della città; cioè di *Città*, di *San Martino* e di *Camollia*.

Capitolo IV.

Come si debba fare il conseglio, et quanto tempo duri

Anco, perchè nessuno corpo senza membri si può bene governare, però i rettori che sono insieme, et con i vecchi, siano tenuti di fare ogni sei mesi il loro conseglio in questo modo, cioè: sei maestri per Terzo, et chi è li sei mesi, non possa essere gli altri sei mesi, ma habbi vacatione sei mesi; et questi sei per Terzo insieme con li rettori possino quello può tutta l'arte fare. Et così vaglia et tenga, come se fusse fatto ne la generale raccolta dell' Arte predetta.

Capitolo V.

Come si tenga ragione a' sottoposti e nò

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori e camarlengho siano tenuti, et debbano tenere ragione a chi si richiamasse; et se avenisse che alcuno che non fusse sottoposto, si richiamasse d' alcuno sottoposto, ch' el rettore et camarlenghe sia tenuto di fare dare ricolta a quello tale non è sottoposto, et la sua ricolta sia de' sottoposti dell' Arte; acciò che, se il sottoposto havesse ragione contro a quel cotale, che gli sia tenuta, et possa seguire ragione contra la ricolta. E se per li Ufficiali, haveranno innanzi el richiamo, sarà per scrittura o per testimoni o per confessare, o per sacramento, o concordevolmente conosciuto, che habbia ragione; che si debba fare pagare sei denari per decima: et quale officiale havesse el richiamo innanzi, per suo sacramento sia tenuto et debba dare termine ad accordare le parti, con termine discreto secondo il caso et la possibilità, a quella pena che a lui parrà; et se le dette parti in pace potrà fare accordare, per sacramento sia tenuto da calende Luglio, innanzi debbino tenere ragione, et da inde indietro non d' alcuna cosa, o vero cagione; a la pena di x lire per ufficiale. (1)

(1) Qui il senso è stroppiato, nè il manoscritto ci dà nessun lume per raddrizzarlo.

Capitolo VI.

Di chi non ubidisse i rettori e camarlengho.

Anco statuimo et ordiniamo, che ogni sottoposto alla dett' arte sia tenuto, et debba ubidire i rettori et il camerlengho in fatti d' arte, et ad ogni richiamo rispondere o vero raccolta o richiesta, a la pena di due soldi per volta; et da la prima richiesta in su, se fusse a Siena, se havesse legitima scusa, siano tenuti per sacramento i rettori fare d' acettare la sua scusa; et se fusse richiesto in persona et non avenisse, che si possa quel tale condennare in fino a v soldi: et se avenisse che alcuno sottoposto facesse danno o vergogna all' arte o vero agli officiali, o al conseglio, che i rettori et il camerlengho col loro conseglio, et con quello adiuto volessero di avere et di persone, quello cotale sottoposto il quale havesse commesso, sia condennato in quello che parrà a la maggior parte degli officiali.

Capitolo VII.

Di chi negasse a richiamo

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque negasse a richiamo et con ragione gli fusse provato, datogli il giuramento, et si spergiurasse, paghi xx soldi, et più et meno, secondo che con vitio l' avesse fatto, come discretamente parrà a' rettori.

Capitolo VIII.

Di chi giurasse al sangue o al corpo di Dio

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque sottoposto giurasse al corpo o al sangue di Dio o della Vergine Maria, e fusse accusato, paghi per volta dodici denari; et se il rettore fusse presente o il camarlengho, paghi tre soldi: o raccolta o raguna-ta d' arte, o rettori o camarlengho ciò fare pagare debbino, a la pena di xxv soldi per uno.

Capitolo IX.

Di chi tollesse lavorìo a rischio

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque sottoposto il quale tollesse alcuno lavorìo a rischio in Siena o in sua giurisditione, che esso debbi arrecare una scritta de' veri patti al rettore overo al camerlengho, et il camerlengho scrivere la debba in sul libro authentico dell' arte de la Pietra, et che il maestro paghi xij denari per scritta d' ogni rischio, il quale il detto maestro tollesse; et che il camerlengho sia tenuto di rendere la scritta a quello maestro che toglie il detto rischio; et che in sul detto libro non si possa scrivere niuna altra cosa, salvo i patti che si fanno fra' maestri et discepoli, quando si pongono all' arte predetta: et el rischio che si tolle in Siena, habbi termine a recarla quindici dì, et quelli che si prendano fuore di Siena o in sua giurisditione, habbino termine uno mese. Et intendasi di portare scritti tutti i patti di quello che die havere, et d' ogni cosa: et chi contrafacesse, paghi per ogni volta vinti soldi: et intendasi di rischio di dieci lire, o da inde in su.

Capitolo X.

Come si facciano scrivere in sul Breve i nomi de' sottoposti

Anco ordiniamo, che i rettori e il camarlengho siano tenuti et debbano fare scrivere i nomi de' sottoposti nel libro del Breve, e nomi proprj e sopranomi a Terzo a Terzo, a la pena di cinque lire.

Capitolo XI.

Come non si possa tòllare lavorìo tolto per altro maestro

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno sottoposto debba nè possa lavorare nè togliere lavorìo tolto per patti o cominciato per altro maestro o a rischio o a giornata; salvo che, se egli fusse di concordia con lui che tale lavorìo havesse cominciato o

principiato, overo mandatovi i ferri o sue massaritie o alcuno magisterio deputato o richiesto a tale lavorìo: a la pena di dieci lire di denari senesi il più o il meno, come agli ufficiali della detta arte paresse che la materia et la cosa portasse, a verità et per sacramento siano tenuti.

Capitolo XII.

Come si diano al Camarlengo i patti de' discepoli

Anco statuimo et ordiniamo, che chi s' havesse posto o si ponesse alcuno discepolo, debba portare scritti e' patti a gli ufficiali, et debbano apparire scritti per il camarlengho nel libro dell' arte: pena per chi non portasse la scritta de' patti infra uno mese, vinti soldi: et non possa nissuno discepolo ponersi con altrui, senza la volontà del suo maestro, a la pena di cento soldi: et quello tale maestro con cui si ponesse, nol possa tenere, anco (*cioè: anzi*) debba tornare col suo maestro con cui sono i primi patti; et quale discepolo entra di nuovo all' arte, paghi soldi dieci; et non si intenda per li figliuoli, fratelli o nipoti d' alcuno maestro.

Capitolo XIII.

Come si faccia la festa dei santi quattro Martiri

Anco statuimo et ordiniamo, come la festa de' Santi quattro Coronati si debba fare alla Chiesa Maggiore il dì di Santo Salvatore, et ivi si debba fare cantare la messa et predicare, et ivi si debba offerire alle spese di ciascuno sottoposto a cui gli è possibile, et ivi si debba lassare quella offerta che parrà a loro: et ciò che si vince et per la maggior parte, quello vada ad essecutione; et nondimeno nissuno sottoposto non possa portare il cero, meno di mezza libbra; e la detta offerta si debba mutare da la casa degli Uffiziali della Mercantia; et che i Rettori siano tenuti per sacramento fare il dì della vigilia, comandare la raccolta al messo dell' arte, che ciaschuno de' sottoposti overo maestro, sia la mattina a casa degli Ufficiali della Mercantia con li loro ceri in mano; et qualunque no' vi fusse, essendo a Siena,

che i rettori et camerlengho siano tenuti per sacramento condennare tale sottoposto no' fusse alla detta offerta, in quindici soldi: et nientedimeno dia quello dovesse havere offerto a la detta festa, et i detti denari si debbano dare all' operario dell' Opera Sante Marie per fare la nostra cappella; et il detto operaio ci debba empire ogn' anno i nostri staggiuoli, cioè dei doppieri; et i sottoposti debbano dare ogn' anno uno cero fiorito di valuta di cento soldi. Et qualunque de' sottoposti, a la predica et a la messa non stesse, ch' e rettori et il camarlengho per sacramento gli debbino fare pagare dieci soldi, et tutta l' offerta si debba lassare a la detta opera a la pena di vinti soldi per uno di chi contrafacesse.

Capitolo XIV.

Dell' intrare i maestri forestieri all' arte

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno maestro forestiere venisse a fare l' arte della pietra a Siena o presso a quindici miglia, che i rettori et il camarlengho siano tenuti di fare giurare quel tale maestro, et fargli pagare all' arte lire quattro fra uno mese che haverà lavorato; et nissuno sottoposto non debba lavorare co' lui, se le predette cose none osservasse: pena per lo sottoposto che havesse havuto il comandamento, dieci soldi per dì, et sia tenuto di farlo manifesto a' rettori o al camarlengho fra otto dì, che hanno lavorato insieme, alla pena di cinque soldi per dì.

Capitolo XV.

Di chi vietasse il pegno al messo

Anco statuimo et ordiniamo, che nissuno sottoposto debba vietare alcuno pegno al messo dell' arte, quando gli fusse chiesto in propria persona, di valuta di cinque soldi; a la pena di cinque soldi. Che per una medesima cosa no' si faccia pegnorare due volte, a la pena di diece lire: et intendasi per quante volte non comparendo.

Capitolo XVI.

Come il camerlengho (debba dare) *le politie delle entrate a' rettori*

Anco statuimo et ordiniamo, che il rettore et il camerlengo siano tenuti di trarre a fine ogni richiamo il quale fusse scritto al libro; i denari rescuotere e fare pagare denari o pegno se gli è possibile, et dare a' nuovi offiziali infra uno mese doppo la loro uscita; et che habbino per loro salario ciascuno de' rettori una libra di pepe sodo, et il camerlengo una libra e mezza. Et questo debbano dare i detti officiali tra l' uscire del loro ufficio, a uno mese: a pena del doppio a pagare del loro.

Capitolo XVII.

Come sia pagato chi serve l' arte

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori et il camerlengo possano pagare de' beni dell' arte chi vi si scioperasse, e scritti siano i tempi per il camerlengo, et di rato sia pagato, acciò che l' arte sia aitata et favoreggiata. E se avenisse che i rettori o camerlengo si scioperassero sconvenevolmente, siano proveduti secondo la loro fatica: et ciò si metta in scrittura.

Capitolo XVIII.

Come si guardino le feste

Anco statuimo et ordiniamo, che tutte le feste che comanda la Santa Chiesa, si debbino guardare per li sottoposti, a la pena di vinti soldi per dì, salvo che se fusse caso di pericolo: e che ogni sottoposto debba lassare opera a nona per tutte le Pasque dell' anno, come s' è la vigilia della Natività di Cristo et per la Resurretione et per la Pentecoste, et per l' Assuntione della Nostra Donna vergine Maria, che è del mese di Agosto: et per le altre festività de la Nostra Donna si debba lassare opera a vespero, come è l' Annuntiatione, che è di Marzo, et a la Purifi-

catione che è di ferraio, et la Natività che è di settembre; a la pena di cinque soldi: et non possa essere accusato, se non per testimoni di verità; et in sua propria casa possa haver parola, chiedendola al rettore o al camarlengo, dicendo il fatto bisognevole; et che le dette feste si debbano scrivere nel Breve et Calendario, i nomi et soprannomi propri de' sottoposti et disegnato il loro segno: et che no' si possa comprare ferri nè altre cose l' uno dall' altro nè d' altrui, senza la volontà di colui di cui fussero et de' rettori, et del camarlengho, a la sopradetta pena, più e meno come piacesse agli ufficiali, (e) il fatto lo' paresse gravoso.

FESTE

Gennaio

La Circoncisione
L' Epifania
S. Antonio Abbate
La Conversione di S. Paolo

Febraio

La Purificazione della Vergine
S. Agatha
La Cathedra di S. Pietro
S. Matthia Apostolo

Marzo

L' Annuntiatione della Vergine
Tutti i venerdì di Marzo

Aprile

Santo Giorgio
Santo Marco

Maggio

S. Giacomo e S. Filippo
La Inventione della Croce
L' Apparitione di S. Michele

Junio

S. Barnabe
S. Giov. Battista
S. Pietro e S. Paolo

Luglio

S. Maria Madalena
S. Giacomo Apostolo

Agosto

S. Lorenzo
L' Assunzione della Vergine
La Decollazione di S. Giov: Batta:
S. Bartholomeo

Settembre

La Natività della Vergine
Santa Croce

Ottobre

S. Luca Evangelista
S. Simone e Giuda

Novembre

Tutti i Santi
I Quattro Incoronati
S. Caterina
S. Andrea Apostolo
S. Pietro Alessandrino

Decembre

S. Lucia
S. Thomè
S. Galgano

Le Pasque con i loro doi dì seguenti
La Resurretione
La Pentecoste
La Natività
I quattro Padroni;
S. Sano,
S. Crescentio,
S. Vittorio,
S. Savino,
Il Venerdì Santo, e
S. Bernardino

Capitolo XIX.

Chi avesse giurato ad altra arte, non possa essere nè rettore nè camarlengo

Anco statuimo et ordiniamo, che no' possa essere nè sia rettore o camarlengho, nissuno sottoposto il quale havesse giurato ad altra arte, et poi fusse venuto a la nostra; con questa conditione et modo cioè; che essendo venuto a la nostra, che havesse per alcuno tempo lassata, et tornato fusse a quella di prima: pena, per chi il chiamasse o l' accettasse, cento soldi per uno; se prima non havesse fatta l' arte sei anni.

Capitolo XX.

Come il camarlengho tenga per l' arte ogni denaio che riceve da' sottoposti

Anco statuimo et ordiniamo, che ogni denaio de' beni dell' arte, et di condennagioni o di imposte che avvenisse o per qualunque modo venissero, che il camarlengho gli debba ricevere, et tenere per la detta arte, et mettere li debba in scrittura, si che appaia; a pena di vinti soldi, più e meno secondo l' offesa.

Capitolo XXI.

Come il lavoro si tolle, si faccia à buona fede

Anco statuimo et ordiniamo, che ciascuno sottoposto sia tenuto, quando lavorasse in alcuno lavorìo a rischio o a giornata, di fare esso lavorìo a buona fede senza frodo et conservare

bene ad ogni parte il suo diritto. Et chi contrafacesse, et di ciò sarà accusato, che il maestro che l'havesse vitiosamente tolto a uno per dare ad un' altro, sia condennato per gli ufficiali in quello che a loro parrà, secondo il fallo commesso, in fino a quaranta soldi, più e meno secondo l' offesa.

Capitolo XXII.

Come si vadi al morto.

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori et il camarlengo siano tenuti, et debbano quando alcuno sottoposto passasse da questa vita, overo padre o madre o moglie o figliuoli o fratelli carnali, di fare comandare a' maestri che fussero nella città overo ne' borghi, che siano a quella sepoltura; et chi fusse richiesto et non vi andasse, paghi per ogni volta cinque soldi: et quelli che vi sonno, non si partino in fino a tanto chè quello a cui è morto, non è tornato a casa; et che gli ufficiali che vi saranno, debbano accompagnare i parenti in fino a la casa al tornare, et ine per l' arte proferirsi; et se gli ufficiali contrafacessero, paghino per uno cinque soldi.

Capitolo XXIII.

Del rischio che si faccia buono, et sufficiente

Anco statuimo et ordiniamo, che qualunque sottoposto tollesse alcuno lavorìo a rischio, che esso lavorìo debba fare buono et sufficientemente secondo i patti; a la pena di dieci soldi per chi contrafacesse, et se fusse accusato, si come parrà a'rettori con loro consiglio et col camarlengho: et ciò debbano fare con discretione, et secondo il fatto di colui che ha dato più e meno, et di colui che ha tolto, come a loro parrà di fare bene, senza vitio: a la pena di cento soldi per chi contrafacesse.

Capitolo XXIV.

Che non si possa tenere ragione in piazza

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori nè 'l camarlengo non possano tenere ragione in piazza nè in via nè in nessuno al-

tro luogo in dì comandato da la santa Chiesa, o vero dagli ufficiali della Mercantia: pena per quelli rettori o camarlengho che contrafacesse, per ogni volta vinti soldi; salvo che si possa tenere nella casa et residenza di essa Arte.

Capitolo XXV.

Come si faccia la festa dell' Arte, et che i rettori possano fare comandare

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori et il camarlengo che per li tempi saranno, siano tenuti di fare la festa, senza chiamare altri maestri sopra a ciò fare; et sia lecito a' rettori, et al camarlengho di comandare ad ogni discepolo di fare richieste, et ogni altra cosa che all' arte bisognasse; pena, per chi contrafacesse in nissuno di detti casi, quaranta soldi; la metà torni a la Biccherna, et l' altra metà all' Arte della pietra.

Capitolo XXVI.

Come si mandino doi doppieri a' frati de' Mantellini per la Festa

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori, et il camarlengo siano tenuti et debbano mandare ogn' anno per la festa del Corpo di Christo a' frati del Carmine, doi doppieri, i quali accompagnino la processione, la quale fanno essi frati per la Città, infino a tanto chè sarà tornata, et poi gli faccino ritornare; et che i rettori et il camarlengho, con il loro conseglio, siano tenuti et debbano andare alla detta processione con quella compagnia de' Maestri che a loro piacerà: a la pena di vinti soldi per uno: et debbansi pagare alla sopradetta arte.

Capitolo XXVII.

Come si paghi la decima

Anco statuimo et ordiniamo, che si debba togliere di ciascuno richiamo sei denari per lira, per decima, et la minore deci-

ma non possa essere meno de' sei denari, et sia alle spese del perdente.

Capitolo XXVIII.

Che i rettori debbano mandare ad esecutione ogni ordine

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori et camarlengho siano tenuti et debbano ciaschuno ordine mandare ad esecutione, et fare giurare a' forestieri et pagare et divietare et ogni altra cosa fare, sollicitamente e con effetto, a la pena di dieci lire per uno, et per ogni volta.

Capitolo XXIX.

Come gli ufficiali informino i nuovi

Anco statuimo et ordiniamo, che se avenisse caso, che per alcuna cagione gli ufficiali vecchi non potessero trarre a fine, che essi siano tenuti di informare i nuovi officiali, si che, bisognando, essere col Priore o con gl' altri Priori overo cogli ufficiali della Mercantia o in casa de' Signori Difensori; acciò chè le cose non si abbandonino, anco (intendi: *anzi*) si mettano ad executione: a la pena di quaranta soldi, per chi contrafacesse, et per ogni volta.

Capitolo XXX.

Che niuno maestro possa fare alcuno lavoro, se il primo non è pagato

Anco statuimo et ordiniamo, che se niuno maestro havesse fatto overo cominciato alcuno lavoro di alcuna persona, et non fosse compiuto di pagare; che niuno altro maestro non possa nè debba in tale lavoro nè con tal persona lavorare, se quello maestro non è prima pagato, et contento della sua fatiga: a la pena di dieci soldi per ciascuno dì che contrafacesse.

Capitolo XXXI.

Come i fornaciari et i cavatori siano al Breve

Anco statuimo et ordiniamo, che tutti i cavatori usati, di qualunque cosa, siano tenuti di essere al Breve dell' Arte della pietra, et tutti i calcinaiuoli, et gessaiuoli della città et de le Masse, et del contado a quindici miglia, et tutti i fornaciari che cuocono i mattoni et tegole et pianelle et quadrucci o altro arnese; et che i rettori et il camarlengho li possano costregnare, come gli altri sottoposti de la detta arte, et che i rettori et camarlengho siano et debbano essere ubiditi da ogni sottoposto: pena, per chi contrafacesse, vinti soldi per ogni volta (*salvo*) ne' fatti d' arte; (*o*) che avessero a ubidire per li fatti di Comune.

Capitolo XXXII.

Come l' arte della pietra possa fare una bottiga di calcina

Anco statuimo et ordiniamo, che l' Arte della pietra possa fare una bottiga di calcina et di gesso et di mattoni et d' altro arnese, per dare divitia alla città di Siena, acciò che gli huomini di Siena non siano gravati per coloro che vendono la detta mercantia; et che la detta mercantia si venda a peso in questo modo: cinque staja di calcina a lo staio grosso, et vendere quella somma (*che*) pesa; et del gesso la somma di quattro staia, et mirare quello pesa il detto gesso: et così vada per qualunque venderà calcina overo gesso a quello che parrà a' rettori et camarlengho, o chi sarà chiamato sopra di ciò.

Capitolo XXXIII.

Come il camarlengo e rettori debbano scrivere l' entrata della festa

Anco statuimo et ordiniamo, che i rettori et camarlengho debbano scrivere l' entrata della festa in sul libro dell' arte, et

che debbano assegnare due paia di staggioli a gli ufficiali nuovi; a la pena di vinti soldi per volta.

Capitolo XXXIV.

Chi mettesse a mentire l' un l' altro

Ancho statuimo et ordiniamo, chi mettesse a mentire l' uno l' altro et fusse accusato, paghi cinque soldi; et se fusse presente nessuno de' rettori o 'l camarlengho o raccolta o raunata d'arte, paghi dieci soldi; et chi mettesse a mentire i rettori o camarlengho, paghi vinti soldi; et se ne la raccolta tale offesa si facesse o in raunata d' arte, paghi per ogni volta quaranta soldi, et siano tenuti i rettori fare pagare (*a*) la pena di vinti soldi per uno.

Capitolo XXXV.

Chi domanda raccolta, paghi all'arte soldi quindici

Ancho statuimo et ordiniamo, che qualunque sottoposto domandasse raccolta per suoi fatti, i rettori che saranno gli (*ela*) debbano dare; pagando tale adomandatore prima al camarlengho dell' arte soldi quindici, i quali debbano essere a sua entrata: et messo il partito et perdasi; tale adomandatore si perda quindici soldi.

Capitolo XXXVI.

Che i rettori nel fine del loro officio chiamino tre riveditori

Anco statuimo, et ordiniamo, che nel fine di ogni offizio e rettori nuovi siano tenuti tre maestri dell' arte, cioè uno per Terzo, chiamare, i quali fra uno mese dal dì saranno chiamati, habbino riveduta la ragione del vecchio camarlengho; pena a ciascuno di loro, soldi dieci, et così sia pena al camarlengo vecchio, (*che*) finito il suo officio, non arà a essi riveditori la sua entrata et uscita fra dì otto assegnata.

Capitolo XXXVII.

Del sindacare i rettori

Anco statuimo et ordiniamo, acciò che le cose dell' arte vadino bene, che i rettori nuovi notifichino a la raccolta, che ad ogniuno sia lecito dare petitioni a' vecchi rettori; et così date, si debbi leggere nella raccolta, absenti loro: sopra le quali ciascuno possa consegliare, prima udita la loro scusa; et quello in essa sarà deliberato, si debba mandare ad esecutione.

Capitolo XXXVIII.

Che i rettori non possino tenere denari dell' Arte

Anco statuimo et ordiniamo, per togliere via ogni scandalo, che nissuno de' rettori possa tenere appresso a sè alcuno denaio o beni de la detta arte; pena a chi contrafarà, del doppio di quello appresso a sè haverà.

Capitolo XXXIX.

Che niuno maestro di legname possa fare di pietra

Anco statuimo et ordiniamo, per fuggire ogni lite et differenza, che per l' avenire niuno maestro di legname possa fare altro che tetti, palchi, et armadure di ballatoi: a la pena di soldi dieci per chi darà opera in altro che di legname.

Capitolo XL.

Come si debba amendare il Breve ogn' anno una volta

Anco statuimo et ordiniamo, che ogn' anno del mese di maggio, che i rettori et camarlengho con loro conseglio siano tenuti et debbano eleggere et chiamare emendatori sopra il Breve dell' arte, tre o quattro huomini per Terzo, buoni, savi, degni di fede, et che siano dell' arte della pietra; et ciò che i detti emendatori prendessero sopra al detto Breve, debbino mettere in

scrittura in carta bambagina; et le dette scritture leggere nella raccolta, et ciò che si prende per le due parti vaglia et tenga. Et che i rettori, et camarlengho siano tenuti per sacramento le predette cose infra uno mese fare osservare, et mettere nel Breve; a la pena di dieci lire per uno.

Capitolo XLI.

Dell' entrare i maestri della pietra della città e del contado

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno maestro della città o del contado di Siena venisse a fare l' arte della pietra a Siena o nel contado appresso quindici miglia, che i rettori et camarlengho siano tenuti et debbano fare pagare a quello tale infra uno mese, lire quattro di denari per bene intrata, et uno cero l' anno per la festa dei Santi Quattro Coronati *(di)* soldi sei; alla pena di lire cinque a chi contrafacesse.

Capitolo XLII. (1)

Anco statuimo et ordiniamo, et d' accordo fummo con li maestri di legname in presentia degli ufficiali, che tutti i maestri di pietra possino fare ballatoi a gesso o quadrucci, et scale murare a mattoni o a pianelle come a loro parrà ensusubielli *(sic* forse: *e 'nsubbiarli)* et potere murare buche di travi o altri pezzi di buche che fussero per infino a braccia quattro per ogni verso: intendendosi grosso uno braccio il muro: e coprire tetti et fare scialbi et tramezzi di mattoni per taglio o di canneti scialbati: et se nissuno facesse o murasse altro che questo o facesse sopra questo, sia tenuto di pagare al camarlengo dell' arte della pietra, soldi tre per ciascuno anno; et questo se intenda per ciascuno maestro di legname sottoposto all' arte del legname, il quale contrafacesse.

Capitolo XLIII.

Anco statuimo, et ordiniamo, et d' accordo fummo con i maestri di legname, in presenza degl' ufficiali, che i maestri della pie-

(1) Di questo e del seguente capitolo, manca nel codice la rubrica.

tra possino armare ballatoi di legname, e scale, et conciar travi, et cavagli et travi armate et poterle mettere nei edificii et far tetti, et palchi et uscia et finestre: et chi contrafacesse dei maestri sottoposti all' arte della pietra, paghi et pagare debbi al camarlengho de l' arte di legname ognuno e per ciascuna volta soldi tre di danari; et questo non se intenda per li maestri di pietra o di legname et ciascuno che lavorasse ne 'l Opera di Santa Maria o ne lo Spedale, che continuo lavorasse nei detti lavori; e mentre che stanno ne' detti luoghi, non siano tenuti pagare i detti soldi tre.

Questi doi statuti soprascritti in questa faccia vengano cassi, perchè nella faccia seguente si fa più largamente mentione d' ogni cosa.

DELL' ACORDO FATTO INFRA L' ARTE DEL LEGNAME E L' ARTE DELLA PIETRA

Anco a dì XXV di Gennaio MCCCCXLVI (1447) furono d' acordo i maestri dell' arte del legname, e maestri dell' arte della pietra, acciochè ogniuno possa lavorare e fare bene senza avere a conferire l' uno con l' altro, con questi patti e modi: che tutti e maestri di legname e sottoposti all' arte del legname, possino fare palchi murati, e tetti impianellati e senza pianelle, e scialbi in mura e in canicci e rimurare buche di quattro braccia per ogni verso; e se murassero maggiore muraglia sieno tenuti a pagare il diritto come gli altri sottoposti; soldi tre al camarlengho dell' arte per ciascheduno e ciascheduno anno. E i maestri della pietra possino mettere travi non armate e fare palchi e tetti e armare ballatoi e tramezzi, e armare volte e scale per murare e fare ponti da murare; e impacciandosi in altro di legname, siano tenuti a pagare il dritto, come gli altri sottoposti; pagare soldi tre per ciascheduno all' arte del legname per anno; e tutti i maestri e sottoposti all' arte del legname possino tenere per vendare, gesso e calcina senza conferire colla Pietra; e ch' e maestri della Camara del Comuno e quelli dell' Uopera e quelli dello Spedale possino fare ogni cosa senza conferire, se non con la sua arte, e non con altri; e tutti i denari che fussero cancellati da ogni parte di tutti i maestri et lavorenti che havesse-

ro lavorato, niuno l' uno dell' altro per tutto il mese di ferraio prossimo a venire MCCCCXLVI e da ine in là, se niuno farà de' lavorìi, l' uno dell' altro conferischi come detto è di sopra, e' nostri pegni rendargli, senza pagare niente. (1) E questo ferono d' acordo e detti maestri chiamati pell' arte del legname; in prima, maestro *Guidoccio d' Andrea*; maestro *Paolo di Corso*; maestro *Antonio di maestro Pietro* eletti per l' arte del legname e altri maestri con loro: per l' arte della pietra, cioè: maestro *Andreoccio di Pietro di Bartolo* d' Asciano; maestro *Meio di Francesco*: et maestro *Lonarno da Torrita* eletti per l' arte della pietra e altri maestri in loro compagnia. Anco ch' e' detti maestri della pietra possino comprare da' maestri di legname o loro sottoposti, legname, et poterlo rivendere come a loro o a lui piacerà: et così furno d' accordo ognuna de le parti.

Quod quidem statutum fuit sumptum et exemplatum per me Galganum Cennis notarium Mercantie civitatis Senarum de mandato DD. Offitialium Mercantie predictorum de libro statutorum seu Breve dictorum lignaminum civitatis Senarum, et confirmatum deinde et approbatum per suprascriptos DD. Officiales Mercantie collegialiter congregatos et convocatos, nec non Artium Bonificatores; quorum nomina inferius descripta apparebunt; in eorum solita residentia Mercantie pro tribunali ad jus reddendum sedentes, prout et sicut in eo continetur: quod servari debere mandaverunt suis partibus; sub anno divine Incarnationis MCCCCL, indictione XIII, die vero X mensis Julii, secundum communem usum notariorum civitatis Senarum, tempore Pontificatus sanctissimi in Christo Patris et domini, domini nostri pape divina providentia Nicolai quinti, regnante serenissimo principe et domino, domino Federico, Dei favente clementia Romanorum rege semper Augusto, ut communiter Senis fertur.

Petrus Pietri de Signorinis;
Andreas Angeli de Marrettis;
Joannes Nerii del Garga, et
Petrus Paulus Fatii de Galleranis;
Officiales Mercantie et Artium Bonificatores.

(1) In tutto questo periodo il senso non corre, nè abbiam il modo di raddrizzarlo.

Capitolo XLIV.

Anco statuimo et ordiniamo, che se alcuno maestro forestiere venisse a fare l'arte della pietra a Siena o presso quindici miglia, ch'e rettori et camarlengho siano tenuti di fare giurare quel tale maestro, et fargli pagare all' arte soldi quaranta fra uno mese che haverà lavorato; et nissuno sottoposto non debba lavorare con lui, se le predette cose nonne osservasse: pena, per lo sottoposto che havesse avuto il comandamento, dieci soldi per dì; et sia tenuto di farlo manifesto a' rettori o camarlengho fra otto dì, che hanno lavorato insieme: a la pena di cinque soldi per di.

Capitolo XLV.

Anco statuimo et ordiniamo, che tutti i cavatori usati, siano tenuti d' essere al Breve dell' arte della pietra, et tutti i calcinaioli et gessaioli della città et de le Masse, et del contado a quindici miglia; et tutti i fornaciari che coceno i mattoni et tegole, pianelle et quadrucci o altro arnese: et che i rettori et camarlengho gli possano costrengere come gl' altri sottoposti de la detta arte; et ch' e rettori et camarlengho siano et debbino essere ubiditi da ogni sottoposto: pena, per chi contrafacesse vinti soldi per ogni volta (*salvo*) ne' fatti d' arte, o che havessero a obedire per li fatti di Commune (1).

Capitolo XLVI.

Anco statuimo et ordiniamo, che pagati i soprascritti soldi quaranta per lo giuramento di detta arte, come quì appare, se intendino essere pagati per quello maestro che pagati li ha et per suoi figliuoli, fratelli carnali, nipoti carnali, per linea mascolina; et più in perpetuo non possino essere gravati da la detta arte, suoi rettori o camarlengho: i quali denari si paghino al camarlengo della detta arte, per essa arte ricevendo al presente, per di tempo in tempo come occorrirà: i quali denari si spendino per lo camarlengho et rettore di detta arte per ornare la Cap-

(1) Questo capitolo è in tutto lo stesso di quello sotto il numero XXXI.

pella de' santi Quattro Coronati, posta nel Duomo; la quale si facci bella, et ornata a proportione dell'altre cappelle, come richiede il luogho.

Anno Domini MCCCCLXVI inditione XV die decima septembris.

Convocato, et congregato il perfetto, et intiero numero de maestri dell' arte della pietra della città di Siena, per honore principalmente dell' eterno Iddio, et poi per honore della città, providdero et ordinarono, che tutti i maestri forestieri di dett' arte paghino soldi quaranta contenuti nel capitolo scritto di sopra, uno in fol: et uno in fol: i quali si paghino per entrare all' arte; intendendosi confirmati et rifermi li soldi quaranta posti ad essi, et a ciascuno anno da pagarsi, per lo Consiglio del Popolo, et Generale, si come in essa provisione più largamente si contiene. Con questa dichiaratione: che i detti maestri forestieri non possino essere convenuti ad alcun' altra gravezza o spesa nuovamente da farsi o imporsi, nè alcun altra proibizione se lo' possa fare per alcuno modo: non pregiudicando (. . . . .) (1) pagando ogn' anno per l' offerta de' santi Quattro Coronati.

Anno Domini MCCCCLXXIII inditione VI die vero quinta Junii.

Congregato et convocato il perfetto et integro numero de' maestri della pietra della città di Siena, per honore principalmente dell' eterno Iddio et della sua madre sempre vergine Maria, et de' quattro Incoronati avocati dell' arte della pietra, et per honore della magnifica città di Siena; providero et ordinarono, che tutti li forestieri che vengono a lavorare et esercitare in nissuno modo l' arte della pietra a Siena o apresso a quindici miglia, paghino soldi quaranta per dritto et matricola della dett' arte, in tempo di uno mese che haveranno lavorato, et uno cero l' anno di soldi sei, per la festa de' quattro Incoronati. Et tutti li sottoposti di dett' arte, cioè lavoranti et conciatori di pietre d' ogni ragione, i muratori et cavatori di pietre forti e dolci e fornaciai di mattoni e quadrucci e pianelle, et tegole, et fornaciai di calcina et gesso: et qualunque venisse ad imparare, et esercitare la dett' arte, sia esente di detto dritto anni due, et da inde in su sia tenuto et obbligato pagare il dritto come gl' altri sottoposti; et di detto dritto non franchi se non il padre il figliuolo, et l' uno fra-

(1) Lacuna della Copia.

tello l'altro, carnali dal lato di padre: et tutti gl' altri paghino al modo ordinato.

Item che tutti li sottoposti della città di Siena et del contado appresso a quindici miglia, paghino lire quattro di dritto, e matricola, perchè non hanno la gravezza di gabella e bollettino che ha posta il Comune di Siena; et li forestieri sottoposti paghino di dritto all' arte soldi quaranta, perchè hanno la gravezza della gabella e bollettino, come è detto: et tale bollettino non ostante, devino pagare detto dritto.

Item che il camarlengho della detta arte che a quelli tempi sarà, sia tenuto et obbligato et habbi piena autorità di fare pagare a tutti li sottoposti forestieri e terrazzani, et il detto dritto, et ogni altro denaio che havessero a pagare alla detta arte. Et sia ancora tenuto et obbligato il mettere ad esecutione quanto nel Breve si contiene, sotto la pena di lire dieci; et di potere fare gravare tutti li sottoposti a detta arte realmente et personalmente per detti denari; et non pregiudicando all' esentione che ha fatta il magnifico Comune di Siena, *(che)* qualunque venisse familiarmente non possi essere gravato, come dice la legge del detto magnifico Comune di Siena.

Al nome di Dio a dì v̄ Decembre MCCCCLXXIII

Sia noto e manifesto a qualunque persona che vedrà o leggerà la presente scritta, come hoggi questo dì detto, i maestri de la pietra della città di Siena, i quali furono chiamati, et habbino piena autorità, quanto tutta l' arte della generale raccolta, di poter fare quanto a loro parerà intorno a l' accordo de' maestri lombardi; i quali maestri cittadini, chiamati dalla detta arte, sono questi, cioè: maestro *Antonio di Federico;* maestro *Urbano di Pietro;* maestro *Francesco di Domenico;* maestro *Francesco di Bartolommeo;* maestro *Francesco di Giovanni Sabatelli;* maestro *Giuliano di Giacomo;* maestro *Stephano di Simone*, fornaciaio, et maestro *Antonio di Agostino.*

Et dall' altra parte, cioè de' maestri lombardi, sono questi chiamati fra loro: maestro *Giovanni di Guglielmo Orlandi*, maestro *Jacomo da Lamone;* maestro *Antonio di Stefano da Lugano;* maestro *Ambrogio*, fornaciaio *da Sala*; maestro *Giovanni di Beltramo da Sanvito*; maestro *Mattheo da Sanvito*; maestro *Fran-*

cesco di maestro Domenico da Sala; maestro *Giovanni di Lamone da Sala*, fornaciaio; maestro *Antonio di Maestro Alberto da Lamone;* i quali maestri cittadini, et lombardi, hanno fatta questa compositione et accordo, come qui di sotto apparirà per scritto.

In prima sono di accordo, che paghino soldi dieci per dritto, intendendosi per quelli maestri lombardi che sono o lavorano o lavorassero nella città di Siena o appresso quindici miglia, et anco per quelli che verranno per tutto il mese di maggio prossimo che viene; et passato il detto mese di maggio, se intendino pagare secondo lo statuto dell' arte della Pietra.

Anco sono d' accordo, che paghino soldi cinque l'anno per la festa de' Santi Quattro, per ciascuno maestro. Anco sono di accordo, che si faccia un camarlengo lombardo, il quale sia insieme con il camarlengo cittadino, et possa riscuotere da ogni sottoposto forestiero e cittadino; et similmente possa il camarlengo lombardo. Et ch' e detti camarlenghi non possino tenere in mano più che venticinque soldi in su, cioè li ventisei soldi li debbino portare al banco, et ivi depositare detti denari a petitione dell' Arte della pietra*;* et siano insieme i detti camarlenghi a portare detti denari: alla pena di soldi cinque per ciascuno, et per ogni volta.

Anco sono d' accordo, che il camarlengho lombardo sia obligato nel medesimo modo che è il camarlengho cittadino, et a quelle medesime pene come è in sul Breve, quando non osservasse quanto nello Statuto si contiene.

Anco sono d' accordo, che i garzoni che stanno con i maestri, non siano obbligati a niente: et vogliamo che i manuali che sono, paghino l' anno soldi tre per ciascuno, come dice il nostro statuto.

Anco sono d' accordo, che quando bisognasse fare la raccolta, s' intenda i maestri lombardi essere obligati a venire alla raccolta, nel medesimo modo che sono i maestri cittadini; a quelle pene nelle quali *(caggiono)* li cittadini maestri, come dice il nostro statuto, quando il camarlengho lombardo lo comandasse.

Anco sono d' accordo, che detti camarlenghi devino dare una ricolta overo sicurtà all' arte della pietra, prima che lui entri in officio, sì che l' arte sia ben sicura; et sono d' accordo et vogliono che da maggio detto in là, quelli maestri lombardi che venis-

sero e domandassero gratia, sia messo a partito se habbino havere gratia alcuna del dritto o vero matricola nell' arte.

In nomine Domini nostri Jesu Christi. Amen. Anno ab ipsius salutifera incarnatione, millesimo quadrigentesimo septuagesimo quarto, inditione septima secundum stylum et consuetudinem notariorum senensium, die vero decima septima mensis Julii, tempore pontificatus sanctissimi Xisti IV, regnante serenissimo principe et domino Federico Romanorum Imperatore semper Augusto.

Cum hoc sit, quod hactenus magistri lapidum simul muratores et lapicide senenses et lombardi dicte artis habuerint certam discordiam simul de conferendo capitudini artis eorum; et cum hoc sit, quod de mense decembris proxime praeteriti devenerint super predictis et eorum omnibus ad concordiam suprascriptam; de qua nulla solemnis et authentica scriptura facta erat; idcirco infrascripti magistri senenses eorum propriis nominibus et vice et nomine aliorum magistrorum senensium dicte artis, a quibus dixerunt habuisse commissionem et mandatum faciendi infrascripta ex una parte; et infrascripti magistri dicte artis lombardi eorum propriis nominibus et vice et nomine aliorum lombardorum dicte artis absentium, a quibus similiter dixerunt habuisse commissionem et mandatum supra et infrascripta faciendi ex parte alia; habitis inter eos super predictis longo ratiocinio, colloquio et tractatis, et misso partito ad lupinos albos et nigros; fuit inter eos solemniter victum et obtentum ac stabilitum et deliberatum, quod fiat et servetur per eos et inter eos prout supra scriptum est manu *magistri Guglielmi Jacobi Gallonis*, qui ibidem presens, dixit esse manu sui scriptum. Volentes contenta in dicta scripta seu folio, manu dicti *magistri Guglielmi*, expresse haberi locum et initium die quinta decembris MCCCCLXXIII in omnibus et per omnia prout supra continetur, et similiter in futurum servari debent: quod fuit victum et obtentum per lupinos XXXVI albos vel sic, tribus nigris in contrarium non obstantibus. Rogantesque me notarium infrascriptum quod de predictis omnibus et singulis publicum conficerem instrumentum.

Et primo, nomina Magistrorum Senensium.

Magister Laurentius Petri	**Magister Antonius Ghini**
M. Urbanus Petri	**M. Joannes . . . . .**
M. Franciscus Ducci	**M. Vitus Marci**

Magister Dominicus Andreae
M. Petrus Zantebuoni
M. Mannus Antonii
M. Galganus Ioannis
M. Iulianus Iacobi
M. Iacobus Ioannis
Magister Marianus Sani
M. Tullius magistri Marci
M. Dominicus Cambii
M. Aloysius Ruggieri
M. Franciscus Andreae
M. Petrus Antonii

Sequntur nomina Magistrorum Lombardorum.

Magister Guglielmus Joannis de Sanvito
M. Franciscus Christophori de Cumo
M. Ioannes Guglielmi de Sanvito
M. Stephanus Fidelis de Voltolina
M. Adamus Ioannis de Thori
M. Ioannes Iacobi de Sanvito
M. Alexus Ioannis de Sanvito
M. Martinus Martii de Sanvito
M. Ioannes Talentini de Sanvito
M. Iacobus Dominici de Lamone
Magister Ioannes Iacobi de Lamone
M. Guglielmus Antonii de Sanvito
M. Paulus Thomae de Charazza
M. Antonius Ioannis de Ponte
M. Iacobus Petri de Condupino
M. Antonius magistri Alberti de Lamone
M. Ioannes Francisci de Lamone
M. Ioannes Ioannis de Ponte
M. Guglielmus Andreae de Sanvito

Acta fuerunt etc.

In Dei nomine Amen. Anno MCCCCXCI.

Convocata, et congregata la generale raccolta et loro conseglio dell' arte de li scarpellini in numero sufficiente et in luogo solito e consueto; servate le cose da doversi servare, et fatta proposta sopra le cose infrascritte et sopra di quelle dati li consegli et messo partito a lupini bianchi et neri; solennemente si vinse et deliberò, che qualunque maestro scarpellino o muratori forestieri assiduamente habitanti nella città, contado o giurisdizione di Siena distante da la città predetta miglia quindici et non più; siano tenuti et obligati a conferire a tutte le fattioni dell' arte predetta come cittadini, et così possino godere tutte le immunità et privilegi del Breve della detta arte: osservando però quanto in detto Breve si contiene, non ostante alcuna cosa in contrario apparente.

Item che tutti i fornaciari di mattoni, tegole et docci, della città, contado o giurisdizione di Siena da quindici miglia in qua, debbino conferire con la detta arte, a tutte le fattioni d' essa

e godere del Breve suo, con tutte le sue immunità in tutto et per tutto, come nel presente capitolo si contiene.

Item che tutti li calcinaioli e gessaioli così cittadini de la magnifica città di Siena, come contadini o forestieri nella città, contado, iurisdizione di Siena appresso alla detta città, come di sopra, assiduamente habitanti, debbino essere sottoposti alla detta arte, come nel Breve si contiene dell' arte predetta.

Anno Domini MDXII, Indictione prima, die vero VI mensis Januarii.

Spectatissimi viri tres Secreti de Collegio Baliae civitatis Senensis super regimine deputati, convocati etc. Audita infrascripta petitione, et omnia contenta in ea, deliberaverunt ipsam approbare et approbaverunt in omnibus et per omnia, prout in ea continetur et scriptum est, non obstantibus quibuscumque in contrarium quoquo modo disponentibus. Cujus petitionis tenor talis est, videlicet;

Li vostri minimi figliuoli e servitori, rettori et camarlenghi dell' arte della pietra, i muratori et fornaciari assidui della città di Siena con riverentia expongono: come per antico è stato consueto che l' arte et maestri di pietra, muratori et fornaciari predetti sonno sempre stati uniti et conferiscono alla loro cappella nel Duomo della chiesa Cattedrale. Hora li muratori forestieri si sonno separati da detta capitudine, et tutti li denari che solevano cogliere per conferire a detta cappella, se li cogliono fra loro, e tutti li portano in Lombardia senza conferirne a detta cappella, in grave danno e vergogna della nostra città, et di detta cappella: et pertanto supplicano ad V. S. che si deliberi, che di detta capitudine li conferiscono *(sic)* secondo il Breve loro antiquo, nè si possino separare, et siano uniti, come nel Breve loro, sotto quelle pene che in esso Breve si contiene, nè nissuno tribunale della nostra città li possi gravare fuori di detto Breve; la qual cosa ottenendosi, sarà utile e honorevole alla nostra città, et a detta cappella.

Paulus Augustinus Notarius Secretorum

Convocato, et congregato il numero sufficiente dell' arte della pietra, scarpellini della città di Siena per honor prima dell' onnipotente et magno Iddio et della gloriosa sempre vergine Maria

et de' beati santi quattro Incoronati, Severo, Severiano, Carpoforo, Vittorino, avocati dell' arte nostra; ordiniamo et statuimo, che in tutto si devi osservare, quanto nel presente nostro Breve è ordinato, eccettuato però in tutto, et sia annullato, dove dice: *Unione che già era fra la nostra arte, et l' arte de' maestri muratori e fornaciari:* si come in dietro la presente sententia dichiara, che fussero divisi li maestri muratori e fornaciari in tutto et per tutto dall' arte nostra. Et la detta sententia fu data a dì 5 di decembre anno 1488, dalli nostri Officiali della mercantia; et se intenda la detta, sì come fusse stata data hoggi, et siano separati li detti d' ogni attione, ditione, voci o patti; seguendo l' arte nostra il presente Breve, come di sopra; et fare la festa solita alli 8 di novembre, come dopo la disunione fare si soleva dalli nostri, et si osservi sempre in ogni cosa che per noi et per la nostra arte si facesse, et tutto sia a honore et gloria del magno Iddio benedetto. Amen.

Illustrissimo Signor Governatore

Essendo provisto per li statuti della Mercantia che ogn' arte che si esercita nella Città, debbi fare i rettori et havere il Breve nel quale siano scritte et approvate le constitutioni, secondo le quali si habbia a regolare; havendo gl' Officiali della mercantia servi di V. S. Illustrissima, havuto notitia che l' università et arte della Pietra altrimente chiamati li Scarpellini, viveva senza ordine, non facendo i rettori nè camarlengho come era tenuta, li fu fatto precetto per ordine di detti officiali, come per debito di loro officio erano tenuti che dovesse fare i rettori e camarlengho e compilare il Breve secondo il quale detta Università se havesse a regolare; si congregorno i maestri di detta università, come obedienti furono, il rettore et camerlengho et ordinarono alcuni Capitoli da osservarsi nel loro Breve e domandarne detti capitoli approvarsi, perchè ciò non possano fare i detti officiali senza partecipatione del superiore, et a tale effetto si mandano alla medesima, acciò parendoli, interponga la sua autorità, che da loro si possino approvare et confermare, e scrivarsi nel Breve da ordinarsi per detta Università, et facendo fine, baciano riverentemente le mani: che nostro signore Iddio la conservi felicemente.

Li molto magnifici Signori di Balia si contentino vedere li novi capitoli overo Breve delli scarpellini, et referirne in scritto al signor Governatore la loro opinione.

Filip: And: *(reoli)* 7 Decembre 73.

Si contenta S. S. I. che li spettabili offitiali di Mercantia possino approvare li statuti et ordini che chiamano Breve dell' università et arte della Pietra di già revisto e commendato da' molto magnifici signori Ufficiali di Balia, non intendendosi per tale approvatione fare pregiudizio alle ragioni loro o de' muratori nè dichiarare se questo si deve reputare nuovo overo antico collegio ma reservare al giudice competente la determinazione giusta di questo punto, quando haverà ascoltato le ragioni delle parti e ne sarà più perfettamente informato.

Filip: And: 23 Febbrajo 73.

Molto Magnifici Signori Officiali di Mercantia.

L' università dell' Arte della Pietra detta delli Scarpellini, per non havere approvato il suo Breve dall' anno 1488 fino all' anno 1573, pare che sia cascata in pena di lire 25 per anno; il che è successo, dicono, perchè da tal tempo in qua detta arte non è stata in piedi per mancamento d' huomini, et hora sendosi rihavuta, et fatto nuovo Breve, ha supplicato a S. A. per gratia di tutto quello che per il soprascritto potesse essere cascata in pena, et dalla medesima il dì 26 stante tornò rescritto: *est Ferd: Abbino gratia.* Però vostre Signorie potranno farlo notificare alla detta Università, et accomodarne le scritture. Che Dio le feliciti. Di casa il dì 29 di Ottobre 1576.

Alli piaceri di VV. SS.
Federigo delli Conti di Monteacuto

Lista dei Maestri di Pietra segnati nel Libro delle Arti compilato nel MCCCLXIII. (Archivio delle Riformagioni di Siena.)

Magister Nicholaus Mercii
M. Dominicus Agustini
M. Joannes Dini
M. Cechus Peroncii

M. Antonius Duccii (1)
M. Stefanus Mei Barse
M. Gualterius Sozzi
M. Iacobus Pieri
M. Pierus Iunte
M. Minuccius Nicholai
M. Antonius Brunaccii (2)
M. Agustinus Martini (3)
M. Franciscus Gori
M. Michael Nelli (4)
M. Minus Turini (5)
M. Compagnus Cennis
M. Pace Guidi
M. Iohannes magistri Minuccii
M. Lucas Cechi
M. Donatus de Aretio
M. Guidoccius Salvi
M. Sanus Marchi (6)
M. Ruggerius Monis
M. Iohannes Cechi
M. Ioannes Vive
M. Andreas Bindi (7)

(1) Risiedè nel Supremo Magistrato della Repubblica per il bimestre di Luglio e di Agosto del 1372.

(2) Trovo di lui questa memoria.

1369. Maestro Antonio Brunacci die dare per uno lioncello di marmo biancho che si mise a la fonte in chasa de' Signiori Difensori; lib: cinque sol: ij. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale ad annum a c. 45 tergo.)

(3) Agostino di Martino di Viviano fu de' Signori pei mesi di settembre e di ottobre del 1371. Abitò nel popolo di S. Pietro in Castelvecchio, e nel 1381 era operaio delle mura del Comune di Siena, come appare dal seguente documento.

1381 14 Novembris. Lire 1524. 12. -- a M. Agostino di Martino, operaio a fare e far fare le mura e fondamenta delle mura del Comune nel luogo detto *la Vetrice* presso la porta di S. Sano. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita di Biccherna ad annum).

(4) Ebbe due figliuole, cioè Margherita sposata nel 1371 a maestro Andrea del fu Francesco, maestro di legname, e Angela che fu moglie nel 1391 di Ulivo di Pagno, calzolaio. Nel 1375 e 1377 è uno dei maestri dell' Opera del Duomo di Siena, i quali lavoravano alla Cappella di Piazza. Ho di lui questa memoria di cose d' arte.

1356. Ancho diei al maestro Michele di Nello per due teste piciole per cinquanta soldi l' una e per uno bracio di guera dentellata per diciotto soldi braccio. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum.)

(5) Mino di Turino di Mino fu prima del popolo di S. Salvadore, poi di S. Maurizio, ed in ultimo tornò ad abitare nella contrada di S. Martino, e precisamente nella via o chiasso detto *Coda rimessa*. Fu al servizio dell' Opera del Duomo di Siena, e nel 1375 è uno de' maestri che lavoravano alla cappella della Madonna di Piazza.

(6) Trovo nel 1375 una sua figliuola chiamata Valentina, sposa di maestro Paolo del fu Piero del popolo di S. Stefano, maestro di pietra.

(7) Maestro Andrea di Bindo di Giacomo fu prima del popolo dell' Abadia Nuova, e poi di S. Cristoforo. Nel 1379 risiedè per il bimestre di Luglio e di Agosto.

M. Andreas Benedicti
M. Franciscus magistri Vannuccii (1)
M. Iacobus Brunazuoli
M. Cechus Vannuccii
M. Ambrosius Iohannis
M. Franciscus Vannis
M. Franciscus Guidi
M. Meus Lotti
M. Ambrosius Ghini
M. Donatus Mini
M. Nicholaus Meuccii
M. Minus Turini
M. Minuccius Iacobi
M. Nicholaus Iacobi
M. Dominicus Vannis (2)
M. Gerardus Bindi (3)
M. Dominicus vocatus *Micialda* (4)
M. Gratia Maffei
M. Gianus Jacopi
M. Laurentius Benis (5)
M. Iacobus Vannis (6)
M. Nicoluccius Magistri Pauli
M. Iacopus Magistri Michaelis
M. Ioannes Iunte
M. Ioannes Magistri Agnolini

(1) Risiedè nel 1359 pel bimestre di Settembre e di Ottobre; e nel 1367 per i mesi di Marzo e di Aprile. Nel 1364 era operaio delle mura del castello di S. Quirico in Osenna.

(2) Domenico di Vanni d' Ugolino del popolo di S. Desiderio, fu fratello di Giacomo di Vanni detto *dell' Acqua*. Risiedè nel supremo magistrato della Repubblica pel bimestre di Maggio e di Giugno del 1364; nel 1370 di Gennaio e di Febbraio; nel 1371 di Giugno e di Luglio, e nel 1379 di Novembre e Dicembre. Fu rettore dell' Opera del Duomo nel 1359; poi dal 1361 al 1364, e finalmente nel 1369. Morì nel 1383 ai 16 di Agosto. Furono sue figliuole, Andreoccia, moglie di Gucciante di Jacopo, e Mea maritata a Niccolò di Pietro Manetti. Nel 1371 e 1372 maestro Domenico donò all' Opera del Duomo il castello di Querciagrossa, e alcuni pezzi di terra in corte di Lornano. (ARCHIVIO DELL'OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Pergamene di N. 900 e 954.)

(3) Risiedè nel settembre e ottobre del 1361, e nel gennaio e febbraio del 1365. Ho di lui questo ducumento

1364 Magistro Gherardo Bindi, magistro lapidis, flor: viginti auri, sol: 53, den. 4 pro suo labore incepto circa fortificationem Asciani. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita di Biccherna ad annum.)

(4) Questo artefice che fu figliuolo di un Vanni di Bentivegna, ed ebbe il soprannome di *Micialda*, non è da confondere con Domenico di Vanni detto di sopra. Nel 1375 e nel 1377 apparisce fra i maestri della *Taglia* del Duomo di Siena.

(5) Da questo maestro Lorenzo di Bene del popolo di S. Cristoforo, il quale nel 1370 era morto, scese per dritta linea quel maestro Cino di Bartolo orafo e scultore, che fu scolare di Giacomo *della Quercia* o *della Fonte*. Di esso Cino, e degli altri artefici di questa famiglia sarà parlato più a lungo in seguito.

(6) È questi il figliuolo di Giovanni di maestro Giacomo di Vanni d' Ugolino, detto *dell' Acqua*, del quale non mancherà opportunità di parlare nel progresso di questa pubblicazione.

M. Sandrus Ture
M. Covarinus Gratie
M. Guido Mei
M. Ghezzus Mei, *cannicciarius*
M. Joannes de Vulterris
M. Cechus Corsi
M. Iacobus Iohannis
M. Nicolaus Iohannis
M. Martinus Giani
M. Turellus Dianelli
M. Franciscus Iunte (1)

(1) Fu figliuolo di Gionta di Piero del popolo di S. Martino. Nel 1383 ai 13 di Settembre fece testamento. Ebbe in moglie Giovanna di Pietro.

DOCUMENTI

DELL' ARTE SENESE

SECOLO XIII.

N.° 1. [1] **1259 26 Settembre**

Confessione che maestro Manuello del fu Rinieri fa per se, e per Parti suo figlio a fra Vernaccio di S. Galgano, operaio del Duomo, di aver ricevuto lire sessanta per fattura de' seggi del coro della Cattedrale. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Pergamena N.° 233).

In nomine Domini amen. Anno ejusdem millesimo CCLVIIII, Indictione tertia, die VI Kalendis ottubris. Ego *magister Manuellus* quondam *Ranerii* — confiteor me — recepisse integre numeratum a te fratre Vernaccio de sancto Galgano nunc operario opere sancte Marie de Senis — lx lib. den. sen. de summa et quantitate lxxv lib. den. sen. quas mihi dare et solvere promisisti — pro factura sedium cori majoris ecclesie. Computatis in predictis sexsaginta lib: mihi solutis, xx lib. den. quas mihi *magistro Manuello et Parti* quondam filio meo dedisti et solvisti, sicut continetur in istrumento promissionis a me tibi facto de factura dictarum sedium: de quibus sexsaginta lib: dico et voco me bene pagatum et contentum esse.

Actum senis, coram magistris *Stefano* q. *Jordanis* et *Burnaccio* quondam *Troncetti*, testibus presentibus et rogatis.

Ego Iohannes Martini not. predictis interfui et ea scripsi et publicavi rogatus.

(1) Quei documenti che avranno dopo il numero d' ordine, un * s' intendono già essere stati pubblicati da altri.

N.° 2. 1259 16 Novembre

Deliberazione del Gran Consiglio sopra il coro da farsi nel Duomo. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 235).

Consilium campane et populi, Senis in ecclesia Sancti Christofori more solito congregatum, fuit in concordia super facto cori ecclesie majoris civitatis Sen. cum dicto domini Pelacanis qui consuluit et dixit super facto dicti cori, quod tres sapientes viri per Terzerium sint cum operario et videant et ordinent qualiter melius possit fieri in dicta ecclesia: et totum quod inde ordinaverint ipsi Novem de comuni concordia vel major pars ipsorum, ita fiat. Dum modo non claudantur porte, que sunt versus domum Guidi Trojani, et versus pontem.

Datum Senis in ecclesia supradicta coram Donosdeo Guinisii notaro et Jacobo Manentis, testibus presentibus. In anno Domini M.° CCLVIIII. Indictione tertia die XVI Kalendas Decembris.

Ego Monte Castellani not. et nunc scriba comunis Sen. predictis interfui et scripsi, et publicavi.

N.° 3. 1259 28 Novembre

Provisione de' Nove eletti a ordinare il lavorio del Coro, sbassare la Chiesa, scavarne la piazza e fare aprire la porta che è dietro il Vescovado. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 246.)

Per presens scriptum — sit omnibus manifestum quod dominus Tavena Talomei et dominus Renaldus Gilii; dominus Affricante Guastellonis; Billincione Cerrentoni; Ugerius Berengherii; Jacobus Lupi et Arrigus Jacobi nomine suo; et Ranerii Cittadini et Jacobi Pieri Creste; quorum gerit officium: in ac parte positi et electi a domino Bolgaro de Postierla dei gratia potestate senensi et ab sua curia in generali consilio campane comunis senensis, ad ordinandum, costruendum et statuendum corum episcopatus senensis et que pertinent ad ipsum corum: cum esset in capitulo canonicorum ejusdem episcopatus, habita deliberatione et diligenti tractatu inter

eos de predictis faciendis et expediendis; pars illorum, videlicet dominus Renaldus, et dominus Affricante, Jacobus Lupi, et Arrigus Jacobi pro se et pro predictis Ranerio Cittadini et Iacobo Pieri Creste — fuerunt — in plena concordia et statuerunt — quod altare sancte Marie et chorus prefati episcopatus et que pertinent ad ipsum corum — construantur — et compleantur sicut — ordinatum — est per dominos Canonicos dicti episcopatus et operarios hoperis sancte Marie, salvo quod quedam janua ex parte retro dicti episcopatus videlicet illa que nunc est aperta, sit et remaneat aperta, et fiat in ecclesia, iusta ipsam portam quoddam murum pro conservando ipsam portam, et ingressum et egressum dicti episcopatus per ipsam portam et pro retinendo terram que mittit in quoro *(sic)* dicti episcopatus ut non cadat, nec impediat dictam portam et viam ipsius porte.

Alii vero — videlicet: dominus Tavena Talomei, Ugerius Berenghierii, Billincione Cerrentoni, fuerunt in concordia et statuerunt — quod tota ecclesia debassaretur et fodere debeat ad modum platee episcopatus et quod major janua episcopatus, que est ex parte retro dicti episcopatus que nunc est clausa, aperiatur et actetur ut melius potest actari: ita quod homines et gentes possint commode ire et intrare episcopatum predictum; et quod altare sancte Marie, et corum ipsius episcopatus fiant et construantur suptus metam majorem dicti episcopatus; et quod fiant gradi ad ipsum corum ex omnibus partibus per quos gentes ascendant et accedant ad Corum et ad Altare ejusdem episcopatus.

Actum Senis in capitulo canonicorum episcopatus, coram domino Iacobo Ardenghi, frate *(sic)* Vernaccio operario operis sancte Marie et *magistro **Rubeo Bartalomei*** testibus presentibus et rogatis. In anno domini millesimo CCLVIIII Indictione III die IIII Kalendas decembris.

Ego Gualterius olim Sandri notarius predictis omnibus interfui et ea rogatus a predictis bonis hominibus scripsi et publicavi.

N.° 4. * 1259-60 11 Febbrajo

Deliberazione del Gran Consiglio per tirare avanti il lavorio del Duomo. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 234).

In nomine domini amen. Pateat evidenter omnibus — quod consilium comunis et populi senensis coadunatum more solito in ecclesia sancti Christofori ad sonum canpane, a domino Francisco Trogisio, dei et domini Regis Cecilie gratia, senensis potestate; a domino Roffredo de Isola eadem gratia capitaneo comunis et populi senensis, fuit in concordia: quod novem boni homines, silicet tres pro Terzerio, debeant eligi ad ordinandum et providendum, qualiter procedatur in opere sancte Marie, et quomodo ibi laboretur, et quod ordinaverint et statuerint, debeat fieri et observari et sit firmum et ita in dicto opere procedatur et laboretur. Actum Senis in ecclesia dicta, coram domino Gherardo judice populi senensis et Jacobo, castaldo comunis senensis presentibus. Sub anno domini millesimo CCLVIIII indictione tertia die III Idus Febr.

Ego Donusdeus quondam Guinisii Spate not. predicto consilio interfui et predicta de mandato dictorum potestatis et capitanei, scripsi et publicavi.

N.° 5. 1259-60 20 Febbrajo

I Nove Buoni Uomini eletti dal Comune per la fabbrica del Duomo, ordinano a fra Melano, operajo, che faccia fare una volta fra le due ultime colonne: che apra una porta nella chiesa dalla parte di S. Desiderio, e che faccia costruire le scale di pietra per entrare in Chiesa da detta porta. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 309).

In nomine domini Amen. Anno ejusdem millesimo CCLVIIII, Indictione tertia, die X Kalendas martii. Noverint universi quod nobiles viri Novem boni homines qui electi et positi sunt a consilio communis et populi senensis, qualiter procedatur in opere sancte Marie et quomodo ibi laboretur, silicet: Reinerius domini Orlandi.

Ricoverus quondam Michelis. Conte domini Gualterocti, Bernardinus Mezilombardi, Nerboctus Guidi Ormanni, Leo Tederighi, Bertoldus Ugerii, Bartolomeus Baldinocti: Christi nomine invocato — concorditer — In primis — consulunt, — et precipiunt fratri Melano, operario dicte opere sancte Marie, quod fieri faciat unam voltam inter ultimas duas colunnas marmoreas, que quidem colunne site et posite sunt proprinquiores *(sic)* muro ex parte retrodicte ecclesie sancte Marie et usque ad illum murum dicta volta perveniat. Item — quod fieri faciat portam ex parte ecclesie sancti Desiderii ampliorem et altiorem quam sit, sicut magistris dicte opere videbitur quod melius fieri possit sine ecclesie destructione. Item — quod fieri faciat scalas lapidum per quas iter fiat in ecclesiam per eamdem portam, sicut eisdem magistris ejusdem opere melius et utilius videbitur expedire.

Actum Senis apud Ecclesiam maiorem in coro ejusdem, coram *magistro Lulglio Benentende, magistro Rubeo quondam Bartolomei*, et *magistro Stephano Iordanis*, testibus presentibus et rogatis.

Ego Palmerius quondam Iohannis not. predictis omnibus interfui et de mandato predictorum Electorum in facto ut supra continetur scripsi, et publicavi rogatus.

N.° 6. 1260 31 Maggio

Alcuni de' Nove Buonomini eletti dal Consiglio pel lavorio del Duomo ordinano a fra Melano Operaio, che faccia fare tre volte consimili a quelle che per loro ordine avèva già costruite, e altre tre volte dalla parte dell' altare di S. Bartolomeo. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 249.)

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo CCLX, Indictione III, die secundo Kalendarum junii. Omnibus — appareat evidenter quod nobiles Viri boni electi et positi a consilio comunis et populi senensis, qualiter procedatur in opere sancte Marie et quomodo ibi laboretur, silicet: Rainerius domini Orlandi per se et dicens habere parabolam a Conte quondam domini Gualterotti eorum consotio, Ricoverus Michelis, Bernardinus Mezilombar-

di, Nerboctus Guidi, Bertoldus Baldinocti; Christi nomine invocato: considerata utilitate dicte opere sancte Marie, uno animo — consulunt — et precipiunt fratri Melano operario dicte opere sive fabrice, quod fieri faciat tres alias voltas consimiles illis, que ex novo facte sunt, — inter illas duas consequentes colunnas. Item ex parte altaris sancti Bartolomei per directum ut tendit ad illam januam que est ex dicta parte sancti Bartolomei, faciat fieri alias voltas consimiles factis et faciendis, sicut videbitur melius expedire.

Data Senis in ecclesia majori, coram *magistro* ***Rubeo*** *quondam* ***Bartolomei***, *magistro* ***Bruno Bruscholi*** et *magistro* ***Buonasera Brunacci***, testibus presentibus et rogatis.

Ego Palmerius quondam Iohannis not. — scripsi et publicavi.

N.° 7. * 1260 9 Giugno

Parere di alcuni maestri deputati alla fabbrica del Duomo, sopra la stabilità di alcune volte nuovamente costruite. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 250.)

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo CCLX. Indictione III, die quinto Idus Junii. Omnibus inspecturis appareat evidenter quod magistri qui laborant, et sunt deputati in opera sive fabrica sancte Marie de Senis, silicet: *magister* ***Rubeus***, *magister* ***Lulglius***, ***Ventura***, ***Brunus***, ***Gratia***, ***Ristorus***, ***Ventura dictus Trexsa***, ***Buonasera***, ***Gratia***, ***Ventura de Grocti***, ***Stephanus***, et ***Jacobus***, una cum *magistro* ***Orlandô Bovacti*** et *magistro* ***Bencivene Leucchi***, qui duo non sunt de numero dictorum magistrorum in dicta opera sancte Marię, simul convenerunt in ecclesia maiori senen: et — dicunt et consulunt fratri Melano operario dicte opere sancte Marie — quod ille volte que ex novo facte sunt propter illas scissuras que apparent in culmo dictarum voltarum, dicte volte non sunt dissipande vel deiusgende; quia dicunt dicti magistri, quod alie volte que fieri debent juxta illas, possunt ita bene coniungi illis, quod de cetero non aperientur ultra; nec dicte volte in quibus sunt ille scissure, propter illas non deficient ullo modo.

Actum Senis coram Ruggerocto Albertini, Guido Palmeri et Inghilberto Ranucci, testibus presentibus et rogatis.

Ego Palmerius quondam Johannis not: predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

NOTA

Questo è l' ultimo documento che mi sia noto intorno alla fabbrica dell' antico Duomo Ma certamente i lavori per continuarla e compirla durarono fino al 1264, nel qual anno era già finita di voltare la cupola, (*mete*) come si può ricavare da queste due partite di pagamento.

1264. Item CCL lib. et x sol. fratri Melano operario operis sancte Marie pro complemento summe tercentarum librarum quas habere debebat a Comuni Senar: secundum formam et stantiamentum Consilii Campane Comunis Sen: et populi Sen: pro fiendo *melam* pro ponendo in summitate *mete* operis sancte Marie. (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1264. Item x lib: Rubeo padellario pro *mela* beate Marie virginis - Item xx lib: Rubeo padellario pro rame *mele mete* operis sancte Marie. Item xv lib: Rubeo padellario pro tertio ramis *mele* que poni debet in *meta* operis sancte Marie. Item xxiiij lib: et x sol: Rubeo padellario pro complemento quadraginta novem lib: et x sol: pro residuo pretii ramis *mele* operis sante Marie que poni debet super *metam* dicti operis. (BIBLIOTECA detta. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

N.° 8. * 1266 5 Ottobre

Patti e convenzioni di fra Melano operaio, con maestro Niccola Pisano, pella lavorazione del pulpito di marmo del Duomo. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 288.)

In nomine domini amen. Omnibus inspecturis hoc publicum instrumentum appareat evidenter, quod *magister Niccolus*, lapidum de parroccia ecclesie sancti Blasii de ponte de Pisis, quondam *Petri*, convenit et promisit fratri Melano converso monasterii sancti Galgani ordinis cisterciensis, operario operis sancte Marie maioris ecclesie Senensis operariatus nomine pro ipso opere predicte ecclesie sancte Marie de Senis per stipulationem agenti, pro ipso opere stipulanti et recipienti; quod hinc ad kalendas Novembris proxime futuri, dabit ipsi fratri Melano pro suprascripto opere ecclesie sancte Marie de Senis vel ejus certo misso pro ipso opere vel ejus successori aut cui ipse preceperit, Pisis, suis ipsius *magistri Niccoli* expensis, infrascriptos lapides de marmore de Carrara, videlicet collunellos undecim, silicet quinque ex eis lon-

11

gos septem palmos et medio palmo; reliquos sex, palmis quinque et dicitis tribus, fornitos de super de capitellis; et septem petras ad archectos octo, cum aliis octo lapidibus necessariis inter ipsos archectos; et tabulas septem lapidum ejusdem marmoris et collunellos xvj et alios lapides necessarios pro faciendo et fiendo unum pervium de marmore in suprascripta ecclesia sancte Marie de Senis; exceptis fundo ipsius pervii faciendi et leonibus et pedestallibus suprascriptorum primorum undecim collunellorum, et etiam exceptis lapidibus necessariis pro scala ipsius pervii.

Quod pervium sit et esse debeat amplum de intus bracchiis quator *(sic)* ad bracchium canne pisane, nisi iusto et innevitabili Dei et Maris impedimento remanserit, quod recuperare promisit idem *magister Niccolus* quam citius poterit, omnibus vitio et malo ingenio remotis, pro pretio sexaginta quinque lib: denar: pisan: de quibus predictus *magister Niccolus* habuit fidem ipsi fratri Melano pro suprascripto opere ad infrascriptos terminos, videlicet; medietatem dicte quantitatis in proximo pascate Nativitatis domini nostri Jesu Christi et aliam medietatem in kalendis martii proxime subsequentibus.

Insuper predictus *magister Niccolus* convenit et promisit dicto fratri Melano, agenti, stipulanti et recipienti pro suprascripto opere sancte Marie de Senis, quod a kalendis martii proxime futuris in antea, continue stabit et morabitur Senis pro predictis lapidibus actandis et pro pervio faciendo, donec fuerit completum; et se a dicto opere dicti pervii faciendo de Senis non separabitur, donec ipsum opus dicti pervii fuerit bene completum, sine parabola et licentia dicti fratris Melani vel ejus successoris: salvo quod annuatim dictus *magister Niccolus*, pro factis operis sancte Marie maioris ecclesie pisane et ecclesie sancti Johannis Batiste ad consiliandum ipsa opera, et etiam pro suis ipsius *magistri Niccholi* factis propriis, non capiendo aliud opus ad faciendum, Pisis reddire et venire liceat usque ad quator vices, stando et morando diebus quindecim tantum pro qualibet vice, quando de Senis Pisas reddiret predictis de causis ut dictum est; non computatis diebus eundi et reddeundi. Et etiam in kalendis martii proxime predictis pro suis discipulis secum ducat Senas, *Arnolfum* et *Lapum* suos discipulos, quos secum pro infrascriptis salariis, ut infra scribitur, tenebit usque ad complementum dicti pervii,

si tantus fuerit terminus quo cum eo stari et morari tenentur ipsi et quisque eorum.

Et hec omnia suprascripta et singula suprascriptorum, ut dicta sunt, faciet et observabit sine briga et molestia et reclamatione curie. Si ea ut dictum est, non observabit aut si contra predicta vel aliquod eorum fecerit vel factum fuerit, penam centum libr: denar: pisanor: minutor: et omnes expensas curie et advocatorum et alias que inde fierent, ei per stipulationem componere et dare promisit: et pena soluta, hoc instrumentum in suo robore et vigore consistat. Obligando se suosque heredes et bona sua eidem fratri Melano pro suprascripto opere et ipsi operi ecclesie sancte Marie maioris de Senis, suisque successoribus; et renuntiando omni iuri et legum et constitutionis auxilio et defensionibus, unde a suprascripta pena vel ab aliquo suprascriptorum tueri vel juvari aut liberare posset. Et quod possit ipsum *magistrum Niccholum* pro predictis et singulis convenire ubique coram quocumque vel quibuscumque iudice vel iudicibus ecclesiasticis vel secularibus.

Quapropter predictus frater Melanus, operarius suprascripti operis ecclesie maioris de Senis, operariatus nomine pro suprascripto opere ecclesie dicte et etiam ex licentia et potestate quam dicit se habere a consilio et comuni Senarum de his et singulis promittendis et faciendis, convenit et promisit suprascripto *magistro Niccholo* per stipulationem, quod suprascriptas sexaginta quinque libras denar: pisanor: pro pretio suprascriptorum collunellorum et tabularum, et aliarum suprascriptarum petrarum, dabit et solvet vel dari et solvi faciet ipsi *magistro Niccholo* vel ejus heredibus, aut pro certo misso pro eo, sive cui ipse preceperit hic ad suprascriptos terminos, videlicet: medietatem ex eis in proximo pascate Nativitatis Domini et reliquam medietatem in kalendis martii proxime subsequentibus Pisis, in denar: pisanis. Et etiam convenit et promisit ei per stipulationem, quod a suprascriptis kalendis martii proxime venturis in antea, ipsum *magistrum Niccholo* (*sic*) cum suprascriptis duobus suis discipulis et etiam uno alio discipulo, pro predictis operibus faciendis tenebit, et stare et morari promittet in civitate Senarum, quousque dictum pervium completum fuerit. Et quod dabit et solvet vel dari et solvi faciet ipsi *magistro Niccholo* pro suo salario et mercede sui laboris pro singulo

die quo ibi in ipso opere laborabit et faciet laborari, soldos octo denar: pisanor: et pro suprascriptis duobus suis discipulis, pro eorum salario et mercede, soldos sex denar: pisan: pro singulo die quo in ipso opere laborabunt; in denar: pisanis solvendis in fine cujusque mensis sicut ceperit, ad rationem predictam. Et etiam hospitium et lectos pro se et supradictis discipulis tribus; et etiam pro suprascripto tertio discipulo salarium sive pretium condecente pro singulo die quo ibi laborabit; salvo et intellecto instrumento contractu, ex pacto inde inter ipsos contrahentes apposito, quod si idem *magister Niccholus*, aliqua vice seu aliquibus vicibus de voluntate suprascripti fratris Melani operarii, iverit vel steterit pro factis predicti operis vel aliis factis ipsius operis vel comunis Senarum; idem operarius dabit vel dari faciet ipsi *magistro Niccholo* pro suo salario et mercede sol: octo denar: pisanor: et expensas equorum et victum de singulo die quo sic iverit, vel steterit. Et salvo et intellecto si *Johannes* filius ipsius *magistri Niccholi* venerit et de voluntate ipsius magistri in predicto opere laborare voluerit, quod ipsum ibi stare et laborare promittet et patietur et pro singulo die quo in ipso opere laborabit, dabit et solvet ei, vel dari et solvi faciet ipsi *magistro Niccholo* pro salario et mercede suprascripti laboris suprascripti sui filii sol: quator den: pisan: minut: Et quod aliquos magistros qui in ipso opere laborabunt sine licentia et voluntate ipsius *magistri Niccholi* non extrahet vel faciat extrahi. Et quod eumdem *magistrum Niccholum* et ejus discipulos liberabit et faciet liberari a comune Senarum, durante suprascripto opere, ab omnibus servitiis realibus et personalibus. Et hec omnia suprascripta et singula suprascriptorum, qualiter dicta sunt, faciet et fieri faciet sine briga et molestia et reclamatione curie.

Si vero ut dictum est, non observaverit aut si contra predicta vel aliquod predictorum fecerit vel factum fuerit, penam suprascriptam libr: C denar: pisanor: et etiam penam dupli totius suprascripti pretii et salarii et omnes expensas curie et advocatorum et alias que inde fierent ei per stipulationem componere et dare promisit, et pena soluta, contractus in suo robore et vigore consistat. Obligando se operariatus nomine pro suprascripto opere, et ipsum opus et bona suprascripti operis sancte Marie senen: suosque successores ipsi *magistro Niccholo* et ejus heredibus et renuntiando omni juri et legibus et auxiliis et defensionibus et etiam privilegio

fori tam ecclesiastici quam civilis et omni alio iuri et auxilio legitimo, unde suprascriptus opus et bona ipsius operis ecclesie sancte Marie maioris de Senis a suprascripta pena vel ab aliquo suprascriptor: tueri, liberari, aut defendere posset. Et quod ipsum pro predictis et singulis convenire possit ubique coram quocumque iudice vel iudicibus ecclesiasticis vel secularibus voluerit.

Actum Pisis in ecclesia sancti Johannis Batiste pisan: Ranaldo, operario ecclesie sancte Marie pisan: Buonaventura operaio operis sancti Johannis dicti, Benentende Rainerii, et presente domino Jacobo not: pisano qui similem cartam rogavit; ad hec testibus presentibus vocatis et rogatis. Die tertio kalendas octobris sub anno domini millesimo CCLXVI indictione nona secundum cursum pisanorum.

Ego Palmerius quondam Johannis not: et clericus, predictis omnibus, una cum dictis testibus interfui et ea, ut supra continetur, rogatus scripsi et publicavi.

N.° 9. * 1266 11 Maggio

Fra Melano operaio del Duomo, intima a maestro Niccolò di Pietro (Pisano) *di Apuglia che faccia venire immediatamente* a Siena *a lavorar con lui, Arnolfo suo discepolo, come aveva promesso.* (Archivio detto. Perg: N.° 293).

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno ejusdem domini millesimo CCLXVI, Indictione VIIII, die V Idus maii. Omnibus hanc publicam paginam inspecturis pateat evidenter, quod in presentia mei Hugonis not. et testium subscriptorum ad hec specialiter vocatorum, frater Melanus, conversus sancti Galgani ordinis cistercien: operarius operis sancte Marie de Senis, requisivit *magistrum Nicholam Pietri de Apulia*, quod ipse faceret et curaret ita quod *Arnolfus* discipulus suus statim veniret Senas ad laborandum in dicto opere cum ipso *magistro Nichola*, sicut idem *magister Nichola* convenit et promisit eidem fratri Melano operario, sub pena C libr. denarior: ut constat per instrumentum factum manu Palmerii not. Alioquin procedetur contra dictum *magistrum Nicholam* ad predictam penam.

Actum Senis in domo dicti operis, coram Hugolino quondam Rodulfi not., fratre Bartholo converso ordinis cistercien. Gratiano Guidonis, et Ventura Ranerii, testibus presentibus, et rogatis.

Ego Hugo quondam Ciani not. predicte requisitioni interfui et eam rogatus scripsi et publicavi.

N.° 10. * 1267 26 Luglio al 6 Novem.e 1268

Ricevute di pagamenti fatti da fra Melano a Niccola Pisano pella lavorazione del Pulpito. (ARCHIVIO detto. Pergamena. N.° 302).

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo CCLXVII, Indictione x, die XVII Kalendas Augusti. Ego *magister Niccholus* olim *Petri*, lapidum de Pissis, populi sancti Blasii, confiteor tibi fratri Melano operario operis sive fabrice maioris ecclesie senensis, operariatus nomine pro ipso opere recipienti et stipulanti, me recepisse et habuisse et in veritate habui et recepi Pissis a Ginatagio et Ghuccio mercatoribus senen. pro te et tuo nomine et dicti operis dantibus et solventibus, LXXVIIII libras bonorum denariorum pisanorum parvorum, pro pretio lapidum pervii quod fieri debet in ecclesia senen. et IIII leonorum *(sic)* et VII basarum. Item confiteor tibi opereritus *(sic)* nomine recipienti, me a te habuisse et recepisse coram notario et testibus infrascriptis, Senis in domo dicti operis, XXV libras bonorum denariorum senen: minutorum pro conpimento salarii *Johannis* filii mei et *Lapi, Donati* et *Arnolphi*, meorum discipulorum et a dictis summis et ab omnibus aliis denar: quos mihi aut dictis discipulis meis attenus dare et solvere promisisti aut dare et solvere tenebaris ullo modo vel causa, te et dictum opus et bona ipsius operis presentia et futura libero et absolvo — promittens tibi jus meum et dictorum meorum filii et discipulorum, nulli alio esse datum — et casso omnes promissiones, obligationes et instrumenta quibus ab hodie retro mihi in aliquo vel aliquo teneretis, et nolo quod amplius sint alicujus valoris. —

Actum Senis in domo operis dicti, coram *magistro Iohanne Stephani, magistro Bruno Bruscholi, magistro Orlando Orlandi*

et *magistro Ventura Dietisalvi de Rapolano*, testibus presentibus et rogatis.

Ego Palmerius quondam Johannis not: et clericus, predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

Anno domini millesimo CCLXVII, Indictione XI, die VIII kalendarum Novembriarum. Ego *magister Niccholus* olim *Petri*, lapidum de Pissis, pro me et filio meo *Johanne*, promittens de rato pro eo, confiteor tibi fratri Melano operario dicte operis, me a te habuisse et recepisse et in veritate habui et recepi coram notario et testibus infrascriptis, XLI libras et XIII sol: bonorum denariorum senensium, pro pretio aut salario meo et dicti *Johannis* filii mei, trium mensium proxime preteritorum, videlicet: Julii, Augusti et Septembris; et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis libero et assolvo et pactum finem et generalem refutationem de ulterius non petendo aliquid inde tibi facio —

Actum Senis in domo dicti operis, coram Rustichello Dominici, Ventura Rustichelli, et *magistro Johanne Stephani*, testibus presentibus et rogatis.

Eodem anno et indictione, die secundo Idus Novembris. Ego *magister Niccholus* dictus, pro me et filio meo dicto, de rato promittens pro eo, confiteor tibi fratri Melano dicto, me a te habuisse et recepisse XVI libras et VIII sol: et VII den: senen: pro pretio sive salario meo et dicti filii mei, proxime preteriti mensis otubris et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis libero et absolvo —

Actum Senis in domo dicti operis, coram *magistro Johanne* quondam *Stephani* et Rusticchio Viviani, testibus presentibus et rogatis.

Item eodem anno et indictione, die XVI kalendas januarii. Ego *magister Niccholus* dictus, pro me et filio meo dicto promittens de rato, pro eo confiteor tibi fratri Melano nominato, me a te habuisse et recepisse XVI lib: et II sol: senen: quos mihi dare debebas pro pretio sive salario meo, et dicti filii mei pro preterito proxime mense Novembris et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis libero et absolvo —

Actum Senis in domo dicti operis, coram *magistris Symone*, *Ventura de Rapolano* et *Bruno Bruscholi*, testibus presentibus et rogatis.

Item eodem anno et indictione, die IIII nonas Januarii. Ego *magister Niccholus* dictus pro me et filio meo dicto presente, confiteor tibi fratri Melano dicto, me a te habuisse et recepisse pro salario meo et dicti filii, XIIII lib: et VIII den: de mense decembris proxime preteriti et ab his te et dictum opus et bona ipsius operis libero et absolvo etc. promittens etc. obligans etc. renunptians etc.

Actum Senis in domo dicti operis, coram *magistro Johanne Stephani*, et Rusticchio Viviani, testibus presentibus et rogatis.

Item anno domini millesimo CCLXVIII, Indictione XI, die secundo nonas Aprilis. Ego *magister Niccholus* dictus pro me et filio meo dicto, promittens de rato pro eo, confiteor tibi fratri Melano dicto, me a te habuisse et recepisse L lib: et VIII sol: et X den: senen: pro pretio sive salario meo et dicti filii mei, trium mensium preteritorum proximor: videlicet, januarii, februarii et martii, et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis libero et absolvo et omnia per ordinem tibi facio et promitto ut supra; obligans etc. renunptians etc.

Actum Senis in domo dicti operis, coram *magistro Stephano Jordanis* et Ventura Bovagi, testibus presentibus et rog:

Item eodem anno et indictione, die VIII idus iunii. Ego *magister Niccholus* dictus pro me et dicto filio meo de rato promittens pro eo, confiteor tibi fratri Melano dicto, me a te habuisse et recepisse XXVIIIJ lib: et XV sol: et III den: pro pretio sive salario meo et dicti filii mei, duorum mensium proximor: preteritor: videlicet: aprilis et maii; et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis libero et absolvo et omnia promitto per ordinem et facio ut supra.

Actum Senis in domo dicti operis, coram *magistro Johanne Stephani* et Lonardo Ildibrandini, testibus presentibus et rogatis.

In nomine domini amen. Anno ejusdem millesimo CCLXVIII, Indictione XII, die VIII idus Novembris. Ego *magister Niccholus* olim *Petri*, lapidum, de Pissis, populi sancti Blasii, pro me ipso in totum, et *Johanne* filio meo, et *Lapo* et *Arnolfo*, discipulis meis, promittens de rato pro eis, confiteor tibi fratri Melano operario operis sancte Marie de Senis recipienti et stipulanti pro ipso opere, me a te recepisse et habuisse LXXIIII lib: et IIII den: bonor: den: senen: minut: pro pretio et salario meo et filii et discipulorum

meorum dictorum, quas mihi et eis dare debeas pro quatuor proximis preteritis mensibus, videlicet: iulio, augusto, septembr: et octubr: et a dicta summa te et dictum opus et bona ipsius operis presentia et futura et ab omnibus aliis solutionibus, promissionibus, pactis, et conventionibus et obligationibus, quibus mihi vel eis tenereris aliquo modo vel causa, ab hodie retro libero et absolvo —

Actum Senis in domo dicti operis, coram Preite Buoncompagni, *magistro Johanne Stephani* et Bernardo Mathei, testibus presentibus et rogatis.

Ego Palmerius quondam Johannis not: predictis omnibus interfui et ea rogatus, ut supra continetur, scripsi et publicavi.

N.° 11. 1271-72 23 Marzo

Deliberazione del Potestà, e de' quattro Proveditori, e Camarlingo del Comune di Siena, colla quale è concessa la Civiltà senese a Donato, Lapo, e Goro, *maestri d' intaglio, fiorentini.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Consigli della Campana Vol. 15. a c. 56 t. e 57.)

Die x kalendas Aprelis 1271-72.

Item cum audiveritis petitionem quam fecit frater Melanus, operarius opere sancte Marie supra facto *Donati*, et *Lapi*, et *Gori*, magistrorum intalliatorum, qui volunt devenire cives senenses: tenor cujus petitionis inferius continetur; facta de predictis omnibus imposita apud palatium potestatis de conscientia camerarii et quatuor; quod super his fieri debeat pro Com: Sen: melius et utilius consulatis.

Dominus Deo de Talomeis consuluit, dicens: quod dictis magistris intalliatoribus detur, et concedatur immunitas et recipiantur in cives; et dominus potestas teneatur et debeat recipere predictos magistros in cives, et eis perpetua immunitas et franchitia concedatur, sicut in petitione fratris Melani super hoc facta, plenius continetur.

Tenor petitionum *Donati*, et *Lapi*, et *Gori*, magistrorum intalliatorum est hic.

Coram vobis domino Iacoppino de Rodillia, Dei et regía gratia Potestate Sen: et Camerario et iiij provisoribus Com: Sen: proponit et dicit frater Melanus. Cum in Civitate Sen: non sint magistri ydonei ad faciendum intallias *(sic)* et alia opera subtilia pro opere beate Marie Virginis, et *Donatus* et *Lapus*, et *Gorus quondam Ciuccij Ciuti de Florentia* sint in civitate Sen. et sint sagaces et subtiles magistri in intalliis et aliis operibus pertinentibus ad dictum opus beate Virginis, et sine eis non possit commode in dicto opere laborari: et ipsi magistri velint effici cives senenses, et morari in civitate se assidue cum familiis eorum; dum tamen sint et esse debeant perpetuo immunes ab omnibus honeribus Comunis Sen: tam in datiis, quam in collectis, et aliis servitiis quibuscumque; supplicat vobis prefatus frater Melanus, quod amore beate Virginis, et pro utilitate dicti operis, ut predictos magistros recipiatis in cives, et prestetis eisdem, et cuilibet eorum franchitiam, et libertatem, et immunitatem omnium honerum et servitiorum pertinentium ad Com: Sen.

NOTA

Della dimora in Siena di questi tre artefici fiorentini, poche altre memorie ci restano. Ma dell' azione che essi, in compagnia di Giovanni pisano, esercitarono nel progresso della scultura presso di noi, ci sono buon testimonio le molte opere fatte da artefici senesi così in patria come fuori, nella prima metà del secolo XIV. Fra questi sono più noti, perchè ricordati dal Vasari, Agostino ed Agnolo; ma del pari valenti, e degni di uguale fama ci appariscono in questo esercizio e il Maitani, e Gano, e Goro, e Tino di Camaino, de' quali, quando verrà occasione opportuna, darò fuori quelle maggiori notizie che ho potuto raccogliere. Ora per tornare ai predetti artefici fiorentini; trovo che Donato nel 1277 era uffiziale e soprastante all' opera del Ponte di Foiano sulla Merse, e di lui parla il documento di N. 13 a pag. 156 di questo volume. Goro, morto già nel 1311, ebbe tre figliuoli; Neri, Ambrogio, e Goro, i quali continuarono l' arte paterna, e nel 1306 acconciò la fonte di Follonica. Di Lapo, so che nel 1281 era architetto del Cassero di S. Angelo in Colle, e nel 1289 fu capomaestro a guastare le terre de' Cacciaconti: Eccone il documento.

1289. Item iiij lib: et x sol: magistro Lapo de la pietra pro suo salario viiij dierum quibus ivit in servitium Comunis cum milite Potestatis pro capomaestro (*sic*) pro faciendo destrui terras Cacciacomctum. (Biblioteca Pubblica di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

N.° 12. 1277 15 Aprile

Petizione del Vescovo di Siena al Potestà, e Consiglio di detta città, per avere danari onde terminare il lavoro del nuovo palazzo episcopale, e della cappella. (ARCHIVIO detto. Deliberazione del Gran Consiglio Vol. 21 a c. 66).

Dies Iovis xv Aprilis 1277.

Cum per Consilium Civitatis Sen: hactenus fuerit firmatum et ordinatum, quod pro recompensatione domorum episcopalium, que destructe fuerunt pro opere maioris ecclesie, deberet edificari quoddam palatium episcopale a canto palatii novi versus ecclesiam sancti Ioannis, omnibus expensis et magistris, et operariis Comunis Sen:, dum usque ipsum palatium fuerit consumatum; ut constat in publico instrumento publicato manu Galgani not: et ipsum palatium cum cappella ad onorem Dei et Virginis gloriose, et beati Iacobi, et ad servitium et onorem Com: Sen: dominus Bernardus Sen: episcopus construi faciat, et magnias *(sic)* expensas fecerit, vero de suo; et usque nunc dictum Comune Sen: gravare distulerit de dicto opere faciendo, nec ipsum palatium et capellam complere possit sine auxilio et favore Com: Sen: petit a vobis domino Potestate et Consilio, et Com: Sen: dominus Episcopus quod intuitu pietatis, et pro onore Dei et dicti Com: Sen: et remissione nostrorum predecessorum, firmare velitis, et taliter ordinare quod predictum palatium et capella quod est speciale palatium Com: Sen: quoad Deum et mundum et specialiter pro recipiendis, cum expedit, amicis Romane Ecclesie et Com: Sen: compleatur in brevi sicut alias per dictum Com: Sen: fuit consilium stabilitum. Et si ad presens expensas dicti operis non potest facere Com: Sen: prefatum, petit pro aiutorio dicti operis, quod de male tollectis, et inlicite acquisitis et de pecuniis sive perceptis sive celatis a diebus retro quocumque modo, et de usuris dicto Com: Sen: debitis vel debendis, possit idem dictus Sen: Episcopus libere componere et concordiam jure? facere, prout sibi videbitur et placuerit; et de predictis vel aliquo predictorum, vel pro eis recipere et abere *(sic)* pro opere supradicto; et quod possit libere facere super his et de his et eorum occasione to-

tum, et quiquid *(sic)* potest, et posset Com: Sen: prefatum. Et quod illi concordaverint et satisfecerint ad voluntatem domini Episcopi Sen: sint vero absoluti, ac si dicto Comuni Sen: integre persolvissent, et satisfecissent. Et firmatum fuerit supra dicta parte per Capitaneum Sen: et Priores xxxvj et consules Mercantie, et Curiam: et postmodum per Consilium xxxvj Civit: Sen: quod dicta petitio deberet micti ad presens Consilium Campane, quod fieret cum sic dicto Consilio videretur.

N.° 13. 1277 11 Agosto

Relazione di Ventura di Dietisalvi, ***e di*** Donato di Ricevuto ***maestri di pietra sulla visita, e misura per essi fatte a' Bottini di Fontebranda.*** (ARCHIVIO DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Pergamene di S. Domenico. Registro B. N.° CXLIV).

In nomine domini amen. Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo septimo. Inditione quinta, die XI Agusti. Appareat omnibus evidenter presentem paginam inspecturis, quod *Ventura q: Dietisalvi*, et *Donatus q: Ricevuti*, magistri lapidum, constituti a domino Gerardo domini Orlandi domini Bernardi Russi de Parma, Dei et regia gratia Sen. potestatis ad petitionem Scalglonis Scalglonis Sindici, et procuratoris Conventus fratrum Predicatorum de Camporegio de Senis, ut continetur per instrumentum manu Guidi q. Donati not. pub. ad mensurandum bottinos qui sunt extra murum civitatis Sen: Fontis Brandi ex latere Scannatorii: dixerunt et retulerunt mihi not. infrascripto, in presentia domini Meucci Iudicis maleficiorum, se mensurasse dictos bottinos, et invenisse eos hoc modo, videlicet: bottinum inferiorem longitudine XXXI bracchis ad banna de super, et de suptus XXIII bracchis, et unius tertii bracchi. Alium vero retulerunt, et dixerunt invenisse cupum XXIII bannarum, et unius bracchi, et ex latere superiori LXX brachiorum, et retulerunt et dixerunt, bottinum inferiorem esse infra terrenum fratrum Predicatorum per VII brachia, minus uno tertio bracchio, et bottinum maiorem esse infra terrenum Fratrum supradictorum per XXIII brachia.

Actum Sen: in palatio filiorum Hugonis Ruggeri, in quo moratur dictus dominus Potestas, coram Manovello Guidi, et Iacobo Sardo, notariis, testibus presentibus.

Ego Bartholomeus q. Henrigi notarius, scripsi et pubblicavi.

N.° 14. * 1281 20 Novembre

Deliberazione del Gran Consiglio sopra il ribandire Ramo di Paganello, *perchè possa lavorare nella fabbrica del Duomo.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Deliberazioni del Gran Consiglio Vol. 25 foglio 30 tergo).

Item cum Magister ***Ramus filius Paganelli*** de partibus ultramontanis, qui olim fuit civis senensis, venerit nunc ad civitatem Sen: pro serviendo operi beate Marie de Senis; ex eo quod est de bonis intalliatoribus, et sculptoribus et subtilioribus de mundo qui inveniri possit: et ad dictum servitium morari non potest, eo quod invenitur exbannitus et condenpnatus per contumaciam, occasione quod debuit jacere cum quadam muliere; eo existente extra civitatem Senensem: si videtur vobis conveniens quod debeat rebanniri et absolvi de banno et condenpnationibus suis, ad hoc ut possit libere et secure servire dicto operi ad laudem et honorem Dei, et beate Marie Virginis, in Dei nomine consulate.

N.° 15. 1284-85 27 Gennajo

Il Consiglio de' Quindici delibera, che fra Magio operaio e i suoi consiglieri convengano col vescovo di Siena riguardo a' lavori da farsi dinanzi alla chiesa Cattedrale. (Archivio dell'Opera del Duomo di Siena. Pergamena N.° 422).

In nomine domini amen. Anno domini millesimo CCLXXXIIII, Indictione XIII, die XXVII mensis Januarii. Consilium sapientum virorum Quindecim gubernatorum et defensorum comunis et populi civitatis Sen. factum Sen. in domo Mei Nastasii, in qua morantur dicti Quindecim ad eorum officium exercendum, fuit in plena con-

cordia, et firmavit et voluit quod frater Masius conversus monasterii Sancti Galgani et nunc operarius operis sancte Marie de Senis una cum uno ex Consulibus mercatorum civitatis Sen. quem voluerit ipse frater Masius eligere, et cum Ugolino Biliotti, Bonaventura Patrici et Neri Renaldi consiliariis suis pro opere predicto, possint et debeant habere colloquium cum venerabili patri domino Rainaldo episcopo Sen. de opere quod fieri debet et oportet fieri ante maiorem ecclesiam Sen. et de omnibus operibus que fieri expediunt et expedierint fieri occasione predicta. Et totum et quidquid per dictum fratrem Masium cum uno ex consulibus mercatorum quem elegerit, et cum Consiliariis supradictis factum fuerit et firmatum cum dicto venerabili patre domino Episcopo Senen. sit ratum et firmum et valeat, et teneat.

Actum Senis in domo dicti Mei Nastasii in qua morantur dicti Quindecim ad eorum officium exercendum, coram Pane Squarcialupi, Fatio Beringnoni et Aczolino Bartolomei testibus presentibus.

Ego Orlandus not. quondam Guglielmi, nunc scriba dictorum Quindecim predictis consilio et reformationi interfui et quod supra continetur de mandato dictorum xv̄ scripsi et publicavi.

N.° 16. 1285 15 Aprile

Allogazione di una gran tavola da dipingersi per la Compagnia di S. Maria che aveva la Cappella nella chiesa di S. Maria Novella, da Duccio *del fu* Buoninsegna, *pittore Senese.* (ARCHIVIO DIPLOMATICO DI FIRENZE. Pergamene spettanti al Convento di S. Marco).

In Christi nomine Amen. Millesimo ducentesimo octuagesimo quinto, Indictione tertiadecima, die quintodecimo mensis Aprilis: feliciter. Lapus quondam Ugolini, populi sancte Marie Novelle et *Guido magister* quondam *Spigliati*, populi Sancti Laurentii, Rectores sotietatis sancte Marie Virginis, ecclesie sancte Marie Novelle et *Corsus magister* quondam *Bonagiunte* et Dinus quondam Benivieni, populi sancte Marie predicte, operarii ut asseruerunt electi de voluntate Sotietatis predicte ad infrascriptum opus fieri faciendum pro Sotietate predicta, rectorio et operario nomine pro So-

tietate predicta, locaverunt ad pingendum de pulcerima pictura, quandam tabulam mangnam ordinatam fieri pro Sotietate predicta ad honorem beate et gloriose Virginis Marie, *Duccio* quondam *Boninsengne* pictori de Senis; promictentes et convenientes eidem *Duccio*, operario et rectorio nomine, ut dictum est, dare et solvere eidem et ejus heredibus aut cui dederit et concesserit, pro pretio et nomine pretii picture dicte tabule ab eo infrascripto modo pingende et fiende et in termino quo picta et completa fuerit, libras centum quinquaginta florenorum parvorum; constituentes se rectorio et operario nomine, ut dictum est, solutos Florentie et alibi ubique locorum, eos seu alterum eorum et sotietatis predicte invenerit et convenire voluerit; et solutionem vel absolutionem, finem seu conpensationem in totum vel in partem non probare, nisi per scripturam publicam inde factam vel per hanc sibi redditam, cancellatam de voluntate creditoris: et versa vice dictus *Duccius*, conducens dictam tabulam ad pingendum a predictis rectoribus et operariis locantibus, ut dictum est, promisit et convenit eisdem recipientibus pro se et sotietate predicta, dictam tabulam pingere et ornare de figura beate Marie Virginis et ejus omnipotentis Filii et aliarum figurarum, ad voluntatem et placimentum dictorum locatorum; et deaurare, et omnia et singula facere, que ad pulcritudinem dicte tabule spectabunt, suis omnibus sumptibus et expensis. Hoc videlicet pacto et condictione habitis inter eos, quod si dicta tabula non erit picta pulcra et laborata ad voluntatem et placibilitatem eorundem locatorum, quod ad dictum pretium nec ad aliquam partem ei persolvendum nullatenus teneantur, et ad nullam refectionem aliquarum expensarum ab eo in eadem tabula factarum: set ad ipsum *Duccium* ipsa tabula remaneat. Et hoc sit in arbitrio et ad electionem jam predictorum rectorum et operariorum. Et promiserunt inter se vicissim et ad invicem, silicet dicti rectores et operarii, rectorio et operario nomine, ut dictum est, se contra predicta vel aliquod predictorum quidquam datum aut factum non habere nec dare vel facere in futurum. Si vero contra fecerint, in totum, ut dictum est, non observaverint et adimpleverint, promiserunt et convenerunt inter se vicissim et ad invicem dare et solvere pro pena et nomine pene, silicet dicti locatores eidem *Duccio*, si fallerent et in fide non starent; ac idem *Duccius*, eisdem locatoribus si falleret et in fide

non staret, ipsis servantibus et in fide stantibus, libras quinquaginta florenorum parvorum et dapmna omnia et expensas ea de causa resarcire. Obligantes dicti locatores pro predictis servandis adimplendis et firmis tenendis se et homines et universitatem Sotietatis predicte; et dictus *Duccius*, se suosque heredes et bona presentia et futura, que constituerunt inter se vicissim et ad invicem; silicet, dicti locatores pro dicto *Duccio*, et dictus *Duccius* pro dictis locatoribus et Sotietate; precario possidere. Renunciantes inter se vicissim et ad invicem exceptioni non celebrati contractus et non facte locationis et conductionis, fori privilegio et nove constitutionis beneficio et epistolis divi Adriani, et omni alio legum, juris auxilio eis et cuique eorum et Sotietati predicte pertinenti ec. vel competenti ec.

Tandem ego Iacobus judex et notarius infrascriptus predictis Lapo, *Guidoni*, *Curso*, et Dino locatoribus et *Duccio* conductori, volentibus et confitentibus omnia et singula suprascripta, precepi pro guarantigia et nomine juramenti, ut michi licebat ex forma capituli constitutionis civitatis Florentie, quatenus predicta omnia faciant firmaque teneant et observent, ut scripta sunt et superius promiserunt.

Actum Florentie, justa schalas Fratrum Predicatorum ecclesie sancte Marie Novelle, presentibus testibus, Terio Compangni, Bandino Bonfantis, Lippo Boninsegne et fratre Paulo converso ordinis Predicatorum, conventus sancte Marie predicte.

Ego Iacobus Melioris de Mungnone, Imperiali autoritate judex et notarius, predicta omnia coram me acta, rogatus publice scripsi.

N.° 17. 1286 16 Novembre

Supplica de' Frati Minori alla Signoria di Siena per essere aiutati a tirare a compimento la facciata della loro Chiesa di S. Francesco. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Gran Consiglio Vol. 32 a c. 28.)

Cum audiveritis legi in presenti consilio quandam petitionem pro parte Fratrum minorum de Senis, cujus tenor talis est.

Vobis, prudentibus et nobilibus ac viris discretis, Quindecim gubernatoribus, et rectoribus Comunis et populi Sen: significant Fratres Minores conventus Sen: quod iam sunt triginta anni et plus, quod facies ecclesie fuit luto, et lateribus constructa; expectantes quod ad costructionem dicte faciei ecclesie, Comune Sen: manum eis porrigeret adiutricem. Et quia Comune adiutorium non porrexit, et ipsi a se ipsis hedificare minime poterant; facies dicte ecclesie per tam longum spatium temporis extitit imperfecta. Et quando veniunt ad locum eorum, cardinales, et episcopi, et alii ecclesiasticorum (*Ecclesiarum?*) prelati, et ambasciatores de omnibus civitatibus Tuscie, et vident faciem eorum ecclesie in imperfectum; in honorem Comunis Sen: non noscitur redundare.

Cum igitur dicti Fratres intendant hedificare in proximo faciem ecclesie supradictam, et habeant duo milia marmorum, et unum albanorum *(sic)* et aliud nigrorum, et quia alia fere omnia eis defuerunt, hedificare non possunt sine adiutorio Comunis; cogitaverunt, quod si Comune daret eis auctoritatem absolvendi eos, qui ratione alicuius male ablati, teneantur Comuni; et totum quod per talem absolutionem haberi possent, in dictam constructionem faciei ecclesie converteretur: quod sine multo gravamine posset dicte iam ecclesie facies consumari. Quare, cum hoc non possit fieri sine consilio Campane, supplicant vobis, nobili et sapienti viro, domino Potestati, velitis ponere, ut propter hec, detur eis consilium Campane, ut ad honorem Dei, et Virginis gloriose ac beati Francisci, et ad bonum, et pacificum statum civitatis, et pop: Sen: jam sepe dicte ecclesie facies valeat ad perfectionem deduci et ad complementum.

N.° 18. 1290 17 Luglio

Deliberazione de' Diciotto governatori, e difensori del Comune di Siena, colla quale si assolve da varie condanne, maestro Giovanni *di maestro* Niccola, *capomaestro dell' Opera del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Consigli della Campana Vol. 40 a c. 17 tergo.)

Cum provisum sit per dominos XVIII gubernatores et defensores Comunis et populi Sen: quod magister *Johannes* olim *ma-*

gistri Nicchole, magister operis beate Virginis Marie, et Capus *(sic)* magistrorum dicte opere, ad laudem et reverentiam et honorem gloriose Marie semper Virginis, offeratur dicto operi; quia dictus magister *Johannes* sit valde utilis et necessarius dicte opere; cum condepnationibus de eo factis: quod facta dicta oblatione, dicte sue condempnationes cancellentur de libris Comunis Sen: sine aliqua solutione pecunie; et ab eis sit absolutus ad hoc, ut in dicto possit libere stare, et laborare ad perficiendum dictum opus iam per eum inceptum: sine quo magistro *Johanne* bene perfici non posset; et predicta sint firmata et approbata per XVIII ad scruptineum, secundum formam Constituti, et postea sint predicta approbata in consilio Ordinum Civitatis, et per ipsos Ordines ad scruptineum, facto partito secundum formam Constituti, scilicet per ipsos XVIII, quatuor provisores Com: Sen:, consules militum, et consules mercatorum; si vobis videtur quod dicta oblatio fiat et dicte condepnationes tollantur et cancellentur, et omnia alia fiant et executioni mandentur, ut firmatum est, in Dei nomine consulatis.

NOTA

Maestro Giovanni fu condannato in seicento lire, al tempo del Potestà di Siena, messer Giovanni degli Accoramboni; ma per qual cagione, non mi è riuscito di trovare. Pare che pagasse un terzo di più di quella somma, sborsato in nome suo, da Fra Giacoppo, operaio del Duomo. Queste cose si ritraggono dalla seguente partita.

1290 ottobris. *Item DCCC libras a magistro* Johanne Nicchole *pro una condenpnatione facta de eo in DC libras tempore Johannis Acchorimboni Senensis potestatis et solvit tertium plus, quod pro eo solvit frater Jacoppus operarius Operis sancte Marie.* (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita della Biccherna, del mese d' ottobre ad annum a c. 14 tergo.)

Credo che riguardi lui anche quest' altro documento.

1295 5 Dicembre. *Item xxvj libras et ij sol: et vj den: die V decembris; silicet, Ghezzo padellario xij lib:: et viiij sol: pro attone* (ottone) *et pro rame et pro suo labore, pro lanternis balnei de Petriolo; et xij lib: et xiij sol: et vj den: magistro* Johanni *de Opere sancte Marie et duobus suis gignoribus, pro eorum salario, silicet; magistro* Johanni *pro xiij diebus et duobus* terzatis *ad rationem x. solid. per diem et xxxvij sol: vj den: pro expensis quas fecerunt: et dictis gignoribus pro salario xij dierum ad rationem vj solid. per diem.* (BIBLIOTECA detta. Libro d' Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

Fino dal 1284 i Senesi per ricompensare i servigi che coll' arte sua *Giovanni* aveva prestato nella fabbrica del Duomo, specialmente nella facciata; lo avevano donato della civiltà Senese, facendolo immune da tutte le gravezze di

Comune. Ciò si ritrae dal Tomo III. Distinzione IV dello Statuto Senese a fo: 185. dove è la rubrica.

De immunitate magistri Johannis *quondam magistri* Nichole.

Item statuerunt et ordinaverunt, quod magister Johannes *filius quondam magistri* Nicchole, *qui fuit de civitate Pisana, pro cive et tanquam civis senensis habeatur et defendatur. Et toto tempore vite sue sit immunis ab omnibus et singulis honeribus comunis Senensis; seu datiis et collectis et exactionibus et factionibus et exercitiis faciendis et aliis quibuscumque.*

Questo stesso stanziamento trovasi ancora nello Statuto del 1299, dopo il qual anno ci lasciano le memorie della dimora di Giovanni in Siena. Pare bensì che egli intendesse eleggersi in questa città la sua sepoltura, come si legge in una pietra incastrata nella parete esterna dell' Arcivescovado:

HOC • EST • SEPVLCRVM • MAGISTRI • IOANNIS . QVONDAM . MAGISTRI . NICOLAI
ET • DE • EIVS • EREDIBVS

N.° 19. 1298-99 11 Febbraio

Domanda dell' Operaio del Duomo al Gran Consiglio. (ARCH.° d. Deliberazioni del Gran Consiglio della Campana Vol. 55. c. 50.)

A voi signori Nove, governatori e difenditori del Comune, e del popolo di Siena; propone e dice l' operaio de l' uopera Sante Marie di Siena, che nell' uopera non à denari, onde possa lavorare più; e perciò piaccia a voi di provedere sicom' ella possa lavorare e per inanzi, a ciò che li maestri non prendessero altro lavorìo, onde l' uopera venisse in difecto. E perciò piacciavi di provedere, sì (*per*) la provisione che si fece per li vostri antecessori, et sì per voi medesimi, come la detta uopera continui il suo lavoro, si che non s' abandoni: chè non sarebbe onore di Comune. E perciò vi piaccia di provvedere per lo vostro senno et per la vostra bontià, che Dio et la Vergine Maria l' abbia per bene.

N.° 20. 1298-99 9, 15 e 16 Marzo

Diversi stanziamenti de' Signori Nove, co' quali si assegnano delle somme a Fazio de' Fabbri, Operaio, perchè sia proceduto nel lavoro del Duomo. (ARCHIVIO DELL' OPERA. Pergamena N.° 528.)

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCLXXXXVIII.

Indict: XII, die VIIII mensis marzii. Consilium prudentum virorum dominorum Novem — visa petitione porrecta coram eis, pro parte Fazii de Fabris, operarii et consiliariorum operis sancte Marie; ipsa petitione solepniter intellecta, considerata: ac etiam quod, per consilium Campane et quinquaginta per Terzerium fuit firmatum et stantiatum et in ipsos dominos Novem remissum, quod ipsi deberent providere de pecunia comunis Sen: operi supradicto pro laborando et laborari faciendo in dicto opere, usque ad proximum futurum festum sancte Marie de mense Augusti proxime venturi; quod a presens pro istis duobus mensibus, videlicet: marzii et aprelis fiat apodixa Camerario et IIII provisoribus Comunis Sen: quod dent et solvant de pecunia Comunis Sen: Fatio de Fabris operario supradicto, ducentas lib: den: sen: pro ipsis expendis (*sic*) et convertendis in opere supradicto: et quod quando fiet consilium Campane et quinquaginta per Terzerium pro faciendo scruptinea de dictis CC lib: secundum formam statut: sen: tunc idem scruptineum fiat pro aliis CC lib: den: quas stantiaverunt dari debere operario supradicto, Novem predecessores eorum, pro aliis duobus mensibus preteritis. Item stantiavit et firmavit et in plena concordia fuit, quod per dictum operarium fiat cerna de magistris laborantibus in dicto opere et quod per ipsum operarium facta cerna de magistris de dicto opere, expellantur omnes et singuli magistri non sufficientes; ita quod expense dicti operis minuantur ad presens.

Ego Jacobus not. olim Orlandi Attaviani not. — coram Bindo Dietisalvi et Righaluccio Paganelli, testibus presentibus, sub anno Domini millesimo CCLXXXXVIIII, indictione XII, die octavo mensis Aprelis in publicam formam redegii. (*sic*)

In nomine Domini amen. Anno Domini milles.º CCLXXXXVIII, indict: XII, die XV mensis marzii. Consilium sapientum virorum dominorum Novem — stantiavit — quod de pecunia comunis Sen: dentur et exsolvantur Fatio de Fabris operario operis sancte Marie, quadringentas libras den: sen: — pro mensibus preteritis, videlicet; januarii et februarii: et CC libras den: pro duobus, videlicet: marzii presentis et aprelis futuri, pro ipsis expendendis et convertendis in opere supradicto: cum in dicto opere non sit pecunia pro solvendis magistris operis supradicti pro duobus mensibus preteritis, videlicet: januarii et februarii preter: et martii presentis et aprelis proxime venturi.

Ego Jacobus not: olim Orlandi Attaviani not: — scripsi, et de mandato Bonfiglioli speziarii, prioris dictorum Novem mihi facto — coram Bindo Dietisalvi et Righaluccio Paghanelli, testibus presentibus, sub anno Domini millesimo CCLXXXXVIIII, indict: XII, die octavo mensis aprelis in publicam formam redegi.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCLXXXXVIII, indict: XII, die XVI mensis marzii. Consilium — dominorum Novem — et duorum ex consulibus militum et duorum ex consulibus merchantie et duorum ex quattor provisoribus comunis Sen: — stantiavit, — quod de pecunia comunis Sen: dentur et solvantur Fatio de Fabris, operario operis sancte Marie, quadringentas lib: den: sen: — pro mensibus januar: et februar: preterit: et alias CC lib: den: pro mensibus martii presentis et aprelis proxime venturi; —

Ego Jacobus not. olim Orlandi Attaviani not: — scripsi et de mandato Buonfiglioli speziarii, prioris dictorum dominorum Novem — in anno Domini millesimo CCLXXXXVIIII, indict: XII, die octavo mensis aprelis, coram Bindo Dietisalvi et Righaluccio Paganelli, testibus presentibus, in publicam formam redegi.

N.° 21. 1306 19 Agosto

I Signori Nove deliberano che si spiani la piazza posta davanti la Chiesa cattedrale, e si spiani e si allarghi dalla parte delle case dei Canonici, e che si lastrichino di marmo le sepolture che sono in detta piazza. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 597.)

Anno Domini millesimo CCCVI, indictione IIII, die XVIIII mensis augusti. Consilium virorum prudentum dominornm Novem — firmavit — quod platea que est ante maiorem ecclesiam civitatis Senensis et ante hospitale sancte Marie de Senis explanetur, et debeat explanari versus domos canonicorum Episcopatus Senensis. Et quod sepulture que sunt in dicta platea, debeant lastricari de marmore, expensis illorum quorum sunt dicte sepulture.

Ego Minus olim Sozzi notarius, et nunc scriba et notarius di-

ctorum dominorum Novem predicte reformationi interfui, et eam scripsi et publicavi rogatus.

NOTA

Trovandosi che un anno dopo, cioè nel 31 di ottobre del 1307, i Signori Nove ordinano le medesime cose: è da credere che la presente deliberazione non avesse avuto per quello spazio di tempo, nessuno effetto.

N.° 22. * 1308 9 Ottobre

Jacomo del fu Giliberto Mariscotti operaio del Duomo alluoga la Tavola dell' altare maggiore a maestro Duccio *del fu* Boninsegna, *pittore senese.* (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 603.)

Anno Domini MCCCVIII, indictione VII, die VIIII mensis octubris. Appareat omnibus evidenter, quod dominus Jacobus quondam domini Giliberti de Mariscottis de Senis, operarius operis sancte Marie civitatis Senarum, nomine et vice dicti operis, et pro ipso opere ex una parte; et *Duccius* pictor, olim *Boninsegne*, civis senensis ex altera parte; cum ipse *Duccius* accepisset a dicto operario ad pingendum quandam tabulam, ponendam supra maiori altari maioris ecclesie sancte Marie de Senis; comuniter et concorditer fecerunt inter se pacta et conventiones infrascripta et infrascriptas, et pepigerunt et promiserunt sibi invicem inter se, occasione laborerii dicte tabule faciendi et complendi, pro ut inferius continetur.

In primis videlicet, quod dictus *Duccius* promisit et convenit dicto domino Jacoppo, operario, recipienti et stipulanti pro dicto opere sancte Marie, et eius nomine, pingere et facere dictam tabulam, quam melius poterit et sciverit, et Dominus sibi largietur; et laborare continue in dicta tabula, temporibus quibus laborari poterit in eadem; et non accipere vel recipere aliquod aliud laborerium ad faciendum, donec dicta tabula completa et facta fuerit. Dictus autem dominus Jacoppus operarius, nomine dicti operis et pro eo, dare et solvere promisit dicto *Duccio*, pro suo salario dicti operis et laborerii, sedecim sol: den: sen: pro quolibet die, quo dictus *Duccius* laborabit suis manibus in dicta tabula; salvo quod, si perderet aliquam doctam diei, debeat excon-

putari de dicto salario, pro rata docte sive temporis perditi. Quod quidem salarium, idem operarius, nomine quo supra, dare teneatur et promisit dicto *Duccio*, hoc modo videlicet: quolibet mense, quo dictus *Duccius* laborabit in dicta tabula, dare eidem *Duccio*, decem libras denariorum in pecunia numerata, et residuum dicti salarii, exconputare in denariis, quos idem *Duccius* dare tenetur operi sancte Marie supradicto. Item promisit dictus Operarius, nomine supradicto, furnire et dare omnia, que necesse erunt pro dicta tabula laboranda: ita quod, dictus *Duccius* nihil in ea mictere teneatur, nisi suam personam, et suum laborem.

Et predicta omnia et singula sibi ad invicem inter se actendere et observare, et facere et adimplere promiserunt, dictus dominus Jacoppus, nomine dicti operis, et dictus *Duccius*, pro se ipso et suo nomine: et unus eorum alteri promisit nominibus supradictis, sub pena et ad penam XXV librarum denariorum senensium: quam penam sibi ad invicem inter se antedictis nominibus dare et solvere promiserunt, et unus eorum alteri promisit in quolibet et pro quolibet articulo predictorum, si conmissa fuerit; et ea data, commissa, soluta, vel non, predicta firma perdurent: et in predictis omnibus et singulis, et pro eis servandis, obligaverunt sibi ad invicem, et unus eorum alteri obligavit: scilicet dictus dominus Jacoppus, tamquam operarius, se et successores suos, et dictum opus, et bona eius presentia et futura; et dictus *Duccius* se et suos heredes et bona omnia presentia et futura, pignori; et renunctiaverunt exceptioni non factorum pactorum dictorum, et non factarum promissionum et obligationum rei dicto modo non geste, fori privilegio et omni jurium et legum auxilio.

Insuper dictus *Duccius* ad maiorem cautelam, juravit sponte ad sancta Dei evangelia, corporaliter tacto libro, predicta omnia et singula observare et adimplere, bona fide, sine fraude, in omnibus et per omnia, sicut superius continetur. Quibus domino Jacoppo et *Duccio* supradictis volentibus, et predicta confitentibus, precepi ego notarius infrascriptus, nomine juramenti, guarengie, secundum formam capituli Constituti senensis, quod hoc instrumentum observent per singula, ut supra continetur.

Actum Senis, coram domino Ugone de Fabris, judice; Nerio domini Gabrielli; et Tura Bartalommei; testibus presentibus et rogatis.

Ego Paghanellus notarius filius Dietifecis notarii, predictis interfui, et ea rogatus scripsi et publicavi.

NOTA

Da *Duccio* si può ben dire che la pittura Senese cominciasse ad avere una vita splendida e continuata: imperciocchè, sebbene innanzi a lui, siano stati in Siena molti che quella arte esercitarono, pure, nessuno la eredità lasciata dal vecchio Guido seppe accrescere o degnamente conservare. Nella copiosa raccolta del nostro Istituto di Belle Arti, sono alcune tavole d'ignoti maestri Senesi, le quali fanno fede a che miserabile stato fosse condotta la pittura presso di noi, primachè sorgesse *Duccio*, il quale, sebbene seguitasse le tradizioni dell' arte bizantina, mostrò come ella di rozza e bieca ch' era presso i Greci, fosse acconcia a tramutarsi in bella e gentile, per il valore d'un ingegno italiano.

Duccio, che non sappiamo da qual maestro apprendesse l'arte, deve esser nato intorno al 1260, se come pittore è ricordato nel 1282, e nel 1285 faceva una tavola per la chiesa di S. Maria Novella di Firenze (vedi il Documento di N. 16). Nel 1295 apparisce fra coloro che consigliarono sull' edificazione della Fonte Nuova, e nel 1302 lavorava una tavola col suo gradino per l' altare della cappella del Palazzo Pubblico di Siena. Dopo il 1320 ogni memoria di lui ci abbandona; tantochè si può argomentare che non stasse molto a morire.

Tra le Opere di *Duccio*, rammentano gli eruditi Senesi una tavola con Nostra Donna e Gesù Bambino, nella Chiesa di S. Donato, colla scritta in basso, DVCCIVS BONINSIGNE DE SENIS. Ora da gran tempo è perduta. Nell' Istituto di Belle Arti si vuole di lui, e certo ariegga molto la sua maniera, un trittico dove in piccole figure è nel mezzo la Madonna seduta in trono col Divin Figliuolo in braccio; ai lati i santi Pietro e Paolo, e sotto otto busti di Santi. Sopra è la Incoronazione della Vergine e i santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista. Nelli sportelli del Trittico è rappresentata la vita di Gesù Cristo, dalla Annunziazione fino alla Deposizione nel Sepolcro.

Ma la più grande opera che mai facesse, fu la gran tavola pell' altare maggiore del Duomo della quale parla il presente documento. Essa è dipinta dai due lati. In quello d'innanzi, figurò Maria Vergine che siede in trono col Bambino Gesù, contornata da varj Santi, ed in basso vi scrisse questi affettuosi versi:

MATER · SANCTA · DEI · SIS · CAVSSA · SENIS · REQVIEI
SIS · DVCIO · VITA · TE · QVIA · DEPINXIT · ITA.

Nella parte di dietro, fece in istoriette piccole, la vita di Gesù Cristo.

Quando nel 1506 l' altar maggiore fu levato di sotto alla cupola e trasportato verso la tribuna, questa tavola cedè il luogo al bel Tabernacolo di bronzo fatto per lo Spedale da *Lorenzo di Pietro* detto il *Vecchietta*. Ora mutata grandemente dall' antica forma: senza le cuspidi, i tabernacoletti, i pilastri e il gradino, che sono in parte nella sagrestia, e separato il di dietro dal d'innanzi, è appesa alle pareti laterali de' due altari del Sacramento e di S. Ansano.

Penò *Duccio*, tanto era grande opera, tre anni a finirla, e secondo alcu-

ni cronisti costò in tutto tremila fiorini d'oro. Il trasporto suo dalla bottega del pittore al Duomo, accaduto di mercoldì ai 9 di Giugno del 1310 fu una festa per i Senesi. Tura del Grasso, cronista Senese, dice, che « *fu la più bella tavola che mai si vedesse et facesse et chostò più di tremila fiorini d' oro, et penossi a fare più: e feciela* Duccio dipegnitore « e il Bondone, cronista antico, » Duccio *dipense questa tavola in tre anni e tutto dì si fè festa, e la domenica con gran devotione si condusse in Duomo* ». Anche ne' libri d' entrata e uscita della Biccherna sotto l' anno 1310 si trova, che « *si spesero per trasportare la tavola dipinta da* Duccio *L. 12. sol. 10. per aver fatta la* rincontrata *a detta tavola, pagati a' suonatori di trombette, ciaramelle* e *naccare* «. Si senta finalmente quello che ne racconta un anonimo in una sua cronica che si ha mss. nella Libreria Comunale di Siena.

Come la Tavola de l' Altare magiore del Duomo si finì e portossi al Duomo. Anni Domini, a dì VIIII di Giugno d' anno detto di sopra, MCCCX.

E anco nel detto tempo e della Signioria predetta si fornì di fare la tavola dell' altare magiore e funne levata quella la quale sta ogi a l' altare di S. Bonifazio, la quale si chiama la Madonna degli Occhi grossi *e* Madonna delle Grazie. *Or questa Madonna fu quella la quale esaudì el populo di Siena, quando furo rotti e fiorentini a Monte Aperto, e in questo modo fu promutata la detta tavola, perchè fu fatta quella nuova, la quale è molto più bella e divota e magiore, ed à da lato dietro el Testamento vecchio e nuovo. E in quello dì che si portò al Duomo, si serroro le buttighe e ordinò el Vescovo una magnia e divota conpagnia di preti e frati con una solenne pocisione, aconpagnata da' signori Nove e tutti e gli Uffiziali del Comuno e tutti e popolari e di mano in mano tutti e piu degni erano apresso a la detta Tavola co' lumi accesi in mano; e poi erano di dietro le donne e fanciugli con molta divozione: e aconpagniorno la detta Tavola per infino al Duomo, facendo la pocissione intorno al Campo, come s' usa, sonando le champane tutte a gloria, per divozione di tanta nobile tavola quanto è questa. La qual tavola fece* Duccio di Niccolò, *dipentore* (leggi: di Boninsegna), *e fecesi in chasa de' Muciatti di fuore della porta a Stalloreggi. E tutto quello dì si stette a orazione con molte limosine, le quali si fecero a povere persone, preghando Idio e la sua Madre, la quale è nostra Avochata, ci difenda per la sua infinita misericordia da ogni aversità e ogni male, e guardici da mani di traditori e nemici di Siena.*

N.° 23. 1308 20 Decembre

Maestro Duccio *del fu* Boninsegna *si confessa debitore di* 50 *fiorini d' oro a Jacomo del fu Giliberto de' Mariscotti, Operaio.* (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 608).

Anno Domini MCCCVIII indictione VII, die XX mensis decem-

bris. Ego magister *Duccius*, pictor, olim *Boninsegne*, civis senensis, pro me ipso facio — me principalem debitorem — vobis domino Iacoppo, quondam domini Giliberti de Mariscottis, operario operis Sancte Marie de Senis — in quinquaginta florenis de bono et puro auro et recto pondere, quos a vobis dante et mutuante pro dicto Opere et de ipsius pecunia mutuo numeratos de vero et puro capitali, non spe future numerationis, habuisse et recépisse confiteor, et dictos L florenos auri vobis recipienti ut dictum est, reddere et solvere promicto hinc ad Kalendas januarii proxime venturi, in civitate Senarum vel alibi, ubique locorum et terrarum me inveniretis, pro dicto Opere, et volueritis convenire; et reficere et restituere promicto vobis recipienti, ut dictum est, omnia et singula dapna, expensas et interesse que et quas in curia vel extra, feceritis et substinueritis pro dictis florenis rehabendis vel eorum occasione, ut vestro simplici verbo, sine alia probatione, dixeritis vos fecisse. —

Actum Senis coram *Andrea* magistro lapidum olim *Venture* et Naldo ser Pagni, testibus presentibus et rog.

Ego Paghanellus not: filius Dietifecis not: predictis omnibus interfui et ea rogatus scripsi et publicavi.

N.° 24. 1308 24 Decembre

I Signori Nove deliberano che a' maestri manovali lavoranti nell' Opera del Duomo, sia dato il vino dall' Opera stessa. (ARCHIVIO detto. Libro di Documenti artistici dal sec: XIV al secolo XVI. N.° 1.°).

Dinanzi a voi signiori Nove, ghovernatori e difenditori del chomune e del popolo di Siena. Piaciavi di provedere sopra a' maestri dell' uopera Sancte Marie, e manovali che non àno vino da l'uopara, sì che per questa chagione eglino vanno a bere a le taverne e a le loro chase; unde l'uopara ne riceve grande danno: e detti maestri e manovali non posono fare altro, perciò che non potrebero soferire di stare tutto dì, durando fatigha, che non bevesero: unde vi piaccia che questo stanziamento, ch' è chon questa pitizione; el quale fecero e vostri anticiesori; che voi el

debiate mettare a chonseglio di Chanpana: e questo vi dimandiamo in piaciere di Dio e de la vergine Maria e per bene de l'uopara. Idio ch'è signiore in questo e in ciò che voi avete a fare, vi dia a fare el migliore.

In nomine Domini amen. Anno Domini millesimo CCCVIII, inditione VII, die XXXIV Decembris. Consilium — dominorum Novem — audita — quadam petitione — que continet in hunc modum.

A' savi e discreti signori Nove, governatori del popolo e del comune di Siena. A ciò che la Vergine Maria la quale è vostra advocata, che voi siate advocatori de la sua Opera, la quale fa fare questo Comune e fassi di testamenti e di limosine per bene d'anime; e acciò che homini ánno lassato e comprate certe vigne, perchè chello vino abbiano quele gente che stanno a quello servigio, come so a' maestri manovali, che quello vino pervenga a le loro necessitade, siccome è lassato; perciò che se questo non sarà, degono tornare queste vigne a le mani de lo Spedale e de la Misericordia: perciò vi sia racomandata la casa de la Madre di Dio, a ciò ch'ella vi racomandi al suo filliolo, che avochi per voi in cielo, advocando per lei in terra, voi. Dio vi lassi fare quello che sia suo piacere e che sia fructo de le vostre anime, e sia lo mellio de l'uopara. Perciò sappiate signori Nove, che l'uopara riceve grande dapno, ch'e maestri che lavorano e fra di essi non posson stare senza bere, anzi vanno a bere a le taverne, e a loro case: unde per risparmiare uno denaio, si ne perde l'uopara XII denari, per lo tempo che perdono, andando e venendo; chè mentre, lavorarebero. Perciò, provedete, sicome detto è di sopra.

In presentia sapientis viri domini Georgii, judicis collateralis domini Andree, honorabilis potestatis civitatis Senensis, et ejus vice gerentis in hac parte; et nobilis militis domini Salembenis, honorabilis capitanei comunis et populi Senensis — firmavit, quod dicta petitio proponatur in consilio Comunis Senensis, presente domino Iacopo, operario dicti operis sancte Marie, et quod ipse dominus Iacopus dicto consilio intersit, et id quod in dicto consilio fuerit reformatum, executioni mandetur. —

Et ego Henrigolus quondam Pauli not: et nunc scriba et ufficialis comunis Senensis et dictorum dominorum Novem, predictis interfui et ea scripsi et public: rogatus.

N.° 25. 1310 16 Settembre

Maestro Lorenzo Maitani *Senese è eletto capo-maestro del Duomo d' Orvieto, e fatto cittadino orvietano.* (Archivio della Comunita' di Orvieto. Deliberazioni del Comune dal 1310-1312 a carte 67 tergo.)

Die xvi Septembris Anno MCCCX. Convocato et congregato consilio etc. In nomine Domini amen. Coram vobis dominis Septem consulibus de septem artibus nunc ad officium deputatis, pro parte Fabrice majoris ecclesie Urbevetane et officialium proponitur: — quod magister *Laurentius* olim magistri *Vitalis* de Senis, universalis caput magister ad fabricam supradictam; pro parte comunis Urbevetani multocties requisitus, venit ad civitatem Urbevetanam ad reparandam ipsam fabricam, que quasi minabatur ruinam, et ad hedificandam eandem: quam ut reparavit et hedificavit, in cospectu Urbevetani populi evidenter apparet. Tunc, quod continuus et expertus fuit et est in speronibus, tecto et pariete pulcritudine figuratis; que paries debet fieri ex parte anteriori; et in omnibus aliis magisteriis et ornamentis ipsi fabrice opportunis; tunc quia sollicitatur ad faciendum predicta, expensas minuendo et temperando non in modicam quantitatem; et quod plus est, ipsius et amore populi Urbevetani commotus, in dicta civitate cunctis temporibus vite sue intendit cum ejus familia permanere. Quare, supplicatur vobis, nomine quo supra, quatenus bonitati et industrie ejusdem magistri *Laurentii* et utilitati dicte fabrice et Comunis, de solita benignitate offitii providentes, velitis in consilio consulum statuere et ordinare et vestro decreto et auctoritate firmare, pro evidenti utilitate predicte fabrice et Comunis, ut dictus magister *Laurentius* habeat et habere debeat de avere et pecunia dicti Comunis, dum serviverit in dicta fabrica, quolibet anno, duodecim florenos auri boni et puri et juxti ponderis; et quod quilibet camerarius, qui pro tempore fuerit, Comunis predicti, teneatur vinculo juramenti, dare et solvere dicto magistro *Laurentio* in principio et infra quindecim dies sui camarlengatus, tres florenos auri: viso dicto ordinamento seu notificato sibi, sine apodixa dominorum Septem et sigillo sive cor-

niola domini capitanei Urbisveteris, que apponi deberet in ea: non obstante aliquo ordinamento facto vel faciendo, quod in contrarium loqueretur; quod habeatur in hac parte pro suspenso et correcto.

Quod si non fecerit dictus camerarius, de sua pecunia propria eidem magistro *Laurentio* det et dare et solvere teneatur ad ejus petitionem et mandatum; ac etiam quod dictus magister *Laurentius* possit quelibet arma portare sine pena, per civitatem predictam et burgos, quando voluerit; et quod, si quis eum offenderet in persona vel rebus, puniatur, prout puniretur, si offenderetur aliquem civem urbevetanum, secundum formam capituli Constituti civitatis predicte; et quod possit etiam discipulos quos voluerit, expensis dicte fabrice, retinere ad designandum, figurandum et faciendum lapides pro pariete supradicta. Et quod ipse magister *Laurentius* sit ex nunc civis urbevetanus, et pro cive urbevetano habeatur ipse et sua familia; et quod habeat immunitatem quindecim annis proxime venturis ab omni datio, servitio et collecta et ab omni honere reali et personali. Et ipse magister *Laurentius* offert se paratum dare in acquisto in civitate et comitatu Urbevetano, quatuorcentas libras denariorum correntes et videre pontes et alia hedificia dicti Comunis et specialium personarum, et consulere quicquid super predictis fuerit faciendum pro vestre beneplacito bonitatis et voluntatis. Super quibus omnibus et singulis petit utile consilium pro Comuni.

NOTA

Eccoci a Lorenzo Maitani, al celebre architetto del Duomo di Orvieto; la fama del quale si può dire che incominci intorno al 1310, non sapendosi innanzi a questo tempo quali lavori egli facesse. In Siena appena è se qualche volta si trovi ricordato: ed a me che con diligenza ed amore grandissimo sono andato cercando notizie di questo artefice, ben poco dell' esser suo, primachè egli andasse ad Orvieto, mi è venuto fatto di trovare.

Nacque Lorenzo in Siena intorno al 1275 da Vitale di Lorenzo, sopranominato *Matano*, maestro di pietra e di legname, e da madonna Gemma, sua moglie. Abitò nella parrocchia di S. Pietro a Ovile e nel 1302 sposò una madonna Niccola, che gli partorì Antonio e Vitale il quale poi nel 1350 fu capomaestro del Duomo d' Orvieto. Da Vitale, già morto nel 1356, scesero Domenico e Pietro. Domenico non era più nel 1356, quando Pietro col suo testamento chiamava erede Chiara, sua moglie. Ebbe maestro *Matano* un altro figliuolo chiamato Ambrogio che fu muratore e padre di Lorenzo, il quale da

Orvieto si ricondusse a Siena: e se ne ha ricordo nel 1370. In lui, pare che si spengesse questa famiglia.

Per maggiore chiarezza delle cose dette, pongo il seguente

N.° 26. * 1310 16 Settembre

Ciolo, *maestro di pietra del fu* Neri *da Siena prende per suo discepolo* Teri *fratello di Baldino da Castelfiorentino* (ARCHIVIO DEL DUOMO DI SIENA. Pergamena N.° 616.)

In nomine Domini amen. Ex hoc publico instrumento sit omnibus manifestum; quod *Ciolus* magister lapidum de cappella sancti Salvatoris in Ponte, quondam *Nerii* de Senis, fecit — Ugolinum, dictum Geriolum, de populo Sancti Ioannis de Senis — suum procuratorem — ad recipiendum pro eo et ejus vice et nomine, *Terium*, germanum Baldini de Castro Florentino, nunc commorantem Senis, in discipulum et pro discipulo suprascripti *Cioli.* Et ad promictendum ipsi *Terio*, vel ali persone pro eo, quod ipse

Ciolus magister tenebit eumdem *Terium* in suum et pro suo discipulo, ad terminum et terminos statuendum et statuendos a dicto *Ciolo*; et quod eum dictam suam artem de lapidibus docebit. —

Actum Pisis, in via publica ante domum habitationis Duccii Nerii Bonaveris, positam in via sancte Marie, in cappella sancte Eufraxie. — Dominice incarnationis anno Domini Millesimo trecentesimo decimo, Indictione septima, sextodecimo Kal: Octobris, secundum cursum pisanorum.

Ego Bonaccursus filius quondam Provincialis de Vecchiano — not: — scripsi. —

N.° 27. 1310 28 Novembre

Stanziamento de' Nove sul lavoro già incominciato del Musaico, e della gran tavola dell' Altare maggiore del Duomo, e su i maestri dell' Opera. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 614.)

In nomine Domini amen. Omnibus appareat evidenter, quod cum ad officium dominorum Novem — pertineat — habere curam et sollicitudinem et amorem circa operam beate Marie semper Virginis et circa conservationem dicti operis seu opere, et circa cessandas expensas inutiles que incumbunt opere supradicte, et ad expensas utiles acceptandas et volendas pro ipsa opera conservanda; — audita et diligenter inspecta provisione facta per discretos et sapientes viros de civitate Senarum, electos et deputatos specialiter super providenda utilitate et commodo dicte opere, et super necessariis et opportunis operibus faciendis in opere supradicto; et habita supra predictis deliberatione plenaria: Invocato nomine Jesu Christi et beate Marie Virginis matris sue, — decrevit; consideratis redditibus et facultatibus et expensis dicte opere; — quod in operando et faciendo et fieri facendo opera seu opus musaicum, quod est inceptum, et etiam in laborerio nove et magne tabule beate Marie semper Virginis gloriose, sollicite et cum omni diligentia procedatur; ita quod, quam citius fieri poterit, conpleantur: — et quod in laboreriis omnibus faciendis et super eis conplendis, stent et remaneant solum decem magistri de me-

lioribus et utilioribus dicte Opere, tantum et non plus. — Aliis vero magistris omnibus dent commiatum: et quod removeantur a laboreriis opere supradicte, cum ipsius opere redditus, facultates et proventus non sint sufficientes ad tales et tantas et sic intollerabiles *(expensas)* substinendas. Quorum decem magistrorum nomina hec sunt:

Magister *Camainus Crescentini*
M. *Andreas Venture*
M. *Vannes Bentivegnie*
M. *Tofanus Manni*
M. *Cieffus Venture*
Magister *Vannes Palmerii*
M. *Tura Paganiscii*
M. *Corsinus Guidonis*
M. *Ciolus Maffei*
M. *Tuccius de la fava*

Ego Ioannes Paganelli notarius et nunc scriba dictorum dominorum Novem — de mandato discreti et sapientis viri Antonii magistri Pacis, prioris dictorum dominorum Novem — coram ser Pasquali Fedis not: et Ventura Guitonis, testibus presentibus. In anno domini MCCCX, Indictione VIIII, die XXVIII Novembris, scripsi et publicavi, rogatus.

NOTA

Qui per *musaico* non è da intendere, come qualche erudito senese ha voluto, un antico pavimento del Duomo, fatto di marmi lavorati a commesso; ma piuttosto un' opera di vero e proprio musaico che ornava la più antica facciata di quel tempio. Ed in questa credenza mi rafferma il sapere che anche nel 1358, quando abbbandonato il Duomo *nuovo,* che più magnifico avevano cominciato i Senesi dopo il 1321, fu ripreso ad ingrandire ed ornare il *vecchio*; maestro *Michele* di ser *Memmo* faceva di musaico in uno de' canti della facciata, la figura di San Michele. (*Vedi* la pag. 103 *in nota di questo Volume.*)

Ma perchè meglio si vegga quanto sia falsa la opinione del Vasari il quale dice, *Duccio* pittore Senese aver nel pavimento del nostro Duomo, *dato principio di marmo ai* rimessi *delle figure di chiaro e scuro;* e come i primi lavori di esso pavimento non risalgono a così alta antichità; piglierò la presente occasione per farne un poco di storia.

Ripreso che ebbero i Senesi, come ho detto, il *vecchio* duomo intorno al 1356 ed ingranditolo ed ornatolo, secondochè comportava la forma sua primitiva, cominciarono intorno al 1369 il pavimento di marmi a chiaro e scuro. E il primo lavoro che si trovi ricordato ne' libri dell' Opera del Duomo, è di quell' anno: nel quale sono date « *a maestro* Antonio di Brunaccio *vintuna lira e cinque soldi per ij braccia e due quarri di tarsie di marmo de lo spazzo di duomo* » e sotto il 1370 si legge che *a maestro* Sano di Marco *per dodici porporelle per lo spazzo di duomo, a sol:* 10 *l' una, si danno L.* 6. « e *a* Francesco di ser Antonio *per uno braccio e mezzo di compasso per detto spazzo a ragione d' otto lire e mezzo il braccio, si danno lire* 12 *e soldi* 15,

e finalmente » *a maestro* Sano di Marco *per birichuocoli bianchi e rossi pello spazzo di duomo*, *L. 4. soldi* 8. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annos.)

Questi documenti non fanno parola che di lavori di ornato fatti nello spazzo del duomo, i quali forse sono ancora in essere. Due anni dopo, cioè nel 1372 fu incominciato, secondo il Tizio, il pavimento che è nella navata di mezzo, dalla cupola in giù, e fra le altre cose fu spianata la *ruota della Fortuna*, intorno alla quale sono aggrappati alcuni uomini: storia, che oggi è grandemente logora. Ecco le puntuali parole del Tizio « 1372 *novembris decima die, aedis sacrae maioris pavimentum marmoreum quod medium est, stratum fuit et fortunae rota cum hominibus.* È del 1373 quel tondo di piccole pietre lavorate a tassello, dentrovi le insegne delle città amiche a Siena, come in un antico cronista si legge « 1373. *In questo anno si fece il pavimento a pietre tassellate* « L' anno seguente si lavorava nello spazzo a piè del coro, il quale, come è noto, era posto sotto la cupola. Tali sono le parole di un libro dell' Opera del Duomo « 1374 *maggio. Ad Andrea di Minuccio operaio, L. sette e soldi otto per uno mangiare che fecie ai maestri et manovagli, quando fu chonpita la passina dello spazzo di duomo, la quale si fecie a piè 'l coro.* « Di altri lavori, come fregi ed ornati che poi servirono per rinquadrare le storie, parlano i seguenti documenti tratti dai detti libri dell' Opera del Duomo.

1376. *A maestro* Matteio di Battalo (sic) *sette lire, diece soldi, per uno braccio di tarssia votta* (vuota) *che fecie alla chassa* (casa) *pello spazzo.*

1380. *Maestro* Nanni di Corsino *die avere lire vintidue, soldi quatordici, per fatura di due pietre intarsiate di quele de lo spazo di duomo, che furono misurate per maestro* Lucha di Ciecho, *e furono bracia uno e mezo e un pocho.*

1398. *A* Sano *di maestro* Mateio, *per due braccia e* 1/3 *di fregio per lo spazo . . . . fiorini* 1 *el braccio.*

---- *A maestro* Luca *di* Cecho *maestro di concio, dì detto* (30 Aprile) *lire vintisei, soldi cinque, e quali sono per dì* 35, *che servì a l' uopara a conciare marmi per fare lo spazo intorno al coro de l' altare magiore.*

1405. *Maestro* Ciecho *di* Giovani *concia el marmo. Anne dato lire vintidue, soldi sei e quali furono per* vj *braccia*, j *quarro di fregio a scaglioni per lo spazzo di duomo.*

---- *Anne dati per questo lavorìo facto al tempo del nostro uficio: fattone patto et suto d' accordo coll' operaio: per braccia sedici, quarro uno di fregio di marmo biancho, nero e rosso a spini.*

---- (1406) 13 Marzo. Marchesse d' Adamo *e compagni maestri di pietra da Como.-- E dieno avere a dì* XIII *di marzo lire centoquaranta e quali li debiamo dare per una rotta* (ruota) *ánno fatto murare nello spazzo contra a la sagrestia.*

Ecco il primo documento che parli di lavori a figure nello spazzo del Duomo Senese. *La ruota contra a la sagrestia*, non può essere che il tondo di marmo dove è figurata la *Fortezza.*

Dopo quel tempo non trovo altro ricordo d'opere fatte nel pavimento, prima del 1423; nel qual anno si cominciarono col disegno di maestro *Domenico di Niccolò*, capomaestro del Duomo, le storie di Giosué e di Sansone, insieme al tondo del Re David, e alle figure di David, e di Golia. I documenti che riferirò qui sotto, ci faranno chiari di questo; mostrando quanto sia falsa l'opinione di coloro che quelle Storie vollero attribuire a Duccio. Lavorarono nel fregio di esse, che è formato di certi puttini, *Bastiano di Corso* da Firenze ed *Agostino di Niccolò* da Siena, il quale in una sua memoria del 4 di giugno 1423, dice espressamente; che maestro *Domenico* (di Niccolò) fece la storia *del re David*. A *Bastiano di Corso* nel 17 di dicembre del 1423 fu allogato il detto fregio. Eccone il documento.

1423. Dicembre. Bastiano di Chorso *maestro da Firenze s' alochò a dì xvij di decembre a fare bracia cinquanta e più quelo che a me parrà, del fregio il quale si debe fare lo spazo nel duomo a piè le schalele de l' altare magiore.* (ARCHIVIO DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale di Bartalommeo Cecchi, Operaio c. 2.)

1426. *Domenico di Francesco, cartaio de' avere -- per x quaderni di fogli reagli, ebe Paulo nostro per la disegniatura de la* Storia di Giesuè. (ARCHIVIO detto. Memoriale di Antonio di Savio, Camarlingo, dal 1426 al 1427. a c. 39.)

N.º 28. 1310?

Patti con maestro Duccio *per la pittura dalla parte di dietro della tavola dell' Altare Maggiore del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Libro di Documenti Artistici N.º 1.)

In nomine Domini Amen.

Questa è la concordia, che Buonaventura Bartalomei, et Parigiotto ebero insieme, del fatto de la tavola de' lavorio de la parte dietro.

Conoscono ce sono trenta quatro storie principalmente, le quali stimano per la magiorezza d'alcuna d'esse storie, a le comunale: et per li angieletti di sopra, et per alcun' altra opera, se vi si richiedesse di penello, che le dette storie sieno trenta otto: per trenta otto sia pagato, et abia et aver debia di ciasceduna *(sic)* storia, due fiorini d'oro et mezzo; fornendo esso maestro *Duccio* tutto ciò che fa mestiero di penello: et l' operaio dell' opera, debia fornire di colore et d' altro che bisognasse: del quale pagamento, debia avere el mastro *Duccio*, ora contiati cinquanta fiorini d' oro et l' altri debia avere, scontati questi, sicome servirà, per storia.

N.° 29. 1315 (1316) 8 Gennajo

Deliberazione dei Signori Nove del Consiglio di Massa per tirare a fine la nuova tavola di nostra Donna nella loro Cattedrale. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Pergamene del Comune di Massa N.° 333.)

In nomine Domini amen. Congregatis dominis Novem, Vexillifero justitie, gubernatoribus, et defensoribus Comunis et populi civitatis Massane, Consilio credentie, capitaneis, et gonfaloneriis societatum, et majori consilio populi Masse, in palatio dicti comunis de mandato nobilis, et sapientis viri Agnolini domini Salimbenis de Salimbenis de Senis, secunda vice Capitanei comunis et populi suprascripti, facta primo proposita de infrascriptis, de voluntate et consensu priorum dominorum Novem, et Vexilliferi justitie, secundum formam statutorum: sub annis Domini MCCCXV, indictione XIIII, die VIII Januarii.

Cum opus tabule nove beate Marie Virginis non possit perfici et compleri, adeo quod non sit pecunia, unde possit satisfieri expensis faciendis pro dicto opere; et dictum opus opporteat effectualiter compleri, et dare indugium dicto operi, quod factum est, posset agiliter devastari; ordinatum fuit per dominos Novem, et Vexilliferum justitie, gubernatores, et difensores comunis et populi Massani, et consilium Credentie, quod magister *Peruccius*, operarius operis beati Cerboni, prestet pecuniam opportunam predicte opere, dicte tabule faciende, et sibi magistro *Peruccio* recipienti pro opere sancti Cerboni, pro securitate dicte pecunie prestande, obligetur eidem oblatio totius cere que offeretur in festivitate sancte Marie de mense augusti, et tamdiu oblatio dicte cere sit dicto magistro *Peruccio* dicta occasione obbligata, quamdiu steterit, quod sibi non fuerit de dicta pecunia integraliter satisfactum: et credantur, et stentur de dicta pecunia prestanda, scripture libri dicti magistri *Peruccii*, et scripture libri illorum officialium supra dicto opere dicte tabule eligendorum, vel electorum: et quod de predictis fieret majus consilium populi, in quo proponatur, quod si videtur et placet dicto consilio, quod predicta fiant, nec ne: et totum et quidquid in dicto consilio ordinatum fuerit,

firmiter observetur: non obstante aliquo capitulo Constituti, quod in contrarium loqueretur: quod inde vobis videtur, et placet, petit dictus dominus capitaneus, quod dicatis et consulatis.

Ser Finus Dini unus ex dictis consiliariis surgens ab arengheria, in dicto consilio dixit, et consulit (*sic*), quod fiat et observetur totum, et quicquid in dicta imposita continetur; non obstante aliquo capitulo Constituti, quod in contrarium loqueretur.

Summa dicti consilii est in dicto et consilio dicti Fini, qui dixit et consulit (*sic*) ut supra patet: facto inde diligenti partito ad scruptinium pissidum, et palloctarum, obtento per LXXV palloctas inventas, et missas in pisside alba del *sic*, non obstantibus sex palloctis inventis in pisside nigra del *non*.

Ego Cerbonius quondam Inghilberti auctoritate imperiali notarius, predicta omnia, prout in actis dominorum Novem, ita hic scripsi, et rogatus, in publicam formam redegi.

N.° 30. * 1316 28 Ottobre

Petizione pôrta ai Signori Nove, perchè sia conservata la pittura fatta fare dal Potestà di Siena nella sala del suo Palazzo ove egli rendeva ragione. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Consigli della Campana Tom: 87. a c. 152.)

Cum audiveritis legi in dicto presenti consilio per me Franciscum notarium prenotatum, quandam petitionem etc. Tenor dicte petitionis talis est, videlicet: Coram vobis dominis Novem, defensoribus et gubernatoribus comunis et populi civitatis Senarum, proponitur et dicitur, quod Presens dominus potestas comunis Senarum, fecit mirabiliter et pulcre pingi salam sive curtem domus comunis Senensis, in qua ipse moratur, et ubi Potestates Senenses solent comedere, que primo propter ignem, qui per rectores comunis Senensis preteritos ibi factus est, adeo erat nigerima et turpis et visu hodibilis (*sic*), quod nedum rectoribus talis civitatis, qualis Sene est, sed quibuslibet aliis singularibus fuisset hodiosa et indecens ad habitandum. Nam visum erat ibi quasi fuisse cribanum: nunc autem oculo est delectabilis, cordi letabilis et singulis sensibus humanis amabilis, et magnus honor etiam comunibus singulis, ut eorum re-

ctores et presides bene, pulcre et honorifice habitent, tum ratione eorumet ipsorum, tum ratione forensium, qui persepe ad domos rectorum accedunt ex causis plurimis et diversis. Multo tamen costat comuni Senensi secundum qualitatem ipsius; verumtamen si ibi fieret iterum ignis in brevi in turpissimum et nigerrimum statum pristinum deveniret; quare placeat vobis ad conservationem et pro conservatione dicte picture ita pulcerrime pro honore comunis Senensis et rectorum ipsius, vestro solenni stantiare decreto, et post modum in oportunis consiliis comunis Senensis et per oportuna consilia facere sollenniter reformare; quod presens Potestas comunis Senensis et quilibet alius, qui pro tempore fuerit, non possit vel debeat in dicta sala seu curte facere vel fieri facere aut pati vel consentire aliquem fieri ignem de lignis vel paleis vel aliis rebus, que fumum faciant, vel exinde fumus exeat, ad hoc ut dicta pictura propter fumum non nigrescat, ad penam et sub pena centum librar. denariorum Senensium.

(*Fu deliberato* — Quod dicta petitio sit firma et ante vadat in omnibus, prout iacet etc.

NOTA

—

Avanti il 3 di Ottobre era stata presentata questa petizione, nella quale parlasi d' una pittura fatta fare dal Podestà di Siena nella sala del Palazzo, dov' egli abitava e soleva tenere ragione. Il qual palazzo, detto perciò del Podestà, era congiunto a quello che serviva di dimora alla Signoria. Lo avere scambiato questa pittura con l' altra della Sala del Consiglio nel Palazzo pubblico, è stata cagione di opinioni, le quali io mi riserbo a confutare, allorquando tratterò del celebre pittore Simone Martini.

N.° 31. 1318 8 Giugno

Duccio del fu Sacchetto, Operaio, si confessa debitore di 300 *lire a maestro* Camaino *del fu* Crescentino, *e ad altri Maestri di pietra per lavori da essi fatti nella fabbrica della Cattedrale.* (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Pergamena N.° 652.)

Anno Domini MCCCXVIII, indictione prima, die VIII mensis junii. Ego Duccius quondam Sacchecti civis senensis, populi sancti Johannis, hoperarius *(sic)* et amministrator hoperis sancte Marie Vir-

ginis de Senis, pro me ipso operario et amministratorio nomine pro dicto hopere facio, constituo me principalem debitorem — tibi magistro *Camaino* olim *Crescentini*, commoranti in dicto hopere, populi dicti, recipienti et stipulanti pro te et aliis magistris laborantibus in dicto hopere — videlicet pro te et *Tino* filio tuo; *Corsino Guidi*, populi sancti Johannis; *Tuccio Nerii*, populi Abatie Nove; *Turino Paganigii*, populi sancti Salvatoris; *Ceccho Ricevuti*, populi sancti Donati; *Giovannino Vannis*, populi sancte Petronille; *Ghino Venture*, populi sancti Peregrini; *Chele Gratiani*, populi Mansionis; *Gese Benecti*, populi sancti Mauritii; *Ceffo Venture*, populi sancti Stefani; *Pavolo Andree*, populi sancti Martini; *Micchele Ugolini*, populi sancti Johannis; *Ciolo Maffei*, populi dicti; *Vanne Bentivegne*, populi sancti Angeli ad Montonem; *Andrea Raulli*, populi sancti Johannis; *Andrea Johannini*, populi sancti Angeli ad Montonem; *Ceccho Lunardi*, populi sancti Johannis; *Antonio Manni*, populi dicti; *Toczo Nuti*, populi sancti Antonii; *Benuccio Panecaldi*, populi dicti; *Ciolo Neri*, populi dicti; *Nuto Neri*, populi dicti; *Agnolino Michelis*, populi sancti Johannis; *Andreuccio Vannis*, populi sancti Angeli ad Montonem; magistris lapidum dicti hoperis — in ccc libras bonorum denariorum senensium minutorum, quas tibi et eis pro dicto hopere dare debeo — pro laborerio et magisterio, quod tu una cum eis fecistis in dicto hopere — a proximis preteritis kalendis januarii usque proximas preteritas kalendas junii —

Actum Senis in domo dicti operis, coram Vannuccio Ducci et Bartalomeo ejus filio, et Johannino Nerii, testibus presentibus et rogatis.

Ego Nicholaus notarius filius quondam Seracini, predictis omnibus interfui, et ea scripsi, publicavi, rogatus.

N.° 32. 1318 8 Giugno

Confessione di debito di Duccio del fu Sacchetto, Operaio del Duomo, a maestro Camaino *del fu* Crescentino, *e a maestro* Tino *suo figliuolo.* (Archivio detto. Pergamena N.° 651.)

Anno Domini millesimo CCCXVIII, indictione prima, die VIII mensis junii. Ego Duccius quondam Sacchetti, populi sancti Johan-

nis, hoperarius et amministrator hoperis sancte Marie Virginis de Senis — constituo me principalem debitorem et pagatorem vobis, magistris *Camaino Crescentini*, et *Tino* filio tuo, et *Johanino Nerii*, in viginti quinque florenis boni et puri auri et recipientis ponderis — quos — solvistis, pro dicto hopere — magistris, qui iverunt Gerfalcho ad faciendos marmos rubeos, et vecturalibus adportantibus dictos marmos ad Senas ad domum dicti hoperis et in aliis expensis pro dicto opere —

Actum Senis in domo dicti hoperis, coram Bartalomeo Vannuccii, et Vanuccio Duccii, testibus presentibus et rogatis.

Ego Nicholaus notarius filius quondam Seracini, predictis omnibus interfui, et ea scripsi et publicavi rogatus.

NOTA

Nell' anno stesso, e nello stesso giorno Duccio del fu Sacchetto, Operaio di S. Maria di Siena si costituisce debitore di lire otto e soldi dieci di denari sanesi, a maestro *Tino di Camaino*, che dichiara ricevere detta somma per Vanni castaldo di detta Opera, al quale dovevasi detta quantità di danaro per cagione del suo salario.

Rogato in Siena da Niccolò notaro figliuolo del fu Seracino, alla presenza di Giovannino di Neri, e di maestro *Turino di Paganigio*.

Parimente nel detto giorno ed anno lo stesso Duccio del fu Sacchetto si costituisce debitore di esso maestro *Tino di Camaino*, che dichiara ricevere per *Cecco d' Orlando* di Tonni, in lire settanta, e soldi diciassette di danari sanesi, i quali detto *Cecco* doveva avere dall' Opera del Duomo per prezzo di lavoro di pietre, e per prezzo di calcina.

Rogato in Siena da Niccolò del fu Seracino, alla presenza di maestro *Turino di Paganigio*, di Vannuccio di Duccio, e di Bartolomeo di Vannuccio.

(Archivio dell' Opera del Duomo. Pergamene N. 653 e 661.)

Di maestro *Camaino* di *Crescenzino* o *Crescenzio* di *Dietisalvi* scultore senese, le memorie che io ho raccolto, vanno dal 1298 al 1338. Abitò nella contrada di Valle piatta e fu del popolo di S. Giovanni. Il suo nome apparisce per la prima volta nel 1298 come uno de' maestri chiamati a consigliare sopra il più conveniente luogo per fondare la Fonte detta *Nuova* o di *Borgo Franco*. Dal 1300 al 1338 stette ai servigi dell' Opera del Duomo di Siena. Nel 1305 stimò le piazze e le case poste tra la chiesa dell' Abadia di San Donato verso la porta Camollia, le quali dovevano essere mandate a terra per fare una nuova strada; forse quella detta della *Stufa Secca*. E nello stesso anno fu sindaco e procuratore del Comune di Siena e dell' Opera del Duomo a dividere fra

i Monaci di S. Galgano e la detta Opera, alcuni terreni posti nelle corti di Macereto, Foiano e Tocchi. Nel 1329 si trova che fu uno de' maestri a determinare il confine della Piazza del Campo dalla parte di Porta Salaia. Finalmente nel 1330 apparisce fra i maestri che misurarono e disegnarono i luoghi dove dovevano porsi le nuove mura della città. Ma la maggior gloria sua è l' essere stato padre di *Tino*, scultore degno di essere avuto fra i principali artefici che nel principiare del secolo XIV onorassero l' arte Italiana. E piglio volentieri la presente occasione per parlare di lui, perchè mi pare debito di buon cittadino, liberare dall' immeritato oblìo questa gloria sconosciuta della mia patria. Ed è grande ventura che per fede del valor suo restino ancora alcune sue opere: fra le quali, per cominciare dalla più antica, dirò, essere il sepolcro innalzato dai Pisani alla memoria di Arrigo VII imperatore: il che si prova per un documento pubblicato dal Ciampi (*Notizie inedite della Sagrestia Pistoiese de' Belli Arredi* p. 126.) che qui mi giova riportare.

Expense facte ad monumentum domini Imperatoris mense iulii anno Domini MCCCXIV. (stil: pisano)

Tinus, caput magister opere, de summa libr: CCCC, quas habere debet pro costructura monumenti domini Imperatoris.

Tinus sculptor lapidum, de residuo libr: CCCC, quas habere debet per constructuram tumbe domini Imperatoris, lib: viginti quinque.

Morto nel 1321 Antonio d' Orso, vescovo di Firenze, il celebre Francesco da Barberino, suo esecutore testamentario, diede a fare a maestro *Tino* una onorata e bella sepoltura, la quale essendo collocata nello spazio che è tra la porta di mezzo e la laterale sinistra di S. Maria del Fiore, non sono molti anni che fu trasportata sopra la seconda porta di fianco a mezzogiorno di quel tempio. In questa occasione si scoperse una pietra incastrata nel muro, nella quale si leggono queste parole:

OPERVM · DE · SENIS · NATVS
EX · MAGISTRO · CAMAINO
IN · HOC · SITV · FLORENTINO
TINVS · SCVLPSIT · OMNE . LATVS
HVNC · PRO · PATRE · GENITIVO
DECET · INCLINARI
VT · MAGISTER · ILLO · VIVO
NOLIT . APPELLARI.

Questa iscrizione fu lasciata goffamente nella parete antica, quando alla sepoltura del vescovo Antonio fu dato quel nuovo collocamento.

Di più vi è ricordo che nel 1322 il nostro artefice fosse condotto a lavorare nell' Opera di S. Giovanni di Firenze: ma non si sa quel che vi facesse. (Berti. *Cenni Storici Artistici di S. Miniato al Monte* pag. 140.)

Altra sua opera è il monumento fatto al vescovo Felice Aliotti morto nel 1336. È in S. Maria Novella di Firenze, ed ha la scritta - TINVS · SENENSIS · FACIE (*BAT.*) È da avvertire però che gli scrittori leggono LINVS e non TINVS, ma io non ho nessun dubbio che essi abbiano letto male, non essendomi mai ac-

caduto di trovare fra gli artefici Senesi un maestro *Lino*, ma sibbene questo maestro *Tino*. Del quale parimente io credo essere la tavola di marmo scolpita in bassorilievo, dove è effigiata Maria Vergine quando nella città di Tiro appare a S. Ranieri; posta oggi nella cappella dedicata a S. Guido della Primaziale di Pisa. Nè parimente dubito di affermare che a lui, e non a quel preteso maestro *Lino* debbasi dare l' architettura della cappella dell' Incoronata, oggi di S. Ranieri nella medesima Primaziale. Un' altra opera del nostro *Tino*, descritta dal Roncioni nelle sue *Storie Pisane*, la quale ai suoi tempi era nella Primaziale, fu il fonte battesimale, con storie a bassorilievo della vita di S. Gio: Batista. La quale opera fatta nel 1312 pare che oggi sia perduta, non trovandola ricordata nelle più recenti *Guide* di Pisa

Dalle memorie che si hanno in Siena di questo artefice si cava che egli nel 1319-20 era capo maestro del Duomo, e che nel 1344 era morto. Con queste memorie ho compilato l' Alberetto seguente.

N.° 33. 1317 15 Decembre

Confessione di debito di maestro Vanni *del fu* Bentivegna, *e di maestro* Antonio *del fu* Manno, *maestri di pietra.* (ARCHIVIO detto. Pergamena N.° 630.)

Anno Domini millesimo CCCXVIII, indictione II, die XV mensis decembris. Nos magister *Vannes* olim *Bentivegne*, populi sancti Angeli ad Montonem, et magister *Antonius* olim *Manni* de arte lapidum, populi sancti Ioannis, contrata Comitis, — costituimus nos principales debitores et pagatores tibi Fuccino Mei Fuccii, in otto libras bonorum denariorum senensium minutorum, quos mutuo a te de vero et puro capitali habuimus.

Actum Senis, Meo Aiuti, et Niccholao Duccii, testibus presentibus et rogatis.

Ego Niccolaus notarius filius quondam Seracini predictis omnibus interfui et ea scripsi et publicavi rogatus.

N.° 34. * 1321-22 17 Febbrajo

Parere dei maestri Lorenzo di *maestro* Maitano, Niccola Nuti *da Siena*, Cino di Francesco, Tone di Giovanni, *e* Vanni di Cione *da Firenze*, *sulla nuova aggiunta del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Pergamena N.º 667.)

In nomine Domini amen. Nos *Laurentius* magistri *Matani* et *Niccola Nuti* de Senis; *Cinus Francisci*, *Tone Iohannis* et *Vannes Cionis* de Florentia; magistri provisores et consiliarii electi, et assumpti ab hoperario operis sancte Marie maioris senensis ecclesie, et consiliariis operis prelibati, de conscientia et voluntate dominorum Novem, gubernatorum, et difensorum Comunis et populi civitatis Senarum, super factis et negotiis novi operis jam incepti ecclesie sancte Marie prefate, ex parte graduum ecclesie memorate: visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis, que in dicto novo opere continentur, et que nostro judicio consequentur ex eo; et habita super hiis inter nos deliberatione solepni: Christi nomine invocato, de nostra comuni concordia nostroque iuramento prius prestito, in hiis scriptis consulimus, videlicet.

In primis consulendo dicimus, quod nobis videtur et patet, quod fundamenta novi operis que fiunt ad presens augmentum maioris ecclesie antedicte, non sunt sufficientia, eo quod jam incipiunt vallare in aliqua parte sui.

Item videtur nobis quod more predicti novi operis sufficientes non sint, quia non sunt tante grossitudinis quod sufficientes sint ad substentandum pondus et ire ad tantam altitudinem, quantam opus novum predictum requirit et postulat; eo quod more facciate anterioris dicte ecclesie versus hospitale sancte Marie de Senis, sunt grossiores mori *(sic)* novi operis memorati. Et dictum novum opus esse debet maioris altitudinis veteris; ydeo eius more novi operis predicti esse debent majoris grossitudinis, maiorisque roboris et laboris, quam more veteris operis antedicti.

Item nobis videtur et patet, quod fundamenta nova non conveniant cum veteribus et adiungendo opus novum cum veteri, in pilando obstendent aliquam novitatem; cum fundamenta veteris operis iam sint rasisa, et novi operis fundamenta rasisa non erunt.

Item nobis videtur, quod super dicto opere non procedatur, cum sit necesse dissipare de opere Domus veteris a medietate metis supra, versus opus inceptum iam novum.

Item nobis videtur et patet, quod in dicto opere non procedatur; quia volendo dissipare opus vetus, causa coniungendi cum dicto novo opere, fieri non posset absque magno periculo metis et voltarum veterum.

Item nobis videtur, quod in dicto opere non amplius procedatur, quia metis predicte ecclesie, finito novo opere, non remaneret in medio crucis, ut rationabiliter remanere deberet.

Item videtur nobis, quod in dicto opere non procedatur ulterius; quia postquam opus foret completum, non haberet mensuram ecclesie in longitudine, amplitudine et in altitudine, ut iura ecclesie postulant.

Item nobis videtur, quod in opere non procedatur deinceps, cum vetus ecclesia sit adeo bene proportionata et ita bene simul conferant partes sue in amplitudine, longitudine, et altitudine: quod si in aliqua parte aliquid iungeretur, opporteret invite ut dicta ecclesia destrueretur in totum, volendo eam reducere rationabiliter ad rectam mensuram ecclesie.

Latum, datum et pronunptiatum fuit supradictum consilium per supradictos magistros in hiis scriptis, sedentes in palatio dicti Comunis Senarum in sala ubi consilia Campane comunis Senarum fiunt. Cui palatio ex duabus partibus est via publica et ante Campus fori, et si qui sunt veriores confines. Sub anno Domini millesimo trecentesimo vigesimo primo, Indictione quinta, die septimo mensis februarii; coram Nese Ughecti, Guccio Gregorii, Karlo domini Mini, Francisco Gosi, et Nerio Righi, testibus ad hec presentibus, et rogatis.

Ego Salvi filius olim Cenni not: predicto Consilio et pronunptiationi interfui, et quod supra continetur, rogatus, scripsi et publicavi.

N.º 35. * 1321-22 17 Febbraio

I suddetti maestri, vista l' inconvenienza di procedere nella nuova aggiunta del Duomo, consigliano che si costruisca di nuovo una Chiesa bella, grande, e magnifica. (ARCHIVIO detto. Pergamena N.º 671.)

In nomine Domini amen. Nos *Laurentius* magistri *Matani* et *Nicchola Nuti* de Senis; *Cinus Francisci, Tone Johannis*, et *Vannes Cionis* de Florentia, magistri provisores et consiliarii, electi et assumpti ab operario operis sancte Marie maioris senensis ecclesie et consiliariis operis prelibati, de conscientia et voluntate dominorum Novem, gubernatorum et defensorum comunis et populi civitatis Senarum; super factis et negotiis novi operis iam incepti, ecclesie sancte Marie prefate, ex parte graduum ecclesie memorate; visis equidem omnibus et hiis diligenter inspectis, que in dicto novo opere continentur, et que nostro iudicio consequentur ex eo; et habita super hiis inter nos deliberatione solepni: Christi nomine invocato, de nostra comuni concordia, nostroque iuramento prius prestito et dato super punctis defectionis dicti operis, consilio nostro, ut constat de dicto consilio manu mei notarii infrascripti; nunc vero super hedificando novam ecclesiam in hiis scriptis consilium tale damus, videlicet:

Quod consulimus ut ad honorem Dei et beate Marie Virginis matris sue Sanctissime; que semper fuit, est, eritque in futurum capud huius civitatis Senensis; incipiatur et fiat una ecclesia, pulcra, magnia (*sic*) et magnifica, que sit bene proportionata in longitudine, altitudine et amplitudine et in omnibus mensuris, que ad pulcram ecclesiam pertinent et cum omnibus fulgidis ornamentis, que ad tam magniam tamque honorificam et pulcram ecclesiam pertinent et expectant: ad hoc, ut noster dominus Jesus Christus et eius Mater sanctissima, eiusque curia celestis altissima in ipsa ecclesia benedicatur et collaudetur in ynnis, et dictum Comune Sen: ab eis semper protegatur aversis et perpetuo honoretur.

Latum, datum, et pronunptiatum fuit dictum consilium per dictos magistros, sedentes in palatio comunis Sen: ubi fiunt consilia Campane dicti comunis; sub anno Domini millesimo CCCXXI,

indictione v, die xvii mensis febr: coram Nese Ughecti, Guccio Gregorii et Nerio Righi, testibus presentibus et rogatis.

Ego Salvi filius olim Cennis not: predicto consilio, et omnibus supradictis interfui, et ea rogatus scripsi et publicavi.

N.° 36. 1322 13 Marzo

Deliberazione del comune d' Orvieto in favore di maestro Lorenzo *di maestro* Maitano. (ARCHIVIO DEL COMUNE DI ORVIETO. Libro di Riformanze di detto Anno. Vol. XXI. p. 15.)

Anno a nativitate MCCCXXII. Inditione quinta, die XIII mensis martii.

Omissis — Item proposuit dominus Capitaneus quod videatur, et placeat dicto consilio providere et ordinare super infrascriptam petitionem, que est talis.

Coram vobis — narratur pro parte offitialium nove maioris ecclesie sancte Marie majoris civitatis Urbisveteris, quod cum magister *Laurentius* magistri *Maitani* ad petitionem populi et comunis Urbisveteris, et officialium ipsius civitatis, qui tunc erant, venit a civitate Senarum ad civitatem, cum provisione salarii trium turonensium grossorum de argento pro quolibet die; quod salarium pauco tempore habuit. Deinde pro exgravando opus predictum, extitit sibi promissum per offitiales operis predicti, duo turonenses pro quolibet die, et quod dabatur eidem unum podere congruum et sufficientem per comune Urbisveteris, pro suplemento dicti sui salarii; et Septem qui erant, predicta promiserunt se facturum *(sic)*. Sub qua spe et fidutia servivit dicto operi per longa tempora, nec podere nec salarium sibi primo promissum habuit.

Quare supplicatur pro parte dictorum offitialium operis predicti, quod cum ipse magister *Laurentius* sit adeo utilis tam Comuni, tam etiam predicto operi, quod vobis placeat in vestro opportuno consilio ordinare et firmare, quod eidem provideatur de dicto podere sibi promisso, secundum quod placebit prudentie vestre, et ad hoc ut ipse magister *Laurentius* non habeat materiam conquerendi, nec a dicto opere discedendi.

Meus fratris Oddi, unus de consiliariis dicti consilii, consu-

luit — quod idem magister *Laurenzius (sic)* sit ex nunc firmus in opere predicte ecclesie et ad ipsum opus faciendum et habeat et habere debeat illud salarium quod sibi prius promissum fuit in principio quando venit ad dictum opus faciendum: scilicet tres turonenses grossos de argento pro quolibet die: et quod domini Septem eligant — quattor bonos homines quos voluerint, et eis videbitur expedire, qui — providendi facultatem — habeant dicto magistro *Laurentio* et indepnitati ipsius; de eo silicet preterito tempore quo idem magister *Laurentius* non habuit et recepit salarium sibi primo promissum, silicet trium turonensium: — et quod totum et quicquid per dictos quator bonos homines sic electos circa predicta omnia et singula, et circa provisionem fiendam eidem magistro *Laurentio* erit factum — valeat, teneat, et procedat — non obstantibus etc.

Facto et misso sollepni partito per dictum dominum Capitaneum de bussolis ad palluctas, de consensu et voluntate dominorum Septem supra dicto consilio Mei fratris Oddi, — super petitionem offitialium sancte Marie pro magistro *Laurentio*, placuit LXXXXIII consiliariis dicti consilii, qui miserunt eorum palluctas in bussola rubra de *sic*, quod ex nunc omnia et singula que in dicto consilio dicti Mei continentur, sint firma et rata — et executioni mandentur — non obstantibus VII consiliariis dicti consilii, qui miserunt eorum palluctas in bussola nigra del *no*. — Et sic est obtentum, et reformatum.

N.° 37. 1322 12 Aprile

Altra Deliberazione del detto Comune in favore del maestro Lorenzo *di maestro* Maitano. (ARCHIVIO detto. Libro di Riformanze. Vol. XXI. Anno 1322 p. 29.)

In nomine Domini amen. Anno eiusdem a nativitate MCCCXXII, indictione quinta, die XII mensis aprelis. Nobiles viri, dominus Raynerius domini Zaccherie, Mannus domini Corradi, Monaldus domini Catalani, et Bonutius domini Petri, quattor boni viri electi per dominos Septem — ex autoritate — sibi concessa — per consilium consulum artium et XL dicte Civitatis, — volentes providere indepni-

tati magistri *Laurentii* quondam magistri *Maytani* de Senis, principalis magistri operis maioris ecclesie beate Marie Virginis, dicte civitatis, pro eo tempore quo habere debuit salarium sibi per dictum Comune promissum, quod totum non habuit nec percepit, et pro utilitate operis supradicti, et ad hoc ut dictum opus de bono in melius perducatur, et ipse magister *Laurentius*, de tempore venturo stet et moretur pro principali magistro ad dictum opus faciendum, fieri faciendum et exercendum, et non habeat materiam secedendi, et recedendi ab opere memorato; et ne dictum opus remaneat sine magistro predicto; pro evidenti utilitate dicti comunis et populi operis supradicti, — decreverunt, quod predictus magister *Laurentius* habeat, et habere debeat cum effectu usque ad decem annos proxime subsequentes, venturos et completos, quolibet dictorum annorum, per totum mensem agusti cujuslibet dictorum annorum, triginta *raserios* (*stara rase*, *senza colmatura*,) boni grani, de grano Comunis predicti: quod granum, quolibet anno, ut dictum est, camerarius bonorum rebellium dicti Comunis — teneatur, et debeat cum effectu dare. — predicto magistro *Laurenzio* — ita tamen quod ante omnia, dictus magister *Laurentius* teneatur et debeat facere cum effectu finem et refutationem et quietantiam — de non petendo et non agendo, sindaco seu camerario comunis Urbisveteris — de toto eius salario et mercede quod et quam habere debebat, et petere poterat dicto Comuni, occasione dicti offitii dicti operis et generaliter de omni eo etc. et toto etc.

N.° 38. 1325 16 Dicembre

Domanda di maestro Lorenzo Maitani, *al Comune d' Orvieto.*
(ARCHIVIO detto. Libro di Deliberazioni dal 1325-26 N.° XXIV a c. 75 t.)

In nomine Domini amen. Anno eius a nativitate, MCCCXXV, indictionis octave, tempore domini Johannis pape XXI, die XVI mensis decembris — dominus Ricciardus (*de Camerino*) vicarius *(domini Rodulfi de Camerino Capitanei Comunis et populi civitatis Urbisveteris)* proposuit — quod videtur et placet — consilio

providere, et ordinare supra infrascripta petitione, que talis est.

In nomine Domini amen. Coram vobis sapientibus viris dominis Septem ad defensionem Comunis et populi civitatis Urbisveteris deputatis, exponit et narrat magister *Laurentius*, magistri *Maytani*, olim de Senis, universalis capud magister ad fabricam operis ecclesie beate Marie Virginis de civitate Urbisveteris deputatus; quod, cum tempore, quo idem magister *Laurenzius* ad predictam civitatem accessit ad fabricam dicti operis faciendam, fuerit tunc per opportunum consilium ordinatum; quod ipse magister *Laurentius* deberet habere et recipere quolibet anno, dum serviverit in opere supradicto, certam quantitatem salarii, de pecunia et avere Comunis Urbevetani, et quod habere deberet immunitatem, et franchisiam in dicta civitate ab omni datio, servitio, imposita, et collecta, et ab omni honere *(sic)* reali et personali, per tempus quindecim annorum; et quod idem magister *Laurentius* possit omnia arma portare; et plura alia in servitium et commodum et utilitatem dicti magistri *Laurenzii* fuerunt ordinata; et dictum tempus quindecim annorum appositum in reformatione seu ordinamento supradicti consilii sit finitum; quod ordinamentum seu reformatio facta fuit MCCCX, indictione octava, tempore domini Clementis pape quinti, die XVI mensis septembris, et scripta per ser Restaurum Federigi tunc notarium dominorum Septem, et populi Urbisvetani; et idem magister *Laurentius* semper serviverit, et serviat et servire intendat dicto populo, et Comuni in fabrica et opere supradictis: petit ideo et suplicat idem magister *Laurentius*, quod vobis placeat in consilio consulum artium, et XL bonorum popularium dicte Civitatis, proponere et ordinare, et ordinari facere, quod dictus magister *Laurentius*, habeat et habere debeat salarium, immunitatem, et franchisciam, et privilegium, prout et sicut habuit dictis quindecim annis, pro illo tempore quo dicto consilio videbitur, et placebit; et gaudeat et gaudere possit et debeat salario, immunitate, et privilegio, et dignitate, contentis et appositis, et declaratis in dicto ordinamento scripto manu dicti ser Restauri, pro illo tempore, quo dicto consilio videbitur expedire; et quod omnia et singula contenta, scripta, et declarata in dicto ordinamento de dicto et pro dicto magistro *Laurenzio*, serventur et vendicent sibi locum, et prosint dicto magistro *Laurentio*, ut locum habuerunt, et servata fuerunt in dicto tempore quinde-

cim annorum, pro tempore per dictum consilium ordinando, non obstantibus, predictis vel alicui predictorum, aliquo capitulo Statuti comunis, carte populi, vel alio ordinamento, vel iure, que in contrarium loquerentur; que in quantum predictis, vel alicui predictorum essent contraria, cassa sint, et suspensa, et pro cassis, et suspensis habeantur et sint. *(Fu approvata.)*

N.° 39. * 1329 26 Ottobre

Deliberazione del gran Consiglio della Campana sopra il pagamento d'una tavola fatta da maestro Pietro Lorenzetti *pe' Frati di S. Maria del Carmine.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI. Consigli della Campana, Volume 108.)

Item, cum pro exauditione cujusdam petitionis exibite officio dominorum Novem pro parte Prioris, et totius conventus de Senis, Fratrum ordinis sancte Marie de Monte Carmeli, lecte, et vulgarizate per me notarium in presenti consilio: domini Novem — prima die, que fuit XXIIII presentis mensis Octubris, et postea subsequenti die secunda, que fuit heri XXV dicti mensis, stantiaverint — quod domini camerarius et IIII provisores comunis Senarum, de pecunia dicti comunis, — debeant — solvere dictis Fratribus et conventui quinquaginta libras den: senensium, pro auxilio recolligendi quamdam tabulam honorabilem, et valde pulcram, in qua de beata Virgine Maria, et beatissimo confessore Nicolao, et apostolis, et martiribus, confessoribus, et virginibus, multa pulcerima seriosius sunt depicta per magistrum *Petrum Lorenzetti* de Senis: que tabula dicitur esse costi CL florenorum auri etc. Si dicto presenti consilio videtur, et placet dictam expensam approbare pro utili et necessaria pro comuni Senarum, et stabilire et firmare, quod domini camerarius et IIII provisores comunis Sen: — debeant de pecunia comunis Sen: — solvere — dictis Fratribus, et conventui dictas quinquaginta libras den: Sen: —.

NOTA

Pietro di Lorenzo o Lorenzetti, chiamato erroneamente dal Vasari, *Pietro Laurati*, fu fratello maggiore di *Ambrogio Lorenzetti*; pittori ambidue, i

quali giunsero a mantenere ed accrescere l' onore dell' arte senese, dopochè *Duccio, Segna, Ugolino e Simone Martini,* non erano più. La più antica memoria che io conosca di *Pietro* come artefice, è questa.

1305-6. 25 Febbraio. Petruccio di Lorenzo *riceve lire* 110 *per cierta dipentura fece ne la tavola de' signori Nove.* (Biblioteca Pubblica di Siena, Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

Gli altri documenti che riguardano opere da lui fatte, e delle quali non parla il Vasari, sono i seguenti.

1326. *Ancho xx lib: a mastro* Petro di Lorenzo *dipegnitore, dipegnitura le Storie che si fecero ne la chasa de l' opara sancte Marie.* (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena, Entrata e Uscita ad annum.)

1333. *Ancho* ij *lib: a mastro* Petro, *dipentore, per la dipentura de la porta nuova del duomo.* (Archivio detto, Entrata e Uscita ad annum.)

1335. *Ancho* lib: lxxxx *a maestro* Petro Lorenzi *dipegnitore, i quali li demo in trenta fior: d' oro per la prima paga de la dipignitura de la tavola di sancto Savino, che die avere. Anco 1 lib. a maestro Ciecho de la gramatica che trasse la storia di sancto Savino in volgare, per farla ne la tavola* (Archivio detto, Entrata e Uscita ad annum.)

Il Tizio nelle Sue Storie Senesi mss. sotto l' anno 1337 registra: « *Hoc anno* Petrus Laurentii *pictor Senensis floruit: cuius pictura egregia inspicitur in ara ecclesiae Divi Martini, supra hostium quod est a latere dextro et e regione arae divi Sebastiani, quae est in cornu sinistro ecclesiae eiusdem.*

Intorno poi alla tavola fatta da *Pietro* per i Frati del Carmine, della quale parla il presente documento, leggo questa partita.

1329. 29 Decembris. *Item lib:* l *Conventui et Fratribus sancte Marie de Montecarmelo, quos a Comuni recipere tenebantur pro auxilio cuiusdam eorum honorabilis tabule picte, quam fieri fecerunt in altari Conventus eorum --- qui dati fuerunt --- magistro* Petro Lorenzetti, *pictori.* (Biblioteca Pubblica di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

Questa tavola fu tolta dall' altar maggiore della chiesa del Carmine, ed era appesa sopra la porta del refettorio del Convento, quando nel 1818 andò venduta in Inghilterra.

Nella sagrestia del Duomo di Siena, oltre la tavola della Natività di Maria Vergine dipinta nel 1342, sono di mano del nostro *Pietro*, le storiette, ora divise, del gradino di essa tavola; ed alcuni quadretti ne' quali è figurata la storia dell' Invenzione della S. Croce, trovati non sono molti anni, dietro le canne dell' organo sinistro del Duomo. Nella casa dell' Opera del Duomo sono alcune mezze figure, le quali dovettero far parte di un' áncona: e nella chiesetta di S. Ansano presso l' Arbia fuori della porta S. Viene, è di lui un' altra tavola colla Madonna, Gesù Bambino, S. Pietro, due Santi Vescovi e due Angeli. Vi è scritto il nome del pittore e l' anno 1329.

Abitò il Lorenzetti nella parrocchia di S. Pietro in Castelvecchio, ed ebbe per moglie Giovanna di Mino del Cicerchia, sorella di quel Niccolò, il quale compose il poemetto della Passione di Gesù Cristo. Quando Pietro morisse è

incerto: ma forse non andrebbe molto lungi dal vero, chi lo dicesse rapito al mondo e all' arte dalla terribile peste del 1348.

Fratello di *Pietro*, fu, come abbiamo detto, *Ambrogio Lorenzetti*, del quale non sarà fuor di proposito, di riferire quelle notizie che ho potuto raccogliere: e la più antica è del 1324. Queste sono di cose d' arte.

1335. *Anco xx sol: a maestro* Ambrogio *dipegnitore per aconciatura el viso e le mani e livricciuolo* (libricciuolo) *de la nostra Donna di Duomo, per dipegniare.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro d' Entrata e Uscita ad annum.)

Le partite che seguono riguardano le pitture fatte da *Ambrogio* nella sala de' Nove detta *della Pace*, nel Palazzo Pubblico.

1337. 29 d' Aprile.

Anco a maestro Ambrogio Lorenzetti, *dipegnitore, per parte del prezo de la dipentura del palazo de' signiori Nove, diecie fiorini d' oro:* XXXI *lib.* XVI *soldi* VIII *den:* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum fo: 29 verso.)

--- 30 di Giugno.

Anco a maestro Ambrogio Lorenzetti *dipentore, per parte del prezo de la dipentura del palazo, diecie fiorini d' oro, de' quali avemo pulizia de' signiori Nove* (ARCHIVIO detto. Libro detto a fo: 49.

1338. 18 di Febbraio.

Anco a maestro Ambruogio Lorenzetti, *dipentore per parte del suo salario delle dipenture che fae nel Palazzo de' singniori Nove, di sei fiorini d' oro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum f: 19.)

--- 24 Settembre.

Anco al maestro Ambrogio Lorenzetti, *e quali diece fiorini d' oro gli demo per pulizia de' Nove.* (ARCHIVIO detto. Libro detto fo: 29.)

--- 8 di Decembre.

Ancho al maestro Ambruogio Lorenzetti, *e quali diecie fiorini d' oro, furo per dipengitura che fecie nel Palazo de' Nove.* (ARCHIVIO detto. Libro detto a fo: 57.)

1339. 18 di Febbrajo.

Nos Novem Gubernatores et Defensores comunis et populi civitatis Senarum significamus vobis camerario et quatuor provisoribus comunis, quod detis et solvatis sex flor: de auro magistro Ambrosio Lorenzetti, *pictori, pro remuneratione partis seu laboris picture facte per eum in nostro Palatio. Datum Senis in nostro Palatio die* XVIII *Februarii.* (ARCHIVIO detto. Deliberazioni del Concistoro ad annum.)

--- 20 Giugno.

Ancho al mastro Ambruogio Lorenzetti, *dipentore, e quali diecie fiorini furo per suo salario di piue dipingiture fatte nel Palazo del Comune.* (ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Uscita della Biccherna ad annum a fo: 59.)

--- 22 Novembre.

Item magistro Ambrosio Lorenzi *pictori, pro quibusdam figuris pictis et*

positis in cameris dominorum Novem, iii lib. (Archivio detto Libro detto, ad annum a fo: 40.

Quest' altre partite riguardano alcuni lavori di *Ambrogio* pel Duomo e per lo Spedale.

1339. *Ancho a mastro* Ambruogio Lorenzetti *per parte di quello che die avere per la dipentura la tavola di San Crescenzo, in trenta fiorini d' oro L. lxxxxv. sol: x.*

--- *Anco xlviiij lib: xij sol: ii den: i quali paghò a maestro* Paolo Bindi, *per facitura la predella de la tavola di San Crescenzo e per lo legname che bisognò per essa predella.*

--- di Luglio.

Anco xviij libr. xii sol: i quali diè a maestro Ambruogio Lorenzi, *dipentore, per l' Angelo e per lo chandeliere che dipense, che stà dinanzi a l' altare de la Vergine Maria.*

1340. *Ancho a maestro* Ambruogio Lorenzetti, *dipegnitore, per compimento de l' Agniolo che stà a l' altare magiore di Duomo, che fecie; in cinque fiorini d' oro et mezo e due fiorini: li diè Biagio Chiavelli, operaio vechio.*

Ancho a maestro Ambruogio Lorenzetti, *per parte di quello che die avere per la dipentura la tavola di San Crescenzio, in trenta fiorini d' oro, cioè L. lxxxxv. sol: x.*

Ancho a maestro Ambruogio Lorenzi, *dipentore, per parte di denari die avere per la dipentura la tavola di San Crescenzo, in trenta fiorini d' oro, come apare nel libro de le memorie de' fatti di detta tavola.*

--- *Ancho paghamo al maestro* Pavolo Bindi, *maestro di lengniame, per la predella e per le colone de la tavola di San Cresciento* (sic) *la quale dipegnie el maestro* Ambruogio Lorenzi; *quaranta e due lib: nove sol: e due den:* (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libri d' Entrata e Uscita, ad annos)

1340. 12 Settembre.

Maestro Ambruogo (*sic*) Lorenzetti *dipentore, de' dare a di xii di Settembre anni MCCCXL stara vi di grano leve, el quale li fece prestare misser Mino nostro retttore. Abatuta la detta posta perciò che si compose cho' lui nel dipegniare la chapella del cimitero.* (Archivio dello Spedale di S. Maria della Scala. (Conti correnti dal 1338 al 1351. Libro segnato A a carte 63 verso.)

Il Tizio poi nelle sue Storie Senesi sotto l' anno 1344, dice: Ambrosius Laurentii, *pictor Senensis his temporibus floruit. Anno enim proxime decurso picturam conspicuam Nuntiationis Virginis cum tam devoto Angeli descensu, pro facie templi divi Petri Castri veteris, Virgunculaeque ex adventu consternationem, optime pinxit. Tabulam quoque arae majoris illius aediculae. Hoc vero anno Mappamundum volubilem quod in aula secunda* Balistarum *publici Palatii est, ille vir fecit.*

L' affresco e la tavola suindicati non esistono più: come non esiste più il Mappamondo, il quale era dipinto sopra tela fermata in un cerchio.

L' ultima memoria che io conosco d' *Ambrogio*, è la seguente

1345. *Lire tre a maestro* Ambrogio *pittore, figliuolo di* Lorenzo, *per alcune figure che dipinse nella camera de' signori Nove.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

N.° 40. 1330, 10 Luglio

Elezione di Niccola, e Vitale *a Capomaestri del Duomo d' Orvieto, dopo la morte di maestro* Lorenzo Maitani. (Archivio Comunale d' Orvieto. Vol. xxxi delle Deliberazioni, dal 1330 al 1331 a c. 50.)

In nomine Domini amen. Anno MCCCXXX, indictione xiii, tempore domini Joannis Pape xxii, die decima mensis Julii. Convocato et congregato Consilio quadraginta virorum nobilium et popularium, et Capitanei partis guelfe civitatis Urbevetane — dominus Matheus vicarius — potestatis, proposuit; quod cum occasione mortis magistri *Laurentii* magistri *Maytani*, olim capud magistri operis et fabrice ecclesie beate Marie de Urbeveteri, dictum opus et fabrica provisione indigeat, ad hoc ut dictum opus et fabrica tarditatem, vel impedimentum recipiat; quid videtur et placet dicto consilio providere, et ordinare supra omni et qualibet utilitate, et comodo dicti operis, et fabrice, et ad hoc ut dictum opus et fabrica desideratum finem recipiat; et quid faciendum et ordinandum sit in predictis, et circa predicta.

Neapoleutius domini Petri, unus de consiliariis — dixit — quod magister *Nicola* . . . (*sic*) et *Vitales* magistri *Laurenzii*, (*sic*) ex nunc sint et esse debeant capudmagistri operis et fabrice ecclesie supradicte, hinc ad sex menses proxime venturos; et quod magister *Meus* . . . (*sic*) de Urbeveteri, exbanditus et condepnatus comunis dicte civitatis, occasione cujusdam homicidii per eum, ut dicitur, perpetrati, sit simul cum predictis magistris *Niccola* et *Vitale*, et esse debeat capud magister operis, et fabrice memorate; et quod condepnatio et sententia lata contra dictum magistrum *Meum* — sit et esse debeat suspensa, hinc ad decem annos proxime venturos, ita quod in dictum tempus ipse magister *Meus* possit stare et morari secure — in dicta civitate — dummodo idem magister *Meus* serviat et servire debeat dicto tempore — in dicto o-

pere : — et quod predicti magistri *Nicola*, et *Vitalis*, et idem magister *Meus* habeant — de pecunia operis et fabrice ecclesie supradicte, quolibet die — dictorum decem annorum, decem solidos —

NOTA

Erano già vent' anni e più che il Maitani impiegava l' arte e l' ingegno nell' innalzamento del magnifico tempio di Orvieto, quando intorno al Giugno del 1330 egli passò di questa vita. Dolse grandemente questa perdita agli Orvietani, i quali ben conoscevano quanto dalla mancanza di così insigne uomo, fosse per risentirne quell' opera. Nondimeno corsero ancora più di cento anni, primachè alla memoria del primo architetto della loro chiesa ponessero o pietra, o parola. E di fatti la statua del Maitani che è nella parete sinistra esterna del Duomo, non vi fu collocata che intorno all' ultima metà del quattrocento, con la seguente iscrizione.

EDAT LAPIS HIC NOMEN PENE
OBLITERATUM.
LAURENTIUS MAITANI SENENSIS PRIMUS MIRIFICI
HUIUS OPERIS MAGISTER POST DIUTINOS IN
EODEM IMPENSOS LABORES AB URBEVETANA
REPUBLICA PRAEMIIS ABUNDE CUMULATUS
OBIIT ANNO MCCCXXX.

Dai libri dell' Archivio dell' Opera del Duomo d' Orvieto, da me per due volte, e in diversi tempi, letti e spogliati diligentemente coll' ajuto di alcuni amorevoli miei amici, traggo queste altre memorie che riguardano il nostro Maitani.

1324 ? *Die dominico* XXI *mensis Junii, viginti octo flor: de bono et puro auro, valentes ad curiam centum duodecim denariorum cortonensium, ad rationem quatuor librarum pro quolibet floreno, dedit in septem vicibus et diversis diebus magistro* Gervino Grisaldi, *battiloro auri et argenti de Spoleto, pro battendis et faciendis foliis auri pro mictendis et operandis super vetris coloratis, qui fecit et faciebat magister* Laurentius, *caput magistrorum operis sancte Marie, cum magistris* Consilio et Ghino *hoperariis de castro Montisleonis - ad fornacem vitri positam iuxta portam Episcopatus civitatis Urbisveteris.*

--- *Die mercurii* XXIII *mensis Junii, triginta flor: - solvit magistro* Laurentio *magistri* Matani, *caput magistrorum operis sancte Marie pro quinque mensibus preteritis, inceptis in Kalendis Januaris* (sic) *usque ad octo dies mensis Februarii preteriti et a die Jovis duodecima mensis Martii preteriti, usque ad hanc diem vigesimam quartam mensis Junii presentis, que capiunt dicti menses quinque ad rationem flor sex pro mense.*

1330. *Lellus et Sevicen: habuerunt pro vectura xiiij salmarum melme -- pro forma aquile* XXI *sol.*

---- XXIII Februarii.

Puccius dictus Octovalis habuit - pro rasina , borace, stagno et aliis re-

bus pro faciendo saldatura Aquile tres libras (L' Aquila fu gettata da maestro *Lorenzo.*)

1330. XXVIII Aprilis.

Magister Laurentius *magistri* Matani *habuit -- pro uno mense, videlicet a die XXVI Ianuarii usque in diem Februarii proxime preteriti, sex florenos ad rationem quator librarum et V sol. pro flor.*

---- X Maii.

Habuit -- magister Laurentius *magistri* Matani -- *pro tribus mensibus preteritis, inceptis a die* XXVI *mensis Februarii et finiendis in diem* XXVI *mensis Maii, exceptis de istis mensibus, tredecim diebus quibus extra dictum opus stetit.*

1330. Die II mensis Junii.

Magister Laurentius *magistri* Matani, *habuit pro salario quinque dierum mensis Maii proxime preteriti, ad rationem XVI sol: et VI den: pro die.*

1331. Die XVIII mensis Jan.

Decem septem libr: den: solvit -- camerarius magistro Giannocto Rollandi, *pictori solventi sibi et pro magistro* Guidotto Lonardelli, *pictori, pro pictura et adornatura quam fecerunt de duabus formis Angelorum.* (Sono gli Angeli di bronzo sulla porta principale del Duomo, gettati da maestro *Lorenzo*, e non da maestro *Buzio di Biagio*, come opina il Della Valle).

Finalmente nell' inventario del 1379 della fabbrica del Duomo d' Orvieto fra le altre cose, si trova notato;

Unum gavantonem magnum cum signo parietis Sancte Marie, designatum manu magistri Laurentii.

Rispetto agli altri artefici Senesi nominati in questo documento, cioè: *Niccola* e *Meo* di *Nuto* o *Nuzzo* (detto qui da Orvieto) e *Vitale* di maestro *Lorenzo Maitani*, ho da metter fuori le seguenti notizie, tratte parimente dai libri della fabbrica del Duomo di Orvieto.

1324?

Triginta duo sol: et octo den: solvit magistro Nicolutio Nuti, *per andare a Perugia.*

---- XXV Martii.

Quinque lib: et IIII *sol: solvit magistro* Niccolutio Nuti *de Senis, pro* XIII *diebus proxime preteritis, quibus servivit dicto operi pro* XIII *sol: per diem.*

1339. XVI Aprilis.

Quattor lib: -- solvit -- magistro Niccole Nuti *pro factura et pretio unius ymaginis sive figure de ligno pro coro.*

---- XVIII Decembris.

Novem lib: solvit -- camerarius -- magistro Niccole Nuti *pro pretio et factura* III *figurarum, videlicet: Sancti Francisci, Sancti Dominici, et Sancti Agustini, ad rationem* III *librar: pro qualibet figura.*

1345. XII Junii.

Magistro Nicole Nuti *capitimagistro dicti operis, pro decem octo diebus proxime preteritis, pro* XII *sol: pro quolibet die.*

Di maestro *Meo di Nuto* si trova che nel 1325 era al servizio dell'opera del Duomo d'Orvieto, che dal 1330 al 1348 ne fu Capomaestro, e che nel 1349 era già morto.

In ultimo di *Vitale* di maestro *Lorenzo Maitani* son questi i documenti.

1339. *Die dominica, penultima mensis Maii, sexdecim lib: et* XVI *sol: -- solvit -- magistro* Vitali *magistri* Laurentii *magistri* Matani, *pro pretio* LXXXIII *libr: et* VI *onciarum bollonorum vecchiorum de pluribus rationibus.*

1350. XIX Junii.

Gelacchinus Vannis et ser Nescius magistri Lippi Superstites operis fabrice sancte Marie, induxerunt et miserunt magistrum Vitalem *magistri* Laurentii *tamquam caputmagistrum dicte opere, in logiam dicti operis; existentibus ibidem magistris ejusdem operis ad laborandum: qui magistri, coram dominis Prioribus et Superstitibus dicto magistro* Vitali, *tamquam a Comuni electo et posito, ut caputmagistro ipsorum, iuraverunt fideliter obedire.* (ARCHIVIO DELLA COMUNITA' D' ORVIETO. Deliberazioni del Consiglio, ad annum.)

N.° 41. 1332-33? 7 Febbraio

Patti fra maestro Agostino, *e maestro* Giovanni *suo figliuolo da Siena, e Simone e Jacopo di Ghino d'Arezzo, per la costruzione di una Cappella nella Pieve di S. Maria d'Arezzo.* (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI FIRENZE. Carte sparse.)

Al nome de Dio ame (*sic*), dì VII de febbraio 1332.

Questi sono e patti che sono enfra el maiestro *Agustino* da Siena da l'una parte, e Simone e Jacopo de Ghino d'Arezzo da l'altra.

Emprima, che 'l detto maestro *Agustino* dia fare una capella cum uno altare ella (*nella*) Pieve sancte Marie d'Arezzo en questo modo: che la detta capella dia essare larga el chupo dentro (*la parte interna*) dodici piej de taula (*di superficie*); e dia essere fondata da le latora en su doue (*due*) colone, e ciascheduna colona de doi pezzi cum uno nodello en mezzo, bello e ben fatto; e le colone sono alla Badia Santa Fiora, le quali avemo vedute collo detto maestro ensiemi: e le dette colone dia fondare en su doi e (*sic*) capitelli buoni e suficienti e ben fatti, sì che stino (*stieno*) bene. E ritte che saranno le dette colone, si dia fondare suso en ciascheduna d'esse colone uno capetello de marmo lavorato e sfolliato e bello e suficiente; e da questo en su se 'nten-

de tutto de marmo bello e biancho e netto, e non sia pelato (cioè: *sia saldo*), cioè tutto el frontespizo denanzi e de lato e l' arco de la detta capella; e dia ponere en su i capetelli una pietra de marmo, che se chiama architrave; e dia legare le dette colone collo muro della ghiesa, sì che stia bene.

E le dette colone dino (*debbano*) essare partite dal muro della ghiesa uno pè de taula.

E più dia fare el detto maestro ello frontespizo de la detta capella, cioè da le latora, uno Agnolo de marmo sodo e relevato, el quale anunzi la nostra Dona, e sia bello e suficiente; e da l' altro lato la nostra Donna, semelliantemente de marmo enctaliato et relevato, e sia bella e ben fatta.

E più dia fare ello mezzo del detto frontespizo, uno mezzo Salvatore de marmo bello et grande et ben fatto.

E più dia fare assomo (*al sommo*) el detto frontespizo, uno Agnus Dei de marmo enctalliato et relevato e bello e ben fatto.

E più dia fare ello detto frontespizo, dia fare doi civorj de marmo sodi, conci e lavorati, e siano belli e ben fatti, cioè l' uno da l' una parte e l' antro (*sic*) da l' altra parte.

E più dia ponere uno ferro el quale stia en su le dette colone, e sia ben piombato elle dette colone, e sia bene suficiente, sì che mantenga bene le dette colone et lavorio, e sia de peso da centoventi libbre, one en quello torno.

E più dia fare ello detto frontespizo a sommo e circini sfolliati, sì che tengano atorno atorno el detto frontespizo, e dino essare de marmo, e belli e bene lavorati e ben comessi colla loro lavorio (*sic*).

E più dia, per fare la detta capella, rompere el muro de la ghiesa, e cavarlo tanto che ne remanga solo mezo braccio, e dia fare ello detto muro cavato, uno archo bello e suficiente de petre concie; one vero de matoni; si che 'l detto muro remanga ben sufficiente e ben saldo; e dia la detta capella tutta sofornare (*rifinire delle sue volte?*) e entonechare de calcina si che stia bene. (Dopo questo paragrafo nell' originale è il seguente, stato poi cancellato: *E più dia fare derietro al detto frontespizo, uno archo, e retro più che bisogni a la detta capella, sì che stia bene.*)

E più dia fare el detto altare tutto de petre, concio, e mu-

rato a calcina, e su lì dea ponare una lapeda, la quale sia larga tre piej de taula, e longha sei piej e mezzo a pè de taula, e grossa che responda.

E più dia fare ello muro da la ghia *(ghiesa?)* a lato el detto altiare *(sic)* una finestra, la quale serva alla detta capella, sia de fore da la colona, e sia bella e suficiente ed ilì (cioè *lì*, e per addolcimento *ilì*) metare i canchari (intendi: *gàngari*, *gangheri*, *arpioni*), sì che se possa fare l' uscio da chiudare.

E dia fare tutto el sopradetto lavoro a tutte sue spese, cioè de marmo e de petre et calcina, et de matoni e de colone, et de colone *(sic)* et de ferri e pionbo e de magistero, e d' ogne altra cosa che bisognasse a fare la detta capella, scecto che depegniare.

E dia comenciare a lavorare en calende Marzo proximo che vene, lavorando doi maestri continovamente almeno, et déla *(debbala)* avere compiuta per tutto el mese de Maggio proximo che vene; e che 'l maiestro *Giovanni*, suo filiolo debbia essare l' uno de li doi maiestri.

E noi li dovemo dare al detto maestro per le dette cose fare, e per prezzo d' esse, et per sua fadiga, magistero, fiorini quaranta d' oro, en questi termeni, cioè: la terza parte, alla sua volontà; l' altra terza parte, venute le petre, el marmo e le colonne, e 'ngominzato el lavoro; e l' altra terza parte, compiuto el lavoro.

Item, et promise esso maestro *Agustino*, al tempo de la seconda paga, che *Giovanni* suo filiolo s' obbligarà a queste cose, e ch' esso sarà l' uno de li doi maestri che saranno allo detto lavoro, e diase fare questo lavoro tra l' una cella (?) da la parte verso il cimitero.

El detto maiestro *Agustino* confessò d' avere la prima paga, cioè el terzo de li detti quaranta fiorini d' oro.

Die VII de Febraio, presente messer Ciano, messer Todino, ser Ceccho, maestro Stefano, sere Alesso, testimoni, queste cose furono promesse a pena de 100 libre, ello porcecale (*porticale)* della Pieve.

Anni Domini MCCCXXXII, dì VII de Febraio, fatte sono queste ello porcecale de la Pieve, presente messer Ciano arciprete, messer Todino calonecho, ser Ceccho capellano d' essa Pieve, maestro Stefano medeco, e sere Alesso del maestro Tino, testi-

moni. Simone e Jacopo da l' una parte, e 'l detto maiestro *Agustino* da l' altra parte, fecero ensiemi le dette promissioni, a pena de 100 libre.

Die XIII de Febraio in casa, inne presenza de Bindo de Vanni et Francesco suo filiolo, testimoni.

E de sopra se contene che le colonne doviano essere de petra, cioè quelle che erano a la Badia, de doi pezzi l'una; ora sono nuovamente en concordia corrigendo el detto capitolo, che debbiano essare esse colonne de marmo de quattro pezzi l'una, con tre nodelli sfolliati l' una, e bene lavorate a contentamento de Simone e de Jacopo; e debbono essere esse colonne lavorate a otto canti l' una, schiette; e per questa nova gionta dee avere el maiestro *Agustino* sei fiorini d' oro, ai termini detti di sopra, dei quali ne confessa d' avere due fiorini.

E 'l maiestro *Giovanni* filiolo del maiestro *Agustino*, s' obligò a tutte le dette cose de licenza del padre.

En presenza de li detti testimoni, maiestro *Agustino* fece procuratore el maestro *Giovanni* a recevere el detto prezo, et a liberare et quietare.

MCCCXXXII, die XV Augusti; in domo filiorum Ghini, presentibus Puccio Bedini, Petro Nicolucci, testibus etc. Et prefatus magister *Augustinus* (leggi: *Johannes*) suo nomine et ut procurator dicti sui patris, fuit confessus se habuisse a dictis Symone et Jacopo LIII florenos et LIIII solidos et sex denarios pro pretio et salario laborerii supradicti, et absolvit et liberavit eos pena dupli dicti pretii.

Et dictum instrumentum in quantum pertinet ad dictos magistros *Augustinum* et *Joannem*, prefatus *Joannes* voluit cancellari debere.

NOTA

Maestro *Agostino* di maestro *Giovanni*, autore in compagnia di maestro *Angelo* di *Ventura*, del magnifico sepolcro di Guido Tarlati, vescovo d' Arezzo, abitò prima nel popolo di S. Martino, poi in quello di S. Quirico. Nel 1310 sposò Lagina del fu Nese, che gli partorì *Giovanni* e *Domenico* i quali seguitarono l' arte paterna, e furono ambidue capimaestri del Duomo di Siena. Di maestro *Agostino* ho queste memorie.

1329. *Item x sol: a magistro* Agostino *pro una lictera quam habuit a dominis Novem: ivit ad dominum Petrum Sachonis.* (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA, Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum, carte 48.)

1339. 30 Decembris.

Magistro Agostino *magistri* Johannis, *operario Turris nove, pro suo salario trium mensium, lib. xv.*

Morì maestro *Agostino* nel 1350.

Questo documento, che a me fu fatto conoscere dalla cortesia del chiarissimo Prof. Cav. Francesco Bonaini, è osservabile anche perchè ci fornisce un nuovo ritratto del dialetto aretino del secolo XIV. Del lavoro di maestro *Agostino* non abbiamo nessuna contezza, forse è perduto.

N.° 42. 1333 20 Novembre

Esami di più maestri di pietra sopra il lavorio del nuovo Duomo di Siena, fatti ne' mesi di Agosto, di Ottobre, e di Novembre del 1333. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Vol. XXI delle Perg: Carta di N.° 1630.)

In nomine Domini, amen. Hec est quedam inquisitio et investigatio que fit, et fieri intenditur per providum virum Balduccium Contis, civem Senensem, operarium operis maioris Ecclesie civitatis Sen: et ejus consilium, ad inveniendum quomodo et qualiter utilius, et celerius perficiatur opus dicte maioris Ecclesie; sub anno Domini millesimo CCCXXXIII, indictione prima, de mense Agusti *(sic)*. Cujus quidem inquisitionis et investigationis tenor hic est, videlicet;

In nomine Domini, amen. Cum per multos bonos et sapientes viros, homines fide dignos, amatores operis maioris Ecclesie civitatis Sen:, et qui multum desiderant opus dicte maioris Ecclesie in brevi tempore perfici et compleri, dicatur; quod si obmicteretur ad presens concium marmoreum dicti operi opportunum, et intenderetur solum ad perfectionem murorum intrinsicorum, illius grossitudinis qua fieri incepti sunt; dimictendo semper morsas mactonum in dictis muris, quibus decerit, suo loco et tempore adhereri possint facies marmoreas, prout incepte sunt: et quod predicta executioni mandando; considerata grossitudine et fortitudine dictorum murorum; multo citius et celerius opus predictum perficeretur sine aliquo discrimine vel dubio operis supradicti; et ad predicta per Operarium dicti operis cum suo consilio intendatur pro utilitate iam dicti operis, iuxta posse procedere, ut ipsum opus citius et celerius compleatur et perficiatur.

Cupientes, Operarius supradictus et ejus consiliarii, semper in omnibus utilius consilium postulare, et invenire pro opere supradicto, et de eo pro posse inquirere; petitur ac etiam inquiritur per dictos Operarium et consiliarios, si predicta utiliter fieri possunt operi supradicto; et de predictis inquirunt, Operarius et consiliarii supradicti, omni jure via et modo, quibus melius possunt.

Magister *Paulus Jòhannis*, magister lapidum, testis juratus, die ultima mensis Agusti, (*sic*) ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, dicere veritatem supra predictis: interrogatus a dicto Operario, et uno ex dictis consiliariis, suo iuramento testificando, dixit: quod pro evidenti maiori utilitate et commodo ultra duo milia florenorum de auro et multo plus, et multum secure sine aliquo discrimine, fieri possunt utiliter muri supradicti, et de quibus supra fit mentio, usque ad perfectionem ipsorum; dimictendo ad presens concium marmoreum fiendum suo loco et tempore.

Magister *Torus* olim *Mini* (1), magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis: interrogatus, suo iuramento testificando dixit: quod pro utilitate non modica operis supradicti, est utilius multum, et sine aliquo discrimine vel dubio secure potest procedi ad perfectionem murorum predictorum intrinsicorum operis supradicti; obmictendo ad presens concium marmoreum supradictum, et fiendo suo loco et tempore.

Magister *Cinus Compagni* (2), magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis dicere veritatem, suo iuramento testificando, dixit: quod pro celeritate et ad perfectionem operis supradicti, et ut celerius opus predictum perficiatur, et ad celerius complementum, est utile muros predictos intrinsicos perficere cum effectu, sine concio marmoreo ad presens fiendo: quod opus fieri potest secure sine aliquo dubio vel discrimine operis supradicti.

(1) *Toro* di *Mino* del popolo di S. Pietro in Castelvecchio, ebbe per moglie, donna Mita. Nel 1344 ai 24 di Maggio fece testamento, e nel Luglio dello stesso anno era già morto.

(2) Fu anch' esso del popolo di S. Pietro in Castelvecchio. Fin dal 1326 era agli stipendi dell' Opera del Duomo.

Frater *Viva* olim *Compagni* (1), de fratribus Hospitalis sancte Marie de Senis, testis interrogatus in verbo veritatis, testificando, dixit: quod pro maiori et evidentiori utilitate operis supradicti est, quod muri intrinsici supradicti operis incepti, obmisso ad presens concio marmoreo, procedant et fiant usque ad perfectionem dicti operis incepti; relaxando de muro, ut conveniens fuerit, pro colligando et fiendo suo loco et tempore in opere supradicto, concio marmoreo: et quod predicta utiliter et secure pro dicto opere fieri possunt, sine aliquo dubio vel discrimine operis supradicti.

Magister *Angelus* olim *Venture* (2), magister lapidum, testis iuratus ad sancta evangelia, corporaliter tactis scripturis, interrogatus, suo iuramento testificando, dixit: quod pro meliori et utiliori multum dicti operis est, quod ad presens intendatur solum ad complendum et perficiendum opus et laborerium intrinsicum operis supradicti, usque ad perfectionem ipsius, sine aliquo discrimine vel dubio: obmictendo ad presens laborerium et concium marmoreum, et fiendum, completo dicto opere intrinsico, suo loco et tempore; et resecando murum, adeo quod, quando fiet laborerium concii marmorei, possit commode investiri, et dicto muro intrinsico adhereri.

Magister *Guido Pacis* (3), magister lapidum, testis iuratus ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, die primo mensis Ottubris *(sic)* et examinatus supra inquisitione suprascripta per me Ganum Donati, notarium, ex commissione in me facta

(1) Fratello del sopradetto *Cino*, e parimente maestro di pietra, fu poi frate dello Spedale, come apparisce da questo documento. Egli nel 1321 in compagnia di maestro *Guidone* di *Pace*, fu a distruggere il castello di Fornoli; e nel 1334 era insieme ad *Angelo* di *Ventura* ad edificare il cassero di Grosseto.

(2) È questi quel maestro *Angelo* da Siena, il quale fu compagno e non fratello di maestro *Agostino* di *Giovanni*, nel lavoro del magnifico sepolcro del vescovo Guido Tarlati in Arezzo. Ad *Angelo*, che fu architetto del Comune di Siena, è da attribuire il disegno delle due porte di S. Agata o de' Tufi e la Nuova di S. Martino o Romana; la prima innalzata nel 1325, e la seconda nel 1327. Lo trovo nominato per la prima volta nel 1312. Fu della *Lira* o Contrada di S. Quirico. Nel 1334 era in compagnia di *Guidone* di *Pace* ad edificare il cassero di Grosseto Dopo il 1349 ci abbandona ogni memoria dell' esser suo.

(3) Nel 1314 fece le macchine del battifolle contro il castello d' Elci. Nel 1321 era a distruggere Fornoli, e nel 1334 lavorava nel cassero di Grosseto.

per supradictum Operarium, et unum ex suis consiliariis, suo iuramento testificando, dixit: quod pro meliori et utiliori operis supradicti est, quod muri mattonum intrinsici dicti operis usque ad perfectionem fiant, et compleantur; obmictendo et relaxando ad presens concium marmoreum fiendum, post perfectionem dicti operis, suo loco et tempore; quod fieri potest cum magna utilitate dicti operis, et sine aliquo discrimine vel dubio operis supradicti.

Magister ***Andreas Ristori*** de Camporegio, testis iuratus ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, die quarto mensis Novembris, et examinatus supra inquisitione suprascripta per predictos Operarium et consiliarios; interrogatus, suo iuramento testificando, dixit: quod pro meliori et utiliori dicti operis est, ut sibi videtur, quod ad presens supersedatur laborerio concii marmorei, et intendatur ad opus intrinsicum mactonum, et fiat usque ad perfectionem dicti operis; et ipso opere intrinsico perfetto *(sic)*, ut expedit, potest suo loco et tempore intendi ad perfectionem dicti concii marmorei; quod dixit fieri posse optime, sine aliquo discrimine vel dubio operis supradicti: dimictendo in muris intrinsicis morsas, quibus possit dictum concium marmoreum adhereri.

Magister ***Cecchus*** olim ***Petri***, magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, ad sancta Dei evangelia corporaliter tactis scripturis, et interrogatus per predictos Operarium et consiliarios, supra inquisitione prescripta, suo iuramento testificando, dixit: quod considerata grossitudine murorum intrinsicorum operis supradicti, dictum opus mattonum intrinsicum potest ad presens perfici usque ad summum et finem ipsius operis; obmictendo concium marmoreum ad presens, sine aliquo discrimine vel dubio; etiam si esset dictus murus minoris grossitudinis quam sit.

Magister ***Ambrosius Ture***, magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, et examinatus per supradictos Operarium, et consiliarios supra dicta inquisitione, interrogatus suo iuramento testificando, dixit: quod opus mattonum intrinsicum dicti operis sancte Marie, sicut inceptum est, potest secure procedi ad perfectionem sine aliquo dubbio *(sic)*, secundum judicium suum: obmictendo ad presens concium marmoreum, considerata grossitudine ipsius muri, et dixit: quod hoc fieri facere, erit pro dicto opere utilius, quam citius dictum opus intrinsicum perficietur, multum.

Magister ***Minoccius*** magistri ***Bonacatti***, magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, supra dicta inquisitione interrogatus, suo iuramento testificando, dixit: quod opus intrinsicum mactonum supradicti operis sancte Marie, potest compleri usque ad perfectionem, sine aliquo discrimine vel dubio secure; obmictendo ad presens concium marmoreum: dixit tamen quod melius et pulcrius esset facere murari simul dictum concium cum alio muro mattonum, et ipsum opus simul complere.

Magister ***Michus Azzolini***, magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, supra dicta inquisitione interrogatus, suo iuramento testificando, dixit: quod secundum suum judicium sibi videtur, quod opus predictum simul fiat et compleatur ad perfectionem, et erit melius, et pulcrius apparebit: dixit tamen quod dictum opus inceptum mattonum intrinsice, potest secure sine aliquo dubbio *(sic)* vel discrimine compleri; obmictendo ad presens concium marmoreum, et cum eo etiam dimictendo aliquam partem muri mattonum, cum quo possit colligari, quando ipsum concium marmoreum murabitur.

Magister ***Chellus Guidi***, magister lapidum, testis iuratus, die suprascripta, ad sancta Dei evangelia, corporaliter tactis scripturis, dicere veritatem supra dicta inquisitione interrogatus, suo iuramento testificando, dixit: quod, considerata grossitudine murorum intrinsicorum mattonum, et ejus fortitudine, potest secure procedi sine aliquo dubbio vel discrimine ad perfectionem ipsorum murorum intrinsicorum; obmictendo ad presens concium marmoreum, postea, completo dicto opere, fiendum suo loco et tempore.

Ego Ganus notarius filius olim Donati de Senis examinationibus et interrogationibus factis supradictis testibus, et predictis eorum actestationibus et dictis interfui: et de licentia — domini Pini de Bononia, iudicis collateralis — domini Nicchole domini Ranuccij de Serra — potestatis — Senarum — sub anno Domini millesimo CCCXXXIII, indictione secunda, die XX mensis Novembris, coram ser Andrea Bardi, ser Credo Pieri, ser Guidone Fatii, ser Salvi Renerii, et ser Mino Tinelli, notariis, testibus presentibus, predicta omnia in publicam formam redegi, et — me subscripsi.

N.° 43. 1336 6 Novembre

Niccolino del fu Jacopo Benzi, Operaio del Duomo di Siena, alloga a Bessuccio, *del fu maestro* Giovanni *maestro di pietra, a fare* 60 gargolle *di pietra.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Pergamena N.° 745.)

Anno domini MCCCXXXVI, Inditione quinta, die VI mensis Novembris. *Bessuccius* olim magistri *Joannis* magister lapidum civis senensis — promisit — Niccolino olim Jacobi Benzii, civi senensi, operario operis ecclesie beate Marie Virginis de Senis, — facere sexaginta *gargollas* de lapidibus, marmoris dicti operis, sive sexaginta lapides actas ad modum animalium que vocantur *gargolle* vulgariter; cum cornice quelibet earum aplicata, sicut facta est illa quam fecit magister *Johannes* magistri *Agustini*, caput magister dicti operis, et ipsas *gargollas* dare factas et completas operario dicti operis, et pulitas secundum electionem, et voluntatem, et judicium dicti magistri *Joannis*, et magistri *Ambrosii Ture*, alterius capitis magistri dicti operis, hoc modo, videlicet: triginta, hinc ad Kalendas Aprilis, proxime venturas, triginta hinc ad Kalendas Iulii proxime venturas — Et ipse Niccolinus, operarius, — promisit dicto *Bessuccio* dare et solvere cum effectu pro qualibet dictarum *gargollarum*, decem et septem solidos —.

Actum Senis, coram Francisco Bonacuti, et Turchio Tacche, testibus presentibus, rogatis.

Ego Joannes filius olim Chele, notarius de Senis, predictis omnibus interfui, et ea rogatus scripsi, et publicavi.

N.° 44. 1337

Pagamenti del Comune d' Orvieto a maestro Ambrogio *di maestro* Maitano, *ed a* Vitale *e* Antonio *del fu maestro* Lorenzo *del maestro* Maitano. (ARCHIVIO DEL COMUNE D' ORVIETO. Deliberazioni del 1337 Libro II. segnato XLIII pag. 46 tergo.)

In nomine domini amen. Anno ab ejusdem incarnatione MCCCXXXVII.

Convocato et congregato consilio etc. — Decreverunt quod magister *Ambrosius* magistri *Maytani* pro se, et *Vitale* et *Antonio* filiis quondam magistri *Laurentii* magistri *Maytani*, habeant et habere debeant de pecunia et avere comunis Urbisveteris, pro factura, constructione, et hedificatione cujusdam lighe, que fit et fieri debet per eos in flumine Palee juxta pontem sancte Luminate; ultra facturam et acconcimen quod facere debent in ponte predicto, secundum pacta inita inter dictum Comume et predictos magistros *Ambrosium*, *Vitalem* et *Antonium*, tercentas libras denariorum currentes, quas tercentas libras Janus Berardini camerarius et detentor pecunie dicti Comunis, que converti et expendi debuit et debet in acconcimine pontis predicti, eidem magistro *Ambrosio* pro se et dictis *Vitale* et *Antonio*, de predicta pecunia dare et solvere possit — cum effectu.

N.° 45. 1337-1339

Varie partite di pagamenti per il tabernacolo del Duomo d' Orvieto lavorato da maestro Ugolino *di maestro* Veri, *orafo senese.* (ARCHIVIO DEL DUOMO D' ORVIETO. Libri di entrata e uscita de' Camarlinghi.)

1337 Die VII mensis Maii.

XX solidos solvit — Camerarius magistro *Bartholino* fabro pro pretio D bollectarum cum capitibus scacciatis *(sic)*, quas emit pro mandachis magistrorum tabernaculi corporis Domini nostri Jhesu Christi, ad rationem IIII solidorum pro quolibet centonario.

LV solidos solvit — magistro *Meo* magistri *Andree* fabro, videlicet pro pretio VIII ponticellorum de ferro confictorum in banchis dictorum magistrorum pro limando — et pro duabus cannellis de ferro, et trium petiorum ferri, et VIII bocculatis de ferro pro dictis mandachis, et pro conficcatura coraminis dictorum mandachorum; qui mandachi sunt apud magistrum *Ugolinum Veri*, aurificem de Senis, qui laborat tabernaculum de argento pro corpore Domini nostri Jhesu Christi.

Die VIII mensis Maii.

Ducentos decem florenos auri capientes summam DCCCXL librarum denariorum parvorum currentis monete, ad rationem IIII

librarum eiusdem monete, pro quolibet floreno, dictus ser Jacobus camerarius solvit — magistro *Ugolino Veri*, aurifici de Senis, quos confessus fuit se in pluribus vicibus habuisse et recepisse a dicto camerario, vel a quacumque alia persona dante pro eo, quocumque modo, pro tabernaculo de argento fiendo per dictum magistrum *Ugolinum* pro corpore Domini nostri Jhesu Christri, compensatis in hac solutione et confessione omnibus pagamentis et solutionibus factis dicto magistro *Ugolino* de dictis CCX florenis auri, per dictum ser Jacobum camerarium, aut per Chyarum Viviani de Florentia, et pulitiis factis de dictis CCX florenis auri: dictus magister *Ugolinus Veri* per se et suos heredes, fecit eidem ser Jacobo camerario dicti operis, recipienti pro dicto opere, — generalem finem et refutationem, compensata in ista refutatione, omni alia refutatione et pagamento facto — de dictis CCX florenis auri.

Hoc actum fuit in casella dicti operis, ubi fit paga magistrorum et operariorum dicti operis, presentibus Butio Martini, mercatore de pannis vecchis, alias dicto Morigoccio, Ghyno Johannis, mercatore de pannis vecchis, magistro *Meo Nuti* de Senis, capite magistrorum dicti operis, testibus etc.

Die X mensis Maii.

XL solidos solvit Camerarius magistro *Ghyrardo* magistri *Petri* pro pretio unius corii conci de cervio, causa incorandi mandacos dicti operis, qui sunt penes magistrum *Ugolinum Veri*, aurificem de Senis.

1337. Die VIII mensis Junii.

Et pro VI diebus, quibus ivi ego camerarius cum uno famulo ad dictam civitatem *(Sen:)* ad portandum C flor: auri magistro *Ugolino* aurifici, pro facto tabernaculi de argento, quactor libr: et XVI sol: de mense Aprilis.

— 12 Giugno.

Triginta flor: auri — dedit — Eam, magistro *Ugolino Verii*, aurifici de Senis, pro facto tabernaculi corporis Domini nostri Jhesu Christi.

— XXVI Junii.

Sexaginta flor: auri — solvit — magistro *Ugolino* magistri *Verii*, aurifici de Senis, pro opere tabernaculi corporis Domini nostri Jhesu Christi fiendi per dictum magistrum *Ugolinum.*

1337 XXVI Juliis.

Tres libr: — solvit — Johanni Francisci — pro cambio, et melioramento centum flor: auri, quos camerarius misit apud civitatem Senen: magistro *Ugolino Veri*, aurifici de Senis, pro facto tabernaculi de argento.

1339. 15 Giugno.

Trecentos flor: auri magister *Ugolinus* magistri *Veri*, aurifex Senensis fuit confessus habuisse a cam: operis pro parte pretii ciburii sive tabernaculi de argento facti pro corpore Domini nostri Jhesu Christi per dictum magistrum *Ugolinum* magistri *Veri*, de quibus trecentis flor: auri dictus magister *Ugolinus* fecit finem, et refutationem camerario dicti operis.

— Die 27 Decembris.

Trecentos octuaginta tres flor: et dimidium flor: auri solvit cam: fratri Bartholomeo Ritii, nunc priori fratrum capituli, et conventus loci sancte Marie de Monte Carmelo de civitate Urbevetana, procuratori magistri *Ugolini* aurificis filii magistri *Veri*, civis civitatis Sen: de populo sancti Petri Castri Veteris — qui frater Bartholomeus fecit finem, et refutationem camer: Operis ecclesie sancte Marie de Urbevetere de dictis tercentis octuaginta tribus flor: et dimidium de summa quingentorum septuaginta quator flor: et dimidii flor: — quos habere debebat dictus magister *Ugolinus* a dicto opere.

NOTA

Di questo celebre orefice senese, il quale fu figliuolo di maestro *Veri* di *Ugolino,* il più antico ricordo ch' io conosca è del 1329. Abitò in prima nel popolo di S. Giorgio, poi in quello di S. Pietro in Castelvecchio, e finalmente nell'altro di S. Martino. De' tre fratelli suoi, Giovanni, *Domenico* e *Luca,* questi ultimi due fecero l' arte dell' orafo. Il Ciampi nelle *Notizie Inedite della Sagrestia de' Belli Arredi,* riferisce, che nel 1357 maestro *Ugolino* fosse chiamato a Pistoia per decidere una questione nata fra gli Operai di S. Jacopo e maestro *Piero* orafo da Firenze, per cagione di due tavole o fiancate d' argento con istorie fatte dal detto *Piero* pell' altare di S. Jacopo. Eccone il documento:

1357. *Item magistro* Ugolino *aurifici de Senis, quod venit Pistorium ac steterit* (stetit?) *pluribus diebus pro decidendo questionem occasione dicte tabule intra dominos Operarios et dictum* Petrum etc.

Ebbe maestro *Ugolino* tre figliuoli; Agostino, sposato nel 1380 a Jacopa di ser Francesco di Naldo di messer Jacopo; Francesco; e Niccola, la quale

fu moglie di Niccolò di Bernardo, lanaiuolo. Quando maestro *Ugolino* morisse è incerto; ma si può conghietturare, che ciò accadesse intorno al 1385.

Di *Domenico* di maestro *Veri* le memorie giungono fino al 1386, nel qual anno fu de' Signori pel Terzo di S. Martino. Egli sposò nel 1355 Jacopa del fu Ghezzo e da lui fu continuata la discendenza dei *Veri,* famiglia nobile che si spense nel secolo XV. la quale aveva per arme un olivo verde in campo d' oro.

Finalmente *Luca* di maestro *Veri,* il quale abitò nella contrada di Stalloreggi di fuori, e fu del popolo di S. Giovanni; prese per moglie nel 1348 madonna Bartolommea di Vannuccio di ser Giovanni e risiedè nel Supremo Magistrato per settembre e ottobre del 1364. Egli viveva ancora nel 1392.

Avendo posto insieme coll' aiuto de' libri pubblici molte notizie su questa famiglia, ne ho compilato il seguente:

ALBERETTO DE' VERI

N.° 46. 1337-38 6 Febbrajo

Deliberazione del Gran Consiglio per condurre in Fontebranda la sorgente dell' Acqua calda, *che scaturisce presso la Fonte Becci.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Pergamena N.° 752.)

In nomine Domini amen. Anno eiusdem Domini millesimo trecentesimo trigesimo septimo indictione sexta, die veneris sexto mensis Febr: Convocato et congregato generali consilio Campane comunis et populi et quinquaginta pro Terzerio de raddota, capitaneorum vexilliferorum, et consiliarorum Societatum et Vicariatuum civitatis Sen: — de mandato — domini Bini domini Lelli de Gabriellibus de Eugubio, — potestatis, et nobilis et et *(sic)* potentis militis, domini Uffreduccii domini Ermanni de Fulgineo — capitanei comunis et populi ac defensoris Societatum et Vicariatuum civitatis Sen: — Idem dominus Potestas in presentia dicti domini Capitani populi suique Judicis et domini maioris Sindici dicti comunis, proposuit in dicto consilio et — utile — consilium sibi petiit exiberi.

Quod cum vigore et tenore cujusdam nove addictionis facte de mense Maii proxime preteriti cuidam capitulo tertie distintionis Constituti comunis Sen: posite sub rubrica. « *Quod expendantur quingente libre den: annuatim pro reactatione Fontis Brandi, operarius operis sancte Marie sit operarius dicte fontis.* » *Et etiam consiliarii operarii operis sancte Marie, sint etiam consiliarii dicti operarii in opere seu pro opere dicti fontis.*

Cumque dictus Operarius, pro meliori conservatione dicti fontis et ut in ipso fonte major copia et habundantia bone aque habeatur continue, et non decrescat vel minuatur copia aque dicti fontis; procurare intendat, quod quedam copiosa vena aque, que dicitur *aqua calida*, et surgit sive egreditur seu inveniri potest in confinibus contrate Fontis Becci, dirigatur — in dictum Fontem Brandum, expensis Comunis Sen: et ut predicta citius et melius expediantur et pro minori expensa perficiantur; Segna Lini operarius dicti fontis — locaverit et dederit in summam sive ad rischium dictum opus, quactor bonis magistris expertis in similibus operibus aquarum.

Set cum de stricta necessitate sit pro directione et perfectione operis prelibati, terrenos specialium personarum tangere et fodere, pro ut de die in diem fuerit opportunum; si dicto presenti consilio videtur — solepniter reformare, quod dictis magistris qui dictum opus directionis, derivationis et adductionis vene dicte *Aque calide* et ipsius aque conduxerunt a dicto operario, plene et perfecte liceat et possint ipsi magistri conductores dicti operis et per se ipsos et alios quoscumque laborantes conducendos ab eis vel aliquo eorum et ipsis eisdem conducendis laborantibus, in alienis quibuscumque terrenis fodere et fodi facere et cavari et facere evacuari, secundum illam longitudinem et amplitudinem seu latitudinem et etiam profunditatem, que dicto operario et dictis magistris videbuntur expedire, semel et pluries et totiens, quotiens eis videbitur et placebit, ad hoc ut dicta aqua in dictum fontem melius et citius et perfectius deducatur; ita quod bone et laudabilis aque in dictum fontem habundantia sit cum perseverantia: et quod nulla persona — audeat — dictos magistros, vel eorum laborantes conductos vel conducendos ab eis, vel aliquem ex illis, qui deferrent aliquas res cum bestiis vel sine bestiis, occasione operis dicte aque, impedire in eorum vel alicuius eorum exercitio vel ministerio pertinente ad dictum opus — et quod aliqua querimonia denunptiatio vel accusa fieri non possit de dictis magistris vel eorum laboratoribus aut rerum delatoribus, occasione operis prelibati, alicui rectori vel officiali comunis Sen: —

Item quod ad instantiam et petitionem dicti Operarii operis sancte Marie et dicti fontis, domini Quatuor provisores Com: Sen: — teneantur — eligere tres bonos homines ad extimandum dapna predictorum, occasione inferenda vel danda in terrenis vel possessionibus alienis — Et quod dicti tres boni homines teneantur — extimasse omne et quodlibet dapnum illatum vel inferendum in bonis et possessionibus alienis — sub pena centum lib: den:, et quod domini Camerarius et Quatuor provisores Comunis Sen: — teneantur — dare et solvere cum effectu cuilibet dapnum passo — omnem quantitatem pecunie que per dictos extimatores semel vel pluries fuerit declarata, infra unum mensem inde proxime secuturum a die dicte declarationis seu extimationis computandum —

Ego Johannes, domini magistri Pelli de sancto Geminiano — not: publicus et nunc not: reformationum — publicavi rogatus.

N.° 47. 1338-39 8 Febbrajo

Procura fatta in maestro Simone *di* Martino, *e in* Donato *suo fratello, quando andarono ad Avignone.* (Archivio del Patrimonio de' Resti. Documenti del Convento di S. Domenico, filza A. n.° 41 fogli 5.)

In nomine Domini amen. Anno Domini MCCCXXXVIIII, indictione viii — die octavo mensis Februarii. — Universis — presens instrumentum publicum inspecturis pateat evidenter, qualiter ser Andreas olim Marcovaldi de Senis, rector ecclesie S. Angeli ad Montonem de Senis — fecit, — discretos viros, magistrum *Simonem* et *Donatum*, filios olim *Martini* de Senis, — procuratores — in Romana curia — ad impetrandum, et contradicendum licteras Apostolicas tam simplices quam legendas, gratiam seu justitiam continentes, et quaslibet alias licteras; et ad contradicendum impetratis, et impetrandis, et ad conveniendum de loco et judicibus, et judices et loca eligendum, et recusandum. Et generaliter ad omnia et singula facienda, procurandaque in predictis, et in quolibet predictorum, ut fuerint opportuna, et quod de jure vel de consuetudine requiritur. —

Actum in ecclesia fratrum Servorum sancte Marie de Senis, coram fratre Bartholomeo Acchursii de Senis, et fratre Guardia Puccii de Senis, et fratre Feo Vive de Senis, testibus.

NOTA

Simone di *Martino,* celeberrimo pittore senese, detto erroneamente *Simone Memmi,* nacque, secondo la testimonianza del Vasari, intorno al 1284. Il più antico ricordo che s' abbia di lui è del 1320; sebbene come vedremo più innanzi, egli dipingesse nel 1315 una delle maggiori sue opere. Abitò nel popolo di S. Egidio, e nel Gennaio del 1324 prese per moglie Giovanna figliuola di *Memmo* di *Filippuccio,* pittore, il quale fu anche padre di *Lippo*, stato compagno di *Simone* in molti lavori. Ebbe *Simone* un fratello per nome *Donato,* che fece la medesima arte, il quale maritato nel 1334 ad una tal Giovanna, fu continuatore della famiglia de' Martini. Egli morì nell' Agosto del 1347, come si ritrae dal *Necrologio di S. Domenico di Siena* a carte 8 verso.

1347. Donatus, *pictor, germanus magistri* Simonis, *sepultus est die* xvi *Augusti.*

Molte sono le memorie che intorno a *Simone Martini* ho raccolto: queste che seguono, riguardano alcune sue opere.

1321. 30 Decembris.

Item xxvj libras magistro Simoni Martini, *pictori*, *quas habere debebat pro se et pro suis discipulis et pro auro et coloribus pro* reactatione figure maiestatis *que picta est in sala Palatii dominorum Novem.* (Biblioteca Pubblica di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

---- 31 Dicembre

Maestro Simone di Martino, *dipentore, die avere a dì ultimo di Dicembre, xx fiorini d' oro e quali die avere per suo salaro e de' suoi discepoli, per dipegnitura del Crociefisso al muro dietro et a chapo l' atare* (altare) *di casa de' signori Nove, e per colori d' esso Crociefisso. -- Di questi denari avuto a dì nove Gienaio* 1321, *xx fior: d' oro, i quali demo per lui a Mino di Cino Ughi; et Mino promise di fare fare pienamente e lavorìo, il quale à preso a fare in casa de' Nove el detto* Simone, (Archivio delle Riformagioni di Siena. Memoriale del Camarlingo della Biccherna, ad annum.)

1322. 28 Aprilis.

Item xiiij lib:, viij sold: magistro Simoni *pictori, pro suo labore certarum picturarum, quas fecit in Loggia Palatii Comunis, de mandato domini Comitis.* (Biblioteca Pubblica di Siena. Entrata e Uscita di Biccherna, ad annum.)

---- 17 Junii.

Item viij lib: dicto Antonio (Branche operario Comunis) *quos denarios dedit magistro* Simoni *pictori, pro complemento laborerii picture quam fecit in domo dominorum Novem.* (Biblioteca detta. Libro detto, ad annum.)

---- 20 Junii.

Item xx lib·, iij sol: magistro Simoni *pictori, pro pictura quam fecit in Biccherna de quodam sancto Christoforo et unius chudi* (schudi) *ad arma domini Potestatis.* (Biblioteca detta, Libro detto, ad annum.)

1325-26. 28 Febbraio.

Bindo di Mannuccio, operaio, die avere adì vintotto di Febraio cccxxv (1325-26) *le quali trenta lire sono per fare una tavola dipenta per . . . . Palazzo del Capitano di popolo. Di questi denari avuti adì* 12 *d' Aprile cccxxvi* (1326) *le quali sedici lire, dicotto* (sic) *soldi, quattro den: demo al maestro* Simone, *in cinque fiorini d' oro a ragione di tre lire, sette sol:, otto den: el fiorino.*

Anco avuti a dì otto d' Agosto anno detto 13 *lire,* 1 *sol:* 8 *den: le quali demo contianti al maestro* Simone. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Memoriale del Camarlingo della Biccherna, ad annum.)

1326. 6 Settembre.

Maestro Simone *dipegnitore, die avere a dì* 6 *di Settembre L.* 8. *sol:* 15 *per sette dì che stette in servigio del Comune chon uno cavallo et uno fante a piè ne le terre d' Arcidosso e di Castello del Piano e di Schanzano.* (Archivio detto. Memoriale detto, ad annum.)

1327. *Anco al maestro* Simone *dipentore, per settecento vinti gilli a oro doppii, a ragione di diece denari el gillio doppio, lire xxx.*

Anco al sopradecto maestro Simone *per xvi leoni doppi a l' arme del popolo, a ragione di sedici soldi, Lire iij sol: iiij.*

Anco al sopradecto maestro Simone *per li fregi de l' ariento intorno a guazzaroni a ragione di otto soldi l' uno: fuoro sedici fregi Lire* 6, *soldi* 8.

Anco per dipentura de le xx asti a ragione di soldi 4 l' una, Lire 4.

1328, 2 Agosto. *Anco a maestro* Simone *dipentore, fiorini* 16 *per la dipegnitura che fecie di Montemassi e Sassoforte nel palazzo de' Nove.* (Archivio detto. Memoriale detto, ad annum.)

1329. 11 Augusti.

Item ı *lib: v sol: magistro* Simoni, *pictori, pro pictura duorum Angelettorum, qui stant ad altare dominorum Novem.* (Biblioteca Pubblica di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

---- 3 Ottobre.

Anco a Simone Martini *e Neri Mancini . . . per essere stati xv dì a l' Ansedonia in servigio del Comune a ragione di* 15 *soldi per uno il giorno. Lire* 22, *sol:* 10. (Archivio delle Riformagioni di Siena. Memoriale del Camarlingo, ad annum.)

1329-30. 20 Febbraio.

Anco a maestro Simone Martini, *dipegnitore, le quali lire iij, soldi v, demo per una figura che dipense nel Concistoro de' Nove, di Marco Regoli.* (Archivio detto. Memoriale detto, ad annum.)

1331. *Maestro* Simone *di* Martino *ha Lire* 22. *sol:* 8. *per suo salario che tolse a dipingnere a rischio nel Palazzo del Comune, Arcidosso e Castel del Piano.* (Bibliot. Pubbl. di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

1332. *Magistro* Simoni, *depinctori, tres florenos de auro: dedimus eidem pro uno pedistallo crucis et aliis rebus quas fecit pro ornamento altaris dominorum Novem. Lib: viiij.* (Biblioteca detta. Libro detto, ad annum.)

1333. *Ancho ciij lire xiiij sol: al maestro* Simone, *dipintore, e per lui a maestro* Lippo *i quali . . . .* (la carta è lacera).

Ancho ccxij lire iij sol: e vij den: al mastro Lippo, *dipentore, i quali ebe in* 70 *fiorini d' oro per l' adoramento de le cholone, ciuori e ciercini de la tavola di santo Sano.* (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Entrata e Uscita, ad annum.)

1344. mezedima v di Maggio.

Maestro Simone Martini, *dipentore, ebe per quatro letere che paghò per noi in chorte di Papa, cioè la nostra chonservatoria, e la lettera de lo 'ncerto et la letera di perdonanza per la chapella di sa' iachomo: so' scritti ch' el maestro* Simone *li deba avere -- xx fior: d' oro.*

Maestro Grazia di Meo di miss: Grazia ebe, i quali diè maestro Simone Martini *per noi in chorte di Papa per ricogliere nostre letere le quali s' impetraro, e no' le paghò e ritenesi i denari: sicome apa* (re) *iscrito a sua ragione a libro di Richógliare nuovo a fo: cxv. -- fior: xiij d' oro.*

Maestro Simone Martini, *dipentore, auto, i quali de' avere in vita sua: sichome apare iscrito a sua ragone* (sic) *a libro de' religiosi fo: cclxxxij. -- xx fior: d' oro.* (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Libro di Debitori e Creditori dal 1327 al 1416, a carte 71.)

Ora per sdebitarmi della promessa già fatta nella nota al Documento di N. 30 p. 181 di questo volume, piglierò a discorrere del grande affresco nella Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico di Siena, detta *delle Balestre* o *del Mappamondo*, e dell' autore di esso: essendo in questo molto varie e discordi le opinioni degli eruditi. Ma prima di entrare ad esaminare queste opinioni, sarà bene di descrivere l' affresco che occupa per quanto è larga la parete in testa alla Sala.

Sotto un ampio e ricco baldacchino, sorretto da otto Apostoli, siede in trono Nostra Donna, sulle cui ginocchia sta ritto in pié il divino Figliuolo. Due Angeli per lato sono inginocchiati a piè del trono, offrendo alla Vergine canestri di fiori. Dietro ai quali sono parimente in ginocchio i quattro patroni della città, cioè S. Ansano, S. Savino, S. Crescenzio e S. Vittore. Altri Santi e Sante, e quattro Angeli stanno intorno intorno al trono. Sono in tutte trenta figure maggiori del vivo, disposte con bell' ordine, quindici per lato. Nell' ornamento che inquadra l' affresco, sono a quando a quando certi tondi, dentrovi il busto di un Santo che tiene o una cartella, o un libro con scritte parole in lode della Vergine. Nel tondo, che è sotto il trono, sono rappresentate sotto le forme di vecchia velata, e di giovane incoronata, l' *Antica* e la *Nuova Legge*, le quali tengono una cartella, ove sono scritti il *Decalogo* e i *Sette Sacramenti*. Presso a queste due mezze figure, è dipinto a chiaroscuro in due tondi il diritto e il rovescio della moneta Senese: SENA . VETUS . CIVITAS . VIRGINIS -- ALFA . ET . OMEGA PRINCIPIUM . ET . FINIS. Sotto il gradino del trono è scritta a lettere dorate questa molto bella leggenda poetica.

LI ANGELICHI FIORECTI, ROSE ET GIGLI
ONDE S' ADORNA LO CELESTE PRATO,
NON MI DILETTAN PIU' CH' E BUON CONSIGLI.
MA TALOR VEGGIO CHI PER PROPRIO STATO
DISPREZZA ME E LA MIA TERRA INGANNA;
E QUANDO PARLA PEGGIO È PIU' LODATO,
CON CIASCHEDUN CUI QUESTO DIR CONDANNA.

Responsio Virginis ad dicta Sanctorum.

DILETTI MEI, PONETE NELLE MENTI
CHE LI DEVOTI VOSTRI PREGHI ONESTI,
COME VORRETE VOI, FARÒ CONTENTI.
MA SE I POTENTI A' DEBIL FIEN MOLESTI,
GRAVANDO LORO O CON VERGOGNE O DANNI,
LE VOSTRE ORAZÏON NON SON PER QUESTI,
NÈ PER QUALUNQUE LA MIA TERRA INGANNI.

Primo a contrapporsi alle parole del Ghiberti e del Vasari, i quali questo dipinto attribuiscono a *Simone*, fu il nostro Uberto Benvoglienti. Avendo egli trovato, che nel 1289 un tal maestro *Mino* dipingesse una Maestà con varii Santi nella Sala del Consiglio del Palazzo Pubblico, credette di lui l'affresco che tuttavia esiste in quel luogo. Il Padre della Valle fece capitale non solo di questa opinione nelle sue *Lettere Senesi*, ma quel che è più, con quella sicurtà che anche nelle cose dubbie suole usare, affermò che maestro *Mino* non fosse diversa persona da *Fra Giacomo* detto *da Torrita*. Ettore Romagnoli nella *Biografia degli Artisti Senesi*, che si ha manoscritta nella Libreria Pubblica di Siena in 13 volumi in ottavo, si argomentò di provare il medesimo; guardandosi nondimeno dal confondere quell' artefice con il da Torrita. Dipoi l'abate De Angelis in quel suo indigesto libretto sopra *Fra Giacomo da Torrita*, mentre vuole di *Simone* quel lavoro, sostiene altresì che di esso parli la deliberazione del 1316, colla quale si proibisce di far fuoco nella Corte del Podestà, perchè il fumo non rechi danno alla pittura nuovamente fattavi. Finalmente il Gaye, riferendo la citata deliberazione del 1316, si accostò al parere dell' abate De Angelis; aggiungendo, che quella pittura fosse stata fatta nel 1289 da maestro *Mino* e restaurata da *Simone* nel 1321.

Ma qui mi sia permesso di fare un poco di storia del nostro Palazzo Pubblico, dalla quale si farà manifesto che l' affresco di maestro *Mino* doveva essere già rovinato, allorquando nel 1315 *Simone* dipinse nella Sala del Consiglio la *Maestà con varii Santi*.

Nella parte più bassa della *Piazza del Campo*, era sin dal secolo XII un edifizio destinato alla Dogana del sale e dell' olio. Abitarono in progresso di tempo la parte superiore di esso, i Signori della Zecca, detti *del Bolgano*, ed il Potestà. Questo edifizio essendo stato eletto nel 1288 ad abitazione della Signoria insieme e del potestà, ebbe accrescimento notabile coll' acquisto nel 1293 e nel 1294 delle case de' Vignari e de' Saracini, poste dalla parte di Malborghetto, di quelle degli Arzocchi che erano dall' altro lato di Malcucinato; e nel 1295 e 1297 delle altre degli Ulivieri e di Tura di Ciampolo. Finalmente non bastando queste case all' ingrandimento del Palazzo, furono spese nel 1302 cento lire per comprare dal priore di S. Martino, la piazza e la chiesa di S. Luca. Dipoi altre compre furono fatte, finchè il Palazzo del Comune fu compito nel 1309.

Da tutto questo si raccoglie che l' antico Palazzo Pubblico, fin dal 1293 dovette cangiar tanto per i nuovi accrescimenti, che la primiera forma ne andasse perduta intieramente. Nè può credersi, che mentre le altre parti del Palazzo erano mutate, solamente quella che in antico fu destinata ai Consigli della Repubblica, fosse conservata. Onde, se i documenti ci provano che nel 1289 un maestro *Mino* dipingesse nella Sala del Consiglio; quella pittura dovette poi, per le dette cagioni, essere stata rovinata. Di più la seguente iscrizione dell' affresco tuttavia esistente nella sala del Consiglio, sebbene sia in gran parte perduta, ci dice tanto, che basta a determinare, che quell' affresco fu fatto nel 1315 dal nostro *Simone*.

MILLE TRECENTO QUINDICI VOLTE ERA . . .
ET DELIA AVÌA OGNI BEL FIORE SPINTO . . .
ET JUNO GIA' GRIDAVA: I' MI RIVOLLO . . .

S . . . A MAN DI SYMONE . . .

Che può restituirsi: *Se la man di Symone . . .*; e non come goffamente interpretò il Romagnoli; *Ser Mino di Simone,* pittore in tutto creato dalla fantasia di quell' erudito; imperocchè maestro *Mino* fu figliuolo di *Graziano* , e nel 1315 viveva ancora.

Resta ora ad esaminare quanto sia ragionevole l' altra opinione sostenuta dal De Angelis e dal Gaye: la quale vuole che intenda di parlare della pittura in discorso la deliberazione del 1316, con cui, per non ridurre allo antico stato di luridezza e indecenza la pittura fatta rifare dal presente Podestà (messer Giovanni di Brodaio degli Atti da Sassoferrato) nella sala dove egli soleva mangiare ed amministrar la giustizia, si proibisce di farvi fuoco. -- sappiamo che, fin da' più antichi tempi, l' abitazione del Podestà era nel Palazzo Pubblico interamente divisa da quella degli altri ufficiali del Comune: onde può egli credersi che nella Sala destinata ai Consigli della Repubblica, non solamente potesse il Podestà amministrare giustizia, ma e vi mangiasse e facessevi fuoco? Oltre a ciò, avrebbe la Repubblica permesso che in quel luogo fosse dipinto a spese di un Podestà? E se la pittura di *Simone* fu fatta nel 1315, come pare si raccolga dalla riferita iscrizione, la quale. sebbene mutila, ci conserva ancora scritto quell' anno; non può essere che nella deliberazione del 28 d'Ottobre 1316 si parli di quella: e oltre alle ragioni dette, nel breve spazio di appena tre mesi, che tanti ne correrebbero dal Luglio (principio di quella potesteria) all' Ottobre, un' opera sì vasta, anche cogli aiuti di molti scolari e garzoni, non avrebbe potuto condursi da *Simone.*

Un' ultima obiezione si affaccia dai nostri contraddittori. Sembra ad essi difficile a credersi, che, qualora fosse vero che nel 1315 *Simone* dipingesse nella Sala del Consiglio, abbia egli dovuto nel 1321 restaurarla, *o raggiustarla,* come dice il documento; parendo difficile che nel breve spazio di cinque o sei anni quella pittura si fosse in modo guasta, da richiedere novamente l' opera di quel maestro. A ciò si risponde: che molte possono essere state le cagioni di questo deperimento: ma la più naturale, mi sembra esser quella della salsedine proveniente alla calce, e, quel che è più, dal sale che nella corrispondente stanza del piano inferiore soleva conservarsi. La qual cagione parve molto a proposito anche al Padre della Valle. E che ciò sia vero, mi persuade ancora il vedere che la stessa parete prolungandosi in altre stanze di quel Palazzo, come nella Cappella e nella Sala di Balìa, i medesimi effetti si veggono prodotti dalla stessa cagione nelle pitture corrispondenti.

E qui, recapitolando le cose fino ad ora discorse, dirò: che nell' antica Sala del Consiglio, maestro *Mino*, nel 1289, dipinse una Maestà. Che, per la nuova forma ed ingrandimento che fin dal 1294 ebbe il Palazzo Pubblico, dovette quella pittura andare perduta. Che qualora si voglia tenere per vero che *Si-*

mone la restaurasse, debbe averla ingrandita e rifatta in tanta parte, che dell' antica opera niente rimanesse. Che, infine, il De Angelis e il Gaye s' ingannarono, allorchè vollero che di questa pittura intendesse di parlare la deliberazione del 1316, mentre le stanze del Podestà ove essa fu fatta, non sono da confondere colla Sala del Consiglio. E che, in ultimo luogo, chi esamini senza preoccupazione l' affresco che oggi si vede nel Palazzo Pubblico, si persuaderà non potere essere uscito che dalla mano di un pittore qual fu *Simone*; non tanto perchè avvi in esso l' impronta di lui, quanto ancora perchè la grandezza del concetto, lo stile, il panneggiare e tutte le altre parti svelano un maestro vissuto in un tempo in cui l' arte aveva già fatto i primi passi, e maravigliosi passi, verso quell' altezza che poi toccò un secolo dopo.

Con questo ragionamento chiamando io a rassegna le opinioni altrui intorno ad una controversia che o toglieva o dava al nostro *Simone* la lode e il pregio di uno de' più grandi e più belli affreschi che ornino il Palazzo del Comune senese, ed onorino l' artefice concittadino; ho tentato di contrapporre alle ragioni altrui, le ragioni, non dico mie, ma quelle che dall' attento esame dei documenti, dal loro confronto, dalla giusta loro interpretazione venivano facilmente fuori: ond' è che, se l' amor di me stesso non m' inganna, credo di aver tolto ogni dubbietà, e vinto ogni preoccupazione o difficoltà altrui, mostrando che a nessun altro artefice poteva di tal modo riuscire un' opera di sì vasto concetto e di tanto squisita bellezza, fuorchè all' amico del Petrarca, al pittore di Madonna Laura.

N.° 48. * 1339 22 di Luglio

Maestro Cellino di Nese *da Siena*, *scultore*, *ed architetto piglia a costruire la Chiesa di S. Giovanni Batista di Pistoia.* (Archivio dell' Opera di S. Jacopo di Pistoia. Libro di contratti dal 1185 al 1343 p. 245.)

In Christi Nomine amen.

Ser Vannes quondam Donati, et

Schiacta quondam Lanfranchi, Operarii opere beati Jacobi apostoli, et ecclesie sancti Joannis Batiste de Pistorio, constituti ante presentiam duorum Antianorum et Vexilliferi Justitie, proprio? consensu et voluntate; vice et nomine opere beati Johannis suprascripte et pro ipsa opera, et omni via et modo quibus potuerunt, locaverunt et concesserunt magistro *Cellino* quondam *Nesis*, cappelle sancte Marie Forisporte, magistro lapidum, ad construendum, edificandum, complendum et perficiendum ecclesiam et edi-

ficium sancti Johannis predicti, situm Pistorii, iuxta plateam Comunis Pistorii: cui ecclesie sunt confines; a primo, dicta Platea; a secundo et a tertio, via seu terrenum dicte opere; et a iiij, via publica; pactis modis et condictionibus infrascriptis, videlicet:

Quod dictus magister *Cellinus* stipulatione solemni promisit et convenit dictis ser Vanni et Schiacte, operariis predictis, pro dicta opera recipientibus et stipulantibus, bona fide, sine fraude, sine aliqua malitia et fraude, reducere, seu reduci facere, laborare et laborare facere, omnibus suis sumptibus et expensis, marmum de quo operari debet; et perfici et compleri et ornari dicta ecclesia sancti Johannis; et ducere dictam ecclesiam sancti Johannis usque ad caput, et usque ad cimassiam, et ipsam cimassiam completam.

Caput vero debet facere et complere usque ad locum, cornices exfoliatas, excavatas, et ipsam cornicem complere, videlicet: tabulas marmi albi et marmi nigri, cornices tam marmoris nigri quam albi; bassas, columnas, capitellos, et cimasias, videlicet; dictas columnas construendas unum tertii brachii; bassas, longas medii brachii; capitellos longos pro omni versu, unum medium brachii; grossitudine et altitudine correspondentibus ipsis colupnis; et ipsas tabulas, cornices exfoliatas, excavatas laborare et formare ita et taliter, quod murari possint et acte sint ad murandum continuatis dietis et diebus, ita quod laborerium et ecclesia predicta murari et perfici et compleri possit.

Et hoc ideo, quia dicti ser Vannes et Schiacta non obligent propter ea sese et eorum heredes et bona, sed solum bona et proventus laborerii et opere ecclesie sancti Johannis predicti; pro quibus convenerunt vice et nomine ipsius opere, scriptura solepniter dicto magistro *Cellino* dare et solvere pro pretio et nomine pretii laborerii predicti, et pro pretio dicti marmoris, tam albi quam nigri; videlicet de quolibet brachio de filare tabularum albarum sic reduttarum et chorniciatarum, actarum foratarum, sold: viginti septem den: parv: pis:; et de brachio de filare marmoris nigri, solid: quinque et decem et octo den:; et de brachio filaris corniciarum excavatarum, solid: xx septem denariorum; et de brachio filarum marmorum exfoliatorum solid: xx, octo denariorum; et de brachio de filare corniciarum marmoris nigri, solid: novem et den: sex.

Item pro quolibet petio bassarum marmoris albi, solid: xx,

IIII denariorum; et de qualibet colupna, que sit et esse debeat longitudinis trium brachiorum, sive sit in uno petio, sive sit in duobus, grossitudinis unius tertii brachii, solid: quinque denariorum; et de quolibet petio capitelli marmoris albi, libras duas, sol: decem, den: x, et de quolibet brachio de filare cimase marmoris albi solid: xviij. Et dictam solutionem teneantur dicti Operarii pro dicta opera, et eorum successoribus in dicta opera, facere modo et ordine isto, videlict;

Prestita ydonea et fideiussionis cautione per dictum *Cellinum*, de reducendis seu reduci faciendis, et de conciando et conciare faciendo marmum predictum, et res predictas bene, pulcre, studiose, solicite, et velociter et legaliter bona fide, sine aliqua fraude aut malitia, modo et ordine ut predicitur. Et de libris centum denar:, quas libras centum den: dictus magister *Cellinus* habere debet per eum et per suos in pretio dicti marmoris. Et demum in isto modo infrascripto, dicti Operarii, pro dicta opera, dabunt et solvent eidem magistro *Cellino*, ante initium dicti laborerii; ad hoc, ut reducere seu reduci facere possit et debeat dictum marmum; libras centum denarior: et postea ipso marmore reducto et concio, dare et solvere eidem de brachio cujuslibet dicti laborerii murati, pretium et salaria de quo et quibus, supra dicitur. Hoc intellecto, videlicet; quod muratio dicti marmoris laborerii et edificii fiat expensis operis prelibati ad rationem predictam et declaratam; et hoc etiam intellecto et expresse apposito, quod ipse *Cellinus* semper habeat penes se, de pecunia dicte opere, libras centum denariorum; quod in fine dicti operis et complemento dicti edificii et laborerii dicte ecclesie, dictus *Cellinus* excomputare possit, teneat et debeat in operibus laborerii predicti. Et si denique laborerium non est tanti valoris, quod in eo non ascenderet pretium dictarum centum librarum denar: ut aliquod superfluum fuerit et esset; dictus *Cellinus* illud superfluum et residuum restituat et solvat.

Et hoc etiam apposite expresso, quod ipse *Cellinus* teneatur et debeat laborerium predictnm et edificium operare et operari facere, prout in concordia erit, videlicet; Operarii dicte opere pro tempore existentibus, expensis tantum dicte opere de calcina, lapidibus, mactonis, plumbo, ferro, magisterio muratorum, piombatura, manualibus, pontibus, castellis, secchiis et aliis ne-

cessariis ad murandum. Que omnia et singula — promiserunt dare etc. — Actum Pistorii in ecclesia S. Marie Maioris; coram duobus dominis Antianis et Vexillifero Justitie, absente Biagio, uno ex predictis Antianis, presentibus ser Lupo Guidi, et ser Guido Vannis Conforti, Vannuccio Baldi Lupi Fredis de Pistorio; sub anno dominice Nativitatis millesimo trecentesimo XXX nono, indict: VII, die XXII Julii.

NOTA

Il Ciampi, che fu il primo a pubblicare il presente documento nelle *Notizie inedite ec.* altra volta citate, fa da Siena questo maestro *Cellino*; ma nel documento non è parola che mostri la patria sua. Meglio confermerebbe questa opinione la memoria, che l' Arfaroli trasse da un antico libro e riferì poscia il Ciampi nelle *Memorie della vita di Cino da Pistoia* a pag: 156. Essa è l' allogazione fatta a maestro *Cellino* del cenotafio di quel celebre giureconsulto e poeta, nella quale dicendosi che quell' opera debba essere lavorata in Siena e di marmo senese secondo il disegnamento di un maestro da Siena, si può conghietturare molto ragionevolmente che maestro *Cellino* fosse di questa patria. Certo è che a me non è riuscito di trovare ne' nostri archivj scrittura nessuna che parli di lui: la qual cosa mi fa credere che maestro *Cellino* partitosi da Siena ancor giovanetto, dimorasse lungamente, e morisse in Pistoja; onde allorquando nel 1359 era a lavorare nel Campo Santo di Pisa, nei libri di quel tempo è chiamato da *Pistoja*.

Rispetto poi al tempio di S. Giovanni rotondo, dal presente documento apparisce che il Vasari s' inganna facendone architetto Andrea da Pisa; e dalla memoria sopradetta che riferisco qui sotto, si intende che quel lavoro fosse incominciato già nel 1337. *Memoria, che messer Giovanni Carlini et io Schiatta, aviamo fatto di concordia ch' el maestro* Cellino, *che lavora in San Giovanni ritondo, che debbi fare e dare compiuto uno allavello* (avello) *di marmo sanese et in Siena de' lavorare, per la sepoltura di messer Cino, bello e magnificho, secondo uno disegnamento ch' elli medesimo ave dato e aviallo appo noi; il quale fecie il maestro . . . . . .* (lacuna nell' originale) *da Siena; e questo medesimo de' lavorare lo decto marmo colle fighure, siamo in concordia: e de' avere* Cellino *suprascripto per fattura di questo allavello in tucto, essendo compiuto a tutte sue spese e posto alto nel luogo che s' è ordinato, fiorini novanta d' oro. E oltre di decto allavello, ci de' dare per rifare lo lastrico di marmo ove stae il corpo. E di queste cose è carta facta per mano di ser Carlino di ser Spada, a dì XI di Febbrajo MCCCXXXVII.* (1338 *stile moderno.*)

N.° 49. * 1339 23 Agosto

Il Gran Consiglio della Campana delibera che sia rifatto il corpo del Duomo nuovo, prolungandolo dalla parte di Piazza Manetti. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Gran Consiglio della Campana Tomo 125 foglio 18.)

— Convocato et congregato generali Consilio Campane communis et populi et quinquaginta per Terzerium — dominus potestas — proposuit in dicto consilio et a consiliariis dicti consilii utile predicto Comuni consilium sibi petiit exhiberi.

Quod, cum per operarium et consiliarios operis sancte Marie, quod fit et fieri intenditur in majori Sen. ecclesia, que de novo augeri et magnificari intenditur, et etiam per magistros dicti operis et alios etiam magistros doctos et expertos in operibus muramentorum ecclesiarum; volentes ad magnificationes pulcras utilem et proportionalem (modum?) dicte majoris ecclesie subtiliter et utiliter providere; adinventi sint certi modi et ordines magne pulcritudinis et utilitatis et commoditatis pro dicto opere, videlicet: quod navis dicte ecclesie de novo fiat, et extendatur longitudo dicte navis per planum sancte Marie versus plateam Manettorum, seu plateam que Manettorum dicitur, sicut et quomodo designatum est per dictos magistros, et etiam scriptum apparet seu apparere debet per manum scriptoris operis prenotati; dummodo in opere novo dicte ecclesie jam incepto, nichilominus sollicite et continue procedatur, tantum quantum et prout requiritur ad proportionem operis dicte navis. Qui modi et ordines relati diligenter et fideliter fuerunt per dictos operarium et consiliarios ejus, coram offitio dominorum Novem.

Et ipsi domini Novem volentes quod secundum beneplacitum bonorum et sapientum civium Senensium examinarentur et examinati firmarentur pro bonis et utilibus pro opere prelibato; propterea multorum sapientum civium Senensium consilium semel et pluries tenuerunt: in quorum quolibet consiliorum per ipsos sapientes cives dicti modi et ordines commendati multum fuerunt et subsequenter in magna concordia firmati et approbati. Et firmatum

et stabilitum fuerit in ultimo consilio die heri habito et detento per ipsos dominos Novem: quod predicti modi et ordines adinventi ad generale consilium Campane comunis et populi Sen. adducerentur et super ipsis firmandis fieret solenpnis proposita.

Si igitur dicto presenti consilio videtur et placet omni auctoritate potestate et balia, jure et modo quibus magis etc. etc. providere ordinare etc. quod ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei et beatissime matris ejus Marie semper Virginis gloriose et ad honorem et augmentum comunis et populi Senen. in opere dicte navis et predictis omnibus et singulis procedatur et ad perfectionem deducatur per presentem operarium et etiam futuros operarios operis supradicti, secundum quod superius est narratum; in nomine Domini dicant et consulant.

Summa et concordia dicti consilii super contentis in dicto primo articulo, fuit, voluit et firmavit se cum dicto et consilio et secundum dictum et consilium dicti consultoris hoc modo, videlicet: quod facto super eis inter consiliarios — diligenti partito et scruptinio ad bussolos et palloctas secundum formam statuti Sen. per consiliarios in dicto consilio existentes et se cum dicto et consilio dicti consultoris ad eadem se concordantes, misse fuerunt in bussolum album *del sì* et eodem bussolo reperte CCXII. pallocte. Et per consiliarios se ab eisdem discordantes misse fuerunt in bussolum nigrum *del non* et in eodem reperte CXXXII. pallocte in contrarium predictorum. Et sic fuit et est super eis obtentum, firmatum et reformatum secundum formam statuti Sen. ut supra plenius continetur et patet.

NOTA

La prima pietra dell' accrescimento del Duomo, voltando il corpo di esso (*navis*) per il piano di S. Maria verso la piazza de' Manetti, fu gettata secondo il cronista Andrea Dei, il 2 di Febbrajo del 1339 e benedetta da fra Galgano Pagliaresi, vescovo di Massa di Maremma. Nei libri d' Entrata e Uscita dell' Opera del Duomo si leggono a questo proposito le seguenti memorie.

1339. Agosto.

In prima a' maestri che serviro al consiglio che si fece dell' accrescimento del Duomo.

Anco a ser Bindo scrittore, per cinque carte di pecora, che se ne fecie disegniamenti del Duomo, lib. L.

Anco ij lib: x sol: e quali si spesero in carne e in pane e in vino che

si mandò a' preti di Duomo, perchè venero a diciare l' uficio, quando si fondò la prima pietra nel fondamento de la facciata nuova del Duomo.

1339-40 di Marzo.

Anco a Giovani di Martello cavatore, per chavatura 41 kanne 1 terzo del fondamento de la facciata dinanzi del Duomo per 40 soldi la canna . . . . lxxxii lib: xiii sol: iiij den.

Anco a Neri Buonsignore e al detto Giovani chavatore, per cavatura 16 canne 1 brac: 1/8 del fonamento (sic fondamento) *de la parete da lato del detto Duomo, per 40 sol: 6 den: la kanna . xxxviii lib: xiii sol: e iij den.*

Anco a ser Bindo *miniatore, per carte di pecora ebe il maestro* Lando, *per fare disegniamenti . . . . xxiii sol : vj den.*

N.° 50. 1339 3 Dicembre

Deliberazione del Consiglio generale della Campana colla quale si richiama a Siena da Napoli maestro Lando di Pietro, *orefice ed architetto Senese, e si nomina per tre anni Capomaestro della fabbrica del Duomo.* (Archivio delle Riformagioni. Deliberazione del Gran Consiglio. Vol. 125 a c. 54.)

In nomine Domini amen. Anno ejusdem MCCCXXXVIIII, Indictione viii, die veneris, tertia mensis Decembris.

Convocato et congregato generali consilio Campane comunis et populi, et quinquaginta per Terzerium de radota, capitaneorum et vexilliferorum et consiliariorum Sotietatum et Vicariatuum civitatis Sen: — dominus Johannes de Luschis de Regio, judex collateralis, et vicarius — domini potestatis — proposuit in dicto consilio. —

Quod cum notorium sit, et certum in civitate Sen: quod providus vir magister *Landus* aurifex, est homo legalissimus, et non solum in arte sua predicta, sed in multis aliis, preter dictam suam artem, est homo magne subtilitatis et adinventionis, tam his que spectant ad edificationes ecclesiarum, quam etiam in his que spectant ad edificationes palatiorum et domorum comunis et viarum, et pontium, et fontium, et aliorum operum comunis Sen:; et ipse magister *Landus* moram seu habitationem contrahat ad presens in civitate Neapolitana, ut ibidem suum honorem augeat et profectum: et convenientius et utilius esset pro comuni Sen: quod homo tante bonitatis, non absens et longinquus a civi-

tate Sen:, set potius in ipsa civitate continue permaneret, ut suum consilium et iuvamen impenderet tam operibus fiendis in majori ecclesia Sen: quam comuni Sen: in omnibus aliis supradictis, quando et quotiescumque ab operario operis sancte Marie, et ejus consiliariis pro factis spectantibus ad operam S. Marie, vel constructionis dicte majoris ecclesie, fuerit requisitus; vel pro parte comunis Sen: pro operibus spectantibus ad ipsum comune Sen: requireretur, ut utilius et sapientius in hoperibus fiendis, tam pro dicto opere S. Marie, quam pro Comuni Sen: etiam cautius procedatur. Et ut predicta laudabiliter fieri possint, si dicto presenti consilio videtur — firmare et solempniter reformare quod — pro suo specificato et expresso salario dictus magister *Landus* habeat — ducentas lib: den: sen: pro quolibet anno quo steterit personaliter in civitate Sen: pro mandando, et mandare faciendo executioni ea omnia et singula que ordinabuntur et imponentur, quod faciat ipse magister *Landus*, tam in operibus et pro operibus comunis Sen: in civitate et comitatu Sen:, quam in operibus, et pro operibus edificationis dicte majoris ecclesie.

Et dictum salarium cc lib: habeat — per tempus — trium annorum futurorum tantum, seu quolibet anno dictorum trium annorum cc lib: dictorum den: hoc modo, videlicet: quod operarius opere sancte Marie, — debeat solvere de redditibus proveniendis ad suas manus, occasione dicti operis sancte Marie, dimidiam dicte quantitatis salarii supradicti: et domini Camerarius et IIII provisores com: Sen: — aliam dimidiam dicti salarii de pecunia comunis Sen: Que solutiones fieri debeantur singulis sex mensibus tali forma et modo, vid: quod in fine primorum sex mensium, dicti Cam: et IIII solvant dicto magistro *Lando*, L lib: den: de pecunia comunis Sen: et eodem tempore et termino dictus operarius operis sancte Marie alias L lib. den:, de pecunia dicti operis sancte Marie, eidem magistro *Lando* solvere teneatur — et sic eodem modo fiat solutio in fine aliorum sex mensium sequentium — Et pro dicto salario sic solvendo particulariter eidem in fine quorumlibet sex mensium temporis dicti triennij, teneatur et debeat facere et executioni mandare omnia et singula, que per officium dominorum Novem, pro factis spectantibus ad com: Sen: et operarium dicti operis Sancte Marie et suos consiliarios, pro factis spectantibus ad opus edificationis dicte majoris ecclesie, et

circa materias predictorum et circumstantias eorum et cujuslibet eorum, per specialia pacta et conventiones ordinabuntur fieri per ipsum magistrum *Landum*.

Hoc tamen expresso — quod dicta ordinatio pactorum et conventionum servandorum per ipsum magistrum *Landum*, fiat et fieri debeat per officium dominorum Novem in his que spectarent vel spectare possent ad opera comunis Sen: et per operarium operis sancte Marie et ejus consiliarios in his que spectarent vel spectare possent ad aliquod factum operis edificationis dicte majoris ecclesie, ante kalendas mensis Februarii proxime venturi, omnino cum dicto magistro *Lando*, tunc presentialiter accedente. Quod si alterum predictorum defecerit, vid: quod dicta ordinatio fieri obmicteretur ante dictas kalendas mensis Februarii, vel quod dictus magister *Landus*, secundum ipsam ordinationem presentialiter comparendo, non acceptaret, et secundum ipsam ordinationem faciendum, servare non promitteret, ipsa pacta et conventiones, vel promittere et se obbligare nollet vel noluerit; aut quod solum ipse magister *Landus*, in veniendo Senas ante dictas kalendas Feb: ad acceptandum, et se obligandum, secundum ordinationem predictam, desisteret vel deficeret: quod presens proposita, et totum et quidquid super predictis vel aliquo predictorum reformabitur, evanescat et expiret, et sit et esse intelligatur nullius efficacie vel valoris; ita quod nullam possit de cetero executionem habere, vel promereri ullo modo: dummodo propter predicta vel aliquid predictorum, non derogetur — alicui, vel aliquibus de his que concessa vel attributa sunt operario operis sancte Marie —.

NOTA

Maestro *Lando*, od *Orlando* di Pietro orafo ed architetto, fu del popolo di S. Maurizio. Il primo ricordo che si abbia dell' esser suo è del 1311, nel qual anno ai 19 di Aprile si trova testimone al deposito fatto nel monastero di S. Ambrogio di Milano della corona fatta da esso *Lando* e servita per la ceremonia dell' incoronazione di Enrico VII Imperatore. Il documento di questo deposito si legge nel Vol. II. degli Aneddoti del Muratori nella Dissertazione *de Corona ferrea* cap. XIII. In esso sono queste parole « *presente magistro* Lando *de Senis, aurifabro predicti domini Regis, qui predictam coronam propriis manibus fabricavit.* » Quando i Senesi lo richiamarono da Napoli per sopraintendere all' accrescimento del loro Duomo, egli era forse al servizio del re Ro-

berto d' Angiò, come architetto. Dobbiamo al Gaye la seguente notizia, per la quale si conosce chi fu quel *sottile maestro da Siena* come dice il Villani, che bilicò la campana grossa del comune di Firenze, e si prova l' errore del Vasari, il quale attribuisce questo lavoro ad un tal maestro *Neroccio*, cugino di *Simone Martini:* artefice che non è mai stato.

1322. 22 Septembris.

Experto viro magistro Lando Pieri *de Senis, pro ipsius remuneratione et satisfactione operis, laborerii, ac magisterii facti per eum in ordinando et componendo campanam comunis Florentie, existentem super turrim Palatii populi, ita quod de facili pulsatur et pulsari potest. -- floren:* 300 *auri.* (Carteggio inedito Tom. I. p. 464.)

Morì maestro *Lando* ne' primi giorni di Agosto del 1340, come si ritrae da queste parole del *Necrologio di S. Domenico* a carte 5.

1340. *Magister* Landus *aurifex sepultus est die iij Augusti.*

Intorno ad esso ho raccolto questi documenti.

1321. 12 Junii.

Imprimis ccxviij lib. iij sol. iiij den: magistro Lando Pieri *aurifici, et* Cennino Monaldini *fabro, hoc modo, videlicet. Magistro* Lando LX *flor: de auro, pro magisterio quod fecit occasione campane crosse* (sic), *causa faciendi eam pulsare; computand: flor: auri iiij sol: et vj den: pro quolibet; ultra tres libr:; et xx lib: dicto* Cennino *pro eo quod fecit batachium dicte campane, duabus vicibus.* (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Uscita della Biccherna, ad annum.)

1323. 31 Augusti.

Item cxxvij lib: vj sol: Antonio Branche operario comunis Sen: quos den: dedit magistro Lando *aurifici in xxxviij flor: de auro, quia actavit campanas comunis.* (BIBLIOTECA detta. Uscita della Biccherna, ad annum.)

1328. 31 Ottobre.

Anco al maestro Lando *di* Pietro, *lire iiii sol: x le quali iiij lire sono per suo salaro di vij dì i quali stette in servigio del comune di Siena al battifolle di Montemassi.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Uscita del Camarlingo della Biccherna, ad annum.)

1332. *Maestro* Lando, *orafo, die avere per suo salaro de l' achoncime che fecie de le champane del comune, -- flor: xxxx d' oro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, ad annum.)

1334. *Item magistro* Lando *aurifici pro salario quia stetit ad faciendum rationem murorum Paganici, lib: viiij sol: v.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, ad annum.)

1339-40. 24 di Gienaio.

Ancho al maestro Orlando *orafo offiziale a fare la chiesa maggiore lire xxxxj, sol: xiij, den: iiij, e quali furono per suo salaro di cinque mesi cominciati dal detto mese e finiti il sei Maggio.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, ad annum.)

Nel Febbraio del 1339 (1340) *maestro* Lando -- *prende a rischio insie-*

me a maestro Agostino *di* Giovanni, *e maestro* Giacomo *di* Vanni, *a far venire nel Campo di Siena l' acqua nella Fonte Gaja per 6000 fiorini d' oro.* -- (ARCHIVIO detto. Spese per condurre l' acqua nella fonte di Piazza.)

N.° 51. * 1339-40 4 Febbraio

Patti e condizioni che fa messer Gontieri di messer Goro de' Sansedoni con maestro Agostino *del maestro* Giovanni, *con maestro* Agostino *del maestro* Rosso *e con maestro* Cecco *del maestro* Casino, *per la facciata del palazzo de' Sansedoni dalla parte della strada.* (ARCHIVIO DELLA FAMIGLIA SANSEDONI DI SIENA. Pergamena originale, in testa della quale è il disegno a penna della detta facciata.)

In nomine Dominî amen. Qui di sotto saranno scritti e patti e le condizioni et modi che sonno da missere Ghontieri di missere Ghoro de' Sansedoni d' una parte; e da maestro ***Agustino*** del maestro ***Giovanni***, del popolo di santo Giovanni, maestro ***Agustino*** del maestro ***Rosso***, del popolo di santo Chimento de' Servi sante Marie, e maestro ***Ciecchо*** del maestro ***Casino***, del popolo di santo Moreggi, da l' altra parte; i quali ànno fatto insieme, della muraglia d' uno palazo di detto missere Ghontieri, posto nel popolo di santo Vigilio, e di santo Pietro *alle Schale*; (poi ***S. Pietro Buio***) sichome apare nel disigniato in questa charta di sopra, e ciaschuno chapitolo per sè de' patti qui di sotto.

In prima, che detti maestri farano et muranno *(sic)* bene e lealemente el detto palazo, nel modo ch' è disegniato di sopra in questa charta, et chon quelli patti et chondizioni, et modi, et prezo iscritti qui di sotto. E ancho che detti maestri muranno (*mureranno*) la facciata del detto palazzo dinanzi a strada, tutto di pietre choncie, tanto quanto èe longho, e alto, in fino al pettorale de le piane de le prime finestre. E sarà alta la detta facciata cinquanta e sei braccia: murando el fondamento al piano delle bottighe dal Canpo, et sarà murato da detto pettorale de le piane delle prime finestre in suso, tutto di mattoni nuovi, in verso la strada; et sarà a tante porte et a tante finestre, quante sono disegniate in questa carta di pechora, qui di sopra; cho merlli e sporti di fuore dal muro, e chon archetti; sì che sieno belli:

e choperti e detti merlli di sopra di pietre choncie. E sarano grosse le dette mura del detto palazo, chome divisa qui di sopra nel disiginato in questa charta della pechora partitamente; e chome divisarà qui di sotto.

E ancho, faranno e detti maestri el muro inverso el fondacho della chorte di missere Ghontieri, tanto alto, quanto sarà la facciata dinanzi a strada del detto palazo, e tanto longho, quanto èe la detta chorte di missere Ghontieri, grosso uno mattone e testa. E chominciarà el fondamento al piano de le 'nposte della volta della chorte di missere Ghontieri. E in detto muro farano tre chamini di cimineia: a ogni palcho, uno risedio di cimineia. E si farano uno chamino di privado: a ciaschuno palcho uno sedio di privado. E metteranovi e chanelli di loro, in detti chamini di privadi: e sarà detto muro merllato e choperti e detti merlli di pietre chonce.

E ancho, farano e detti maestri el muro della piazuola, largho quanto èe la detta piazuola; cioè dal canto de le nostre chucine, infino a la chorte di missere Ghontieri. E sarà alto tanto, quanto èe la facciata dinanzi a stradà, merlato, e coperti e merlli di pietre concie, e sarà el muro grosso uno mattone e testa; e chominciarà el fondamento al piano dè la volta de la corte di mis: Ghontieri. E si farano in detto muro della piazzuolà uno chamino di privado, chon tre sedi; a ciaschuno palcho el suo sedio; cho' chanelli ne' detti chamini, di loro.

E anco, alzaranno e detti maestri el muro che èe infra la chorte di misser Ghontieri e a la torre, tanto alto, quanto èe l' affacciata dinanzi a strada di detto palazo, della grosseza che sarà el muro de la piazuola; e sarà alto al piano del fondamento de' merlli della facciata dinanzi a strada e non più; senza merlli.

E ancho, alzarano e detti maestri el muro delle chucine della facciata, che è in verso la strada, tanto alto quanto èe la facciata dinanzi a strada di detto palazo; de la grosseza che sarà el muro della piazuola. E sarà alto al piano del fondamento de' merlli della detta facciata, e non più, senza merli.

E ancho, alzarano e detti maestri el muro ch' è chomunale da noi a Vincienti, della grossezza che è detto muro, e alto tanto quanto èe la facciata dinanzi a strada. E si farà in detto muro, chamini di cimineia, e resiedi di ciminecie a ciaschuno palcho

che bisognio sarà, e merlaranno detto muro, e coprirano e merli di pietre choncie.

E ancho, farano e detti maestri uno muro grosso uno mattone di dinanzi a strada alla facciata di detto palazo, che terrà el tereno della strada dell' andito, che andarà a cellieri. E farano le volte di sopra al detto andito pari cho' la strada, chone ismiragli, per vedere lume ne' detti cellieri e nel detto andito: e sarano le volte di mattoni larghi, chome quelli delle volte che farano in detto palazo, e chavarà e votiarà e detti anditi, pari al piano delle bottighe del Canpo; e sarà el votio due braccia di detto andito al muro della facciata dinanzi di detto palazo, dal detto muro che terrà il terreno della strada. E faranno e detti maestri detto muro della strada che terrà el terreno, di pietre choncie, o achapezzate o di mattoni, quale a loro piacerà.

E ancho, farano e detti maestri una volta, pari cholla strada, d' uno mattone grosso overo di mattoni larghi anpi uno quarro e mezzo quarro, nella nostra entrata del torrione; tanto grande quanto tiene el torrione e di longhezza e d' anpiezza; e tagliarano e chavarano e votiarano tutto el muro da ine in giuso, chome ene incominciato a tagliare, infino al piano delle bottighe dal Canpo d' essa chasa, e lassarà uno muro tra noi e 'l pigionale che stà nella bottigha dal Canpo, el più sottile che si potrà, chè si possa sostenere suficientemente ritto: e faranno li spazzi di mattoni nuovi a spini nella detta volta.

E ancho, farano e detti maestri, pari cho' la strada, una volta nella bottigha di Niccoluccio Jachomi, tanto quanto èe longho e largho el primo spazzo dell' entrata della detta bottigha, uno mattone grosso overo di mattoni larghi, anpi uno quarro e mezzo quarro; e chavarano e votiarano tutto terreno che sarà sotto la detta volta, a pari del piano della bottigha dal Canpo d' essa casa. E se v' avarà mattoni overo muro di mattoni, sarano del detto missere Ghontieri: e faranno li spazzi di mattoni nuovi a spini nella detta volta.

E ancho, farano e detti maestri una volta sopra alla detta bottigha di Niccoluccio, grossa uno mattone, o vero di mattoni larghi anpi uno quarro, e mezzo quarro alta chome sonno l' altre volte del detto palazo, della longhezza e della larghezza che sarà la volta dello spazzo della detta bottigha; e farano lo spazzo della detta volta a spini di mattoni nuovi.

E ancho farano le guiere sopra a l' archora delle porte della facciata dinanzi a strada, nere, di pietre chalcinaiuole.

E ancho farano e detti maestri cinque ischudi di marmo, intagliati a la nostra arme e muranogli *(murarannogli)* nel detto palazo, ne la facciata dinanzi a strada.

E ancho farano e detti maestri uno spigolo nel detto palazzo nella facciata dinanzi a strada, là 've meglio starà.

E ancho farano e detti maestri e choni dell' archora delle porte della facciata di nanzi a strada di detto palazo, uno braccio longhi, overo longhi chome sono l' archora tonde del palazzo del Chomuno, se starano meglio: intendasi che le dette archora, sarano e choni di mezzo di tre quarri di longho o più se piacerà a detti maestri.

E ancho farano e detti maestri nella facciata dinanzi a strada, da lato dentro, uno sporto di fuore dal muro chon archetti, là 've si riposarano e chondotti che ricievarano l' aqua del tetto di detto palazzo; e farano detto sporto di fuore dal muro, uno mezzo braccio o più, e mettaranovi e docci della terra, di loro, che ricevarano detta acqua, buoni e sufficienti e bene murati.

E ancho farano e detti maestri chondotti nelle mura d' aquai, e mettaranovi e chanelli di terra, di loro.

E ancho farano e detti maestri chondotti, là 've votiarà l' aqua del tetto per andare nella citerna, e metaranovi e chanelli, di loro.

E ancho farano e detti maestri tre leoni bene intagliati nella facciata dinanzi a strada di detto palazzo, che gittarano di fuore dal muro l' aqua del tetto nella strada; e sarano longhi di fuore dal muro uno braccio o più, et sarano di marmo o vero di pietra, pertusati, chome a noi piacerà.

E ancho disfarano e detti maestri le tettoie e palchi delle chase, là 've farano detta muraglia di detto palazo, et disfarano le mura, là dùe *(dove)* debono murare; e di che, debono avere pietre e mattoni alle loro propie spese, e mettarano salvamente le teghole e legniame, là 've a noi piacerà, in questa casa o vero nel Canpo.

E ancho darano e detti maestri al detto missere Ghontieri, tante pietre, mattoni e rocchioni, quanti a lui bisognarà a murare per fare el fondamento d' una mora del detto palazo, senza paghare denaio, se bisogniarà da andare più sotto terra, che non sono e patti iscritti qui di sopra.

Ancho chel detto missere Ghontieri mettarà a le loro propie ispese, uno maestro di pietra, quando si mura el detto palazo, tale come a lui piacerà, affare detta muraglia; el quale maestro pagharano e detti maestri per suo salaro sei soldi per dì, e non più. El quale maestro debba lavorare cho la sua persona a murare detto palazo e provedere che suficientemente si faccia detto palazo.

E ancho congiongiarano e detti maestri le mura e le volte che sono fatte e che si farano, chol muro de la facciata dinanzi a strada di detto palazo, e chon ogni altro muro che facesero di nuovo.

E ancho farano e detti maestri le piane, e le cornici delle porte e di tutte finestre della facciata dinanzi a strada di detto palazo, di marmo, tante quante ne bisogniarano, buoni e suficienti.

E ancho, farano e detti maestri uscia, finestre e impeschiate in detto palazo, tante quante a noi piacerà; e faranno el concio di mattoni di nove archora chon guire (*guiere*) di mattoni: intendasi di concio di mattoni e di murare solamente.

E ancho, farano e detti maestri tante seghe, quante bisogniarà a fare in detto muro che murano (*muraranno*) di detto palazo di fuore e dentro, nel modo che meglio starano.

E ancho, che tutte le mura e volte che detti maestri farano, sarano murate di chalcina; cioè quatro di rena e tre di chalcina mescolata lealemente.

E ancho, che fatto detto lavorio, e detti maestri farano sghonbrare, e lasarano sghonbrato a le loro propie spese, tutta la via e 'l chasamento, di chalcinaccio e di terra, si che detto chasamento e la via rimangha isghonbrato.

E ancho, siamo in achordo cho detti maestri, che se 'l detto missere Ghontieri vorà che la detta muraglia vada più alta che ordinata ée, o volese che facesero el muro più grosso, o avesse più lavorio, in detta muraglia che non dichono questi patti che sonno iscritti in questa charta; e detti maestri sieno tenuti affarla, e debono essare pagati di quello che più farano, al detto di due maestri buoni, che sarano chiamati per noi; l' uno per lo detto missere Ghontieri, e l' altro per li detti maestri.

E somegliantemente, siamo in achordo el detto missere Ghontieri e i detti maestri, di rabattare al detto missere Gontieri di quello che facesero meno di muraglia nel detto palazo, che non

divisano questi patti e chondizioni, che sono iscritti in questa charta, che debono fare.

E ancho, che detti maestri metterano nelle dette mura che farano in detto palazo, tutto ferramento che piacerà al detto missere Ghontieri dentro e di fuore, dando lo' detto missere Gontieri a detti maestri e ferramenti che vi vorà mettere.

E ancho, che detti maestri farano le more de le porte e delle finestre più grosse e più strette che non sono disegniate in questa charta come piacerà al detto missere Ghontieri, non faendo (*sic*) più muraglia.

E ancho, che faranno e detti maestri l'emposte de l'archora de le dette porte e l'enposte delle finestre piu alte e piu basse che non sono disigniate in questa charta; chome piacerà al detto missere Ghontieri.

E ancho, sono in achordo e detti maestri, che a missere Ghontieri rimanghino e chononelli (*colonnelli*) e le piane e le cornici vecchi, che sono nella corte di missere Ghontieri detto.

E ancho, siamo (*sic*) in achordo, e detti maestri chol detto missere Ghontieri, che s'el detto misser Ghontieri vorà fare le mura che sono ordinate di mattone e testa, grosse uno braccio: e detti maestri sieno tenuti di farllo per quindici soldi, sei denari la canna di quadro, sopra a quello prezzo che ordinato èe, che debono avere della muraglia di detto palazzo.

E ancho, sono in acordo e detti maestri, di mettare nelle dette mura di detto palazo, tanto legniame, quanto a missere Ghontieri piacerà; dando missere Ghontieri e' legniame a detti maestri.

Per questa muraglia fare, sichome divisata èe in questa charta, debono avere e detti maestri dal detto missere Ghontieri tutte le mura di pietre e di mattoni della facciata dinanzi a strada, là 've murano detto palazo; salvo che non die tocchare la mora ch' è fra noi e a' Vincenti: e debono disfare detta facciata alle loro propie spese e portare via chalcinaccio e terrame che facesero in disfare detta facciata, e in murare: e rimarano al detto missere Gontieri e chononelli e piane e chornici di dette mura.

E ancho, averano e detti maestri tutto el muro, ch' è inverso el fondacho, tanto quanto èe la corte di missere Ghontieri, da la volta in suso; e votiarano el terame che farano nel disfare e nel murare.

E ancho debono avere el muro ch' è nella chorte di missere Ghontieri inverso la casa che fu de li Arzochi, da la volta in suso, e votiare el terame e calcinaccio che farano nel disfare e nel murare.

Ancho debono avere e detti maestrì el muro ch' è inverso la piazuolla, cioè dal canto delle cucine, infino al muro della corte di missere Ghontieri, tanto quanto la piazuola èe longha, dalla volta insuso dalla corte di misser Gontieri; e votiare tutto terrame e chalcinaccio che farano in disfare e in murare.

E ancho debono avere e detti maestri el muro della chameretta del fante di Cianpolo, e votiare ogni terame.

E ancho debono avere e detti maestri dal detto missere Ghontieri, per fare detta muraglia di detto palazzo nel modo divisato qui di sopra; quatro cento diece fiorini d' oro, in questo modo, cioè: trenta fiorini d' oro ciaschuno mese, chominciando in kalende Gienaio, trecento trenta nove (1339), el primo paghamento: e chosì sarano paghati e detti maestri.

E debono avere fatta detta muraglia di detto palazo, e chompita nel modo divisato quanto di sopra, in kalende Gienaio trecento quaranta (1340). E se detta muraglia e detti maestri non avesero chonpita in dette kalende Gienaio trecento quaranta (1340), nel modo divisato qui di sopra; sono in achordo e detti maestri, che 'l sopra più di trenta fiorini d' oro el mese che s' àrano a paghare, e che si ritrovano avere in kalende Gienaio trecento quaranta (1340) debba rimanere al detto missere Ghontieri; e sieno per pena de patti non servati al detto missere Ghontieri; senza rendare mai denaio el detto missere Ghontieri a detti maestri. E niente meno, sieno tenuti e obrighati e detti maestri di fare e di compire la detta muraglia di detto palazo, nel modo che divisa in questa scritta, alle loro propie spese, senza avere veruno paghamento dal detto missere Ghontieri. E somigliante modo, e in quella medesima pena, promette el detto missere Ghontieri a detti maestri di tenere e d' osservare quello che detto missere Ghontieri ane promesso a detti maestri; si chome apare in questa charta iscritta qui di sopra.

E per questi patti tenere, ane fatta una charta el detto missere Ghontieri et Pepo di . . . . . (*lacuna dell' originale*) fior: d' oro, et una altra charta ànno fatta e detti maestri della detta

somma, di guardia et d' achomanda che ànno ricevuto da me Bindoccio: a ciò che se detti patti non fussero oservati per li detti maestri al detto missere Gontieri, che io Bindoccio detto dia, et sia tenuto di dare la ragione sopra a detti maestri, a missere Ghontieri, e a Pepo, di cinquanta fiorini d' oro, della pena de' patti non servati per li detti maestri: e ancho darò la ragione al detto missere Ghontieri e a Pepo, della muneta, che avesero ricevuto e detti maestri, di più, che non avesero fatto di muraglia in detto palazzo. E somegliantemente darò io Bindoccio la ragione sopra a detto missere Ghontieri e a Pepo a' detti maestri, se none oservassero e patti a detti maestri, di cinquanta fior: d'oro della pena, et ancho de' denari che avesero avere di rimanente della detta somma di quatrocento diece fior: d' oro: avendo e detti maestri oservati e detti patti iscritti qui di sopra, e fatto e chonpito detta muraglia, nel modo iscritto e disegniato in questa charta iscritta e disegniata qui di sopra ec. E se v' avesse di rimanente, delle carte là 've èe obrighato el detto missere Ghontieri, e Pepo, e detti maestri, che io Bindoccio avarò data la ragione sopra a choloro che non avarano oservati e patti, terolla a choloro che non avarà e patti oservati, a pitizione di colui a chui non sarano oservati, per fare achonpire e detti patti iscritti qui di sopra.

Io Pepo di missere Goro inprometto, ch' e sopra detti patti iscritti in questa iscritta da missere Gontieri d' una parte, et da' detti maestri da l' altra parte, di fare atenere et oservare al detto missere Gontieri, nel modo iscritto di sopra in questa charta; et in ciò obligo mee Pepo chol detto missere Gontieri di così fare: et in testimone di ciò òne iscritto di mia mano in sùe questa charta.

Io *Giovanni* del maestro *Agustino*, cho' parola del deto maestro *Agustino*, prometto che deti maestri farano oni chosa, chome si chotiene ischito et disiniato; et chosi prometo che farano a bona fé, senza frodo. E se avenisse che detti maestri no facesero le predete chose, di fare et fare a le mie propie ispese.

A di quatro di Febraio anni MCCCXXXVIIII Pepo di misser Ghoro da una partte, et mastro *Aghustino* del mastro *Rosso Grazie* et mastro *Ceccho Casini*, et mastro *Aghustino Giovanni*, principali, et mastro *Giovanni Aghustini* da l' altra parte, furo

in piena choncordia de' sopradetti patti, nel modo che scritto è di sopra, in presenzia di me Bindoccio di Latino de Rossi, et in presenzia del maestro *Rosso Grazie.*

NOTA

Oggi della facciata del palazzo Sansedoni dalla parte della strada, non resta più nulla. Maestro *Agostino* del maestro *Rosso* è stato creduto dal Romagnoli, il famoso maestro *Agostino* da Siena, che in compagnia di maestro *Angelo,* condusse il magnifico monumento del Vescovo Tarlati; ma io ho mostrato che il maestro a cui si deve questa lode, è *Agostino* di maestro *Giovanni.*

N.° 52 * 1339-40 23 Marzo

Bindoccio del fu Latino de' Rossi, Operaio, conduce maestro Giovanni *del maestro* Agostino *per Capomaestro dell' Opera, del Duomo per il tempo di cinque anni.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Pergamena N.° 757.)

Anno Domini millesimo trecentesimo nono, Indictione octava, die vigesimo tertio mensis Martii. Ego magister *Johannes* filius magistri *Augustini*, civis Sen: faciens hec omnia in presentia — et auctoritate predicti mei patris, — loco et concedo tibi Bindoccio quondam Latini de Russis de Senis, operario operis maioris ecclesie sancte Marie de Senis — et in presentia de voluntate tuorum consiliariorum, videlicet; Naddi domini Stricche, Johannis Niccholini; Cecchi domini Bindi, Johannis Ture Gerii, Simonis ser Jacobi, et Bonaventure domini Manfredi, — me et personam meam et opera mea in capud magistrum, et pro capite magistro omnium magistrorum et totius predicti operis sancte Marie de Senis, kalendis Aprelis proxime venturis, ad quinque annos proxime conprehendos *(sic)*, pro salario, feudo et mercede cuiuslibet annorum predictorum, centumquinquaginta libr: den: sen: mihi solvendo — quolibet mense.

Et promicto tibi — opera mea et ministerii mei et artis mee bene, fideliter et legaliter, bona fide sine fraude, horis et temporibus congruis et consuetis per totum predictum tempus dictorum quinque annorum prestare et dare operi predicto, et eius exerci-

tio et ei et magistris predicti operis superesse et intendere — et nullum aliud novum opus seu laborerium dicte mee artis, sive quod ad ipsam artem pertineat accipere, recipere, vel facere, extra laboreria et opera predicti operis, in aliqua parte vel loco, sine expressa licentia et voluntate tui operarii supradicti —.

Item, si quo casu eveniret infra predictum tempus me absentare ab opere et laborerio supradicto, seu obmictere et preterire per aliquod tempus, infra quinquennium supradictum, non adesse seu non superesse dicto operi et laborerio operis supradicti, et perdere mei defectu vel causa, aliquod tempus, sive spatium temporis; quod de tali et pro tali tempore et spatio sic obmisso, preterito, vel perdito — dematur et excomputetur de meo salario et feudo supradicto tantum, quantum pro rata et secundum ratam tetigerit temporis et spatii supradicti obmissi, preteriti, vel perditi — et pro ipso tempore, nullam aliam satisfactionem petere.

Item, promicto — cetera servitia, opera, et consilia mea, et artis mee in factis et laboreriis — ipsius operis dare et exhibere bene et fideliter ad omnem tuam et successorum tuorum voluntatem. — Et predicta omnia et singula tibi recipienti, ut supra, actendere et observare promicto, sub pena quinquaginta lib: den: sen: —

Item, ego supradictus magister *Agustinus*, tibi eidem magistro *Johanni* filio meo, in predictis omnibus consentio, et meam auctoritatem, parabolam, consilium et consensum do et presto. —

Actum Senis in domo operis sancte Marie, in qua magistri dicti operis morantur ad laborandum, coram Mino Bonaventure, scriptore dicti operis et Ugolino Dietavive, testibus presentibus et rogatis.

Ego Franciscus not:, vocatus Cecchus, filius olim Ture de Sen: predictis interfui, et ea rogatus scripsi et publicavi.

(Nell' Occhietto.) *Carta chome maestro* Giovanni Agustini *si fermò cho' l' opera per tempo di cinque anni per chapomaestro.*

NOTA

Pare che maestro *Giovanni* di maestro *Agostino* sia stato nel 1337 capo-maestro della fabbrica del Duomo d' Orvieto, ma per breve tempo. Le seguenti partite di pagamento che sono tratte dai libri d' entrata e uscita di quella fabbrica, ci fanno testimonianza di ciò.

1337. die ultima mensis Maii.

Viginti lib: et x sol: solvit -- dictus Camerarius -- magistro Johanni *magistri* Agustini *de Senis, capiti magistrorum dicti Operis, pro expensis per eum factis in veniendo a civitate Senensi ad civitatem Urbisveteris cum magistro* Agustino *suo patre et cum uno famulo cum duobus ronzinis; et in stando in dicta civitate Urbisveteris viij diebus, computando xxx sol: quos dedit dicto suo famulo pro suo salario, et in redeundo a civitate Urbisveteris ad civitatem Senarum, prout dictus magister* Johannes *dixit dicto camerario sic esse, me presente.*

---- die xij mensis Julii.

Tres libr: et xviiij sol: et vij den: solvit -- Camerarius Nerutio famulo Petrucci Jannutii albergatoris, recipienti pro dicto Petruccio -- pro expensis factis in dicto albergo per magistrum Johannem *magistri* Pauli (leggi: Augustini) *de Senis, caput magistrum dicti operis, videlicet: pro tribus plebendis duorum ronzinorum dicti magistri* Johannis *xv sol: ad rationem v sol: pro qualibet plebenda et viiij sol: et vij den: pro herba dictorum ronzinorum; et pro xvj scoctis duorum famulorum dicti magistri* Johannis, *xl sol: ad rationem ij sol: et vj den: pro quolibet scocto pro quolibet famulo, et pro v scoctis dicti magistri* Johannis *xv sol:, ad rationem trium solid: pro quolibet scocto.*

---- die xi Augusti.

Triginta una libr: et xvj sol: dedit -- magistro Meo Nuti, *capiti magistrorum dicti Operis, quos dixit se expendisse pro dicto Opere in eundo, stando et redeundo apud civitatem Pisarum cum dicto Camerario et magistro* Johanne *magistri* Augustini, *capite magistrorum dicti Operis et cum duobus famulis dicti magistri* Mei, *et cum duobus famulis dicti magistri* Johannis, *et cum uno famulo dicti camerarii et dicti magistri* Mei, *et cum tribus ronzinis, videlicet: ab ista civitate usque ad civitatem Senarum et pro cura unius ronzini, xxx soli et pro eundo, stando, et redeundo a dicta civitate Pisarum ad contratam Carrare pro facto marmi pro dicta ecclesia sancte Marie.*

Nell' Archivio dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena, nel libro dei Conti correnti A dal 1338 al 1355 a c. 33 terg. si legge:

1341 26 Aprile

Maestro Giovanni *del maestro* Agustino, *dell' Uopera, del popolo di S. Quiricho.*

---- *Ancho à dato a di xxvi d' aprile anni MCCCXLI i quali si chontiarono per la lapide di missere Buonchonte . . . . . 41 lira e 10 sol:*

Ancho avemone in chontianti, anzi gli avemo nel lavorio del marmo del nostro sepolcho (sic) *di sancto Jacomo . . . . lx lib:*

N.° 53. 1344 30 Giugno

Transunto del testamento di maestro Simone di Martino (ARCHIVIO DELL' UFFIZIO DEL REGISTRO DI SIENA. Libro delle Denunzie della Gabella de' Contratti ad annum a car: 292 tergo.)

Ser Geppus Ser Buonaiuti de Florentia, in anno domini millesimo CCXLIIII, Indictione XII die ultimo Junii, fecit infrascriptum testamentum vid: quod.

Magister *Simon Martini* pictor suum condidit testamentum, in quo inter alia in dicto testamento contenta, reliquit.

Domine Johanne uxori sue, cameram suam totam, videlicet: totum lectum in quo jacent, furnitum, et plures alias res, massaritias, et pannamenta in testamento descriptas (*sic*).

Item, reliquit eidem uxori sue, usum, et habitationem domus sue, sub certa conditione in testamento descripta — extimat: CC librarum.

Die III Augusti, solvit dicta domina Johanna III libr: VI sol, et VIII den.

Item reliquit — Francische quondam Salvucci, nepti sue, unam petiam terre vineate in piagiis de Vico, extimationis LXXXXV librarum.

Item reliquit eidem, usum et habitationem in partem domus quam ipse testator et frater eius emerunt ab heredibus Alessi, extimatam XXX libr.

Item reliquit eidem, dimidium omnium vegetum et aliarum massaritiarum; et aliam petiam terre vineate in contrata de Vico extimatam L libr.

Die XI Agusti, solvit II libr: XVI sol.

Item reliquit — Johanne quondam Salvuccii nepti sue, et uxori Agnotti X flor:

Die XI Agusti, solvit de pacto VIII sol.

Item reliquit, et voluit quod — Caterina filia *Donati* fratris sui testatoris, nubat prius quam sue sorores, et detur eidem in dotem una vinea, quam dictus testator comunem habet cum dicto *Donato*, et plus de pecunia dicti testatoris usque in summam CCXX flor.

Die XI Agusti solvit de pacto III libr: VI sol.

Item reliquit, et voluit quod postea nubant Agnola, et Diambra vocata Landoccia, filio dicti *Donati*, et quod detur illis ad nubendum terra, et vinea quam emit a Vanne Signorini, cuius dimidium est Monasterii de Vico, et ultra de sua pecunia, ad voluntatem dicti *Donati*.

Die XI Agusti solvit I libr: VI sol.

In omnibus autem suis bonis mobilibus, et inmobilibus — Johannem, Barnabam, et Simonem nepotes suos, et filios dicti *Donati*, et nascituros ex dicto *Donato* ex legiptimo matrimonio, sibi heredes instituit. Extimat: L libr.

Die XI Agusti, solvit XVI sol.

NOTA

Morì maestro Simone in Avignone alla Corte del Papa, intorno al luglio del 1344. Nel Necrologio di S. Domenico di Siena, si dice così:

1344 4 d' Agosto.

Magister Simon *pictor mortuus est in Curia: cujus exequias fecimus in Conventu die iiij mensis Augusti.*

Parimente che egli morisse ad Avignone e non in Siena, come è stata opinione di alcuno, si conosce dalle seguenti parole di donna Giovanna sua moglie, riferite da un testimone nella lite che si agitò in Siena nel 1355 fra le Monache del Monastero di Vico, e gli eredi di maestro *Simone* e di *Donato* suo fratello. Il testimone Giovanni di Buonfigliuolo, dice: « *quod ante mortalitatem proxime preteritam* (la peste del 1348) *domina Johanna uxor dicti magistri* Simonis, *redivit a Vignone Senas, induta de panno bruno ut vidua dicti magistri* Simonis *olim mariti sui, et tunc dixit sibi testi, quod dictus magister* Simon *mortuus erat Vignoni* » (ARCHIVIO DE' RESTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Copia delle Cartepecore della Certosa di Maggiano a c. 75.)

Di più; che maestro Simone morisse nel 1344 è confermato dalla seguente memoria.

1344. Sabato a dì VII d' Agosto.

Maestro Simone Martini *ebbe* -- *vij fior: d' oro et ij sol: le quali vinti e tre lib: e iiij sol: demo per lui a maestro* Lippo Memmi, *in mano di* Grabiello (sic) *di misser* Mino, *suo garzone, per lo mangiare et vilie,* (vigilie, ossia uffizio de' morti) *che si feciero per lo detto maestro* Simone: *scritti a sua ragione a libro a debito a fo: ccx.* (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA. Libro di Debitori e Creditori dal 1327 al 1416 a carte 71.)

La qual memoria non fu intesa come si doveva dal Padre della Valle; ond' egli trovando in essa nominato nel 1344 e in Siena, maestro *Simone*, credette che questo artefice non solo nel 1344 fosse in patria e non in Avignone, ma che ancora fosse vivo.

Eredi delle cose di *Simone* furono i nipoti suoi da lato di fratello, fra i quali è *Barnaba*, che nacque intorno al 1343. Esso nel 1375 in una lite che aveva con Angelo di Mico per cagione del possesso di un pezzo di terra in luogo detto *Piaggia di Vico*, racconta, di essere stato assente dalla patria lo spazio di dieci anni, dimorando parte in Avignone e parte in Roma.

Ivi si fa d'anni 29, ma con manifesto errore; essendo egli già nato al tempo del testamento di *Simone*. Prese *Barnaba* in moglie nel 1371 Lucia del fu Niccolò Guerruzzi, la quale gli partorì molti figliuoli: fra questi è Simone, che fu padre, fra gli altri, di Stagio; il quale morendo nel 1430, fu ultimo maschio della casa sua. Fece il nostro *Barnaba* l' arte dell' orafo, e risiedè, primo della sua famiglia, nel Supremo Magistrato della Repubblica: come nel Novembre e Dicembre del 1372, e nel Maggio e Giugno del 1380 nell' ufficio di Capitano di Popolo. Morì di 75 anni nel 21 di Dicembre del 1418, e fu sepolto in S. Domenico: nel cui Necrologio si legge a c. 64.

1418 XXI Decembris.

Barnabas Donati *aurifex*, *transivit ex hoc mundo ad patriam, die* 21 *Decembris et sepultus est in sepulcro suorum, que* (sic) *est intra portam Conventus prope hostium, die* 22 *Decembris.*

Dopo le cose già dette, non sarà inutile di mostrare la discendenza di maestro *Simone* nel seguente

ALBERETTO DEI MARTINI

N.° 54. 1348 18 Novembre

Allogazione a Stefano *di* Meo, Gualtieri *di maestro* Sozzo, Niccolò *di maestro* Jacopo, *maestri di pietra*, *Senesi*, *della cappella maggiore della chiesa di S. Pietro degli Agostiniani* di Massa Marittima. (ARCHIVIO DEI RESTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO. Pergamene di S. Agostino di Massa, Reg: F. N.° 61.)

In nomine Domini amen. Anno domini MCCCXLVIII. Indictione secunda, die XVIII mensis Novembris.

Pateat omnibus evidenter quod Bonus quondam Venture, et Bandinus quondam Junte de Massa, operarij opere ecclesie sancti Petri de Massa, fratrum heremitarum sancti Agustini — locaverunt magistro *Stefano* quondam *Mei* et magistro *Gualterio* quondam magistri *Sozzi*, et magistro *Nicholo* quondam magistri *Jacobi*, de civitate Senarum, magistris lapidum — ad hedificandum et construendum — capellam maiorem ecclesie nove dicti S. Petri, et loci dicti sancti Agustini, cum alia capella sancte Lucie; cujus iam incepta est hedificatio et constructio: cum pactis — quod predicti magister *Stefanus*, et magister *Gualterius*, et magister *Nicholo*, magistri lapidum, conductores predicti — promiserunt Bono et Bandino operariis predictis — dictam maiorem capellam dicte ecclesie nove, cum dicta alia capella sancte Lucie — hedificare et construere — ad illos modos — et cum illis mensuris altitudinis, longitudinis, et largitudinis, et cum illo lavorìo et magisterio designatis et scriptis per prudentem ac sufficientem magistrum, magistrum *Dominicum* quondam magistri *Agustini* de Senis, magistrum lapidum, et cum illis modis, tenoribus, et formis, scriptis manu propria ipsius magistri *Dominici*, in quadam carta pecudina, et pro ut in ea, manu dicti magistri *Dominici*, scriptum continetur — Et cum illo lavorìo — quod erit per dictum magistrum *Dominicum* declaratum — et cum illo magisterio, usque ad finem et complementum — hedificationum dictarum capellarum, — hinc ad duos annos proxime venturos — pro pretio — dumiliarum centum quinquaginta librarum den: Sen: minutorum, in civitate Massana expendibilium —.

Actum Masse, apud locum sancti Agustini fratrum heremitarum, presentibus Regolo Guillelmi, Fazio Tini, et Johanne Ghezzarelli, testibus —.

Ego Michael quondam ser Fini Dini de Massa Mariptime, not. — scripsi et publicavi, rogatus.

N.° 55. 1349 26 Novembre

Maestro Giovanni *di maestro* Jacopo di Vanni dell' Acqua *domanda alla Repubblica di essere nominato provveditore dell' Acque della città.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIEÑA. Deliberazioni del Gran Consiglio Vol: 147.)

Cum ad opus discretionis et gratitudinis imputetur, si bonis heredibus parentum premia non negentur; cum insuper deceat probis successus ex parentum virtutibus iudicare; quia bona certa sunt que ab exordio trahunt finem; habito itaq: grato indelebiliq: recordio impensi muneris civitati Sen: per peritum aquilegum magistrum *Jacobum Vannis*, qui sua peritia, suaque industria in celebrem dicte civitatis centrum conduxit aquas irriguas, undantes ac ditissimas *Fontis Gai*: discreti insuper et gratanter, attento quod vir peritus magister *Johannes*, filius olim dicti magistri *Jacobi* nequaquam a paterna peritia sua indole degenerare videtur, seu paternis meritis, suoq: ingenio, nec non etiam ad dicti perfectionem operis summo ejus desiderio et fervore ad ipsum prosequendum et perficiendum precipue extimetur; est proinde dictus magister *Johannes* a Comuni Sen:, velut benemeritus filius, confovendus.

Cum igitur audiveritis legi in hoc presenti consilio — infrascriptam petitionem exhibitam — pro parte dicti magistri *Johannis;* cuius petitionis tenor subicitur infrascriptus, videlicet:

Coram vobis reverendis patribus dominis Novem Gubernat: et Defens: comunis Sen: bone memorie magister *Jacobus Vannis*, quondam pater meus, qui gratia Dei dum in humanis vitam agebat, sua industria adinvenit fertile et felix donum *Fontis Gai*, et aquarum conductus, que per eamdem industriam de diversis occultis partibus derivavit in dictum fontem, et, ut notum est, extitit malitia nonnullorum, de quibus confisus est, lesus in tantum, quod nisi paterna

pia manus predecessorum vestrorum — extendisset clementiam suam, non tantum potuisset dici Iesus, sed ipse magister cum tota familia sua fuisset deradicatus: cuius paterne pie manus provisio parum duravit, superveniente sibi morte: quo quidem patre meo vivente, et postea, semper adstiti ad inventionem et prosecutionem aquarum predictarum in opere predicto, omne meum opus, et studium dedi, do, et dare intendo, ut consequatur optatus finis bonorum civium super dicto negotio. Et vos discreti et pii patres noscitis quod in manutentione dicti laborerii et eius prosecutione, necessario opportet quod adsit unus bonus et congnoscens magister, qui de materia predicta intendat et avidus sit ad ea.

Unde ego magister *Johannes*, olim filius dicti magistri *Jacobi*, cum reverentia expono et dico, et me fidelem et sollicitum offero, ut consuevi, in dicto opere exercitium dare, ita quod dictus optatus finis cum prosperitate succedat. Et peto, quantum velitis, habita consideratione ad dictum quondam patrem meum et eius bona opera, et ad me et meam sinceram fidem et ad consecutionem desiderii operis predicti per vos et vestra consilia — stantiare, — quod michi statuatur — illa provisio quanta et pro quanto tempore et pro ut eidem paternitati vestre — placuerit. — Deliberaverunt — dicti domini Novem, — quod — camerarius et quactuor provisores Comunis Sen: — anno quolibet in perpetuum dent — dicto magistro *Johanni*, — centum quinquaginta libras denar: Senen: —.

NOTA

Giacomo di Vanni d' Ugolino ebbe a condurre nel 1334 e poi nel 1337 e 1340 l' acqua nella fonte di piazza detta la *Fonte Gaia*, per mezzo di vie sotterranee, chiamate bottini. Morì *Giacomo* di *Vanni* nel 1348 del mese di Agosto. Abitò egli prima nella parrocchia di S. Angelo al Montone, poi in quella di S. Stefano. Da Niccoluccia di Mino di Vinacciuolo sposata nel 1329 gli nacque *Giovanni*, decapitato come falsario nel 1355. Del quale furono figliuoli *Giacomo* e *Domenico*, che continuarono l' opera cominciata dall' avolo, e dal padre loro. Fratello di *Giacomo di Vanni* fu *Domenico* scultore, il quale fu Rettore del Duomo di Siena nel 1359, 1361, 1363, e 1364, morì intorno al 1383.

ALBERETTO DELLA FAMIGLIA DEI DELL' ACQUA

N.° 56. 1356?

Parere di Benci di Cione *architetto da Fiorenza sopra il difetto di alcune colonne, e volte nella Fabbrica del Duomo nuovo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 4.)

Dinanzi da voi signori operari de l' opera di madona Santa Maria di Siena, sia manifesto, sichome io *Benci* di *Cione*, maestro da Firenzo *(sic)* foe e dicho quello che qui è scritto apresso:

Prima dicho, che le quatro cholone non si puono choregiere in niuno modo, se non si disfanno; e chon esso si vuole disfare le volte e l' archora e mura che sono apogiate in sulle dette cholone: e le dette cholone sono l' una rinpetto a l' antra. La chagione si è, che truovo rotte le volte, e le mura pieghano: di che mi pare, che pogho siano per bastare.

La chagione e 'l difetto si è, perchè le pietre overo marmi delle cholonne, sono state chon pogho letto e chon chatino ripiene.

Anchora, si volea leghare sopra a li chapitelli delle dette cholonne, e cho la parete di fuori, meglio che no si legharono.

Anchora, è chomesso erore sopra le dette cholone, però che le mura sono piue grosse da l' uno lato, che da l' antro.

Anchora, è difetto che l' archora di mezo tra l' una parete e l' antra, non furono leghate nelli fianchi.

Di che a me pare, che le ditte quatro cholone e volte ed archora e mura che sono chon difetto apogiate a le dette cholone, sie si debiano disfare e rifare, sichome diroe apresso.

Prima di fare le ditte cholonne chon buone pietre di letto overo marmi, dentro e di fuori, tutto.

E chonpiute le dette cholonne, si debiano leghare sopra li chapitelli, d' una stangha di ferro cho le pareti di fuori.

Ed ivi sùe volgiere, l' archora, e poi rifare le volte e sopra e sopra *(sic)* a l' archora ripigliare lo muro che none sporti piue da l' uno lato, che da l' antro, e ramenbrare nelle ditte mura i pilastri quadri che sono dalla parte di fuori, e farli tanto larghi e tanto grosi, quanto chapiano sopra li chapitelli delle ditte cholone.

E quando si farano l' archora di mezo da l' una parete a l' antra, sie si metta una stangha di ferro da l' uno fiancho a l' antro de l' archo.

E se voi voi *(sic)* voleste dire di volere trare queste quatro cholone, e volerle rimetere ne le ditte mizure; farebesi: ma rimarano le volte e l' archora rotte, e le mura di sopra a l' archora, rotte, e pieghate: di che a me non pare di fare in niuno modo.

Se volete dire di ringrosare le cholone overo more, non si ramenbra bene lo vechio chol nuovo: rimaranno le volte rotte e larchora e le mura rotte e pieghate: a questo modo nulla chosa si puote bene risaldare.

Ancho, vi dicho, che se queste quatro cholone vi parese ringrosare, vi dicho, che tutte l' antre cholone e menbri che sono intorno a le mura, vi chonverebe tutti ringrosare a quella medezima mizura, che quelle quatro ringrosaste.

Ancho vi chonverebe rimetere archora di nuovo, sotto a tutte l' archora che sono fatte, e che sono a fare nella detta chieza.

Ancho ne sare' (*sarebbe*) la chieza asai piue bazesscha (*bassa*) e perdereste grande spazio di tereno della chieza.

Di che mi pare, che di questo ne seguirebe asai magiore spessa, che non sarebe a disfare e rifare quella parte ch' è rotta.

Di che, io *Benci* di *Cione*, maestro di Firenze, rendo per mio chonsiglio, che si debiano disfare le dette cholonne e volte ed archora e mura, e debianosi rifare per lo modo che per questa scritta è scritto, ne la parte de' rifare: le quali sono rotte.

NOTA

Benci di *Cione* è nominato in un documento del 1357 riguardante la fabbrica del Duomo di Firenze. Può vedersi a pag. 113 del vol. II. delle *Ricerche Italiane* del Barone di Rumhor. Se ne ha ricordo anche nei volumi 14 e 16 delle *Delizie degli Eruditi Toscani*.

Metto a questo documento l' anno 1356, perchè ho riscontro che in quel tempo fosse richiesto il parere di varj maestri sopra il difetto della fabbrica del Duomo *Nuovo*. Infatti ne' libri dell' Opera io leggo che per questa cagione venisse a Siena con un suo compagno, che forse è il nostro *Benci di Cione*, anche *Francesco Talenti*, allora capomaestro del Duomo di Firenze. Eccone la memoria.

1356 Aprile ?

A Franciescho Talenti, *e al compagno da* Firenze, *tre fiorini d' oro per lo consiglio che dierono del Duomo nuovo.*

E nello stesso anno, oltre *Domenico d' Agostino e Niccolò del Mercia*, come si vede nel Documento che segue a questo, diedero il loro consiglio altri maestri. Nei suddetti libri dell' Opera si trova sotto l' anno

1356. *A maestro* Giovanni *di santa Maria a Monti, e a maestro* Gherardo di Bindo, *e a maestro* Pietro *da Rondine, et a maestro* Franciescho *del maestro* Vannuccio, *et a maestro* Isstefano di Meio, *sei fiorini d' oro per lo conseglio che diero del Duomo nuovo.*

N.° 57. 1356 ?

Parere di maestro Domenico d' Agostino *e di maestro* Niccolò di Cecco del Mercia *sulla continuazione della nuova fabbrica del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, Documento di N.° 5.)

Al nome di Dio e de la sua madre santissima madonna sancta Maria.

Noi maiestro *Domenico Agustini* e 'l maiestro *Niccolo* di *Ceccho Merci.*

Dinanti da voi signiori, operaio e conseglieri dell' uopera sancte Marie di Siena, diciamo, ongnie cosa considerato, così nella chiesa vecchia come nella nuova, e considerando quelle chose che si volgliono disfare della chiesa vecchia, come ene, el chanpanile e la mete (*cupola*) e le volte tutte della chiesa vecchia, e le volte tutte del San Giovanni, e volsi mutare e' legio e la sepoltura del cardenale (*Riccardo Petroni*) el vescovado e tutto el chasamento de lo Spedale di monna Angniesa; le quagli cose volere rifare di nuovo, costarebbe più di cento cinquanta migliaja di fiorini d' oro. E credesi per noi, che la chiesa nuova a volere mandarla inanti, la detta chiesa nuova, sicondo sua proportione, e sicondo l' entrata della detta huopara, non si farebbe en cento anni: per la quale chagione, tutte queste cose considerate, pare a noi, che la detta chiesa vecchia estia ferma e si mantenga come ella ene; traendosi a fine ed a perfetione l' agionta, sopra a la quale al presente si lavora, che viene sopra al San Giovanni, con quelli adorni che si richiegono alla detta chiesa; e crediamo, che la detta chiesa si potrà uficiare tra qui e cinque anni, e per gli cittadini usare.

Sopra a lavorio della chiesa nuova, diciamo; che della detta chiesa, si faccia una chiesa ad onore di Dio e della sua beata madre vergine Maria, e del beato sancto Giovanni Batista, la quale avarà otto volte e una cupola in mezzo più alta de le dette volte, civorata . . . . . modo di tabernacolo, e con quelgli modi che si richiedaranno alla detta chiesa: la quale sarà el votio LVI b: per l' uno verso; per l' altro LX b: con una trebuna da chapo: nel mezzo della quale chiesa si faccia una fonte del sancto batesimo.

NOTA

Domenico figliuolo di maestro *Agostino,* fin dal 1350 era capomaestro dell' Opera del Duomo. Egli fu de' Priori nel Settembre ed Ottobre del 1356 e nel Novembre e Dicembre del 1367. Nel 1369 era già morto. Queste sono le memorie di cose d' arte che ho di lui.

1351. *Maestro* Domenico *del maestro* Agostino, *e maestro* Michele di Ser Memmo *deno dare a dì 28 Setembre fior: XXXVI perchè andarono a misurare*

le mura di Grosseto. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Debitori e Creditori del Comune vol: 39.)

1354. *Dodici braccia di fregio nero, il quale si pose intorno alla sepoltura di messer Cino nostro rettore, che fu soldi* 15 *il braccio: montano in tutto lire otto da pagarsi a maestro* Domenico *del maiestro* Agustino, *maestro dell' uopera sancte Marie.* (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA. Libro de' Conti Correnti segnato A a carte 132 verso.)

1357. *Al maestro* Domenicho Agustini *undici lire, otto soldi per dicienove dì che à servito del detto mese per* XII. *sol. el dì; e sei lire per una ala di marmo che à fatto del detto mese per l' Agnolo de la facciata.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro d' Entrata e Uscita ad annum, a carte 55 verso.)

1369. *A mona Giovanna moglie che fu di maestro* Domenico Agustini, *vintisette lire, quatro soldi per carte disegniate e carte intagliate.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, ad annum.)

Ebbe *Niccolò di Cecco* del Mercia da Vanna di Bertoldo di Spaglia sua moglie, vari figliuoli, cioè Jacopo, Ventura, Francesco, Taddea e Francesca, le quali nel 1379 sposarono l' una Mino e l' altra Antonio fratelli e figliuoli di Niccolò di Mino. Fra i figliuoli di *Niccolò del Mercia* è ricordato anche *Sano,* il quale si dice che aiutasse il padre nell' innalzamento del campanile della Cattedrale di Prato. Fu *Niccolò* nel 1361 de' Priori per i mesi di Maggio e di Giugno: e nel 1365 castellano del cassero di Castiglione d' Orcia. Pare che morisse nel 1370.

De' lavori suoi ho questi ricordi.

1356. *Ancho diei al maestro* Nicholò di Ciecho *per cinque teste grandi, per tre lire e diecie soldi l' una, vinti libre.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum.)

1357. *A maestro* Nicchol̀ò di Ceccho *lire* 1. *per una cimagia fece — all' uopara.*

Ancho diemo al maestro Nicchol̀ò di Ceccho *detto, sedici lire per due ale che fece — agli agnoli allato a la madonna da la facciata.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum a c. 60 verso.)

1358. *A maestro* Niccolò di Ceccho, *nove lire per tre pietre da avello che chompramo da lui per fare l' avello delle rede di ser Fantino.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum a c. 90 verso.)

Ancho diemo al detto maestro Niccolò, *trenta e sei lire, lavoratura le dette tavole a fogliami e armi: avevasele fatte a la casa per altro lavorìo. Furono istimate per più maestri trenta e nove giornate* (ARCHIVIO detto. Libro detto, carte dette.)

ALBERETTO DELLA FAMIGLIA DEI DEL MERCIA

N.° 58. 1357 Giugno

I Dodici Governatori della Repubblica di Siena deliberano che il Duomo Nuovo *perchè minaccia rovina, sia disfatto.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 6.)

In nomine Domini amen. Viri prudentes, videlicet, quator pro quolibet Terzerio civitatis Sen: electi per — dominos Duodecim Gubernatores ec. In primis — atente viso et inspecto opere dicte nove ecclesie, et habito supra dicto opere semel et pluries cum pluribus — et sufficientibus magistris civitatis Sen:, ac etiam cum melioribus et sufficientioribus magistris operis dicte nove ecclesie, solepni tractatu, ratiocinio et colloquio, et demum deliberatione matura, una simul cum dictis magistris cognoverunt et deliberaverunt, moras prefate nove ecclesie omnino esse defettuosas et non sufficientes ad substinendum laborerium necessarium antedicte nove ecclesie, scilicet ipsas moras in brevi tempore lubricandas esse et ruendas; quibus moris aliqualiter de aliquo remedio sufficienti provideri, neque reparari potest cum effectu; quoniam ipse more et que super dictis moris sunt, ruant; propter quam ruinam maximum periculum et dapnum sequi posset tam in predictis, quam de lapidibus iam concis.

Ideo sapientes predicti unanimiter, et concorditer providerunt

et ordinaverunt; quod more volte et cuncta laboreria que sunt super dictis moris dicte nove ecclesie, quam citius fieri potest, disfaciantur: muris circumstantibus dicte nove ecclesie salvis remanentibus. Et hoc facto, domini Duodecim, qui pro tempore fuerint, teneantur, et debeant tenere illud consilium quod eisdem videbitur; et in dicto consilio fiat proposita, quid sit agendum de dicta nova ecclesia; et totum et quidquid in dicto consilio obtentum et deliberatum fuerit, predicti domini Duodecim teneantur et debeant executioni mandare.

(*Nell' Occhietto*) Come si prese in Conseglio che 'l duomo si disfaccia del mese di Giugno Anni Mille CCCLVII.

NOTA

La storia della fabbrica del Duomo Senese è stata involta per gran tempo in molta oscurità ed incertezza. E questo avveniva massimamente per non aversi scritture antiche in tanta abbondanza, per le quali si conoscessero con ordine continuato tutte le vicende di quell' edifizio dal suo cominciamento, fino a che, dopo essersi allontanato dal primitivo disegno, ed avere per breve spazio mutato e forma e direzione, esso non tornò a quella, che con poca differenza dalla più antica, anch' oggi conserva.

Nondimeno, al barone di Rumohr, parve che anche col solo aiuto dei documenti allora noti si potesse comporre una storia bastantemente chiara ed ordinata del Duomo Senese. Di fatto, nel volume II. delle sue *Ricerche Italiane* mise su questo subietto un discorso, del quale riprodusse poi i principali argomenti nel fascicolo di Gennaio del 1822 dell' Antologia di Firenze. Sostiene egli che il Duomo Senese abbia avuto tre epoche e quasi tre fabbriche diverse: che la più antica fabbrica di stile anteriore al tedesco, con archi tondi, e con altre particolarità; di cui si veggono alcuni avanzi nella cupola e nel campanile; cominciando dal secolo XI o XII arrivasse fin presso al 1240. Che nella seconda epoca, circa il 1250, fosse fabbricato un Duomo affatto nuovo e di maggiore lunghezza; il quale doveva stendersi verso tramontana, dirimpetto al Palazzo di Pandolfo Petrucci. Che questa seconda fabbrica, per esservisi scoperti molti difetti, fosse abbandonata nel 1322. E finalmente che dopo quest' anno, da cui comincia la terza epoca, i Senesi rivolgessero il pensiero ad ingrandire ed abbellire il *vecchio* Duomo, il quale da allora in poi ebbe nome di fabbrica *nuova*: denominazione data dopo il 1322 al Duomo abbandonato, del quale rimangono tuttavia grandiosi avanzi.

Questa è la somma degli argomenti che in sostegno della sua opinione mise in campo il Rumohr: e certo parvero di molto peso a coloro che di questa materia erano o poco o niente informati. Ma oggi che nuovi documenti e scritture da me scoperte, e qui per la prima volta pubblicate, chiariscono meglio, secondo il mio vedere, la storia de' fatti che alla fabbrica del Duomo Se-

nese ed alle vicende sue si riferiscono, è forza che la opinione di quel dotto tedesco sia in gran parte riputata per non vera.

Di una Chiesa cattedrale dedicata alla Vergine, e posta nel piano che fu detto perciò di Santa Maria, si ha ricordo fin dal 1000. Doveva essere piccola, considerata la condizione della nostra città a quei tempi. Forse nei due secoli seguenti o fu rifatta di nuovo, o ingrandita. Appare di più che ancora nei primi anni del secolo XIII quel lavoro continuasse; imperocchè nei libri pubblici della Biccherna; e sono le più antiche memorie che parlino della fabbrica del nostro Duomo; si trovano nominati e i maestri che vi lavoravano, e l' operaio preposto al governo di quella. Così nel 1229 aveva quel carico un maestro Riccio, e nel 1236 un tal Bencivenne. (*Entrata e Uscita della Biccherna ad annos.*)

O sia che durasse ancora la fabbrica del Duomo già cominciato un secolo innanzi, o sia che si fosse dato principio ad edificarne un altro maggiore; è certo che nel 1259 si parla di sbassare tutta la chiesa, e di costruire sotto la cupola, l' altare ed il coro con una gradinata intorno intorno, per la quale si salga ad essi. Oltre a ciò, pare, che nello stesso anno fosse posto mano ad allungare il Duomo dalla parte di dietro, e nel 1262 si lavorasse a finire la cupola, la quale rimase compita nel 1264 (Documenti 3 e 7). E sebbene nel 1284 s' incominciasse la facciata secondo il disegno di *Giovanni Pisano*, nondimeno la fabbrica continuò per tutto il secolo XIII ed anche per alcuni anni del seguente. Altri e maggiori ingrandimenti ebbe il Duomo nel 1317, testimoniandoci la cronica che va sotto il nome di Giovanni Bisdomini, che in quell' anno i Senesi accrebbero *la chiesa cattedrale del Duomo verso Valle Piatta*, e cominciarono *la facciata da S. Giovanni, che è bella e gran cosa.* Il che mostra che il Duomo si allungasse fino sopra il San Giovanni. Ma essendosi in questo accrescimento scoperti de' difetti nella costruzione delle more e delle volte, fu nel 1322 ricercato il consiglio del *Maitani* e di tre altri architetti (Documenti 34 e 35), i quali, veduto che oltre i difetti predetti, la chiesa avrebbe risentito grande mancamento, perchè la cupola non veniva nel mezzo della croce, e mal si accozzava il vecchio col nuovo; di più ogni proporzione che era nella vecchia chiesa così nell' altezza, come nella lunghezza e larghezza, per quello accrescimento sarebbesi perduta; proposero, che un nuovo e più magnifico tempio ad onore della Vergine, patrona principale della città, da' fondamenti si edificasse.

Ma se tale proposta avesse poi il suo effetto, non si può nè affermare, nè negare: attesochè le scritture pubbliche e i libri e le carte dell' Opera del Duomo, dopo questo tempo manchino affatto. Solamente si trova che nel 1333 varii maestri a ciò richiesti, opinarono che la fabbrica sarebbesi condotta con più celerità a perfezione, se, tralasciato il rivestimento di marmo delle pareti di essa, si fosse atteso a compirne i muri esterni. (Documento 42).

E qui io sono grandemente in dubbio, se in quel documento si parli d' una nuova e maggiore fabbrica, o piuttosto dell' aggiunta del vecchio Duomo già incominciata molti anni innanzi, e non mai abbandonata, non ostante il contrario parere del *Maitani* e degli altri maestri.

Checchè sia di ciò, questo solo è certo; che la fabbrica del Duomo, o vuoi che fosse fatta di nuovo, o che le si aggiungessero, o le si ingrandissero alcune parti, non aveva mutato fino a questo tempo nè nel disegno principale, né nella sua direzione. Ma venuto il 1339 ebbe essa il maggiore ingrandimento: imperciocchè piacque ai Governanti della città di deliberare, che il corpo di mezzo di esso Duomo fosse prolungato per il piano di S. Maria verso la piazza de' Manetti, cosicchè la vecchia chiesa dovesse essere la croce della nuova. Fu allora, che dato principio con grande alacrità al magnifico lavoro; i cui avanzi ci mostrano ancora di che ampiezza e bellezza sarebbe stato il nuovo Duomo; i Senesi chiamarono da Napoli, il maestro *Lando*, architetto molto sufficiente in somiglianti edifizi, dandogli il carico di sopraintendere a quello. Le memorie che io ho riferite intorno a lui, mostrano, contro la opinione del Rumohr, che veramente maestro *Lando* venisse a Siena, e durasse in quell' ufficio lo spazio che è dal Gennaio all' Agosto del 1340, in cui morì. (Documenti 49 e 50).

Durò questo lavoro con varie interruzioni; una delle quali fu certamente per cagione della terribile morìa del 1348; fino al 1356. Nel qual' anno, essendosi già scoperti difetti grandissimi nella costruzione della navata sinistra; perchè le more che sostenevano le volte per esser sottili di troppo, e fondate in terreno che non reggeva a quel peso, cominciavano a piegarsi, e dar segno di rovinare; *Benci di Cione* da Firenze, *Niccolò del Mercia* e *Domenico d' Agostino* da Siena diedero, a ciò richiesti dall' opéraio, quel loro parere che si legge nei documenti di N. 56 e 57 di questo volume. Dai quali pareri s' intende non solo la cagione di quei difetti, ma sì ancora quello che di sopra è detto: che cioè la vecchia chiesa era destinata a formare la croce della nuova.

La Repubblica allora, intendendo quanta spesa e quanto maggiore delle sue forze, richiedessero i rimedi proposti, abbandonò quella magnifica impresa, voltandosi a dar compimento, e ad ornare il vecchio Duomo, il quale è quel medesimo che anche oggi si vede. Da questo tempo fino ai primi anni del secolo XV si lavorò nella fabbrica del Duomo, e del Campanile: essendosi ancora fino dal 1379 posto mano alla facciata che è volta dal lato dello Spedale.

N.° 59. 1358 3 Novembre, 1362 11 Marzo

Due ricordi del camarlingo della Fabbrica del Duomo d' Orvieto sulla condotta di maestro Paolo di Matteo *da Siena per capomaestro di detta Fabbrica.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO D' ORVIETO. Libro di Memorie del Camarlingo del 1353 al 1364.)

MCCCLVIII die III Novembris

Paulus Macthei de Senis promisit servire usque ad unum annum continuum pro opere, pro XII sol: in die, ad penam in

Statutis contentam: pro ipso fideiussit magister *Andreas* de Senis ad penam L libr: quod serviet continuus per dictum tempus, ad penam predictam.

In nomine Domini amen. Anno domini MCCCLXII die XI Martii in domo operis sancte Marie.

Constitutus coram me notario et testibus infrascriptis, magister ***Paulus Mathei*** de Senis, et magister ***Moricus Petrucciani*** de Urbevetere — promiserunt servire continue — laborandi in dicto opere sancte Marie usque ad unum annum proxime venientem, et a dicto opere per dictum tempus non recedere, sine expressa licentia camerarii, et Superstituum dicti operis, ad penam XXV lib:, pro salario quatordecim sol: pro quolibet die, et pro quolibet ipsorum.

N.° 60. 1360 31 di Luglio

Petizione di alcuni cittadini Senesi perchè sia dato compimento alla pittura della B. V. Maria sull' ingresso di porta Camollia. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Gran Consiglio Vol. 169. a carte 9.)

Magnifici Domini et potentes utique metuendi. Gloriosus Deus in Sanctis suis letari dicitur in predicatione ipsorum, qualibetque honorificentia eorundem; tuncque devotis pium se reddit, cum ad eos redditur honorifice ofitium pietatis, que fore cultus asseritur divinorum. Ritumque devotionis hujusmodi tenetur actendere Comune Senarum; nam per compitos civitatis sunt celebrate Sanctorum figurate ymagines, devotionem pietatis huius, clarius adnotantes. Et est verum quod cordibus inest Senensium sub quodam peravido singulari honorabilitas in pictura reverendissime Matris Dey Virginis gloriose ab experto cognite dicti Comunis refugium singulare, si ibi potissime pendet anelanter et fervide in nonnullis Sen: civibus devotionem demonstrari predictam, seu ubi per amplius hec apparet. Et ut nostis, evidens locus talis est civitatis in introitus, presertim apud ianuam Kamollie in qua seu supra quam figurali dispositione dicta pictura incepta, picturalis Sanctorum Dei precipueque sue Matris figuratio prelaudanda quam precellere

nulla scitur. Hinc pro parte quamplurium Senensium civium vobis humiliter supplicatur quod tam laudande incepte figurationi dignemini dari facere, ac poni coloraliter complementum.

NOTA

Sull' antica porta di Camollia, *Cecco* e *Nuccio*, pittori senesi, avevano dipinto nel 1310 una Nostra Donna con vari Santi; la quale, essendosi poi guasta, fu rifatta nel 1415 da *Benedetto* di *Bindo*, pittore parimente senese. Un altro affresco e grandissimo, era stato incominciato sulla porta di fuori, ossia sull' Antiporto di Camollia; del quale, come solamente disegnato, parlano due petizioni presentate al Gran Consiglio, l' una nel 14 di Giugno del 1348, e l' altra nel 31 di Luglio del 1360, che ora per la prima volta si pubblica. Da tutto ciò si conosce l' errore di quelli che la pittura dell' Antiporto attribuiscono al nostro *Simone Martini*, il quale essendo morto nel 1344 in Avignone, non poteva lavorare un affresco che nel 1346 e nel 1360 appena era cominciato a disegnare e non fu finito che nel 1361; non sapendosi però da qual maestro. E questo errore è nato dalle parole del Ghiberti il quale descrivendo le opere di *Simone*, nel suo *Commentario*, dice così: *Era cominciata sulla porta che va a Roma una grandissima istoria d' una Incoronazione: vidila disegnata colla cinabrese.....* Ora essendo certo che ai tempi del Ghiberti la *porta che va a Roma* era quella stessa di Camollia; e sapendosi altresì che non tanto all' affresco della porta, quanto all' altro dell' Antiporto era stata data l' ultima perfezione molti anni innanzi; bisogna intendere che le parole: *era sulla porta*; non volessero dire che quell' affresco veduto dal Ghiberti fosse sulla porta di Camollia, ma presso di quella. Ed in questa opinione mi conferma maggiormente il Tizio, il quale nel Vol. I. delle Storie Senesi dice: *Hic enim* Symon *inter praecipuos huius aetatis pictores est habitus: multaque opera suae artis cum Senae tum alibi peregregiaque reliquit, inter quae adhuc Virginis Marie effigies nobilissima coeteris cum* Sanctis *apud plateam Paparonum visitur in Sena urbe atque regione Camolliae*; *tametsi opus imperfectum a Cardinali transeunte in Franciam secum perductus, reliquerit.*

N.° 61. 1360 25 Decembre

Imbreviatura del testamento di maestro Andrea di Cecco *da Siena capomaestro dell' opera del Duomo d' Orvieto.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO D' ORVIETO. Libro d' Imbreviature di testamenti dal 1348 al 1363 pag. 72.)

In nomine Domini, amen. Anno domini millesimo trecentesimo sexagesimo, indictione XIII, tempore domini Innocentii, pa-

pe sexti, die vigesima quinta mensis Decembris. Magister *Andreas Cecchi Ranaldi* de Senis habitator civitatis Urbisveteris, caput magister operis et fabrice sancte Marie majoris de Urbevetere, infirmus corpore, sanus tamen mente et intellectu, — presens testamentum — fecit. In primis voluit et judicavit corpus suum si ex hac infirmitate mori contigerit seppelliri apud ecclesiam sancte Marie majoris de Urbevetere etc.

Item reliquit et judicavit fabrice sancte Marie majoris ecclesie de bonis suis, centum libras denariorum perusinorum.

In omnibus autem aliis suis bonis — Lucham Ristori de Senis, de villa Armajoli prope castrum Rapolani, comitatus et districtus civitatis Senarum, ejus nepotem, suum heredem universalem instituit. —

Actum fuit hoc in civitate Urbisveteris in domo Johannis Sciarre, in qua dictus testator habitat, presentibus magistro *Paulo* magistri *Jani*, Jacobo ser Vannis, Angelello magistri *Petri*, Antonio Angelucii, Cola Bartolomei, magistro *Moricho Petrucciani*, et Cino Cecchini de Urbeveteri, testibus ad hec vocatis etc.

Et ego Bartholomeus olim Guidonis de Urbeveteri Notarius etc. —

N.° 62 * 1362 Aprile

Lettera di Bartolo *di maestro* Fredi *alla Signoria di Siena.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Lettere, filza XXI, segnata « *Lettere dei comuni di Volterra e Pistoia* »). (È autografa.)

Magnifichi Signiori miei e capitano di popolo e ghonfaloniere di giustizia della città di Siena; fovi manifesto le novelle che di qua sono della compagnia de taliani; iscrisse el conte Nicholò a' signori priori ed al capitano di Volterra, e giunse el messo a l'ora del vesparo adì quindici d'Aprile, coè domenicha, chella giente tuta era passata a Monte Schudaio, e chella detta domenicha a sera si chredeva di fermo ch' egli aberghassono o su quello di Champiglia o di Suvareto. Credesi di qua per la più giente, che terranno per la vostra marema. La giente dell' arme del comuno di Firenze doveva essare tuta a Volterra; ànno riparato a ciò e Volterani, che tuta la giente non si conducha ivi, che non

vi sarebono potuti stare; ànogli sparti a Cholle e a Sangimigniano. E da Staggia giunsero la domenicha detta, ciento cinquanta lancie. Altre novelle di qua non ci à; se sentirò novella niuna, scrivarovelo: e Dio vi conservi sempre in buona pacie.

Bartolo del maestro *Fredi* dipintore servidore vostro.

(Direzione) Signori Signori difensori e chapitano di popolo e ghonfaloniere di giustizia de la città di Siena.

N.° 63. 1364 17 Marzo

Obbligazione di Antonio di Brunaccio *maestro di Pietra, di scontare 26 Lire avute dall' Operaio, lavorando nella fabbrica o del Duomo o della cappella di Piazza.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 8.)

Io *Antonio di Brunaccio*, maestro di pietra, imprometo di volere dare a l' uopera sante Marie, vinti e sei lire, sichondo la mia choscienzia; vogli dare in questo modo, cioè: che l' operaio de la deta uopera sia tenuto tenermi ogni mese vinti soldi di mio salario, lavorando a l' uopera overo a la chapela del Champo: e sed io *Antognio*, nò lavorassi nè a l' uopera o nè a la chapela deta, che l' operaio mi posa astregnare ogni ano del mese di Setembre di farmi paghare quatro lire l' ano, e fino a tanto che le dette vinti e sei lire sieno pagate: e se avinisse, che Dio facesse atro di me, che l' operaio posa a le mie rede adimandare tre lire per ano, e fino a numero de le dette vinti e sei lire.

Fata a di XVII di Marzo 1364. E ancho prometo II lire sopra a le vinti e sei lire.

N.° 64. 1364 8 di Aprile

Condotta di maestro Paolo *di* Antonio *scultore da Siena in capomaestro della fabbrica del Duomo d' Orvieto.* (ARCHIVIO DEL COMUNE D' ORVIETO. Lib. I. di Deliberazioni segnato LXXXIII. pag. 30.)

Die octavo mensis Aprilis Anno MCCCLXIV.

Congregati — domini Septem Urbevetano populo presidentes,

una cum prudentibus viris Paulucio Jacobelli de Magalottis, camerario operis et fabrice sancte Marie majoris etc. — studentes ex debito uti tenentur, prebere diligentiam et attentam curam et sollicitudinem circa fabricam et muricium operis ecclesie sancte Marie et experientiam docti magisterii magistri *Pauli Antonii* de Senis scultoris lapidum extimantes — ipsum magistrum *Paulum* in Archimagistrum logie et muricii operis et fabrice sancte Marie, pro quinque annis proxime subsequendis, cum salario decem et octo soldos denariorum cortonensium singulis diebus quibus laboraverit, ipso magistro *Paulo* presente et acceptante, elegerunt et nominaverunt, pro evidenti utilitate ipsius fabrice. — Dantes — baliam dicto magistro *Paulo* mandandi et ordinandi aliis magistris lapidum et sculture, manovalibus, discipulis, servitoribus dicte logie et muricii presentibus et futuris. —

N.° 65 * 1365-66 19 Marzo

Supplica di Pietro di Lando *da Siena alla Signoria di Firenze.*
(Archivio delle Riformagioñi di Firenze. Provvis. Filza 55.)

Pro parte *Petri Landi* de Senis, magistri soliti habitare in populo sancti Pauli de Florentia, reverenter exponitur vobis Dominis prioribus artium et vexillifero iustitie —, quod iam sunt novem anni vel circa, quod offitiales comunis Flor., deputati super constructione et hedificatione castri seu terre pro dicto comune fiende in partibus vallis Sevis comunitatis Flor., locaverunt et concesserunt — dicto *Petro* presenti et conducenti, ad hedificandum et construendum de muris et turribus dicti castri seu terre, brachia 200 per longitudinem cum certis pactis et conventionibus contentis in istrumento etc., in quibus inter cetera continetur: quod dicto magistro *Petro* dari deberent pro comuni Flor. quinque soldos et denar. 10 pro quolibet brachio quadro dicti muri et turrium. Et quod insuper certam quantitatem brachiorum dicti muri et turrium, locatam per dictos offitiales *Iohanni Lazari* de Cummo, magistro, reconduxit a dicto *Iohanne* de consensu et voluntate predictorum, simul cum *Buono Martini* magistro. — Et quod ipsi magistri *Petrus* et *Bonus* habuerunt pro predictis de pecu-

nia comunis Flor. plures pecuniarum quantitates, et fecerunt multum de laborerio supradicto, nec stetit nec stat per eos, quominus residuum compleant; et quod, predictis non obstantibus, quidam offitiales ad revidendas certas rationes comunis Flor. deputati, arbitrantes, quod de quolibet brachio quadro dicti muri et turrium facto per dictos *Petrum* et *Buonum*, vel aliquem ipsorum, debeantur eis solummodo quattuor soldi et 9 den., declaraverunt, prout eis placuit, ipsos *Petrum* et *Bonum* seu heredes dicti *Buoni* restare dare comuni predicto lib. 1280. s. 2 den. 9. f. p.; propter quod nuper, videlicet die 20 Februar. preteriti, Iudex rationum comunis Flor. condepnavit dictum *Petrum* in medietatem totius dicte summe et quantitatem pecuniae, videlicet in libris sexcentis quadraginta s. 4. den. 4. cum dimidio f. p., dandis et solvendis generali camerario camere comunis Flor. —. Quare, considerata presertim promissione predicta per dictos offitiales facta, que deberet secundum iustitiam observari, quum ipse *Petrus Landi* est pauper homo et in carceribus comunis flor. propterea detinetur, placeat dominationi vestre etc.

N.° 66. 1367-68 1 Marzo

Maestro Jacomo *di* Mino, *e maestro* Bartolo *di* Fredi, *pittori, fanno patto con frate Niccola di Mino di Ghida, operaio, di dipingere una volta allato a quella della Cappella di S. Ansano in Duomo.* (Archivio detto. Libro detto N. 9.)

In nomine Domini amen. Anni Domini MCCCLXVII. addì primo di Marzo.

Sia manifesto a chiunque vedarà questa scritta, che addì, anno e mese predetti, che *Jacomo* di *Mino*, del popolo di sancto Antonio, et *Bartalo di Fredi*, del popolo di sancto Donato, cittadini di Siena, composero e patto fecero con frate Nicholo di Mino di Ghida, operaio de l' opera sancte Marie, di dipignare una volta a lato quella de la cappella di sancto Sano, con questi patti, cioè:

Imprima debonno e predetti dipignare fregi a lato a bottatti (*sic: bottacci*) con belli fogliami, con quelli compassi che ben stiano, a piacere de l' oparario: anco e bottacci, a modo che piaceranno

a l' operaio: a loro spese d' ogni colore: e fianchi de le volte debano dipignare azurro e stelle d' oro, conformandosi col lavorìo che fa *Andrea* e *Cristofano* e compagni, sì veramente che le faranno più belle: e l' operaio darà l' azurro e l' oro. Ancho, dipignaranno gli archi a meze figure in belli compassi ligati, come più belli li sapranno fare, sì che piacciano a l' operaio.

Ancho, che la debbano dare fatta addì vinti d' Aprile, per prezzo di vintidue fior: d' oro e mezzo; e se l' operaio cognosciarà che e perdano, debano stare di quella perdita a la discrezione de l' operaio.

Ancho, che l' operaio debba dare a loro, calcina e aqqua appiè la volta. E io Niccolo predetto, ò fatta questa scritta di mia mano, a chiarezza del patto; presente maestro *Francescho* di maestro *Tonghio*, e di ser Falcone Bindi, sacristano.

E i' *Francescho* del maestro *Tonghio* fui presente a questa iscritta, anno e dì sopra iscritto.

E io ser Falcone, sacrestano, fui presente a questa scripta, anno e dì supradetto.

N.° 67. 1367-68 6 Giugno

Patti fra Niccolo di Mino di Ghida e Piero di Gionta *da Rondine*, e Giovanni di Viva, e Ruggero di Mone, e Martino di Matteo, *lombardo, maestri di pietra, per la costruzione d' un casamento nel piano di santa Maria.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 9.)

In nomine Domini Amen. Anni Domini MCCCLXVII, addi VI di Gennaio.

Sia manifesto a chiunque vedarà questa scritta, che *Piero di Gionta* da Rondine e *Giovanni di Viva* e *Ruggieri di Mone* e *Martino di Matteo*, lombardo, maestri di pietra, s' allogaro da frate Niccolò di Mino di Ghida, operaio dell' opera sante Marie, di murare uno edifizio, cioè uno casamento posto nel piano sante Marie; da l' uno lato la via che va al Duomo, e dall' altro il chiasso di Benciucchio, da l' altro Giovanni di Gano, e in parte Franciescho di Pietro Manetti; da l' altro del Vescovado e in parte le herede di Sino di Gionta, con li infrascritti patti.

Imprima, che essi maestri debbono murare le mura che bisognaranno al detto hedifizio, a calcina, overo a terra, come piaciarà al detto oparaio; el fondamento largho uno braccio infino al piano de la via, a canna, e l'altro muro tre quarri: e debano fare tre usciaie da la parte del chiasso di Benciucchio, esse murare a terra; le battitoie, e gli alchi a calcina come sarà piacere de l' operaio.

Ancho debano murare e tramezi bisognevoli a volontà e piacere de l' operaio, e fare usciaie con archi.

Anche debbano fare finestre bisognevoli dentro e di fuore al picere (*sic*: *piacere*) de l' oparario; debano murare alto sopra la imposta del palco otto braccia, e uno tramezo col frontone che si richiere a la misura de l' otto braccia: a ogni loro spesa, per prezzo di quarantaotto soldi la canna.

E l' operario debba dare a loro, pietre, rocchioni, ovvero mattoni, come piaciarà a l' operario, appiè el muro e la terra certa (*cernita*), e la calcina e la rena appiè el muro in mortaio; e debba dare cavato el fondamento d' ogni muro che fare facesse; e debba l' operario predecto prestare a loro, legname per fare e ponti, cioè ritorte e grati e correnti; e le finestre dal palco in su, e l' usciaie si misurino voto per pieno. E questi patti furo, presente ser Gerino ser Nelli, e Niccolò Grifi.

Et ego Gerius ser Nelli not: fui presens dictis pactis factis cum dictis magistris lapidum, absentibus magistris ***Piero de Rondina*** e ***Roggerio Monis***.

Io Nicolò Grifi fui presente a questo patto e choncordia fra l'oparaio e detti maestri, insieme con ser Gierino Nelli.

(*Nell' occhietto*) Per LV soldi kanna el muro a calcina grosso uno braccio, alto come bisogna per le cámare.)

N.° 68. 1368 4 Novembre

Patti, e composizioni de' maestri della Pietra col Rettore del Duomo pella Cappella de' SS. Quattro Coronati. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Libro Nero pagine 31 tergo.)

In nomine Domini amen. 1368.

Sia manifesto a chi vedarà questa scritta, che addì quattro

di Novembre 1368, ch' e savi e discreti huomini, maestro *Franciescho* del maestro *Vannuccio*, maestro *Gherardo* di *Bindo*, maestro *Ambruogio* di *Ghino*, maestro *Giovannino* di *Cieccho*, maestro *Ruggieri* di *Mone*, maestro *Michele* di *Nello*, tutti maestri di pietra eletti per li rettori et camarlingho, e per la generale raccolta dell' Arte de la pietra, a conponare et ordinare come la festa de' Quattro sancti Coronati si faccia nel Duomo, cioè ne la chiesa maggiore di Siena, con misser Niccholò di Mino di Ghida, allora oparaio dell' opara sancte Marie, e sagrestano de la detta chiesa; e composero, e patti fecero col detto misser Niccholo, nel modo scritto di sotto, cioè:

In prima che tutti i Maestri de la pietra, debbano venire la mattina de la detta festa, cioè de' sancti Quattro, a offerire uno cero per uno a la detta cappella; e uno cero fiorito di valuta di cietto (*sic*) soldi: la quale cera offerta, pervengha e pervenir debba a l' opera sancte Marie, a le mani del detto operaio, che per li tempi sarà: la quale offerta sia tenuto, e debba spendare e convertire nell' acconcio de la detta cappella, infino che sia perfettamente compita; e poi la detta offerta debba essare de l' opera sancte Marie predetta. E quando sia la cappella in atto che si possa offiziare, sia tenuto l' operaio che per li tenpi sarà, fare offiziare la detta cappella, come l' altre del Duomo.

Ancho composero et ordinaro e savi predetti, che 'l detto operaio faccia fare una cappella in quello luogho de la detta chiesa, ove più piaciarà a sopradetti savi maestri eletti, di sopra nominati; intendendosi luogho competente, e dovuto, non guastando luogho neuno da altra persona dato; e che sia propria nominata la detta cappella, a' sancti Quattro Coronati.

Ancho composero et ordinaro, che l' operaio debba prestare e impire gli staggiuoli di due doppieri di otto libbre l' uno, fino che si faccia la detta offerta; e quali rimanghano a l' opera sancte Marie.

E la detta composizione, e patti co' sopradetti savi maestri eletti, scritti di sopra, appaiono scritti di mia mano, frate Niccholò di Mino, operaio, la quale scritta, è appo detti detti (*sic*) savi maestri, la quale debono dipositare a rettori dell' Arte de la pietra, e debono fare scrivare ne' loro breve de l' Arte, acciochè in perpetuo duri e basti, a riverenzia di Dio e de la beata

Vergine Maria e de' sancti Quatro Coronati. (*seguita un' altra deliberazione sullo stesso soggetto.*)

A dì vinticinque di Genaio, mille quatrocento cinque, si dili-berò ne la racholta gienerale de' Maestri de la pietra, et fatta piena remisione ne' savi uomini, retori, chamalegho (*sic*) cho' tre agionti, a conferire cho' l' operaio del Duomo, et di nuovo chonfermare, aprovare i fatti fatti pegli atichi (*sic*) maestri schritti nominati di sopra, e pienamente oservare, chome giace la detta schritura di sopra; e che l' oparaio e (*sic*) per li tenpi sarà, deba oservare a loro i patti, chonpozioni (*sic*) di sopra ichitti (*sic*), nonestante, perchè per lo pasatto (*sic*) non si sia oservato: e questo è statto per inpotenzia. Ora siamo di questo achorto (*sic*) di metare in asecuzione chon affetto (*effetto*), chome le dette chopozioni (*sic*) furo fatte per li detti savi maestri antichi. E nomi de' Retori pasatti, so' questi: maestro *Giovannino di Ciecho*, maestro *Giovanni d' Andreia*, maestro *Domenico di Giovanni*, maestro *Gilio*, loro chamarlengo, e maestro *Andreia di Bindo*, et maestro *Bartalomeio* del maestro *Jachomo*, et maestro *Guido d' Adreia* (*sic*), tuti tre aletti a la chopagnia de' retori a le predette chose metare a secuzione, et di nuovo a fermare col detto oparaio. Et così ànno fatto; e pero io Chaterino di Chorsino, chava (*sic: cavaliere*) et opærario ò scritti qui di mia mano ne la loro presetia e di loro volontà. Chosì promesse d' oservare.

N.° 69. 1369 18 Giugno

Deliberazione del Consiglio Generale sopra l' ajuto di denari da farsi al lavorìo della cappella di Piazza. (ARCHIVIO detto. Perg: N.° 938.)

In nomine Domini amen. Quidam viri prudentes numero sex ex Reformatoribus Senarum — provisiones infrascriptas in Dei nomine ediderunt. —

Item providerunt et ordinaverunt, quod operarius opere sancte Marie teneatur et debeat omni anno, incipiendo in kalendis Julii, proxime venturis, expendere et convertere in faciendo laborerium cappelle Campi, et ipsam cappellam usque quo comple-

ta fuerit, ultra redditus dicte cappelle, centum flor: auri de denariis dicte opere sancte Marie, sub pena centum flor: auri, auferenda a dicto operario, per dominum Sanatorem, si dictus operarius predicta non servaret. Et quod domini Regulatores sub eadem pena, et eodem modo exigenda, teneantur et debeant revidere dictas expensas, si facte sunt, ut predicitur, per ipsum operarium in hedificatione dicte cappelle; et si reperierint dictum operarium non convertisse dictos introitus dicte cappelle et dictos centum flor: auri, ut predicitur, faciant ipsum puniri, ut superius dictum est.

Approbata fuerunt omnia suprascripta in consilio Reformatorum — sub anno Domini MCCCLXVIIII, indictione septima, die XXVIII mensis Junii.

In supradictis anno, indictione, die XXVIIII mensis Junii fuerunt approbata omnia suprascripta in Consilio Generali. —

Ego Johannes olim Ture de Prato not: reformationum comunis Sen: predictis interfui eaque scripsi et publicavi.

NOTA

La cappella di Piazza, ordinata dalla Repubblica per voto fatto nella peste del 1348, ebbe principio nel 1352; ma non riuscendo di satisfazione dell' universale, fu per ben quattro volte demolita; finchè intorno al 1376 ebbe il suo compimento. Non può essere che il primo disegno di essa fosse dato da *Duccio*, non tanto perchè nel 1352 era egli facilmente morto da qualche anno, quanto perchè essendo stata fabbricata a spese dell' opera del Duomo, ragionevole cosa è che ella si servisse del disegno e della direzione o del suo capomaestro; e nel 1352 aveva questo carico *Domenico* d' *Agostino*, e nel 1376 *Giovanni* di *Cecco*; o di altro artefice a' suoi stipendi. Le memorie che io ho raccolto su questa cappella sono le seguenti:

1352. *Si pagano lire* 27. 1. 8. *a* Giovanni *Cinuzzi e compagni pizicaiuoli, per sei doppieri e staggioli che furono portati alla cappella del Campo nel giorno che fu fondata.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e uscita della Biccherna ad annum.)

1359. *A maestro* Jacomo, *capomaestro de la cappella del Campo uno fior: d' oro per sua fatiga e magistero e consiglio che diè all' uopara fra più volte.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Entrata e Uscita ad annum.)

1360. *A maestro* Michele *di* Ser Memmo, *chapomaestro, diece libre e diece soldi per quindici dì che à serviti del detto mese* (di Luglio) *per soldi XIIII.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum.)

1370. *A* Michele *di* ser Memmo, *chamarlengho vechio, trenta due lire,*

che doveva avere per fatura della cholonna che fecie: e 'l suo gharzone per sua fatura, lire 32. 13.

---- *A' maestri che feciero la basa del marmo che viene sotto la cholona del metalo della chapella; conciatura e recatura di petraia e muratura e grape di fero, lire 60.*

---- *A maestro* Chiecho del Giucha *per lampanaio di legname per detta chapella fior: 4 d' oro e 25 soldi.* (Archivio detto. Libro d' entrata e uscita della Cappella del Campo ad annum a c. 104 e 107.)

1371. *Da la chapella de' Campo sesanta lire e quagli* (denari) *paghamo a più maestri per una base di marmo sotto la cholonna del metallo.* (Archivio detto. Libro d' entrata e uscita ad annum a carte 14 tergo).

N.° 70. * 1369 7 Dicembre

Papa Urbano V. alla Signoria di Firenze. (Archivio delle Riformagioni di Firenze. Capitoli. Libro xvi p. 72.) (È copia sincrona.)

Urbanus episcopus, servus servorum dei, dilectis filiis prioribus artium et vexillifero iustitiae ac co. civitat. Floren. salut. et appostolic. ben.

Cum dilectus filius *Iohannes Stefani* de Senis architector, per nos ad opus et fabricam ecclesie sancti Iohannis Laterani deputatus, pro operationibus et aliis ad predictum opus et fabricam opportunis, ad partes illas sit presentialiter accessurus; devotionem vestram rogamus actente, ac in Domino exortamur, quatenus pro nostra et apostolice sedis reverentia, in predictis, si ab eo fueritis requisiti, assistatis eidem favoribus et auxiliis opportunis. Dat. Rome ap. S. Petrum vi Id. Decbr. Pontif. nri anno octavo.

N.° 71. 1372 12 Aprile

Maestro Jacomo *del fu* Mino *pittore da Siena si obbliga a dipingere una tavola per l' altare maggiore della Chiesa del Monastero di Passignano.* (Archivio Diplomatico di Firenze, Carte della Badia di Passignano.)

In Dei nomine. Amen. Anno Domini ab ejus Incarnatione Mil-

lesimo trecentesimo septuagesimo secundo, Indictione decima, — die duodecima mensis Aprelis. Actum in Comitatu florentino, in Monasterio sancti Michaelis de Pasignano, presentibus testibus, Jacobo olim Vannis, et Francisco olim Corsi, familiaribus dicti Monasterii — dopno Petro Johannis, priore Canonice sancti Bartolomei de Scampato ec.

Pateat omnibus evidenter, quod ***Jacobus*** olim ***Mini***, pictor, populi sancti Antonii, Terzerii de Camollia de civitate Senarum, — promisit — reverendo in Christo patri et domino domino Martino Dei et apostolice sedis gratia Abbati monasterii sancti Michaelis de Pasignano, Ordinis Vallisumbrose, Fesulane diocesis, comitatus Florentie; — quod faciet seu fieri faciet et suis manibus propriis pinget cum infrascriptis figuris et istoriis, unam tabulam ligni cum predella et duabus columpnis, actam ad altare; largitudinis in totum quatuor brachiorum et unius quarti alterius brachii, et altitudinis in totum quinque brachiorum: cum tribus colmis, omnibus civoriis que requiruntur ad ipsam Tabulam: quam Tabulam, predellam, et colupnas promisit et convenit dare, ferre et portare, seu dari, ferri et portari facere in dicto Monasterio de Pasignano, pictam, positam et actam super altare dicti Monasterii, super quo idem domnus Martinus Abbas predictus deputaverit ponendam vel locandam, omnibus et singulis ejusdem ***Jacobi*** pictoris supradicti sumptibus et expensis: salvo quod de someriis: hinc ad septem menses proxime venturos.

In qua vero Tabula, promisit et convenit idem ***Jacobus*** pictor predictus, facere et pingere infrascriptas figuras missas ad bonum et legale aurum, de bono azzurro oltremarino, et aliis bonis congruis et competentibus coloribus, videlicet: in colmo de medio, facere et pingere istoriam Sancti Spiritus, sicut descendit in Apostolos: in aliis vero colmis, in uno videlicet figuram sancte Caterine cum quadam figura monacali genuflexa juxta pedes, et in alio figuram sancti Antonii Abatis; et in capitibus superioribus dictorum colmorum, in illo de medio, figuram Dei Patris, qui mittat Spiritum Sanctum in Apostolos cum diversis Angelis: in aliis vero colmis, figuram sancte Marie semper Virginis, sicut fuit annuntiata per Angelum. In predella inferiori dicte Tabule, facere et pingere quatuor istorias sancte Caterine, sicut recepit martorium; in capitibus dicte predelle, duas medias

figuras, videlicet; figuram s. Marie Magdalene, et sancte Agnetis, et in qualibet dictarum colupnarum facere et pingere tres figuras, videlicet; figuram sancti Prancatii cum quadam banderia in manu levata cum cruce rubea picta intus; figuram sancti Gregorii, pape; sancti Laurentii, martiris; sancti Benedicti, abbatis, induti nigro; sancte Brigide; et figuram sancti Nicolai.

Quas omnes suprascriptas figuras promisit et convenit eidem domino Abbati recipienti et stipulanti ut supra, facere, et suis manibus pingere in dicta Tabula, pulcras, et honorabiles, — et ipsam tabulam conducere et ferre seu conduci et ferri facere — in dicto Monasterio de Pasignano, infra dictum tempus et terminum septem mensium proxime futurorum: Et e contra dictus dominus Martinus Abbas predictus — promisit — eidem *Jacobo* pictori predicto presenti, solvere et pagare pro suo labore et mercedè dicte Tabule — florenos aureos octuaginta bonos et legales recti ponderis et conii florentini; faciendo solutionem dictorum florenorum in fine dictorum septem mensium in dicto Monasterio de Pasignano vel in dicta civitate Senarum. —

Ego Bindus olim Cardi de Balbiano, — Notarius, predictis omnibus et singulis — interfui et ea rogatus — scripsi et publicavi.

NOTA

Giacomo di *Mino*, detto il *Pellicciajo*, del fu Neri chiamato Farinata del popolo di S. Antonio, sposò nel 1344 Caterina di Cecco di Tura, fornaio: nel 1366 si trova che egli aveva per sua seconda moglie Margherita d' Angelo di Tuccio. Risiedè pe' mesi di Maggio e di Giugno del 1361: per Marzo ed Aprile del 1377 e per Luglio e Agosto del 1379. Nel 1362 fu uffiziale del sale pel Terzo di Camollia. Furono suoi figliuoli, Giovanna, morta fanciulla nel Febbraio del 1427; Filippo, sposato nel 1399 a Domenica di Giacomo Ragnoni, ed Agnolina, moglie nel 1376 di Nanni di Goro. *Giacomo* nel 1396 era già morto.

Fra le opere che tuttavia rimangono di maestro *Giacomo* del *Pellicciajo*, è la tavola assai guasta fatta per la chiesa di S. Antonio di Fontebranda, ora nell' Istituto delle Belle Arti. In essa è figurato, nel mezzo la Vergine col Bambino il quale incorona S. Caterina V. e M. S. Maria Maddalena, e S. Agnese; ed ai lati sono S. Antonio Abate, e l' Arcangiolo S. Michele.

In basso è scritto » JACHOBUS MINI DE SENIS PINXIT ANNO DOMINI MCCCLXII TEMPORE PRESBITERI MATHEI RECTORIS SANCTI ANTONIIUS (*sic*).

Rimane ancora la Madonna ai Servi detta *del Belverde*, la quale fu da lui dipinta nel 1363, come apparisce dal testamento di Francesco di Guglielmaccio Petroni, il quale -- *judicavit* -- *quod per suos heredes* -- *recolligeretur que-*

dam tabula in qua picta esse debet Sancta Maria de Belvedere, quam facere debet -- magister Jacobus, *pictor -- quam quidem tabulam sic pictam ponere debeant et tenere perpetuo in ecclesia Servorum Sancte Marie de Senis:* (Archivio de' Contratti di Siena. Rogito di Ser Giovanni di Daniello.)

Le altre memorie di cose d' arte che ho di lui, sono le seguenti:

1369. *Maestro* Giacomo *di frate* Mino, *pittore riceve sol:* 8. *den:* 10 *per aver dipinto la coperta de' libri di Biccherna.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Entrata e Uscita della Biccherna, ad annum.)

1382. 14 Ottobre.

A maestro Jachomo del Peliciaio *a dì* 14 *d' Ottobre per uno disegniamento che diè a l' uopera della facciata di San Giovanni.* (Archivio Dell' Opera del Duomo. Libro del Camarlingo, ad annum a carte 39 tergo.)

N.° 72. 1375 11 Marzo

Deliberazione de' Soprastanti della Fabbrica del Duomo di Orvieto, che si conduca in capomaestro Giovanni di Stefano *da Siena.* (Archivio della Fabbrica del Duomo d' Orvieto. Libro di Riformanze dal 1373 al 1384.)

In nomine Domini amen. Anno domini MCCCLXXV. Inditione XIII, mensis Martii, tempore domini Gregorii XI.

Superstites operis et fabrice ecclesie *(sancte Marie maioris de Urbeveteri)* et camerarius operis et frabice supradicte, habito inter eos sollepni tractatu et deliberatione; ne per mortem magistri *Pauli* de Senis olim caput magistri operis et frabice supradicte, dictum opus et frabica in temporalibus et spiritualibus sustineat lexionem, et ut laborerium operis et frabice predictorum et alia prosequi et utiliter expediri.

Conduxerunt providum virum magistrum *Joannem Stefani* de Senis presentem et acceptantem in caputmagistrum operis supradicti pro uno anno, cum infrascriptis conventionibus et pactis —

In primis, quod dictus magister *Johannes* teneatur et debeat se per totum mensem Augusti proxime venturum in dicto opere coram camerario — presentare.

Item, quod — camerarius — debeat — solvere dicto magistro *Johanni*, pro eius salario, mense quolibet quo in dicto opere serviet, decem florenos auri. —

Item, quod docte quas dictus magister *Johannes* accipiet per

oras, ni se assentaverit per unam doctam vel ultra, non debeant per offitialem doctarum — de ipsius magistri *Johannis* salario detrahi, nec ad satisdationem dictarum doctarum ullatenus teneatur.

Item, dictus camerarius vel subcessores ipsius, teneantur dare et consignare domum sufficientem per habitationem dicti magistri *Johannis* et eius familie, expensis operis supradicti cum lecto cum massaritiis grossis.

Item, quod dictus magister *Johannes* habeat expensis dicte operis, exentionem et immunitatem que dantur forensibus venientibus ad habitandum in Urbeveteri.

Item, quod dictus camer: teneatur — solvere, ultra dictum salarium decem flor: in mense, omnes et singulas expensas quas dictus magister *Johannes* fecit vel faciet in accessu, mora et reditu a Roma ad Urbemveterem, pro se, uno famulo et equo, ad firmandum suprascripta et infrascripta pacta.

Item, quod incepto dicto anno, si contigeret quod aliquod laborerium fieret in Urbevetere extra dictum opus, quod eidem magistro *Johanni* liceat dictum laborerium acceptare — ita tamen quod propter ipsius magistri *Johannis* assentia (*sic*) non posset in dicto opere prejudicium aliquod generari. —

NOTA

Fin dal 1373 era *Giovanni* di *Stefano* al servizio degli Orvietani, come capomaestro della fabbrica della loro chiesa maggiore. Innanzi che avesse quel carico, lo troviamo nel 1369 architetto a restaurare San Giovanni Laterano (Doc: 70). E nel 1366 lavorava di scalpello per la chiesa dello Spedale di S. Maria della Scala di Siena. Pare che nel 1379 fosse già morto. Queste sono le memorie che ho raccolto di lui.

1366. *Maestro* Giovanni *di* Stefano *che fa la chapella a lato a la Nuziata.*

Avene che ci servì due cholone e due meze cholone fornite con capitelli conci e altre cose per la chapella de le canciella.

--- *Maestro* Giovanni *di* Stefano, *maestro di pietra, die avere dodici lib: in veture di pietre cioè du' mezi capitegli e due meze cimase e due meze base --- per la capella allato a le cancella.*

E die avere per XIII *giornate e mezo lavoratura e detti marmi per* XV *soldi el dì* (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI SIENA. Conti Correnti G dal 1364 al 1371 a carte 85 verso e 118.)

1373 24 Augusti.

Nello ser Ranutii pro emptione facta ab ipso unius quaterni cartarum banbascinarum realis pro capitemagistro, pro designando fenestram parietis anterioris Ecclesie.

1373 31 dicti mensis.

Magistro Joanni Stefani, *capitimagistro dicti operis pro eius salario dicti mensis decem flor: auri.* (ARCHIVIO DEL DUOMO D' ORVIETO. Entrata e Uscita ad annum.)

N.° 73. 1375 15 Settembre

Lorenzo *di* Vanni, *e* Nuccio *di* Neruccio, *pittori, si obbligano di dipingere il cappello della Tavola dell' altare maggiore del Duomo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 12.)

Al nome di Dio a dì XV di Settembre 1375.

Memoria, che a dì detto alloghò Anbruogio di Benechasa oparaio a *Lorenzo* di *Vanni* et a *Nuccio* di *Nerucio*, dipentori, a dipegniare e a metare d' oro e d' ariento e di collori el chapello della tavolla dell' altare maggiore di Duomo, in questo modo, cioe:

Che detti *Lorenzo* di *Vanni* et *Nuccio*, debano vere *(sic: avere)* et noi dar loro per loro sallaro el mese fior: cinque d' oro per uno di loro; e ancho loro dovano *(doviamo)* dare uono *(sic: uno)* gharzone alle nostre spese, che gli aitti a fare e lor bisogni intorno a' fatti del lavorìo: entendessi el detto sallaro solo della loro fadigha e magistero: e 'l detto lavorìo debono trare a fine da dì 17 di Setenbre a quatro mesi e mezo.

Fatta questa scritta per mano di me Bartalo di Bartalomeio, chamarlengho de l' uopara, presente Miss: Mino di Petro, chalonaco e di *(sic)* maestro *Lucha* di *Ceccho* e di maestro *Pavolo* di *Niccoluccio*: e per oservare e detti patti si vogliamo ch' e detti di sopra si leghino alla pena di fior: L d' oro di paghare a l' uopara, se chosi non ci atenessero.

Ed io *Lorenzo* di *Vanni*, dipentore, so' chontento alla detta scritta.

E chosi s' obrigha *Nucio di Nerucio* detto di sopra.

Ed io *Lorenzo* ò fata la detta escrita a sua preghiera.

NOTA

Di *Lorenzo* di *Vanni* di *Domenico* ho riferito alcune notizie alla pagina 35 di questo volume. Di *Nuccio* di *Neruccio*, so che fu chiamato per soprannome *Cocco*, e che nel 1390 si trovava a Pisa.

N.° 74. 1376 22 Luglio

Consiglio sopra il lavorìo delle more della Cappella della Piazza del Campo. (Archivio detto. Libro Nero a carte 48.)

Anni MCCCLXXVI.

Sia manifesto a chi vedrà questa scritta, come a dì xxii di Luglio anno detto, io Pietro Venturini Arcolani, operaio dell' uopara sancte Marie, a istanza di maestro *Giovanni di Ciecco*, capomaestro de la detta huopara, e de la capella del Campo, raghunai el mio consiglio, e cierti maestri, e altri cittadini di sotto scritti: la ragione fu, però che voleva consiglio, se le more de la capella del Champo che vengono a lato al Palazo, si seguisero, com' era principiato de lo 'nvestire el muro del Palazo, e se si dovesse tralle (*trarle*) nette di fuore del Palazo, per piu salvezza de' lavorìo de la deta capella: perchè di ciò si fece proposta.

Misser Lodovico calonaco
Salvi di ser Pietro
Miss: Niccolo di Mino di Ghida
Miss: Bartalomeio di Mino
Frate *Bartalomeio Bolgharini*
Domenico di Pracido
Niccolò di Meuccio
Maestro *Andrea di Vanni*
M. *Jacomo di Mino*
M. *Aghustino di Martino*
M. *Minuccio di Jacomo*
Andrea de Rosso
Maestro *Aghustino di Martino*
M. *Jacomo Brunaciugli (sic)*
M. *Mateo di Peruzo*
M. *Gherardo di Bindo*
Bartalo di Antonio Rossi
Pietro di Miss: Tancredi
Barnabè di Donato
Maestro *Franciesco di ser Antonio*
Nanni di Chorsino

Fata la proposta, Domenico di Pracido consigliò, che, acciochè per difetto del muro del Palazo, e per lo rimenare de la Torre, al tutto le dette more si facessero fuor del Palazzo, e dato el partito non v' ebe se nò u' nero che così si facesse: molti altri disero, loro parebbe atenendosi a questo.

N.° 75 — 1376? 8 Ottobre

Lettera di maestro Giovanni di Stefano, *scultore Senese al Comune d' Orvieto. È autografa.* (Archivio Comunale d'Orvieto.)

Mangnifichi Signiori miej. So' stato in Corgneto et veduti queli V. pezi di marmo, e òne parlato con Agnilu di Fucio, et Agnilu di Fucio et io n' avemo parlato coll' offiziali de la tera et con Lodovicho de' Vitelleschi . . . Chorgneto. Et Lodovico et altri signori officiali m' àno risspossto: che sono atti affarci ciò che potarano, che la frabricha di santa Maria d' Orvieto sia per one (*ogni*) modo sodisfatta. Et per poterci adoperare in piacere di testo Chomuno, pare a Lodovicho, che per voi Signori Setti si scriva una lettera a lui, et una al Chomuno, preghandogli; conciessiachosache per la frabricha di santa Maria è cominciato uno lavorìo per una porta, el quale lavorìo non si può trare a fine per non potere avere marmo di niuno luocho per chascione de la guerra; et essendo a loro noto per cierti libri, i quali sono ne la Frabricha, chome chi rimase lì questi duo pezi di marmo, jà dell' anj XL, di cierta quantità di marmo che feciaro venire da Charara.

Peruzo di Ciecharello v' iformarà a pieno di questi fatti; in per ciò di quello che bisogna, darete fede a lui, chome se io fusse presente; in per ciò che esso è stato presente con mecho insieme a tutte quelle chose, et durataci fatigha con mecho insieme.

M. *Giovani* di *Stefano* da Siena
fatta a dì VIII d'Ottobre

(*Direzione*) Nobili et pottenti signori Setti d'Orvieto.

N.° 76. — 1377 A dì 20 Giugno

Consiglio sopra il lavoro della facciata del Duomo nel luogo dov' era la Loggia del Vescovo. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro nero a carte 51.)

Christo 1377.

Sia manifesto a chiunque vedarà questa ischitura (*sic*) chome a dì 20 di Giugnio anno sopradeto, io Pietro di Migliore,

ispeziale, uoparaio de l' uopara sancte Marie, ritenni uno chonsiglio di questi citadini nominati di soto, per avere loro conseglio e loro dilibarazione sopra la faciata dinanzi a lo Spedale, cholà dùe era la logia del vescovo; perchè chosì ragunati e veduto il modo, dilibararo tuti di concordia a lupini bianchi e neri; e furo tutti bianchi, salvo che tre neri: e di ciò si fecie proposta gieneralemente ch' ongnuo (*sic*) potese chonsegliare: perchè fata la proposta, chonsigliò missere Bindo di Tengoccio Talomei che chosì si faciese, come è manifesto a tuti i citadini, faciendosi la piana dinanzi.

Miss: Lodovico chalonacho
M. Mateio di santo Antonio
M. Ghano d' Arigho
M. Bindo di Thengocio
M. Giovanni d' Anbruogio
Maestro *Anbruogio da Roma*? capomaestro di santa Liparata
Pietro Porcari
Meio di Tato Talomei
Franciescho di miss: Jacomo
Jacomo di Chonte Armalei
Ghabriello di Giovanni Picogliuomini
Magio di Pighineta
Maestro *Jacomo Brunaciuoli*
Nicholò di Meuccio
Barnabè di Donato, orafo
Andreia di Giusto, orafo
Maestro *Krazia* (sic) *Mafei*
Giovanni Franciesco
Maestro *Minucio di Jacomo*
M. *Giovanni* capomaestro
M. *Domenicho di Vanni*
Ghuido di Biagio Pichogliuomini
Maestro *Franciescho di Vanni*
M. *Franciescho del Tonghio*
Domenicho di Guiducio Rufaldi
Maestro *Pavolo di Salvi*: e tuti il medesimo chonsiglioro

N.° 77. 1377 31 Luglio

Allogagione d' una statua di marmo pella Cappella del Campo, a Mariano *d'* Agnolo, *e a* Bartolomeo *di* Tommè, *orafi Senesi* (Archivio detto. Libro detto, carte 46 t.)

Memoria che a dì 31 Luglio 1377, io Bartalo di Bartalomeio, pizicaiuolo, oparaio e camarlengho de la chapella del Chanpo, e camarlengho de l'uopara sancte Marie, demo a fare a *Bartalomeio* di *Tomè*, e *Mariano* d' *Agniolo*, orafi, una fighura di

marmo de la grandezza e misura che ragionevolemente entrarà nel votio degli archetti de le more; cioe uno Apostolo, el quale deliberà maestro *Giovanni*, nostro capo maestro; con questi patti e modi, cioe: che detti ne debbino avere e noi dar lo' della detta figura, fior: cinquanta d' oro, e 'nfino si veramentte che fatta la detta fighura si deba lodare per li detti huomini di sotto scritti in questo modo, cioe: che possano lodare che n' abino della detta fighura el più, fior: sessanta d' oro, e 'l meno, possano lodare che n' abino fior: quaranta d' oro, sicondo che la detta fighura sarà bene fatta, e che parà a detti stimatori. E questi patti furon presenti maestro *Lucha di Ciecho*, con maestro *Mateio di Peruzzo*, e detti stimatori son questi (*mancano i nomi*).

N.° 78. 1377 29 Settembre

Allogagione a Giacomo *di* Buonfredi *detto* Corbella *del lavoro occorrente alla facciata del Duomo dalla parte dello Spedale.* (Archivio detto. Libro detto pag. 51 tergo.)

Christo 1377.

Sia manifesto a chiunque vedarà questa ischrita come io Pietro di Migliore, ispeziale, oparaio de l' opera Sante Marie aloghai a *Jacomo di Buonfredi*, chiamato *Corbella*, tuto i' lavorìo che bisognia ne la faciata dinanzi a lo Spedale sante Marie, chola duve era la logia, di marmo bianco, con questi pati di soto iscriti: presente maestro *Giovanni di Ciecho*, chapomaestro de l' uopara e di (*sic*) maestro *Domenico* di maestro *Vanni* e di maestro *Minuccio* di *Jacomo* e di maestro *Francescho* di ser *Antonio*.

In prima le pietre drite di mezo braccio, e da inde in giù chole spalete de le porte, cinque soldi il braccio.

Ancho, deba avere cho' l' archeto piano da le 'nposte in su in due pezi o in uno che gli venisse chol bechatello, trenta soldi l' uno.

Ancho, deba avere de la cornicie che và di sopra, tornata concia chome chela ch' ene, dicie soldi del braccio in petraia.

Ancho, deba avere d' ogni altro lavorìo che vi bisongniase di marmo bianco, quelo che giudicharà l' oparaio ch' è o che sarà

per li tenpi, col chapo maestro, e chon uno altro maestro che verà appreso di sè.

Fata adi vintenove di Setenbre 1377.

N.° 79. 1377-78 12 Marzo

Bartalomeo *di* Tommè, e Mariano *di* Agnolo, *orafi*, *prendono a fare otto Statue per le more della Cappella del Campo.* (Archivio detto. Libro di Documenti Artistici N.° 14.)

Al nome di Dio amen adì 12 di Marzo anni 1377.

Noi Pietro di Migliore, hoparaio, e Giovanni di Ghalghano chamarlengho de l' uopara sante Marie, et *Viva* di *Gucio*, orafo, et *Cristofano* di *Chosona*, dipentore, conseglieri del sopradetto oparaio, tutti di chonchordia per bene et per utile et per onore de l' uopara sopradetta, per trare a fine la chapella del Chanpo, la quale è sottoposta a la detta uopara; aviamo dato a fare questo dì soprascritto, a *Bartalomeio* di *Tomè*, e a *Mariano* d' *Agnolo*, orafi, otto fighure di marmo, grandi, rilevate, le quagli debono istare ne le more de la detta chapella de la grande *(sic: grandezza)* chome richiedarano i luoghi de le more de la sopradetta chapella: megliorando le dette fighure, oltre a la fighura di santo Pietro, fatta per loro mano, posta in quelo luogho: e debano avere di fattura de le dete fighure fior: cinquanta d' oro d' ogniuna de le dette fighure; intendendo cose solo di loro manifattura; in questo modo e patti infrascritti:

Che l' oparaio che è, o que' tempi sarà, sia tenuto e deba ponare le pietre per le dette fighure in Siena a tutte sue ispese e rischio, duve sarà di piaciere de' sopradetti *Bartalomeio* e *Mariano*; e levare, quando sarano tratte a fine.

E se per adornezza de le dette fighure, fosse di bisognio, oro, ozuru *(sic: per azurro)* o chorone o altre chose, die mettare si fatto oparaio a le ispese de l' uopara; e esi *Bartalomeio* e *Mariano* dieno mettare le loro uopare in si fatto adorno, salvo che ne le chorone o chapegli (*laureole*) si de' fare tutto a le spese de l' uopara.

Ancho, promettono l' oparaio e chamarlengho sopradetti, e che sarano, prestare a *Bartalomeio* e a *Mariano* sopradetti, pre-

stare *(sic)* fior: vinticinque d' oro per tutto il mese d' Aghosto prosimo che viene: e quagli fior: vinticinque d'oro no li debono essare adimandati nè ritenuti nè ischontiati se non se ne' l'ottava e ultima fighura: e alora lo' dieno essare ritenuti e ischontiati essi fior: vinticinque d' oro.

Ancho, promettono e sopradetti oparaio e chamarlengho a' sopradetti *Bartalomeio* e *Mariano* chome avessono fatte e tratte a fine una o più di sì fatte fighure, dar lo' la quantità che lo' tocha, cioe di fior: cinquanta d' oro per una, interamente: e chosi dieno seghuire di fighura in fighura, interamente.

Ancho, sia tenuto e debano Pietro oparaio e Giovanni chamarlengho per tutto il mese d' Aprile dare e ponare due pietre per le dette fighure, dùve sarà di piagiere di *Bartalomeio* e di *Mariano*, chome detto è ne l' altra facia.

Ancho, sieno tenuti l' operaio e chamarlengho, che in que' tempi sarano, dare e far ponare ogni anno il meno due pietre o più a sopradetti *Bartartalomeio* (*sic*) e *Mariano* per lo modo sopradetto per le dette fighure, per infino a tanto che abino auta la quantità d' otto pietre per le dette fighure che dieno fare.

Ancho, sia tenuto l' oparaio e chamalengho (*sic*) che sarà a quel tempo quando sarà fatta sifatta figura una o più, alegiare tre maestri a piacimento de l' oparaio e chamarlengho, e quagli dieno vedere se la fighura per loro fatta alora è buona come quela o migliore che al presente è posta ne la mora, fatta per loro: alora dieno avere si fatto paghamento. E se avenisse, che non fusse migliore di quela cioè di fazione, che alora si dieno per l' oparaio e chamarlengho chiamare a loro piacimento due maestri, e per *Bartalomeio* e *Mariano* se ne die chiamare uno; si che in tutto sieno tre; e ciò che lo' dirano che sia pegiore di fazione, quelo debano avere di fatura per la detta fighura. E chosi si dieno istimare tutte di fighura in fighura, chome siano fatte, per lo modo detto di sopra.

(Occhietto) Alogagioni di fichure per la capella del Campo de le more, le quali prese a fare *Pizino* e *Mariano*, orafi.

NOTA

Bartolommeo di *Tommè* o di *Tommaso* di ser Giannino detto *Pizino,* orafo, ebbe per moglie Lorenza di Ser Gerino, la quale gli partorì Andrea ma-

ritata a Conte di Ciampolino Forteguerri. Risiedè *Bartolommeo* nel supremo Magistrato nel 1386. Quando morisse è incerto, ma sicuramente dopo il 1404.

Dodici erano le statue degli Apostoli che dovevano andare ne' tabernacoli delle more della cappella di Piazza. Forse non ne furono fatte che otto; ma oggi vi se ne veggono solamente sei. Insieme con *Bartolommeo* di *Tommè* e con *Mariano* d' *Agnolo,* orafi; i quali oltre le figure di S. Pietro, e di S. Gio: Battista, fecero quelle de' due apostoli S. Jacopo maggiore, e S. Jacopo minore; *Giovanni* di *Cecco* lavorò il S. Matteo, *Lando* di *Stefano* il S. Bartolommeo, e *Matteo* di *Ambruogio* detto *Sappa* il S Andrea. Qual apostolo figurasse la statua fatta da *Giovanni* di *Turino*, non si sa. Quelle che tuttavia rimangono nei tabernacoli, mostrano in che miserabile stato fosse condotta in quei tempi la scoltura in Siena. Porrò qui sotto le memorie che riguardano il lavoro di queste statue.

1375-76. A Bartallomeio *di* Tomè *detto* Pizino, *et a* Mariano *d'* Agnolo, *orafi, fiorini quatordici -- e quagli lo' demo per loro a Bartallo di Luca, ritagliere, per parte di paghamento d' una fighura di marmo che lo' demo a fare per la chapella.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Memoriale del Camarlingo ad annum a carte 47 verso.)

1379. *A Giovanni di Vannuccio detto Ghalla sol: quaranta per charegiatura due pietre di marmo per fare due fighure, le quali levò da la chapella del Champo, e portò a la porta a san Giovanni a* Mariano *d'* Agnolo Romanegli, *che die fare le dette fighure.* (ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a carte 43.)

---- *A* Jachomo *di* Buonfredi *detto* Chorbella, *per tre pietre di marmo per tre fighure per la chapella del Champo per fiorini quatro e mezo l' una: chome stimò maestro* Giovanni *di* Ciecho, *capomaestro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, a carte 37 verso.)

---- *A Nicholò di Franciescho, matonaio, lire vintisette, soldi diciotto, per dumiglia ciento cinquanta mattoni e quagli mandò a la detta chapella per murare la quarta mora.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 23.)

1380. *A* Mariano *d'* Agniolo Romanegli, *fiorini cinquanta d' oro per la fichura di san Giovanni Batista la quale -- àne facta e stimata secondo la conposizione fata co' loro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum, a carte 38 verso.)

---- *A* Mariano *detto, fiorini uno d' oro mise in detta fichura per ciò ch' el diè payhare l' uopara.* (ARCHIVIO detto. Libro e carte dette.)

---- *A maestro* Giovannino *de la pietra, quaranta e uno fiorino e cinquantasete soldi per parte di paghamento d' una figura di marmo di san Mateio.* (ARCHIVIO detto. Libro del Camarlingo ad annum a carte 61.)

1382. *Giovanni di Vannuccio chiamato el Challa da Ghalena diè avere per charegi di due pietre che rechò da Cierbaia per fare gli Apostogli de la chapella del Chanpo.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 52.)

1382 Lando *di* Stefano, *dipintore tolse a fare da noi una figura di S. Bartalomeio di marmo per cinquanta fiorini d' oro se la fighura fusse buona, per ponare a la chapella del Chanpo. La detta figura fu buona e atachata a la detta chapella.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 53 verso.)

1383-84 17 di Marzo.

A Giovannone portatore a dì 17 Marzo chon sete chonpagni per portare una fichura di marmo di san Mateio da la bottegha di maestro Giovannino, *a la chapella del Chanpo; quaranta soldi e per vino a loro e a' maestri che aitaro a tirarla suo* (sic: su.) (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum a carte 42 verso.)

---- *Maestro* Giovanni *de la pietra diè avere per una figura di marmo di S. Mateio che s' atachò a la chapella del Champo, fiorini cinquanta d' oro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum a c. 62 verso.)

1384. Mateio *d'* Ambruogio *detto* Sappa, *orafo, die dare fiorini diece -- e quegli ebe in presta -- per una figura di marmo che tosse* (sic: tolse) *a fare. Le quagli figure si debono pore a la chapella del chanpo.* (ARCHIVIO detto. Libro *Nero* a carte 77 verso.)

1404. Bartalomeo *di* Tomè *detto* Pizino, *orafo de dare uno cappello di rame dorato si fece per porre al san Piero intagliato a la chapella* (del) *Chanpo.* (ARCHIVIO detto. Libro *Rosso* a carte 5.)

1425. Meio *di* Matteio *detto* Sapa *die dare lire sedici, i quali* (denari) *li demo per una figura di marmo di santo Andreia e chome la consegnia die essere quitto da l' uopara -- Anne dati a dì 30 di Maggio* 1425 *fiorini quatordici, soldi quindici e qua' sonno per una fighura di santo .... di marmo, la quale fecie* Matteio *suo padre. Hosì* (sic) *fummo d' achordo chon lui: e la detta fighura si die ponare a la chapella del Chanpo.* (ARCHIVIO detto. Libro *Giallo* dal 1420 al 1444 carte 67 verso.)

1426-27. Gennaio

Giovanni *di* Turino, *orafo, de dare a dì 13 di Gienaio fiorini vinticinque, soldi quatro gli prestamo per parte di fattura d' una fighura di marmo à preso a fare, la quale si dee ponare a la chapella del Chanpo.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo ad annum a carte 30 verso.)

N.° 80. 1378 24 Maggio

Allogagione a Giacomo *di* Buonfredi *detto* Corbella, *di diversi lavori occorrenti per la Cappella del Campo.* (ARCHIVIO detto. Lib. Nero pag. 54.)

Christo 1378.

Sia manifesto a chiunque vedarà questa ischrita, come adì

vintiquatro di Magio 1378, aloghai a *Jacomo* di *Buonfredi* deto *Corbella*, sete bracia overo più di mora la quale bisognia a la capela del Canpo, a quela ischeda, overo misura che maestro *Giovanni* di *Ciecho*, chapomaestro li darà, per prezo di cinque lire?, e trenta soldi il braccio, essendo bene acapezato. Angho (*sic*), li aloghamo trenta bracia di tavole di marmo, larghe tre quari e mezo l' una, per trenta soldi il bracio. Ancho, li aloghamo vinti bracia di tavolete di marmo, a quela misura che li darà maestro *Giovanni* di *Ciecho*, chapomaestro, per prezo di diecie soldi il braccio.

E tuta questa conposizione e pati sono fati ne la presentia di maestro *Agustino* di *Martino* deto *Suchiello*, e di maestro *Giovanni* di *Ciecho*, chapomaestro. Fata ne la camara del Capitano del Popolo.

N.° 81. 1378-79 4 Marzo

Lettera di Bartolo di maestro Lorenzo *orafo*, *alla Repubblica.*
(Archivio delle Riformagioni. Lettere di diversi. filza 62.)
(*È autografa.*)

Al nome di Dio amen.

Magnifichi, e potenti Signiori Difesori del popolo de la cità di Siena, signiori miei. E' savio uomo Atonio di Nicholò Frocherani (*Foscherani*) ucì (*sic: per uscì fu eletto*) a dì VIII di Feraio prosimo pasato a questo chasaro; e in quelo medesimo dì acietò e giurò di venire: ora, dicie ch'è per una riformagione fata a dì XX di Feraio, ed esso si difende e non vole venire, e non à ragione; in però chostui era trato come parla la riformagione, che de' esare chavato infra uno mese a l' ecita (*uscita*) di tale chastelano. E per tanto chon riverenzia io mi vi rachomando, che chostui non la meta dentro e di fuore a suo meglioramento: io sono ubidiente a vostro istato e mio chonseglio, ed ò chompito el mio tempo; e per tanto io mi vi rachomando ched egli vengha a l'oficio ched egli acietò e giurò, si che non faci befe de' vostri pari.

Bartolo di maestro *Lorenzo*, orafo, nel casaro di Monte Ritondo per lo chomune e popolo di Siena: fata a' dì IIII di Marzo.

(Direzione) Mangnifichi e potenti signiori difensori e chapitano di popolo de la città di Siena, signiori miei.

NOTA

Da *Bartalo* di *Lorenzo* orafo discesero i *Bartoli*, famiglia nobile estinta sul finire del secolo XV. Egli sposò nel 1356 Francesca di ser Angelo da Montevarchi, che gli partorì Lorenzo, setaiuolo, morto nel 1390; e poi Cristofana di maestro Fraucesco di Giovanni, la quale fece *Onofrio* orafo e *Cino* scultore, e scolare di *Giacomo della Quercia*. *Bartolo* morì nel 1418. Queste sono le notizie d'arte che di lui ho raccolto.

1388. Bartolo *di maestro* Lorenzo, *die avere per rinfreschare una corona de la Nunciata di Duomo: aconciò fin di Giugno passato, x soldi.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 40.)

1389. Bartolo *del maestro* Lorenzo, *orafo, die dare a dì xiv di Marzo fior: L: ebe da Gherardo di Benardo, presente Mino d' Agniolo, perchè aconciasse uno chalicie -- Ane dati fior: uno, sol: sette e qua' denari doveva avere per fatura d' uno chalicie fece a la chasa.* (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Libro della Compagnia di S. Antonio Abate a carte 2.)

1418. Bartholus *magistri* Laurentii, *aurifex, die 28 Madii obiit, et habitu ordinis indutus deportatum corpus eius ad conventum, sepultumque iacet in claustro prope portam ecclesiae die 29 dicti mensis.* (BIBLIOTECA detta. Necrologio di S. Domenico a carte 64.)

ALBERETTO DEI BARTOLI, *orafi*

N.° 82. 1379-80 2 Marzo

Dimanda di maestro Jacomo *del* Tonghio *di fare il Tabernacolo di S. Pietro in Duomo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artististici N.° 17.)

Al nome di Dio, amen. A dì II di Marzo 1379.

Io *Jachomo* di maestro *Francescho* del maestro *Tonghio* prometto a voi Angnolo Vannucci, operaio dell' uopera sancta Maria, di fare uno tabernacholo a tre fronteispizi, belo ed adornato di civori e di fogliame, sichome per maestro *Jachomo* del *Piliciaio*, dipintore mi darà el disengno; el quale sia di grandeza e di largheza, quanto si richiede a l' atare di sancto Pietro di Duomo, e per metervi dentro el sam Piero, ch' al presente *Angnolo*, dipintore da Lucha à rinfreschare e adornare; el quale è di lengno iscolpito; e fato che sarà, so' chontento che si stimi per *Pizino*, orafo, o per uno o due altri maestri intendenti che piacerà a l' operaio che sarà a quelo tenpo, che sieno chol deto *Pizino* a la deta istima. E per le dete chose fare, io *Jacomo* deto ò auti e ricevuti da te Angnolo Vanucci, operaio sopradeto, fiorini dodici d' oro chontanti in una mano. E a chiareza di queste chose dete, io *Jachomo* sopradeto ò fata la presente iscrita di mia propia mano, el sopradeto dì e mese ed ano.

(*Occhietto*) Di maestro *Jacomo del Tonghio* per lo tabernacholo di sam Piero.)

N.° 83. 1380 A dì 25 Luglio

Lettera del Comune di Siena ai Volterrani sopra Bartalo *di maestro* Fredi. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI. Copialettere del Comune Vol. 6.)

Prioribus populi et Comunis Vulterre, sic. Honorandi amici, fratresque karissimi. Retulit nobis vir prudens Nerius Petri civis noster dilectus, quem his diebus ad conspectum vestrum misimus super expeditionem negotii magistri *Bartoli* civis nostri karissimi, oratorem, solicitam operam quam apud dominum epi-

scopum amastis impendere, ut sibi plena salarii satisfactio fieret, eidem debiti pro pictura quam fecit in vestra ecclesia cathedrali: et qualiter idem episcopus insistens voluntati sue tenaciter, noluit a suo flecti proposito. Nos autem affectionis vestre sinceritatem, effectu caritatis procedens, grata commendatione prosequimur. Verumtamen solius bone voluntatis effectus non sufficit ubi requiritur operis complementum. Itaque decet, amici dilectissimi, vos ulterius progredi et exiberi efficacia et constantia plenos eumdem antistitem requirere et inducere, quod idem *Bartalus* mercede debita non fraudetur. Et ubi nequiverit episcopus ab intentione sua convelli . . . . propterea vacuus (?) a vobis recedere sine justa videlicet receptione salarii pro opere quod peregit. Quo quidem ad decorem vestrum pertinet . . . . Ideo cumulata prima (propria?) instantia, vestram amicitiam exoramus, quod tam pro juris observantia, quam nostrum (nostrorum) contemplatione procuremini taliter providere velitis, quod idem *Bartalus* pro bono servitio integrum salarium assequatur: nam si vestra fraternitas hoc facere, prout juste tenetur, retardaverit, cogeremur ex officii nostri debito, quo civibus nostris debemus assistere, justitia mediante, indemnitati providere dicti *Bartali* remediis opportunis; attento maxime quod ipse fuit operariorum fidem promissam secutus; qui viri sunt . . . . dictioni vestre subpositi et subiecti.

N.° 84. 1380 27 d' Agosto

Lo stesso Comune ai Volterrani, sopra il medesimo maestro Bartalo *di* Fredi. (Archivio detto. Libro detto.)

Prioribus populi et Comunis civitatis Vulterre, sic.

Amici karissimi. Repetitis vicibus amicitiam vestram per nostris exoravimus litteris pro iusta debitaque expeditione *Bartali* magistri *Fredi*, pictoris, civis nostri dilecti. Et novit Deus, causam videre nescimus cur iustis deprecationibus nostris efficaciam non dedistis. Si enim maior quantitas debetur pro opere quod peregit, numquid vultis, cum dicti Bartali iactura, lucrifacere quod sibi debetur, ultra quantitatem per vestrum episcopum declaratam? Numquid spoliare debetis indebite nostrum civem? Numquid facta

promissione per vestros cives tunc operarios ecclesie vestre, de satisfacendo condigne dicto *Bartalo* pro suo labore, et ipso *Bartalo* fidem eorum sequente, negligetis eos cogere ut promissionem eorum adimpleant. Certe hoc esset iniustum, et possetis redargui merito, quod vos qui terram vestram judicatis, sitis iustitie transgressores, cum eam diligere debeatis. Postea (?) refert idem *Bartalus* nobis esse contentum quod eligatur tertius per vos seu vestrum Comune arbitratoribus eligendis a partibus adiungendus. Quo modo ergo potestis hoc cum honore vestro renuere? Fatigati igitur tantis descriptionibus litterarum, vestram fraternitatem, postremo requirimus, et quanta possumus instantia deprecamur, ut tandem iustis nostris precibus concedatis et opere prosequemini vota nostra, ita quod satisfactionem sue mercedis dictus *Bartalus* consequatur a vobis. Aliter compulsi juris dictamine quo tenemur protegere nostros cives, ne lesiones indebitas patiantur, expediet nobis indemnitati sue opportunis remediis providere. Deum vocantes in testem, quod doluimus contra vos, quos ut veros fratres diligimus qui equam statuere .... Datum Senis die XXVII Augusti tertia Indictione.

N.° 85. 1380 30 Agosto

Lettera de' Volterrani alla Repubblica di Siena sopra il medesimo Bartalo. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI. Filza 21 delle Lettere.) *(È originale.)*

Amici carissimi: Vestra rogamina nobis pro factis maijstri *(sic) Bartoli* novissime iterata, tamquam fraterna amica gratitudine complexamur: Et quam pluries scripsisse recolimus, quod nostra non interest in tali facto, nisi solum apponere nostra rogamina, cum causa que agitur apud diocesanum nostrum, velut ecclesiastica veniat ventilanda. Idcirco nil hic nobis occurrit aliud respondendum, quam per alias nostras literas rescripserimus. Per viam rogaminum semper sumus in pratica pro exauditione vestrarum precum, et contentatione civis vestri, causidici. Et spe nostra credimus operari, crebris rogaminibus nostri hanc spem nostram foventibus, quod talis causa ad aliud bonum pactum de-

veniet, ubi civis vester non fugiat terminos equitatis. Datum Vulterris, die penultimo Augusti, tertia inditione.

Priores populi et comunis civitatis Vulterrarum.

(*Direzione*) Magnificis et potentibus viris, dominis Defensoribus populi civitatis Senarum, amicis karissimis.

NOTA

Delle pitture fatte dal nostro *Bartolo* nella chiesa maggiore di Volterra, non parlano nè gli scrittori nostrali, nè il Vasari. Solamente nell'Archivio diplomatico di Firenze è una pergamena, della quale porrò qui il transunto che io debbo alla cortesia del mio carissimo Cesare Guasti.

« 1380 12 Ottobre Indizione IV. -- Giovanni di ser Biagio e Giovanni di Giu-
« sto Guidi da Volterra, operai dell'opera della Chiesa maggiore di Volterra,
« col consenso di Simone, vescovo di detta cittá, per pagare i debiti dell'ope-
« ra medesima e sodisfare a *Bartolo* di maestro *Fredi* pittore da Siena per la
« pittura della cappella maggiore ed altre spese, vendono al nobile Lisio del fu
« Giovanni de' Baldinotti da Volterra, una casa posta in quella città nella con-
« trada di S. Angelo in capo le Coste, e un' altra posta in Via Nuova, descrit-
« te ne' loro confini, per prezzo di fior: 53 d' oro.-- Rogito di ser Agostino del
« fu ser Martino da Volterra. » Dalla qual carta apparisce che finalmente *Bartolo* di maestro *Fredi* fu sodisfatto delle sue fatiche.

Oggi in Volterra, per quanto io sappia, non resta nulla delle opere fattevi dal detto maestro.

N.° 86. 1380

Lodo dato da Cecco *del* Giuccha, *e da* Stefano *di* Fantozzo *maestri di legname, sopra una tavola fatta da maestro* Francesco *del* Tonghio, *e da maestro* Jacomo, *suo figliuolo, per l' Opera del Duomo.* (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro di Documenti Artistici N.° 18.)

Al nome di Dio amen.

Sia manifesto a chi vedrà questa scritta, che maestro *Cecho del Giucha*, maestro di legname, albitro per l' oparaio dell' uopera sante Marie, chiamato a stimare la tavola che à fatta maestro *Franciescho* del maestro *Tonghio* e *Jacomo*, suo filgliuolo; e *Stefano* del maestro *Fantozzo*, albitro per la parte del maestro *Franciescho*: e stimiamo la detta tavola in tutto, vinti e due

fiorini d' oro. Ed io *Stefano* del maestro *Fantozzo* ò fatta questa scritta di mia mano.

Ed io maestro *Ciecho* del *Giucha*, so' chontento a la detta scrita.

(Occhietto) Scricta d' uno lodo dato d' una tavola in fra l'uopera e maestro *Franciescho* e maestro *Jacomo* del *Tonghio*.

N.° 87. 1381 25 Giugno

Bartolommeo *di* Tommè *e* Nello *di* Giovanni *orafi prendono a fare quattro statue d' argento pel Duomo.* (ARCHIVIO detto. Libro detto N.° 20.)

Al nome di Dio amen adi XXV di Giugnio 1381.

Noi *Bartalomeio* di *Tommè* di ser *Gianino* et *Nello* di *Giovanni*, orafi, toliamo a fare da Franciesco di Vanuccio, oparaio de l' uopera sante Marie da Siena, quatro fighure d' ariento di popolino, o meglio; e diebono esere le dete quatro fighure e quatro Marteri del Duomo sante Marie da Siena, chon uno chofaneto in mano, ogni una d' ariento, per metarvi gli arliqui de' sopra detti Santi; e le dette fighure debono avere da piei uno pedestallo d' ariento: di longheza la fighura e 'l piedestallo, uno bracio e terzo o piu: e deti pedistali vogliono esare intorno ismaltati cho le storie del Santo che stará ine suso, e la fighura ismaltata in parte e fregi, e dorati e chapegli *(laureole)* e le sovavi *(basi)* del piè: e l' oparaio die e deba dare della libra a nostro ariento e oro e challo *(calo)*, e ogni altra spesa ch' acadese ne le dette fighure, e pedestali e ghofanetti, sedici fiorini d' oro e mezo: e le dette fighure volle pesare l' una vinti lire d' ariento chol pedestallo et col ghofanuccio 'he *(che)* terano i' mano: e se pesasero più di vinti lire l' una, doviamo tolare di quello che pesasero più, l' ariento, o quello che valle, senza darci di fazone *(fattura)* niuna chosa.

E le dette fighure debono esare fate dal dì deto di sopra a diciotto mesi prosimi che venghono: e 'l sopradetto oparaio ci die dare o far dare a dì primo di Luglio prosimo che viene, dugiento fiorinate d' ariento; e ine a chalende Setenbre prosimo che

viene ci deba dare dugiento cinquanta fiorini d' oro, e da ine e sei mesi venenti ci die dare el sopradeto oparaio, quatro ciento fiorini d' oro.

E quando el deto lavorìo sarà fato e trato a fine, in tuto ci die dare il deto Franciescho, oparaio, l' avanzo de' denari che restarà a dare de le sopradete ficghure e lavorij al pregio deto di sopra.

Ed io *Bartolomeio* di *Tommè* sopradetto cho' volontà de' sopradeto *Nello* di *Giovanni*, chonpagni, ò fata questa iscritta di mia mano, a dì e ano sopra iscritti.

A chiareza del sopra iscritto, Franciescho di Vannuccio, oparaio.

(Occhiello) Scricta d*i* ***Bartalomeio*** di ***Tomè***, detto ***Pizino***, orafo.

N.° 88. 1381 6 Agosto

Magio *di* Giovanni *prende a fare da* ***Francesco*** *di* ***Vannuccio***, *operaio, una campana per il Duomo.* (Archivio detto. Libro detto N.° 21.)

Al nome di Dio e de la Vergine Maria.

Magio di *Giovani*, chanpanajo da Siena, tole a fare una chanpana a Franciescho di Vanucio, oparaio de l' uopara sante Marie, del peso di tremiglia libbre, cho' gli infrascritti patti:

Che la detta chanpana mi deba' dare buona e bella e bene sonante a detto di chantori e d' ogni buono chonoscitore di canpana.

E se avenise che la' detta chanpana non fusse buona, bella, e be' salda, e bene sonante, che 'l detto *Magio* la deba rifare a le sue proprie spese, tante e quante volte bisogniase, infino a tantochè non vengha buona e bela e bene salda e bene sonante, chom' è detto di sopra.

E debami dare la detta chanpana a la sua butigha e ine sia provata e chonosciuta, si veramente che io gli debo dare una chanpana rotta, la quale chanpana rotta è sul chanpanile del Duomo; e deba avere el detto *Magio* due fior: del cientonaio, a chalo de l' uopara.

E del metalo che vi metarà el detto *Magio*, deba avere dodici fior: del centonaio, a chalo del detto *Magio*.

E deba dare al detto *Magio*, vinti lire di ciera nuova. E se bisogniase stagnio o rame per lo nostro metalo, gli deba dare. E ogni altra spesa ch' achorisse, deba *Magio* paghare a le sue propie spese. Fatta la detta scrittta a dì XXI d'Aghosto, ano 1381.

E i' *Magio* di *Giovani*, canpanaio, so' contento a che se à detto.

(*Occhietto*) Scrita de la chanpana . . . . che fa *Magio* chanpanaio.

NOTA

Da *Magio* di *Giovanni* di *Perino*, campanaio, discesero i *Campani*, famiglia nobile. *Magio* risiedè nel supremo Magistrato nel 1378 per i mesi di Marzo e di Aprile. Nel 1392 fu egli dipinto come ribello insieme con altri, nelle pareti del Palazzo Pubblico, con questi versi:

Magius campanarius
Se io fossi stato al mio voler contento,
Le zappe haverei nelle mie mano;
Ma io ch' era un villano,
Da' traditori hebbi honori e pregi,
Capitan fatto al ponte San Moregi.

Vi fu dipinto ancora *Tofano* suo figliuolo, parimente campanaio, al quale, venuto nelle mani del Reggimento, fu poi tagliata la testa. I versi dicevano così:

Tofanus Magii. Hic capite plexus est in urbe Sena.
Credendo alle parole di mio padre
M' ha qui condotto, et egli et io diserto.
El proverbio è vero e certo:
Succina mangia el padre ch' al figliuolo
Allega e denti, e per lui pate duolo.

Ebbe questo *Tofano*, *Giovanni* che seguitò l' arte paterna, e Niccolò padre di *Pietro*, anch' esso campanaio. Il seguente documento riguarda il lavoro fatto da *Magio* per il Duomo.

1382. Magio *di* Giovanni, *chanpanaio die avere per una chanpana che fecie a l' uopara sancte Marie per* 12 *fior: el centonaio del suo metalo, e per* 2 *fiorini el centonaio del metalo de l' uopera, lavoratura. Misivi di suo metallo* 1780 *lib: -- ebe del metalo de l' uopera* 1720 *lib: -- monta* 248 *fior: d' oro.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Memoriale del Camarlingo ad annum a carte 54 verso.)

E giacchè qui si parla di campane del Duomo, non sarà inopportuno di trar fuori gli altri documenti che riguardano le campane fatte per quella chiesa nel secolo XIV.

1396. *A* Tofano *di* Magio *chanpanaio a dì II d' Otobre fior: cinque, soldi sesantadue; e quagli denari sono per facitura d' una chanpana ch' el deto* Tofano *ci à fato, la quale si chiama la* squilla, *la quale pesa libre dugientosesantacinque: la quale campana è en chanbio di quela che v' era innanzi, perchè quela di prima si rupe, la quale pesò lib: dugiento cinquantacinque, a ragione di fiorini due soldi quindici el centonaio ; la quale ehanpana e pato fecie fare et fecie missere Sozo, operaio. Rupesi la deta canpana per sancta Maria d' Aghosto prosimo pasato.* (Archivio detto. Libro d' Entrata e Uscita ad annum a 55 verso.)

---- *A Nanni di maestro Nicholo nostro a dì XV di Setenbre sol: sete, e quagli spese in pane e vino et uno chacio, quando* Tofano *tragittò la chanpana del Duomo, cioè la* squileta. (Archivio detto. Libro detto, a 55.)

1397 8 Febbraio.

A Tofano *di* Magio, *chanpanaio a di VIII di Febraio fior: diecie, sol: cinquantoto, den: oto, e qua' denari ò levato da una sua ragione scrita in sul Memoriale a fo: 40 e quagli sono per parte di paghamento di fior: sesanta e tre quarti d' oro che desso à da avere da l' uopara per facitura d' una chanpana, la quale ci fe' e de' insino di Dicienbre prosimo passato; la quale è in sul chanpanile di Duomo e chiamasi* santo Savino, *e pesò lib: dumiglia seteciento.* (Archivio detto. Libro detto ad annum, a 61)

N.° 89. 1382 9 Maggio

Allogagione a maestro Bartalo *di maestro* Fredi *di una tavola per la cappella dell' Annunziata nella chiesa di S. Francesco di Montalcino.* (Archivio de' Resti del Patrimonio Ecclesiastico. Montalcino, Compagnia di S. Pietro. Registro U. LVII a c. 43-47.)

A dì 9? di Magio 1382.

Sia manifesto a chi vedarà questa scritta che *Bartalo* del maestro *Fredi* da Siena, dipentore tolle a dipegniare una taula de la capella de l' Anunziata del logo de frati minori da Montlcino, *(sic)* da Nucio di Menchino, procuratore de la conpagnia di santo Pietro, sichome apare charta per mano di Guido Teballdi, con questi patti e modi di sotto scritti.

In prima, el detto maestro *Bartalo* promette al sopradetto

Nuccio, dipegniare la detta taula e metarlla tutta a oro di fiorino fino, e azuro olltremarino e lacha, e tutti gli altri fini colòri, e dipegniare e fare la detta taula a detto d'ogni buono dipentore e uso di buono maestro: e si promette la detta taula el detto *Bartalo* darlla dipenta e fatta sichome di sopra si chontiene, di chie (*qui*) uno anno prosimo che viene, e darlla posta la detta taula i su l'atare là dùe dovarà stare ne la detta capella al detto termine a la pena (*sic*).

E 'l detto Nucio di Menchino promete al sopradetto maestro *Bartalo*, per prezo e nome di prezo di ciento setanta fiorini d'oro per la sopradetta taula: con questi patti e modi: ch' el detto Nucio promette dar e pagare al detto maestro *Bartalo* 50 fior: ad ogni sua volonta, e 50 fior: a chalende Gienaio prosimo che viene, e l'avanzo, cie (*sic*: *cioè*) 70 fior: fatta e depenta, posta la detta taula a la detta capella e altare, sichome di sopra si chontiene: e se avenisse che posta, fatta la detta taula, el detto Nucio non avese e detti 70 fior: che 'l detto, che detto (*sic*) maestro *Bartalo* sia tenuto fare termine al detto Nucio, 3 mesi. E le sopradette cose promette e l'uno a l'atro e l'atro a l'uno oservare eciet.

NOTA

Di *Bartalo* di maestro *Fredi* o *Manfredi*, che fu autore della casa de' *Bartoli Battilori* erano nella chiesa di S. Francesco di Montalcino due tavole descritte dal Padre della Valle nel Tomo II pag. 198 delle *Lettere Senesi*. È nel mezzo di una di esse rappresentata la Incoronazione di Maria Vergine; e nei lati, i fatti della vita della Madonna e di Gesù Cristo. Sotto è questa iscrizione: BARTOLVS . MAGISTRI . FREDI . DE . SENIS . PINXIT . ANNO . DOMINI . 1388. I laterali di questa tavola, dalla chiesa di S. Francesco furono trasportati nella cappella delle Carceri di Montalcino, da dove non sono molti anni che vennero a Siena, ed oggi si veggono nella Galleria dello Istituto di Belle Arti.

Nell' altra tavola, che è nella sagrestia della chiesa predetta, è dipinta nel mezzo la Deposizione dalla Croce, e ne' laterali, ora divisi, vari fatti della vita del B. Filippo da Montalcino, il battesimo di S. Giovanni nel Giordano e l' Angelo Custode. In basso della parte di mezzo è scritto a oro (*OPUS BARTHOLI*) *MAGISTRI FREDI DE SENIS ANNO DOMINI* 1382.

È da credere che questa sia la tavola data a fare a maestro *Bartolo* dalla Compagnia dell' Annunziata, della quale si legge l' allogazione nel presente documento.

N.° 90. * 1372-73 17 Febbrajo

Lettera di Spinello Tolomei, di Andrea *di* Vanni, *di Giovanni Vincenti, e di Niccolò di Nerino, ambasciatori del comune di Siena. Da Pisa.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIEÑA. Lettere, filza XXX.)

1372.

Singniori nostri. Giongniemo quà sabato a sera al tardi, cho' molto mal tenpo poi chè ci partimo; e quasi entramo in Pisa per caso in nuno tenpo cogli anbansadori fiorentini; e ancora per caso ci trovamo tutti nell' abergho del *Capello.* E scavalcati che fumo, subito fumo a loro. Viderci volentieri, e insieme ragionamo de' nostri andamenti. E la domenicha di mane tolemo insieme un legnio per le loro e nostre persone, che costa fiorini 100 d' oro; e tre lengni per loro e nostri cavagli, e costa fiorini quatro d' oro per cavalli: e sicondo ci dichono menano in tutto e loro cavagli, cioè in tutto XXIIII e sono molto bene a cavallo e orevogli di vistimenti tutti d' un colore ghabani e mantegli foderati e chosi d' un cholore e a uno modo cavalcano, e ancho di panni citadineschi e di più robe sono vestiti chon una soma per uno. Di che noi vedendo che non si può entrare in mare, e per forza ci è chonvenuto e conviene a loro e a noi restare; e vedendo chome sono orevogli: subito deliberamo, per onore di nostro Chomuno e delle vostre e nostre persone, chonprare uno bello cavallo per uno: e chosi abiamo fatto, e costano intorno di fiorini 200 d' oro. E ancho abiamo diliberato, e chosì per la grazia di Dio faremo, una roba per uno d' un panno, e non aremo rispetto a quelle faciemo costà; inperochè in tutto siamo disposti, se dovessimo esare disfatti di ciò che abiamo al mondo, onorare in ogni cosa, si intorno a le cose dette, e si a le cose che voi Signiori nostri c' inponeste, nostro Chomuno e voi. Di che chon reverenzia vi ricordiamo ch' e fatti nostri vi sieno rachomandati; chè potete, si che in tutto di questa andata noi non ne siamo disfatti; chè bene potete chonprendere le spese ne portiamo. E per infino a qui ongni dì abiamo speso intorno di due fiorini più che non abiamo di salaro; e ogni dì ci chosta solo la stanza dell' al-

bergho, due fiorini; vivende fore di questo a nostre spese. Di che vi preghiamo abiate chonsiderazione quello chosterà per lo camino e a Vignone. E avisianvi che tutti e chavagli che ci deste, tutti interamente meniano e chosì tereno, si che 'l volgare parlare de' nostri nemici paia non vero, come non è; anco *(anzi)* si mostri la magnificenza che si suole mostrare del nostro Chomuno. Noi non vi potiamo per questa notificare quando ci partiremo, pare a noi mille anni, ma el mare è molto groso. Come ci partiremo, vel singnificaremo. Iddio ci chonducha a salvamento, se è di suo piaciere.

Miss: Spinello Talomei
Andrea di Vanni
Miss: Giovanni di Nicholò
Nicholaio di Nerino
Vostri Anbasciadori in Pisa adì XVII di Feraio

N.° 91. 1384 24 di Febbrajo

Lettera dello stesso alla stessa. Da Napoli. (ARCHIVIO detto. Lettere di diversi. Filza 63.) (*È tutta di suo pugno.*)

Al nome di Dio amene.

Signiori: È si è vero, che per piue letare; una del mese di Genaio, la quale lètara arechò uno frate Niccholò del Mercia al papa, e oto letare a' chardenagli per parte de' Signiori, rachomandando il maestro Aleso che fuse onorato del chapelo; prima altre lètare simile del mese prima di Dicenbre. Ora del mese di Feraio, al prencipio del mese, gionse frate Christofano cho' letare somigliante a rachomandare, che per amore del Qumuno di Siena fuse il maestro Aleso onorato del chapelo; e chosie per uno choriere a l' isita *(uscita)* di Novenbre: sìe che sono ispeso rinovate. Ora di Feraio una a Domenicho de' Rufaldi. E in efeto (*effetto*) Domenicho un die andando al albergho a pregharlo che durase fadigha di venire al pappa a rachomandare el maestro Aleso; e so' infra piue volte ito a lui; e si mi dise: vedi, *Andreia*, io per amore del Qumuno so' tenuto venire, e fare ciò che posso; mo io m' ò molto a dolere del Qumuno: io de-

gho avere dal Qumuno dumiglia fiorini promesi a denari, ch' el Qumuno di Siena dia dare al pappa per lo fato di Talamone; mo nondimeno io oggi mangiarò chol pappa; verete a la cholazione, e io insieme chon voi parlarò chol pappa. Fumo a lo streto segreto chol pappa, dicendo del maestro Aleso, e dandogli la letara del Qumuno. Dise, che voleva ch' el maestro Alesso fuse onorato per l' amore del Qumuno di Siena, il quale Qumuno amava sopra tuti gli altri chomuni; e che piue volte pensò ne le sue tribolazioni, e persiguitazioni 've eso pottese fidarssi di stare siquro; e ricerchando ogni chossa, sie deliberò in Siena; avendo a la mente pappa Alisandro, il quale fue sanese ed ebe quatro persiguitazioni; isendo eso pappa santisimo uomo. E sanesi sono fedelissimi e valenti uomini, fedeli di santa Chiesa e avorevogli *(sic: per amorevoli)* de la sua persona. Io per la loro fedeltà, e per la fede del pappa Alisandro, e vo' in tuto mi diliberai di volere darmi a loro. O avendo molto e mote *(sic: per molte)* chose dise e siriae (?) io degho avere parecchie migliaia di fiorini dal Qumuno di Siena, de' quagli gia il Qumuno di Siena promise quie a Domenicho Rufaldi dumiglia fiorini; e chosie voglio ischrivare a loro, che a Domenicho lo' piacia di dare dumiglia fiorini.

Qunchiudendo il mio dire, io mi chredo ch' el pappa non vi pensava nè aveva animo; mo io chonpresi che le furono parole di Domenicho, 've el pappa inpose a maestro Giovanni suo medicho, nostro citadino (1), che ne scrivese, e ch' eso voleva farci richi, ed esare leghati cho' noi, e volere, se noi tenavamo dugiento lancce, o quanto volesimo, eso ne voleva paghare la metà, e che ciò che noi guadagniasimo, fuse nostro; sie chome 'n una altra letara ò ischritto; e questo fue deto pure alora. Mo poi mi feci qucienza *(coscienza)* che voi vedeste unde vene il dimandare que' domiglia fiorini, che' gli aviamo tante e ttantte volte parlato; mai, se none chon grande amore, senpre ci vide, dicendo senpre, chomendando i Sanessi; salvo che la prima volta che noi di Novenbre a die quindici gli apresentamo le letare, eso soghingniando, ridendo un pocholino, dise: io vo' ch' e Sanesi mi sieno rachomandatti e vògli servire. Mo nondimeno io ò d' avere da undici miglia fiorini; èmi stato per loro ischritto, e perciò gli avevo sospessi.

(1) Giovanni Casini.

Signiori, io mi vi rachomando, che io fui pe' Signiori al tenpo di Nicholaio, ch' io andase al santo Padre per lo servizio del maestro Aleso e mandômi il maestro Aleso chon due frati suoi fidati, i' letore fratte Mariano, e frate Giovanni del maestro Domenicho, i quagli mi doveseno fare le spesse e darmi sie chome bisogniase, chome inbaciadore del Qumuno di Siena: io ò fato fedelemente quanto a Dio, e per servire, lasata la botigha, cho' lasando la chassa e miei fatti, e none mi credo esare a Siena uno giotoncielo *(ghiottonciello)* ne' ch' io mi vadia tavernando; ancho *(anzi)* mi credo avere magistero, e bene oparatto chome uno altro. Ora si sono partiti, lasatomi pegno intro l' albergho, senza i denari achattati per le chose donate a chardenagli e a a uscieri fato vengha fatto i chardenagli che tante letare sono venute si fano di quaresima e le digiune. È vero ch' eso aveva promeso al maestro Aleso il vescovado di Forlìe, e sarebe fato: mo le letare tanto che sia chardenale, che la chossa è chosie: il veschovado, i chardenagli dicono che non può falire. Mo mi dolgho chome per lo Qumuno vogliono venire, e verano a tanta deglità (*indegnità*) e poi churare chosie pocho l' onore del Qumuno. Io rapresento il Qumuno, poi veghomi a pericholo, volendomene venire; chè per mare per tera si roba, e già quando veni fui piue voltte piue che mortto, che none si vorebe bere cho' loro bechiere. Idio senpre v' aitti.

Il vostro *Andreja* di *Vanni*, servo, vi si rachomanda. Data in Napoli e die XXIIII di Feraio.

(*Direzione*) Magnificci e potenti Signiori, signiori Difensori, et chapitano del Popolo de la citade di Siena, Signiori.

N° 92. 1384 4 Luglio

Lettera dello stesso alla stessa. Da Napoli. (ARCHIVIO detto. Lettere di diversi senz' anno, filza 63.) *(Manca dell' anno, ma è del 1384.) (È tutta di suo pugno).*

Mangnificci Singniori. Da poi ch' io ebi ischrito, udii una letara, la quale uno merchatante da Barleta ischrive a uno merchatante in Napoli, ch' el chonte Alberigho, Ugholoto Bianchardo

da Parma, missere Bernardo de la Ssalla, questi tre venghono in choteste partti di chostà, chontra a giente che ssi dice che viene d' oltramonti; giente in aiuto del ducha d' Anggio; e re Charlo lo' dà, oltre a la promesione, fiorini sei per chavalo; 've mostra, che missere Bernardo si sia achoncio cho' re Carlo, sicondo la letara.

Di queste novele, Tengho (1), il quale era ed è molto cho' rè, e chol pappa, il qual'è del nomaro *(numero)* del vostro regimento, e prudente e savio, n' è piùe pienamente informato per l' uso ch' eso à chogli uomini de l' arme.

Il vostro servidore ***Andreia*** di ***Vanni*** vi si racomanda.

Data in Napoli, a die quatro di Luglio.

(Direzione) Mangnificci, e potenti Signiori difensori e chapitano di poppollo de la citade di Siena, singniori suoi.

N.° 93. 1384

Lo stesso alla stessa ***S. A.*** *e* ***S. D.*** *ma sicuramente è scritta da Napoli nel* 1384. (Archivio detto. Filza detta.) *(È tutta di suo pugno.)*

Mangnificci Singniori. Tengho, vostro charo citadino, e servitore de la singnioria vostra, è stato longho tenpo ssoldato, e usato in ato d' arme in Lonbardia: io l' ò chonociuto a Napoli ch' era de la brighata di Domenicho Rufaldi, ed è istato a la providigione de re Charlo, ed è molto amato da esso, e dal pappa. 'Ve aviene ch' eso dimandò al pappa la badia a Tori per (2) uno suo nipotte; il quale, el pappa dimandò quanto tenpo il garzone aveva: dise il pappa, ch' era tropo giovano: mo truova un uomo savio, e siati chonceduta. 'Ve Tengho truova uno frate Tomasso da Pissa, e profaralgli questo monacho, il qual' è oggi abatte: e sie si chontrataro insieme di tenere la badia per infino a tanto ch' el suo nipote fuse in etià da esare abatte, e mentre fare' istudiare il gharzone; e Tencho cho' suoi amici dia istare al tenpo atento di prochaciare un abadia overo uno veschovado ono-

(1) Tolomei.

(2) Torri, Badia nella Montagnola di Siena, a 10 miglia dalla città.

rebole, sicondo ch' e' sodisfaciese a onore, per chontenprazione de l' abate dire (?) da Tori; sie che lasando l' abadia, non fuse si pichola chossa che fuse meno che onore. E chosie trovato, il garzone si faciesse abatte, ciò il nipotte di Tengho. Se voi dite: chome io il sso? adimandandola io al pappa per lo maestro Alesso; la quale avarei avuta, se no' fuse il traditore di frate Mariano che none voleva asentire ch' io la dimandasse, per ch' esso la cerchava, esso frate Mariano, per sse. Fumi deto ch' io non m' inpaciasse, perciò ch' erssera Domenicho e Tengho àno data la soprichazione, e 'l pappa lo' l' à ssegniata: e chossie fue. Vuole dire alquno che questo abate è uno merchatante pissano, il qual' è molto chòl Mastro Giustiziere, padre de la moglie del nipote del pappa (1). Preghoròlo che fuse al pappa a rachomandare questa badia, e chosie si siguìe. Quanto a me, l' abate fece bene di chosie fare, poi che Tengho s' era chontratato cho' lui; perciò che due monacci, l' uno da Sangimingnano il qual è istato in Chorte piue messi, e disaminati e testimonj ed eso era al primo chonciestoro fato: e Dio pò fare ongni chossa: mò non era d' altro che di quelo da Sangimingnano, sie che Tengho trarupe, e fugli di fato sengnatta (2). Questi monaci mi disono questo.

L' altra parte, frate Mariano prima mi disse di volere esare abate a Tori per insino ch' el gharzone fusse abate: tenere la badia per lui, none istante che fuse abatte, pensando l' onore, e al fine d' esagli prochaciato una badia onorevole o uno veschovado. Questo mi disse frate Mariano. Questi pati mostra che frate Mariano sia chontra a Tori; chè nonne mi maraviglio ch' el maestro Aleso il mandò per suo fidato ed eso prochaciava per sè chome traditore.

Singniori miei cho' riverenzia dimando perdono. Questo che si dice essere abate da Tori è pissano, e de la sua richeza none rimarà a Siena, ancho *(anzi)* n' andarà a Pissa, e non mai fue che niuno pisano murase una pietra a la badia a Tori, ancho *(anzi)* l' àno fata i nostri citadini ed è uno grande pechato a none pugurare *(procurare)* che le chiese del nostro chontado *(non)* venghino a le mani de' forestieri. Chotesta badia sarà di qunche *(chiun-*

(1) Carlo Ruffo, non padre ma zio della moglie di Francesco Prignani nipote del Papa.

(2) In questo periodo il costrutto è perduto affatto.

que) voi vorete, perciò che 'l pappa v' ama tanto, che voi potete fare e disfare; ed eso pappa ongniora chredarà che sia bene fato: io dicho di ciò che voi facieste di trane *(trarne)* qului, e metare quel altro, e spezialemente di que' che sono antipappisti: io vi dicho eziaindio del veschovo, sie che fate arditamente l' onore di Dio: chè voi dite: a fare la tale chosa saremo isqumunicati: e io vi dicho, ch' eso pappa vi binidicarà non faciendo chontra Santa chiessa, o di chiese che fuseno in altro tereno: chè di Ssiena, de le vostre chiese si chrede chongionta: fate a fine di bene per chonservale le ragioni loro: ve ne vorà bene.

Richordovi ch' el fratelo de l' abate da Tori è quà, e si è insieme chon Vitucio merchatante da Pissa: àno proferto e volutosi leghare di dare a Tengho tanto per ano: quest' è verisimile che l' abadia è di Tengho.

(Manca la sottoscrizione)

(Direzione) Mangnificci e potentii Singniori difensori e 'l chapitano del poppolo de la citade di Siena, Singniori suoi.

N.° 94. 1385 16 Giugno

Lettera dello stesso alla stessa. Da Napoli. (Manca dell' anno, ma è del 1485.*)* (Archivio detto. Filza detta.)
(È tutta di suo pugno.)

Al nome di Dio amene

Mangnifici Singnori. Ritrovandomi, e raggionando chol chardenale di Pissa a dìe dodici del mese, e dimandàllo di novele: esso mi disse, sie chome i' re Charlo aveva ischritto una lettara, la quale chontiene, sie chome mezedima a dìe otto del messe di ggiugnio, missere Bernardo de la Ssalla, il qual' è uomo istatto del ducha, e ssi à domandato il sallvo chondotto di parttirssi de reame, e passare via chon treciento chavagli: e chossie questa novela piubicha si dice per Nappolli. Quanto io m' aviso e chossie per nostri amicci, e' sie viene per sochorire nel Pattrimonio; alquanti si maravigiano: che se deba chonbattare e' non si parttirà missere Bernardo. Se viene, chredissi che non si chonbatarà.

Un' altra novela ci à pure per lettara ischritta per lo re

Charllo, ischritta e mandata a la reina, si è chome il ducha d'Angiò s' è parttito da Taranto e venutto inanzi verso Barlleta ed èssi fermo a una tera la quale si chiama Aquaviva, e ine à fermo il chanpo, ed è presso a Barlleta a quaranta miglia, 'v' è i' re Charlo chon sua pottenzia: e ssi à mandatto il ducha a' re Charlo il guanto della battaglia per lo dìe di santo Giovanni di Giugno prossimo: i' re Charlo l' à acettatto mollto graziossamente: i' re à ischritto a tuti i gintigli uomini.

Il ducha, si dice per molti modi, e per mollti parllari sichondo le passioni che ce n' à, ch' ell ducha à a ssè dumiglia cinque ciento chavagli e ssi à fantaria assai. Altri dichono; e a questo do fede; ch' el ducha à a ssè quattro miglia chavagli e ssemiglia fantti, se d'altrui in questo tenpo non gli verà, non sso. I' re Charllo à a sse otto miglia chavagli fra di ssoldatti e di chonti, o di baroni; fanti assai; non si dice il quantti: chredo che sieno assai, chè ci sono le ragioni ispresse. Dicessi novele assai: novele sie chome missere Bernardo de la Ssalla, missere Giovanni de l' Auto è tornatto a missirichordia a piei de' re Charllo; i quagli erano molto fedelisimi del ducha.

Poi ch' i' ebi ischrito, udii dal chonte di Nola chome missere Bernardo viene, chom' è detto di sopra, chon patti di non esarre chontr' a re, nè chi è choleghato chon esso. Sete savi e prudenti, singiori. Per farvi chiari io non mi parttirò ch' io non rachordi al ssanto Padre, sie chome missere Bernardo è nimicho morttale del Qumuno di Ssiena, e ch' esso viene nel Patrimonio; 've Bolssino e altre tere de la Chiessa si tenghono per missere Bernardo della Salla, e che a questo ssarebe bene di provedere: non è da fidarssi a questo, perciò che sso alquna vollta passano le chosse, e none altro odono.

Andai marttedie, a dìe quatordici del mese di Giugno, al santo Padre, e pressi chomiatto, e rachomandai i' regimento e 'l Qumuno di Siena, sie chome fedellissimi de la santa Chiessa, e de la Santita ssua; e sie richordai sie chome missere Bernardo de la Ssara *(Sala)* aveva da' re Charllo il salvo chondoto, e chom' esso se n' andava a Viterbo; 've quie era da provedere. El pappa disse, che sopracciò ne terebe chonsiglio, e farebe bene di romparlo. El papa si parte di Napoli, e vane a Nocera presso a Chastelo a Mare, poi forsse si distendarà pi' oltre *(più oltre)*.

Mo el pappa il primo venardie di questo messe a dìe due, nel chonciestoro prubicho manifestò il suo partirssi di Napoli, e andare a ssedere nella sedia di santo Pietro; 've si prosumo (*sic*: *forse*, *si presume mo*) esare a Chorneto, perche v' è, e siede, e ss' intende la sedia di santo Pietro. Mo la reina e napoletani none sono chontenti, e ànol preghato perche si dia (*debba*) chonnbatare ch' esso non si partta. Mo ongni chossa ss' è mandato a Nociera la qual' è tera ch' e' re Charllo à inpegnata al nipotte del pappa per denari, ch' el papa presstò a' re: mo e' si dice che sendo il pappa a Chorneto, molto sarebbe utille a raquistalo: e chosie si chrede.

Il vostro servidore *Andreia* di *Vanni* vi si rachomanda.

Data i' Napoli a dìe sedicci di Giugnio.

Molto avarebe el pappa a gran piacere, che quando ci mandate, o quando ci venghono i chorieri per voi Signiori, gli schriveste; in perciò che, chome e' mi vede, sie mi dimanda, e eso mi fa dimandare, s' i' ò letare, e alquna novela da' suoi divotti figliuogli da Ssiena.

(*Direzione*) Mangnificci e pottenti Signiori, Difenssori, e 'l chappitano del poppollo de la ccittade di Ssiena, singniori.

N.° 95. * 1385 4 d' Agosto

Lettera di Andrea *di* Vanni *alla Signoria di Siena. Da Nocera.* (Archivio detto. Filza 37.) (*È tutta di sua mano*).

1385. Al nome Dio. Amene.

Magnifici Singniori. Isendo nel albergho i' Nociera, 'v' è (*ove è*) il pappa: alquni, stando a tavola, de la tera disermi, che stà in Abruzi preso (*presso*) a chastelo di San Giuno? Dissimi, siechome giente passava che andava verso l' Aquila, per venire ne le parti di chostà o 'n Toscana o vero a Bolongia: disimi, che si diceva ch' era il chonte Amerigho (*Alberico*) chon sua brighata; il qual' è soldato de' re Charlo. Alquno chredeva che piutosto fuse Ugolotto Bianchardi, ch' era soldato del ducha (*d' Angiò*); il quale chaso (*casso*) e' va per achoniarsi al soldo a la ventura: à a sè seccento chavagli, se e' so'. Disormi questi abruzesi l' altro die, poi

ischrita la letara, che questa brigata aveva prese due castelete; l' uno d' uno veschovo.

I' Nocera non è quasi rimasto persona: ogni gente se n' è partito, e quasi niente ci è di Chorte, cortegiani ed altri; perchè molto s' è dolta e doleva la giente de la ghativa istanza e misera: ch' è uno borgho molto meno che non è San Quiricho a Rosenna: 've i chardenagli piue volte àno chol pappa dolttisi, 'vè si vilemente si sono chondotti a stare e in tanta misseria. 'Ve si prosuma ch' el pappa a l' icita (*uscita*) d' Agosto si partirà da Nociera: mo l' animo del pappa era di stare asai tenpo i' Nociera. Io il posso dire che lavorìo ch' io doveva dipengiare, no' l' avarei fato in due ani.

'Ve il pappa andarà non si ssà: mo l' afizione (*affezione*) e la fede di potere istare siquri e amati li chardenagli insieme col pappa, sarebe ne la vostra cità di Siena; perchè veghono che niuno Singiore nè Qumuno ami il pappa e chardenagli, e sieno veri divoti fedelissimi de la santa Chiesa, se none i sanessi; in qui (*cui*) è la fede del pappa e di tuta la Chorte. Piue volte so' stato da alquni de' chardenagli dimandato, chome i sanessi richoreboro il santo padre; chome si chiamasono chontenti ch' el papa istesse in Siena? Una volta uno de' grandi che sia in Chorte, cortigiano, mi disse: O *Andreia*, Idio prometese che la Chorte tornase in Siena, 've si starebe sichuri; 'v' è (*ov' è*) l' amore e la fede de la santa Chiesa! Ine a tempo, mi dimandò, s' io n' avevo mai iscrito a' miei Signiori, e disimi: pensa *Andreia*, senza quale non te n' ò parlatto.

Io odo parlare, 've si può prusumare, ch' el papa al presente vada, chredisi, a Nappoli. E quando si ricorda, e' dicono che starebe bene a Chorneto; e ine è preso (*presso*) i Sanesi e e Perugini: e chosie sarebe forrte, e la guerra e l' aquisto del Patrimonio si farebe piue tosto. Penssate al pappa: che el pappa è pure ghrande pena lo stare ne le tere de' re Charlo che a 'n' ora a 'n' ora e' farà i' re al pappa. Ora che non ci è i' re, sono e suoi fidati e vano el pappa e dimandono le sessanta e le cinquanta migliaia di fiorini, e àno già dimandato molto magiore soma de' fiorini: che aiti a' re a paghare i soldati. E chosi n' ano dal pappa quando assai, e quando partte. E cosie dimugiono (*smungono*) il pappa; e ancho non ci è riveritto come deggia, perchè sono par-

tigiani de' re, e sono pocho riverenti verso il papa e a chardenagli. I' ò piue volte veduto passare per via i chardenagli, che quasi no' l' è trato il chapucio ne' chie siede levarsi ritti. E pensate che per niuno chortegiano non si sentie se none tuto bene. Mo è perchè in fra 'l papa e re à auti assai iscandoli e chose, forse che Idio non lasarà a punire; perciò che già istete per forza il papa in prigione. Questo non fue onesto; nè forse nel quore del pappa non è dimentichato. Ed è infamato il pappa di chose, che no si potrebe per lo pappa mai prusumare, sogniandolo. Fue trata boce ch' erano trovate per lo re, letare ch' el papa mandava al ducha, per achonciarsi a legha cho' lui. Alquno dise, che questa boce fue perchè el papa servisse di denari i' re. Un' altra volta vene una bocce che Vilanuccio si partiva da' re e veniva nel piano di Nocera chon tuta la sua brighata. Uno savio mi disse: questa boce è trata fuore per fare paura al papa, a ciò che el pappa si ritorni a Napoli. E chossie si chredete. Se Vilanucio fuse venuto, temevasi che venendo e' non domandase denari al pappa e che i soldati non prendesono e robasero de' chortegiani e degli altri. Una chosa vi richordo, che i chardenagli sono povarissimi: non cie n' à sei che tenghino a loro dodici chavagli, e pegio che ci à di que' che none àno tre i' loro istala ne' altrui. Quelo di Pissa, quelo di Nociera, è vero che rifiutano ciò che l' è donatto.

Il vostro servidore *Andrea Vanni*, vi si racomanda.

Data in Nociera a dìe quatro d' Aghosto

NOTA

Andrea di *Vanni* d' Andrea, pittore, nacque intorno al 1332. Abitò nel popolo di S. Antonio, ed ebbe per moglie una madonna Piera. Da chi apprendesse l' arte è ignoto: ma non si andrebbe molto lungi dal vero, dicendolo discepolo de' *Lorenzetti*. Nel 1353; ed è la più antica memoria che io conosca dell' esser suo; aveva compagnia d' arte con *Bartalo* di maestro *Fredi*. Fu Andrea uomo molto riputato ne' tempi suoi nel maneggio delle pubbliche faccende; tantochè si trova che dopo aver preso parte alla cacciata de' Nobili nel 1368, ebbe molti carichi ed officii nella Repubblica. Risiedè nel 1370 per il bimestre di Maggio e di Giugno; e nel 1372 per Novembre e Dicembre. Fu Capitano del Popolo nel Settembre ed Ottobre del 1379, e nuovamente risiedè nel 1380 pel bimestre di Maggio e di Giugno. Inoltre nel 1371 ebbe il carico di Gonfaloniere del Terzo di S. Martino; nel 1376, di Rettore dell' Opera del Duo-

mo, e di Provveditore della Biccherna. Finalmente ambasciatore nel 1372 al Papa in Avignone; è mandato nell' anno seguente a Firenze per informarsi del camino che doveva fare la gente d' arme che era a Santa Gonda; poi nel 1378 va Sindaco ad eleggere il Senatore, e nel 1384 ambasciatore a Napoli al Papa; nella quale ultima sua commessione scrisse le lettere, che ora si pubblicano.

Delle sue opere d' arte, che molte e in diversi luoghi, massime nel Regno di Napoli, egli fece, oggi non restano che una tavola di Madonna nel Museo Borbonico di Napoli, ed una grandissima nella sagrestia della chiesa di S. Stefano in Siena fatta nel 1400, e l' affresco del cappellone di S. Caterina in S. Domenico ov' è effigiata detta Santa. Le pitture di Casaluce presso Napoli, la tavola del 1396 nella chiesetta dell' Alberino fuori della porta Ovile di Siena e molte altre che sono ricordate dai documenti che qui sotto riferiremo, sono andate a male. Morì Andrea intorno al 1414, ma non trovandosi fra i sepolti in S. Domenico, dove la sua famiglia aveva il proprio avello, è da credere che la sua morte accadesse fuori di patria.

1370. *Maestro* Andrea *et* Francieschο *di* Vanni, *dipentori, per residuo di tre capelle che dipensero in Duomo, ciento ottanta lire.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Entrata e Uscita del Camarlingo, a carte 73 verso.)

---- Ottobre.

A maestro Andrea *di* Vanni, *dipentore, per dipegnitura e schalbatura la facciata che è apresso el Crociefisso.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo ad annum, a carte 70.)

---- *Maestro* Andrea *e* Antonio *di* Francesco *da Venezia, dipingono le volte del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum.)

1372. 1 Settembre. *A maestro* Andrea *di* Vanni, *dipentore, per salario di dipignitura del Gonfalone del Terzo di S. Martino: ebe poliza lire 23. soldi 8. den: 6.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1380. *A maestro* Andrea *di* Vanni, *dipentore, fiorini uno per incharnatura el viso e le mani a la Nostra Donna e 'l figliuolo e l' altre fighure che sono nella facciata di Duomo dinanzi a lo Spedale: per Santa Maria d' Aghosto.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita ad annum, a carte 55.)

1398. *A Jachomo di Tomè per* II *peze e mezo di stagnio dorato, ebe maestro* Andrea, *dipentore, per l' Anunziata, sol:* VII *den.* V. (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum, a carte 51.)

1398-99. Febbraio.

A maestro Andreia *di* Vanni, *a dì 5 di Feraio fior: trenta d' oro e quali sono per la dipintura la faciata dinanzi sopra le porti del Duomo.*

A maestro Andreia *detto, fior: sei d' oro per dipintura la capela di sancto Jacomo Interciso.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum, a carte 60.)

Altre notizie delle opere d' *Andrea* ci dà il Tizio nel vol. III delle sue *Historiae Senenses* mss:, la più parte delle quali dice egli aver tratto da un li-

bro di mano dello stesso *Andrea*, dove erano notati molti ricordi e memorie de' lavori suoi.

1379. *Hoc anno floruit* Andreas Vannis, *pictor senensis qui pinxit tabulam altaris sancti Sebastiani in ecclesia sancti Martini a sinistra ingredentium ecclesiam.*

1400. Andreas *igitur* Vannis, *pictor Senensis, ut in suis conspeximus libris, ad cappellam parvulam iuxta Turrim sonantem quam campanile nuncupamus, divi Jacobi Intercisi historiam, atque martirium pretio florenorum octo, quos Jacobus Thome numeravit, pinxit. Figuram atque effigiem Christi ligneam coloribus adornavit; Mariam virginem ac divum Johannem ex utroque latere. Stellas quoque nec non Jesu Christi imaginem patibulum ex se ferentem rutilanti veste in angulo cum Angelis quatuor post se et beatam Catherinam domine Lape senensem, pretio florenorum quinque etiam coloribus in pariete illo angulari, pinxit, Paulo Tuccii tabellionis edituo id procurante, et Jacobo Ambrosii Brixie familie camerario solvente. Quo edituo insuper auctore basim are divi Bonifatii, Marie Virginis historiam cum a Joseph desponsaretur, viginti florenorum pretio* Andreas *ipse pictor, se quoque pinxisse describit.*

Sed postquam inter picturas vagati sumus et ad proprias hac tempestate mea Campansiacas edes incolatum traduximus in Divi Stephani parrochia, ut civium quorumdam instantiam comprimamus.

Mini canonici Edis majoris, et rectoris ecclesie divi Stefani, anno hoc quadringentesimo supra millesimum salutis opera, ac centum florenorum pretio ab eodem Andrea Vannis *tabulam insignem maioris are eiusdem divi Stefani fuisse depictam, uti in vetusto ejusdem pictoris libro conspeximus. In eo namque testes qui conventioni interfuerunt nomina, Johannes Poccius, mercator, Bernardinus Francisci Purghiani, Jacobus Ambrosii Brizius, lanarius, Ambrosius Andree, aurifex: quos sane libuit ponere, ne quisquam horum testium quatuor agnatus existimet tabulam sumptu familie sue, sed Mini rectoris depictam fuisse; et ligneam prius a* Barna *lignario fabro, qui iuxta divi Georgii ecclesiam exercebat ministerium, per ipsum Minum prius fuisse redemptam.*

Tabulam quoque maioris are fratrum Minorum divi Francisci opera et sumptu Petri Bindi Ugurgerii, nec non Catherine uxoris eius et Bartolomei Malevolte equitis filie, hoc anno erectam fuisse in eodem legimus codice, ab ipso quoque Andrea *biennio prius depictam, pretiumque illius a Catherina post viri obitum, cum inter mulieres Tertii Ordinis, religionis ejusdem non longe a conventu fratrum se recepisset, fuisse solutum. Crucifixum quoque ligneum sumptu Catherine ejusdem fuisse fabricatum, ab eodem* Andrea *sedecim florenorum pretio tum pictum, iuxta dies Dominice Resurrectionis anni huius.*

Riguardo alle lettere che qui si pubblicano del nostro *Andrea*, ho creduto bene di riunirle insieme, quantunque fosse fra loro differenza di tempo.

ALBERETTO DE' VANNI *antichi*

N.° 96. 1384 16 Maggio

Contratto di compagnia d' arte tra Fede *di* Nalduccio, *e* Lando *di* Stefano, *pittori senesi.* (ARCHIVIO DE' CONTRATTI DI SIEÑA. Protocollo dal 1384 al 1387 senza nome di notajo, allo scaffale 37, palchetto 2.°)

In nomine Domini amen. Anno eiusdem MCCCLXXXIIII, Ind: septima, die xvi mensis Maii. Actum Senis, coram ser Petro Cecchi Iohannetti not: et Petro Sozzi Bindi Mancuccii, lanifice de Senis ec.

Pateat publice quod *Fede* quondam *Nalducii*, pictor de Senis ex una parte, et *Landus Stefani*, pictor de Senis ex altera parte, volentes simul facere sotietatem, et compagniam in arte et exercitio pictorìe, fecerunt simul sotietatem et compagniam in dicta arte pictorìe per tempus duraturum unius anni incipiendi in kalendis Junii prox: fut: et finiendi ut sequitur, cum infrascriptis pactis et condictionibus, videlicet: quod predicti debeant stare, et habere in apotheca posita iusta fundacum de Salimbenensibus,

quam modo tenet dictus *Fede*; ita tamen quod dicto *Lando* non acquiratur de dicta apotheca aliquod jus dominii dicte apothece propter dictam sotietatem, sed in principio, medio, et fine sit et esse debeat dicti *Fedis*. Et quod dictus *Fedes* teneatur, et debeat mictere omnes massaritias necessarias ad dictam artem ad utendum in dicta arte toto dicto tempore, de suo proprio. Et si contingerit dicte massaritie vel aliqua earum rumpi, vel perdi, quod omne dapnum quod inde sequeretur, sit et esse debeat comune inter eos.

Item quod dictus *Fede* teneatur, et debeat mictere, et toto dicto tempore tenere in dicta sotietate C flor: auri, in quibus computentur, et computari debeant in dicta quantitate C flor: auri, omnes arneses coffanorum, et coffanuuciorum, et tabularum ingiessatarum, qui et que modo sunt, et dictus *Fedes* habet in dictam apothecam, pro ea extimatione qua valent, et ipsi idem sotii fuerint in concordia, secundum extimationem quam concorditer facient inter eos. Et si dicti coffani, et coffanuccij et tabule, et alie res non fuerint tante extimationis quod capiant summam C flor: auri, quod ab inde supradictus *Fedes* adimplere teneatur in florenis, et pecunia usque dictam quantitatem C flor: auri.

Item quod in fine dicti temporis dictam sotietatem dividere debeant, detractis primo per dictum *Fedem* omnibus massaritiis quas miserit in dicta apotheca, et sotietate, et dictis C flor: auri per medium lucri, et quod absit, dapni, ad comodum et incomodum utriusque.

Item dictus *Fedes* teneatur et debeat dare et donare dicto *Lando* consotio suo, nunc ad presens XX flor: auri quos iam solvit dicto *Lando*, prout ipse *Landus* confessus fuit se habuisse, et recepisse in quantum dicta sotietas duret inter eos dicto tempore unius anni. — Et si occurreret dictam sotietatem non durare dicto tempore unius anni, defectu et occasione dicti *Landi*, quod tunc dictus *Landus* teneatur, et debeat dicto *Fedi* dictos XX flor: auri sic donatis restituere. Et si occurraret *(sic)* dictam sotietatem non durare inter eos dicto tempore defectu dicti *Fedis*, quod tunc et eo casu dictus *Fedes* teneatur et debeat dare et solvere dicto *Lando* alios XX flor: auri; ita tamen quod non intelligatur defectus, mors, vel infirmitas alicujus eorum, nec intelligatur defectus qui procederet a comuni Senarum.

Quam sotietatem, et omnia, et singula suprascripta promiserunt dicti consotii attendere, et observare inter eos toto dicto tempore, etc.

NOTA

Fede di *Nalduccio* di Fede del popolo di S. Pietro a Ovile, sposò nel 1348 Caterina di Giacomuccio di Guido, e nel 1383 Lucia di Ambrogio Binducci. Risiedè nel 1369, e nel 1371 fu degli Uffiziali di Mercanzia. Nel 1374 si trovava in Pisa; poi ritornato in patria fu Consigliere pel Terzo di S. Martino nel 1386; e risiedè nuovamente nel 1388. Morì ai 13 di Dicembre del 1389 e fu sepolto in S. Domenico. Ebbe *Fede* un fratello parimente pittore, dal quale discese la famiglia de' *Nalducci*; del quale ho questa memoria d' arte.

1369 28 Ottobre.

A Agnolo *di* Nalduccio, *dipentore, lire sedici, soldi 2 per dipentura l' asta del paglio di S. Maria d' Agosto, e la mela e dodici paiu di stagiuoli, e dipentura del pennone del popolo posto al Duomo.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum, a carte 21.)

N.° 97. 1384

Allogagione delle graticole del Duomo a maestro Bertino *di* Piero *da Rouen*, *francese*. (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Nero pag. 79.)

Anno 1384.

Maiestro *Bertino* di *Piero*, citadino di Siena, tolse a fare le graticole in Duomo a quele more che sono a chapo el choro, dùe stano e preti a dire el divino oficio, che sono quatro pasine, sichè vengha chiuso da chapo del choro in suso: e 'l detto lavorìo die fare bene e buono, chome sono le gratichole che sono al palazo del Podestà, overo farle migliori: e del detto lavorìo die avere sette soldi de la lira di ciò che pesarà. E 'l detto lavorio die chominciare a fare in chalende Setenbre che verà ne l' ano detto di sopra: e 'l detto maiestro *Bertino* no' deba fare neun altro lavorìo, insino a tanto che non àrà fatto questo; salvo che l' oparaio gli posa e sia tenuto di dagli licenzia quando bisogniase per sei dì o per otto dì.

E i paghamenti de le dette gratichole si debano dare in questo modo: che maiestro *Bertino* abi in due ani ottociento fior:

in questo modo: che d'ogni tre mesi abia ciento fior: e la prima pagha si chominci quando chominciarà a fare el detto lavorìo. E quando sarà fatto el detto lavorìo, si deba pesare e dagli ciò che verano schontiati e denari ch'arà auti; e sia tenuto el detto maiestro *Bertino* a pònare el detto lavorìo a le sue spese, salvo che l'oparaio deba fare fare le bucharele e pionbare a le spese dell' uopara.

E questa scritta ò fatta io Franciescho di Vanucio, oparaio de l'uopara sante Marie, di volontà de' mei chonseglieri, e ò fatta una scritta di mia mano in propria forma e data a serbare Andreia di Cino, fibiaio, a chiareza di maiesstro *Bertino*.

(Occhietto) Le graticole del Duomo a capo al coro che si dero affare al maestro *Bertino* di *Piero*.

NOTA

Maestro *Bertino* di *Piero* da Rouen in Normandia era in Siena fin dal 1360. Ebbe il carico di maestro dell' Orologio pubblico, come apparirà dalle memorie riferite qui sotto, e lavorò di graticole. Prese per moglie madonna Margherita di Luca d' Angelo, e morì nel 1391.

1361. Bertino *che lavora e' lavorìo degli arliqui* (reliquie). (ARCHIVIO DELLO SPEDALE DI S. MARIA DELLA SCALA DI SIENA. Conti correnti B dal 1353 al 1364 a carte 196 tergo.)

1371. *Maestro* Bertino *di* Pietro *da Rouen di Normandia maestro d' oriuoli del Comune di Siena ha fior: 18 per salario di 6 mesi.* (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1379. 4 d' Agosto.

A maestro Bertino *di* Piero, *maestro degli oriuogli, nove fior: per suo salario di tre mesi serviti achonciare eli oriuogli a ragione di trentt' e sei fiorini l' ano per la pagha di Luglio d' Aghosto e Setenbre.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum.)

1389-90. 4 Gennaio.

Si trova sotto il 4 Gennajo 1389 posta a credito di maestro *Bertino* che fa le gratichole in Duomo « una passina che si pose in Duomo all' altare di « santo Vetorio e pesò netta libbre seimigliacientonovantoto » e nel 1390 si trova pagata la calcina, e pagato « maestro *Domenico* di maestro *Sano* maestro « del concio per la pietra concia di quella passina per l' altare di San Vittorio. » (In detta partita si fa pur menzione del pagamento di una quarta graticola.) (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Nero a c. 118 t. e 119.)

1390. *Maestro* Bertino *di* Piero, *die dare fior: 37 sol: 29 e quagli danari abiam pachati per carbone a Luciano di ser Bartalo, e a Franciescho perchè lavoraro in su la graticola da dì* 8 *di Novenbre a dì* 8 *di Ferraio e*

per denari dati a la baglia del figliuolo che rimase di Piero del maestro Bertino, *per denari dati a Nanna figliuola di detto maestro* Bertino, *per spese per lei, e per la madre.* (ARCHIVIO detto. Libro detto a c. 123.)

Vedi per queste due ultime memorie il Documento di N. 102.

N.° 98. 1384-85 24 Febbrajo

Allogagione di tre finestre di vetro del Duomo a maestro Jacomo *di* Castello. (ARCHIVIO detto. Libro detto pag. 79 verso.)

✠ MCCCLXXXIIII.

Maesstro *Jachomo* di *Chastello* del vetro. Sia memoria che adi 24 di Ferraio, noi Franciescho di Vannuccio, operaio, et Niccolò di Franciescho, chamarlengo, demo et alloghamo al detto maesstro *Jachomo* tre finesstre di vetro fighurate per lo modo gl' imporremo: le quagli finesstre *(è)* l' una all' altare dei Maestri, la seconda all' altare di san Bastiano, e la terza a l' altare di san Savino. Diele ponare, fare lavorare e achonciare a tutte sue spese di vetro, ferro, fattura e ogni altro arnese; salvo che noi doviamo fare ponare et levare el ponte a le spese dell' uopara e doviâgli dare fior: tre d' oro netti del braccio quadro, e la rete debba fare l' uopera a le spese dell' uopera propria.

Ane dati adi 26 di Genaio anni 1385 (1386) fior: diecie d' oro i quali denari ò messi a entrata da lui, io Pietro di Bartalomeio chamarlengho e schontiamoli in una finestra di vetro di bracia 16. 1/3 fecie e pose a chapo a la chapella de' maestri de la pietra, de' quatro Martiri.

NOTA

Giacomo di *Castello* di Mino di Martinello, maestro di vetro, abitò prima nel popolo di S. Martino, e poi in quello di S. Vigilio. Da Bartolommea di Cecco di Lolo sposata nel 1359 ebbe *Ranieri,* il quale seguitò l' arte del padre. Fu *Giacomo* centurione del Terzo di S. Martino nel 1372, e risiedè pel bimestre di Luglio e di Agosto del 1377, e pel Marzo ed Aprile del 1384: morì poco dopo il 1404. De' suoi lavori ho queste memorie.

1369. *A maestro* Jachomo *di* Chastello *cinquanta e due fior: d' oro e trenta e quatro soldi per una finestra di vetro dietro all' altare magiore. Fu misurata* XVII *e mezzo bracia per iij fior: d' oro al bracio. Vagliono a danari* CLXXXVIII *lib: e* X *soldi.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Entrata e Uscita ad annum. a carte 58 verso.)

1370. *A maestro* Jacomo . . . . *del vero* (vetro) *quaranta e òtto fior: d' oro e mezo per sedici braccia e uno sesto di finestra di vetro posta sopra l' uscio di sagrestia.* (ARCHIVIO detto. Libro detto, a carte 66 verso.)

---- *Ancho demmo al detto maestro* Jachomo *vinti soldi per una libra di vetro che mise a la rota* (occhio) *dell' altare magiore e per suo magistero, una lira.* (ARCHIVIO detto. Libro e carte dette.)

1372. *A maestro* Jacomo *di* Chastello *trenta e sei fior: d' oro e una lira e cinque soldi e sei den: per* XII *bracia e uno ottavo d' una finestra di vetro che fecie a lato a la chiociola per a racione di tre fior: al bracio.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum.)

Nel 1379-80 18 di Febbraio maestro *Giacomo* è eletto a riattare una parte dell' occhio di vetro sopra l' altare maggiore del Duomo, come appare dal Vol: 193 delle Deliberazioni del Gran Consiglio della Campana.

1385. *A maestro* Jachomo *di* Chastello *detto* del Vetro, *sol: quarantanove per una finestra di vetro fece a chapo la chapella de' maestri di pietra.* (ARCHIVIO detto. Libro del Camarlingo ad annum, a carte 105.)

Dice il Morrona nella sua *Pisa Illustrata,* che nella chiesa di S. Francesco di quella città era una vetrata con l' Assunzione di M. Vergine, S. Francesco, S. Antonio , S. Gherardo, e sotto donna Datuccia Sardi genuflessa. Eravi questa iscrizione:

HOC OPUS FECIT MAGISTER JACOBUS CASTELLI DE SENIS AN: D. 1391.

Di maestro *Ranieri* figliuolo di *Giacomo* ho questa memoria.

1400. *A maestro* Ranieri *di maestro* Jacomo del Vetro *trentuna libr: dodici sol: per 39 dì e 1/2 lavorò a fare le finestre di vetro del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum, a carte 70 verso.)

N.° 99. 1385-86 7 Febbraio 12 Marzo

Taddeo *di* Bartolo *prende a dipingere gli angioletti sopra il Coro del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Libro di Documenti Artistici N.° 24.) *(Scrittura di mano del pittore).*

Al nome di Dio amen: anno Domini 1385.

Sia manifesto a qualunque persona che vedrà questa iscritta, chome addì sette di Feraio, io *Tadeo* di *Bartalo*, dipintore da Siena òttolto, *(ho tolto)* a dipegniare da *Jachomo* del maestro *Franciescho* del *Tonghio*, chon volontà del detto maestro *Franciescho*, suo padre, tutte quelle fighure che ànno a stare sopra al choro de la detta chiesa magiore di Siena: il qual choro è intorno a l' altare magiore de la detta chiesa: e debbole dare fatte per tutto Marzo io *Tadeo* sopradetto, chon questi modi e chondizioni, cioè:

Che gli angioletti debbono istare ed essare lavorati chom' è quello ched io *Tadeo* sopradetto, dipinsi per iscieda; salvo ched io non vi debbo mettare giemarelle nè granilgli; e le mezze fighure debbo fare per lo modo che stà quella che fece *Chianciancse, (cioè: Francesco di Vannuccio detto il Chiancianese. Vedi la nota 1.ª a pag. 35 di questo volume)* salvo ch' io non vi debbo mettare azurro oltremarino, nè fare neuno drappo.

E debbo io *Tadeo* sopradetto, fatte le dette fighure, elègiare per la parte mia uno huomo intendente, e *Jachomo* debba elegiare uno huomo per la parte sua, chon volonta de Buonsigniore di Fazio Pichogluomini, oparaio della detta chiesa; e quagli chosì aletti *(eletti)*, abino a vedere se le dette fighure àno magistero, quanto quelle che soprascritte sono; ed ancho àbino a giudichare quello che de le dette fighure si viene, cioè de l' una soto sopra: e quello che esi huomini eletti giudichano che si venghi de le dette fighure, quello ne debbo avere io *Tadeo*, e *Jachomo* sopradetto darmene: salvo che le dette fighure non possino essere istimate da cinquanta soldi in su. Ma se gli stimatori istimaranno cinquanta soldi, o da inde in giu, che io *Tadeo* gli debi avere sichondo la loro istima: e se le dette fighure none istessero bene chome quelle, io Tadeo m' obrigho a rachoncialle a mie ispese; cioe chome quelle che di sopra sono iscritte.

E chosi m' obrigho io *Tadeo* sopradetto chon volontà di Bartalo del maestro *Mino* mio padre, d' oservare al detto *Jachomo* ogni patto e chonvengnia che di sopra sono iscritte; e il detto *Jachomo* del maestro *Franciescho* del *Tonghio*, propiamente s' obrigha a me *Tadeo* d' oservarmi ogni patto e chonvengnia che sopra iscritto ène; egli a me ed io a lui, in buona fè senza frodo.

Ed io *Tadeo* sopradetto, ò iscritto di mia mano. Presente a la sopradetta scritta, fu *Barnabè* di *Donato*, orafo, e *Giovanni* di ser *Jachomo*, orafo.

Io *Jachomo* del maestro *Francescho*, sono chontento a la sopradeta scrita fata di sopra, iscrita di mano del sopra detto *Tadeio*; e chome in esa iscritta si contiene, chosi prometto d' oservare, e per chiareza di ciò ò iscrito questo di mia mano, dì e ano sopradetto, ne la presenza de' soradetti testimoni.

Ed ancho iscrivo io *Tadeo* chon volontà del detto *Jachomo*, che in quanto che i maestri, cioè gli stimatori, non s' achordas-

sero a la istima, che si debbi chiamare un terzo a piaciere de l' oparaio, e d' *Jachomo* e di me *Tadeo* sopraiscritto.

Io *Barnabè* di *Donato*, orafo, fui presente alla sopra detta iscritta, dì, anno di sopra.

Ed io *Giovanni* di ser *Jachomo*, orafo, fui presente a la sopradetta iscritta, chon volontà del sopradetto *Jachomo* e *Tadeo*, cioè e patti iscritti di sopra.

1385.

Sia manifesto a qualunque persona vedrà questa isscritta, che none istante a la iscritta fatta di qua di mia mano in questo foglio, che adì dodici di Marzo, io *Tadeo* di *Bartolo*, dipintore fui in chonposizione cho' maestro *Franciescho* di *Tonghio*, e chon *Jachomo* suo figliuolo, di fare de' sopradetti angioletti iscritti di qua nel detto foglio, chom' io dovevo farli di biancho, chosi farne vinti d'oro fino brunito, e l'avanzo di binncho, chome iscritti sono di là, chon queste chondizioni, e patti: si veramente cheffatti i sopradetti angioletti, si debba per ciaschuna de le parti elègiare uno huomo intendente, che debbano istimare i sopradetti angioletti e vedere se ànno bontà, quanto uno che l' oparaio à di mia mano messo a oro brunito; e se giudichano che stia bene quanto quello, abino a stimare quello che si viene de l' uno; si veramente che la istima che si farà non possi passare la quantità di due fiorini l' uno. E che, se i detti angioletti none avessero bontà quanto quello che à l' uoparaio di mia mano, ched io *Tadeo* sia ubrighato a rachonciargli e fargli buoni quanto quegli, a mia ispesa. E se avenisse, che se none avessero gli stimatori choncordia, che si debbi alegiare chon volontà di ciaschuna de le parti, uno buono huomo per terzo, si veramente che l'albitro ed ancho il terzo che si chiamarà per sopradetto maestro *Franciescho* e per *Jachomo*, suo figliuolo, sia chon volontà di Bunsignore di Fazio Pichogliuomini, oparaio de la detta chiesa magiore di Siena. E prometto i sopradetti vinti angioletti dargli fatti a otto dì del mese d' Aprile prosimo che viene.

E per chiarezza de le sopradette chose ò fatta io *Tadeo* di *Bartalo* sopradetto questa iscritta di mia mano, presente Buonsigniore di Fazio, oparaio sopra iscritto, e di Pietro di Bartalomeio, suo chamarlengho.

Io *Jachomo* sono contento a la sopradetta iscritta, fata di

sopra per mano del sopradetto *Tadeio*, e per chiarezza di ciò, io *Jachomo* di maestro *Francescho* ò fata questa iscrita di mia mano, ne la presenza de' sopradeti testimoni.

Io Buonsigniore di Fazio, operaio de l'uopera sancte Marie fui presente a la sopradetta scricta fatta per mano di *Taddeo* e soscricta di mano di *Jacomo* del maestro *Francescho*, e rimangho chontento a la sopradetta alogagione de' vinti agnioletti.

Io Pietro di Bartalomeio, kamarlengho de l'uopera sopradetta fui presente a la sopra detta scritta, scritta di mano di *Tadeio* sopradetto e soscritta di mano di *Jachomo* di maestro *Francescho*, dì e ano di sopra scritti.

(Occhietto) Scritta de le fighure date per maestro *Jachomo* a *Tadeio* di *Bartalo*, dipintore.

N.° 100. 1386

Allogagione a Giovanni Peruzzi *maestro di pietra de' docci di pietre da porsi nel muro da lato al campanile del Duomo.* (ARCHIVIO detto. Lib. Nero pag. 88.)

Sia memoria che maestro *Giovani Peruzzi*, maestro di pietra, tolse a fare da Buonsigniore di Fazio, uoperaio, infino adì VIIII d' Otobre ani 1384, da le sesanta a le settanta braccia di docci di pietra per pònare sul muro ch'è da lato del chanpanile infino da piei; cioè quella quantità de' detti docci che fornischa el detto lavorìo. I quali docci debba el sopradetto maestro *Giovani* fare i detti docci di buona pietra e bene schietti, sichome si richide *(sic)* a si fatto lavorìo, et debali fare larghi nel votio et ancho grossi, si che l'operaio dicha che sia bastevole, et ponarlli a la *Taglia* (cioè: *alla bottega de' Maestri dell' Opera)* a ogni sua spesa. Se ine li vorrà achonciare ne la taglia, debba avere del vino de la chasa, si chom' è usato darne a maestri quando si lavora. Et ancho li deba dare conci, et abochati l'uno cho' l'altro. — De' quali docci chosi fatti, sichome detto è di sopra, debba avere soldi vintidue del braccio.

N.° 101. 1386

Allogagione a maestro Luca *di* Ceccho *degli scalini di marmo da porsi in Duomo avanti alle graticole.* (Archivio detto. Libro detto pag. 87 verso.)

1386

Sia memoria che maestro *Lucha* di *Ciecho*, maestro di pietra à tolto da Buonsigniore di Fazio, operaio, a fare schaloni di marmo per ponare dùe (*dove*) debano stare le gratichole del fero, e dovevansi ponare sotto la prima passina e non par più. De le quali pietre ce ne so' venute parte, e parte ne sso' ne la petraia a Ghallena, sicondo dicie esso maestro *Lucha*. Non so' fatte venire però che non s' e' potuto avere vettura: e debale fare venire l' uopera a spese dell' uopera. De le quali pietre debba avere del braccio, quello che dirà Buonsigniore operaio, e maestro *Giovannino*, maestro di pietra.

N.° 102. 1387-88 13 Marzo

Allogagione a maestro Bertino *di* Piero, *di due passine per le graticole del Duomo.* (Archivio detto. Libro detto pag. 93.)

Al nome di Dio. Amen 1388

Maestro *Bertino* di *Piero*, maestro de le graticole di Duomo, fecie questa copusizione *(sic)*, e patto chon Buonsigniore di Fazio, nostro oparaio e cho' me Bindo di Bartalomeio, camarlengo, e di volere e consetimento di tre de' suoi conseglieri, cioè: misser Pietro di San Salvadore; di misser Bartalo di Buonristoro; e di Simone di Nicholò, ogi adì xiii di Marzo, anno detto, di fare le due pasine de le graticole resta a fare in Duomo de la soma (*somma*) de le quatro pasine a lui allogate per Franciescho di Vannuccio, oparaio estato dell' uopara: chome de la deta alogagione apaio (*sic*) patti fatti per mano del deto Franciesco indietro fo: 79, con questa agiunta et chon questo modo: ch' eso maestro *Bertino* promete di dare fate le dete due graticole più belle lavorate che quelle che al presette sonno poste et rite in

Duomo, l' una a l' atare di santo Vitorio, e l' atra a santo Sano; e promete eso maestro *Bertino* dare fata l' una d' ese due graticholе a chalende Aghosto prosimo che viene a uno ano prosimo che seguirà, che sarà per chalende Agosto anni 1389; posta et rita et trata a fine, e copimento d' ogni cosa.

E Buonsignore di Fazio, promise sicome oparaio, prestare al detto maestro *Bertino* per poter fare la detta graticola per infino la quantità di fior: cinqueciento d' oro, in questo modo: fior: 50 d' oro ora al presette, e poi l' avazo che sonno fior: 450, ongni mese fior: trenta d' oro da calende Magio, anni 1388 a calende Agosto, anni 1389.

Ancho promise il detto maestro *Bertino* al sodetto Buonsigniore, oparaio, di dare fata e trata a fine e posta la quarta graticola in Duomo in questo modo, ed a questo termine.

Ch' eso promise darla fata e posta da calende Agosto, anni 1389, a diciotо mesi prossimi che seguiranno, e che viene a esare fata e posta per tuto il mese di Gienaio anni 1390: e Buonsigniore promise a lui prestare sicome oparaio, infino la quantità di fior: 500 d' oro per questa siconda graticola, in questo modo: ongni mese fior: vintisette e tre quarti, si che in capo de' dicioto mesi eso abia avuto in presto per questa ultima graticola, fior: 500 d' oro, come deto è.

Ancho, promise il detto maestro *Bertino*, che i' fra 'l detto tempo disopra detto e dichiarato, mentre farà le dette due graticole, di non fare nè fare fare alcuno lavorìo, perfino a tanto che le dette due graticole sarano fate a conpimento e poste e fate, poste le dette due graticole di sopra dette, e nominate. Et per la forma detta et dichiarata di sopra, si deba fare la ragione di quello che montaranno, a ragione di soldi sette la lira; e sconti prima e denari a lui prestati per la forma deta di sopra, si deba interamente pagare di ciò che montaranno le dette due graticole; ed ancho dagli fior: 190, soldi 70 resta avere de l' atre due graticole fate inazi a queste, come apare indietro fo: 192.

(Occhietto) A dì III d' Aprile fumo in concordia col detto maestro *Bertino* ch' e' lavorìo, el quale da ogi adietro eso avese cominciato, ch' eso il posa trarre a fine infra 'l deto tenpo, ma che di nuovo alcuno lavorìo posa pigliare nè fare, altro che quello de le graticole.

N.° 103. 1388-89 5 Febbrajo

Memoria di un consiglio fatto da varj maestri di Pietra per riparare al difetto del canpanile del Duomo. (ARCHIVIO DEL DUOMO DI SIENA. Memoriale del 1388-89 segnato D. 10. a c. 69.)

Memoria che adì v di Ferraio, vienardì, Buonsigniore di Fazio, operaio, et misser Cristofano Cieretani et Bernardino di Francieschо et *Tatteio (sic)* di *Bartalo*, suoi consiglieri presenti, ritenero uno consiglio ne la casa de l' uopara de' maestri di sotto iscritti. Nel quale consiglio proposoro, che consigliasero che lo' paresse daffare nel difetto del pelo del canpanile di Duomo.

E prima e detti maestri andaro nel canpanile fino nella mità, e poi rimiraro di fuore el difetto del canto guasto, e tornaro ne la casa dell' uopara, e ine fatta la proposta che modo e che rimediò lo' paresse da tenere.

Maestro *Jacomo de Riccio*
M. *Grazia* di maestro *Maffeio*
M. *Pavolo di Salvi*
M. *Meio Lotti*
M. *Giovannino di Cieccho*
M. *Jacomo* detto *Scarpelino*
M. *Jacomo* detto *Malecarni*
Nanni del Cicchia, de' legname
Luca di Giovanni de' legname
Maestro *Vanni di Bertinello*
M. *Martino di* maestro *Luca*
M. *Meio Serpentaro*
M. *Agustino* de' legniame
Agustino di Vannino, orafo
Mariano d' Angniolo Romanelli
M. *Barna di Turino*
Nanni chiamato *Nanni d' Ongaria*, dipentore

Maestro *Giovannino di Cieccho* consigliò si ghuastasse le pupole e i civori del canpanile e difaciesesi infino al piano de le prime finestre, et poi si miri al difetto del canto guassto e aconcisi per lo meglio si può, per ciesare pericolo: però che se ne convene fare uno canpanile nuovo, secondo parà agli operarari *(sic)* per li tenpi saranno, e apresso si richuopra d' una pupola di pionbo; nel colmo sia una bandiera a l' arme del Comune, di ferro.

Maestro *Jacomo* detto *Iscarpelino* consigliò non si ghuastasse niuna cosa, ma che si murino cierte finestre, e poi si aconci el difetto del canto guasto.

Messo partito, el detto cosiglio di maestro *Giovannino* di *Cieccho* ebe dodici lupini bianchi e cinque neri.

Messo partito di maestro *Jacomo Scharpelino*, ebe sette bianchi e diecie neri.

Vento el conseglio di maestro *Giovannino*.

N.° 104. 1390 da Luglio a Dicembre

Varie deliberazioni del Comune di Orvieto sulla condotta di maestro Luca di Giovanni *da Siena*, *per capomaestro della Fabbrica del Duomo di essa città.* (ARCHIVIO DEL DUOMO D'ORVIETO. Libro di memorie e contratti dal 1384 al 1393 segnato T.)

—

1390 Die XXVIIII Julii.

Congregati — frater Matias, et dominus Bernabutius, et dominus Ugolinus Laurentii, camerarius, et Giannottus Mey, unus ex Superstitibus — deliberaverunt — quod magister *Lucas* . . . . de Senis, magister lapidum, laboret in dicto opere per mensem, et laborerium suum evidenter appareat, antequam conducatur, vel declaretur salarium aliquod. Et quod camerarius isto interim dum laborabit, mutuet eidem magistro *Luce* pecuniam pro expensis suis, quousque et donec conducatur, et salarium declarabitur: et ubi non conduceretur, quod dictus cam: possit solvisse dicto magistro *Luce* dictam pecuniam pro expensis, sine suo preiuditio vel dampno: qui mensis incipiatur die sabati XXX Julii. Et ubi conducatur, quod mutuatio predicta excomputetur eidem magistro *Luce* in salario suo declarando, et episcopo admittatur, presente dicto magistro *Luca* et acceptante. Et sic dictus magister *Lucas*, die XXX Julii in dicta fabrica laborare incepit super pila elevanda, animo et intentione laborandi supra ipsa toto posse.

— Die secundo Agusti.

Bonutius Ugolini, et Laurentius Lictii, et Andreutius Fatioli, tres ex dominis officialium Septatus huius civitatis, — concorditer assignaverunt magistro *Luce*, capiti magistro, pilam battismi et supra ipsa laborandi, et tangendi cum laboreriis licentiam concesserunt.

1390 Die septima Septembris.

Constitutus magister *Lucas* coram — fratre Mathìa vicario domini Urbevetani Episcopi, et domino Barnabutio Mey, domino Ugolino Laurentii canonicis et coram Leonardo, camerario — petiit sibi salarium declarari, — ut magis audatter laborare possit super laborerio jam incepto super pila predicta. — Qui quidem supranominati — respondiderunt *(sic)* eidem magistro *Luce*, ut peteret id quod volebat de salario in mense a Fabricha predicta. Qui magister *Lucas* — petiit sibi dari pro suo salario quolibet mense decem flor: auri, et alias massaritias necessarias —.

Ad que, predicti — videntes petitionem dicti magistri *Luce* — esse illicitam, et concordare non posse cum — magistro *Luca*: volentes una queque dictarum partium ad concordiam de salario predicto pervenire, ad hanc concordiam devenerunt, videlicet: quod dictus camerarius — ex parte una, et magister *Lucas* ex parte altera, declarationem dicti salarii et aliarum rerum petitarum posuerunt in manus Leonardi ser Tey et Monaldutii Nerii Butii.

— Die XVII Octubris. *

Infrascripta est petitio producta per magistrum *Lucham* de Senis, coram Leonardo ser Tey, et Monaldutio Nerii arbitris — electis a dicto magistro *Luca*, et a dicto camerario. In primis.

Domando se volete che jio *(sic)* ristìa uno anno, o volete due, fior: X d' oro il mese.

Anque, domando la prestanza per uno mese innanzi, per potermi fornire di quello che mi fa bisogno.

Anque, domando d'èssare pagato a quella medesima ragione da poy in qua ch' io cominciay a lavorare il san Paulo di pietra rossa, per comandamento del camarlengho, adì XV di Luglio in cha *(quà)*.

Anque, domando se jio perdesse alcuna dotta *(parte di tempo)*, ch' io nol volglio che me ne sia facto sconto.

Anque, domando la libertà del lavorìo, chome capo maestro d' esso lavorìo.

Anque, dimando che se avenisse, ch' io veghiasse la notte, e facesse fighure o neuna altra cosa, che e' sia mia di poterne fare quello ch' io volglio.

— Die XXII mensis Octubris.

Supradicti — arbitri — auditis partibus — et visa supradicta

petitione — Christi nomine invocato — talem declarationem fecerunt inter dictas partes, videlicet: Quod dictus magister *Lucas* teneatur, et debeat stare ad laborandum — super pila batisimi, primo; et subsequenti, laborerio dicte pile finito, in aliis laboreriis fabrice — duobus annis proxime venturis, inceptis die tricesimo mensis Julii proxime preteriti; et habeat — pro suo salario et labore in dicto tempore duorum annorum, quolibet mense novem flor: auri —.

Item quod Cam: — teneatur — dicto magistro *Luce* facere prestantiam pro uno mense ante.

Item quod Cam: teneatur dicto magistro *Luce* assignare domum pro sua habitatione, et res, et massaritias necessarias.

Item declaraverunt, quod si eveniret fieri aliqua dotta per eundem magistrum *Lucam* — quod hec remaneat, in discretionem Camer:, in remictendo vel excomputando in totum vel in partem.

Item quod dictus magister *Lucas* — possit mandare omnibus magistris et manualibus dicte frabice pro necessitatibus sui laborerii et non aliter —.

Item quod a medio floreno supra lucrifiendi per dictum magistrum *Lucham*, habeat videre dictus Camer: tamen cum discretione, et ab inde infra, libere remaneat in manus dicti magistri *Luce* — faciendi quicquid vult —.

— Die septima Decembris.

Cum magister *Lucas*, caputmagister fuerit, et sit infirmus, et propter infirmitatem eidem mutuaverit certam quantitatem pecunie pro eius substentatione, et petat ad presens sibi fieri pro sua necessitate maiorem mutuationem: — ad que Franciscus, et Giannottus, tam eorum nomine quam vice et nomine eorum sotiorum. Superstituum, colloquium habentes — deliberaverunt, quod Cam: possit magistro *Luce* pro sua substentatione tam pro confectionibus, quam pro aliis necessariis pro victu et vestitu, donec veniat ad sanitatem, de pecunia — fabrice mutuare sine suo preiudicio.

— Die ultimo Decembris.

Magister *Lucas Johannis* de Senis, caputmagister Logie frabice sancte Marie — promisit — solvere — Camerario dicte frabice — aut in laborerio dicte frabrice excomputare, — centum octo lib: den: currentium, et decem sol: quas confessus fuit —

recepisse a dicto Cam: — mutuo, — pro suis necessitatibus, tempore sue infirmitatis et sanitatis.

NOTA

Questo *Luca* di *Giovanni* era stato capomaestro della Fabbrica del Duomo d'Orvieto anche nel 1387. Un anno innanzi lavorava pel Duomo di Firenze, come apparisce da' seguenti documenti.

1386 16 Octobris.

Deliberaverunt quod magister Lucas de Senis, *qui celavit quandam figuram Angelicam ex marmore pro dicta opera, habeat -- pro integra solutione -- in summa flor: auri xx.*

---- 13 Novembris.

Luce Johannis *de Senis in prestantia super pretio sibi debendo pro figura unius Agnoletti per eum celando, flor: x auri.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DI S. MARIA DEL FIORE. Bastardello di Deliberazioni e Stanziamenti, N. XXIII a carte 28 verso.)

N.° 105. 1392 4 Decembre

Lodo di Ristoro di Lottino, Brizio di Casetto, e Ambrogio di Giovanni, *chiavari, sopra una graticola fatta da* Andrea di Sano *pel Duomo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti artistici N.° 27.)

MCCCLXXXXII.

Al nome di Dio e de la Vergine Maria, adì IIII di Dicienbre.

Sia manifesto a chi vetrà *(sic)* questa iscritta del lodo del lodo *(sic)*, el quale si dà tra l'uopera santa Maria, *(e) Andreia* di *Sano*, per la graticola che chonpì el sopradeto *Andreia*.

El quale fu chiamato per l'uopera, *Ristoro* di *Lottino*, e per *Andreia*, *Brizzio* di *Chaseto*, e per me *Ambrogio* di *Giovanni*, terzo, chiamato di choncordia d'amedune le parti; cioè di Franciesscho di Vannuccio, operaio, e de' soprascrito *Andreia* di *Sano*; sopra a la soprasschrita gratichola chonpita per lo soprascrito *Andreia* di *Sano* e Franciescho di Vannucio, operaio, per cierta disschonchordia da l'uno a l'atro.

Lodiamo e sentenziamo tutt' e tre di choncordia, cioè; *Ristoro* di *Lotino*, chiavaio, e *Brizio* di *Chasetto*, ed io *Ambruo-*

gio di *Giovanni Ruvinegli*, chiavaio, terzo; che *Andreia* di *Sano* sopradetto dia *(debba)* rendare a l'uopera de la quantità che monta e' lavorìo che à fatto, diciotto fiorini.

Posti e deti dicioto fiorini a sua ragione a libro Nero a fo: 133, cioè a ragione del deto *Andreia* di *Sano*, che deba dare e deti fior: dicioto, per me Ghabrielo di Giannino, chamarlengo, sichondo e' lodo.

Io Franciescho di Vanucio, oparaio dell'uopara sante Marie, so' chontento a questo lodo dato per *Ristoro* di *Lotino* e per *Brizzio* di *Chasetto* e per *Anbruogio* di *Giovanni* chiavari.

Ed io *Andreia* di *Sano*, chiavaio, so' chontento a' lodo che ànno dato: cio' *Brizi (sic)* di *Chasetto* e *Ristoro* di *Lotino* e *Anbrogio* di *Giovanni*, chiavaio.

NOTA

Del lavoro delle Graticole pel Duomo fatto da *Andrea* di *Sano* parlano questi altri due documenti.

1392. *A* Andrea *di* Sano, *chiavaio, fior: novantasei, lire novantatre, sol: due per resto di paghamento de le graticole di Duomo, come apare a* Libro Nero fo: 133.

---- Andrea *di* Sano, *chiavaio da la bocha del Chasato, el quale lavora la quartta graticola che si debe ponare in Duomo, die dare lire mille seciento otantuno avuti i' più volte da me Giovanni d' Andreia chamarlengo dell' uopara chontiando* 2074 *libbre di ferro lavorato, ebe per quatro soldi & avemo da le rede di maestro* Bertino. (Archivio dell' Opera del Duomo di Siena. Libro del Camarlengo ad annum a carte 54. e Libro Nero a carte 134.)

Andrea di *Sano* che fu de' *Grazzini* successe a Maestro *Domenico da Castiglione* nel carico di temperatore dell' Orologio pubblico.

N.° 106. 1396 e 1397 30 Settembre 8 Febbraio

Patti e convenzioni con Tofano di Magio *per la fattura d' una campana pel Duomo.* (Archivio detto. Libro Nero pag. 157. e seg.)

1396 30 Settembre.

Memoria che adi xxx di Setembre 1396 diliberaro miss: Sozo di miss: Franciesho, hoperaro, e suo chonseglieri asente Petro di

Christofano Belanti, ciè *(sic)* miss: Jachomo da Todi calonacho, e Andrea di Franciescho Purghiani, e maestro ***Martino*** di ***Lucha***, tuti e tre chonseglieri de l' oparaio deto, che in quanto che in quanto *(sic)* ched e' piacese a miss: lo Vescovo, e a' Chalonaci ched si disfaciese due chanpane antiche le quali son in sul chanpanile del Duomo, le quali si chiamano la chanpana di ***san Savino***, e la chanpana del ***Tenore***, e di queste due, e di cierto metalo che ci è; che è circha libre treciecìento *(sic)*; se ne fano *(sic)* in tuto una, la quale si chiami la chanpana di ***sancto Savino***, e che la decta chanpana faccia e fare deba ***Tofano*** di ***Magio***, chanpanaio, cho' que' modi e pati che misser Sozo farà cho' lui.

1396 2 Ottobre.

Adi II d' Ottobre anno deto, diliberaro e chalonici di Duomo, che si facia per lo modo detto di sopra, cioe misser Antonio di Tano, vicharo, e misser Pietro di sancto Salvadore, e misser Antonio di Giovanni del Pecia, e misser Antonio da Pisa, e misser Memo di misser Tomaso, e misser Jachomo da Todi, misser l' Arcidiacono, misser Vincighuera, misser Pietro Pavolo, misser Bartalomeio, e misser Andreia.

— 20 Novembre.

Adi XX di Novembre si sì diliberò di nuovo e da chapo per misser Sozo deto e per tuti gl' infrascritti chalonaci, e si per maestro ***Martino*** chonsegliere de' l' oparaio, e presente e volente ***Tofano*** soprascritto, nella sagrestia di Duomo, che col nome di Dio el deto ***Tofano*** sia tenuto e deba fare de le dete due chanpane, cho' l' agionzione infino a le vintoto o a le trenta cientinaia, una chanpana bela e buon sonante: e quanto che questa volta non venise chosì fata, che 'l deto ***Tofano*** sia tenuto a farla overo rifarla tante volte, che una volta ela vengha buona chom' è deto: e se chaso aviene ch' esa prima volta, esa non vengha chosì ben fata, che a l' altre volte ch' eso la rifarà, e l' operaio gli de' prestare tanti danari che chonpri le legnia e la ciera che bisognarà a esa chanpana, e ch' el deto ***Tofano*** sia tenuto di tenere a lavorare e fare esa chanpa *(sic)* ***Magio***, suo padre.

Ancho dicie eso ***Tofano*** che del paghamento de la deta chanpana, el pocho e l' asai rimete ne la discretione di misser Sozo deto, sì veramente ch' e danari che misser Sozo dirà ch' abi d' esa chanpana, se li deba fare achonciare a sua ragione in Bicherna,

de' danari che l' uopara à d' avere in Bicherna, cioè de' danari che si posano trasmutare. E a tute chose asentiro e sopradeti operaro e deti chalonaci, et maestro *Martino*, et si el deto *Tofano*.

Adi XXI di Novembre, per deto di misser Sozo detto, si rupero le dete due chanpane, e chosì rote demo eso metalo al soprascrito *Tofano* di *Magio*, e pesò in tutto libre dumiglia quatrociento otantasete. *(Seguono diverse partite del metallo consegnato di mano in mano a detto* Tofano.*)*

Adi XIIII di Dicienbre, saldaro ragione insieme *Tofano* di *Magio* deto, chon misser Sozo hoparaio de la deta chanpana, cioè del metalo datogli e di quelo che ci à renduto; e trovaro ch' el sopradeto *Tofano* à auto dall' uopara, libre tremiglianovantoto di metalo, posto che a questa ragione in tuto sia libbre tremiglia dugientonovantoto: imperochè queste libbre dugiento di divario, dicie *Tofano* deto, e chosì misser Sozo deto, che s' erano, quando se gli die el metalo de le chanpane; e ancho dicie eso misser Sozo che n' è bene chiaro. Del quale metalo infino al dì II di Diciembre deto eso *Tofano*, ciene dè una chanpana di peso di libbre tremigliaseteciento, e libbre trecientocinquanta dicie eso *Tofano* che chalò per lo scemo del fuocho, quando eso metalo si fondè: si che eso *Tofano* resta a dare a l' uopara, libbre quarantoto di metalo.

Adi VIII di Febraio 1396 miss: Sozo di miss: Franciesco, hoparaio, e *Tofano* di *Magio* chanpanaio soprascriti, saldaro insieme d'achordo la ragione de la soprascrita chanpana che deto *Tofano* ci à fato e dato, come di sopra apare, e di piena choncordia rimasero, chel deto *Tofano* abi ed aver deba di fatura de la soprascrita chanpana, fior: due e uno quarto del cientonaio di quelo ch' ela pesa: che viene fior: sesanta e tre quarti.

N.° 107. 1397 6 Luglio

Il Consiglio dell' Opera del Duomo ordina il modo di riparare al danno delle volte della Chiesa. (ARCHIVIO detto. Libro detto pag. 164.)

A dì VI Luglio. Ragunati l' operaio con tutti e suoi consiglieri nella casa dell' uopera; per ragionamenti prima avuti fra loro

e ancho co' alcuni maestri di pietra, e di legniame; vedendo e considerando quanto l' aqua che piove danifica le dette volte, però che le chiudende che v' erano per pareti, erano state fatte a canniccio e giesso e erano scassicciate e guaste, per le quali entrava l' aqua come deto è, e facea grande danno.

E pertanto deliberaro esso dì sodamente e tutti d' accordo, cioè; Pavolo di ser Fuccio, operaio, miss: Antonio di . . . . . da Pisa, canonico; maestro *Giovanni* del *Cichia*, Jacomo di Minuccio Tegliacci, e Jacomo di Giovanni Pini, consiglieri del deto operaio, che, col nome di Dio si facesse fare sopra esse volte in scambio di canniccio, scuole a matone piano con morelle di matoni, e testa, sicome era stato deto per maestro *Giovannino* de la pietra, e altri maestri; e se paresse, anco mandate su le scuole un poco, e finirle a matoni per taglio e gesso, si facesse; e però io Bartolomeo di Giovanni Sermini kamarlengo dell' uopera, di volontà di tutti n' ò fatto questo ricordo el dì sopradetto. (Feciersi, e anconciarsi del mese di Luglio, e d' Aghosto.)

N.° 108. * 1399-1400 24 di Marzo

Lettera di Don Gaspero Ubaldini *maestro di orologi alla Repubblica di Siena. Da Città di Castello.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Lettere di soggetti di distinzione Tom. II. N.° 32.) (Manca dell' anno, ma è del 1399-1400.)

Manificos et potentes dominos *(sic)*, umili recomadatione premisa. I' ò intexo molte volte per alquni di vosstri zitadini, che voi avite grande bixogno de un sofitiente magistro per achonzare lo vosstro oriolo, el quale è molto lograto: Io mi proferischo a voi Segnori mei con tuti quanti i mei sentimenti. Fazove sapere, chome i' ò fato l' oriolo de Rialto de Venexia, el quale sona con du' homini e inanze che quegli du' homini sona le ore, e 'l vene fora uno galo el quale canta tre volte per ora. Ancora ò fato del prexente a Orveto a lo oriolo del chomune lo chorso del sole e quelo de la luna, el quale fa so chorso chome fa quelo del celo. Adeso de presente fazo uno oriolo al chomune de la Cità di Chastelo, el quale ve fazo uno homo di metalo: serà fato da qui a

uno mexe. Le me operatione sono chognosute per ogna terra. Dichovi per certo, che tuto quanto lo mio desiderio è de servire a uno tanto chomune e vivere e morire chon voi; e no' voglio guadagnare con voi altro che l' onore e la fama. Pregove, cari Segnori che voi respondate al portatore de la prexente chon alquna vostra letera, e subito serò moso, oferendomi a voi. Data in la Cità di Casstelo adi XXIV de Marso.

Vostro minimo servidore
Don Gasparo deli Ubaldini

NOTA

Questo maestro *Gasparo* di Simone degli *Ubaldini* che fu forse da Città di Castello, venne veramente a Siena verso il Maggio del 1400; e rifatto il pubblico orologio, vi morì nell' Agosto del detto anno. Non sarà discaro ai curiosi della storia della meccanica nel Medio Evo di conoscere i nomi di coloro che per lo spazio di un secolo e mezzo ebbero a temperare il pubblico orologio della nostra Città. La prima memoria che se ne abbia è del 1360, sotto il qual anno narrano i cronisti che fosse fatto per la prima volta l' orologio suddetto da un maestro *Perino*. In seguito si trova avere avuto il carico di temperatore di esso, nel 1363, frate Luca dello Spedale; nel 1369, maestro *Michele* di ser *Memmo*, orafo, scultore e musaicista: nel 1376. maestro *Bertino* da Rouen; nel 1396 maestro *Domenico* da *Castiglione*; e nel 1398 maestro *Andrea* di *Sano*. Poi nel 1400 il nostro *Gaspero* degli *Ubaldini*; e morto lui, maestro *Bartolommeo* di *Giovanni* detto il *Fortuna* da Corneto; nel 1401 maestro *Bartolommeo* di *Ventura* da Cortona detto il *Pellegrino*. Quindi dal 1406 al 1415, frate *Ambrogio* di *Bindo*, domenicano, e poi camaldolense, ricordato ancora fra i maestri di vetro. In seguito frate Jacopo dello Spedale, e nel 1425 frate Giovanni da Milano, ingesuato. Nell' anno seguente riapparisce maestro *Bartolomeo* di *Ventura* detto *Pellegrino*. Nel 1450 era temperatore dell' orologio Don Giovanni monaco di S. Martino, e nel 1452 Don Lodovico di Niccolò dell' istesso ordine; Nel 1468 *Antonio* di *Tuccio*, orafo, nel 1469 maestro *Dionisio* di *Cecco* da Viterbo, e finalmente nel 1470 maestro *Giovanni* di *Bartolommeo* da Fabriano.

DOCUMENTI SUL CORO DEL DUOMO

1363 — 1397

—=—

N.° 109. 1362 25 Settembre

Francesco del Tonghio *piglia a fare un leggìo e due sedie del coro del Duomo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIEÑA. Libro di Documenti Artistici N.° 7.)

Al nome di Dio e della sua madre Vergine Madonna santa Maria e di tutta la chorte di paradiso, amen.

Sia manifesto a qualunque persona vederá questa iscritta, che io *Francescho* figliuolo che fui di maestro *Tonghio* da Siena, prometto al maestro *Domenicho di Vanni* da Siena, operaio per lo tenpo presente dell' opera sante Marie di Siena, nel MCCCLXII adi XXV di Setenbbre *(sic)* di fare uno legìo il quale die istare nel choro del duomo di Siena; e 'l detto operaio mi die dare ogni fornimento e paghare ove bisognasse segha grossa: e 'l detto operaio mi die dare per mio salaro del magistero, quello che diranno due maestri suficienti acciò giudichare, e 'l detto operaio dia chiamare l' uno maestro e io l' altro: e la detta letione si die fare a sua e mia volontà, chome vederemo che sia più ragione, per conservare l' onore e 'l bene de l' opera e 'l mio; si veramente che l' operaio che sarà a quel tempo, die essere terzo chon questi due maestri.

Ancho, gli prometto di fare due sedie di choro, el quale die istare nel detto duomo di Siena, sichome m' à dato l' abitro *(sic)*, si veramente ch' el detto operaio mi darà la misura dell' alteza e dellargheza *(sic)* de le dette due sedie del choro: e 'l detto operaio mi die dare ogni fornimento, chome detto è di sopra a' legìo, e io debo avere del mio magistero quello che detti mae-

stri che saranno eletti per lo legìo, diranno; sì veramente che io debo fare tutto l'avanzo del detto choro per la medesima istima: e 'l detto operaio mel deba iscrivere sul livro de l'opera, si che chi dipo' lui venisse, no' mel possa tolere per alquna persona che venisse fare a lui disinore e a me disinore e danno, si chome fa fare la 'nvidia ispesse volte.

A questi patti fu presente Giovanni Mighetti chamarlengho de l'opera sante Marie nel presente tenpo, e maestro *Michele* di ser *Memmo* — e maestro *Antonio Brunacci* e maestro *Giovanni Dini* e maestro *Giovanni* da Santa Maria a Monte. (*Manca l' occhietto*).

N.° 110. 1362 25 Settembre

Patti fra maestro Francesco del Tonghio, *e l' Operaio del Duomo per il suddetto lavoro.* (Archivio detto. Libro Nero pag. 16.)

1362 25 Settembre.

Io maestro *Domenico*, oparaio dell'uopera sancte Marie, doe a fare uno leggìo di legniame, e' quale leggìo die stare i' Duomo, a maestro *Francescho* del maestro *Tonghio*, e' prometto al detto maestro *Franciescho* ongni fornimento, legniame, segha grossa, si chome oparaio de la detta opera, e l' uopera sancte Marie: overo l' operaio che per li tenpi sarà, gli debbi dare per suo salario del magistero, quello che diranno due maestri suficienti acciò giudicare; e l' uno de maestri die chimare (*sic*) el detto maestro *Franciescho* e l' atro e' detto operaio: e l' operaio de l' uopara die essare terzo cho' detti due maesti (*sic*) e la detta lezione si die fare a volontà de l' oparaio, e di maestro *Franciescho*, chome vedaranno che sia più ragione per consalvare l'onore dell' uopara, e dell' uopara e del detto maestro *Franciescho*. Fatta questa iscritta adì XXV di Settebre 1362.

Ancho, gli do a fare, detto dì, due sedie del choro del Duomo, e l' oparaio gli debba dare la misura dell' atezza, e de la largheza delle dette due sedie del choro, e l' uopera gli debba dare ogni fornimento, come è detto di sopra a' leggìo: e l' oparaio che per lo tenpo sarà gli debba dare per suo magistero,

quello che detti maestri, che saranno aletti per lo leggìo, diranno. E' tendisi che l' oparaio sia cho' detti maestri, terzo, chome è detto di sopra per lo leggìo; sì veramente che l' oparaio che per li tempi sarà gli debba dare, al detto maestro *Franciescho*, tutto l' avanzo del detto choro per la medesima istima che diranno e detti due maestri, e l' operaio.

A questi patti fue presente Giovanni Mighetti, chamarlengho de la detta opera, e maestro *Michele* di ser *Memmo* e maestro *Niccolò* di *Ciecho*, e maestro *Antonio Brunacci*, e maestro *Giovanni* di *Giunta*, e maestro *Giovanni Dini*; e l' uopara sancte Marie debba dare al detto maestro *Franciescho* o chi lavora cho' lui, del vino, chome a' maestri che murano, che stano a giornata nell' uopera.

Ancho l' uopera die pagare a detto maestro *Franciescho* e ferri, sichome si paga a maestri che lavorano a giornata nell' uopera.

NOTA

Apparisce dalle seguenti memorie che un' altro leggìo di legname fosse fatto pel coro del Duomo dodici anni dopo a quello fabbricato dal *Tonghi*.

1373 Marzo. *A Andrea di Minuccio, operaio quindici lire diecie sol: per ispese che fecie ad andare a Pisa, egli e 'l maestro* Giovanni *del maestro* Neri, *per fatti dell' uopara: ciò fu per lo legìo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro del Camarlingo Uscita ad annum a c. 66.)

1374. *A* Giovanni *di* Sera, *dipintore, tre lire cinque sol: tre dan: per sue fatighe a mettare l' oro l' azuro et cinabro nel leggìo et per cierte cose vi mise di suo.*

A maestro Giovanni *di* Ciecho, *dieci fiorini per un pezo di nocie per fare il chapitello del leggìo.*

A Giovanni *di* Sera, *dipintore, vintinove sol: per mettitura d' oro e di cinabro et dentegli dello schalone del leggìo a suo cinabro et oro, et per sua fadigha.*

A Cristofano *di* Chosona, *dipentore, quaranta sol: per mettare di colore e quattro Santi che sono a capo el leggìo.* (ARCHIVIO detto. Libro detto ad annum.)

1374 Giugno. *A maestro* Neri Ranucciogli, *fior: 1. perche fu con altri maestri a stimare el leggìo* (*Gli altri maestri furono maestro* Franceseho *del* Tonghio, *maestro* Giovanni *di* Stefano, *maestro* Ceccho *del* Giuccha.)

A maestro Giovanni *di maestro* Neri *da Massa, cientotrentadue fior: per fattura el leggìo di legname et cosi fu stimato per questi maestri soprascritti a sol: 72 el fiorino.* (ARCHIVIO detto. Libro d' Entrata e Escita ad annum a c. 72 t.)

N.° 111. 1368 2 Luglio

Elezione di maestro Neri Ranuccioli *a stimatore dei lavori del coro fatti da maestro* Francesco del Tonghio. (Archivio detto. Libro di Documenti Artistici. N.° 11.)

In nomine Domini Amen.

Anni domini MCCCLXVIII, addì due di Luglio. Raunati l' infrascritti conseglieri de l' operaio de l' opera sancte Marie a consegliare e diliberare quello che sia bene e utile de l' opera; fatta prima proposta che si debba fare d' eleggiare uno buono huomo per l' uopera sancte Marie che stimasse el lavorìo del maestro *Franciescho* del *Tonghio*, secondo e patti: el nome di Dio invocato, furo in concordia, missere Lodovico, canonico, e Vannicino, e Cristofano di Mino; non ostante che non vi fusse Andrea d' Ambruogio; e di concordia chiamaro maestro *Neri Ranucciuogli* per stimatore per l' uopera sancte Marie; e maestro *Francescho* chiamò maestro *Pavoluccio* di Montepulciano: e de le predette cose, io frate Nicchvolò di Mino di Ghida, operaio, feci la proposta e fui in concordia co' predetti consiglieri.

Sono in concordia el dì detto e detti consiglieri co' l' operaio predetto, che 'l coro si muri el piutosto che si può, col consiglio degl' infrascripti maestri.

Maestro *Francescho* del maestro *Vannuccio*, maestro *Gherardo Bindi*, maestro *Francescho Tonghi*, maestro *Neri Ranucciuogli* e maestro *Pavoluccio* da Montepulciano, e co' la maggiore parte di loro, furo in concordia addi 3 di Luglio che 'l coro si murasse, secondo che va el vecchio a retta linea. Carta per mano di ser Petro . . . . gienaro di ser Gerini.

N.° 112. 1370 23 Agosto

Il Gran Consiglio delibera sopra il salario da darsi a maestro Francesco del Tonghio *pel lavoro del coro di legno del Duomo.* (Archivio delle Riformagioni di Siena. Deliberazioni del Gran Consiglio Tomo 183, a carte 177 verso.)

Cum fuerit facta fides et expositum magnificis — dominis De-

fensoribus populi Senarum per magistrum *Franciscum Tonghii* de Senis, quod, ut est et esse debet comuniter omnibus Senensibus manifestum, ipse fecit corum Ecclesie maioris, et in ipso faciendo passus est infinitos labores cum suo filio et familia, jam sunt VII anni et ultra; et consideratis dispendiis et laboribus tolleratis per eum et tres eius filios et laboratores, non est sibi constitutum tale salarium quod sit justum; ymo per illud cogeretur, ut asserit, cum sua familia deserere civitatem Senarum. Ideo, si dicto consilio — placet providere — quod domini Regulatores mature investigare *(debeant)* de predictis tam per se quam per magistros et alios qui sint de predictis instructi. — Quod salarium sit dictis magistris competens, et quid invenerint, referant dictis Defensoribus. Et quod domini Defensores, una cum dictis Regulatoribus, declarent salarium quod eis videtur conveniens et justum; et quod, tale salarium — solvi debeat eidem magistro *Francisco* per operarium — opere sancte Marie.

N.° 113. 1377-78 9 Gennajo

Patti con maestro Francesco *del* Tonghio *e con* Giacomo *suo figliuolo per il lavoro del detto Coro.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro di Documenti Artistici N.° 13.)

Questo dì faciemo conposizione cho' maestro *Franciescho* di *Tonghio* e cho' maestro *Jachomo* figliuolo del sopradetto maestro *Francescho*, che essi chosì l' uno chome l' altro dieno fare uno choro ne la chapella magiore di Duomo, chome istano le mura, fatto sicondo uno disegnamento dato per lo sopradetto maestro *Jachomo* o più belo se più belo sapessono o potessono fare: et del sopradetto choro ne dieno per in principio fare due sedie, le quagli le quagli *(sic)* dieno avere fatte per tutto Marzo prossimo che viene o prima, et poste ne la detta chapela a la volontà de l' oparaio: le quagli sedie dieno fare a ogni loro ispesa e dare fatte: salvo che l' uopara die dar lo' la chasa duve possino fare il detto lavorìo et vino, sichondo l' uso de la Chasa per li altri maestri, et a loro et a chi lavorasse cho' loro per lo detto lavorìo: et chosì fatte le sopradette II sedie, si die per li detti maestri

chiamare uno maestro a loro piacimento, e per l' oparaio et chamarlengho chiamarne un altro: e quagli chiamati et eletti, dieno istimare le due sedie fatte et in quanto non fussono d' achordo essi chianati *(sic)* di fare sì fatta istima: et chon essi chiamati sìa a fare sì fatta istima l' oparaio et chamarlengho et *Viva* di *Gucio*, orafo, chonsegliere del detto oparaio: e chosì tutti insieme, e le dette due parti di loro, veduto sì fatto lavorìo, possano istimare le dette sedie fatte; et ciò che istimarano et dichiararano che i detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* abino de le dette due sedie per questo prezo chome tocha, et a quela istima, dieno e sopradetti maestri fare e fare fare a chonpimento tutto l' altro choro, seghuendo come detto è, per tutto la magiore chapella di Duomo.

E allora fatto sì fatto e dichiarato il prezo che essi dieno avere di tale lavorìo, el chamarlengho *(sic)* dieno dare a sopradetti maestri de la pecunia de l' uopara, fior: cinquanta d' oro o più, se essi potrano: e essi maestri sieno tenuti d' avere fatti al detto termine le dette due sedie: e in quanto no' l' avessono fatte al termine, sia licito a l' oparaio presente non dare niuno danaio di tagli sedie.

Ancho, a ciò che il sopradetto choro abia effetto e traghasi tosto a fine, sieno tenuti i sopradetti due maestri non fare nè tòlare niun altro lavorìo che esso choro, nè prencipiare: e se chontrafaciessono, istiano a quela pena na *(sic)* et condanagione che a l' oparaio parà: il quale oparaio sarà alora.

La sopradetta alogagione et chonposizione fu fatta per Pietro di Migliore, oparaio e per Giovanni di Galgano, chamarlengho alora de l' uopara, di volere e consentimento di *Cristofano* di *Cosona* e di *Viva* di *Ghuccio*, orafo e di maestro *Martino* e di maestro *Sozzo*, tutti e tre chonseglieri del sopradetto oparaio, e di più altri cittadini assai.

Al nome di Dio amen. Adì detto, 1377.

Vera chosa è, che maestro *Franciescho di Tonghio* e maestro *Jachomo* suo figliuolo furono in questa chonposizione insieme, per potere dare effetto e trare a fine il choro prencipiato de la Chiesa magiore, chon pacie e chon amore d' ognuna de le parti.

È di volere e di piacimento di Pietro di Migliore, oparaio, e di Giovanni di Ghalgano chamarlengho, e di *Viva* di *Ghuccio*,

che maestro *Jachomo* facia vantagio a la persona di maestro *Francescho,* uno garzone a piacimento di maestro *Franciescho* di costo di fior : . . . . l' ano, il quale salaro die paghare maestro *Jachomo* sopradetto de' suoi denari propri, durante il detto choro; e se più costasse di fior : . . . . si die paghare del chorpo de la chonpagnia, come l' altre ispese.

E più è di volere de' sopradetti, che se bisognia per lo detto lavorìo, maestro *Jachomo* detto die prestare de' suoi danari propi infino la quantità di fior: 50 d' oro, e fatto il detto lavoro, die trare maestro *Jachomo* predetto i detti fior: 50 d' oro e ogni utile: e chosì del danno, il quale Idio ciessi, sia e stare s' intenda chomunale tra loro due, chosì de l'uno chome de l' altro chome de l' uno.

E se avenisse chaso, il quale Idio ciessi, che durante il detto lavorìo, o per chagione del detto lavorìo, tra maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* sopradetto avenisse alchuna diferenzia o disensione per qualunque modo, alora in quel chaso e sì fatta chosa chome fusse fatta, abino a vedere e conosciare e dichiarare Pietro di Migliore, speziale e *Viva* di *Ghuccio*, orafo, e Giovanni di Ghalghano, merciaio; e quelo che per tutti loro overo per le due parti di loro ne fusse fatto, quelo se ne deba fare e atenere e oservare per li detti maestri, maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo*: e in quanto per alcuno alora di loro non s' oservasse le predette chose, sieno tenuti l' uno a l' altro di dare quela quantità di danari che per li sopradetti Pietro e *Viva* e Giovanni fusse detto, o dichiarato.

E io maestro *Franciescho* di *Tonghio* sopradetto, so' chontento a la sopradetta iscritta e patti.

E io maestro *Jachomo*. . . .

(Occhietto) Di maestro *Francescho* del *Tonchio*. Messa a libro Nero a fog.   )

N.° 114. 1378 23 Settembre

Giovanni *di* Martino *e* Andrea *di* Giusto, *orafi*, *sono eletti a stimare i lavori del Coro.* (Archivio detto. Libro detto N.° 15.)

Al nome di Dio amen. Adì 23 di Setenbre, 1378.

Sia manifesto a chi vedrà questa scritta, ched io Pietro di

Migliore, oparaio de l' uopara sante Marie da Siena, di chonsentimento e volontà di misser Lodovico, calonacho, e di ser Neroccio di ser Sano, e d' *Andreia* di *Giusto*, chonseglieri del sopradetto oparaio, libaramente e pienamente chomettiamo in *Giovanni* di maestro *Martino*, orafo e in *Andreia* di *Giusto*, orafo che de' fatti del choro e' quale deba fare maestro *Franciescho* di maestro *Tonghio* e di maestro *Jacomo* suo figliuolo, chome apare per una scritta fatta per mano di Giovanni di Galgano allora chamarlengho della detta uopara; che ciò che detti *Giovanni* e *Andreia*, di sopra detti *(e)* nominati, diranno che detti maestro *Franciescho* e *Jacomo* suo figliuolo abino del sedio del detto choro che far debano o d' altra chosa ch' a esso choro s' apartenesse, testiere e ogni altra chosa ch' al detto choro s' apartenesse; promette el sopradetto oparaio d' oservare pienamente e ne' paghamenti, et in ogni altra chosa ch' esso Giovanni et *Andreia* sopradetti diranno et giudicaranno, nonestante a uno lodo dato per *Bartalomeio* di *Tommè* detto *Pizino*, orafo e di maestro *Barna* maestro di legniame, fatto per mano di ser Giovanni notaio; ch' el detto lodo sia di neuno valore e 'ntendasi vano et chasso.

Ancho ch' el sopradetto maestro *Franciescho* et *Jacomo* suo figliuolo, promettono libaramente tenere e oservare ciò che per *Giovanni* e *Andreia* sopradetti giudicaranno e lodaranno che abino del sedio del detto choro che far debano e d' ognialtra chosa che al detto choro s' apartenesse; e di tenere fermo e de rato, sotto la pena di cinqueciento fiorini d'oro di paghare a colui che atenesse el sopradetto giudicamento e lodo che si darà pe' detti *Giovanni* e *Andreia* sopradetti. E 'n tendasi che colui che no' volesse atenere el detto lodo, dia e paghi la detta pena, detta di sopra a chi aterrà el detto lodo.

Ed io Giovanni di Franciescho, isberghiere, a preghiera de' sopradetti nominati ò fatta questa scritta e nella loro presenzia, ano e dì detto: presente misser Domenicho proposto di Duomo, e di misser Tieri arcidiachano di Duomo.

Ed io Pietro di Migliore oparaio, so' contento d' atenere e d' oservare ciò che si giudicarà o dirà per *Giovanni* di maestro *Martino* e *Andreia* di *Giusto*, orafo, dirano: e però ò fatta questa iscritta di mia mano, anno e dì detto di sopra.

Io *Francescho* del maestro *Tonghio* son chontento d' atenere e oservare ciò che ne la detta iscritta si chontiene, anno detto e mese iscritto di sopra.

Io *Jachomo* del maestro *Francescho*, sono chontento d' atenere e d' oservare ciò che ne la sopradetta iscritta si chontiene, dì ed ano e mese iscritto di sopra.

Io misser Dominicho fui presente alla sopradetta scritta.

Io misser Tieri, arcidiacono di Duomo fui presette a la sopradetta scritta.

(Occhietto) Iscritta di chompromesso del choro. Messa al libro Nero a fo: 61.

N.° 115. 1379-80 6 Febbraio

Deliberazione del Concistoro sul lavorìo del Coro. (ARCHIVIO detto. Pergamena di N.° 399.)

In nomine Domini, amen. Anno Domini ab incarnatione eiusdem MCCCLXXVIIII, Indictione tertia, die sesto *(sic)* mensis Februarii.— Domini Defensores et capitaneus populi civitatis Senarum — congregati in numero sufficienti; — audita petitione coram eis facta per magistrum *Franciscum* del *Tonghio*, magistrum lignaminis, et per magistrum *Jacobum* eius filium de conpositione cum eis facta per operarium operis sancte Marie de Senis de laborerio cori novi fiendi per eos in maiori ecclesia civitatis Sen:, ponendi circum circa altare maius dicte ecclesie, servanda, pro ut de ipsis conventionibus et pactis predictis dicitur apparere in quadam scripta facta de predictis inter Pietrum Migloris *(sic)* olim operarium opere predicte et ipsos magistrum *Franciscum* et filium, manu dicti Petri —.

Videntes quod conventiones — et pacta debentur inter quoslibet paciscentes observari; — et quod laborerium dicti cori cedit et venit in comodum, honorem et reverentiam dicte maioris ecclesie et dicte opere; ideo — decreverunt, quod Angelus Vannuccii, ad presens operarius dicte opere, det seu prestet — Pietro Miglioris olim operario dicte opere — librum dicte opere, quod vocatur *e' Libro Nero* in quo scribuntur negotia dicte opere: in quo libro

dictus Pietrus — scribat pacta et conventiones facta et factas per eum Pietrum — cum dictis magistro ***Francisco*** et ***Jacobo*** filio suo de facto dicti cori — de verbo ad verbum. Et quod ipsa pacta et conventiones observentur, pro ut promissum et conventum fuit inter eos, operarium et magistros.

Itaque ipsi magister ***Franciscus*** et filius possint et valeant laborare et prosequi laborerium dicti cori — et non laborare in alio laborerio, donec fuerit conpletum dictum laborerium; — ita tamen, quod dictum laborerium dicti cori nullo modo debeat vel possit extimari, donec et quousque fuerit conpletum et finitum et non ante vel alio modo. Et quod dictus Angelus ad presens operarius et alii sui successores operarii dicte opere — debeant dictis magistro ***Francisco*** et filio suo predicto dare et solvere de denariis — dicte opere occasione dicti laborerii dicti cori, secundum possibilitatem dicte opere — pro satisfactione pretii seu salarii eisdem magistris debiti seu debendi dicti cori: — hoc tamen — declarato, — quod si de predictis vel predictorum occasione, ipsi domini Defensores et Capitaneus populi — alico *(sic)* modo incurrent vel incurrere possent aliquam penam vel dapnum, seu exinde habere vel recipere aliquod dapnum vel preiudicium; quod ex nunc habeantur pro non factis et sint eo casu adveniente nullius valoris vel momenti. —

Post quam in continenti dictus Prior, et Capit: supradictus — precepit — dicto Angelo operario presenti — quod prestet et exibeat dictum librum dicto Pietro Migloris *(sic)* occasione supradicta. —

Postquam die VIII mensis Februarii, supradicti domini Defensores et Capit: populi — volentes declarare quantitatem pecunie dandam dictis Magistro ***Francisco*** del ***Tonghio*** et ***Jacobo*** filio suo, quolibet anno per operarium dicte opere — fuerunt in plena — concordia, et — declaraverunt, ad hoc ut dictum opus et laborerium cori perficiatur, quod quilibet operarius qui pro tempore erit seu fuerit operarius dicte opere, usque quo dictum laborerium cori conpletum et finitum fuerit, — dictis magistro ***Francisco*** et ***Jacobo*** filio suo — debeat mutuare, — dictis magistro ***Francisco*** et ***Jacobo*** filio suo — quolibet anno in kalendis Septembris, quousque dictum laborerium cori completum et finitum et solutum fuerit, quattor *(sic)* centos flor: auri de den: et pecunia dicte opere —.

Die VIIII mensis Februarii supradicti — *Joannes* magistri *Martini*, vocatus *Buzza*, et *Andreas Justi* aurifices, cives Sen: arbitri et homines electi, ut dixerunt, ab operario opere predicte et a magistro *Francisco* et *Jacobo* eius filio suprascriptis circa negotium — laborerii dicti cori, constituti in consistorio supradicto in presentia mei Gani Biondi not: infrascripti et coram ser Filippo magistri Johannis de Casulis et *Duccino Cini* aurifice de Senis, testibus presentibus; — intellectis deliberationibus, — suprascriptis et declaratis per dictos — dominos Defensores — circa negotium laborerii dicti cori, et prestantie fiende eis magistris de quantitate supradicta; — judicaverunt et determinaverunt sic fieri exequi et observari, pro ut supra provisum et deliberatum est per dictos dominos Defensores; hac tamen conditione, — quod dictus magister *Franciscus* et *Jacobus* eius filius teneantur — continue laborare in laborerio dicti cori, usque quo fuerit completum et finitum et non in alio laborerio; et si in alio laborerio laboraverint vel aliud laborerium fecerint ipsi vel alter ipsorum, non habeant dicto *(sic)* florenos a dicto operario; — nisi foret et esset de novo per ipsum operarium tunc temporis residentem, et dictos *Johannem*, et *Andream* declaratum — et deliberatum.

Ego Ganus olim Biondi — notarius pub: — scripsi et publicavi.

N.° 116. 1382 10 Novembre

Lodo sulle differenze fra l' Operaio, e i maestri Francesco e Giacomo *del* Tonghio, *per cagione del coro suddetto.* (Archivio detto. Libro di Documenti Artistici N. 22.)

Al nome di Dio. Amen.

Anno domini MCCCLXXXII adì 10 di Novembre. Noi Pietro di Migliore e *Giovanni* del maestro *Martino* e Agnolo Vannucci aletti *(sic)* per Franciesco di Vannuccio, oparaio de l' uopara sante Marie per l' una parte; e per maestro *Franciescho* del *Tonchio*. e maestro *Jachomo* suo figliuolo per l' altra parte; a dichiarire e a recharli a chonchordia di cierta diferenzia ch' era infra loro de' fatti del choro. el quale maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* son tenuti di fare al detto oparaio; e udite le dette parti, ciò il

detto Franciescho *(Vannucci)*, e maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo*, e quello che per l' una parte a l' altra s' adimandava; e veduto i' lavorìo fatto d' esso choro, e avuto chonsiglio d' esso lavorìo fatto isino a questo dì, per quatro solenni maestri: ciò maestro *Ciecchо* del *Giuccha* e maestro *Neri Ranucioli* e maestro *Meo* di *Mino* e maestro *Barna* di *Turino*, e di loro mano avuta scritta de la loro dilibarazione; isendo da' detti maestri pienamente informati: acciò ch' el detto lavorìo si seghua chon ogni solicitudine e afetto, e *(effetto)* che ogni diferenzia che infra le dette parti fusse, sia levata via; chol nome di misser Domenedio, di chonchordia di noi tre dichiariamo, che per le dette (*parti*) si faccia l' uno a l' altro chome apresso diremo.

Inprima, che per detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* chon que' lavorenti che voranno apresso di loro, debino avere fatto chon ogni afetto, e messo in chiesa el detto choro daffuore a due testiere, da questo dì a trenta mesi seguenti co' 'ngni fornimento e adornamento che sono i' tre sedi forniti che al presente vi sono, e chome per la scritta de l' alogagione si dichiara, da fuori da le dette due testiere; fornito d' ogni altra chosa di cigniture, di more, e intrate di sagrestia e di chiociole.

E acciò che il detto choro abbi pieno afetto, sichome detto abiamo, dichiariamo, che per detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* non si possa pigliare in esso tempo del fare el detto choro, neuno lavorio nè picholo nè grande, a la pena di dugiento fiorini se 'l pigliassero, a pagharli a l' uopara sante Marie, a la richiesta de l' oparaio.

Anco, acciò ch' al detto choro si dia afetto, chome detto abiamo, in esso tempo per detti maestri; dichiariamo, che se per loro si manchasse di non darlo fatto, chome detto abiamo, chagino in pena di fior: treciento, di pagharli a l' uopara sante Marie; si veramente se per chaso d' infermità o per altri chasi fortunevoli l' avenisse; la quale chosa Iddio ciessi; che per quelli chotali chasi per loro non si fusse potuto fare, non s' intendino obrighati a essa pena, e anco non sieno obrigati a le dette pene, in quanto per l' oparaio non lo' fusse atenuto e oservato quello che noi per la presente scritta dichiariamo ch' esso faccia a loro.

Anco dichiariamo, che per la informazione che avemo da sopradetti maestri *Ciecchо* e maestro *Neri* e maestro *Meo* e mae-

stro *Barna* de la stima e valuta del detto lavorìo fatto d' esso choro isino a questo dì, che per Franciescho oparaio sopradetto si dia a' sopradetti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* fior: seciento, de' quali pachi a chalende Dicienbre, fior: dugiento, e calende Gienaio seghuente e prosimo che viene, fior: dugiento, e a santa Maria d' Agosto prosima che viene, fior: dugiento. E se a' detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* bisognasse che *(sic)* detti fior: dugiento fare prometare ad altrui al detto termine di santa Maria d' Aghosto, ch' el detto Franciescho oparaio sia tenuto a loro richiesta prometare a chie vorrano essi fior: dugiento e farne iscritura in su e' libro de l' uopara a chie esso prometarà che debi avere al detto termine, a chiareza di chi la detta promesione ricievarà.

Io Franciescho di Vanuccio, oparaio de l' uopara sante Marie, so' chontento a la sopradetta scritta.

Io *Franciescho* del maestro *Tonghio* da Siena, so' chontento a la sopradetta iscritta.

Io *Jacomo* del maestro *Franciescho*, sono chontento a la sopradetta iscritta.

N.° 117. 1385 17 Dicembre 1385-6 8 Gennajo

Scritta fra l' Operaio del Duomo, e i detti maestri per la continuazione del medesimo lavoro. (Archivio detto. Libro detto N.° 23.)

Sia manifesto a chi vedrà questa scritta, che noi Buonsignore di Fazio Picchogliuomini, e Pietro di Bartalomeio, operaio e chamarlengho de l' uopera sante Marie, aviamo fatta chonposizione e patto en questo dì detto di sopra chon maestro *Franciescho* del maestro *Tonghio* e con maestro *Jachomo* suo figliuolo, sichondo che di sotto apare scritto partitamente, per chagione del choro ch' essi maestri debono fare d' intorno a l' altare magiore di Duomo.

In prima, ch' e sopradetti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* promettono a noi Buonsignore e Pietro detti di sopra, d' avere fatto e posto in chiesa a fine d' ogni lavorìo che si ri-

chiede a eso, quarantadue sedi, chominciando dal chanto de l'entrata de la sagrestia chon quelle more che ne' detti quarantadue sedi entrano e cho' lo 'nginochiatoio dinanzi, sichondo quello ch' al presente è a l' entrata de la sagrestia, salvo che le testiere s' intendano rozze.

El sopra detto lavorìo promettono i sopradetti maestri *Franciescho* e maestro *Jachomo* dare e avere fatto e posto in chiesa sichondo che di sopra si chontiene, per tutto il mese di Marzo prossimo che seghuirà, chon queste condizioni e patti: che fatto il detto lavorio e posto in chiesa, alora e in quel chaso si debano chiamare due buoni uomini, cioè l' uno per la parte de l' operaio e l' altro per la parte de' detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo*, i quali chosi eletti debano stimare il detto lavorìo, e sichondo la loro stima chosi si mandi ad esechuzione. E se avenisse che i detti eletti non avesoro choncordia, alora per l' operaio e per li detti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* di loro chonchordia s' elegha uno buono uomo confidente a ciascuna de le dette parti, il quale chosì eletto sia i' luogho di terzo cho' detti arbriti *(arbitri)* a fare la detta stima.

Ancho prometiamo noi Buonsignore e Pietro a' sopradetti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo* di prestarvi fiorini dugientocinquanta d' oro in questo modo, cioè: che noi doviamo richogliare de' vostri pegni dal prestatore per fior: novantaquattro d' o ro, sì veramente che a noi, ciè *(cioè)* a l' uopera debano de' detti pegni rimanere tanti che vagliano la detta quantità di fior: LXXXXIV d' oro, e tutti gli altri pezi lo' dovamo rendare a loro volontà.

Ancho prometiamo a' sopradetti maestro *Franciescho* e maestro *Jachomo*, di dipositare a Pietro d' Agniolo di Fecie, lanaiuolo, fior: sessantaquattro d' oro chon questa condizione; che s' aviene che detti maestro *Franciesco* e maestro *Jacho* *(sic)* non ci avrano dato fatto quella parte del choro che ne la presente scritta si chontiene e in quello tenpo, cioè per tutto Marzo prosimo; che alora e in quello chaso il sopradetto Petro sia tenuto a ristituirci il sopradetto diposito di fior: sessantaquatro d' oro; e se aviene che a quello tempo il detto lavorìo sarà tratto a fine sichondo la presente scritura, che alora e in quello chaso il detto Petro d' Agniolo non sia tenuto a ristituirci il sopradetto diposito.

Ancho prometiamo, che l'avanzo di tutta la sopradetta quantità, cioè insino fior: dugientocinquanta d'oro, di darli a detti maestri *Franciescho* e maestro *Jachomo* in questo modo, cioè:

In chalende Gienaio prossimo che viene, l'un terzo, e in chalende Feraio seghuente l'altro terzo, e in chalende Marzo l'altro terzo d'esso avanzo.

Ancho prometono i sopradetti maestro *Franciescho*, e maestro *Jachomo* di dare fatto e avere fatto e posto in chiesa tutto l'altro choro che restasse a fare intorno a l'altare maggiore di duomo, d'ogni lavorìo che a esso si richiede, e di lavorìo di more e de lo inginochiatoio dinanzi; sichondo ch'è fatto quello che di sopra è dichiarato, a mezo il mese d'Aghosto prossimo che viene, che sarano anni MCCCLXXXVI.

Ancho con questa condizione, che fatto il sopradetto avanzo del choro, alora si deba chiamare per l'operaio che alora sarà, uno buono uomo, e per li detti maestri *Franciescho*, e maestro *Jachomo* un altro buono uomo; i quali eletti abino a vedere se il detto avanzo del choro sarà fatto conferente e bello, sichome quello che prima sarà fatto; e dùe *(dove)* non fusse chonferente nè bello come quello, allora i detti buoni uomini eletti abino a vedere quello che manchasse e farne stima; e sicondo loro dichiarazione, si deba mandare ad esechuzione per le dette parti.

Sì veramente, che l'operaio che per quello tenpo sarà, sia tenuto e deba prometare, a pitizione del maestro *Franciescho* e di maestro *Jachomo*, la metià del residuo del sopradetto choro darlli e paghargli ne la festa di santa Maria d'Agho *(sto)*, con questa condizione, s'intenda la detta promessa, in quanto il detto lavorìo sia fatto nel sopradetto tenpo e altrimenti nò: o sì veramente che detti maestri dieno al detto operaio sì fatta sichurtà, ch'esso ne rimangha contento, de la detta quantità che prometesse chome detto è.

Al nome di Dio, amen. MCCCLXXXVI adì VIII di Gienaio

Io maestro *Franciescho* del maestro *Tonghio* so' chontento a la sopra detta iscritta e patti e composisioni, sicome in essa si chontiene: chosì prometto d'oservare; e in chiarezza di ciò, ò fatto questa iscritta di mia mano, di e anno detto di sopra: presente *Mariano* d'*Agnolo* e Petro d'Agnolo, lanaiuolo e *Bartalomeo* di *Tomè* di ser *Giannino*.

Io *Jachomo* di maestro *Francescho* sopradetto, sono chontento a la sopradita iscrita, sichome in essa si contiene, e chosì prometo d'.oservare; e a chiareza di ciò, ò fata questa iscrita di mia mano, dì e ano sopradetto, ne la presenza di Petro d' Angnolo, lanaiuolo, e *Mariano* d' *Angnolo* e *Bartalomeio* di *Tomè* di ser *Gianino*.

Io Pietro d' Agniolo, lanauolo, fui presente a la detta scritta e cosie soscrivo di mia mano.

Ed io *Bartalomeio* di *Tommè* deto *Pizino*, fui presete la sopradetta scritta di sopra, fatta di mano di maestro *Franciescho* e *Iachomo* suo figliuolo sopradetti; adì e ano sopradeta di sopra.

Ed io *Mariano* d' *Agniolo Romanegli* fui presente alla sopradetta ischritta, anno e dì detto di sopra, e perciò ci ò qui di me' mano ischritto.

N.° 118. 1385-86 4 di Gennaio

Compra della casa de' maestri suddetti fatta dall' Operaio per garanzia del lavoro del coro. (ARCHIVIO detto. Libro Nero a carte 83.)

Anni MCCCLXXXV.

Noi Buonsignore di Fazio, operaio dell' uopera sante Marie, chonpramo per la sopradetta huopera adì IIII di Gennaio dal maestro *Jachomo* del maestro *Francescho* del *Tonghio* la terza parte per non diviso d' una chasa posta ne la via de' Maestri de la porta a l' Archo, per prezo di novanta fior: d' oro, chom' apare charta per mano di ser Cenni Manni.

E 'l sopradetto terzo de la sopradetta chasa prendemo per sicurtà di novanta fior: e quagli noi gli doviamo presta (*re*) in questo modo, cioè: il terzo in calende Gennaro, il terzo in calende Ferraio, e l' altro terzo in calende Marzo; non estante ch' e sopradetti denari abi chonfessato avergli ricevuti, sicome apar ne la charta.

Ed è vero ch' el maestro *Francescho* et maestro *Jacomo* ci ànno promesso di dare fatto quaranta et due sedie e le more che sono infra esse sedie del choro de l' altare maggiore, per tucto el mese di Marzo prossimo che viene; per quel modo ch' a-

pare per una scricta ch' è infra noi e loro, la quale noi aviamo scricta di mano di Piero di Bartalomeo chamarlengo de la detta huopera.

E se avenisse, ch' el sopradetto maestro *Fracescho* et maestro *Jacomo* desse fatto el sopradetto lavorìo sicome detto è di sopra; che alora la sopradetta chasa gli debba essare ristituita senza neuno prezzo, sì veramente ch' egli deba pagare la cabella o altra spesa che v' entrase.

E in quanto eglino non avessero fatto il sopradetto lavorìo al sopradetto termine, che alora la chasa rimanga a la sopradetta uopera per novanta fior: e in quanto elglino rendessero e sopradetti novanta fior: debano riavere la sopradetta chasa, sì veramente che se gli rivenda per nostro dato et fatto, et paghino ogni spesa che v' entrasse.

N.° 119. 1386-87 22 Marzo

Lodo sul lavoro del coro predetto. (Archivio detto. Pergamena di N.° 1075.)

In nomine Domini amen. Nos Matheus olim Vannis, canonicus maioris Senen: ecclesie, et Rector ecclesie sancti Antonii de Sen: et Johannes Francisci Tori mercator de Sen: electi — per Buonsignorem olim Fatii de Piccolominibus de Sen; operarium opere sancte Marie maioris Sen: ecclesie — ex una parte; et magistrum *Franciscum* del *Tonghio*, et magistrum *Jacobum* filium dicti magistri *Francisci* ex alia parte; super litibus, — et differentiis que sunt — et esse — possent inter dictas partes, nomine et occasione chori novi dicte maioris Senen: ecclesie et pactorum factorum pro hedificatione ipsius chori per partes easdem, — pro ut de compromisso in nos facto plene constat — manu Mini not: olim ser Dominici de Sen:. Visis et intellectis petitionibus et responsionibus partium predictarum, et pactis et conventionibus per partes easdem factis — super hedificatione — dicti chori, — et habita inter nos collatione de hiis et deliberatione matura pro utilitate et concordia partium predictarum: Christi nomine repetito, tale — laudum — damus — pro ut inferius continetur.

In primis quidem laudamus — quod prefati magister *Franciscus*, et magister *Jacobus* eius filius — debeant, — cum omni qua poterunt celeritate prosequi et complere incohatum per eos laborerium novi chori dicte maioris Senen: ecclesie, sub forma et laboreriis incohatis, cum angelettis, parapettis, et mediis figuris.

Item laudamus — quod predicti magister *Franciscus* et magister *Jacobus* et eorum quilibet supervivens, qui dictum corum et eius laborerium compleverit habere debeat a dicta opera sancte Marie — pro quolibet sedio dicti cori, que in totum sunt octuagintaduo sedia, computatis duobus sediis pro qualibet mora, quadraginta florenos de auro pro quolibet sedio; et ad hoc ut ipsi magister *Franciscus* et magister *Jacobus* — reddantur magis solliciti ad expeditionem et complementum dicti chori et eius laborerii, laudamus — quod in quantum ipsi magister *Franciscus* et magister *Jacobus* — dictum corum perfecerint hinc ad kalendas Junii, tunc currentibus annis Domini millesimo trecentesimo octuagesimo octavo, debeant — operarius et camerarius de pecunia dicte opere dare et solvere dictis magistro *Francisco* et magistro *Jacobo* — quadragintaduos flor: cum dimidio unius flor: auri pro quolibet sedio, in ista quantitate computatis dictis quadraginta flor: auri pro quolibet sedio. Et ne defectu solutionis pecunie — dictum laborerium, et ipsius cori perfectio retardentur, laudamus, — quod operarius dicte opere et eius camerarius — solvere teneantur et debeant dictis magistro *Francisco* et magistro *Jacobo* — quolibet mense, quousque, ut dictum est, ipsum corum et eius laborerium perfectum et completum fuerit, sexaginta quinque flor: auri.

Et si ante dicti temporis finem, ipse magister *Franciscus* seu magister *Jacobus* compleverit ipsum corum, debeant — ipsi operarius et camerarius eisdem magistro *Francisco* et magistro *Jacobo* — solvere complementum flor: auri, seu pecunie quantitatis debite pro laborerio dicti cori, ad rationem per nos superius declaratam.

Item laudamus, — quod dicti operarius et camerarius debeant — solvere eisdem magistro *Francisco* et magistro *Jacobo* — occasione laborerii trium hostiorum, videlicet sacrestie, organorum, et chiocciole decem flor: auri.

Latum — fuit dictum laudum — sub anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto, indictione decima, die XXII mensis Martii, coram domino Johanne Antonii plebano ecclesie sancti Jo-

hannis de Sen: Ceccho Bindi de Sen: et Antonio Jacobi Francisci de Napoli, testibus presentibus et rogatis.

N°. 120. 1388 19 Maggio

Compromesso dell' Operaio e di maestro Giacomo del Tonghio, *per la stima del lavoro predetto.* (ARCHIVIO detto. Memoriale del Camarlingo segnato D. 10. a carte 4 verso.)

Memoria che Martedì adì XVIIII di Magio, che Buonsignore di Fazio, operaio et miss: Cristofano di .... Cerretàni, calonacho di Duomo, et Bernardino di Franciescho Purghiani e *Tadeio* di *Bartalo*, dipentore, consiglieri del detto operaio; essendo da casa Cierretani; furono in piena concordia co' maestro *Jacomo* del maestro *Franciescho del Tonghio*, maestro del coro di Duomo che và intorno a l' altare maggiore, di chiamare due maestri; cioè uno el hoperaio e l' altro chiamasse maestro *Jachomo* detto. E quali maestri avessero a vedere, se essi sedi e lavorii d' esso coro, esso maestro avesse fatto come ragionevolmente die fare. L' operaio chiamò maestro *Barna di Turino*, maestro di legniame; e maestro *Jachomo* chiamò *Bartalomeio di Franciesco*, detto *Cavicchio*, maestro di legname.

Adì 20 di Magio. *Bartalomeio* detto *Chavichio* giurò di vedere esso lavorìo e giudicare dirittamente a la chuscienzia sua. Maestro *Barna* non volse essere a giudicare esso lavorìo: l' operaio chiamò questo di sotto.

Adì XXIII di Magio chiamò l' operaio maestro *Luca* di .... maestro di legniame. — Adì 4 di Giugno 1388 essendo in casa de' Priori, l' operaio e maestro Jacomo che fa il coro, compromissero per carta di ser Michele di ser Jacomo di Chele in questi cinque maestri di sotto, cioè che diciessero e tre di loro in concordia, d' atenere el lodo dessero del coro, se l' aveva fatto come aveva promesso.

Maestro *Cienni* d' *Angniolo*
Maestro *Giovanni Corbini*
Nanni del Cicchia
Cavicchio
Maestro *Luca di Giovanni*

N.° 121. 1388 8 Giugno

Lodo de' maestri chiamati dall' Operaio, e da maestro Giacomo *del* Tonghio. (Archivio detto. Pergamena di N.° 1102.)

In nomine Domini amen, anno Domini, millesimo trecentesimo octavo, inditione undecima, die octava mensis Junii. Pateat omnibus evidenter, quod prudentes viri, magister *Cennes Angeli*, magister *Johannes Corbini*, magister *Nannes del Cichia*, magister *Bartolomeus Francisci* vocatus *Chavichio*, et magister *Lucas Johannis*, omnes magistri lignaminis, cives Sen., arbitri, — nominati concorditer inter Buonsignorem Fatii de Picholominibus de Senis, operarium — et Dominicum Venturini camerarium — opere sancte Marie maioris ecclesie civitatis Senar: ex una parte; et magistrum *Jacobum* magistri *Francisci* del *Tonghio*, magistrum lignaminis pro se ipso et suo nomine et vice et nomine omnium filiorum et heredum dicti magistri *Francisci* — ex alia parte; — sedentes pro tribunali, Senis in palatio — Comunis et Populi civitatis Senar: visis et auditis juribus utriusque partis — Christi nomine invocato, laudaverunt — in hunc modum, et in hac forma: quod dictus magister *Jacobus* magistri *Francisci*, teneatur — ponere et remictere in archettis chori dicte maioris ecclesie per dictum magistrum *Jacobum* factum, et in ghuieris dictorum archettorum, et in omnibus voltarellis dicti chori, rosettas omnes ibidem debitas, videlicet ubicumque non sunt: et quod ipsas omnes debeat ibidem affigere et confichare ita quod bene stent.

Item quod dictus magister *Jacobus* teneatur et debeat incollare, ubicumque in dicto choro habile est, omne et totum regolamen dicti chori pro ut stant prime tres sedes dicti chori. Item teneatur, — totum dictum chorum bene invernichare, videlicet in partibus ubi non vernichatum est.

Item teneatur — confichare et affigere quicquid confichandum est, et confichari et affigi debet in qualibet parte dicti chori; et similiter teneatur — pulire dictum chorum per totum ubicumque opus et necesse est, et secundum quod ad dictum laborerium requiratur.

Item laudaverunt, quod in quantum predicta omnia actentur

et fiant in dicto choro per dictum magistrum *Jacobum*, predicti operarius et camerarius teneantur et debeant laborerium dicti chori pro bono et bene fulcito accipere et adceptare, sine aliqua exceptione, et dicto magistro *Jacobo* integraliter solvere..

Item laudaverunt, quod in casu quo dictus *Jacobus* laborerium supra per dictos arbitros declaratum, non faceret et facere recusaret, perdat dictus magister *Jacobus* de pretio et laboreriis dicti chori, quinquaginta flor: auri; quos quinquaginta flor: auri predicti operarius et camerarius legiptime de salario et florenis dicti magistri *Jacobi* pro dicto coro eidem magistro *Jacobo* pro dicta opera retinere libere ac licite possint.

Item, quod in casu quo dicti operarius et camerarius opere predicte vel alia persona diceret vel allegharet, quando et post dictum laborerium fuerit completum per dictum magistrum *Jacobum*, non fore bene factum vel completum, vel in aliquo deficere a supra specificatis et laudatis; quod tunc ex nunc declaratio de predictis fieri debeat per supradictos omnes arbitros, quorum dicto et declarationi stetur, et stare debeat per dictas partes. —

Insuper anno Domini, et inditione predictis, die vero quintadecima mensis Junii, magister *Jacobus*, predictis nominibus, sponte et ex certa scientia asserens se habere notitiam de contentis in supradicto laudo, ipsum laudum et omnia in eo contenta et qualibet parte sui in presentia mei notarii, et testium infrascriptorum — adprobavit in omnibus et per omnia. — Actum Senis, coram fratre Jacobo Cioli de Sartianello cive Senar: et Antonio Abbatis de Florentia habitatore Senar:, testibus. — Insuper anno Domini, inditione et die dictis, Buonsignore Fatii operarius predictus et Dominicus Venturini camerarius dicte opere — dictum laudum, et omnia in eo contenta approbaverunt. — Actum Senis, coram magistro *Lucha Johannis* et Nanne magistri Nicholay de Senis, testibus. —

Ego Michael filius ser Jacobi Chelis de Senis — notarius, — rogatus scripsi et manu propria publicavi.

N.° 122. 1389

Giacomo *del* Tonghio *e* Mariano *d'* Angelo Romanelli, *pigliano a fare il lavoro delle testiere, testierette, e tabernacoli del coro.* (Archivio detto. Libro di Documenti Artistici N.° 26.)

Al nome di Dio, amen . . . . .

Noi *Jachomo* del maestro ***Franciescho*** del ***Tonghio***: e ***Mariano*** d' ***Angelo Romanegli***, orafo, adimandiamo a voi Bunsigniore di Fazio . . (*la carta è lacera*) . . Bartalomeio chamarlingho de l' uopera sante Marie da Siena, che in qu . . . . adimandiamo di volere torre affare et fare le testiere grandi elle . . . . . affare i' nel choro di dietro a l' atare magiore del duomo tutte que . . . . . l detto choro bisogniaranno, ed ancho i tabernacoli e qualli si sono . . . . . more del detto choro, fornite, affine di ciò che bisogna; cioè . . . . ogni altra cosa le quali adimandiamo di volere fare in questo modo.

Che *Jachomo* dicie e dimanda di volere fare tutte le testiere e tabernacoli d' esso choro a fine, di ciò che bisognia ed a quelle obrigarsi in suo privato nome . . . . che le figure che v' andarano in e tabernacoli e nelle testiere, ciò fighure rilevate o gorgolle che v' andarano, le quali adimanda e dicie di volere fare ***Mariano d' Agnìolo*** sopradetto, ed a quelle obrigarsi in suo privato nome: le quali cose adimandiamo di volere torre affare, cholle condizioni e modi iscritti di sotto, cioè:

In prima adimando io ***Jachomo***, che in quanto sia di vostro piacere e del vostro consiglio, di volere torre affare le dette testiere, cioè le magiori, per quello modo che istà il disegnio che v' ò mostrato, o molto più belle; e in ciò credo e profero megliorallo assai: sono le dette testiere due.

Ancho, adimando di volere fare diecie testiere pichole de l' entrate del choro detto, adorne per quello modo e lavorate che si chonvengano a tale choro.

Ancho, adimando di fare sei tabernacholi in sulle more per quello modo ch' io vedrò che sieno più belli e onorevoli.

E questi sono i patti che io *Jachomo* adimando a voi per fare le dette chose:

In prima adimando, che ogni spesa di legniame di qualunque ragione lengnio si sia o di qualunque cholore si sarà, che vi bisogniasse, paghi l'operaio de' denari de l'uopera, e chosì ogni ispesa di sega grossa sia alelle (*sic: a le*) ispese de l'uopera.

Ancho, che ogni ferame ch' entrasse in el detto choro o aguti o bullette o di qualunque ragione ferro si sia e chacio per cholla, e vernicie o cholla . . . . per vernichare, si paghi l'operaio de' denari de l' uopera.

Ancho, che ogni legniame mi sia dato condotto alla bottigha dov' io lavoro, alle ispese de l' uopera; e la detta buttigha ancho mi paghi l' uopera.

Ancho adimando del vino al modo usato, chome date agli altri vostri maestri, per me e pe' lavoranti.

Ancho, che tutte le figure di rilevo ch' andarano in el detto lavorio mi debiate dare fa . . . . di dipinto o d'ale e d'ogni altra ispesa che vi . . . . e testuccie che v' andassero, le quagli sia tenuto l' operaio . . . . l' uopera.

Ancho . . . . altro dipinto ci andasse, paghi l' operaio de' denari de l' uopera e chosì . . . . o stagnio o fazone di dipintore.

Ancho (*adomando*) acciò ch' io possa fare il detto lavorìo chon solecitudine, d' avere la prestanza ora i' nel principio da l'uopera, di quatro ciento fiorini il meno . . . . ci sta per mie bisogni.

Ancho adomando, per potere paghare i gharzoni e lavoranti e per altre mie spese, d'avere ogni mese trenta fiorini in presta da l' uopera.

Ed io *Jachomo* sopradetto, prometto, faciendomi voi le sopradette chose, di dare fatto e tratto a fine di ciò che a me s' aparterrà, in tre anni prossimi che seghuiranno, le dette testiere e testierette, e tabernacholi soprascritti: e s' io nolle faciese chom' io prometto, voglio e obrighomi chadere in pena di ciento fiorini a l' uopera, di mie denari propi pagare.

Nella qual pena none intendendosi io chadere, se cio avenisse ch' io nolle potesse fare per chagione di mia infermità o per altro chaso fortuito, per lo quale si conosciese per discrette persone che mi fuse forza il no' lavorare in sul detto lavorìo: allora adimando che in tal chaso mi sia alonghato altretanto tempo il termine, quanto per esere infermo, overo per l' altra detta chagione, io perdesse: e a quello allotta sia tenuto avere il

detto lavoro fornito, se no ne vo' chadere i' nella detta pena.

Ancho adimando, che per parte de l' uopera l'operaio chiami uno maestro intendente a questo lavorìo, ciò sia o maesto (*sic*) legniame, o dipintore, overo orafo; ed io per la parte mia ne voglio chiamare un altro de l' una delle sopradette arti. Ora si chiamino: i quali chosì chiamati; fatto che io avarò una delle testiere grandi e uno tabernacholo delle more e una testieretta de l' entrate del detto choro; ai due maestri allora adimando, che per parte de l' uopera e mia lo' sia dato in conpagnìa ***Bartalomeio*** di ***Tomè***, orafo, detto ***Pizino***, i quali tutti e tre insieme abino a vedere e a stimare la detta testiera e tabernacholo e testieretta del detto choro, e quello che si giudicha per loro che mi sia dato per la mia fatigha, di prezo della detta testiera e tabernacholo e testieretta, sì si intenda che a quella ragione e istima l' uopera mi debia puoi paghare de l' atre (*sic*) chome tocha per una per arata; e chosì de' tabernacholi come delle testiere. Ma se avenisse che ***Pizino*** no' si potesse avere in quello tenpo, adimando e voglio che a me sia licito e a me apartengha di chiamare uno altro huomo intendente per chonpagnio a detti albitri e per terzo, il quale . . . . . modo chiamati ch' è detto, voglio lo' sia detto . . . . chome per l' uopera sono posti e chiamati a tale esercizio giudichare, e in quello che veghono essere il dovere, giudichino. Ma se avenisse che tutti e tre si . . . . . che no si acordassero, so' contento e adimando che a quello che due s' acordano, vaglia et basti al detto gudicio dare.

Ancho, choncio sia chosa chè non è a niuno maestro bene possibile . . . . edere ogni tenpo che si mette in pensare, in trovare e in fare le chose in per *(ò che)* aviene chi fa lavorìo a stima, senpre i maestri ne vano chol chapo rotto; adimando che sopra ad ogni istima che sarà fatta, che l'uopera mi dia dugiento fiorini d' oro.

Ancho, in chaso di morte, no' voglio che i miei figliuoli sieno tenuti di fare trare a fine il detto lavoro, ma sieno pagati per quello che fusse o si trovasse fatto per arata, sicondo la stima fatta, overo se no' fusse fatta, per lo modo detto s' intenda che si faccia: e così in chaso d'infermità conosciuta, se avenisse che si vedese ch' io nol potesse fare; il modo detto che in chaso di morte, chosì in questo si tengha.

Ancho, se avenisse che l' opera no' mi atenesse le chose che mi prometarete, cioè delle paghe e delli altri fornimenti che mi averà a dare o di legname, o d' altro; che alora io possa pigliare lavorìo d' altri e lavorallo insine al fine, nè sia tenuto a seguire il vostro insino ch' io avarò il tenpo a me posibile, senza mio ischoncio: e questo istia nel mio giudicio a dichiarare: e no' voglio esser tenuto a ristituire denaio che di prestanza avese sopra preso o avuto, se no' a schontiarlo quand' io arò il modo, chom' è detto.

Ancho adimando, che se avenisse che l' operaio che è o che sarà per li tenpi avenire, non volesse seguire il detto lavorìo più inanzi, che quello che fusse fatto o che istesse infine a sei mesi, che no' mi atenesse le chose che mi prometerete; voglio allora e in quel chaso, ch' el mio dano si facia cinqueciento fiorini; oltre acciò che mi si venisse de' lavorìo fatto, il quale voglio si stimi per lo modo detto e per li detti maestri, chiamati chome detto ène di sopra. E alora l' operaio che ène o che sarà, sia tenuto di darmi de' denari de l' uopera quello che io restasse ad avere de' lavorìo fatto; e oltra ciò anchora mi sia tenuto di dare la detta pena di cinqueciento fiorini, e se nolli avessero, si sie tenuto d' achatali *(d' accattarli)* alotta alle ispese de l' uopera ciò che avesse ad avere, si ch' io sia interamente paghato.

Ed io *Jachomo* m' obrigho, in quanto le dette chose e promesse che mi farete mi sieno osservate, di no' pigliare altro lavorìo insine a tanto che tutt' e dodici testiere e VI tabernacholi sieno tratti affine; e se contra ciò facisse *(sic)* vo' chadere in pena a l' uopera di cento fiorini d' oro.

Ancho, che i beg. . . . operaio prometto interamente . . . . si legniame grosso.

E io *Mariano d' Agniolo Romanegli*, orafo, adimando a voi Bunsignore, operaio, e Bindo, chamarlingho de l' uopera ed al vostro onorevole consiglio, di volere tore a fare e dare fatte affine di . . . . che bisognia; cioè intagliate e dipinte tutte le figure grandi e pichole e teste e ghorgolle di qualunque ragione di rilievo entraranno i' ne tabernacholi o testiere o 'n su tabernacholi o testiere del choro del duomo d' intorno a l' altare magiore: le qua' testiere e tabernacholi adimanda di volere fare *Jachomo* sopradetto, con queste condizioni e patti.

In prima ched io le farò ad ogni mia ispesa di ciò che bisogniarà in sulle dette fighure, e per qualunque modo, cioè di legniame, di cholori, di giesso, o di fazione di cholorito, o d'altri adorni; cioè i' nelle proprie fighure, e ancho de l'ale che vi bisogniarà ad esse figure, ciè *(cioè)* a quelle che ssi richiede.

Adimando in prima, che fatte le sei figure magiori delle more, cioè di legname, che per l'operaio si chiami uno maestro per parte de l'uopera, ed io ne chiamarò per la mia parte uno altro; e chosì ancho di concordia delle parti si chiami il terzo; se i due albitri no' si acordassero; i quali debino essere maestri, cioè orafi o dipintori e persone pure e fedeli e confidenti alle parti; i quali abino a giudichare quello che l'uopera mi dia di salaro d'esse fighure chosì di legniame fatte: e chosì l'operaio ch'è, o che serà, sia tenuto di darmene de denari de l'uopera, alotta.

Ancho, che fatto di legniame tutto l'avanzo delle dette figure che bisogniarano i'nel detto lavorìo, per lo medesimo modo si chiamino maestri per l'Uopera e per me; e così il terzo, com'è detto di sopra; e maestri delle sopradette arti: e per lo modo detto, istimino e giudichino quello ch'io n'abia da l'Uopera; e chosi l'operaio sia tenuto a darmene di danari de l'Uopera, chosì fatte di legniame a fine, com'è detto.

E per poter fare le predette chose, adimando in presta XXX fior: d'oro per lo legniame; la quale prestanza no'mi si ischonti i' sino al fine de' lavorìo; ciò quando sono dipinte, mi si schontino.

Ancho adimando, quando sarò per darle al dipintore, trenta fiorini per prestanza a lui per oro e per altre sue cose che li bisognarà, i quali mi sieno prestati chome io dirò averne bisognio: e puoi fatte le dette fighure affine di dipinto, si stimino per lo modo detto, cioè che per lo medesimo modo si chiami albitri e terzo a giudichare quello che l'Uopera ne debba dare in pagamento a me: chosì secondo i' loro giudicio l'operaio ch'è, o che serà, mi paghi de' denari de l'Uopera.

Le quagli profero di dare fatte da ogi a XXX mesi, se a ogi a VI mesi serà fatto uno tabernacholo: e se più *Jacomo* pugniase, per arata a me s'alonghi il termine. *(forse manca del fine)*

N.° 123. 1388 13 Giugno

Scelta del Disegno fatto da maestro Mariano Romanelli, *per la forma delle testiere del Coro.* (Archivio detto. Memoriale del Camarlingo segnato D. 10. a carte 9.)

Memoria che Sabato adi xiii di Giungnio Buonsigniore di Fazio, operaio, tenne uno consiglio nel Duomo, di volere di maestro *Jacomo del Tonghio* e di *Mariano d' Angniolo*, e ine propose l' operaio dinanzi agli infrascritti di sotto, e dimandò consiglio; avendo udito maestro *Jacomo* e *Mariano* detti, come dovessero fare le testiere grandi e picole dinanzi al coro nuovo, e come dovessero essere fatte. E veduto ch' e 'l disengnio di *Mariano* in carte, e 'l disengnio di maestro *Jacomo* in tavola, diliberaro e partiro quale disengnio più lo' piacese.

Prima, partito se lo' piacesse el disegniamento di *Mariano;* ricolto el partito, furo quindici lupini bianchi tutti di concordia senza niuno ischordante.

Secondo, partito se lo' piacesse el disegnio di maestro *Jacomo*; ricolto el partito, ebe uno lupino biancho, e quattordici lupini neri.

Questi so' nomi de' Consiglieri.

Cristofano del maestro *Bindoccio*, dipentore,
Maestro *Neri di Rannucciuoli*, de' Legname,
M. *Lucha di Tommè*, dipentore,
Franciesco di Vannuccio de la Vaccha,
Maestro *Jacomo di Castello*, del Vetro,
M. *Barna di Turino*, de' Legniame,
Piero di Bandino, orafo,
Maestro *Jacomo del Pelliciaio*, dipentore,
Nanni di Jacomo, dipentore,
Maestro *Bertino di Pietro*, fa le graticole e uriuoli,
M. *Giovanni del Cichia*, de' legniame,
Pavolo di Giovanni Fei, dipentore,
Maestro *Luca di Giovanni*, de' legniame,
M. *Martino* del maestro *Luca* de la pietra,
Giusaffá di Filippo, dipentore,

N.° 124. 1388 27 Settembre

Composizione fra l' Operaio e maestro Giacomo *del* Tonghio *sopra il lavoro delle testiere e tabernacoli del Coro.* (Archivio detto. Memoriale detto a carte 36 verso.)

Memoria a chiareza, che a dì 27 Settembre 1388 Buonsignore di Fazio, operaio, e Bernardino di Francescho Purghiani suo consigliere, ed io Domenico Venturini insieme co' loro andamo ne la casa di maestro *Jacomo* di maestro ***Franciescho del Tonghio***, che stà da la porta a l' Archo: e a la casa andamo per cagione ch' el detto maestro *Jacomo* aveva male ne la gamba, nè poteva iscire fuore. E ragionando insieme di cierta conposizione fatta intra loro, cioè maestro *Jacomo* detto, co' l' operaio, di cierte testiere e tabernacoli, il detto maestro *Jacomo* debba fare, furo in concordia come apresso qui di sotto è iscritto.

L' operaio detto e maestro *Jacomo* detto furo in piena concordia d' oservare l' uno a l' altro, e l'altro a l'uno pienamente quello dicie la scritta intra loro fatta: la quale ane l' operaio, e feciesi giá più tempo passato: sì veramente aciettо *(eccetto)* e riselvato ch' el tempo cominci in calende Diciembre prosimo che viene, el primo comincio, e poi seghua ongni parte, come in essa scritta si contiene.

Anco s' intenda e dichiarato sia, che conciosiacosachè maestro *Jacomo* dicie va al presente a Lucha a lavorare, promette tornare a calende Diciembre prosimo, e seghuire come dicie la scritta, e subito nel detto calende cògliare le misure e spazj dove *Mariano* possa mettare et conciare e lavorare el suo lavorìo, come à composto co' l' operaio.

E anco s' intenda e dichiarato sia, che in quanto esso maestro *Jacomo* al detto calende Diciembre prossimo no' fusse tornato, e colte le misure con *Mariano* detto, e lavorare e' lavorìo suo, a l'operaio sia licito potere esso lavorìo aloghare affare a chui gli piaciarà liberamente. E maestro *Jacomo* promette rendare a l' operaio liberamente 40 fior: àne auti in presto per esso lavorìo: che so ischritti nel libro Nero de l' uopara; senza

che l'operaio sia tenuto più che si voglia a tòllare niuno suo lavorìo fatto, ne' legniame.

Presenti e testimoni questi di sotto iscritti.

E così fu contento esso operaio e Bernardino suo cossigliere *(sic)* ed io apresso di loro, e così maestro *Jacomo*, tutti di concordia, e che si seghuisse el disegnio di maestro *Mariano* de le testiere e de' tabernacoli, come pienamente si prese nel consiglio ch' apare indietro a fo: 9. E così tutti di concordia mi dissero ch' io ne facessi memoria. *(Mancano i nomi de' Testimoni).*

N.° 125. 1388-89 10 Gennaio

Allogagione de' Tabernacoli, e delle Testiere del Coro di Duomo a Mariano Romanelli, *a* Barna *di* Turino, *a* Giovanni *di maestro* Francesco *detto del* Cichia, *e a* Luca *di* Giovanni. (Archivio detto. Libro Nero dal 1349 al 1404 carte 105. verso).

Al nome di Dio, amen.

Memoria che Buonsigniore di Fazio Picogliuomini, oparaio dell' uopara sancte Marie di Siena, e misser Cristofano di .... Cierretani, calonaco di Duomo, et Bernardino di Franciescho Purghiani et Jacomo di Conte Armalei, cosiglieri del detto oparaio, et io Domenico Venturini, camarlengho della detta huopara sante Marie, a dì diecie di Gennaio 1388, allogamo, e demmo affare a *Mariano d' Angniolo Romanelli*, orafo, cittadino di Siena, et a *Barna* di *Turino*, et a *Giovanni* di maestro *Franciescho* detto del *Cichia*, et a *Luca* di *Giovanni*, maestri di legniame et cittadini di Siena, sei tabernacoli da le more sopra al coro nuovo dietro e dalle latora de l' altare maggiore del Duomo. E due testiere grandi co' le testierette attachate che staranno dinanzi ne' capi del detto coro, et diecie testierette ch' anno a stare a l' entrate del detto coro; salvo le fighure grandi et piccole et gorgolle et tesste et serafini, le quali furo e so' allogate a *Mariano d' Angniolo Romanelli* proprio, come appare i' ne la sua allogagione in questo libro a fo: 103, di mano di me Domenico Venturini, camarlengo. L' alogagione de le dette testiere, et testierette et tabernacoli abbiamo alogato et dato affare a detti maestri co' patti, modi, et condizioni di sotto iscritti.

In prima, che detti maestri promettano di fare et dare fatto da mezo Ferraio 1388 a diecie mesi prosimi che veranno, una testiera grande et una piccola con essa attachata et uno tabernacolo, e poste al detto coro nuovo di Duomo, ad ongni loro spesa di legname, ferramento, dipentura, et d' ongni altra spesa acorrente: salvo che le fighure, teste, et gorgolle et sarafini e quali v' à affare *Mariano* proprio di taglio e di dipinto, come appare ne la sua allogagione di per sè. La quale testiera grande et piccola et tabernacolo, debbano e detti maestri di sopra iscritti fare per quello modo che sstà ne' disegni d' una testiera grande, et d' una picchola attaccata con essa, et uno tabernacolo di mano di *Mariano d' Angnio (sic) Romanegli*: e quali disegni abbiamo appo noi. E quali disengni si furo deliberati per quindici maestri, di volontà chiamati de' l' operaio e suo consiglio adì 13 di Giugnio 1388: e quagli disengni fu per loro diliberato si faciessero e seguissero, secondo e detti disegni. E così è scritto di mia mano su detti disengni come si presero di fare: e secondo e detti disengni e detti maestri dieno fare le dette testiere grandi e piccole et tabernacoli, le quali debbono avere fatte et tratte affine da mezo Ferraio 1388 a tre anni prosimi che seghuiranno.

Anco sia dichiarato, che fatto c' àranno la testiera grande co' la piccola et uno tabernacolo; la quale dieno avere fatto tra diecie mesi come detto ène di sopra a la pena di ciento fior: d' oro di pagare a la detta uopara, se no' l' avessero fatta come di sopra promettono, accietto caso d' infermità overo morte, la quale Dio ciessi, o d' altri casi fortuiti che lo' sopravenissero.

Anco siamo in questa concordia co' detti maestri, che fatto ch' àranno una testiera et testieretta, et uno tabernacolo, come detto ène, che per l' operaio, ch' al presente, o che per li tempi avenire sarà, si debbia chiamare uno buono et sufficiente maestro, el quale sia confidato all' uopara, et uno ne debbano chiamare essi maestri predetti: e quali due maestri sieno confidenti a le dette parti: e così chiamati, debbono vedere diligientemente esso lavorìo fatto, salvo che le fighure teste et gorgolle et serafini si debbono stimare d' intagliato et di dipinto, sicondo e patti aviamo co' *Mariano* proprio. Et veduta per loro la testiera grande co' la piccola et uno tabernacolo fatto, quello che per loro sarà giudicato et dichiarato che detti maestri debbino avere

del detto lavorìo fatto; cioè una testiera grande e una picola atachata a essa e uno tabernacolo; sia tenuto l' oparaio ch'è e per li tempi sarà et camarlengho di paghare a' detti *Mariano*, *Barna*, *Giovanni*, et *Luca*, maestri detti, de' denari dell' uopara sante Marie.

Ancho siamo in questa concordia co' detti maestri, che se caso avenisse che detti due maestri non avessero concordia affare la detta istima, che allora si debba per le dette parti eleggiare uno buono et sufficiente huomo cittadino di Siena, el quale sia confidente a le dette partì, per terzo, affare la detta istima: et quello che per loro sarà giudicato et dichiarato che si dia per l' oparaio et camarlengho ch' è, overo sarà per li tempi avenire, per lo detto lavorìo fatto à detti maestri di sopra iscritti, sia tenuto l' oparaio et camarlengho pagare a detti maestri de' danari dell' uopara; fatta la detta istima. Sempre inteso et dichiarato, che la detta istima sia fatta di tutti e tre albitri, o almeno de' tre e due sieno in concordia.

Ancho siamo in questa concordia, che per potere fare el detto lavorìo allogato a detti maestri com' è detto et dichiarato di sopra, che l'oparaio et camarlengho sieno tenuti prestare al presente a detti maestri per potersi fornire di legniame et d' altre cose bisognievoli al detto lavorìo, al presente ciento fior: d'oro, i quagli si debbono ischontare, fatta la detta stima.

Ancho siamo in questa concordia co' detti maestri, perchè si possino fornire di quelle cose a loro bisognievoli, l' operaio et camarlengo che sono, o che per li tempi avenire saranno, sien tenuti dare a' detti maestri, da questo dì a diecie mesi prosimi che verranno, ongni mese vinti fior: d'oro; e in capo di diecie mesi, che sarà fatta come ànno promesso la testiera et testieretta et tabernacolo, si schontino e detti danari co' ciento fior: detti di sopra, in esso lavorìo fatto.

Ancho sia dichiarato, che se a' detti maestri l' oparaio et camarlengho che sono, o che saranno per li tempi avenire, no' lo' desse ongni mese la paga di ciento fior: d' oro, com' è detto; che passando e due mesi, che detti maestri possino acattare, e l' operaio promettare et pagare de' danari dell' uopara e 'l costo e 'l capitale.

Ancho siamo in questa concordia co' detti maestri, che fatta

che sarà la stima de la testiera et testieretta et tabernacolo, e detti maestri sieno tenuti di fare l' avanzo de le testiere et testierette et tabernacoli che resteranno affare nel detto coro, per quella medesima istima; et per errata parte trarre affine el tutto del lavorìo al termine che di sopra è scritto. E l' operaio et camarlengho che so' et che saranno per li tempi avenire, sia tenuto di fare seguire el detto lavorìo a detti maestri.

Ancho promettono e detti maestri fare e detti lavorii belgli come quelgli fatti che si motrararanno *(sic)* ne la testiera, et testieretta, et tabernacolo fatto di prima e stimati. E così, secondo e detti disengni nominati di mano di *Mariano*, debbono seghuire, et fare l' avanzo et per quella istima data alle prime, come tocchará a l'avanzo, dieno essere pagati. E 'ntendasi et dichiarato sia in questo modo: che dichiarato che sarà che debbino avere de le testiere et testierette et tabernacoli di prima stima, per quella medesima istima dieno fare l' altre testiere, et tabernacoli e scontare ongni denajo avessero auti, e vedere che monta l' avanzo che resteranno affare. Effatta la somma che montarà l' avanzo, partire per vinti e sei mesi, quanti danari toccha per mese; e quello toccha per mese, sia tenuto l' operaio et camarlengho che sono et che saranno per li tempi avenire, dare a' detti maestri de' denari de l' uopara. Però che in esso tempo debbono aver fatto et tratto affine el tutto del detto lavorìo; sempre inteso et dichiarato, ch'essi maestri lavorino in esso lavorìo.

Ancho siamo in questa concordia, che tutto el lavorìo che farà *Mariano* di fighure grandi et piccole et teste, et gorgolle et serafini, lo intagliato, et dipinto, die pagare l' operaio et camarlengho de' denari de l' uopara, come apare ne la sua allogagione propria, come apare in questo libro a fo: 103.

Ancho promisero e detti maestri di dare fatto, et tratto affine el tutto del detto lavorìo da mezzo Ferraio 1388, a tre anni prossimi che veranno, et no' prèndare affare altro lavorìo, a la pena di dugiento fior: d' oro: la quale pena promettono di pagare all' uopera se contrafaciessero, accietto caso di morte o d' infermita, od altri casi fortuiti che l' avenissero: la quale cosa Idio ciessi: in essi casi non s' intendano caduti ne la pena.

Ancho promisse l' operaio e suo consiglio, se a' detti maestri bisogniasse una iscritta infrà 'l detto tempo di ciento fior:

d' oro, che l' operaio sia tenuto a loro istanza d' acattalgli; e detti maestri sieno tenuti di pagare el costo per sei mesi: e se detti maestri no' gli rendessero nel detto tempo, l' oparaio gli dia *(debba)* ischontare ne le loro paghe, pagando sempre elglino el costo, infino che gli dovessero avere de le paghe loro.

Ancho promesse el detto operaio fare trarre affine et a perfezione el detto lavorìo, et esso non abandonare per infino sarà tratto affine, e di fare le dette paghe, come è detto di sopra, a la pena di fior: cento d' oro; la quale pena se contrafaciesse, sia tenuto l' operaio et camarlengho ch' è, o che saranno, di pagare a' detti maestri de' danari de l' uopara.

Ancho promisse el detto operaio presstare a' detti maestri, per lo detto tempo ch' ànno affare esso lavorìo, la casa dove possino lavorare, cioè dove stanno le carra, senza tornelo lo' *(sic)* alchuna pigione.

Ancho fu concieduto per l' operaio e suo conseglio et camarlengho a' detti maestri adì x di Gennaio 1388, ch' essi possino fare uno coprime sopra al coro nuovo in quella parte lo' parrà e diello fare a le loro ispese, e quello lavorìo che lo' parrà. Effatto el detto lavorìo, l' operaio e suo consiglio debba avere cittadini e maestri, quelgli c' a loro parrà, e mostrare esso lavorìo; e se lo' piaciarà, s' intenda ch' essi maestri debbano fare el tutto de' lavorìo d' esso coprime, seghuendo la forma di quello aranno mosstrato per essempio; a le spese de l' uopara, e stimarlo per lo modo de l' atra alogagione di sopra detto; e così pagare per l' operaio et camarlengo de' denari de l' uopara a' detti maestri, cioè a *Mariano*, *Barna*, *Giovanni et Luca*. E così se si diliberrà *(sic, delibererà)* per lo modo detto, debbano essere pagato de' lavorìo fatto per l' esempio.

Ancho sia dichiarato, che conciosiacosachè detti maestri largissero a l' operaio e suo consiglio, a preghiera d' esso operaio, potessero alogare una testiera, o la testieretta attaccata et uno tabernacolo, salvo che figure, teste, et gorgolle et serafini si rimanessero affare a *Mariano*, come appare ne la sua allogagione; la detta testiera et testieretta attacchata, et tabernacolo posano alogare l' operaio e suo consiglio, così senza le fighure come detto ène, a chiunque lo' parrà, non estante sia stato alogato el tutto a' detti maestri, sì veramente el debino alogare se-

condo el disegnio de la testiera et testieretta et tabernacolo di mano di *Mariano*, el quale aviamo appo noi, e che essi maestri so' tenuti a seghuire del loro lavorìo. E però esso operaio e suo consiglio allogaro a fare a maestro ***Jachomo*** del maestro ***Francescho*** del ***Tonghio*** essa una testiera cola testieretta attacchata et tabernacolo, come n'apare carta per mano di ser Giovanni Gori fatta adi 18 Marzo 1388. E aloghargli la testiera et testieretta attacchata et tabernacolo da la parte de la sacrestia, sì veramente il detto maestro *Jacomo* debia seghuire el disegnio aviamo di mano di *Mariano*, de la testiera et testieretta et tabernacolo.

Ancho so' in concordia essi maestri, ch' el disegnio dato per *Mariano*, che fatto el tutto de' lavorìo, l'operaio sia tenuto a dare el disegnio a *Mariano*, et *Mariano* sia tenuto dare a l' uopera la copia del disengnio di sua mano.

Questa iscritta ò fatta io Domenico Venturini, camarlengho de la detta huopara, di volere de l' operaio e suo consiglio, come appare al mio memoriale affo: 81 la loro diliberazione, e di volere in presenzia di detti maestri, et ratifichato qui di sotto di loro mano salvo di mano di maestro *Barna*, che non sa iscrivare.

Io *Mariano d' Angnolo Romanegli* sono contento a la detta alogagione, e così prometto d' osservare sichome qui è iscritto per mano di Domenico Venturini, camarlengho, cioè in quello che in questa iscritta di sua mano ci so' obbrighato.

Io *Giovanni* del maestro *Francescho* del *Cichia* so' contento a la sopradetta scrita e così prometo d' oservare.

Io *Lucha* di *Giovanni* so' chontento a la deta sopraiscrita, e così prometo d' oservare.

N.° 126. 1388-89 10 Gennajo

Memoria dell' allogazione predetta a Mariano Romanelli, *a* Barna *di* Turino, *a* Giovanni *del* Cicchia *e a* Luca *di* Giovanni, *delle testiere e tabernacoli del Coro.* (Archivio detto. Memoriale detto a carte 65.)

Memoria che a dì x di Giennaio, Buonsignore di Fazio, operaio, e missere Cristofano Cierofani e Jacomo di Conte Armalei,

e Bernardino di Franciescho Purghiani, suoi consiglieri, deliberaro, che se maestro *Jacomo* di maestro *Francescho* del *Tonghio* non fusse tornato a Siena e colte le misure del coro, com' à promesso, per tutto il presente mese di Gennaio detto di sopra, ch' e' lavorìo el quale esso era tenuto di fare de le testiere e tabernacoli, s' intenda e sia aloghato a fare, per quello modo e forma l' aveva esso maestro *Jacomo*, a questi maestri di sotto iscritti; sì veramente che de' denari che dovessero avere in quella parte tochava a maestro *Jachomo*, sia rimesso ne l' operaio e suo consiglio, lo' dia quella parte de' danari lo' parrà, a quello termine lo' parrà. Anco s' intenda lo' sia prolongato el tempo tanto, quanto maestro *Jacomo* à perduto de le promesse fecie.

Questi so' maestri

Maestro *Mariano d' Angniolo Romanelgli*,
M. *Barna di Turino*,
M. *Giovanni* di Maestro *Franciescho*,
M. *Luca di Giovanni.*

Essi maestri così furo contenti e promisero d' oservare.

Anco fu concieduto a essi maestri, esso dì, potessero fare a le loro spese cierto lavorìo di capello sopra al coro, a le loro spese quella parte lo' parrà. E così fatto, se piacesse a' cittadini e a' l' operaio e al suo consiglio si seghuisse, si debba alora fare a le spese dell' uopara, e debano essere poi pagati per istima tutto l' avanzo e 'l tratto a fine, come lo' parrà.

N.° 127. 1388-89 10 Gennaio

L' Operaio, annulla l' allogagione delle testiere del coro fatta a maestro Giacomo del Tonghio. (Archivio detto. Libro Nero dal 1349 al 1404 a carte 104. verso.)

Al nome di Dio. Amen 1388.

Memoria che a' dì XXVII di Settembre, volendo maestro *Jacomo* del maestro *Francescho* del *Tonghio*, maestro di legname, andare a Lucca a lavorare; e conciofussecosach' el detto maestro *Jacomo* s' avese alogato da l' oparaio dell' uopara sante Marie, cioè da Buonsigniore di Fazio, cierte testiere et testierette

et tabernacoli per lo coro nuovo dietro a l' altare maggiore di Duomo; come appariva iscritta per mano di Bindo di Bartalomeio, el quale fu camarlengho dell' uopara nell' anno 1387; e non oservando el detto maestro *Jacomo* e patti ch' aveva d' esso lavorìo co' l' uopara; e no' dovendo esso pigliare altro lavorìo; e così era ubrigato co' l' uopara sotto cierta pena; e volendo elgli andare a lavorare a Luccha, come detto ène, fu in questa concordia co' l' oparaio e suo consiglio, anno e dì detto, che s' el detto maestro *Jacomo* no' fusse tornato da Luccha in calende Diciembre prossimo 1388, e lavorasse e attenesse quello aveva promesso a esso oparaio, che ongni allogagione che esso oparaio avesse fatta al detto maestro *Jacomo* de le dette testiere et testierette et tabernacoli, fusse anullata e del tutto rotta et cassa; e a l' oparaio fusse licito alogare el detto lavorìo a chui gli piaciese. E così volse Buonsigniore detto, oparaio, e esso *Jacomo* ne faciessi memoria io Domenico Venturini, camarlengho dell' uopara. Apare al mio memoriale a fo: 37.

Ancho seghuì che no' tornaldò *(sic)* el detto maestro *Jacomo* al detto termine di calende Diciembre, e passato el detto termine, escrisse una lettera a Buonsigniore, oparaio, ch' aveva sentito che l' oparaio aveva alogato e' lavorio detto, scrisse ch' esso n' era contento.

Ancho seghuì che a dì x di Giennaio 1388, no' tornando esso maestro *Jacomo*, come aveva promesso, l' oparaio e suo consiglio allogaro esso lavorio a ***Mariano d' Angniolo Romanegli*** et a ***Barna*** di ***Turino*** et a ***Giovanni*** del maestro ***Franciescho*** detto ***Cichia*** e ***Luca*** di ***Giovanni***, maestri di legniame, co' modi e patti et condizioni come apare a loro in questo libro a fo: 105.

N.° 128. 1388-89 13 Marzo e 13 Giugno

Mariano d' Agnolo ***Romanelli*** *si alloga a fare le figure di legno per le testiere e tabernacoli del Coro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto a carte 103.)

Sia manifesto a chi vedrà questa iscritta, che conciosiachosache a dì xxv di Settembre 1387 Buonsignore di Fazio, oparaio dell' uopara sante Marie di Siena, e Bindo di Bartalomeio,

suo chamarlengo de la detta huopara abino dato affare a *Mariano* d' *Angniolo Romanelgli*, orafo, cittadino di Siena, tutte le fighure grandi e picchole entraranno overo bisogniaranno ne le testiere e tabernacoli; aviamo date a fare i' questo dì a maestro *Jacomo* del maestro *Francischo* del *Tonghio*, le quagli testiere e tabernacogli si debbono fare nel coro nuovo di Duomo, con questi patti e condizioni.

In prima; ch el detto *Mariano* promette di fare ad ongni sua ispesa di legniame tutte le fighure grandi et piccole bisogniaranno per le dette testiere et tabernacogli et pagare ongni dipentura et colori et gieneralmente ogni altra cosa bisogniasse per le dette fighure et chosì di gorgolle et teste.

Anco siamo in questa concordia, che fatto che saranno tutte le fighure che andaranno in una testiera grande, et una picciola, et uno tabernacolo di legniame, che allotta si chiamino per l' operaio ch' è, ovvero sarà, uno buono e suficiente maestro confidente al detto hoperaio, ed uno se ne chiami per lo detto *Mariano;* i quali due sieno confidenti a le dette parti. E quello che per loro sarà istimato chessi vengha del detto lavorìo fatto per lo detto *Mariano*, sia tenuto l' operaio ch' è, overo sarà, pagare al detto *Mariano* del detto lavorìo fatto per lui, fatta la detta istima. E se chaso avenisse, che detti due maestri non avessero concordia de la detta stima, se lo' debbia dare uno savio e buono huomo per le dette parti et a loro confidato; *(e)* quello che per loro sarà giudicato overo per due di loro, sia tenuto a pagare l' oparaio del sopra detto lavorìo.

Ancho siamo in questa concordia, che fatto la metà del residuo del detto fighure *(sic)* che restaranno affare de le dette testiere e tabernacogli, si stimino; et quello saranno istimate, si paghino per la forma chiarita di sopra; ed a questo medesimo modo detto e chiarito di sopra, si stimi e paghi di quello restarà affare, e così si chiamino per le parti albitri et terzo, et quessto medesimo modo si tengha ne la stima del dipento, cioè di chiamare albitri et terzo, come detto è di sopra. Cioè tra tre volte si stimino e paghino per l' operaio a 'l sopradetto *Mariano*.

Ancho promise il detto *Mariano* dare fatte et tratte affine a perfezione tutte le dette fighure grandi e picchole, dipente et tratte affine, da questo dì a trenta mesi prossimi che veranno.

Ancho promisse l'operaio al detto *Mariano* prestare al presente per fare el detto lavorìo fior: trenta d'oro. Effatte che saranno le fighure de' legniame che bisogniaranno per una testiera grande et una picola et uno tabernacolo, che l' operaio sia tenuto di fare al detto *Mariano* un' altra prestanza di fior: trenta d'oro per dare al dipengnitore.

Da qui in su e detti patti isciro d'una iscritta di mano di Bindo di Bartalomeio camarlengho dell' uopara mio antecessore, e qui io Domenico Venturini camarlengho l' ò rigistrata e scritta qui di sopra in propria forma.

Appresso, Sabbato a dì tredici Giugno 1388, l'oparaio e suo consiglio ritenne uno consiglio in Duomo di maestri di sotto iscritti, di volere di maestro *Jacomo* del maestro *Franciescho* del *Tonghio* e di *Mariano* d' *Angnolo Romanelgli* e ogni uno die suo disengnio. Maestro *Jacomo* die el suo disengnio in tavola, et *Mariano* in carta. E ogniuno asengniò sue ragioni a' detti consiglieri, e amendue e detti maestri e l' oparaio e suo consiglio furo in concordia, che quello disegniamento piacesse più al detto consiglio, ogniuno rimaneva contento s' oservasse e si seguisse. E detti consiglieri feciero mettare el partito co' lupini: il disegniamento di *Mariano* ebbe quindici lupini bianchi, senza niuno schordante.

El disengniamento di maestro *Jacomo* ebbe uno lupino biancho et quatordici neri: sì che fu diliberato la testiera et testieretta et tabernacolo de' quali aviamo el disegni *(sic)* di mano di *Mariano* detto, si prese si faciesse secondo quel disengnio. Apare al mio memoriale esso consiglio affo: VIIII. Qui di sotto so' nomi de' consiglieri.

Maestro *Neri Ranucciuoli* de' legniame
M. *Luca di Tommè*, dipentore
M. *Jachomo di Castello* del vetro
Giovanni di Jacomo detto *Giovanni d' Ongaria*, dipentore
M. *Bertino di Piero* de le graticole
Franciescho di Vannuccio de la Vaccha
Cristofano del maestro *Bindoccio*, dipentore
M. *Jacomo del Pellicciaio*, dipentore
Pietro di Bandino, orafo
M. *Martino* de la pietra
Nanni del Cichia de' legniame
Pavolo di Giovanni Fei, dipentore
M. *Lucha di Giovanni* de' legniame
Giusaffà di Filippo, dipentore

Appresso adì 28 di Settembre 1388, l'oparaio, cioè Buonsignìore di Fazio disse a *Mariano* detto, che voleva che lavorasse el suo lavorìo, secondo el suo disengnio vento *(vinto)* per li maestri di sopra iscritti: el quale disengnio aviamo appo noi: apare al mio memoriale a fo: trenta e sette, come gli fu detto.

Ancho adì vinti nove d'Ottobre 1388, diliberò Buonsigniore di Fazio, operaio, che *Mariano* avesse in presta trenta fior: d'oro, oltre a la prima prestanza aveva auti: e cosi ane auti perfino adì XIIII di Novembre 1388: apare in questo libro a sua ragione a fo: 97. E quali danari, che so' sesanta fiorini d'oro infino a questo dì, come in questo libro e deto foglio apare avere elgli auti, no'gli die l'oparaio co' *Mariano* ischontare, sennò nella posciaia pagha, quando arà tratto e fatto affine tutto el lavorìo che debba fare per questa alogagione: alotta nella posciaia papaga *(sic)* gli die iscontare e ritenere de la somma resterà avere el detto *Mariano*.

Ancho adì sette di Ferraio 1388, l'oparaio detto, e suo consiglio diliberaro si prestasse a *Mariano* d'*Angniolo* detto sopra, e sessanta fior: d'oro àne auti da questo dì a dietro, come apare di sopra; anco trenta fior: d'oro. E quando arà fatto el lavorìo de' legname, cioè d'una testiera et d'una testieretta et d'uno tabernacolo, cioè le fighure et gorgolle et tesste et serafini, die l'operaio anco prestarli trenta fior: d'oro per dare al dipentore. Apare al mio memoriale essa diliberazione a fo: LXX.

Appresso adì detto sette di Ferraio 1388, l'oparaio e suoi cosiglieri essendo in Duomo, diliberaro, ch'el tempo di trenta mesi che *Mariano* doveva dar fatto el suo lavorìo, come apare in questo foglio; considerando el molto lavorìo grande e no'per suo difetto corso el tempo per bene de lavorìo; el tempo cominci adì sette di Ferraio 1388, e finiscano i trenta mesi come seghuono per l'avenire.

Ancho s'intenda essere dichiarato, chonciosiacosachè errore no' possa aparire, che fighure die fare *Mariano* nell'altre testiere e testierette et tabernacholi; chè non aviamo el disegnio senno' de' l'una testiera uno tabernacolo; sia e'ntendasi dichiarato, che nelle testiere et testierette et tabernacoli fuori del disengnio ch'aviamo nelle testiere et testerette et tabernacoli, facci quelle fighure e sstorie ch'a lui parrà convenirsi; no' mutando el disen-

gnio di fuore da le fighure che debba fare ne' medesimi ispazi, come si mostra per lo disengnio; e quello s' 'ntenda sia tenuto a seghuire. E nei tabernacoli sieno fighure grandi, come fu diliberato per uno consiglio fatto adì XXV di Ferraio 1387, e scritto per Bindo di Bartolomeio mio anticiessore: apare al suo memoriale affo: 102; nel quale consiglio si diliberò, che ne' primi tabernacoli de le teste, figure grandi *(sic)*, ne l'una sia sancto Pietro, nell' altra sia Sancto Pavolo, e negli altri quatro tabernacoli sieno i quatro Sancti di duomo, sancto Sano, sancto Savino, sancto Vettorio, sancto Crescienzio. E l'altre figure sopra a' tabernacoli fecie *Mariano* quelle figure come credarà convenirsi et gorgolle, angnioletti e teste, come credarà vi stieno meglio. E ne le testerette sia dodici istoriette del *Credo* di mezo taglio, seghuitando la forma degli spazj de la testieretta ch' è attachata co la testiera grande. E anzi, se parrà a *Mariano*, possa fare fighure di tarsia dù (*dove*) gli parrà che stia meglio fuor dal disegnio dato, duve si vegono le figure.

Appresso sia dichiarato, che in quanto caso d' infermità fusse ne la persona di *Mariano*, la qual cosa Idio ciessi, allora sia rimesso ne l' oparaio ch' è, o sarà per li tempi avenire, a prolongargli el tempo, come credarà convenirsi.

Anco s' intenda, che l' oparaio et chamarlengho, che so' al presente et che per li tempi avenire saranno, sieno tenuti d'oservare e detti patti a *Mariano* di sopra iscritti e pagare de' denari dell' uopara; e in quanto no' gli dessero e danari, come di sopra è dichiarato, et stime fare come detto ène di sopra, sia tenuto l' operaio et camarlengho di prolonghalli el tempo altrettanto, quanto per loro difetto venisse non oservalgli e patti di sopra iscritto et in ongni parte. E così *Mariano* sia tenuto ad oservare come di sopra è scrittto e promette pienamente d' oservare.

Questa scritta di sopra ò fatto io Domenico Venturini camarlengho dell' uopara sancte Marie, e cosi questo dì Buonsigniore di Fazio oparaio e suoi consiglieri mi dissero iscrivessi questi pati in qnesto libro; come apare la loro diliberazione al mio memoriale a fo: 80. E così fu contento esso *Mariano*. E scritto a dì diciotto di Marzo 1388 e ratificato qui di sotto di mano di *Mariano*.

Ed io *Mariano d' Agniolo Romanegli* so' contento a la sopra-

detta iscritta di sopra e aloghagione, com'è iscritto qui di mano di Domenico Venturini al presente camarlengho, e così prometto pienamente d'oservare ecc. Adi 18 di Marzo anno no *(sic)* 1388.

N.° 129. 1388-89 19 Marzo

Giacomo del *Tonghio piglia a fare una testiera ad un tabernacolo del coro.* (Archivio detto. Libro detto carte 107.)

Al nome di Dio. amen. 1388.

Memoria che a dì XVIIII di Marzo 1388 Buonsigniore di Fazio, operaio de'l'uopara sancte Marie, et miss. Crisstofano di . . . . Cierretani, havendo la boce di Jachomo di Conte Armalei, et *Taddeio* di *Bartalo* barbiere, suoi cosiglieri, allogaro a maestro *Jachomo* del maestro *Franciescho* del *Tonchio* affare una testiera grande chola picolina ch'è atachata con essa testiera grande, et uno tabernacholo atachato con essa testiera: quella che viene da la parte dela Sacrestia sul canto del coro nuovo di Duomo. La quale testiera co' la testieretta atachata, e 'l tabernacolo die fare el detto maestro *Jachomo*, secondo uno disengnio che noi aviamo di mano di *Mariano d' Agniolo Romanelli* de la testiera, et testieretta et tabernacolo, com'è ubrigato esso *Mariano* et compagni di fare el loro: salvo fighure grandi, picolle, et teste et corgolle et serafini, et figure d'ongni ragione die fare *Mariano*; ed essare pagato come stà ne la sua alogagione in questo libro a fo: 103, de la detta alogagione fatta al detto maestro *Jacomo* e patti, et condizioni. Fecie la carta questo dì, ser Giovanni Gori, scritta qui di mano di me Domenico Venturini a chiareza, di volere de l'operaio e suo consiglio.

N.° 130. 1390 31 Luglio

Altre testiere e testierette allogate a Mariano Romanelli *ed agli altri suoi compagni.* (Archivio detto. Libro detto a carte 122).

Memoria che a dì 31 di Luglio 1390 Buonsigniore di Fazio Pichogliuomini, operaio de l'uopara sancte Marie, et misser Ni-

cholo di . . . . chalonacho di Duomo, e vicharo del veschovo, e Petro di Guido Federighi, e Bartalomeio di Vanni Cini e Franciescho di ser Pietro, conseglieri del detto hoperaio, ed io Agniolo di Ghano camarlengho dell' uopera sante Marie, facemo una chonposizione e patto con *Mariano Romanegli*, e maestro *Barna* di *Turino*, e maestro *Giovanni* del *Cichia* e maestro *Lucha* di *Giovanni*, maestri de le testiere, et tabernachogli che debono fare al choro; in questo modo.

Ch' e sopradetti *Mariano* e suoi chonpagni nominati di sopra, prometano di darci fatta una testiera, e una testieretta e uno tabernacholo tratto a fine di fighure e di tutto, salvo le fighure grandi; di chi *(quì)* a quatro mesi prosimi che venghano, che viene in chalende Dicienbre: e noi lo' doviamo prestare fior: dugiento d' oro, in questo modo: fiorini ciento d' oro al presente, e fior: cento in quatro paghe, cioè fior: xxv per mese, infino a chalende di Diciembre prossimo che viene.

Ancho prometono el deto *Mariano* e suoi chompagni di sopra nominati di dare fatta e posta e tratta a fine l' altra testiera e testieretta e tabernacholo, da chalende Dicienbre a tre mesi prosimi che venghono e che seguiranno, che verrà in chalende Marzo; tratta a fine d' ogni chosa l' una e l'altra; e noi lo' doviamo prestare da Dicienbre a Marzo fior: ciento d' oro. E chosì ne furo in achordo cho' noi, in choncordia fra loro. E tutta questa chonposizione, fatta di nuovo, non s' intenda che possa progiudicare a' patti fatti vechi dell' aloghagione delle dette testiere, testierette e tabernacoli, fatta cho' noi.

N.° 131. 1392 12 Dicembre

Lodo dato dai maestri, Andreoccio *di* Bartolommeo *da Siena*, *e* Taviano *del* Balgiano, *da Volterra*, *sopra il lavoro fatto nel Coro da* Barna, Luca, *e* Giovanni *maestri di legname*. (ARCHIVIO detto. Libro di Documenti Artistici N.° 28.)

A. D. MCCCLXXXXII addì XII di Diciembre.

Al nome del nostro Signiore Iddio e de la sua benedetta madre Madonna e santa Maria e di tutti Santi e Sante di paradiso: Amen.

Noi *Andreoccio* di *Bartalomeio* da Siena, e io *Taviano* di *Niccolaio* del *Balgiano* da Volterra, ciascheduno di noi insieme chiamati istimatori; in prima el detto *Andreoccio*, chiamato per lo operaio Franciescho di Vannuccio del Duomo di Siena, ed io *Taviano*, chiamato per la parte de' maestri, cioè per *Barna*, per *Giovanni* e per *Luca*; cioè che no' *(noi)* vediamo e stimiamo uno lavorìo d' una testiera grande e una picciola e uno tabernaculo: el quale lavorìo è posto al coro a mano ritta dell' altare maggiore del Duomo di Siena: e chosì istimeremo sicondo la nostra chuscienza.

In prima facciamo el tabernaculo e 'l legniame e chon ogni suo fornimento che vi sia fatto, sicome pare a noi, a lire cinque ciento novanta e una e soldi dodici.

Ancho nel detto tabernacolo, a lire dodici e soldi quattordici.

Monta la soprascritta ragione, fiorini d'oro cientosessantasei e lire due; cioè chon oro ed altri colori nel sopraiscritto tabernaculo: e mettiamo il fiorino d' oro a ragione di lire III e soldi XVI.

Ancho facciamo, che la testiera grande chol legniame e con ogni suo fornimento che vi sia fatto, sicome pare annoi, lire mille LXXI e s. VI.

Ancho, ne la detta testiera soprascritta, lire undici e soldi diciotto.

Ancho per oro od altri colori ne la sopra iscritta testiera, lire cinque e sordi *(sic: soldi)* quattordici.

Monta la soprascritta ragione, fiorini d'oro dugiento ottantasei, e lire due, e soldi due.

Ancho, faciamo la testiera picciola ch' è appichata dinanzi co' la grande, cho' legniame e chon ogni altro suo fornimento che vi sia fatto suso, sicome pare annoi, lire ciento settanta sei e soldi sette e dan. sei. Monta la soprascritta ragione de la detta testiera piciola, fiorini d' oro quarantasei e lire una e soldi undici e danari sei. E 'ntendasi ogni ispesa fatta per la nostra venuta, o messi mandati per questa cagione, pagare alle ispese dell' opra del soprascritto Duomo.

E prieghiamvi carissimamente, voi Franciescho di Vannuccio operario del soprascritto Duomo, e voi Gabriello di Giannino camarlingho del detto operaio, ch' e maestri vi sieno rachomandati per l' amore di Dio e de la vergine Maria. Amen. Amen. Amen.

Io Franciescho di Vannuccio oparaio de l' uopara sante Marie, so' chontento a questo lodo scritto e dato per maiestro *Otaviano* e per maiestro *Andreoccio*; chiamati, maiestro *Ataviano*, per maiestro *Barna*, e per maiestro *Lucha*, e per maestro *Giovanni*; e maiestro *Andreoccio*, per parte de l' oparaio.

Io *Giovanni* di maestro *Franciescho* so' chonteto al detto lodo scrito dentro, dato per maestro *Taviano* del *Bagiano*, e maestro *Andreoccio* di *Bartalomeio*.

Io *Luca* di *Giovanni* so' chontento a questo lodo dato per maestro *Taviano* del *Balgiano* e maestro *Andreoccio* di *Bartalomeio*.

E io Nicholò dall' Aquila canonico di Siena me subscribo a queste cose scripte in questo follio, a pregere e de volontà di magistro *Barna*, il quale non sa scrivere, in presentia di Juliano di Cenino e di Gabriello camarlingo dell' opera e molti altri ine presenti etc. Et *Barna* predecto è contento al presente lodo.

NOTA

Di questo *Andreoccio* di *Bartolomeo*, maestro di legname, il quale, come veggiamo, nel 1392 dimorava a Volterra, sono in Pisa nella chiesa di S. Martino di Chinsica due armadii, dove in lettere incavate nel legno e dorate, si legge questa iscrizione.

ISTA . DUO . ARMARIA . ET . ALTARE . FACTA . FUERUNT
TEMPORE . SER . JACOBI . DE . LORENSANA . SIMONIS
SARDI . BANDINI . PORCARII . ET . BARTHOLOMEI . TINEOSI.
OPERARIORUM . ECCLESIE . SANCTI . MARTINI . CHINSICE
QUE . FECIT . MAGISTER . ANDREOCCIUS . BARTOLOMEI . DE
SENIS . ANNIS . DOMINI . MCCCLXXXVIIII . ET . MCCCLXXXX.

Il chiarissimo prof: Francesco Bonaini, il quale, nelle sue *Memorie inedite intorno alla vita ed ai dipinti di Francesco Traini*; Pisa 1846, parlò di questi due armadii, e ancora fu il primo a riferirne la iscrizione: credette di mano del nostro Andreoccio le pitture che vi si veggono ne' sodi interni. Noi invece siamo d' opinione che al nostro artefice sia da attribuire il solo lavoro di legname, apparendo dalla iscrizione riferita, e dal presente documento, che questo esercizio fosse a lui proprio, e non mai quello di pittore.

N.° 132. 1394 28 Maggio

Lodo di Martino *di* Luca, *e di* Domenico *di* Niccolò *del lavoro de' sopradetti Maestri.* (Archivio detto, Libro detto N.° 29.)

Al nome di Dio. Amen. 1394 Fatta adì 28 di Magio.

Qui di sotto sarà isscritto per noi maiesstro *Martino* di *Lucha*, maiesstro di pietra da Siena, e io *Domenicho* di *Niccolò* maiesstro di lengniame da Siena, chiamati di concordia per l' una parte e per l'altra; cioè io *Domenicho* di *Niccolò* sopradetto chiamato per parte de l' oparaio, e maiesstro *Martino* di *Lucha* chiamato per la parte di maiestro *Barna* di *Turino* e per maiestro *Giovanni* di maiesstro *Franciesscho* e per maiesstro *Lucha* di *Giovanni*, maiesstri di legniame da Siena, e quagli ànno fatto e' lavorìo de le testiere e de' tabernachogli che sono in sul choro del Duomo di Siena. E noi maiesstro *Martino* e io *Domenicho* sopradetti aviamo riveduto el detto lavorìo, cioè de la tesstiera cho' la tesstieretta dal chanto de la sagrestia di Duomo, chon cinque tabernacogli, se la detta tesstiera cho' la tesstieretta rissponde cho' la tesstiera e cho' la tesstieretta isstimata; e chosì se e cinque tabernachogli risspondono ongniuno di per sè chol tabernacholo di san Piero istimato, se chonferisschono e detti lavorii o di più o di meno.

E chosì aviamo riveduto e sstimato el pegioramento del sopradetto lavorìo, secondo la nosstra chuscienza, non gravando l' anime nostre.

E cossì di prima aviamo fatto: la testiera grande cho' la tesstieretta, veduta d' in parte in parte el pegioramento, e rechata a somma: ed è . . . . £ 15. —. —

Sì veramente che e detti maiesstri abino a fare le chose vi sono meno, le quagli sarano isscritte qui di sotto.

In prima, manca e due segni de' Vangelisstì, e ne le chapelette vi mancha dodici capitelini di bosso, e sei fra vènti e lanpane di bosso ne le porporele de' pilieri dinanzi, e una fogliarela di bosso da la parte dietro de la tesstieretta a lato a la bancha; e due fianchetti di fogliarele piane ne la parte dietro de la tesstieretta; e quatordici frondiciele di bosso in su le chonfichature de'

cholonegli de' l' entrata. E nel fontesprizio vi mancha uno scudicciuolo cho' la 'nsegnia de l' uopara. E nel piliere de la tessticretta, ancho nel piliere dietro a la tesstiera, vi manchano ne' fianchetti, sedici frondicele di bosso: nel piliere dietro vi mancha una figuretta, e uno chandelieretto ne le porporele.

E la tavoletta fatta a tabernacholetto che è ne la bottigha, non è tratta a fine quella che doveva stare su la tesstiera.

Quest' è el primo tabernacholo el qual' è di sopra a la detta tesstiera de la sagrestia, che l' aviamo riveduto e poi sstimato el pegioramento, ed è rechato a ssomma, ed è el pegioramento . . . . £ 23. 16. —

Sì veramente, che e detti maiesstri abino affare le chose che vi manchano, le quagli sono isscritte qui di sotto.

In prima, mancha al fontesprizio di mezo ne l' archo aghuto, uno cholonelo avolto e messo d' oro; e mancha quattro fontesprizi di sopra, dietro a la pupola *(cupola)*. E ancho abino a dilongare e due cholonegli avolti grossi, sì che stieno bene.

Quest' è 'l sichondo tabernacholo seguente: medesimamente l' aviamo riveduto e sstimato, e il pegioramento è rechato a soma, ed è . . . . £ 24. 16. —

Sì veramente, che e detti maiesstri abino a fare le chose che vi manchano, le quagli sono isscritte qui di sotto.

In prima, mancha in sul fontesprizio di mezo in su l' archo aghuto, uno cholonelo avolto e messo d' oro, e mancha tre fontesprizi di sopra, dietro a la pupola. E ancho abino a dilonghare e due cholonegli avolti grossi, sì che stieno bene.

Quest' è 'l terzo tabernacholo seguente: medesimamente l' aviamo riveduto e sstimato e 'l pegioramento è rechato a somma, ed è . . . . £ 28. 16. —

Sì veramente, che e detti maiesstri abino a fare le chose le quagli vi manchano, le quagli sono isscritte qui di sotto.

In prima, vi manca al fontesprizio di mezo grande, uno cholonelo avolto e messo d' oro su l' archo aghuto, e manca una tesstucia ne la porporela, e quattro fontesprizi di sopra, dietro a la pupola; e ancho abino a dilonghare e due cholonegli avolti grossi, sì che stieno bene; e mancha al tabernacholetto di sopra, sei ghorgholette.

Quest' è el quarto tabernacholo seguente: medesimamente

l' aviamo riveduto e stimato el pegioramento e rechato a somma, ed è . . . . £ 42. 18. —

Sì veramente, che e detti maiesstri abino a fare le chose che vi manchano, le quagli saranno isscritte qui di sotto.

In prima vi mancha al fontesprizio di mezo grande in su l'archo aghuto, uno cholonelo avolto e messo d' oro; e manchavi una testucia ne la porporela, di bosso; e manchavi quattro fontesprizi di sopra, dietro a la pupola. E ancho abino a dilonghare e due cholonegli avolti grossi, sì che stieno bene; e manchavi dodici ghorcholete a' tabernacholetti.

Quest' è el quinto tabernacholo seguente: medesimamente l'aviamo riveduto e sstimato el pegioramento e rechato a soma, ed è . . . . £ 16. 15. —

Sì veramente che e detti maiesstri abino a fare le chose che vi manchano, le quagli sono isscritte qui di sotto.

In prima, vi mancha al fontesprizio di mezo grande una testucia di bosso ne la porporela; e manchavi uno cholonelo avolto messo d' oro su l' archo aghuto; e manchavi quattro fontesprizi di sopra, dietro a la pupola; e manchavi sei ghorgholette al tabernacholetto di sopra.

Somma el tutto di questo pegioramento de la tesstiera e de' detti tabernacogli . . . . £ 151. 14. —
Con più ch' e sopradetti maiesstri sieno tenuti di fare le sopradette chose isscritte di sopra, infra sei mesi; e quanto che non l' abino fatte al termine, chagiano in pena di quaranta fior: e intendasi per la testiera e pe' tabernacogli.

E questo è 'l miglioramento che noi troviamo, sichome noi aviamo e veduto a parte a parte. Troviamo che in prima a la tesstiera grande cho' la tesstieretta da la sagrestia, v' è di miglioramento . . . . £ 34. 5. —

E 'l primo tabernacholo he (*sic: che*) v' è su, cioè il primo da la sagrestia, v' è di miglioramento . . . . £ 9. 13. —

E 'l sichondo tabernacholo seguente, troviamo che v' è di miglioramento . . . . £ 7. 10. —

E 'l terzo tabernacholo seguente, troviamo che v' è di miglioramento . . . . £ 9. 15. —

E 'l quarto tabernacholo seguente, troviamo che v' è di miglioramento . . . . £ 38. 7. —

E 'l quinto tabernacholo seguente, troviamo che v' è di miglioramento . . . . £ 17. 10. —
Soma per tutto questo miglioramento. £ 117.

N.° 133. 1396-97 16 Febbrajo e 8 di Marzo

Deliberazione dell' Operaio e de' suoi Consiglieri, sopra la nuova stima da farsi di parte del lavoro del coro. (ARCHIVIO detto. Libro Nero pag. 140 tergo.)

Memoria che questo dì XVI di Febraio 1396, diliberaro miss: Sozo di miss: Franciescho hoparaio e suoi consiglieri, cioè, miss: Jachomo da Todi calonacho e Pietro di Christofano Belanti, e Andrea di Franciescho Purghiani, e maestro *Martino* di *Luca*, tuti chonseglieri del deto hoparaio, che per cagione ch' el choro del Duomo che è d' intorno a l' altare magiore non è interamente stimato; anco di Dicembre nel 1392 si fecie una stima, overo si dè lodo per cierti maestri venuti da Volterra; stimaro la parte verso sancto Pietro, e da lato là ù so' e gli orghani; di che l'altra parte di rincontra verso la sagrestia, si debano fare per que' maestri a la propria forma; e quali maestri che lavoraro, furo questi; maestro ***Barna*** di ***Turino***, maestro ***Giovanni*** di ***Franciescho del Cichia***, maestro ***Lucha*** di ***Giovanni***; e di poi avendo essi maestri fato l' altra parte del choro per lo modo si può vedere; di Magio 1394 per l' operaio che allora era e per li deti maestri, si rimise in maestro ***Martino*** di ***Luca***, e in ***Domenicho*** di ***Nicholò*** del legniame, ch' avesero a vedere e stimare e 'l più e 'l meno che àno fato. Di che esi due maestri feciero cierta stima, e lasaro ch' esi maestri d' eso choro avesero a fare cierti lavorii, come apare per lo loro lodo; e qua' non àno fato.

Onde che non esendosi questo lavorìo al tuto spicificato e salda la loro ragione, perchè è posto che debin dare e danari àno auti; come apare in dietro a fo: 146, e non n' è posto e' lavorìo ànno fato, che n' abino dato, e le ragioni stanno male; di che, per questo diliberaro e l' oparaio e suoi chonsiglieri, che liberamente sia rimeso ne deti maestro ***Martino*** di ***Luca*** e in ***Domenico*** di ***Nicholò*** de' legniame, ch' abino a vedere el deto la

vorìo, e che una volta esi ne faciano stima per lo modo lo' parrà, si che in tuto la ragione si saldi. E 'ntendasi che non pregiudichino a la stima fata pe' deti maestri *Ataviano*, e maestro *Andreoccio* che vennero da Volterra.

Ancho che deti maestri *Martino e Domenicho* eleti stimatori, abino a vedere tute le testierete de l' entrate, se dese sono chonferente a la prima testereta, che è a piei san Piero, la quale fu stimata pe' detti stimatori venuti da Volterra, e che deti lo veghano el meno, el più, chome credono convenirsi, e chosì stimino. Scrito qui per me Benedeto di Giovanni camarlengho.

Adi VIII di Marzo 1396. Vene qui maestro *Giovanni* di *Franciescho*, e maestro *Barna* di *Turino*, e presenti i deti maestro *Martino* e *Domenicho* stimatori soprascriti, dichono che so' chontenti a la deta remisione per lo modo soprascrito, e prometono fare ratifichare e' lodo che per li deti stimatori sarà dato e fato, a le rede del soprascrito *Luca* di *Giovani* loro chompagnio esuto al deto lavorìo. Posta e cassa, perchè poi al tempo di Pavolo di ser Fuccio operaio nel 1397 si saldò la ragione co' maestri sopradeti. Apare di mano di me Bartolomeo di Giovanni Ser Mini, kamarlengo dell' uopera.

N.° 134. 1396-97 10 Marzo

Altro lodo de' sopradetti Maestri. (ARCHIVIO detto. Libro di Documenti Artistici N.° 30.)

Al nome di Dio. Amen. 1396. Fatta adì 10 Marzo.

Qui di sotto ssarà isscritto per noi maiestro *Martino* di *Lucha*, maiesstro di pietra da Siena, ed io *Domenicho* di *Nicholò* maiesstro di legniame da Siena, chiamati di concordia per l' opaio de l' uoparà sante Marie e per maiesstro *Barna* di *Turino*, maiesstro di legniame e per maiesstro *Giovanni* di maiesstro *Franciescho*, maiesstro di legniame, e per le rede di maiesstro *Lucha* di *Giovanni*, maiesstro di lengniame, a rivedere e sstimare el pegioramento de le tesstierette, le quagli e sopradetti maiesstri tolsero affare a le cinque intrate del choro di Duomo, s' ele sono rissppondenti a la tesstieretta isstimata da piei la testiera di

san Piero, la quale isstimaro e maiesstri che venero da Volterra: e chon più, aviano a stimare le chose le quagli e sopradetti maiesstri dovevano fare e ponare a la tesstiera da la sagrestia e a' cinque tabernachogli, e quali noi rivedemo, chome apare per lo nosstro lodo, el quale facierno nel 1394.

E intendasi la detta isstima oltra a la sstima che per noi nel sopra detto lodo fu fatta.

In prima, aviano isstimato le cose le quagli e' sopradetti maiesstri dovevano fare e ponare, chome dicie in sul nosstro lodo, el quale faciemo nel 1394 adi 28 di Magio, e lodiamo e sstimiamo le chose le quagli vi manchano . . . . £ 63. —. —

Sì veramente ch' e sopradetti maiestri abino posste le chose le quagli sarano qui di sotto nominate.

In prima, a le chapelette de la testiera da la sagrestia, quatordici chapiteluzi, e quagli sono fatti.

Ancho ponghino vinti e tre ghorgholette, le quagli sono fatte.

Ancho ponghino due testucie di bosso, el quagli *(sic)* sono fatte.

Ancho ponghino lo sschudiciuolo cho' la 'nsegna de l' uopara.

E le dette chose ponghino a lor luogho cholà dù mancano.

E le dette chose abino posste per tutto el mese di Marzo prosimo; e 'n quanto non l' abino posste, isstituischino *(restituiscano)* a l' uopara quindici lire e abnsi *(sic: abbiansi)* le chose sopradette.

Qui di sotto sarà iscritto el pegioramento e la sstima de le testierette, cioè quello che sono pegio da la tesstiereta isstimata per e maiesstri che venero da Volterra; e diremo d' ongni entrata, cioè entendasi due tesstierette per entrata; e 'ntendasi ed è in quessta stima tanto lavorìo quanto porta e' lavorìo de l' Eva di bosso, la quale e sopradetti maiesstri che venero da Volterra feciero isstimare a frate *Guido.*

Prima le due tesstierette da piei e gl' orghani sono isstimate e loro pegioramenti . . . . Fior. 14. £ 43.

E intendasi ne la detta isstima tanto lavorìo quanto porta due Eve di bosso.

Ancho, e l' altre due tesstierete che sono a piei al tabernacholo che principiò *Mariano* (cioè: *Mariano d' Agnolo Romanegli)* e intendasi medesimamente in quessta stima e' lavorìo di due Eve. . . . . Fior. 12. £ 43.

Ancho, e l' altre due tesstierette che sono a piei santo Savino e intendasi medesimamente in quessta stima e' lavorìo di due Eve . . . . Fior. 14. £ 44.

Ancho, e l' altre due tesstierette che sono a piei santo Sano: e intendasi medesimamente in quessta stima e' lavorìo di due Eve . . . . Fior. 14. £ 44.

Ancho e l' altre due testierette che sono da l' uscio de la sagrestia, e intendasi medesimamente in quessta stima e lavorìo di due Eve . . . . Fior. 14. £ 46.

Ancho, stimiamo, che in su la tesstieretta di san Pavolo per uno simile lavorìo, doveva . . . . Fior. 5.

Ancho che detti maiesstri rendano e l' Eva che g' àno *(sic: ch' egli ànno)* la quale feciero isstimare à maiestri da Volterra. E intendasi el fiorino a tre lire e diciotto soldi.

E più, che la sopradetta rimissione fatta per l' oparaio, per lo suo chonseglio e per detti maiesstri e quagli àno fatto el sopradetto lavorìo, maiesstro *Martrino (sic)* e io *Domenicho* sopradetti avessimo a chonferire chol chamarlengo e a saldare et a osservare e diterminare e dar fine, si che la loro ragione si chonchuda *(conchiuda)* e si saldi.

E più, che noi chonfermiamo ongni lodo che fosse dato per questo lavorìo.

E l' mpotente *(sic)* Idio e la sua madre vergine Maria vi dia grazia a voi ed a noi di fare sì a voi e a noi, che noi salviamo l' anime nosstre. E sì aviano riveduto e sstimato el sopradetto lavorìo, sechondo el nosstro parere e la nosstra chusscienza.

Io miss: Sozo di miss: Franceschо de' Bandinegli, hoparaio, so' contento e apruovo l' infrascritto lodo e così voglio che seghua come in esso si chontiene, e perciò ò iscritto di mia mano, adi XVII d' Aprile MCCCLXXXXVII e so' contento che tu Benedetto camarlengo lo scriva su livro de l' uopara.

E io *Giovanni* di maestro *Francescho del Cichia*, sono conteto a la detta stima e lodo scrito qui dentro, die, ano e mese detto di sopra, per misere Sozo; e chosì prometto d' oservare.

E io Tomè di Giovani, sichome *Martino* de' maestro *Lucha*, prometo di fare e ratificare a le rede di maestro *Lucha* di *Giovanni* el deto lodo iscrito pe' detti istimatori, cioè maestro *Martino* e maestro *Domenicho*; e per ciò fare oservare, obrigo me e mie rede, e beni, e rinunzio a ogni benefizio di ragione.

Adì XVII d' Aprile 1397, io Nanni di Jachomo speziale a preghiera e volontà di maestro *Barna* di *Turino* del lengname, scrivo qui, come il sopradetto maestro *Barna* dicie volere osservare e rattificare il detto lodo, come per li detti maestro *Martino*, e maestro *Domenicho* ànno lodato, sicome apare iscritto per lo presente lodo; e quessto ò scritto io Nanni di Jachomo ispeziale sopradetto, di preghiera di detto maestro *Barna*, perchè il detto maestro *Barna* disse non sapere iscrivare, nella presenza di Checcho di Cienni pizzichaiuolo e di maestro *Giovanni* di *Franciescho* del lengname: e così soscrivaranno qui di sotto di loro propia mano.

Io Checho di Cienni pizichaiuolo fui presente a la sopradeta scritta, fata per mano di Giovanni di Jachomo speziale, ano e dì detto di sopra.

Io *Giovanni* di maestro *Franciescho* del *Cichia* fui presente a la deta scrita, fatta per mano di Giovanni di Jachomo, speziale.

NOTA

Frate *Guido* di *Giovanni*. certosino, nominato come stimatore in questo documento, lavorò pel Coro del Duomo alcune figure di bosso e di noce, come apparisce dalle seguenti memorie.

1390-91 *A frate* Guido *di* Giovanni, *frate di Certosa, sta a Pontignano, fior: cinque e quagli den: li dei per detto dell' operaio. Damoli, perchè ha fatte sei fighure, cinque di nocie e una di bosso.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Entrata e Uscita del Camarlingo ad annum a c. 54.)

1393. Guido *di* Giovanni, *frate da Pontignano, fiorini vinti, come apare al Memoriale fo:* 17. *Furo per una fighura di santo Savino, e nove fighure di Virtù, per pònare al choro di Duomo.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita del Camarlingo , ad annum, carte 57.)

1394 Dicembre.-- *Frate* Guido *da Pontignano -- Anne dati adì* 18 *di Diciembre* 1394 *due fighure di lengniame grandi per fior:* 15 *l' una.* (ARCHIVIO detto. Libro Nero a c. 140 verso.)

1395. *A frate* Guido *de' frati di Ciertosa da Pontignano fior: quindici, soldi sesantacinque, den: quattro -- demo per suo detto a Giovanni e Ventura di Francesco Venture -- per detto di frate* Guido. -- *I detti dovea avere de le fighure, intagliate: santo Sano, santo Savino, santo Crescenzio.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita del Camarlingo ad annum, a c. 52.)

Anche maestro *Lando* di *Stefano*, pittore e scultore, (vedi i Docum. 79 e 96), il quale abitò nella Parrocchia di S. Martino e fu sposo di Caterina di Chimenti nel 1381, e nel 139 . . . di Lucia di Vannuccio, lavorò figure di legno pel detto Coro: il che si ritrae dai seguenti ricordi.

1391. Lando *di* Stefano, *dipentore, die dare fior: vi d' oro, e quagli de-*

nari li dei io Agnolo di Ghano camarlengho dell' Uopera, per detto dell' operaio, perchè esso facieva figure di bosso per le testiere del coro. Anne dati del mese di Ferraio, nove fighure -- ebevene due di bosso e sette di nocie. Sonsi a stimare. (Archivio detto Libro Nero, a c. 127 verso.)

1392 28 Settembre. *A* Lando. *dipintore, a dì 28 di Setembre, fior: uno d' oro per una fighura di boso fecie.* (Archivio detto. Libro del Camarlingo a carte 53.)

NOTA AI DOCUMENTI SUL CORO DEL DUOMO

I venticinque documenti che abbiamo pubblicati, mostrano di che importanza, e di che magnificenza fosse questa opera del Coro, nella quale per lo spazio di trentatre anni, faticarono otto maestri d' intaglio, e due pittori; *Taddeo* di *Bartolo*, e *Francesco* di *Vannuccio* detto *il Chiancianese.* (vedi il documento di N. 99.) Per la grandezza dell' opera, quattro maestri non poterono, perchè sopravvenuti dalla morte, condurre a fine le loro fatiche: e sono *Francesco del Tonghio*, *Giacomo* suo figliuolo, *Mariano Romanelli* e *Luca* di *Giovanni.* Ma col secolo XIV non finirono i lavori per ornamento del coro; imperciocchè anche nel secolo seguente, l' Opera del Duomo vi spese somme non mediocri. In uno inventario del Duomo fatto nel 1435, così è descritto. *Un coro con intagli et tarsie et fighure rilevate intorno al detto altare: principia sul canto della chiesa alla porta della sagrestia, et circunda insino sul canto della chiesa a piei gli organi, con molti civorii; e da capo vi sono le figure di santo Pietro et di santo Pavolo, et le figure de' quatro Martiri. Tutte le dette figure di legname e lavorate e colorite, son grandi e belle.*

Metto qui le altre memorie che possono giovare a meglio chiarire le cose a cui si riferiscono i documenti pubblicati intorno al coro.

1370. *Maestro* Francieschо *del maestro* Tonghio, *de' avere in sancta Maria d' Agosto* 1370 *per facitura, magisterio e ponitura quaranta otto sedi del coro de la chiesa maggiore, cioè el Duomo sancte Marie, a ragione di vintiquatro fior: d' oro l' uno; chome fu stimato per maestro* Pavoluccio *di* Pavolo *da Montepulciano e per maestro* Neri Ranucciuoli, *chiamati per la parte de l' opera, e maestro* Francieschо: *secondo e patti fatti per maestro* Domenico *di* Vanni *alloro operaio; come apare indietro in questo libro a fo: 16: mille cento cinquantadue fior: d' oro.*

E de' avere per le testiere e canti del detto coro, cento quarantotto fior: come fu stimato per li sopradetti maestri Pavoluccio *et* Neri, *secondo che si riserbaro nel primo lodo da loro dato.*

E de' avere cinquanta fior: d' oro per una provisione fatta per una riformagione di Consiglio di Campana generale, come apare per mano di ser Giovanni di Tura, notaio de le Riformagioni, e per mano di ser Pietro di ser Domenico Nini, notaio de' Signiori Difensori.

Somma: per tutto de' avere, mcccl *fior: d' oro.* (Archivio dell' Opera del Duomo. Libro Nero, pag. 41.)

1387. Mariano d' Angnolo Romaneglli *die dare infino xxvi di Setenbre anno* 1387 *e più altri den:, fior: trenta d' oro e quagli ebe i' presta im più volte di volere et cosentimento di Buosignore di Fazio nostro operaio, per uno patto fecie co' l' uopara, però che tolse a fare tute le fighure grandi e piciole, testucie e ghorgole vano ne' tabernacoli e testiere grandi e piciole del coro nuovo di Duomo.* (Archivio detto. Libro detto carte 97.)

1388-89 16 Febbraio.

Mariano d' Angniolo Romanelgli *et maestro* Barna *di* Turino *et maestro* Giovanni *del maestro* Franciescho *e maestro* Luca di Giovanni, *ogniuno, in tutto dieno dare addì xvi di Ferraio. Ebero contanti per parte di presto del lavorio del cororo* (sic) *et tabernacoli ànno tolto a fare; el quale doveva fare maestro* Jacomo *dicto, di volere de l' operaio e suo consiglio, sedici fior:* (Archivio detto, Libro detto a carte 7.)

1389. Mariano d' Angniolo Romanelli *die avere a dì* 27 *di Marzo, x soldi, per una carta di pecora, messe di suo nel diseyno die ritrare d' uno altro disengnio aveva dato de la testiera e testierette et tabernacolo si fa nel coro nuovo di Duomo; chè no' bastavano le due carte comprate da Domenico cartaio.* (Archivio detto, Libro detto, carta 82 verso.)

---- Mariano d' Angniolo Romanelli *die avere 4 soldi, ed esso die disengniare in più propria forma el disegnio de la testiera e testierette et tabernacolo, ch' esso e chompangni de' fare nel coro nuovo di Duomo; e dovialli dare la carta de la pecora, et a la fine, conpito e' lavorio del coro, gli dobiamo rendare el disengnio primario, et questo ritratto debba lassare all' uopera.* (Archivio detto. Libro detto a carte 83.)

1389-90 9 Febbraio.

Ane dati (Mariano Romanelli) *a dì* 9 *Ferraio, per le chose scritte di sotto.*

Per libre 724 *di bosso mezzo lavorato per sol:* 3 *libbra, lire* 18, *sol:* 12. --- *per pezame di bosso, libbre* 176, *a den:* 16 *libbra, montò lire* 18, *sol:* 8 --- *per una barba di bosso, pesò libbre* 100, *a den:* 4 *libbra, sol:* 33. --- *per sei fighure di bosso e uno leoncello: furo di nocie e d' otiano* (ontano), *stimato fior:* 5. --- *e per* 5 *sante Marie e uno santo Antonio e* 2 *fighurete piciole digrosate e stimate fior:* 3. --- *per libbre* 3 *di fogliame di bosso stimato fior:* 1, *e per* 3 *rasponcielli, per* 8 *ghobbie, per* 36 *scarpellini,* 3 *succhiellini,* 3 *paia di seste d' atone e di ferro,* 1 *martellino pontuto: stimamato* (sic) *questi ferri per* Andrea *di* Sano, *chiavaio, lire* 12. *Fecie la stima de le fighure e del bosso,* Francesco *di* ser Pietro, *orafo, e* Andreoccio *di* Buonsigniore. *Fu presente a la detta stima Nanni di maestro Niccolo e Fillippo di Petro che vende le chandele in Duomo.*

Anne dati vinticinque fighure di Santi di più ragioni, di bosso e di nocie, e trenta cinque teste di legnio di più ragioni, mezane e *piciole, le quali ci de' in due volte a dì* 16 *di Novenbre e a di* 26 *di Novenbre, le quali aposse l' operaio. Le dette fighure facemo stimare a* Giovanni *di* ser Jachomo, *orafo, e a* Pavolo *di* Giovanni Fei, *dipentore, e le teste. Ancho fecie* Franciescho *di* ser Pietro, *orafo, stima d' esse: furo stimate le figure, fior: due l' u-*

na, e sol: vinti l' una delle teste. (ARCHIVIO detto, Libro detto, carte 116.)

1392. *A maestro* Lucha, *maestro del choro lire tre, per ispese fate per li maestri, quando venero a stimare le testiere et tabernacholo del choro, per una sera albercarono ne la chasa; et altre spese fate.* (ARCHIVIO detto; Libro del Camarlingo a 55 tergo.)

---- *A maestro* Barna *di* Turino *e maestro* Giovanni *di maestro* Franciescho *e maestro* Lucha, *maestri de le testiere et testierete et tabernachogli del Duomo nuovo del Duomo*, (sic) *fior: dugiento viticinque, lire ciento oto, sol: cinque, den: sei.* (ARCHIVIO detto, Libro del Camarlingo ad annum, a fo: 56.)

1398. *Maestro* Barna *di* Turino, *maestro* Giovanni *di maestro* Franciescho *detto* del Cichia *e le rede di maestro* Luca *di* Giovanni, *maestri che fecero le testiere grandi e tabernacoli del coro d' intorno a l' altare magiore, deno avere adì 11 d' Aprile, fior: centocinquantanove, soldi tre; e quagli sono per lire* 604, *sol:* 6, *che montò la stima facta per maestro* Andreoccio di Bartolomeio da Siena, *stà a Volterra, e per* Ataviano di Nicholaio del Balgiano *da Volterra, del tabernacolo di san Piero a capo la testiera, come apare per lo lodo che dero di loro mano.*

Annone auti adì 11 d' Aprile, fior: cinque d' oro, e quali sono per una Eva *itagliata in bosso, ch' era stimata, che dovea stare sul bracialle di sam Piero; chè un' altra n' era stimata a l' altro braciale di san Pavolo; l' una delle quali avevo; l' altra se lo' mette a denari, perchè non s' ebbe:* (ARCHIVIO detto, Libro Nero, a carte 168.)

Resta ora che alcuna altra notizia sia data intorno al principale artefice che lavorò d' intaglio nel coro del Duomo.

Francesco del maestro *Tonghio* di Paganello, maestro di legname, che abitò nel popolo di S. Donato, nella contrada di S. Pietro a Ovile, nacque intorno al principiare del secolo XIV e nel 1329 sposò in prima una madonna Nera, la quale gli partorì *Giacomo, Nanni*, e Pietro; e fatto già vecchio menò una seconda moglie per nome Biagia di maestro *Lando Martini*. Maestro *Francesco* nel 1388 non era più in vita. Esercitarono l' arte paterna *Nanni* e *Giacomo*, il quale fu marito di Erminia d' Ingletto di ser Manuello, e morì nel 1390. Credo di questa famiglia e forse fratello di *Francesco*, anche frate *Giacomino*, certosino, ed orafo, ricordato dal Ghiberti nel suo terzo *Commentario*. (Vedi il Vol. I. del Vasari dell' edizione di Le Monnier a pag. XIII.) Di lui ho queste memorie.

1406. *Frate* Jacomino del Tonghio *de' frati de la Certosa, die dare fior: due d' oro sanessi e quali li prestamo cotanti inanzi questo dì per parte di pagamento d' uno crocefisso deba fare a l' uopera.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO DI SIENA. Libro Rosso Creditori e Debitori ad annum a carte 48.)

Frate Jachomo del Tonghio, *frate di Ciertosa di Magiano die dare fior: due li prestamo perche ci faciesse uno crociefisso in una crocie di diaspro.* (ARCHIVIO detto. Libro detto a carte 48.)

Anche *Martino* di *Luca*, lavorò d' intaglio figure per ornamento del coro, come si ritrae da questi ricordi.

1393 12 Settembre.

A maestro Martino *di maestro* Lucha *adì* XII *di Settembre fior: due senesi, di volere dell' operaio, per una fighura di san Giovanni Batista intagliata di bosso.*

A maestro Martino *di* Lucha *, fior: due, perchè c' intagliò cierte fighure di bosso per le testiere del coro alla sagrestia del Duomo.* (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO. Entrata ed Uscita del Camarlingo, ad annum, a carte 52 e 53 verso.)

1394. *Maestro* Martino *di* Lucha *che 'ntaglia le fighure della testiera che viene allato alla sagrestia, die dare fior: due d' oro, i quali li prestamo di volere dell' operaio.* (ARCHIVIO detto. Libro Nero a carte 144 verso.)

1395. *A maestro* Martino *di* Lucha, *intagliatore di fighure, lire trentasei, i quali* (denari) *ebe infino adì* 20 *d' Agosto per sei figure intagliò di bosso: furo per lo coro di Duomo.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum, a carte 153 verso.)

— APPENDICE —

N.° 135. 1262 20 di Maggio

Lettera di Gherardino de' Pii, Capitano del Popolo di Siena, al Comune ed uomini di Monticiano, del 20 *di Maggio* 1262. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI DI SIENA. Deliberazioni del Gran Consiglio. Tomo 10, carte 35 verso.)

Die XIII. Kal. Junii

Gherardinus de Piis, Dei et regia gratia Capitaneus Populi et Comunis Senensis, Priores XXIIII et ipsi Vigintiquatuor; Providis viris, rectori, camerario, consilio et comuni de Monticiano, salutem et amorem sincerum. Recolimus vobis alia vice nostras licteras destinasse, ut lignamina que expediunt operi sancte Marie pro iusto et decenti pretio Senas deferre deberetis. Cumque mandatum nostrum transieritis surda aure, grave ferimus et molestum. Quare vobis universis et singulis, firmiter et districte precipiendo, mandamus ad penam et bannum C. marcarum argenti Comuni vestro, et viginti quinque libr: den: senensium ab uno quoque vecturalium terre vestre auferendas, precipiendo mandamus, *(sic)* quatenus lignamina dicta, utcumque sunt pro dicto opere deferatis, pretio condecenti: alioquin contra vos ad exbanniendum

et condemnandum actente procedebimus; Ita quod de vestra inobedientia nullam cognoscetis commodum reportasse. Nos autem faciemus vobis solvi de labore vestro pro ut iustum fuerit atque decens.

N.° 136. * 1333? 31 Gennaio

Lettera del Vescovo di Siena Donusdeo Malavolti ai sette Governatori del Popolo di Orvieto, del 31 *di Gennaio del* 1333 (?) (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO D' ORVIETO.)

Nobilibus et prudentibus viris Priori septem et ipsis septem Gubernatoribus et Defensoribus comunis et populi de civitate Urbevetana, amicis carissimis: Donosdeus, dei gratia episcopus Senensis, salutem et dispositam ad beneplacitum voluntatem. Imposuimus esperto viro magistro *Vanni* olim magistri *Ammannati*, civi Sen: generali operario et capiti magistro operis vestre maioris ecclesie Urbevetane, quod ex parte nostra vobis super facto certi vestri lignaminis loqueretur: super quo facto est de nostra intentione et beneplacito plenarie informatus. — Datum in cassaro nostro de S. Innocentia, die ultimo Januarii, indictione prima.

NOTA

Vanni o Giovanni di Tura dell' Ammannato architetto e maestro di legname, fu capomaestro del bellissimo coro della Cattedrale d' Orvieto, dove dal 1339 al 1340 in cui morì, stette continuamente a lavorare. La più antica memoria che io abbia dell' esser suo in Siena, è del 1305, dalla quale apparisce che egli abitò nella contrada d' Ovile e nella Parrocchia di S. Donato. Ebbe dapprima per moglie madonna Cristina; e poi Caterina di Bartolomeo, la quale gli sopravvisse. I ricordi che ho delle opere sue sono questi.

1323 30 Decembre.

Item XVI *lib:* XVII *sol: magistro* Vannuccio de l' Amannato *pro residuo salarii, quod habere debet pro magisterio muri qui fit supra turri campanarum.* (BIBLIOTECA PUBBLICA DI SIENA. Entrata e Uscita della Biccherna ad annum.)

1331 xxv Januarii.

XXXV *sol: solvit pro vectura* V *dierum unius ronzini, quem magister* Johannes Ammanuati, *caput operis cori, habuit, causa eundi una cum magistro* Niccola Nuti *capite magistrorum dicti operis, apud civitatem Narniensem ad videndum et emendum arbores poppi et alvani* (?). (ARCHIVIO DELL' OPERA DEL DUOMO D' ORVIETO. Entrata e Uscita ad annum.)

1337 VIII Junii.

Viginti quatuor libr: et XIII *sol: dictus Camerarius -- dixit se dedisse*

et expendisse pro dicto opere — vid: pro VI diebus quibus ivit una cum magistro Johanne Ammanati *capite magistrorum Cori, ad portandum mensuras* magistro Conti *clavario* (è questi Conte di Lello Orlandi senese, il quale fece una graticola o cancello di ferro, tuttavia in essere, pel Duomo d' Orvieto. Morì intorno al 1343) *pro facto gratis* (cioè della graticola) *pro expensis dicti magistri* Johannis *et mei camerarii et duorum equorum, mensis Augusti; quinque libr: sol: XVI.* (ARCHIVIO detto. Entrata e Uscita ad annum.)

N.° 137. 1384 9 Aprile

Lettera di Andrea di Vanni *alla Repubblica di Siena. Manca dell' anno, ma è del* 1384. (ARCHIVIO DELLE RIFORMAGIONI. Filza 37 delle Lettere.) *(Il foglio è lacero.)*

A diè tre del mese di Marzo gionse qua l' anbaciatta del Qumunō di Firenze, ne la quale inbaciata è 'l maestro Nofrio de' frati di Sancto Agustino, e suo chonpagnio si è uno citadino asai da bene merchatante.

L' anbaciata al Santo Padre sie fue piue partti. La prima si è, chome sempre furono figliuogli di santa chiessa e che chossie intendono essare chon afeto *(effetto)* intorno a l' onore del Santo Padre. La siconda partte; che per partte di quelo Qumuno sie proferiscono forza a difendare contra i nimici de la sua Santità, e chie facciese chontra a santta Chiessa, e chie metare avere e persone per partte del Popolo di Firenze. La terza parte si fue: che per parte di quelo Popolo si dimandava la benidizione sua per quelo Qumuno. La quartta sie fue, che al fato de' denari ch' essi deghono dare al chonte Amerigho soldato de' re, che si ne dimanda uno termine per la inposibilità loro. La quinta, ch' *(che a)* eso gli fuse racomandato quelo Qumuno e quelo Popollo e quelo Regimento sie come suoi chriature e divottissimi de la sua Santità. Prima dise maestro Nofrio, poi il popolare, ch' ognuno l' udìe.

E vero ch' esi sono inbaciadori a' re. Quelo ch' essi si tratano non so niente: s' esi fano legha insieme overo chosi trattano del fato d' avere Arezo per denari, ch' n' à asai bisogno, non so il vero: si rimanga nel suo luogho. Mo io chredo veramente, ch' esi si legharano a legha col papa, perciò ch' el papa mira di piace' lo' di ciò che dimandano. Il maestro Nofrio per parte e racho-

mandigia del Qumuno di Firenze sì è fatto veschovo di Volterra, aponendo che quelo di Voltera è uomo none di papa Urbano Sesto, ma è antipapista; e che quela tera, è tera di guardia ed è di sospetto ed è tera del Qumuno di Firenze. Questo ci dise il chardinale di Pissa, che grande bisogni *(sic)* fue di chosi fare per piacere a quelo Chumuno. Nicistà fue di chosie piacere, chè non si poteva fare di meno. E chosie ci disse il papa a me e a misser Antonio di Chonte (?) mezedima santtia: gl' inbaciadori molto si chontrattano cho' l' andare ispeso al papa e a' re: quelo che si trata, non so: se s' inponghono . . . . Voi siete pure in grandissima grazia di sant' Echiessa per lo vertudoso vostro oparato e oparatto e sete molto . . . . in tuto l' uso che si è fato di schrivagli era di nicisità, perciò che pare che siate piue suoi dimestichi e de chardenagli sie che l' uso c' è . . . . alzato molto ad amore il nostro Qumuno che non era. Chosie quando veni a la Santità sua, perche non era chie richordasse . . . . a Firenze inbacedori il qual' è misser Ubertto figliuolo del Chonte di Nola e viene insieme chol chardenale di Ravena in sue . . . . a Pissa, poi andarà a Firenze: non so si verà a l' altre tere, el chardenale di Ravena il qual' è leghato in Provenza. Elo . . . . . . vissimo uomo e da bene, il quale à pocho tenpo che tornò a Napoli ed era istato leghato in Ongharia. Io non so se sono insieme a l' an . . . . inbaciadore si è uno giudiccie savissimo quanto niuno altro che sia i' Napoli ed à nome missere Mateio Chrespano.

. . . . chome misser Marsiglio lonbardo ne le tere in Chalavra à schonfito il Chonte di Trecarcho *(Tricarico)* ed è di chassa di Sansavarino . . . . barone che sia chol Ducha. La rotta fue di più di treciento fra presi e mortti.

Novele si è chome i Gienovesi armano diece ghalere. Oto ne vano chontra i' re di Cipri, due sie sono a la guardia del . . . . insino a Ghaetta.

Il vostro servidore *Andreia* di *Vanni* vi si rachomanda. Data i' Napoli, Sabato santo, a die nove d' Aprile.

(Direzione) Mangniffìcci e potentti Signiori Difensori e 'l Chapitano del Poppollo, Signiori de la cittade di Siena.

TAVOLA DE' DOCUMENTI

DEL PRESENTE VOLUME

DOCUMENTI SUL CORO DEL DUOMO

APPENDICE